

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454****Titolo del provvedimento:**

Regolamento (CEE) della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegati da 1 a 1-ter; Allegato B: allegati da 9 a 30 (gli allegati da 2 a 8 sono stati soppressi); Allegato C: allegato 31; Allegato D: allegato 32; Allegato E: allegato 33; Allegato F: allegato 34; Allegato G: allegati da 35 a 46-ter; Allegato H: allegati da 47 a 66; Allegato I: allegati da 67 a 77; Allegato J: allegati da 104 a 113 (gli allegati da 78 a 103 sono stati soppressi); Allegato K: legenda.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 11/10/1993)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, qui di seguito denominato "il codice", in particolare l'articolo 249,  
considerando che il codice ha riunito in uno strumento giuridico unico la normativa doganale esistente; che nello stesso tempo esso ha apportato delle modifiche a detta normativa al fine di renderla piu' coerente, di semplificarla e di colmarne alcune lacune; che esso costituisce per cio' stesso una normativa comunitaria completa in questo campo;  
considerando che le stesse ragioni che hanno condotto all'adozione del codice sono valide anche per la normativa doganale applicativa; che e' quindi opportuno riunire in un unico regolamento le disposizioni di applicazione del diritto doganale attualmente disperse in una moltitudine di regolamenti e direttive comunitari;  
considerando che nel codice doganale comunitario d'applicazione cosi' stabilito, dovranno figurare le norme doganali attualmente applicabili; che e' tuttavia opportuno, tenuto conto dell'esperienza acquisita:  
- apportare a tali norme talune modifiche per adattarle alle disposizioni figuranti nel codice;  
- ampliare la portata di talune disposizioni, attualmente limitata a taluni regimi doganali, per tener conto del campo di applicazione generale del codice;  
- precisare talune norme per garantirne una maggiore sicurezza giuridica in sede di applicazione;  
che le modifiche apportate riguardano soprattutto alcune disposizioni relative all'obbligazione doganale;  
considerando che conviene limitare l'applicabilita' dell'articolo 791, paragrafo 2, al 1 gennaio 1995 e procedere prima di tale data al riesame della questione alla luce dell'esperienza acquisita;  
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,  
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**art. 1**

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

Definizioni di base.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- 1) "codice":  
il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario;
- 2) "carnet ATA":  
il documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato nel quadro delle convenzioni ATA o di Istanbul;
- 3) "comitato":  
il comitato del codice doganale istituito dagli articoli 247 bis e 248 bis del codice;
- 4) "Consiglio di cooperazione doganale":  
l'organismo istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950;
- 5) diciture necessarie ad identificare le merci:  
da una parte, le diciture utilizzate nel settore commerciale, che permettono all'autorità doganale di determinare la classificazione tariffaria, e, dall'altra la loro quantità;
- 6) "merci prive di carattere commerciale":
  - le merci il cui vincolo al regime doganale in causa ha carattere occasionale e
  - che appaiono riservate, per natura e quantità, all'uso privato, personale o familiare dei destinatari o delle persone che le trasportano ovvero appaiono destinate ad essere offerte in regalo;
- 7) "misure di politica commerciale":  
le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di merci, quali le misure di sorveglianza o di salvaguardia, le restrizioni o i limiti quantitativi e i divieti all'importazione o all'esportazione;
- 8) "nomenclatura doganale":  
una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6 del codice;
- 9) "sistema armonizzato":  
il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;
- 10) "Trattato":  
il trattato che istituisce la Comunità europea;
- 11) "Convenzione di Istanbul":  
Convenzione relativa all'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990;
- 12) "Operatore economico":  
una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.

**art. 1 - bis**

Paesi dell'unione economica Benelux.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000 con effetto dal 01/01/2001**

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 291 a 300, i paesi dell'Unione economica Benelux sono considerati come un unico Stato membro.

**art. 2**

Obbligo per l'autorità doganale di fornire i dati e i documenti

necessari per una decisione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando una persona presenti una domanda di decisione senza essere in grado di fornire tutti i documenti ed elementi necessari per deliberare, l'autorità doganale è tenuta a fornire i documenti e gli elementi in suo possesso.

**art. 3**

Revoca di decisione in materia di garanzia.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Una decisione in materia di garanzia favorevole ad una persona che abbia sottoscritto un impegno di pagare, alla prima richiesta scritta dell'autorità doganale, le somme reclamate, viene revocata quando detto impegno non sia soddisfatto.

**art. 4**

Revoca di decisione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

La revoca non concerne le merci che, al momento in cui essa prende effetto, sono già vincolate al regime in base all'autorizzazione revocata. L'autorità doganale può tuttavia esigere che tali merci ricevano, nel termine da essa stabilito, una delle destinazioni doganali ammesse.

**art. 4 - bis**

Espletamento di talune formalità con procedimenti informatici.

**Testo: in vigore dal 01/01/1994**

1. L'autorità doganale può prevedere, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che determinate formalità siano espletate con procedimenti informatici, si intende per:

- procedimenti informatici:

a) lo scambio con le autorità doganali di messaggi normalizzati EDI;

b) l'introduzione dei dati necessari all'espletamento delle formalità di cui trattasi nei sistemi informatici doganali;

- EDI (Electronic Data Interchange): la trasmissione elettronica tra sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute;

- messaggio normalizzato: una struttura predefinita e riconosciuta per la trasmissione elettronica di dati.

2. Le condizioni determinate per l'espletamento delle formalità con procedimenti informatici devono comprendere, in particolare, misure di controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione e distruzione.

**art. 4 - ter**

Modalità di sostituzione della firma manoscritta in caso di formalità espletate con procedimenti informatici.

**Testo: in vigore dal 01/01/1994**

Quando le formalità sono espletate mediante procedimenti informatici, l'autorità doganale stabilisce le modalità di sostituzione della firma manoscritta con altra tecnica, eventualmente basata sull'uso di codici.

**art. 4 - quater**

Programmi di prova.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001**

In relazione ai programmi di prova volti a esaminare la possibilità di semplificazioni e che utilizzano procedimenti informatici, le autorità doganali, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione del programma, possono non esigere le seguenti informazioni:

a) la dichiarazione di cui all'articolo 178, paragrafo 1;

b) in deroga all'articolo 222, paragrafo 1, i dati da inserire in alcune caselle del documento amministrativo unico, non necessari ai fini dell'identificazione delle merci e non consistenti negli elementi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione.

Tuttavia, tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, nel quadro di un'operazione di controllo.

L'importo dei dazi all'importazione da applicare nel periodo in cui si applica una delle deroghe di cui al primo comma non può essere inferiore a quello che sarebbe applicato in assenza di deroga.

Gli Stati membri che desiderano partecipare a questi programmi prova forniscono anticipatamente alla Commissione tutti i particolari relativi al programma prova proposto, inclusa la durata prevista. Inoltre, essi la tengono informata sull'attuazione e sui risultati effettivi. La Commissione informa tutti gli altri Stati membri.

#### **art. 4 - quinquies**

Scambio di informazioni con sistemi elettronici.

#### **Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. Fatte salve circostanze particolari e le disposizioni relative alla procedura in questione che, all'occorrenza, si applicano per analogia, laddove esistono sistemi elettronici - elaborati dagli Stati membri di concerto con la Commissione - per lo scambio di informazioni relative a procedure doganali o operatori economici, le autorità doganali utilizzano tali sistemi per lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali partecipanti.

2. Quando gli uffici doganali che partecipano a una procedura sono situati in Stati membri diversi, detti scambi devono avvenire mediante messaggi che si conformano alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali.

#### **art. 4 - sexies**

Dispositivi di sicurezza.

#### **Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. Oltre alle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e gestiscono dispositivi di sicurezza atti a garantire il funzionamento efficace, affidabile e sicuro dei vari sistemi.

2. Per garantire il livello di sicurezza del sistema previsto al paragrafo 1, tutte le introduzioni, modifiche o cancellazioni di dati sono registrate con l'indicazione della finalità, del momento preciso e della persona che ha effettuato l'operazione. Il dato iniziale o qualsiasi dato che abbia subito uno dei citati trattamenti è conservato per un periodo di almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno al quale il dato è riferito, salvo se previsto diversamente.

3. Le autorità doganali controllano periodicamente la sicurezza.

4. Le autorità doganali partecipanti si informano mutualmente e, all'occorrenza, informano l'operatore economico di qualsiasi sospetto di violazione della sicurezza.

#### **art. 4 - septies**

Gestione del rischio.

#### **Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. Le autorità doganali applicano una gestione dei rischi intesa a differenziare i livelli di rischio connessi alle merci oggetto di controllo o di vigilanza doganale e a stabilire se - e, in caso affermativo, dove - sia necessario sottoporre tali merci a controlli doganali specifici.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

2. La determinazione di questi livelli di rischio e' effettuata sulla base di una valutazione della probabilita' che si verifichi l'evento associato a un rischio e della sua incidenza ove l'evento si verifichi effettivamente. Il processo di selezione delle spedizioni o dichiarazioni da presentare ai controlli doganali comporta un elemento aleatorio.

**art. 4 - octies**

Rete elettronica comune di gestione dei rischi.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. La gestione dei rischi a livello comunitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del codice, e' effettuata nell'ambito di una rete elettronica comune di gestione dei rischi, che comprende i seguenti elementi:

a) un sistema comunitario doganale di gestione dei rischi che consenta di mettere in pratica la gestione dei rischi, da utilizzare nella comunicazione - tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione - di qualsiasi informazione relativa ai rischi che possa contribuire a migliorare i controlli doganali;

b) settori prioritari comuni di controllo;

c) criteri di rischio e norme comuni per l'applicazione armonizzata dei controlli doganali in casi specifici.

2. Sulla base del sistema citato al paragrafo 1, lettera a), le autorità doganali si scambiano informazioni relative ai rischi nelle seguenti circostanze:

a) l'autorità doganale giudica che i rischi siano "significativi" e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l'evento, di cui all'articolo 4, paragrafo 25, del codice, si e' verificato;

b) i risultati del controllo non indicano che l'evento associato al rischio, di cui all'articolo 4, paragrafo 25, del codice, si sia verificato, ma le autorità doganali ritengono che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nella Comunità'.

**art. 4 - novies**

Settori prioritari comuni di controllo.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. I settori prioritari comuni di controllo individuano determinate destinazioni doganali, vari tipi di merci, rotte di spedizione, modalità di trasporto o operatori economici da sottoporre a rafforzate analisi dei rischi e a controlli doganali più rigorosi per un certo periodo.

2. L'applicazione di settori prioritari comuni di controllo si basa su un approccio comune all'analisi dei rischi nonché su criteri di rischio e norme comuni per la selezione delle merci o degli operatori economici da sottoporre a controllo, al fine di assicurare livelli equivalenti di controlli doganali.

3. I controlli doganali effettuati nei settori comuni di controllo prioritario non pregiudicano gli altri controlli generalmente eseguiti dalle autorità doganali.

**art. 4 - decies**

Criteri di rischio e norme comuni.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. I criteri di rischio e le norme comuni di cui all'articolo 4 octies, paragrafo 1, lettera c), comprendono i seguenti elementi:

a) una descrizione del rischio o dei rischi;

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

- b) i fattori o gli indicatori di rischio da utilizzare per scegliere le merci o gli operatori economici da sottoporre a controllo doganale;
- c) la natura dei controlli doganali che devono essere intrapresi dalle autorità doganali;
- d) la durata dell'applicazione dei controlli doganali di cui alla lettera c).

Le informazioni derivanti dall'applicazione degli elementi di cui al primo comma sono diffuse mediante il sistema comunitario di gestione dei rischi doganali di cui all'articolo 4 octies, paragrafo 1, lettera a). Tali informazioni sono utilizzate dalle autorità doganali nei loro sistemi di gestione dei rischi.

2. Le autorità doganali informano la Commissione dei risultati dei controlli doganali intrapresi ai sensi del paragrafo 1.

**art. 4 - undecies**

Introduzione di settori prioritari comuni di controllo.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

Per l'introduzione di settori prioritari comuni di controllo e l'applicazione di criteri di rischio e norme comuni, si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) la proporzionalità rispetto al rischio;
- b) l'urgenza della necessaria applicazione dei controlli;
- c) la probabile incidenza sul flusso di scambi, sui singoli Stati membri e sulle risorse destinate ai controlli.

**art. 5**

Informazioni tariffarie vincolanti. Definizioni.

**Testo: in vigore dal 20/01/1997**

Ai sensi del presente titolo, si intende per:

- 1) informazione vincolante:

un'informazione tariffaria o un'informazione in materia d'origine che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7;

- 2) richiedente:

- in materia tariffaria: qualsiasi persona che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione tariffaria vincolante;
- in materia d'origine: qualsiasi persona che abbia motivi validi e che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione vincolante in materia d'origine;

- 3) titolare:

la persona a nome della quale l'informazione vincolante viene fornita.

**art. 6**

Richiesta di informazione tariffaria vincolante. Contenuto

**Testo: in vigore dal 01/02/2004**

1. La richiesta di informazione vincolante dev'essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il

richiedente.

Le richieste di informazioni tariffarie vincolanti si effettuano mediante un formulario conforme all'esemplare che figura nell'allegato 1 ter.

2. La richiesta d'informazione tariffaria vincolante puo' riguardare un solo tipo di merci; la domanda d'informazione vincolante in materia d'origine puo' riguardare un solo tipo di merci e di circostanze atte all'acquisizione dell'origine.

3. A) La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve contenere, in particolare, i seguenti elementi d'informazione:

- a) nome e indirizzo del titolare;
- b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
- c) nomenclatura doganale nella quale dev'essere effettuata la classificazione. Qualora il richiedente desideri ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6, lettera b) del codice, la nomenclatura in questione dev'essere menzionata espressamente nella sua domanda d'informazione tariffaria vincolante;
- d) descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale;
- e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua classificazione;
- f) eventuale fornitura sotto forma di allegati di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione per consentire all'autorita' doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale;
- g) classificazione prevista;
- h) disponibilita' a fornire, su richiesta dell'autorita' doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
- i) indicazione degli elementi d'informazione da considerare "riservati"
- j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, e' stata gia' chiesta o fornita nella Comunita' un'informazione tariffaria vincolante per una merce identica o simile;
- k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione e che i dettagli delle informazioni tariffarie vincolanti, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., siano divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni che il richiedente ha classificato confidenziali; si applicano le disposizioni in vigore in materia di protezione delle informazioni.

B) La richiesta d'informazione vincolante in materia d'origine deve contenere in particolare i seguenti elementi d'informazione:

- a) nome e indirizzo del titolare;
- b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
- c) quadro giuridico adottato, ai sensi degli articoli 22 e 27 del codice;

- d) descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce;
- e) all'occorrenza, composizione della merce, metodi di esame eventualmente utilizzati per la sua determinazione e il suo prezzo franco fabbrica;
- f) condizioni che permettono di determinare l'origine, la descrizione delle materie utilizzate e le relative origini, le loro classificazioni tariffarie, i valori corrispondenti e la descrizione delle circostanze (regole relative al cambiamento di voce, al valore aggiunto, alla descrizione della lavorazione o trasformazione, o qualsiasi altra regola specifica) che hanno permesso di soddisfare le condizioni in questione; in particolare, devono essere indicate la regola di origine specifica applicata e l'origine prevista per la merce in questione;
- g) eventuale fornitura sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione, relativi alla composizione della merce e alle materie che la compongono, tali da illustrare il processo di fabbricazione o di trasformazione subito da queste materie;
- h) impegno di fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
- i) indicazione degli elementi da considerare riservati, indipendentemente dal fatto che riguardino il pubblico o le amministrazioni;
- j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante o un'informazione vincolante in materia d'origine per una merce identica o simile a quelle menzionate alle lettere d) o f);
- k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione accessibile al pubblico; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri.

4. Se, al momento del ricevimento della domanda, l'autorità doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. I termini di tre mesi e di 150 giorni previsti all'articolo 7 decorrono dal momento in cui le autorità doganali avranno a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare; esse notificano al richiedente il ricevimento della domanda e la data dalla quale detto termine inizia a decorrere.

5. L'elenco delle autorità doganali autorizzate dagli Stati membri a ricevere la domanda d'informazione vincolante o a fornire dette informazioni è oggetto di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

#### art. 7

Notifica dell'informazione tariffaria vincolante.

#### Testo: in vigore dal 20/01/1997

1. L'informazione vincolante deve essere notificata al richiedente il più rapidamente possibile:
- a) In materia tariffaria: se allo scadere di un termine di tre mesi dall'accettazione della domanda d'informazione non è stato possibile comunicare al richiedente l'informazione tariffaria vincolante, l'autorità doganale gli comunica il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di potergli notificare l'informazione in oggetto.
  - b) In materia d'origine: deve essere notificato entro un termine di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda.

2. La notifica viene effettuata mediante un formulario il cui modello figura nell'allegato 1 (informazioni tariffarie vincolanti) o nell'allegato 1 bis (informazioni vincolanti in materia d'origine). Su detti formulari sono indicati gli elementi da considerare forniti in via riservata. Deve essere menzionata la possibilita' di proporre ricorso prevista all'articolo 243 del codice.

**art. 8**

Trasmissione dell'informazione tariffaria vincolante alla commissione da parte dello stato membro.

**Testo: in vigore dal 01/02/2004**

1. Nel caso di informazioni tariffarie vincolanti, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione quanto segue:

- a) una copia della richiesta di informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato 1 ter;
- b) una copia dell'informazione tariffaria vincolante notificata (esemplare n. 2 dell'allegato 1);
- c) i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1.

Nel caso di informazioni vincolanti in materia d'origine, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio i dati pertinenti dell'informazione vincolante in materia d'origine notificata.

Le trasmissioni sono effettuate per via telematica.

2. Qualora uno Stato membro lo richieda, i dati ottenuti conformemente al paragrafo 1 gli sono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Detta trasmissione e' effettuata per via telematica.

3. I dati trasmessi della richiesta di informazione tariffaria vincolante, l'informazione tariffaria vincolante notificata e i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1 sono inseriti in una banca dati centralizzata della Commissione. I dati dell'informazione tariffaria vincolante, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., possono essere divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni confidenziali contenute nelle caselle 3 e 8 dell'informazione tariffaria vincolante notificata.

**art. 9**

Provvedimenti della commissione in caso di informazioni tariffarie vincolanti divergenti.

**Testo: in vigore dal 20/01/1997**

1. In caso di divergenza tra due o piu' informazioni vincolanti:

- la Commissione procede, d'ufficio o su domanda del rappresentante di uno Stato membro, all'iscrizione di tale questione all'ordine del giorno della riunione del comitato del mese successivo o in assenza di questa, della prima riunione successiva;
- secondo la procedura del comitato, la Commissione adotta, il piu' presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla riunione di cui al primo trattino, un provvedimento che garantisce l'applicazione uniforme della regolamentazione in materia di nomenclatura o in materia d'origine, secondo il caso.

2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate come divergenti le informazioni vincolanti in materia d'origine che conferiscono un'origine distinta alle merci:

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

- che fanno parte della stessa posizione tariffaria e la cui origine e' stata determinata secondo le stesse regole e,
- che sono state ottenute secondo lo stesso processo di fabbricazione.

**art. 10**

Soggetto che puo' richiedere l'informazione tariffaria vincolante.

**Testo: in vigore dal 20/01/1997**

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice, l'informazione vincolante puo' essere invocata soltanto dal titolare.

2. a) in materia tariffaria: l'autorita' doganale puo' esigere che, al momento dell'espletamento delle formalita' doganali, il titolare la informi di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento;

b) in materia d'origine: le autorita' preposte alla verifica dell'applicabilita' delle informazioni vincolanti in materia d'origine possono esigere che il titolare, nel momento in cui effettua tutte le formalita', indichi a dette autorita' che per le merci oggetto di tali formalita' e' in possesso di un'informazione vincolante in materia d'origine.

3. Il titolare di un'informazione vincolante puo' avvalersene per una determinata merce soltanto se si e' potuto accertare:

a) in materia tariffaria: con soddisfazione dell'autorita' doganale, l'esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell'informazione presentata;

b) in materia d'origine: con soddisfazione delle autorita' di cui al paragrafo 2, lettera b), l'esatta corrispondenza tra detta merce e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, e quelle descritte nelle informazioni presentate.

4. Le autorita' doganali (per le informazioni tariffarie vincolanti) o le autorita' di cui al paragrafo 2, lettera b) (per le informazioni vincolanti in materia d'origine) possono chiedere la traduzione di questa informazione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

**art. 11**

Portata giuridica delle informazioni tariffarie vincolanti.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

L'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorita' doganale di uno Stato membro a partire dal 1 gennaio 1991 impegna le autorita' competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni.

**art. 12**

Cessazione della validita' di una informazione tariffaria vincolante.

**Testo: in vigore dal 20/01/1997**

1. Non appena viene adottato uno degli atti o una delle misure elencati all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, l'autorita' doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinche' le informazioni vincolanti vengano fornite conformemente all'atto o alla misura in questione.

2. a) In materia di informazioni tariffarie vincolanti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione e' la seguente:

- per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, concernenti modifiche della nomenclatura doganale, quella della loro applicabilita';

- per i regolamenti previsti all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, determinanti o influenzanti la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie L;
- per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti modifiche delle note esplicative della nomenclatura combinata, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie C;
- per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, quella in cui e' pronunciata la sentenza;
- per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri di classificazione oppure di modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie C.

b) Per le informazioni vincolanti in materia di origine, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione e' la seguente:

- per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto i) del codice, concernenti la definizione dell'origine delle merci e la normativa di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii), quella della loro applicabilita';
- per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative alle note esplicative e ai pareri adottati a livello comunitario, quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie C;
- per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, quella in cui viene pronunciata la sentenza;
- per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri sull'origine o delle note esplicative dalla parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie C;
- per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative all'allegato all'accordo sulle norme relative all'origine dell'Organizzazione mondiale del commercio e quelle adottate nell'ambito di accordi internazionali, quella della loro applicabilita'.

3. La Commissione comunica quanto prima alle autorita' doganali le date di adozione delle misure e degli atti di cui al presente articolo.

#### **art. 13**

Obbligo di comunicazione alla commissione dell'annullamento o della cessazione di validita' di una informazione tariffaria vincolante.

#### **Testo: in vigore dal 20/01/1997**

Qualora, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, seconda frase e paragrafo 5 del codice, un'informazione vincolante non e' valida o cessa di essere valida, l'autorita' doganale che l'ha fornita ne informa al piu' presto la Commissione.

#### **art. 14**

Richiesta di proroga per una informazione tariffaria vincolante a validita' cessata.

**Testo: in vigore dal 20/01/1997**

1. Quando il titolare di un'informazione vincolante che abbia cessato di essere valida per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, desideri avvalersi della possibilita' di invocarla per un determinato periodo, conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, egli lo comunica all'autorita' doganale fornendo, all'occorrenza, i documenti giustificativi necessari per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine.

2. Nei casi eccezionali in cui, a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, secondo comma del codice, la Commissione abbia adottato una misura che deroga al paragrafo 6 dello stesso articolo, nonche' nel caso in cui non sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per poter continuare ad invocare l'informazione vincolante, l'autorita' doganale ne informa per iscritto il titolare.

**art. 14 - bis**

Certificati AEO.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. Fermo restando l'utilizzo di procedure semplificate previste dalla regolamentazione doganale, le autorita' doganali possono, su domanda di un operatore economico e ai sensi dell'articolo 5 bis del codice, rilasciare i seguenti certificati di operatori economici autorizzati (di seguito "certificati AEO"):

a) un certificato AEO - Semplificazioni doganali, per gli operatori economici che richiedono di fruire delle semplificazioni definite nella regolamentazione doganale e che soddisfano le condizioni stabilite agli articoli 14 nonies, 14 decies e 14 undecies;

b) un certificato AEO - Sicurezza, per gli operatori economici che richiedono di beneficiare di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza applicati alle merci in ingresso o in uscita dal territorio doganale della Comunita' e che soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 14 nonies a 14 duodecies;

c) un certificato AEO - Semplificazioni doganali/sicurezza, per gli operatori economici che richiedono di beneficiare delle semplificazioni di cui alla lettera a) e delle agevolazioni di cui alla lettera b) e che soddisfano le condizioni stabilite agli articoli da 14 nonies a 14 duodecies.

2. Le autorita' doganali tengono in debita considerazione le specifiche caratteristiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese.

**art. 14 - ter**

Dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita (N.d.R. I paragrafi 2 e 3 si applicano dal 1.7.2009 come disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.1875/2006).

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. Se un titolare di certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), presenta domanda per una o piu' delle autorizzazioni di cui agli articoli 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis, 912 octies, le autorita' doganali non effettuano una nuova verifica delle condizioni che sono gia' state verificate in occasione del rilascio del certificato AEO.

2. Quando una dichiarazione sommaria di entrata e' stata presentata da un titolare di certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), il competente ufficio doganale puo' comunicare all'operatore economico autorizzato, prima dell'ingresso delle merci nel territorio

doganale comunitario, quando in esito a un'analisi del rischio di sicurezza, la spedizione e' stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare. Tale comunicazione puo' avvenire soltanto se non compromette il controllo da effettuare.

Gli Stati membri possono tuttavia procedere a un controllo fisico anche quando un operatore economico autorizzato non abbia ricevuto comunicazione, prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunita', della selezione della spedizione per tale controllo. Il primo comma e il secondo comma si applicano per analogia alle merci destinate all'uscita dal territorio doganale della Comunita'.

3. Il titolare di certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), che importa o esporta merci puo' presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 dell'allegato 30 bis.

Anche i vettori, gli spedizionieri o agenti doganali, titolari di certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), che partecipano all'importazione o esportazione di merci per conto di titolari di certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), possono presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 dell'allegato 30 bis.

Ai titolari di certificato AEO autorizzati a presentare un numero ridotto di dati obbligatori puo' essere richiesto di fornire ulteriori elementi per garantire il buon funzionamento di sistemi previsti in accordi internazionali con paesi terzi, relativi al reciproco riconoscimento dei certificati AEO e delle misure connesse alla sicurezza.

4. Il titolare di un certificato AEO sara' sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri operatori. Le autorità doganali possono decidere diversamente allo scopo di tener conto di un pericolo specifico o di obblighi di controllo previsti da altri atti normativi comunitari.

Se, a seguito dell'analisi dei rischi, le autorità doganali decidono comunque di procedere a un esame complementare di una spedizione oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o di una dichiarazione presentata da un operatore economico autorizzato, i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria. Su richiesta dell'operatore economico autorizzato, e previo accordo dell'autorità doganale interessata, i controlli possono avere luogo in un luogo diverso dall'ufficio doganale in causa.

5. Il beneficio dei vantaggi di cui ai paragrafi da 1 a 4 e' subordinato alla presentazione dei numeri di certificati AEO richiesti.

#### **art. 14 - quater**

Domanda di certificato AEO.

#### **Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. La domanda di certificato AEO e' presentata per iscritto o in formato elettronico, conformemente al modello di cui all'allegato 1 quater.

2. Se le autorità doganali ritengono che la domanda non contenga tutti gli elementi previsti, esse invitano, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda, l'operatore economico autorizzato a fornire le informazioni necessarie, indicando i motivi della richiesta.

I termini di cui all'articolo 14 terdecies, paragrafo 1, e all'articolo 14 sedecies, paragrafo 2, diventano effettivi a decorrere dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutti gli elementi di informazione necessari per accettare la domanda. Le autorità doganali informano l'operatore economico autorizzato dell'accettazione della domanda e della

data alla quale il termine diventa effettivo.

**art. 14 - quinquies**

Autorita' doganali a cui presentare la domanda.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. La domanda e' presentata a una delle seguenti autorita' doganali:

a) l'autorita' doganale dello Stato membro in cui il richiedente tiene la contabilita' principale relativa al regime doganale interessato, e in cui e' effettuata almeno parte delle operazioni oggetto del certificato AEO;

b) l'autorita' doganale dello Stato membro in cui la contabilita' principale del richiedente relativa al regime doganale interessato e' accessibile all'autorita' doganale competente, nel sistema informatico del richiedente, per mezzo delle tecnologie dell'informazione o di reti informatiche, e in cui sono effettuate le attivita' che rientrano nell'amministrazione generale del richiedente nonche' almeno in parte le operazioni contemplate dal certificato AEO.

La contabilita' principale del richiedente di cui alle lettere a) e b) comprende le scritture e i documenti che permettono all'autorita' doganale di verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il conseguimento del certificato AEO.

2. Qualora non sia possibile individuare l'autorita' doganale competente a norma del paragrafo 1, la domanda e' presentata a una delle seguenti autorita' doganali:

a) l'autorita' doganale dello Stato membro in cui il richiedente tiene la contabilita' principale relativa al regime doganale interessato;

b) l'autorita' doganale dello Stato membro in cui la contabilita' principale del richiedente relativa al regime doganale interessato e' accessibile, come indicato al paragrafo 1, lettera b), e in cui sono effettuate le attivita' che rientrano nell'amministrazione generale del richiedente.

3. Se una parte delle scritture e dei documenti in questione e' conservata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'autorita' doganale alla quale la domanda e' stata presentata in conformita' del paragrafo 1 o 2, il richiedente compila nella debita forma le caselle 13, 16, 17 e 18 del modulo di domanda di cui all'allegato 1 quater.

4. Se il richiedente dispone di un magazzino o di altri locali in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'autorita' doganale alla quale la domanda e' stata presentata in conformita' del paragrafo 1 o 2, egli indica tale informazione nella casella 13 del modulo di domanda di cui all'allegato 1 quater, per facilitare l'esame in loco del rispetto delle condizioni da parte delle autorita' doganali di questo Stato membro.

5. La procedura di consultazione di cui all'articolo 14 quaterdecies si applica ai casi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. Il richiedente designa un punto centrale facilmente accessibile o una persona di contatto nella sua amministrazione, affinche' le autorita' doganali possano disporre di tutte le informazioni necessarie per comprovare l'osservanza delle condizioni richieste per il rilascio del certificato AEO.

7. Per quanto possibile, il richiedente trasmette i dati necessari alle autorita' doganali per via elettronica.

**art. 14 - sexies**

Autorita' nazionali competenti.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorita'

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

nazionali competenti alle quali devono essere presentate le domande e ogni loro successiva modifica. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri o le rende consultabili su Internet.

Le autorità nazionali competenti agiscono anche in veste di autorità doganali di rilascio dei certificati AEO.

**art. 14 - septies**

Inaccettabilità della domanda.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

La domanda non è accettata in uno dei seguenti casi:

- a) la domanda non è conforme alle disposizioni degli articoli 14 quater e 14 quinquies;
- b) al momento della presentazione della domanda, il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso con la sua attività economica o è in corso una procedura di fallimento;
- c) il richiedente ha un rappresentante legale in materia doganale nei confronti del quale è stata pronunciata una condanna per una grave violazione della regolamentazione doganale e connessa con la sua attività di rappresentante legale;
- d) la domanda è presentata entro tre anni dalla revoca del certificato AEO come previsto all'articolo 14 terdecies, paragrafo 4.

**art. 14 - octies**

Condizioni e criteri di rilascio del certificato AEO.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

Non è necessario che il richiedente sia stabilito nel territorio doganale della Comunità nei seguenti casi:

- a) quando un accordo internazionale concluso tra la Comunità e il paese terzo in cui l'operatore economico è stabilito prevede il riconoscimento reciproco del certificato AEO e definisce le modalità amministrative di esecuzione dei controlli adeguati da effettuare, se necessario, a nome dell'autorità doganale dello Stato membro interessato;
- b) quando la domanda di concessione di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), è presentata da una società aerea o marittima che non ha sede nella Comunità ma che dispone di un ufficio regionale e usufruisce già delle semplificazioni di cui agli articoli 324 sexies, 445 o 448.

Nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo, si considera che il richiedente abbia soddisfatto le condizioni definite agli articoli 14 nonies, 14 decies e 14 undecies, ma deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 14 duodecies, paragrafo 2.

**art. 14 - novies**

Comprovata osservanza degli obblighi doganali.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. La comprovata osservanza degli obblighi doganali di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino, del codice è considerata adeguata se nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda non è stata commessa un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone:

- a) il richiedente;
- b) le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione;

- c) se del caso, il rappresentante legale del richiedente in materia doganale;
- d) la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.

Tuttavia, l'osservanza degli obblighi doganali nel passato può essere considerata soddisfacente se l'autorità doganale competente ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente.

2. Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

3. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l'osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

#### **art. 14 - decies**

Obblighi del richiedente.

#### **Testo: in vigore dal 01/01/2008**

Per permettere alle autorità doganali di stabilire l'esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, secondo trattino, del codice, il richiedente si conforma ai seguenti obblighi:

- a) utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;
- b) permettere l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti all'autorità doganale;
- c) disporre di un sistema logistico che permette di distinguere le merci comunitarie dalle merci non comunitarie;
- d) disporre di un'organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell'impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente;
- e) all'occorrenza, disporre di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni relative alle misure di politica commerciale o agli scambi di prodotti agricoli;
- f) disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell'impresa e di protezione contro la perdita dei dati;
- g) assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e prendano idonei contatti per informarne le autorità doganali;
- h) organizzare misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell'informazione utilizzate per proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e proteggere la sua documentazione.

Il richiedente di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), è esonerato dall'obbligo di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo.

#### **art. 14 - undecies**

Solvibilita' finanziaria del richiedente.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. La condizione relativa alla solvibilita' finanziaria del richiedente di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, terzo trattino, del codice e' considerata soddisfatta se tale solvibilita' puo' essere attestata per gli ultimi tre anni.

Ai fini del presente articolo, si intende per solvibilita' finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attivita' commerciale.

2. Se il richiedente e' stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilita' finanziaria e' giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

**art. 14 - duodecies**

Adeguatezza delle norme di sicurezza del richiedente.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. Le norme di sicurezza del richiedente di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, quarto trattino, del codice sono considerate soddisfacenti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite;

b) sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;

c) le misure relative alla manutenzione delle merci si estendono alla protezione contro l'introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l'alterazione di unita' di trasporto;

d) se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione/esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci;

e) l'operatore economico ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento;

f) l'operatore economico effettua, nella misura consentita dalla legge, un'indagine di sicurezza presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto l'aspetto della sicurezza ed effettua controlli periodici dei precedenti;

g) l'operatore economico assicura che il proprio personale partecipi fattivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.

2. Quando presenta una domanda di certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), una societa' aerea o marittima che non ha sede nella Comunita' ma dispone di un ufficio regionale e usufruisce gia' delle semplificazioni di cui agli articoli 324 sexies, 445 o 448, soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) essere titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base delle convenzioni internazionali che disciplinano i settori di trasporto interessati;

b) essere un agente regolamentato sulla base del regolamento (CE)

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

n.2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e soddisfare i criteri di cui al regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione;

c) essere titolare di un certificato rilasciato in un paese al di fuori del territorio doganale comunitario, se un accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e questo paese terzo prevede l'accettazione del certificato, subordinatamente al rispetto delle condizioni definite in detto accordo.

Se una società aerea o marittima è titolare di un certificato di cui al primo comma, lettera a), vanno rispettati i criteri di cui al paragrafo 1. Le autorità doganali dello Stato membro che rilasciano il certificato AEO riterranno soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, nella misura in cui i criteri presi in considerazione per rilasciare detto certificato internazionale siano identici o comparabili a quelli previsti nel citato paragrafo.

3. Se il richiedente è stabilito nella Comunità ed è un agente regolamentato sulla base del regolamento (CE) n. 2320/2002 che soddisfa i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 622/2003, si considerano soddisfatti i criteri definiti al paragrafo 1 del presente articolo in relazione ai locali per i quali l'operatore economico ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato.

4. Se il richiedente, stabilito nella Comunità, è titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di convenzioni internazionali, di un certificato europeo di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti, rilasciato sulla base della normativa comunitaria, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione o di una norma europea degli organismi di normalizzazione europei, si considerano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 nella misura in cui i criteri di rilascio di detti certificati siano identici o comparabili a quelli previsti nel presente regolamento.

**art. 14 - terdecies**

Procedura di rilascio dei certificati AEO.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. L'autorità doganale competente per il rilascio di un certificato AEO comunica la domanda alle autorità doganali di tutti gli altri Stati membri, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della domanda conformemente all'articolo 14 quater, utilizzando il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinquies.

2. Se le autorità doganali di un altro Stato membro dispongono di informazioni che possono ostare al rilascio del certificato, le comunicano all'autorità doganale dello Stato membro competente per il rilascio del certificato AEO nei 35 giorni di calendario che seguono la comunicazione effettuata conformemente al paragrafo 1, per mezzo del citato sistema di comunicazioni di cui all'articolo 14 quinquies.

**art. 14 - quaterdecies**

Consultazione tra autorità doganali.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. Si rende necessaria una consultazione tra autorità doganali degli Stati membri se l'esame di uno o più dei criteri definiti negli articoli da 14 septies a 14 duodecies non può essere effettuato dall'autorità doganale dello Stato membro che rilascia il certificato AEO a causa della mancanza di informazioni o dell'impossibilità di verificarle. In questi casi, le autorità doganali degli Stati membri organizzano la consultazione entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data alla quale l'autorità doganale di rilascio notifica l'informazione, per permettere il rilascio del certificato AEO o il rigetto della domanda entro il termine di cui all'articolo 14 sexdecies, paragrafo 2.

Se l'autorita' doganale consultata non reagisce entro 60 giorni di calendario, l'autorita' che ha chiesto la consultazione puo' ritenere, sotto la responsabilita' dell'autorita' doganale consultata, che i criteri oggetto della consultazione sono soddisfatti. Detto periodo puo' essere prolungato se il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare questi criteri e li notifica alle autorita' consultata e consultante.

2. Se, a seguito dell'esame di cui all'articolo 14 quindicies, l'autorita' doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o piu' dei criteri previsti, i risultati debitamente giustificati di tale esame sono trasmessi all'autorita' doganale di rilascio che respingera' la domanda. Si applica l'articolo 14 sexdecies, paragrafi 4, 5 e 6.

#### **art. 14 - quindicies**

Esame dei criteri.

##### **Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. L'autorita' doganale di rilascio esamina se le condizioni e i criteri di rilascio del certificato di cui agli articoli da 14 octies a 14 duodecies sono soddisfatti. L'esame dei criteri definiti all'articolo 14 duodecies e' effettuato per tutti i locali nei quali il richiedente esercita attivita' connesse con la dogana. Tale esame e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell'autorita' doganale.

Se i locali sono molto numerosi e il periodo previsto per il rilascio del certificato non permette di esaminarli tutti, ma le autorita' doganali non dubitano che il richiedente assicuri norme di sicurezza societarie che sono comunemente applicate in tutti i suoi locali, puo' decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo degli stessi.

2. L'autorita' doganale di rilascio puo' accettare le conclusioni tratte da un esperto nei rispettivi settori di cui agli articoli 14 decies, 14 undecies e 14 duodecies con riferimento alle condizioni e ai criteri di cui ai rispettivi articoli. Detto esperto non deve avere alcun collegamento con il richiedente.

#### **art. 14 - sedecies**

Rilascio del certificato AEO.

##### **Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. L'autorita' doganale di rilascio, rilascia il certificato AEO in conformita' del modello di cui all'allegato 1 quinquies.

2. Il certificato AEO e' rilasciato entro 90 giorni di calendario dalla ricezione della domanda conformemente all'articolo 14 quater. Il termine puo' essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario se l'autorita' doganale interessata non e' in grado di rispettarlo. In tali casi, l'autorita' doganale informa il richiedente delle ragioni della proroga, prima della scadenza del termine dei 90 giorni di calendario.

3. Il termine di cui al paragrafo 2, prima frase, puo' anche essere prolungato se, nel corso dell'esame dei criteri, il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare questi criteri e ne informa l'autorita' competente.

4. Se i risultati dell'esame effettuato ai sensi degli articoli 14 terdecies, 14 quaterdecies e 14 quindicies rischiano di comportare il rifiuto della domanda, l'autorita' doganale di rilascio li comunica al richiedente e gli concede la possibilita' di reagire entro 30 giorni di calendario prima che tale decisione sia presa. Il termine di cui al paragrafo 2, prima frase, e' sospeso di conseguenza.

5. Il rigetto di una domanda non da' luogo al ritiro automatico delle autorizzazioni esistenti concesse ai sensi della regolamentazione doganale.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

6. In caso di rigetto di una domanda, le autorità doganali informano il richiedente delle ragioni che motivano la decisione. La decisione di rigetto è notificata al richiedente entro i termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

**art. 14 - septies decies**

Comunicazione dell'avvenuto rilascio.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

L'autorità doganale di rilascio informa, nei cinque giorni lavorativi, le autorità doganali degli altri Stati membri che un certificato AEO è stato rilasciato, utilizzando il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinquies. Se la domanda è respinta, la relativa informazione è trasmessa entro lo stesso termine.

**art. 14 - duodevicies**

Effetti giuridici dei certificati AEO.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. Un certificato AEO diventa effettivo il decimo giorno lavorativo che segue la data di rilascio.

2. Il certificato AEO è riconosciuto in tutti gli Stati membri.

3. Il periodo di validità del certificato non è limitato.

4. Le autorità doganali vigilano sulla conformità alle condizioni e ai criteri che l'operatore economico autorizzato deve osservare.

5. Le autorità doganali di rilascio procedono a un riesame delle condizioni e dei criteri nei seguenti casi:

a) modifiche sostanziali alla regolamentazione comunitaria applicabile;

b) presunzione ragionevole che le condizioni in causa non sono più rispettate dall'operatore economico autorizzato.

Qualora un certificato AEO sia rilasciato a un richiedente stabilito da meno di tre anni, si deve provvedere a un'attenta vigilanza nel corso del primo anno successivo al rilascio.

Si applica l'articolo 14 quindicesimo, paragrafo 2.

Le conclusioni del riesame sono comunicate alle autorità doganali di tutti gli Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinquies.

**art. 14 - undevicies**

Sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. L'autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:

a) quando scopre una violazione delle condizioni o dei criteri previsti per il rilascio del certificato AEO;

b) quando le autorità doganali hanno sufficienti motivi di ritenere che sia stato commesso dall'operatore economico autorizzato un atto passibile di procedimento penale e connesso con una violazione delle norme doganali.

Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'autorità doganale può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico autorizzato se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.

Prima di prendere una decisione in merito, le autorità doganali comunicano le loro conclusioni all'operatore economico interessato. Questi avrà facoltà di regolarizzare la sua situazione o esprimere il suo punto di vista entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione.

Tuttavia, la sospensione prende corso immediatamente se la protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell'ambiente lo rende necessario a motivo della natura o del livello della minaccia in causa. L'autorità doganale che sospende i vantaggi connessi con il certificato AEO ne informa immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri, per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinquies, affinché possano prendere i provvedimenti opportuni.

2. Se il titolare del certificato AEO non regolarizza la situazione di cui al paragrafo 1, lettera a), entro il termine di 30 giorni di calendario di cui al paragrafo 1, terzo comma, l'autorità doganale competente comunica all'operatore economico interessato di aver sospeso la qualifica di operatore economico autorizzato per un periodo di 30 giorni di calendario, in modo tale che l'operatore economico possa prendere i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione. La notifica è trasmessa anche alle autorità doganali degli altri Stati membri tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinquies.

3. Se il titolare del certificato AEO ha commesso un atto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato per la durata del procedimento penale. Essa lo notifica al titolare del certificato. La notifica è inviata anche alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinquies.

4. Se l'operatore economico autorizzato non è in grado di regolarizzare la sua situazione entro 30 giorni di calendario, ma può fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate in caso di proroga del termine, l'autorità doganale di rilascio proroga la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario.

#### **art. 14 - vicies**

Effetti della sospensione.

##### **Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.

2. La sospensione non ha alcun effetto automatico sulle autorizzazioni concesse senza riferimento ai certificati AEO, purché i motivi che hanno condotto alla sospensione non siano rilevanti anche per tali autorizzazioni.

3. La sospensione non incide automaticamente sull'autorizzazione di applicazione di una procedura doganale semplificata concessa sulla base del certificato AEO e per la quale le condizioni continuano a sussistere.

4. Nel caso di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera c), se l'operatore economico interessato non soddisfa unicamente le condizioni di cui all'articolo 14 duodecies, la qualifica di operatore economico autorizzato è parzialmente sospesa e un nuovo certificato AEO, di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), può essere rilasciato su sua richiesta.

#### **art. 14 - semel et vicies**

Revoca della sospensione.

##### **Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. Quando l'operatore economico in causa ha adottato, in modo giudicato adeguato dalle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle

condizioni e ai criteri che un operatore economico autorizzato deve rispettare, l'autorita' doganale di rilascio revoca la sospensione e ne informa l'operatore economico interessato e le autorita' doganali degli altri Stati membri. La sospensione puo' essere revocata prima della scadenza del periodo stabilito all'articolo 14 novodecies, paragrafo 2 o 4.

Nella situazione di cui all'articolo 14 vicies, paragrafo 4, l'autorita' doganale che ha deciso la sospensione ristabilisce il certificato sospeso. Conseguentemente, revoca il certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a).

2. Se l'operatore economico interessato omette di adottare le misure necessarie nel periodo di sospensione di cui all'articolo 14 novodecies, paragrafo 2 o 4, l'autorita' doganale di rilascio ritira il certificato AEO e ne da' immediatamente comunicazione alle autorita' doganali degli altri Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.

Nella situazione di cui all'articolo 14 vicies, paragrafo 4, il certificato originale e' revocato e solo il nuovo certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), e' valido.

#### **art. 14 - bis et vicies**

Richiesta di sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato.

#### **Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. Qualora un operatore economico autorizzato si trovi nella temporanea incapacita' di soddisfare uno dei criteri di cui all'articolo 14 bis, puo' chiedere la sospensione della sua qualifica di operatore economico autorizzato. In tal caso, l'operatore economico autorizzato ne da' comunicazione all'autorita' doganale di rilascio specificando la data in cui sara' nuovamente in grado di soddisfare i criteri previsti. Egli e' tenuto a notificare all'autorita' doganale di rilascio anche tutte le misure programmate e la loro durata.

L'autorita' doganale che l'ha ricevuta trasmette la notifica anche alle autorita' doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.

2. Se l'operatore economico interessato non regolarizza la sua situazione entro il termine comunicato nella notifica, l'autorita' doganale di rilascio puo' concedergli una proroga ragionevole, a condizione che l'operatore economico autorizzato abbia agito in buona fede. Tale proroga e' notificata alle autorita' doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.

In tutti gli altri casi, il certificato AEO e' ritirato e le autorita' doganali di rilascio ne informano immediatamente le autorita' doganali degli altri Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.

3. Se i provvedimenti necessari non sono presi entro il periodo di sospensione, si applica l'articolo 14 tervicies.

#### **art. 14 - ter et vicies**

Casi di revoca del certificato.

#### **Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. L'autorita' doganale di rilascio revoca il certificato AEO nei seguenti casi:

a) se l'operatore economico interessato omette di adottare le misure di cui all'articolo 14 unvicies, paragrafo 1;

b) se l'operatore economico autorizzato ha commesso una grave violazione

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

della regolamentazione doganale e non e' previsto un ulteriore diritto di appello;

c) se l'operatore economico autorizzato omette di adottare le misure necessarie nel corso del periodo di sospensione di cui all'articolo 14 duovicies;

d) se l'operatore economico autorizzato ne fa richiesta.

Tuttavia, nel caso di cui alla lettera b), l'autorita' doganale puo' decidere di non revocare il certificato AEO se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.

2. La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notificazione.

Nel caso di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera c), se l'operatore economico interessato non soddisfa unicamente le condizioni di cui all'articolo 14 duodecies, l'autorita' doganale di rilascio revoca il certificato e rilascia un nuovo certificato AEO, ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a).

3. L'autorita' doganale di rilascio informa immediatamente della revoca le autorita' doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.

4. Salvi i casi di revoca di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), l'operatore economico non puo' presentare un'altra domanda di certificato AEO nei tre anni successivi alla revoca.

**art. 14 - quater et vicies**

Scambio di informazioni.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. L'operatore economico autorizzato notifica alle autorita' doganali di rilascio tutti i fattori sorti dopo la concessione del certificato che ne possano influenzare il mantenimento o il contenuto.

2. Tutte le informazioni utili in possesso dell'autorita' doganale di rilascio sono comunicate alle autorita' doganali degli altri Stati membri nei quali l'operatore economico autorizzato esercita attivita' rilevanti per la dogana.

3. Se un'autorita' doganale revoca un'autorizzazione specifica concessa a un operatore economico autorizzato, sulla base di un certificato AEO, per la fruizione di una determinata semplificazione doganale, di cui agli articoli 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis e 912 octies, ne informa l'autorita' doganale che ha rilasciato il certificato AEO.

**art. 14 - quinquies et vicies**

Trasmissione mediante sistema elettronico di informazione.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. Un sistema elettronico di informazione e comunicazione, definito di comune accordo tra la Commissione e le autorita' doganali, e' utilizzato ai fini di informazione e comunicazione tra le autorita' doganali nonche' ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici.

2. La Commissione e le autorita' doganali archiviano e hanno accesso alle seguenti informazioni trasmesse mediante il sistema di cui al paragrafo 1:

a) i dati relativi alle domande trasmesse per via elettronica;

b) i certificati AEO e, se del caso, le relative modifiche, la revoca o la sospensione dello statuto di operatore economico autorizzato;

c) ogni altra informazione pertinente.

3. L'autorita' doganale di rilascio notifica agli uffici responsabili dell'analisi dei rischi nel proprio Stato membro la concessione, la modifica, la sospensione o la revoca di un certificato AEO. Ne informa altresì tutte le autorità di rilascio degli altri Stati membri.

4. L'elenco degli operatori economici autorizzati può essere divulgato al pubblico dalla Commissione via Internet, previo consenso degli operatori economici stessi. L'elenco è regolarmente aggiornato.

**art. 15**

Informazioni tariffarie vincolanti nazionali.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

Rimangono valide le informazioni tariffarie vincolanti fornite a livello nazionale prima del 1 gennaio 1991.

Tuttavia, le informazioni tariffarie vincolanti fornite a livello nazionale, e la cui validità superi la data del 1 gennaio 1997, cessano di essere valide a decorrere da tale data.

**art. 16**

Merci subordinate alla condizione che siano denaturate.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

La classificazione tariffaria nelle sottovoci figuranti nella colonna 2 della tavola che segue delle merci figuranti nella colonna 3 della medesima a fronte delle predette sottovoci è subordinata alla condizione che siano denaturate in modo da essere inadatte all'alimentazione umana, mediante uno dei denaturanti indicati nella colonna 4 della medesima tavola, utilizzati nella quantità indicata a fronte di ciascuno di essi nella colonna 5.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Denaturante	Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
		- Tuorli:		
	0408 11	- - essiccati:		
	0408 11 20	- - - inadatti ad uso alimentare		
	0408 19	- - altri:		
	0408 19 20	- - - inadatti ad uso alimentare		
		- altri:		
	0408 91	- - essiccati:		
	0408 91 20	- - - inadatti ad uso alimentare		
	0408 99	- - altri:		
	0408 99 20	- - - inadatti ad uso alimentare		
N. d'ordine	Codice NC	Denominazione	Denaturante	Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)
1	0408	Essenza di trementina		500
		Essenza di lavanda		100
		Olio di rosmarino		150
		Olio di betulla		100
	0408 11	Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00 della nomenclatura combinata avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla		

N. d'ordine (1)	Codice NC (2)	Designazione delle merci (3)	Quantita' minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare (5)
2	1106	sostanza secca, in peso: - 62,5% di protidi grezzi (proteine) - 6% di lipidi grezzi (materie grasse)	5 000
	1106 20	Farina e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8:	
	1106 20 10	- Farine e semolini di sago, di radici e tuberi delle voce 0714: - - denaturati	
N. d'ordine (1)	Codice NC (2)	Denominazione (4)	Denaturante Quantita' minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare (5)
2	1106	Olio di pesce o di fegato di pesce, filtrato, non deodorato, non decolorato, senza alcuna aggiunta	1 000
	1106 20	Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00 della nomenclatura combinata avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:	
	1106 20 10	- 62,5% di protidi grezzi (proteine) - 6% di lipidi grezzi (sostanze grasse)	5 000
N. d'ordine (1)	Codice NC (2)	Designazione delle merci (3)	Denaturante Quantita' minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare (5)
3	2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidita'; acqua di mare:	
	2501 00 51	- sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidita': - - altre: - - - denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale	
N. d'ordine (1)	Codice NC (2)	Denominazione (4)	Denaturante Quantita' minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare (5)
3	2501 00	Denominazione chimica o descrizione Sale sodico del p-solfobenzenazoresorcina o acido 2,4-diidrossiazobenzen-4'-	

		solfonico (colore: giallo)		
		Denominazione usuale	C 1	
		Crisoina S	14 270	6
		Denominazione chimica		
		o descrizione		
		Sale disodico dell'acido		
		1-(4'solfo-1'-fenilazo)-4-		
		amminobenzen-5-solfonico		
		(colore: giallo)		
		Denominazione usuale	C 1	
		Giallo solido	13 015	6
		Denominazione chimica		
		o descrizione		
	2501 00 51	Sale tetrasodico dell'acido		
		1-(4'-solfo-1'-naftilazo)-2-		
		naftol-3,6,8-trisolfonico		
		(colore: rosso)		
		Denominazione usuale	C 1	
		Ponceau 6 R	16 290	1
		Denominazione chimica		
		o descrizione		
		Tetrabromofluoresceina		
		(colore: giallo fluorescente)		
		Denominazione usuale	C 1	
		Eosina	45 380	0,5
		Denominazione chimica		
		o descrizione		
		Naftalene		
		Denominazione usuale	C 1	
		Naftalina	-	250
		Denominazione chimica		
		o descrizione		
		Sapone in polvere		
		Denominazione usuale	C 1	
		Sapone in polvere	-	1 000
		Denominazione chimica		
		o descrizione		
		Dicromato di sodio o di		
		potassio (colore: giallo)		
		Denominazione usuale	C 1	
		Dicromato di sodio o		
		di potassio	-	30
		Denominazione chimica		
		o descrizione		
		Ossido di ferro, contenente		
		almeno 50% di Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> avente		
		un colore che va dal rosso		
		scuro al bruno e un grado di		
		polverizzazione tale da passare,		
		per il 90%, attraverso un		
		setaccio i fori della cui rete		
		abbiano una larghezza di 0,10 mm		
		Denominazione usuale	C 1	
		Ossido di ferro	-	250
		Denominazione chimica		
		o descrizione		
		Ipoclorito di sodio		
		Denominazione usuale	C 1	
		Ipoclorito di sodio	-	3 000
N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci		
(1)	(2)	(3)		
4	3502	Albumine (compresi i concentrati di piu' proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato sulla sostanza secca, piu' di 80% di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:		

3502 10	- Ovoalbumina:
3502 10 10	- - inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
3502 90	- altre:
3502 90 10	- - albumine, diverse dall'ovoalbumina:
	- - - inadatte o rese inadatte all'alimentazione umana

N. d'ordine	Codice NC	Denominazione	Denaturante	Quantita' minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare
(1)	(2)	(4)		(5)
4	3502	Olio di rosmarino		
	3502 10	(unicamente per albumine		
	3502 10 10	liquide)		150
	3502 90	Olio di canfora (per		
	3502 90 10	albumine liquide e solide)		2 000
		Olio bianco di canfora (per		
		albumine liquide e solide)		2 000
		Nitruro di sodio (per		
		albumine liquide e solide)		100
		Dietanolamina (unicamente		
		per albumine solide)		6 000

**art. 17**

Modalita' di denaturazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

La denaturazione deve essere effettuata in modo che la miscela del prodotto da denaturare e del denaturante sia omogenea e i suoi componenti non possano piu' essere separati in condizioni economicamente vantaggiose.

**art. 18**

Impiego di altri denaturanti.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

In deroga all'articolo 16, ogni Stato membro puo' ammettere provvisoriamente l'impiego di un denaturante che non figura nella colonna 4 della tavola in causa.

In tal caso, esso e' tenuto ad informare la Commissione nel termine massimo di trenta giorni, fornendo indicazioni particolareggiate sulla composizione del denaturante e sul quantitativo utilizzato. La Commissione informa di cio' gli altri Stati membri.

Il comitato e' investito della questione.

Se, nel termine massimo di diciotto mesi dalla ricezione della comunicazione da parte della Commissione il predetto comitato non ha formulato un parere favorevole all'inclusione del denaturante nella colonna 4 della tavola in oggetto, alla scadenza del termine di cui sopra il denaturante non puo' piu' essere utilizzato in alcuno Stato membro.

**art. 19**

Applicabilita' della direttiva 70/524/CEE.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

Il presente capitolo si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio.

**art. 20**

Classificazione tariffaria di prodotti agricoli e sementi.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

La classificazione tariffaria nelle sottovoci figuranti nella colonna 2 della tavola che segue delle merci indicate in corrispondenza di ciascuna di esse nella colonna 3, e' subordinata alle condizioni stabilite dagli articoli da 21 a 24.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	1
0701		Patate, fresche o refrigerate:	
0701 10 00	- da semina 2	0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 90	- altri ortaggi o legumi:		miscele di ortaggi o legumi:
-- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata):			
0712 90 11	---	ibrido, destinato alla semina 3	1001
Frumento (grano) e frumento segalato:			
1001 90	- altro:		
1001 90 10	-- Spelta, destinata alla semina 4		1005
Granturco 1005 10 - destinato alla semina:			
1005 10 11	---	ibrido doppio e ibrido top-cross	1005 10 13
ibrido a tre vie	1005 10 15	---	ibrido semplice 1005 10 19
altro 5	1006	Riso:	
1006 10	- Risone (riso "paddy"):		
1006 10 10	-- destinato alla semina 6		1007 00
Sorgo da granella:			
1007 00 10	- ibrido, destinato alla semina 7		1201 00
Fave di soia, anche frantumate:			
1201 00 10	- destinate alla semina 8		1202
Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:			
1202 10	- con guscio:		
1202 10 10	-- destinate alla semina 9		1204 00
Semi di lino, anche frantumati:			
1204 00 10	- destinati alla semina 10		1205 00
Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:			
1205 00 10	- destinati alla semina 11		1206 00
Semi di girasole, anche frantumati:			
1206 00 10	- destinati alla semina 12		1207
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:			
1207 10	- noci e mandorle di palmisti:		
1207 10 10	-- destinati alla semina 13		1207 20
- Semi di cotone:			
1207 20 10	-- destinati alla semina 14		1207 30
- Semi di ricino:			
1207 30 10	-- destinati alla semina 15		1207 40
- Semi di sesamo:			
1207 40 10	-- destinati alla semina:		
16	1207 50	- Semi di senapa:	
1207 50 10	-- destinati alla semina 17		1207 60
- Semi di cartamo:			
1207 60 10	-- destinati alla semina - altri:		
18	1207 91	-- Semi di papavero nero o bianco:	
1207 91 10	---	destinati alla semina 19	1207 92
-- Semi di karite'	1207 92 10	---	destinati alla semina 20
1207 99	-- altri semi:		
1207 99 10	---	destinati alla semina	

**art. 21**

Patate da semina.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

Le patate da semina devono soddisfare alle condizioni stabilite in base all'articolo 15 della direttiva 66/403/CEE del Consiglio.

**art. 22**

Granturco, spelta, riso, sorgo.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

Il granturco dolce, la spelta, il granturco ibrido destinato alla semina, il riso e il sorgo destinati alla semina devono soddisfare alle condizioni stabilite in base all'articolo 16 della direttiva 66/402/CEE del Consiglio.

**art. 23**

Semi e frutti oleosi destinati alla semina.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

I semi e i frutti oleosi, destinati alla semina, devono soddisfare alle condizioni stabilite in base all'articolo 15 della direttiva 69/208/CEE del Consiglio.

**art. 24**

Granturco dolce, spelta, riso, sorgo, semi, frutti oleosi.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

Il granturco dolce, la spelta, il granturco ibrido, il riso, il sorgo ibrido e i semi e frutti oleosi appartenenti a specie che non rientrano nel campo d'applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio sono ammessi nelle rispettive sottovoci di cui all'articolo 20 solo se la persona interessata dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che tali prodotti sono effettivamente destinati alla semina.

**art. 25**

Condizioni per la classificazione tariffaria dei veli e delle tele da buratti, non confezionati.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

La classificazione tariffaria dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella voce 5911 20 00 della nomenclatura combinata e' subordinata alla condizione che siano marcati nel modo indicato nell'allegato Per quanto concerne la marcatura, un motivo raffigurante un rettangolo con le relative diagonali deve essere riprodotto ad intervalli regolari su entrambi i bordi del tessuto - senza toccare gli orli - in modo tale che la distanza tra due motivi immediatamente successivi, misurata tra le linee esterne dei motivi stessi, sia di un metro al massimo e i motivi apposti sul lato siano sfasati, rispetto a quelli che compaiono sul lato opposto, della meta' della distanza che intercorre tra due marchi successivi (il centro di un motivo qualsiasi dev'essere equidistante dal centro dei due motivi piu' vicini stampigliati sul lato opposto). Ciascun motivo deve essere disposto in modo tale che i lati maggiori del rettangolo siano paralleli alla catena del tessuto (vedi lo schizzo riportato appresso).

schizzo: omissis Lo spessore dei tratti che costituiscono il motivo deve essere di 5 mm per i lati e di 7 mm per le diagonali. Le dimensioni del rettangolo, misurate all'esterno dei tratti, devono essere le seguenti: lunghezza almeno 8 cm, larghezza almeno 5 cm.

la stampa dei motivi deve essere monocoloro e contrastare con il colore del tessuto. Essa deve essere indelebile.

**art. 26**

Merci soggette alla condizione della presentazione di un certificato di autenticita', di qualita' o altro.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

1. La classificazione tariffaria nelle sottovoci figuranti nella colonna 2 della tavola che segue delle merci indicate nella colonna 3 a fronte delle predette sottovoci e importate dai paesi figuranti nella colonna 5 e' subordinata alla presentazione di certificati rispondenti alle esigenze di cui agli articoli da 27 a 34.

Tali certificati, indicati a fronte dei vari numeri d'ordine nella colonna 4 della tavola che segue, figurano negli allegati da 2 a 8.

Essi sono detti "certificati di autenticita'" per uve, whisky e tabacchi, "certificati di denominazione d'origine" per i vini e "certificati di qualita'" per il nitrato di sodio.

2. In deroga al disposto del paragrafo 1, per i vini di Porto di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal dei codici NC 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41 e 2204 29 51, il documento commerciale omologato redatto e autenticato conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione e' presentato in luogo del certificato di denominazione d'origine.

3. Tuttavia, i tabacchi che beneficiano, al momento della loro immissione in libera pratica, dell'esenzione dai dazi doganali in virtu' di una

disposizione comunitaria devono essere classificati nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 senza presentazione del certificato di autenticita'. Detto certificato non puo' essere ne' rilasciato ne' accettato per i tabacchi suindicati allorché' due o piu' di essi siano presentati nel medesimo imballaggio immediato.

3-bis. Il suddetto certificato non puo' essere rilasciato, ne' accettato per i tabacchi riportati al numero d'ordine 6 della tavola che segue, qualora parecchi di essi sono presentati in un unico imballaggio pronto.

4. Tenuto conto delle merci contemplate dal numero d'ordine 6 nella tavola che segue, ai sensi del presente articolo s'intende per:

a) tabacchi flue cured del tipo Virginia, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante un processo di regolazione del riscaldamento e della ventilazione, in modo che il fumo non venga in contatto con le foglie di tabacco; il colore del tabacco disseccato varia normalmente dal giallo limone all'arancione molto scuro oppure rosso.

Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturita' oppure delle tecniche di coltura o di essiccazione;

b) tabacchi light air cured, del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo quando sono sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal marrone chiaro al rossiccio. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturita' oppure delle tecniche di coltura o di essiccazione;

c) tabacchi light air cured, del tipo Maryland, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo quando sono sottoposti a calore o a maggiore aria; le foglie hanno un colore che varia dal giallo chiaro al color ciliegia scuro. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturita' oppure delle tecniche di coltura o di essiccazione;

d) tabacchi fire cured, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante fuoco di legna di cui i tabacchi hanno assorbito parzialmente il fumo. Le foglie dei tabacchi fire cured sono piu' spesse di quelle dei tabacchi Burley, fire cured o Maryland aventi la stessa altezza. I colori variano generalmente dal marrone giallognolo al marrone scurissimo. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturita' oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione.

Tabella

(vedi documento in formato pdf)

#### art. 27

Caratteristiche dei certificati di autenticita'.

#### Testo: soppresso dal 01/07/2000

1. I certificati sono conformi ai modelli figuranti negli allegati indicati nella colonna 4 della tavola di cui all'articolo 26. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunita' economica europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione.

2. Il formato del certificato e' di circa 210 x 297 millimetri. La carta da utilizzare e':

- quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 3, una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e pesante non meno di 55 e non piu' di 65 grammi per metro quadrato.

Il recto del certificato porta impresso un fondo arabescato di colore rosa che evidenzia qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici;

- quando trattasi di merci figuranti sotto il numero d'ordine 4 nella tabella di cui all'articolo 26, una carta bianca col bordo giallo del peso di almeno 40 g/m<sup>2</sup>;

- quando trattasi delle altre merci della tavola, una carta di colore bianco, del peso di almeno 40 grammi per metro quadrato.

3. Quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 3, i bordi del certificato possono comportare motivi decorativi su una fascia esterna della larghezza massima di 13 millimetri.

4. Quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 2 il certificato e' compilato in un originale e due copie. Esso e' di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.

5. Quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 2 ogni certificato e' contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalita' di detto organismo. Le copie devono recare lo stesso numero d'ordine e la medesima sigla dell'originale.

6. L'autorita' doganale dello Stato membro in cui le merci vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica possono chiedere la traduzione del certificato.

#### art. 28

Compilazione del certificato.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

Il certificato e' compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato in stampatello e con inchiostro.

#### art. 29

Termine di presentazione del certificato.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

1. In caso di frazionamento della spedizione previsto per le merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con i numeri d'ordine 1, 6 e 7, il certificato o la fotocopia del certificato previsto dall'articolo 34 e' presentato(a) nei termini indicati qui di seguito, a decorrere dalla data del suo rilascio, all'autorita' doganale dello Stato membro d'importazione, contestualmente alla merce cui si riferisce:

- due mesi, quando trattasi di merci figuranti nella predetta tavola con il numero d'ordine 2;
- tre mesi, quando trattasi di merci figuranti nella predetta tavola con i numeri 1, 3 e 4;
- 6 mesi, nel caso di merci elencate sotto il numero d'ordine 7 nella tabella,
- ventiquattro mesi, quando trattasi di merci figuranti nella predetta tavola con il numero d'ordine 6.

2. Quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 2:

- la prima copia del certificato e' presentata all'autorita' in causa contestualmente all'originale;
- la seconda copia del certificato e' destinata ad essere spedita direttamente dall'organismo emittente all'autorita' doganale dello Stato membro d'importazione.

#### art. 30

Vidimazione del certificato.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

1. Il certificato e' valido soltanto se debitamente vidimato dall'organismo

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

emittente figurante nella colonna 6 della tavola di cui all'articolo 26. 2. Il certificato e' debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

**art. 31**

Organismo emittente.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

1. Un organismo emittente puo' figurare nella tavola di cui all'articolo 26 soltanto se:

- a) e' riconosciuto come tale dal paese di esportazione;
- b) s'impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- c) s'impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

2. La tavola di cui all'articolo 26 e' riveduta quando non sia piu' soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), o quando un organismo emittente non adempia ad uno dei suo obblighi.

**art. 32**

Indicazione sulle fatture del numero dei certificati.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

Le fatture presentate a corredo della o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica recano il numero o i numeri d'ordine dei relativi certificati.

**art. 33**

Comunicazione alla commissione dei timbri utilizzati dagli stati.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

I paesi indicati nella colonna 5 della tavola di cui all'articolo 26 comunicano alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal (dai) loro organismo(i) emittente(i) e, se del caso, dai loro uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

**art. 34**

Adempimenti in caso di frazionamento della spedizione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2000**

Quando si tratta di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con i numeri d'ordine 1, 6 e 7, in caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita proveniente dal medesimo deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale presso il quale si trovano le merci. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, "Estratto valido per ... chilogrammi" (in cifre e in lettere) nonche' il luogo e la data del frazionamento.

Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa.

**art. 35**

Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.

Per "paese" s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunita'.

**art. 36**

Trasformazione completa di materie tessili e loro manufatti.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, e' considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.

**art. 37**

Nozione di trasformazione completa.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.

Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.

Le modalita' d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

**art. 38**

Lavorazioni e trasformazioni che non conferiscono l'origine.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
- B) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; ii) la semplice insaccatura, nonche' il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri distintivi di condizionamento;
- e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
- f) il cumulo di due o piu' operazioni indicate alle lettere da a) ad e).

**art. 39**

Lavorazioni e trasformazioni che conferiscono l'origine.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.

Le modalita' di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

**art. 40**

Nozione di valore, prezzo franco fabbrica, valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere

originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale e' calcolata nel modo seguente:

- per "valore" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non e' noto o non puo' essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
- per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che e', o puo' essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;
- per "valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio" s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

**art. 41**

Origine dei pezzi di ricambio.

**Testo: in vigore dal 01/01/1994**

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.

2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

**art. 42**

Origine dei pezzi di ricambio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

La presunzione di cui all'articolo precedente e' ammessa soltanto:

- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione, - se l'impiego, dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

**art. 43**

Nozione di "materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli" e di "pezzi di ricambio essenziali".

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:

a) per "materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli": le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;

b) per "pezzi di ricambio essenziali" quelli che contemporaneamente:

- costituiscono elementi in mancanza dei quali non puo' essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate, - sono caratteristici di queste merci, e - sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

**art. 44**

Adempimenti in caso di presentazione di domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 ("n. d'ordine; marchi; numeri;

numero e natura dei colli; designazione delle merci") la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra. D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorita' che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).

**art. 45**

Indicazioni sul certificato d'origine di pezzi di ricambio per l'immissione in libera pratica.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunita' con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.

**art. 46**

Documenti richiedibili dall'autorita' doganale a dimostrazione dell'origine delle merci.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Le autorita' competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:

- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.

**art. 47**

Indicazioni sul certificato di origine.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) essere compilato da un'autorita' o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;
- b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione delle merci cui si riferisce, in particolare:
  - la quantita', la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli, - il tipo di prodotto, - il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto e' soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non e' possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni, - il nome dello speditore;
- c) comprovare, senza ambiguita', che la merce cui si riferisce e' originaria di un determinato paese.

**art. 48**

Attestazioni dei certificati di origine.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. I certificati di origine rilasciati dalle autorita' competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a e b).
2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.
3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della

Comunita'.

Tuttavia, quando le necessita' del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato.

Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari stati membri, e' ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunita'.

**art. 49**

Rilascio del certificato d'origine.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Il certificato d'origine e' rilasciato su domanda scritta dell'interessato. Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine. E' possibile rilasciare una o piu' copie supplementari del certificato di origine quando cio' sia giustificato da esigenze commerciali. Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

**art. 50**

Caratteristiche del modello per certificato di origine; formulario di domanda; stampa.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Il formato del certificato e' di 210 x 297 mm; e' ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' nel senso della lunghezza. La carta da usare e' collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo del 64 g/mq o di 25/30 g/mq quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Il formulario di domanda e' stampato nella lingua o in una o piu' lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine e' stampato in una o piu' lingue ufficiali della Comunita' o, secondo gli usi e le necessita' commerciali, in qualsiasi altra lingua.

3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.

**art. 51**

Compilazione del formulario di domanda del certificato d'origine. (N.d.R.)

Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 268 del 19.10.1994).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

I formulari di domanda ed i certificati d'origine sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunita' o, secondo gli usi e le necessita' commerciali, in qualsiasi altra lingua.

**art. 52**

Numerazione dei certificati d'origine e delle domande di rilascio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato o su tutte le copie dello stesso. Inoltre, le autorita' competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri

possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.

**art. 53**

Indicazioni supplementari sulle domande di rilascio dei certificati d'origine richieste dai singoli stati.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario. Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente.

La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

**art. 54**

Conservazione delle domande di rilascio dei certificati d'origine.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.

Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.

**art. 55**

Certificati di origine relativi a prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti.

**art. 56**

Indicazioni, rilascio e validità dei certificati d'origine per prodotti agricoli.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato 13.

2. Questi certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate "autorità emittenti", se i prodotti cui i predetti certificati si riferiscono possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità.

3. Su tali certificati devono inoltre figurare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55.

4. Fatte salve le disposizioni specifiche relative ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55, il termine di validità di tali certificati è di dieci mesi a decorrere dalla data del loro rilascio da parte dell'autorità emittente.

**art. 57**

Originale ed eventuale copia dei certificati d'origine per prodotti agricoli.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni della presente sottosezione sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura "originale" figurante accanto al titolo del documento.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

Se dovessero essere necessari esemplari supplementari, questi ultimi debbono recare, accanto al titolo del documento la dicitura "copia".  
2. Le autorità competenti nella Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato d'origine.

**art. 58**

Caratteristiche degli stampati per certificati d'origine per prodotti agricoli.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Il formato del certificato d'origine è di 210 x 297 mm; e' tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/mq. Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.  
2. I formulari del certificato devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità'.

**art. 59**

Compilazione dei formulari dei certificati d'origine per prodotti agricoli;.

Modifiche a seguito di errori.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.  
2. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.

**art. 60**

Indicazioni supplementari sui certificati d'origine per prodotti agricoli.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. I certificati d'origine rilasciati conformemente agli articoli da 56 a 59 recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 56, paragrafo 3, che potrebbero risultare necessarie per l'applicazione dei regimi speciali d'importazione cui essi si riferiscono.  
2. Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

**art. 61**

Numerazione, timbratura e sottoscrizione dei certificati d'origine per prodotti agricoli.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.  
Il certificato d'origine è rilasciato all'atto dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce, l'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.

**art. 62**

Certificati d'origine per prodotti agricoli rilasciati a posteriori

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

In via eccezionale, il certificato d'origine di cui sopra può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui agli articoli da 56 a 61 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella casella "osservazioni" una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*,
- trattini da 12 a 19  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pagg. 2 e 3 \*\*\*,
- trattino 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*,
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 \*\*\*.

**art. 63**

Cooperazione amministrativa in caso di rilascio di certificati d'origine per prodotti agricoli.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Quando le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui agli articoli da 56 a 62, il loro beneficio e' subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, fatta salva l'eventuale deroga prevista nel regime d'importazione in causa. A tal fine i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione delle Comunita' europee:

- il nome e l'indirizzo delle autorità preposte al rilascio dei certificati d'origine e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
- il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui al successivo articolo 64.

Tutte queste informazioni sono trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Qualora i paesi terzi interessati non comunichino alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità rifiutano di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione.

**art. 64**

Controllo sui certificati d'origine per prodotti agricoli.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui agli articoli da 56 a 62 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle indicazioni in esso contenute.

Per quanto concerne l'origine, il controllo e' effettuato per iniziativa delle autorità doganali.

Per l'applicazione della regolamentazione agricola il controllo puo' essere effettuato, se necessario, da altre autorità competenti.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 le autorità competenti nella Comunità rinviando il certificato d'origine o la sua copia all'autorità governativa incaricata del controllo designata dal paese terzo esportatore, indicando, eventualmente, le ragioni di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano al certificato rinviato, se presentata, la fattura o la sua copia e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato siano inesatte o che esso non sia autentico.

Qualora si soprasseda all'applicazione delle disposizioni dei regimi speciali d'importazione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella Comunità concedono lo svincolo delle merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

**art. 65**

Risultati del controllo sui certificati di origine per prodotti agricoli.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità.

Essi debbono permettere di determinare se i certificati d'origine rinviati nelle condizioni di cui all'articolo 64 valgono per le merci realmente esportate e se queste possano effettivamente dar luogo all'applicazione del regime particolare d'importazione di cui trattasi.

2. Se nel termine massimo di sei mesi non viene data risposta alle richieste di controllo a posteriori le autorità competenti nella Comunità rifiutano in via definitiva la concessione del beneficio dei regimi particolari d'importazione.

**art. 66**

Definizioni.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Ai fini del presente capitolo:

- a) per 'fabbricazione' si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per 'materiale' si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per 'prodotto' si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per 'merci' si intendono sia i materiali, che i prodotti;
- e) per 'valore in dogana' si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per 'prezzo franco fabbrica' nell'elenco dell'allegato 15, si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per 'valore dei materiali' nell'elenco dell'allegato 15, si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, o nella repubblica beneficiaria ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1. Le disposizioni della presente lettera si applicano, mutatis mutandis, quando si deve determinare il valore dei materiali originari utilizzati;
- h) per 'capitoli' e 'voci' se intendono i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;
- i) il termine 'classificato' si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- j) con il termine 'spedizione' si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

**art. 67**

Nozione di prodotti originari di paesi beneficiari.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunita' per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (in prosieguo denominati 'paesi beneficiari'), si considerano prodotti originari di un paese beneficiario:

- a) i prodotti interamente ottenuti nel paese stesso a norma dell'articolo 68;
- b) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 69.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese beneficiario quando subiscono, nel paese beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità'.

4. Nella misura in cui la Norvegia e la Svizzera concedono preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti originari dei paesi beneficiari di cui al paragrafo 1 e applicano una definizione dell'origine corrispondente a quella stabilita nella presente sezione, i prodotti originari della Comunità', della Norvegia o della Svizzera che subiscono, in un paese beneficiario, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70 sono considerati originari di detto paese beneficiario.

Le disposizioni del primo comma si applicano esclusivamente ai prodotti originari della Comunità', della Norvegia o della Svizzera (ai sensi delle norme di origine relative alle preferenze tariffarie in questione) esportati direttamente nel paese beneficiario.

Le disposizioni del primo comma non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità' europee (Serie C) la data d'inizio d'applicazione delle disposizioni del primo e del secondo comma.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano a condizione che la Norvegia e la Svizzera concedano, secondo il principio della reciprocità', lo stesso trattamento ai prodotti comunitari.

#### art. 68

Prodotti considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario

#### Testo: in vigore dal 02/08/2000

1. Si considerano 'interamente ottenuti' in un paese beneficiario o nella Comunità':

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni 'le loro navi' e 'le loro navi officina' di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
- che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
- che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detto paese o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detto paese beneficiario o di Stati membri;
- il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri; e
- il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri.

3. I termini 'paese beneficiario' e 'Comunità' comprendono anche le acque territoriali del paese beneficiario o degli Stati membri.

4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

#### art. 69

Elementi per qualificare i prodotti originari di un paese beneficiario.

#### Testo: in vigore dal 02/08/2000

Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese beneficiario o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

#### art. 70

Tipologie di lavorazioni irrilevanti per qualificare i prodotti come originari di un paese beneficiario.

#### Testo: in vigore dal 01/06/2003

1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le seguenti lavorazioni o

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 69:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondata, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la macinatura parziale o totale dello zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, sacchi, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando una o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni previste dalla presente sezione per poter essere considerate originarie di un paese beneficiario o della Comunità';
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese beneficiario o nella Comunità' su quel prodotto.

**art. 70 - bis**

Unità' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. L'unità' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualevolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

#### art. 71

Limiti all'utilizzo di materiali non originari.

#### Testo: in vigore dal 02/08/2000

1. In deroga all'articolo 69, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Laddove nell'elenco siano indicate una o piu' percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

#### art. 72

Prodotti di paese beneficiario membro di un gruppo regionale. (N.d R. Le prove dell'origine rilasciate secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 giugno 2003 sono accettate anche dopo tale data nei limiti della loro validita' secondo quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 881/2003).

#### Testo: in vigore dal 01/06/2003

1. In deroga all'articolo 67, al fine di determinare se un prodotto fabbricato in un paese beneficiario, membro di un gruppo regionale, e' originario del paese stesso ai sensi di detto articolo, i prodotti originari di qualsiasi altro paese appartenente a tale gruppo regionale, utilizzati nella fabbricazione del prodotto, sono trattati come se fossero originari del paese in cui il prodotto e' stato fabbricato (cumulo regionale).

2. Il paese d'origine del prodotto finale e' determinato a norma dell'articolo 72 bis.

3. Il cumulo regionale si applica ai seguenti gruppi regionali distinti di paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate:

- a) gruppo I: Brunei-Darussalam, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailandia, Vietnam;
- b) gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru', Venezuela;
- c) gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

4. S'intende per "gruppo regionale": il gruppo I, il gruppo II o il gruppo

III, secondo il caso.

**art. 72 - bis**

Prova del carattere originario delle merci. Definizione di "valore aggiunto".

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. Qualora merci originarie di un paese facente parte di un gruppo regionale siano trasformate o lavorate in un altro paese dello stesso gruppo regionale, il paese di origine e' quello in cui e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che:

- a) il valore aggiunto in tale paese, definito al paragrafo 3, sia superiore al piu' elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua fabbricazione, originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale; e
- b) la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese superi quella prevista dall'articolo 70 nonche', per quanto riguarda i prodotti tessili, le operazioni di cui all'allegato 16.

2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono soddisfatte, i prodotti sono considerati originari del paese del gruppo regionale di cui sono originari i prodotti aventi il piu' elevato valore in dogana tra i prodotti originari utilizzati provenienti da altri paesi del gruppo regionale.

3. Per 'valore aggiunto' si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo regionale.

4. La prova del carattere originario delle merci esportate da un paese membro di un gruppo regionale in un altro paese dello stesso gruppo per essere utilizzate in una successiva lavorazione o trasformazione, oppure per essere riesportate nel caso in cui non vengano effettuate lavorazioni o trasformazioni, viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel primo paese.

5. La prova del carattere originario, acquisito o conservato ai sensi dell'articolo 72, del presente articolo e dell'articolo 72 ter, di merci esportate da un paese di un gruppo regionale nella Comunita' viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, rilasciati in questo paese in base ad un certificato di origine, modulo A, conforme alle disposizioni del paragrafo 4.

6. Il paese d'origine, che viene indicato nella casella 12 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura, e' il seguente:

- il paese di fabbricazione nel caso di un'esportazione senza lavorazione o trasformazione ai sensi del paragrafo 4;
- il paese d'origine, determinato in applicazione del paragrafo 1, nel caso di merci esportate previe lavorazioni o trasformazioni supplementari.

**art. 72 - ter**

Applicabilita' degli articoli 72 e 72-bis. (N.d.R. Le prove dell'origine rilasciate secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 giugno 2003 sono accettate anche dopo tale data nei limiti della loro validita' secondo quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 881/2003).

**Testo: in vigore dal 01/06/2003**

1. Gli articoli 72 e 72 bis si applicano soltanto quando:

- a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito del cumulo regionale, tra i paesi del gruppo regionale, sono identiche a quelle previste dalla presente sezione;

b) ciascuno dei paesi del gruppo regionale si e' impegnato ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire alla Comunita' e agli altri paesi del gruppo regionale la cooperazione amministrativa necessaria per il corretto rilascio dei certificati di origine, modulo A, ed il controllo dei medesimi e delle dichiarazioni su fattura.

Tale impegno e' comunicato alla Commissione tramite i segretariati seguenti, secondo il caso:

- i) gruppo I: il segretariato generale dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN);
- ii) gruppo II: il comitato congiunto permanente per l'origine Comunita' andina p Mercato comune centroamericano e Panama (Comite' Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina p Mercado Comun y Panama);
- iii) gruppo III: il segretariato dell'Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC).

2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte per ciascun gruppo regionale, la Commissione ne informa gli Stati membri.

3. L'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai prodotti originari di un paese del gruppo regionale che attraversino il territorio di un altro paese del medesimo gruppo regionale, anche se vi sono effettuate ulteriori lavorazioni o trasformazioni.

#### **art. 73**

Accessori, parti di ricambio ed utensili costituenti parte integrante del bene.

#### **Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

#### **art. 73 - bis**

Merci originarie di un paese ma lavorate in un altro paese dello stesso gruppo regionale.

#### **Testo: soppresso dal 20/01/1997**

1. Qualora merci originarie di un paese facente parte di un gruppo regionale sono trasformate o lavorate in un altro paese dello stesso gruppo regionale, il paese di origine e' quello in cui e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che:

a) il valore aggiunto in tale paese, quale definito nel paragrafo 3 del presente articolo, sia superiore al piu' elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua fabbricazione, originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale;

e

b) la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese ecceda quella prevista dall'articolo 70 nonche', per quanto riguarda i prodotti tessili, le operazioni di cui all'allegato 16.

2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 lettere a) e b) non sono soddisfatte, i prodotti sono considerati originari del paese del gruppo regionale di cui e' originario il prodotto avente il piu' elevato valore in dogana tra i prodotti originari utilizzati provenienti da altri paese del gruppo regionale.

3. Per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo regionale.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

4. I prodotti originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale, esportati verso la Comunita' da un altro paese dello stesso gruppo regionale, nel quale non abbiano subito lavorazioni ne' trasformazioni, conservano l'origine nel paese nel quale essi hanno inizialmente ottenuto il carattere di prodotto originale.

**art. 73 - ter**

Applicabilita' degli articoli 73, 73-bis e 78.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

1. Gli articoli 73 e 73 bis si applicano soltanto quando:

a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito del cumulo regionale, tra i paesi del gruppo regionale, sono identiche a quelle previste dalla presente sezione;

b) ciascuno dei paesi del gruppo regionale si e' impegnato ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire alla Comunita' e agli altri paesi del gruppo regionale la cooperazione amministrativa necessaria per il corretto rilascio dei certificati di origine, modulo A, ed il controllo dei medesimi e dei formulari APR.

Tale impegno e' comunicato alla Commissione tramite il segretariato del gruppo regionale interessato.

I segretariati in questione sono i seguenti:

- il segretariato generale dell'ASEAN;
- il segretariato permanente del MCCA;
- la "Junta del Acuerdo de Cartagena".

2. La Commissione informa gli Stati membri quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte per ciascun gruppo regionale.

3. L'articolo 78, paragrafo 1, lettera b) non si applica ai prodotti originari di un paese del gruppo regionale che attraversino il territorio di un altro paese del gruppo regionale, anche se ulteriori lavorazioni o trasformazioni vi sono effettuate.

**art. 74**

Assortimenti.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

**art. 75**

Altri elementi irrilevanti per determinare l'origine dei prodotti.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibili;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

**art. 76**

Deroghe a favore dei paesi beneficiari meno sviluppati

**Testo: in vigore dal 01/06/2003**

1. Possono essere concesse deroghe alle disposizioni della presente sezione ai meno progrediti fra i paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate quando cio' sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. Detti paesi beneficiari meno progrediti sono elencati nei regolamenti CE del Consiglio e nella decisione CECA riguardanti l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate. A tal fine, il paese in questione presenta alla Commissione una domanda basata su un fascicolo giustificativo costituito a norma del paragrafo 3.

2. Nell'esaminare le domande si tiene conto in particolare di quanto segue:

- a) dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine esistenti comprometterebbe notevolmente la capacita' di un'industria presente nel paese di proseguire le esportazioni nella Comunita', segnatamente laddove detta applicazione possa dar luogo a cessazioni di attivita';
- b) dei casi specifici in cui possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare ingenti investimenti in una data industria e laddove una deroga che favorisca la realizzazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme;
- c) dell'incidenza economica e sociale, segnatamente sull'occupazione, delle decisioni da prendere nei paesi beneficiari e nella Comunita'.

3. Per agevolare l'esame delle richieste di deroga, il paese che le presenta fornisce le informazioni piu' complete possibile, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:

- la denominazione del prodotto finito;
- la natura e la quantita' dei materiali originari di paesi terzi;
- i metodi di fabbricazione;
- il valore aggiunto;
- i dipendenti dell'impresa in questione;
- il previsto volume delle esportazioni nella Comunita';
- le altre possibilita' di approvvigionamento di materie prime;
- la giustificazione della durata richiesta;
- altre osservazioni.

4. La Commissione sottopone la domanda di deroga al comitato, che delibera secondo la procedura del comitato.

5. In caso di deroga, nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura di cui all'articolo 89 deve figurare la seguente dicitura:

'Deroga - regolamento (CE) n..../...'

6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano alle eventuali proroghe.

**art. 77**

Merci reintrodotte nel luogo di partenza.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui alla presente sezione devono essere rispettate senza soluzione di continuita' nel paese beneficiario o nella Comunita'.

Le merci originarie esportate dal paese beneficiario o dalla Comunita' verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerati non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' competenti la prova soddisfacente:

- che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

**art. 78**

Merchi considerate come trasportate direttamente dal paese beneficiario di esportazione.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. Sono considerate come trasportate direttamente dal paese beneficiario nella Comunita' o da questa nel paese beneficiario:

- a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi, tranne, in caso di applicazione dell'articolo 72, il territorio di un altro paese dello stesso gruppo regionale;
- b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese beneficiario o dalla Comunita', all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;
- c) i prodotti il cui trasporto comporta l'attraversamento del territorio della Norvegia o della Svizzera e che sono in seguito riesportate, integralmente o in parte, nella Comunita', a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;
- d) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuita', per mezzo di condutture, attraverso territori diversi da quelli del paese beneficiario o della Comunita'.

2. La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), viene fornita alle autorita' doganali competenti presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
- b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente:
  - una descrizione esatta dei prodotti,
  - la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
  - la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

**art. 79**

Prodotti spediti da un paese beneficiario in un altro paese per esposizione.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. I prodotti originari spediti da un paese beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del paese beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunita' la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese beneficiario nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita';
- c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunita', nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Comunita' deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di origine, modulo A. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

**art. 80**

Prove dell'origine dei prodotti.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

I prodotti originari dei paesi beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione:

- a) di un certificato di origine, modulo A, il cui modello figura nell'allegato 17; oppure
- b) nei casi di cui all'articolo 89, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato 18, compilata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in prosieguo denominata 'dichiarazione su fattura') che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne l'identificazione.

**art. 81**

Certificato di origine, modulo A.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunita', beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunita', ai sensi dell'articolo 78, su presentazione di un

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione, purché questo:

- abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 93, e
- assista la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67.

3. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di origine, modulo A.

5. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario se i prodotti da esportare possono considerarsi originari ai sensi della sottosezione 1. Il certificato è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene effettivamente realizzata o assicurata.

6. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.

7. Spetta all'autorità pubblica competente del paese beneficiario accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.

8. La casella n. 2 del certificato di origine, modulo A, non deve essere compilata obbligatoriamente. La casella n. 12 reca obbligatoriamente la dicitura 'Comunità europea' o l'indicazione di uno Stato membro.

9. La data di rilascio del certificato d'origine, modulo A, viene indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, riservata all'autorità pubblica competente che rilascia il certificato, deve essere scritta a mano.

**art. 82**

Prova dell'origine di prodotti smontati o non montati importati con spedizioni scaglionate.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

**art. 83**

Competenza per il controllo dei dati del modulo A.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Il certificato d'origine, modulo A, costituisce il documento giustificativo dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, e spetta quindi alle autorità pubbliche competenti del

paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine dei prodotti e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

**art. 84**

Presentazione in dogana delle prove di origine.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.

**art. 85**

Rilascio del modulo A dopo l'esportazione.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. In deroga all'articolo 81, paragrafo 5, il certificato di origine, modulo A, può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Le autorità pubbliche competenti possono rilasciare a posteriori un certificato solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A conforme alle disposizioni della presente sezione.

3. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 4 la dicitura 'De'livre' a posteriori' o 'Issued retrospectively'.

**art. 85 - bis**

Certificato sostitutivo del modulo A.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

1. La sostituzione di uno o più certificati di origine, modulo A, mediante uno o più altri certificati di origine, modulo A, è sempre possibile purché sia effettuata dall'ufficio doganale della Comunità responsabile del controllo delle merci.

2. Il certificato di origine sostitutivo rilasciato in applicazione del paragrafo 1 o dell'articolo 81 ha valore di certificato di origine definitivo per i prodotti in esso descritti. Il certificato sostitutivo è rilasciato su domanda scritta del riesportatore. Esso deve recare nella casella n. 4 la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale, modulo A.

3. Il certificato sostitutivo deve indicare nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui il certificato di sostituzione è rilasciato. La casella n. 4 deve recare una delle seguenti diciture: "certificat de remplacement" o "replacement certificate", nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie.

La casella n. 1 deve recare il nome del riesportatore.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

La casella n. 2 puo' recare il nome del destinatario finale.  
 Nelle caselle da 3 a 9 debbono essere riportate tutte le diciture contenute nel certificato originale e relative ai prodotti riesportati.  
 La casella n. 10 deve recare gli estremi della fattura del riesportatore.  
 La casella n. 11 deve recare il visto dell'autorita' doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo.  
 Tale autorita' e' responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo.  
 Nella casella n. 12 sono riportate le indicazioni del paese d'origine e del paese di destinazione contenute nel certificato originale. Questa casella e' firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non e' tuttavia responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato originale.  
 4. L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione riporta sul certificato originale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato originale deve essere conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.  
 5. Al certificato sostitutivo puo' essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale.

**art. 86**

Richiesta di duplicato del modulo A.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di origine, modulo A, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' pubbliche competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati cosi' rilasciati devono recare nella casella n. 4 la dicitura 'Duplicata' o 'Duplicate', nonche' la data del rilascio e il numero di serie del certificato originale.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 ter, il duplicato e' valido a decorrere dalla data del certificato originale.

**art. 87**

Certificati di origine sostitutivi.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita', si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati di origine, modulo A, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita', in Svizzera o in Norvegia. I certificati sostitutivi di origine, modulo A, sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

2. Il certificato di origine sostitutivo rilasciato in applicazione del paragrafo 1 o dell'articolo 88 ha valore di certificato di origine definitivo per i prodotti in esso descritti. Il certificato sostitutivo e' rilasciato su domanda scritta del riesportatore.

3. Nel certificato sostitutivo e' indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui e' rilasciato.

La casella n. 4 reca la dicitura: 'Certificat de remplacement' o 'Replacement certificate', nonche' la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie.

La casella n. 1 reca il nome del riesportatore.

La casella n. 2 puo' recare il nome del destinatario finale.

Nelle caselle da n. 3 a n. 9 sono riportate tutte le diciture contenute nel certificato iniziale e relative ai prodotti riesportati.

La casella n. 10 reca gli estremi della fattura del riesportatore.

La casella n. 11 reca il visto dell'autorita' doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorita' e' responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo. Nella casella n. 12 sono riportate le indicazioni del paese d'origine e del paese di destinazione contenute nel certificato iniziale. Questa casella e' firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non e' responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato iniziale.

4. L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione di cui al paragrafo 1 annota sul certificato iniziale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato iniziale viene conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.

5. Al certificato sostitutivo puo' essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale.

6. Quando determinate merci siano ammesse nella Comunita' al beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in forza di una deroga prevista dall'articolo 76, la procedura di cui al presente articolo si applica unicamente per le merci destinate alla Comunita'.

**art. 87 - bis**

Modulo A per beni smontati o non montati.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

Fatto salvo l'articolo 70, qualsiasi articolo smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, che sia importato con spedizioni scaglionate, a richiesta del dichiarante in dogana e alle condizioni stabilite dalle autorita' competenti, e' considerato come un articolo unico e il certificato d'origine, modulo A, puo' essere presentato per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale.

**art. 87 - ter**

Beni spediti per posta - Formulario APR.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

1. Fatto salvo l'articolo 77, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizioni postali (segnatamente i pacchi postali), la prova del carattere originario, ai sensi della presente sezione, puo' essere fornita da un formulario APR conforme al modello contenuto nell'allegato 18 del presente regolamento, a condizione che l'assistenza prevista nell'articolo 77, paragrafo 1 si applichi anche a detto formulario.

2. Il rilascio del formulario APR e' subordinato alle seguenti condizioni:

- a) le spedizioni contengono unicamente prodotti originari di valore non superiore a 3 000 ECU per spedizione;
- b) il formulario APR e' redatto e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', da un suo rappresentante autorizzato. La firma, che deve essere apposta nella casella n. 6 del formulario, deve essere scritta a mano;
- c) viene redatto un formulario APR per ciascuna spedizione postale;
- d) nel caso di spedizioni per pacco postale, l'esportatore allega il formulario, compilato e firmato, alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizione per lettera, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico;
- e) se le merci oggetto delle spedizioni sono gia' state sottoposte ad un controllo nel paese di esportazione per quanto riguarda la definizione di "prodotti originari", l'esportatore puo' menzionare questo controllo nella casella n. 7 "Osservazioni" del formulario APR;
- f) le presenti disposizioni non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.

**art. 88**

Rilascio del modulo A da parte di Norvegia e Svizzera.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono beneficiare, all'atto dell'importazione nella Comunità, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione di un certificato di origine sostitutivo, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 78 e sempre che la Norvegia o la Svizzera assistano la Comunità permettendo alle autorità doganali della stessa di verificare l'autenticità e l'esattezza dei certificati rilasciati. Si applica, mutatis mutandis, la procedura di controllo prevista dall'articolo 94. Il termine di cui all'articolo 94, paragrafo 3, diviene otto mesi.

**art. 89**

Dichiarazione su fattura.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. La dichiarazione su fattura può essere compilata:

- a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma dell'articolo 90; oppure
- b) da qualsiasi esportatore per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 EUR, a condizione che l'assistenza di cui all'articolo 81, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di un paese beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale o altre autorità pubbliche competenti del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.

4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 18, in francese o in inglese. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 90, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:

- a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;
- b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'adempimento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

**art. 90**

Esportatore autorizzato.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in prosieguo denominato 'esportatore autorizzato', che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti dalla presente sezione.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

**art. 90 - bis**

Prova del carattere originario dei prodotti comunitari.  
Certificato di circolazione EUR.1.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. La prova del carattere originario dei prodotti comunitari ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, viene fornita presentando:

- a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1 il cui modello figura all'allegato 21; o
- b) la dichiarazione di cui all'articolo 89.

2. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture 'Pays bénéficiaires du SPG' e 'CE' o 'GSP beneficiary countries' e 'EC' nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1.

3. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.

**art. 90 - ter**

Termine di validità della prova dell'origine. Presentazione tardiva.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:

- a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;
- b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione e nella Comunità';
- c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
- d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità'.

Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

#### **art. 90 - quater**

Benefici per le importazioni con carattere non commerciale.

#### **Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. Sono ammessi come prodotti originari, ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

#### **art. 91**

Prodotti fabbricati con materiali originari della Comunità', Norvegia o Svizzera.

#### **Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 67, paragrafi 2, 3 e 4, le competenti autorità del paese beneficiario alle quali sia stato chiesto il rilascio di un certificato d'origine, modulo A, per prodotti nella cui fabbricazione siano stati utilizzati materiali originari della Comunità', della Norvegia o della Svizzera prendono in considerazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, la dichiarazione su fattura.

2. I certificati d'origine, modulo A, rilasciati nel caso di cui al paragrafo 1 recano nella casella n. 4 la dicitura 'Cumul CE', 'Cumul

Norvege', 'Cumul Suisse' oppure 'EC cumulation', 'Norway cumulation' o 'Switzerland cumulation'.

**art. 92**

Discordanze tra certificato di origine, modulo A e certificato di circolazione EUR.1.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato d'origine, modulo A, sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato d'origine, modulo A, in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

**art. 93**

Comunicazioni alla Commissione.

**Testo: in vigore dal 20/01/1997**

1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati d'origine, modulo A, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità competenti dei paesi beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C la data in cui i nuovi paesi beneficiari ai sensi dell'articolo 97 hanno adempiuto gli obblighi previsti dal paragrafo 1.

3. La Commissione comunica ai paesi beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1.

**art. 93 - bis**

Controlli effettuati dai paesi beneficiari.

**Testo: in vigore dal 20/01/1997**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, i paesi beneficiari osservano o fanno osservare le regole concernenti l'origine delle merci, la compilazione e il rilascio dei certificati di origine, modulo A, nonché le condizioni di utilizzazione delle dichiarazioni su fattura e i metodi di cooperazione amministrativa.

**art. 94**

Controllo a posteriori dei certificati di origine, moduli A e dichiarazioni su fattura.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. Il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Comunità abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della presente sezione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispediscono alle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione il certificato d'origine, modulo A, e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

Qualora le autorità in questione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali della Comunità entro sei mesi. Questi risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguarda i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di un paese beneficiario o della Comunità.

4. Nel caso di certificati d'origine, modulo A, rilasciati in applicazione dell'articolo 91, la risposta comprende il rinvio delle copie del certificato o dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, della o delle dichiarazioni su fattura corrispondenti.

5. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini del controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A, rilasciati conformemente alla presente sezione.

6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, il paese beneficiario d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.

7. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario di esportazione per almeno un triennio.

Condizione di reciprocità per le preferenze tariffarie accordate da Norvegia e Svizzera.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Le disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 88 si applicano unicamente nell'ambito delle preferenze tariffarie accordate dalla Norvegia e dalla Svizzera per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, la Norvegia e la Svizzera applicano disposizioni analoghe a quelle della Comunità'.

La Commissione informa le autorità doganali degli Stati membri dell'adozione, da parte della Norvegia e della Svizzera, di tali disposizioni e comunica loro la data di inizio di applicazione delle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 88, nonché delle disposizioni analoghe adottate dalla Norvegia e dalla Svizzera.

L'applicazione di queste disposizioni è subordinata alla conclusione, tra la Comunità', la Norvegia e la Svizzera, di un accordo con il quale le parti si impegnino, fra l'altro, a prestarsi la necessaria assistenza reciproca in materia di cooperazione amministrativa.

**art. 96**

Prodotti originari di Ceuta e Melilla.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. L'espressione 'la Comunità' utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione 'prodotti originari della Comunità' non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari del paese d'esportazione beneficiario del sistema di preferenze generalizzate o di Ceuta e Melilla.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.

**art. 97**

Merci originarie di un paese ammesso o riammesso fra i beneficiari

**Testo: in vigore dal 20/01/1997**

Le merci originarie di un paese o territorio che venga ammesso o riammesso fra i beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti riportati nei regolamenti CE del Consiglio o nella decisione CECA possono beneficiare di detto sistema se sono esportate dal paese o territorio in oggetto a decorrere dalla data indicata all'articolo 93, paragrafo 2.

**art. 98**

Prodotti originari delle repubbliche beneficiarie.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità' in favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati 'paesi o territori beneficiari'), ad esclusione di quelli contemplati nella sezione 1

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

e dei paesi d'oltremare associati alla Comunita', si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario:

- a) i prodotti interamente ottenuti nel paese o territorio beneficiario stessa a norma dell'articolo 99;
- b) i prodotti ottenuti in tale paese o territorio beneficiario e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 100.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunita' ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese o territorio beneficiario quando subiscono, nel paese o territorio beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni piu' complete di quelle elencate nell'articolo 101.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunita'.

**art. 99**

Prodotti interamente ottenuti in una repubblica beneficiaria o nella Comunita'.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002**

1. Si considerano 'interamente ottenuti' in un paese o territorio beneficiario o nella Comunita':

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressione 'le loro navi' e 'le loro navi officina' di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate nel paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro;
- che battono bandiera del paese o territorio beneficiario di uno Stato membro;

- che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detto paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese o territorio beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o territorio beneficiario o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detto paese o territorio beneficiario o di Stati membri;
- il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri; e
- il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

3. I termini 'paese beneficiario' e 'Comunità' comprendono anche le acque territoriali del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

#### art. 100

Lavorazioni e trasformazioni sufficienti a conferire il carattere di prodotto originario delle repubbliche beneficiarie o della Comunità'.

#### **Testo: in vigore dal 19/03/2002**

Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

#### art. 101

Irrilevanza della provenienza del prodotto energetico e delle materie prime al fine della classificazione di un prodotto come originario dei territori occupati.

#### **Testo: in vigore dal 01/06/2003**

1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 100:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

- o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la macinatura parziale o totale dello zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, sacchi, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando una o piu' componenti della miscela non soddisfino le condizioni previste dalla presente sezione per poter essere considerate originarie di un paese beneficiario o della Comunita';
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese o territorio beneficiario o nella Comunita' su quel prodotto.

**art. 101 - bis**

Unita' di base da prendere in considerazione per la determinazione dell'origine.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

2. Ogniqualevolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

**art. 102**

Limiti di utilizzo dei materiali non originari.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. In deroga all'articolo 100, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Laddove nell'elenco siano indicate una o piu' percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

**art. 103**

Accessori, pezzi di ricambio ed utensili.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

**art. 104**

Assortimenti considerati originari.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

**art. 105**

Elementi irrilevanti ai fini dell'origine del prodotto.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibili;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

**art. 106**

Altri elementi irrilevanti per determinare l'origine dei prodotti

**Testo: in vigore dal 19/03/2002**

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui alla presente sezione devono essere rispettate senza soluzione di continuita' nel paese o territorio beneficiario o nella Comunita'.

Le merci originarie esportate dal paese o territorio beneficiario o dalla Comunita' verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerati non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' competenti la prova soddisfacente:

- che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

**art. 107**

Merci considerate come trasportate direttamente dalla repubblica o dal territorio beneficiario.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002**

1. Sono considerate come trasportati direttamente dal paese o territorio beneficiario nella Comunita' o da questa nel paese o territorio beneficiario:

- a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;
- b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario o dalla Comunita', all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;
- c) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzioni di continuita', per mezzo di condutture, attraverso territori diversi da quelli del paese o territorio beneficiario o della Comunita'.

2. La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), viene fornita alle autorita' doganali competenti presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
- b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente:
  - una descrizione esatta dei prodotti,
  - la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
  - la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

**art. 108**

Prodotti spediti da una repubblica o da un territorio beneficiario in un altro paese per esposizione.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002**

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

1. I prodotti originari spediti da un paese o territorio beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del paese o territorio beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunita' la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese o territorio beneficiario nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita';
- c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunita', nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Comunita' deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR.1. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richiesti documenti probatori supplementari circa la natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

**art. 109**

Prove dell'origine.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002**

I prodotti originari dei paesi o territori beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 su presentazione:

- a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato 21; oppure
- b) nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportata nell'allegato 22, compilata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in prosieguo denominata 'dichiarazione su fattura') che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

**art. 110**

Certificato di circolazione EUR.1

**Testo: in vigore dal 19/03/2002**

1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunita', beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunita', ai sensi dell'articolo 107, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti di paesi o territori beneficiari, purché questi paesi o territori:

- abbiano comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 121, e

- assistano la Comunita', consentendo alle autorita' doganali degli Stati membri di controllare l'autenticita' del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo se puo' costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato. Per la domanda viene utilizzato il modulo il cui modello figura nell'allegato 21, debitamente compilato conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.

Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 vengono conservate per almeno tre anni dalle autorita' pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorita' doganali dello Stato membro di esportazione.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Egli si impegna a presentare, su richiesta delle autorita' pubbliche competenti, tutte le pezze giustificative supplementari che dette autorita' ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonche' ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilita' e dei processi di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorita'.

5. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorita' doganali dello Stato membro di esportazione se i prodotti da esportare possono considerarsi prodotti originari ai sensi della presente sezione.

6. Dato che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale di cui all'articolo 98, e spetta quindi alle autorita' pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorita' doganali dello Stato membro di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

7. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorita' pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o le autorita' doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.

8. Spetta alle autorita' pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorita' doganali dello Stato membro di esportazione accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.

9. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene indicata nella parte del medesimo riservata alle autorita' doganali.

10. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorita' doganali dello Stato membro di esportazione all'atto dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione e' effettivamente realizzata o e' certo che sara' realizzata.

Prova dell'origine di prodotti smontati o non montati importati con spedizioni scaglionate.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

**art. 112**

Presentazione in dogana delle prove di origine.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.

**art. 113**

Casi in cui il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. In deroga all'articolo 110, paragrafo 10, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b) viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione delle merci EUR.1 conforme alle disposizioni della presente sezione.

3. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 19  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattino 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*.

4. La dicitura di cui al paragrafo 3 deve figurare nella casella 'Osservazioni' del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

**art. 114**

Richiesta di duplicato del certificato di circolazione EUR.1 in caso di furto, smarrimento o distruzione.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11

\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*

- trattini da 12 a 20

\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*

- trattini 21 e 22

\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*.

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 'Osservazioni' del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.

**art. 115**

Certificati di circolazione sostitutivi.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita', si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati di circolazione delle merci EUR.1, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita'. I certificati sostituitivi di circolazione delle merci EUR.1 sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

**art. 116**

Termine di validita' del certificato di circolazione EUR.1

**Testo: in vigore dal 19/03/2002**

1. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata:

- a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma dell'articolo 117, oppure
- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 EUR, a condizione che l'assistenza di cui all'articolo 110, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.

2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o di un paese o territorio beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali della Comunita' o delle autorita' competenti del paese o territorio beneficiario d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.

4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 22, utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni del diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 117, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegna alle autorita' doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura e' subordinato alle condizioni particolari seguenti:

- a) e' compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;
- b) se le merci contenute nella spedizione hanno gia' subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore puo' menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalita' previste nelle normative doganali o postali.

**art. 117**

Esportatore autorizzato.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in prosieguo denominato 'esportatore autorizzato', che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari della Comunità a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti dalla presente sezione.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

**art. 118**

Termine di validità della prova di origine. Presentazione tardiva.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:

- a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;
- b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione e nella Comunità;
- c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
- d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso

ufficio doganale della Comunita'.

Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

**art. 119**

Benefici per le importazioni con carattere non commerciale.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. Sono ammessi come prodotti originari, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

**art. 120**

Discordanze tra le indicazioni contenute in una prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

**art. 121**

Comunicazioni alla Commissione.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002**

1. I paesi o territori beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi o territori

beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione comunica ai paesi o territori beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

**art. 122**

Controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002**

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d'importazione o le autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della presente sezione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o del paese o territorio beneficiario d'importazione rispediscono alle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

Qualora le autorità doganali dello Stato membro d'importazione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione o delle autorità competenti del paese o territorio beneficiario entro sei mesi. Questi risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguarda i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di un paese o territorio beneficiario o della Comunità'.

4. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

5. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, il paese o territorio beneficiario d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità', le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità' può partecipare a dette inchieste.

6. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione per almeno un triennio.

**art. 123**

Ceuta e Melilla.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002**

1. L'espressione "la Comunità" utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari del paese o territorio beneficiario delle preferenze o di Ceuta e Melilla.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.

**art. 124**

Applicabilità degli articoli 74 e 75 ai prodotti originari delle repubbliche beneficiarie.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

Alla presente sezione si applicano le disposizioni degli articoli 74 e 75.

**art. 125**

Prodotti trasportati dalla comunità nelle repubbliche beneficiarie e viceversa; prova del trasporto.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 120 si applicano unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità a quello della Repubblica beneficiaria in causa o viceversa senza attraversamento di altri territori. Tuttavia, i prodotti originari di una Repubblica beneficiaria o della Comunità e che costituiscono un'unica spedizione possono essere trasportati con attraversamento di territori diversi da quello di una Repubblica beneficiaria, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti siano rimasti sotto il controllo dell'autorità doganale del paese di transito da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario. Il trasporto per mezzo di condutture dei prodotti originari della Repubblica beneficiaria o della Comunità può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli della Comunità e della Repubblica beneficiaria.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte è fornita mediante la presentazione all'autorità doganale competente di:

a) un titolo giustificante il trasporto unico rilasciato nel paese o nel territorio di esportazione e utilizzato per attraversare il paese di transito;

oppure b) un'attestazione rilasciata dall'autorità doganale del paese di transito, contenente:

- una descrizione esatta dei prodotti;
- la data di scarico o ricarico dei prodotti, o, se del caso, del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate;
- la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta dei

prodotti nel paese di transito;  
oppure c) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi documento probatorio.

**art. 126**

Reintroduzione nelle repubbliche beneficiarie di prodotti precedentemente esportati.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

Le condizioni stabilite nella presente sottosezione relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunita' o nella Repubblica beneficiaria in causa.

I prodotti originari che, dopo essere stati esportati dalla Comunita' o dalla Repubblica beneficiaria in un altro paese, vi sono reimportati sono considerati come non originari, salvo quando sia fornita all'autorita' competente la prova soddisfacente che:

- i prodotti in reintroduzione sono gli stessi prodotti che erano stati esportati, e - non sono stati oggetto di operazioni diverse da quelle necessarie per garantirne la conservazione nello stato originario durante la loro permanenza in tale paese.

**art. 127**

Certificato di circolazione delle merci Eur. 1.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

Il carattere originario dei prodotti ai sensi della sottosezione 1 e' dimostrato mediante un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato 21.

**art. 128**

Rilascio del certificato di circolazione delle merci Eur. 1.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato solo su domanda scritta presentata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura nell'allegato 21, che deve essere compilato conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.

Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 devono essere conservate dall'autorita' doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione per almeno due anni.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 puo' essere rilasciato solo se puo' costituire il titolo giustificativo per l'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 120.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dall'autorita' doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione, se le merci da esportare possono essere considerate "prodotti originari" ai sensi della presente sezione.

5. Quando le merci sono considerate "prodotti originari" ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), ultima frase, o paragrafo 2, lettera b), ultima frase, il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e' subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata. Tale prova dell'origine deve essere conservata per almeno due anni dall'autorita' competente dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione.

6. Poiche' il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 120, spetta all'autorita' doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e per controllare gli altri dati del certificato.

7. Al fine di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorita' competente dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione ha la facolta' di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che ritenga utile.

8. Spetta all'autorita' dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione accertare che il modulo di cui all'articolo 127 sia compilato correttamente. Essa verifica, in particolare, che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata compilata in modo da escludere qualsiasi possibilita' di aggiunta fraudolenta. A tal fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spazature. Se la rubrica non viene completamente riempita, dev'essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

9. La data di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nello spazio riservato alle autorita' doganali.

10. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dall'autorita' doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' certo che sara' effettuata.

11. Nel caso della Repubblica di Bosnia-Erzegovina e del territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia i riferimenti all'"autorita' doganale", figuranti nel presente articolo e qui di seguito, si intendono fatti alle Camere dell'economia fino a quando queste ultime ne esplicheranno le funzioni

#### art. 129

Applicabilita' degli articoli 107, 108 e 109 ai prodotti originari delle repubbliche beneficiarie.

#### Testo: soppresso dal 20/01/1997

Si applicano alla presente sezione le disposizioni degli articoli da 107 a 109.

#### art. 130

Termine per la presentazione del certificato Eur. 1.

#### Testo: soppresso dal 20/01/1997

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere presentato all'autorita' doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria d'importazione in cui sono presentate le merci entro cinque mesi dalla data del rilascio da parte dell'autorita' doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati all'autorita' doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria d'importazione dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine e' dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, l'autorita' doganale dello Stato membro o della Repubblica d'importazione possono accettare i certificati quando le merci siano state loro presentate prima della scadenza di tale termine.

#### art. 131

Prodotti spediti dalle repubbliche beneficiarie in altro paese per esposizione.

#### Testo: soppresso dal 20/01/1997

1. I prodotti spediti dalla Comunita' o da una Repubblica beneficiaria per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' beneficiano, all'importazione, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 120 purché soddisfino le condizioni previste dalla sottosezione 1 per essere riconosciuti come prodotti originari della Comunita' o della Repubblica beneficiaria sempre che sia fornita all'autorita' doganale la prova soddisfacente che:

- un esportatore ha spedito i prodotti della Comunita' o dalla Repubblica beneficiaria nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;
- detto esportatore ha venduto o ceduto i prodotti ad un destinatario nella Comunita' o nella Repubblica beneficiaria;
- i prodotti sono stati spediti, durante l'esposizione, o subito dopo, nella Comunita' o nella Repubblica beneficiaria nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.  
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 111, paragrafi 2 e 3.

**art. 132**

Presentazione del certificato Eur. 1.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' presentato all'autorita' doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria d'importazione secondo le procedure previste dalla regolamentazione di tale Stato membro o Repubblica beneficiaria. Tale autorita' puo' esigere la presentazione di una traduzione del certificato.

Esso puo' anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un'attestazione dell'importatore, certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 120.

**art. 133**

Certificato Eur. 1 in caso di articolo smontato o non montato.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 3, quando, su richiesta del dichiarante, un articolo smontato o non smontato contemplato dai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali, esso e' considerato come un unico articolo e puo' essere presentato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 per l'intero articolo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

**art. 134**

Conservazione dei certificati Eur. 1.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

I certificati di circolazione delle merci Eur. 1 sono conservati dall'autorita' doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di importazione secondo le norme vigenti nella Comunita' o Repubblica.

**art. 135**

Formulario Eur. 2.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

1. Fatto salvo l'articolo 127, per le spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 3 000 ecu, la prova del carattere originario ai sensi della sottosezione 1 e' fornita dal formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato 22.

2. Il formulario EUR.2 e' compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante abilitato. Se le merci oggetto della spedizione sono gia' sottoposte a controllo nello Stato membro di esportazione in relazione alla definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore puo' far riferimento a detto controllo nella casella "Osservazioni" del formulario EUR.2.

3. E' compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali o postali.

5. L'esportatore che ha compilato il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta dell'autorita' doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione, tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

**art. 136**

Prodotti spediti da privati a privati e contenuti nei bagagli dei viaggiatori.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

I prodotti originari, ai sensi della sottosezione 1, sotto elencati

beneficiano, all'importazione nella Comunita' o in una Repubblica beneficiaria, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 120 senza che sia necessario presentare i documenti di cui all'articolo 127 o all'articolo 135:

- a) i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, a condizione che il loro valore non sia superiore a 215 ecu;
- b) i prodotti contenuti nei bagagli dei viaggiatori, a condizione che il loro valore non sia superiore a 600 ecu.

Si applicano alla presente sezione le disposizioni dell'articolo 117, paragrafo 2.

**art. 137**

Comunicazioni delle repubbliche beneficiarie alla commissione relative ai certificati Eur. 1 e formulari Eur. 2.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

La Repubblica beneficiaria trasmette alla Commissione il facsimile delle impronte dei timbri utilizzati, nonche' gli indirizzi delle autorita' doganali competenti e rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e a controllare a posteriori tali certificati e i formulari EUR.2. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorita' doganali degli Stati membri.

**art. 138**

Controlli sulla compilazione e l'uso dei certificati Eur. 1 e dei formulari Eur. 2.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dei formulari EUR.2 e' effettuato per sondaggio e ogniqualvolta l'autorita' doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria d'importazione nutra fondati dubbi circa l'autenticita' del documento o l'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti in causa.

2. Per garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni, gli Stati membri della Comunita', da una parte, e le Repubbliche beneficiarie dall'altra, si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive autorita' doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e dei formulari EUR.2, nonche' dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti in causa.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, l'autorita' doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria d'importazione rispedisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, all'autorita' doganale del paese di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di merito o di forma che giustificano un'inchiesta.

A sostegno della richiesta di controllo, l'autorita' doganale in questione allega ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 o ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale pertinente, o la loro copia, nonche' tutti i documenti e le informazioni da essa ottenuti che fanno ritenere che le indicazioni contenute nei suddetti certificati o formulari sono inesatte. Qualora decida di soprassedere all'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 120 in attesa dei risultati del controllo, l'autorita' doganale dello Stato membro d'importazione concede lo svincolo dei prodotti, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie.

4. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati all'autorita' doganale dello Stato membro d'importazione o della Repubblica beneficiaria entro sei mesi. Essi devono permettere di stabilire se il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o il formulario EUR.2 contestato riguarda i prodotti effettivamente esportati e se tali prodotti possono realmente beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 120. Qualora, in caso di fondati dubbi, non pervenga alcuna risposta entro sei mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per stabilire l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, l'autorita' richiedente rifiuta, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali,

l'applicazione del regime preferenziale.

5. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, l'autorità doganale del paese di esportazione conserva per almeno due anni le copie dei certificati e gli eventuali documenti di esportazione afferente.

**art. 139**

Prodotti originari di Ceuta e Melilla.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

1. Il termine "Comunita'" utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunita'" non comprende i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.

2. Le sottosezioni da 1 a 3 della presente sezione si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 140.

**art. 140**

Prodotti originari di Ceuta e Melilla.

**Testo: soppresso dal 20/01/1997**

1. I paragrafi che seguono si applicano in luogo dell'articolo 120 ed i riferimenti a detto articolo si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo.

2. Purche' siano trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 125, sono considerati:

a) prodotti originari di Ceuta e di Melilla:

i) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e a Melilla;

ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 122. Tuttavia, tale condizione non si applica ai prodotti originari della Comunita' o di una Repubblica beneficiaria ai sensi della sottosezione 1, purche' siano oggetto, a Ceuta e a Melilla, di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 122, paragrafo 3;

b) prodotti originari di una Repubblica beneficiaria:

i) i prodotti interamente ottenuti in tale Repubblica beneficiaria;

ii) i prodotti ottenuti in tale Repubblica beneficiaria, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 122.

Tuttavia, tale condizione non si applica ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla o della Comunita' ai sensi della sottosezione 1, purche' siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 122, paragrafo 3.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante abilitato e' tenuto ad apporre il nome della Repubblica beneficiaria interessata e "Ceuta e Melilla" nella casella n. 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e di Melilla, tale origine dev'essere indicata nella casella n. 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

5. L'autorità doganale spagnola e' incaricata di garantire l'applicazione delle presenti disposizioni a Ceuta e a Melilla.

**art. 141**

Disposizioni per l'applicazione delle norme sul valore in dogana delle merci. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Per applicare le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del codice e quelle del presente titolo, gli Stati membri si attengono alle disposizioni di cui all'allegato 23.

Le disposizioni della colonna n. 1 dell'allegato 23 si applicano come

indicato nella corrispondente nota interpretativa della colonna n. 2. Se nel determinare in valore in dogana occorre fare riferimento ai principi di contabilità generalmente ammessi, si applicano le disposizioni dell'allegato 24.

**art. 142**

Valore in dogana. Definizioni. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

- a) **Accordo:** l'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali degli anni dal 1973 al 1979, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo trattino del codice;
- b) **merci prodotte:** le merci coltivate, fabbricate od estratte;
- c) **merci identiche:** le merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche merci peraltro conformi alla presente definizione;
- d) **merci similari:** le merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari;.
- e) **merci della stessa categoria o della stessa specie:** le merci facenti parte di un gruppo o di un assortimento di merci prodotte da una branca di produzione particolare o da un settore particolare di una branca di produzione, e comprendenti le merci identiche o similari.

2. Le espressioni "merci identiche" e "merci similari" non si applicano alle merci che incorporano o comportano attività di ingegneria, studio, arte o design, piani e schizzi cui non è stata apportata alcuna correzione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice in quanto tali attività sono state intraprese nella Comunità'.

**art. 143**

Definizione di persone legate.

**Testo: in vigore dal 22/01/1999**

1. Ai fini del titolo II, capitolo 3, del codice del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se:

- a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa;
- b) hanno la veste giuridica di associati;
- c) l'una è il datore di lavoro dell'altra;
- d) una persona qualsiasi possieda, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra;
- e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra;
- f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;
- g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se
- h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo se le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti:

- marito e moglie
- ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado
- fratelli e sorelle (germani consanguinei o uterini)
- ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado
- zii/zie e nipoti
- suoceri e generi o nuore
- cognati e cognate.

2. Ai fini del presente titolo, le persone associate in affari per il fatto che l'una e' agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1.

**art. 144**

Valore in dogana di merci il cui prezzo non sia stato pagato al momento da prendere in considerazione per determinario. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Nel determinare, a norma delle disposizioni dell'articolo 29 del codice, il valore in dogana di merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, detto valore viene, in generale, basato sul prezzo da pagare a titolo di saldo in tale momento.
2. La Commissione e gli Stati membri si consultano in seno al comitato in merito all'applicazione del paragrafo 1.

**art. 145**

Prezzo in caso di merci dichiarate frazionatamente.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002**

1. Quando le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistate in un'unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, del codice e' un prezzo calcolato proporzionalmente in funzione dei quantitativi dichiarati rispetto al quantitativo totale acquistato.

L'applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in caso di perdita parziale o deterioramento delle merci da valutare prima della loro immissione in libera pratica.

2. Dopo l'immissione in libera pratica, la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci di cui trattasi, effettuata dal venditore in favore dell'acquirente, puo' essere presa in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 29 del codice qualora sia dimostrato alle autorità doganali:

- a) che le merci erano difettose alla data di cui all'articolo 67 del codice;
- b) che il venditore ha effettuato la modifica in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia previsto dal contratto di vendita concluso prima dell'immissione in libera pratica delle merci;
- c) che la natura difettosa delle merci non e' gia' stata presa in considerazione nel contratto di vendita.

3. La modificazione del prezzo pagato o da pagare per le merci, effettuata a

norma del paragrafo 2, puo' essere presa in considerazione soltanto qualora abbia avuto luogo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci.

**art. 146**

Prezzo delle merci soggette ad imposta nel paese di origine o di esportazione. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 del codice comprende un elemento corrispondente ad un'imposta nazionale applicabile nel paese di origine o di esportazione alle merci in questione, tale importo non viene incorporato nel valore in dogana a condizione che si possa dimostrare in modo soddisfacente all'autorita' doganale interessata che le merci in questione sono state o saranno esentate dal pagamento dell'imposta a beneficio dell'acquirente.

**art. 147**

Valore delle merci vendute dichiarate per l'immissione in libera pratica.  
(N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 28/07/1995**

1. Ai fini dell'articolo 29 del codice, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l'immissione in libera pratica e' da considerarsi un'indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunita'. In caso di piu' vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale delle Comunita', o nei confronti di una vendita nel territorio doganale della Comunita' anteriore all'immissione in libera pratica delle merci. Qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunita', deve essere dimostrato adeguatamente all'autorita' doganale, che tale vendita e' stata conclusa ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale in questione. Si applicano le disposizioni degli articoli da 178 a 181 bis.
2. Quando le merci vengano utilizzate in un paese terzo tra il momento della vendita e il momento dell'immissione in libera pratica, non si impone necessariamente il ricorso al metodo del valore di transazione.
3. L'acquirente non deve soddisfare altra condizione se non quella di essere parte del contratto di vendita.

**art. 148**

Vendita o prezzo di merci soggetti a una condizione o a una prestazione il cui valore e' determinabile in relazione alle merci oggetto della valutazione. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Se applicando l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) del codice si stabilisce che la vendita o il prezzo delle merci importate e' soggetta(o) a una condizione o a una prestazione il cui valore si puo' determinare in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore va considerato un pagamento indiretto al venditore da parte dell'acquirente di parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare, sempreche' la suddetta condizione o prestazione non si riferisca:.

- a) ad un'attivita' cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3, lettera b) del codice, oppure
- b) ad un elemento da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma delle disposizioni dell'articolo 32 del codice.

**art. 149**

Nozione di attivita' promozionali. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b) del codice, l'espressione "attivita' riguardanti la commercializzazione" comprende tutte le attivita' attinenti alla pubblicita' e promozione delle vendite delle merci in questione a tutte le attivita' attinenti alle relative garanzie.
2. Tali attivita' svolte dall'acquirente si considerano svolte per conto proprio anche se derivano da un obbligo gravante sull'acquirente a seguito di un accordo con il venditore.

**art. 150**

Valore di transazione di merci identiche. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 268 del 19.10.1994).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) del codice (valore di transazione di merci identiche), per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di transazione di merci identiche vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quello delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, ci si basa sul valore di transazione di merci identiche vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreche' si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una diminuzione del valore.
2. Se il valore di transazione incorpora le spese, di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci identiche in questione derivanti dalle diverse distanze e dai diversi modi di trasporto.
3. Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o piu' valori di transazione di merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore piu' basso.
4. Per l'applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci identiche prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "valore di transazione di merci identiche importate" si intende il valore in dogana gia' determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo.

**art. 151**

Valori di transazione di merci similari. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 268 del 19.10.1994).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b) del codice, (valori di transazione delle merci similari) per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di transazione di merci similari vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quelli delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo ci si basa sul valore di transazione di merci similari vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreche' si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una riduzione del valore.
2. Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) del codice, si apporta una correzione per tener conto

delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci similari in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto.

3. Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o piu' valori di transazione di merci similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore piu' basso.

4. Per l'applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto e le merci oggetto della valutazione.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "valore di transazione di merci similari importate" si intende un valore in dogana gia' determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo.

#### art. 152

Valore in dogana delle merci importate e successivamente rivendute.

#### **Testo: in vigore dal 09/02/2006 con effetto dal 19/05/2006**

1. a) Se le merci importate o merci importate identiche o similari sono vendute nella Comunita' tal quali, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del codice, si basa sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate o merci identiche o similari importate, nel quantitativo complessivo maggiore, al momento, o pressapoco al momento dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, a persone non legate alle persone da cui acquistano tali merci, previa deduzione dei seguenti elementi:

i) le commissioni generalmente pagate o di cui si e' convenuto il pagamento, oppure i margini generalmente praticati per utili e spese generali (compresi i costi di commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in rapporto alle vendite nella Comunita' di merci importate della stessa natura o della stessa specie;

ii) le abituali spese di trasporto e di assicurazione e le spese connesse sostenute nella Comunita', e

iii) dazi all'importazione ed altre imposte da pagare nella Comunita' a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.

a) bis Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna puo' essere direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente.

i) Previa deduzione degli elementi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli Stati Membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui alla lettera a), punto ii). Tali importi vengono comunicati alla Commissione.

ii) Il prezzo unitario puo' essere usato per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di quattordici giorni, decorrenti da un venerdi'.

iii) Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari e' il periodo di quattordici giorni che termina il giovedi' precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.

iv) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi sono divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno e' festivo, la comunicazione si

effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.

Le merci di cui al primo comma della presente lettera a) bis sono riportate nell'allegato 26.

b) Nel caso in cui le merci importate o le merci identiche o similari importate non siano vendute al momento o piu' o meno al momento dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, e' basato, fatto salvo quanto altrimenti disposto dal paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale sono vendute, tal quali, nella Comunita' le merci importate o merci identiche o similari importate alla data piu' ravvicinata dopo l'importazione delle merci oggetto della valutazione, e comunque entro novanta giorni dalla loro importazione.

2. Nel caso in cui le merci importate, o le merci identiche o similari importate non siano vendute tal quali nella Comunita', su richiesta dell'importatore, il valore in dogana, e' basato sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate, dopo lavorazione o trasformazione, nella massima quantita' complessiva a persone residenti nella Comunita' non legate alle persone da cui acquistano tali merci, tenuto conto del valore aggiunto connesso a tale lavorazione o trasformazione e delle deduzioni previste dal paragrafo 1, lettera a).

3. Ai fini del presente articolo, il prezzo unitario al quale sono vendute le merci nella massima quantita' complessiva e' il prezzo al quale viene venduto il maggior numero di unita' a persone non legate alle persone da cui acquistano le merci in questione al primo livello commerciale successivo all'importazione al quale si effettuano le vendite.

4. Per stabilire il prezzo unitario ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si dovrebbe tener conto delle vendite effettuate nella Comunita' a persone che forniscono direttamente o indirettamente senza spese o a costo ridotto uno o piu' elementi specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del codice per l'impiego nell'ambito della produzione o della vendita per l'esportazione delle merci importate.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), "la data piu' ravvicinata" e' la data alla quale si effettuano vendite delle merci importate o di merci identiche o similari importate in quantitativi sufficienti a stabilire il prezzo unitario.

#### art. 153

Determinazione del valore calcolato. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d) del codice (valore calcolato), l'autorita' doganale non puo' richiedere o imporre a una persona non residente nella Comunita' di presentare documenti contabili o altra documentazione giustificativa per esaminarli, ne' di darle accesso a tali documenti, per determinare tale valore. Le informazioni fornite dal produttore delle merci per determinare il valore in dogana a norma del presente articolo possono tuttavia essere verificate in un paese non facente parte della Comunita' dall'autorita' doganale di uno Stato membro, con l'accordo del produttore e a condizione che detta autorita' dia un preavviso sufficiente all'autorita' del paese in questione e che questa ultima dia il suo assenso all'inchiesta.

2. Il costo o il valore dei materiali e delle lavorazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino del codice comprende il costo degli elementi indicati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii) del codice.

Esso comprende inoltre il valore, nella proporzione adeguata, di ogni prodotto o servizio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del codice fornito direttamente o indirettamente, dall'acquirente, per essere impiegato nella

produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice effettuati nella Comunita' e' compreso solo nella misura in cui tali lavori sono a carico del produttore.

3. Se per determinare il valore calcolato si utilizzano informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o a suo nome, l'autorita' doganale comunica al dichiarante, su richiesta di quest'ultimo, la fonte di tali informazioni, dei dati utilizzati e dei calcoli effettuati sui suddetti dati, fatto salvo l'articolo 15 del codice.

4. Le "spese generali" di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), secondo trattino del codice comprendono i costi diretti e indiretti di produzione e di commercializzazione delle merci per l'esportazione non compresi a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino del codice.

#### **art. 154**

Contenitori destinati a piu' utilizzazioni. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Se i contenitori di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del codice sono destinati ad essere riutilizzati per importazioni successive, il relativo costo viene ripartito, su richiesta del dichiarante, in maniera adeguata, conformemente ai principi di contabilita' generalmente ammessi.

#### **art. 155**

Spese di ricerca e costo dei disegni di progettazione preliminari. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice, il valore in dogana non comprende le spese di ricerca e il costo degli schizzi preliminari di design.

#### **art. 156**

Valore in dogana determinato con metodo diverso dal valore di transazione.

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando il valore in dogana e' determinato applicando un metodo diverso dal valore di transazione l'articolo 33, lettera c) del codice si applica mutatis mutandis.

#### **art. 156 - bis**

Elementi per il calcolo del valore delle merci in dogana: casi in cui va richiesta l'autorizzazione alle autorita' doganali.

#### **Testo: in vigore dal 04/09/1996**

1. Le autorita' doganali possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare che:

- in deroga all'articolo 32, paragrafo 2 del codice, alcuni elementi da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, i quali non sono quantificabili al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,
- in deroga all'articolo 33 del codice, alcuni elementi che non devono essere inclusi nel valore in dogana, qualora i relativi importi non siano distinti dal prezzo pagato o da pagare al momento in cui sorge l'obbligazione doganale, siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici.  
In questo caso, il valore dichiarato in dogana non va considerato provvisorio ai sensi dell'articolo 254, secondo trattino.

2. L'autorizzazione sara' concessa a condizione che:

- a) l'espletamento della procedura prevista dall'articolo 259 rappresenta, nel caso di specie, un costo amministrativo sproporzionato,
- b) il ricorso all'applicazione degli articoli 30 e 31 del codice sembra inappropriato, in particolari circostanze,
- c) vi siano valide ragioni per ritenere che l'importo dei dazi all'importazione da percepire nel periodo coperto dall'autorizzazione non sarà inferiore a quello che sarebbe richiesto in assenza di autorizzazione,
- d) ciò non implichi distorsioni della concorrenza.

**art. 157**

Corrispettivi e diritti di licenza.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice, per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l'uso di diritti inerenti:

- alla fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e "know-how" per la fabbricazione);
- alla vendita per l'esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati);
- all'impiego e alla rivendita delle merci importate (in particolare diritti d'autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate).

2. Indipendentemente dai casi di cui all'articolo 32, paragrafo 5 del codice, quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento:

- si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e - costituisce una condizione di vendita delle merci in causa.

**art. 158**

Corrispettivi e diritti di licenza. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Quando le merci importate sono solo un elemento o un componente di merci fabbricate nella Comunità, il prezzo effettivamente pagato o da pagare dev'essere opportunamente corretto solo se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a tali merci.

2. Se le merci vengono importate non assieme o devono subire solo lavorazioni secondarie prima di essere rivendute (ad esempio diluizione o imballaggio), ciò non impedisce di considerare attinente alle merci importate un corrispettivo o un diritto di licenza.

3. Se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi svolti successivamente all'importazione, si effettua l'opportuna ripartizione, basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili, in conformità della nota interpretativa figurante nell'allegato 23 e relativa all'articolo 32, paragrafo 2 del codice.

**art. 159**

Corrispettivo o diritto di licenza per l'utilizzo di un marchio commerciale o di fabbrica. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se:

- il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal

quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione,  
- le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e  
- l'acquirente non e' libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.

**art. 160**

Corrispettivo o diritto di licenza pagato ad un terzo.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.

**art. 161**

Presunzione di inerenza alle merci oggetto di valutazione del corrispettivo o del diritto di licenza.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando il metodo di calcolo dell'ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione. Tuttavia, il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza, puo' riferirsi alle merci oggetto della valutazione quando l'ammontare di tale corrispettivo o diritto di licenza venga calcolato senza tener conto del prezzo delle merci importate.

**art. 162**

Irrilevanza del paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o diritto di licenza.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice, e' irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza.

**art. 163**

Luogo di introduzione nel territorio doganale della comunita'.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 33, lettera a) del codice, per luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunita' si intende:

- a) per le merci trasportate via mare, il porto di sbarco o il porto di trasbordo, a condizione che detto trasbordo venga certificato dall'autorita' doganale del porto in questione;
- b) per le merci trasportate via mare senza trasbordo e poi per via navigabile, il primo porto - situato all'imboccatura o a monte del fiume o del canale - in cui si puo' effettuare lo scarico delle merci, a condizione che si dimostri all'autorita' doganale che il nolo dovuto fino al porto di sbarco e' superiore a quello dovuto fino al primo porto considerato;
- c) per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile o su strada, il luogo in cui si trova il primo ufficio doganale;
- d) per le merci trasportate per altre vie, il luogo in cui si attraversa la frontiera terrestre del territorio doganale della Comunita'.

2. Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della

Comunita' e trasportate a destinazione in un'altra parte di detto territorio attraversando il territorio bielorusso, russo, svizzero, bosniaco, croato, jugoslavo e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunita', a condizione che le merci vengano trasportate direttamente attraverso il territorio di questi paesi, lungo uno degli itinerari consueti che portano al luogo di destinazione attraversando tali territori.

3. Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunita' e trasportate via mare a destinazione in un'altra parte del suddetto territorio si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunita', a condizione che le merci siano trasportate direttamente al luogo di destinazione lungo uno degli itinerari consueti.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate, per motivi attinenti unicamente al trasporto, nel territorio bielorusso, russo, svizzero, bosniaco, croato, jugoslavo e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

5. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunita' e trasportate direttamente da uno dei territori francesi d'oltremare verso un'altra parte del territorio doganale della Comunita' o viceversa, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione e' il luogo di cui ai paragrafi 1 e 2 situato nella parte del territorio doganale della Comunita' da cui provengono le merci, a condizione che esse vi siano state scaricate o trasbordate e tali operazioni siano state certificate dall'autorita' doganale

6. Quando non sono soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 5, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione e' il luogo previsto al paragrafo 1, situato nella parte del territorio doganale della Comunita' dove avviene la consegna delle merci.

#### **art. 164**

Spese di trasporto. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Per l'applicazione dell'articoli 32, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 33, lettera a) del codice, a) quando le merci sono trasportate con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di la' del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunita', si ripartiscono le spese di trasporto in proporzione alla distanza coperta all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunita', a meno che non si fornisca all'autorita' doganale un giustificativo delle spese che si sarebbero sostenute, in applicazione di una tariffa generale obbligatoria, per trasportare le merci fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunita';

b) quando le merci sono fatturate a un prezzo unico franco destinazione corrispondente al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di trasporto all'interno della Comunita' non vengono dedotte da tale prezzo. Tale deduzione e' tuttavia ammessa a condizione che si dimostri all'autorita' doganale che il prezzo franco frontiera sarebbe inferiore al prezzo unico franco destinazione;

c) quando il trasporto e' gratuito o a carico dell'acquirente, il valore in dogana comprende le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.

#### **art. 165**

Spese postali.

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Il valore in dogana delle merci comprende tutte le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse nel paese di importazione.  
2. Per determinare il valore delle merci formanti oggetto di spedizioni di

carattere non commerciale, tuttavia, tali tasse non comportano alcuna rettifica del valore dichiarato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci trasportate dai servizi postali espressi denominati EMS-Datapost (in Danimarca EMS- Jetpost, in Germania EMS- Kurierpostsendungen, in Italia CAI-Post).

**art. 166**

Spese di trasporto aereo.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana delle merci si determinano applicando le regole e le percentuali di cui all'allegato 25.

**art. 167**

Valore in dogana dei supporti informatici. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: soppresso dal 19/03/2002**

1. Fatti salvi gli articoli da 29 a 33 del codice, per determinare il valore in dogana di supporti informatici importati destinati ad essere impiegati in attrezzature per l'elaborazione dei dati e contenenti dati o istruzioni si tiene conto solo del costo o del valore del supporto informatico propriamente detto. Il valore in dogana dei supporti informatici importati non comprende pertanto il costo o il valore dei dati o delle istruzioni, sempreche' tale costo o valore sia distinto dal costo o valore del supporto informatico in questione.

2. Ai fini del presente articolo,

- a) l'espressione "supporto informatico" non comprende i circuiti integrati, i semiconduttori, o i dispositivi analoghi ne' gli articoli in cui sono incorporati tali circuiti o dispositivi;
- b) l'espressione "dati o istruzioni" non comprende le registrazione sonore, cinematografiche o video.

**art. 168**

Definizioni di tasso registrato, pubblicato e divisa. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Ai fini degli articoli da 169 a 172 del presente capitolo,

a) per "tasso constatato" si intende:

- l'ultimo tasso di cambio di vendita constatato in rapporto alle transazioni commerciali sul mercato o sui mercati dei cambi piu' rappresentativi dello Stato membro interessato, oppure

- ogni altro tasso di cambio cosi' registrato e indicato da tale Stato membro come "tasso constatato", a condizione che corrisponda con la massima fedelta' possibile al valore corrente della moneta in questione nelle transazioni commerciali;

b) per "pubblicato" si intende reso pubblico secondo le modalita' previste dallo Stato membro interessato;

c) per "moneta" si intende qualsiasi unita' monetaria utilizzata come mezzo di pagamento tra autorita' monetarie o sul mercato internazionale.

**art. 169**

Tasso di cambio applicabile in caso di divisa diversa. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Se i fattori utilizzati per determinare il valore in dogana di una merce sono espressi, al momento di tale determinazione, in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la valutazione, il tasso di cambio da applicare per determinare tale valore nella moneta dello Stato membro interessato e' quello constatato il penultimo mercoledi' del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo.

2. Il tasso constatato il penultimo mercoledi' del mese si applica durante

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

tutto il mese successivo, a meno che non venga sostituito da un tasso stabilito in applicazione dell'articolo 171.

3. Se il penultimo mercoledì del mese di cui al paragrafo 1 non si constata un tasso di cambio o se tale tasso di cambio viene constatato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, si considera come tasso constatato quel mercoledì l'ultimo tasso constatato e pubblicato per la moneta in questione nei quattordici giorni precedenti.

**art. 170**

Tasso di cambio. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Qualora non si possa stabilire un tasso di cambio in applicazione delle disposizioni dell'articolo 169, il tasso di cambio da utilizzare per l'applicazione dell'articolo 35 del codice e' stabilito dallo Stato membro interessato e corrisponde con la massima fedelta' possibile al valore corrente della moneta in questione nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta di quello Stato membro.

**art. 171**

Tasso di cambio. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Quando il tasso di cambio constatato l'ultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta dal 5% o piu' dal tasso stabilito, a norma dell'articolo 169, per essere applicato il mese successivo, a decorrere dal primo mercoledì di tale mese si applica il primo tasso in sostituzione del secondo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del codice.

2. Se durante un periodo di applicazione di cui alle disposizioni precedenti il tasso di cambio constatato un mercoledì e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5% o piu' dal tasso utilizzato in applicazione delle disposizioni del presente capitolo, il primo sostituisce il secondo ed entra in vigore il mercoledì successivo quale tasso da utilizzare ai fini dell'articolo 35 del codice. Questo tasso sostitutivo resta in vigore fino al termine del mese in corso, sempreche' non venga a sua volta sostituito in virtu' di quanto disposto nella prima frase del presente paragrafo.

3. Qualora in uno Stato membro un mercoledì il tasso di cambio non sia constatato o sia constatato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 in tale Stato membro il tasso constatato e' l'ultimo tasso constatato e pubblicato prima del mercoledì in questione.

**art. 172**

Tasso di cambio in ipotesi di dichiarazione periodica. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando l'autorita' doganale di uno Stato membro autorizzi un dichiarante a fornire o a comunicare in un secondo tempo taluni elementi relativi alla dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in forma di dichiarazione periodica, la suddetta autorizzazione puo' disporre, su richiesta del dichiarante, l'impiego di un unico tasso per la conversione degli elementi costitutivi del valore in dogana espressi in una determinata valuta nella moneta nazionale dello Stato membro interessato. In tal caso, tra i tassi constatati in conformita' al presente capitolo si utilizza quello applicabile il primo giorno del periodo coperto dalla dichiarazione in causa.

**art. 173**

Valore unitario delle merci deperibili. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996. Vedi, per i valori unitari di cui al paragrafo 1 del presente

articolo, l'allegato del regolamento (CE) n.206/2001, l'allegato del regolamento (CE) n.307/2001, l'allegato del regolamento (CE) n. 406/2001, l'allegato del regolamento (CE) n. 506/2001, l'allegato del regolamento (CE) n.600/2001, l'allegato del regolamento (CE) n. 729/2001, l'allegato del regolamento (CE) n. 809/2001, l'allegato del regolamento (CE) n.914/2001, l'allegato del regolamento (CE) n. 1008/2001, l'allegato del regolamento (CE) n. 1111/2001, l'allegato del regolamento (CE) n.1221/2001, l'allegato del regolamento (CE) n. 1360/2001, l'allegato del regolamento (CE) n. 1475/2001, l'allegato del regolamento (CE) n.1583/2001, l'allegato del regolamento (CE) n. 1704/2001, l'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2001, l'allegato del regolamento (CE) n.1877/2001, l'allegato del regolamento (CE) n. 1977/2001, l'allegato del regolamento (CE) n. 2072/2001, l'allegato del regolamento (CE) n.2161/2001, l'allegato del regolamento (CE) n. 2257/2001, in base a quanto disposto dall'articolo 1 dei suddetti regolamenti.).

**Testo: soppresso dal 19/05/2006**

1. Ai fini della determinazione del valore in dogana dei prodotti di cui all'allegato 26, la Commissione stabilisce, per ogni singola classificazione, un valore unitario per quintale netto di peso, espresso nelle monete degli Stati membri.

I valori unitari si applicano per periodi di quattordici giorni, a decorrere da un venerdì'.

2. I valori unitari sono stabiliti in base ai seguenti elementi, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per ogni singola classificazione:

a) il prezzo unitario medio franco frontiera, non sdoganato, espresso nella moneta dello Stato membro in questione per quintale netto di peso e calcolato in base al prezzo delle merci non avariate nei centri di commercializzazione di cui all'allegato 27 nel periodo di riferimento di cui all'articolo 174, paragrafo 1;

b) i quantitativi immessi in libera pratica nel corso di un anno civile e soggetti a riscossione di dazi all'importazione.

3. Il prezzo unitario medio franco frontiera, non sdoganato, si calcola in base ai proventi lordi delle vendite effettuate tra importatori e grossisti. Per quanto riguarda i centri di commercializzazione di Londra, Milano e Rungis, tuttavia, i proventi lordi sono quelli registrati al livello commerciale al quale le merci in questione sono piu' comunemente vendute su tali centri di commercializzazione.

Dalla cifra cosi' calcolata si deducono:

- un margine di commercializzazione del 15% per i centri di commercializzazione di Londra, Milano e Rungis e dell'8% gli altri centri di commercializzazione;

- le spese di trasporto e di assicurazione all'interno del territorio doganale;

- un importo forfettario di 5 ecu a copertura di tutte le altre spese da non incorporare nel valore in dogana.

Detto importo va convertito nelle monete degli Stati membri sulla base degli ultimi tassi in vigore stabiliti in conformita' dell'articolo 18 del codice;

- i dazi all'importazione ed altre imposizioni da non incorporare nel valore in dogana.

4. Gli Stati membri possono fissare deduzione forfettarie per le spese di trasporto e di assicurazione di cui al paragrafo 3. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono immediatamente comunicati alla Commissione.

**art. 174**

Prezzi unitari medi delle merci deperibili.

**Testo: soppresso dal 19/05/2006**

1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a) e' il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì' precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi valori unitari.

2. I prezzi unitari medi vengono notificati dagli Stati membri entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui si stabiliscono i valori unitari a norma dell'articolo 173. Se tale giorno è festivo, la notifica si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente.

3. I quantitativi immessi in libera pratica nel corso di un anno civile per ogni singola classificazione vengono comunicati da tutti gli Stati membri alla Commissione entro il 15 giugno dell'anno successivo.

**art. 175**

Valori unitari delle merci deperibili. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: soppresso dal 19/05/2006**

1. I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 sono stabiliti dalla Commissione ogni due martedì in base alla media ponderata dei prezzi medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a) in rapporto ai quantitativi di cui all'articolo 173 paragrafo 2, lettera b).

2. Per determinare la media ponderata, si convertono in ecu tutti i prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a) in base agli ultimi tassi di conversione determinati dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prima della settimana in cui si devono stabilire i valori unitari. Per riconvertire i valori unitari così ottenuti nelle monete degli Stati membri si applicano gli stessi tassi di conversione.

3. Gli ultimi valori unitari pubblicati rimangono in vigore fino alla pubblicazione di nuovi valori unitari. Tuttavia, nel caso di forti fluttuazioni di prezzo in uno o più Stati membri, ad esempio in conseguenza di un'interruzione delle importazioni di un determinato prodotto, si possono determinare nuovi valori unitari in base ai prezzi effettivamente praticati al momento della fissazione di tali valori.

**art. 176**

Partite avariate.

**Testo: soppresso dal 19/05/2006**

1. Si considerano avariate le partite che al momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana contengono almeno il 5% di prodotto inadatto al consumo umano nello stato in cui si trova, o il valore delle quali si è ridotto almeno del 20% rispetto al prezzo medio di mercato del prodotto sano.

2. La valutazione delle partite avariate può avvenire nei modi seguenti:

- applicando, previa selezione, i valori unitari alla parte sana, e distruggendo sotto controllo doganale la parte avariata;
- applicando i valori unitari stabiliti per il prodotto sano dopo aver dedotto dal peso della partita una percentuale pari alla quota avariata constatata da un esperto giurato ed accettata dall'autorità doganale;
- applicando i valori unitari stabiliti per il prodotto sano ridotti della percentuale di prodotto avariato constatata da un esperto giurato ed accettata dall'autorità doganale.

**art. 177**

Adesione al sistema delle procedure semplificate.

**Testo: soppresso dal 19/05/2005**

1. Dichiarando o facendo dichiarare il valore in dogana di uno o più prodotti da lui importati facendo riferimento ai valori unitari stabiliti in applicazione del presente capitolo, l'interessato aderisce al sistema delle procedure semplificate per l'anno civile in corso per quanto riguarda il prodotto o i prodotti in questione.

2. Qualora l'interessato in un secondo tempo richieda l'applicazione di un metodo diverso dalle procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di uno o più prodotti da lui importati, l'autorità doganale dello Stato membro in causa può comunicargli che è escluso dal beneficio delle procedure semplificate per il prodotto o i prodotti in questione per il resto dell'anno civile in corso; tale esclusione può essere estesa all'anno civile successivo. La misura di esclusione notificata dall'autorità doganale dello

Stato membro viene comunicata tempestivamente alla Commissione, che a sua volta informa il piu' presto le autorità doganali degli altri Stati membri.

**art. 178**

Dichiarazione del valore.

**Testo: in vigore dal 06/08/1998**

1. Qualora sia necessario determinare il valore in dogana ai fini dall'applicazione degli articoli da 28 a 36 del codice, la dichiarazione doganale effettuata per le merci importate e' accompagnata da una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (dichiarazione del valore) compilata su un modulo D.V. 1 corrispondente al facsimile figurante nell'allegato 28, eventualmente integrata da uno o piu' moduli D.V. 1 BIS corrispondenti al facsimile figurante nell'allegato 29.

2. La dichiarazione del valore di cui al paragrafo 1 deve essere compilata solo da una persona che risieda nel territorio doganale della Comunita' e sia in possesso delle relative informazioni.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera b, secondo trattino, e paragrafo 3.

3. Se il valore in dogana delle merci in questione non puo' essere determinato a norma dell'articolo 29 del codice, l'autorita' doganale puo' rinunciare a richiedere una dichiarazione redatta secondo le modalita' di cui al paragrafo 1. In tal caso, la persona di cui al paragrafo 2 e' tenuta a fornire o a far fornire all'autorita' doganale in questione le altre informazioni eventualmente richieste per la determinazione del valore in dogana a norma di un altro articolo del predetto codice; tali informazioni vengono fornite nella forma e con le modalita' stabilite dall'autorita' doganale.

4. Fatta salva la possibilita' di applicare disposizioni repressive, la presentazione di una dichiarazione di cui al paragrafo 1 in un ufficio doganale equivale a un'assunzione di responsabilita' da parte della persona di cui al paragrafo 2 in merito:

- alla veridicita' e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione,
- all'autenticita' dei documenti prodotti a sostegno di tale elementi, e
- all'eventuale fornitura di ulteriori informazioni o documenti necessari per stabilire il valore in dogana delle merci.

5. Il presente articolo non si applica alle merci il cui valore in dogana viene determinato con il sistema delle procedure semplificate istituito in conformita' delle disposizioni degli articoli da 173 a 177.

**art. 179**

Esenzione dalla dichiarazione del valore.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002**

1. Tranne quando sia indispensabile per la corretta riscossione dei dazi all'importazione, l'autorita' doganale puo' rinunciare a richiedere la dichiarazione prevista dell'articolo 178, paragrafo 1 o parte di tale dichiarazione, nei seguenti casi:

- a) quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 10000 EUR per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario;
- b) quando le importazioni in questione non abbiano carattere commerciale;
- c) quando l'indicazione degli elementi in questione non sia necessaria per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunita' europee o quando

non si possano applicare i dazi doganali previsti dalla predetta tariffa a motivo dell'applicazione di una specifica normativa doganale.

2. L'importo espresso in ecu di cui al paragrafo 1, lettera a), e' convertito conformemente all'articolo 18 del codice. L'autorita' doganale puo' arrotondare per eccesso o per difetto quest'ultimo valore.

L'autorita' doganale puo' mantenere invariato il controvalore in divisa nazionale dell'importo determinato in ecu se, al momento dell'adeguamento annuale previsto dall'articolo 18 del codice, la conversione del suddetto importo, prima dell'arrotondamento previsto dal presente paragrafo, porta ad un aumento inferiore al 5% o a una riduzione di tale controvalore.

3. Nel caso di un traffico continuo di merci d'importazione fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, l'autorita' doganale puo' rinunciare a richiedere che vengano forniti tutti gli elementi previsti dall'articolo 178, paragrafo 1 a sostegno di ogni dichiarazione in dogana, ma deve richiederli ogniqualvolta muti la situazione e almeno ogni tre anni.

4. Qualora si rilevi che e' venuta o viene a mancare una condizione necessaria per la concessione di un'esenzione ai sensi del presente articolo, si puo' ritirare tale esenzione e richiedere la presentazione di un modulo D.V. 1.

#### **art. 180**

Variazione di forma nella presentazione dei dati per determinare il valore in dogana in caso di utilizzo di sistemi computerizzati o di dichiarazione globale, periodica o riepilogativa.

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando si utilizzino sistemi computerizzati o le merci in questione formino oggetto di una dichiarazione globale, periodica o riepilogativa, l'autorita' doganale puo' autorizzare variazione di forma nella presentazione dei dati richiesti per determinare il valore in dogana.

#### **art. 181**

Presentazione della fattura in base alla quale viene dichiarato il valore in dogana.

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. La persona di cui all'articolo 178, paragrafo 2, deve fornire all'autorita' doganale una copia della fattura in base alla quale dichiara il valore in dogana delle merci importate. Se il valore in dogana e' oggetto di dichiarazione scritta, tale copia viene conservata dall'autorita' doganale.

2. Se il valore in dogana e' oggetto di dichiarazione scritta, e la fattura relativa alle merci importate e' intestata ad una persona residente in uno Stato membro diverso da quello in cui il valore in dogana viene dichiarato, il dichiarante fornisce all'autorita' doganale due copie della predetta fattura.

Di queste copie, una viene conservata dall'autorita' doganale e l'altra, corredata del timbro dell'ufficio in causa e del numero di registrazione della dichiarazione, viene restituita al dichiarante che la trasmette alla persona cui e' intestata la fattura.

3. L'autorita' doganale puo' estendere le disposizioni del paragrafo 2 ai casi in cui l'intestatario della fattura risieda nello Stato membro in cui viene dichiarato il valore in dogana.

#### **art. 181 - bis**

Valore in dogana delle merci importate.

#### **Testo: in vigore dal 01/01/1995**

1. Le autorita' doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi

dell'articolo 29 del codice doganale.

2. Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto.

**art. 181 - ter**

Dichiarazione sommaria di entrata.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Salvo ove disposto diversamente dal presente regolamento, tutte le merci importate nel territorio doganale della Comunità devono essere corredate di una dichiarazione sommaria ai sensi dell'articolo 36 bis del codice (di seguito "dichiarazione sommaria di entrata").

**art. 181 - quater**

Merci esenti dalla dichiarazione sommaria di entrata.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Una dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta per le merci seguenti:

- a) l'energia elettrica;
- b) le merci importate mediante condotta;
- c) le lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico;
- d) le merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale;
- e) le merci oggetto di dichiarazioni doganali effettuate con qualsiasi altro atto ai sensi degli articoli 230, 232 e 233;
- f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
- g) le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale, ai sensi degli articoli 225, 227 e dell'articolo 229, paragrafo 1;
- h) le merci corredate di carnet ATA e CPD;
- i) le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
- j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano servizio di linea regolare debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 313 ter;
- k) le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali.

Tuttavia, nei casi di cui al primo comma, lettere e), f) e g), una dichiarazione sommaria di entrata è richiesta se le merci devono essere poste in custodia temporanea. L'articolo 184 quater, primo comma, è d'applicazione.

**art. 181 - quinquies**

Disposizioni in caso di accordo internazionale.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Se un accordo internazionale tra la Comunita' e un paese terzo prevede l'esecuzione di controlli di sicurezza nel paese di esportazione, si applicano le condizioni definite nell'accordo.

**art. 182**

Visita delle merci e prelevamento di campioni da parte dell'interessato.

**Testo: soppresso dal 01/07/2009**

1. La visita delle merci di cui all'articolo 42 del codice e' ammessa su richiesta verbale della persona abilitata a dare alle merci una destinazione doganale, a meno che l'autorita' doganale, considerate le circostanze, non reputi necessaria la presentazione di una richiesta scritta. Il prelevamento di campioni puo' essere autorizzato unicamente su richiesta scritta dell'interessato.

2. Le richieste scritte di cui al paragrafo 1 devono essere presentate, firmate dall'interessato, all'autorita' doganale in causa. Esse devono recare le indicazioni seguenti:

- cognome, nome e indirizzo del richiedente, - luogo ove si trovano le merci, - numero della dichiarazione sommaria, quando questa sia gia' stata presentata, salvo i casi in cui l'autorita' doganale s'incarichi dell'apposizione di questa indicazione, oppure riferimento al regime doganale precedente, o, ancora, informazioni necessarie ad identificare il mezzo di trasporto sul quale si trovano le merci, - ogni altra indicazione necessaria all'identificazione delle merci.

L'autorita' doganale concede l'autorizzazione su richiesta dell'interessato. Quando trattasi di una richiesta si prelevamento di campioni, la suddetta autorita' indica la quantita' di merci da prelevare.

3. La visita preventiva delle merci ed il prelevamento di campioni vengono effettuati sotto la sorveglianza dell'autorita' doganale che ne fissa le modalita' caso per caso.

il disimballaggio, la pesatura, il successivo reimballaggio ed ogni altra manipolazione delle merci vengono effettuati a rischio e a spese dell'interessato. Le eventuali spese di analisi sono ugualmente a carico di quest'ultimo.

4. I campioni prelevati devono formare oggetto delle formalita' necessarie a dar loro una destinazione doganale. Quando l'ispezione dei campioni abbia come conseguenza la distruzione o la perdita irrimediabile dei medesimi, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale. Ai residui si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice.

**art. 183**

Dichiarazione sommaria.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. La dichiarazione sommaria di entrata e' resa per via elettronica. Essa riporta le informazioni stabilite per questo tipo di dichiarazione nell'allegato 30 bis ed e' compilata conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato.

La dichiarazione sommaria di entrata e' autenticata dalla persona che la redige.

L'articolo 199, paragrafo 1, si applica per analogia.

2. Le autorita' doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata in forma cartacea soltanto in una delle seguenti circostanze:

a) quando il sistema informatizzato delle autorita' doganali non funziona;

b) quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata non funziona.

Dette dichiarazioni sommarie di entrata in forma cartacea sono corredate, all'occorrenza, di distinte di carico o altre idonee distinte e contengono le informazioni dettagliate per questo tipo di dichiarazione di cui

all'allegato 30 bis.

3. Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da espletare nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a).

4. Il ricorso a una dichiarazione sommaria di entrata su carta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), è soggetto all'approvazione delle autorità doganali.

La dichiarazione sommaria di entrata su carta è firmata dalla persona che la redige.

5. Le autorità doganali registrano immediatamente le dichiarazioni sommarie di entrata non appena le ricevono.

**art. 183 - bis**

Dati forniti in regime di transito.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. I dati forniti in regime di transito possono essere utilizzati come dichiarazione sommaria di entrata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le merci sono introdotte nel territorio doganale della Comunità in regime di transito;

b) lo scambio di dati relativi a detto transito è effettuato mediante le tecnologie dell'informazione e le reti informatiche;

c) questi dati comprendono tutti gli elementi necessari alla compilazione di una dichiarazione sommaria di entrata.

2. Purché i dati relativi al transito contenenti gli elementi necessari siano scambiati entro i termini rilevanti di cui all'articolo 184 bis, le prescrizioni di cui all'articolo 183 sono considerate rispettate, anche se le merci sono ammesse al regime di transito al di fuori del territorio doganale della Comunità'.

**art. 183 - ter**

Trasporto combinato.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata spetta al gestore dell'altro mezzo di trasporto.

Il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata corrisponde al termine applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all'articolo 184 bis.

**art. 183 - quater**

Traffico marittimo e aereo.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Nel caso di traffico marittimo o aereo, in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata spetta alla persona che ha concluso un contratto o emesso una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci a bordo della nave o dell'aeromobile oggetto del contratto.

**art. 183 - quinquies**

Notifica preliminare all'arrivo.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Nei casi enunciati agli articoli 183 ter e 183 quater, il gestore del

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità presenta una notifica preliminare all'arrivo all'ufficio doganale di entrata elencando tutte le spedizioni effettuate con tale mezzo di trasporto.

La notifica preliminare all'arrivo specifica l'identità del mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità. Per ciascuna spedizione, essa contiene le seguenti informazioni:

- a) l'identità della persona responsabile del trasporto delle merci in ingresso nel territorio doganale;
- b) l'identità della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata;
- c) il luogo di carico;
- d) il luogo di scarico;
- e) il numero di riferimento identificativo della spedizione, il numero del documento di trasporto o il riferimento della polizza di carico/lettera di vettura aerea;
- f) se del caso, l'identità del mezzo di trasporto o, se il trasporto avviene mediante container, il numero di identificazione del materiale.

La notificazione preliminare all'arrivo è presentata nella stessa forma e mediante lo stesso mezzo della dichiarazione sommaria di entrata, oppure in forma di un manifesto commerciale, portuale o di trasporto o distinta di carico, sempre che riporti i dati necessari e sia presentata in un modo che le autorità doganali dell'ufficio doganale di entrata considerano accettabile.

2. In casi diversi da quelli contemplati agli articoli 183 ter e 183 quater, quando una dichiarazione sommaria di entrata per merci trasportate su un mezzo di trasporto che entra nel territorio doganale della Comunità deve essere presentata da una persona diversa dal gestore di tale mezzo di trasporto, tale gestore può presentare una notificazione preliminare all'arrivo alle autorità doganali dell'ufficio doganale di entrata.

La notifica preliminare all'arrivo specifica l'identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera. Per ciascuna spedizione, essa contiene le seguenti informazioni:

- a) l'identità della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata;
- b) il luogo di carico;
- c) il luogo di scarico;
- d) il numero di riferimento identificativo della spedizione, il numero del documento di trasporto o il riferimento della polizza di carico/lettera di vettura aerea;
- e) se il trasporto avviene mediante container, il numero di identificazione del materiale.

3. La notificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è presentata entro il termine applicabile al mezzo di trasporto di cui all'articolo 184 bis.

Tuttavia, in caso di traffico di cui all'articolo 184 bis, paragrafo 1, lettera a), la notificazione è effettuata almeno 24 ore prima dell'ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario.

4. L'articolo 183 si applica per analogia alle notificazioni preliminari all'arrivo.

**art. 184**

Obbligo di ripresentare le merci che non hanno ricevuto una destinazione doganale.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Fino a quando le merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale la persona di cui all'articolo 183, paragrafi 1 e 2, e' tenuta a ripresentare, nella loro integralita' e ad ogni richiesta dell'autorita' doganale, le merci che hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria e che non sono state scaricate dal mezzo di trasporto su cui si trovano.

2. Chiunque, dopo il loro scarico, detenga in seguito le merci per provvedere alla loro rimozione o al loro immagazzinamento, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di ripresentare le merci nella loro integralita' ad ogni richiesta dell'autorita' doganale.

**art. 184 - bis**

Luoghi e termini di presentazione della dichiarazione sommaria.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Nel caso di traffico marittimo, la dichiarazione sommaria di entrata e' presentata presso l'ufficio doganale di entrata entro i seguenti termini:

a) per i carichi trasportati in container ai quali si applicano le lettere c) e d): almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza;

b) per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunita';

c) per i trasporti effettuati tra la Groenlandia, le isole FWr8er, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e il territorio doganale della Comunita' ad eccezione dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie: almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario;

d) per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale comunitario e i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le isole Canarie, quando la durata del viaggio e' inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario.

2. Nel caso di traffico aereo, la dichiarazione sommaria di entrata e' presentata presso l'ufficio doganale di entrata entro i seguenti termini:

a) per voli a corto raggio: almeno entro il momento dell'effettivo decollo dell'aeromobile;

b) per voli a lungo raggio: almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunita';

Ai fini del presente paragrafo si intende per volo a corto raggio, un volo la cui durata e' inferiore a quattro ore tra l'ultimo aeroporto di partenza in un paese terzo e l'arrivo al primo aeroporto nella Comunita'. Tutti gli altri voli sono considerati voli a lungo raggio.

3. Nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all'ufficio doganale di entrata almeno due ore prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunita'.

4. Nel caso del traffico su strada, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all'ufficio doganale di entrata almeno un'ora prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunita'.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

5. Se la dichiarazione sommaria di entrata e' presentata con modalita' diversa dal mezzo informatico, i termini stabiliti al paragrafo 1, lettere c) e d), al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 3 e 4 sono fissati ad almeno quattro ore.

6. Se il sistema informatizzato delle autorita' doganali e' temporaneamente fuori servizio, si applicano comunque i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4.

**art. 184 - ter**

Deroghe ai termini di presentazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Il termine di cui all'articolo 184 bis, paragrafi da 1 a 4, non si applica nei seguenti casi:

- a) se accordi internazionali tra la Comunita' e paesi terzi prevedono il riconoscimento dei controlli di sicurezza di cui all'articolo 181 quinquies;
- b) se accordi internazionali conclusi tra la Comunita' e paesi terzi richiedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni entro termini diversi da quelli di cui all'articolo 184 bis, paragrafi da 1 a 4;
- c) in casi di forza maggiore.

**art. 184 - quater**

Presentazione tardiva.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Quando si constata che merci presentate alla dogana, per le quali e' necessaria una dichiarazione sommaria di entrata, non formano oggetto di una tale dichiarazione, la persona che importa le merci o che ha assunto la responsabilita' del loro trasporto nel territorio doganale della Comunita' e' tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di entrata.

La presentazione della dichiarazione sommaria di entrata da parte di un operatore economico dopo il termine di cui all'articolo 184 bis non osta all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

**art. 184 - quinquies**

Analisi dei rischi.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Dopo aver ricevuto le informazioni contenute nella dichiarazione sommaria di entrata, l'ufficio doganale di entrata procede ad un'analisi adeguata dei rischi, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunita'. Se la dichiarazione sommaria di entrata e' stata depositata in un ufficio doganale diverso dall'ufficio doganale di entrata, e le informazioni sono state trasmesse conformemente all'articolo 36 bis, paragrafo 2, e all'articolo 36 quater, paragrafo 1, secondo comma, del codice, le autorita' doganali dell'ufficio di entrata possono accettare i risultati di qualsiasi analisi dei rischi effettuata dall'altro ufficio doganale oppure ne prendono in considerazione le conclusioni quando effettuano una propria analisi dei rischi.

2. Le autorita' doganali terminano l'analisi dei rischi prima dell'arrivo delle merci, sempre nel rispetto del termine di cui all'articolo 184 bis.

Tuttavia, per merci trasportate nel tipo di traffico di cui all'articolo 184 bis, paragrafo 1, lettera a), le autorita' doganali concludono l'analisi dei rischi entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata. Quando l'analisi dei rischi fornisce alle autorita' doganali motivi ragionevoli per ritenere che l'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunita' costituirebbe una minaccia per la sicurezza della Comunita' tale da richiedere un intervento immediato, le autorita' doganali notificano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata e, se diversa, alla persona responsabile del trasporto delle merci

nel territorio doganale della Comunita', il divieto di effettuare il carico delle merci. La notificazione avviene entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata.

3. Quando nel territorio doganale della Comunita' sono introdotte merci che non formano oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell'articolo 181 quater, lettere da a) a i), l'analisi dei rischi e' effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della dichiarazione doganale che le concerne.

4. Le merci presentate alla dogana possono essere svincolate per essere assegnate ad una destinazione doganale non appena sia stata completata l'analisi dei rischi e i risultati consentano lo svincolo.

**art. 184 - sexies**

Analisi dei rischi in caso di scalo in piu' porti o aeroporti.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Quando una nave o un aeromobile deve fare scalo in molti porti o aeroporti della Comunita' e a condizione che si sposti tra detti porti senza effettuare scalo in un porto o un aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunita', una dichiarazione sommaria di entrata e' presentata nel primo porto o aeroporto comunitario per tutte le merci trasportate. Le autorità doganali del primo porto o aeroporto di entrata procedono all'analisi dei rischi, sotto il profilo della sicurezza, di tutte le merci trasportate. Un'analisi dei rischi supplementare puo' essere effettuata per le merci nei porti o aeroporti in cui sono scaricate.

Quando individua un rischio, l'ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata decide, in funzione del livello della minaccia, di adottare misure di divieto nel caso di spedizioni ritenute costituire una minaccia talmente grave da richiedere un intervento immediato, o di trasmettere i risultati dell'analisi dei rischi al o ai successivi porti o aeroporti.

Nei successivi porti o aeroporti situati sul territorio doganale della Comunita', e' richiesta la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata soltanto per le merci che devono essere scaricate in tale porto o aeroporto. Non trova applicazione il termine di cui all'articolo 184 bis, paragrafi 1 e 2.

**art. 184 - septies**

Presentazione della dichiarazione nel porto di scarico.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Quando in un porto situato sul territorio doganale della Comunita' sono caricate merci che dovranno essere scaricate in un altro porto comunitario e sono trasportate su una nave che circola tra detti porti senza effettuare scalo in alcun porto situato fuori del territorio doganale della Comunita', la dichiarazione sommaria di entrata relativa a dette merci e' presentata soltanto nel porto comunitario in cui devono essere scaricate. Non trova applicazione il termine di cui all'articolo 184 bis, paragrafo 1.

**art. 185**

Magazzini di custodia temporanea.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Quando i luoghi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del codice siano stati autorizzati in via permanente a ricevere merci in custodia temporanea, tali luoghi sono denominati "magazzini di custodia temporanea".  
2. Per garantire l'applicazione della normativa doganale l'autorita' doganale puo' esigere, quando non gestisca direttamente il magazzino di custodia temporanea:

- a) che i magazzini di custodia temporanea siano chiusi a doppia chiave, di cui una tenuta dalla stessa autorita' doganale;
- b) che la persona che gestisce il magazzino di custodia temporanea tenga una contabilita' di magazzino che permetta di seguire i movimenti delle merci.

**art. 186**

Merci poste in custodia temporanea.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Le merci presentate in dogana ai sensi dell'articolo 40 del codice sono considerate merci poste in custodia temporanea e la dichiarazione sommaria di entrata e' conservata dalle autorità doganali affinché verifichino se le merci cui si riferisce vengono assegnate a una destinazione doganale. Ai fini dell'articolo 49 del codice, si ritiene che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata alla data di presentazione delle merci.

2. Quando una dichiarazione doganale e' stata presentata all'ufficio doganale di entrata come dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell'articolo 36 quater del codice, le autorità doganali accettano la dichiarazione doganale immediatamente alla presentazione delle merci e queste sono poste direttamente sotto il regime dichiarato, nel rispetto delle condizioni stabilite per tale regime.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, quando merci non comunitarie trasportate dall'ufficio doganale di partenza, nell'ambito di un regime di transito, sono presentate alla dogana in un ufficio doganale di destinazione situato nel territorio doganale della Comunità, la dichiarazione di transito destinata alle autorità doganali dell'ufficio di destinazione e' considerata dichiarazione sommaria di entrata ai fini della custodia temporanea.

**art. 187**

Obblighi dei soggetti che hanno effettuato la dichiarazione sommaria.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Fatto salvo l'articolo 56 del codice e le disposizioni applicabili alla vendita in dogana sono tenute a dare attuazione alle disposizioni prese dall'autorità doganale, in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, del codice ed a sostenerne le spese, le persone che hanno effettuato la dichiarazione sommaria o, quando siffatta dichiarazione non sia stata depositata, le persone di cui all'articolo 36 ter, paragrafo 3, del codice.

**art. 187 - bis**

Autorizzazioni.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Le autorità doganali possono concedere l'autorizzazione di esaminare le merci ai sensi dell'articolo 42 del codice alla persona che, in base alla regolamentazione doganale, ha facoltà di assegnare le merci a una destinazione doganale su domanda verbale di detta persona. Le autorità doganali possono tuttavia ritenere, in considerazione delle circostanze, che sia necessaria una domanda scritta.

2. Le autorità doganali possono autorizzare il prelevamento di campioni soltanto su richiesta scritta della persona di cui al paragrafo 1.

3. La domanda scritta puo' essere presentata su supporto cartaceo o in forma elettronica. E' firmata o autenticata dal richiedente e presentata alle autorità doganali competenti.

Comporta le informazioni seguenti:

- a) il nome e indirizzo del richiedente;
- b) l'ubicazione delle merci;
- c) il riferimento ad uno dei seguenti elementi:
  - i) la dichiarazione sommaria di entrata;
  - ii) il precedente regime doganale;
  - iii) il mezzo di trasporto;

d) ogni altra indicazione necessaria all'identificazione delle merci.

4. Le autorità doganali comunicano all'interessato la decisione presa. Quando si tratta di una richiesta di prelevamento di campioni, la decisione specifica la quantità di merci da prelevare.

5. L'esame delle merci e il prelevamento di campioni vengono effettuati sotto la sorveglianza dell'autorità doganale che ne fissa le modalità.

La persona interessata si assume tutti i rischi ed i costi relativi all'esame, al prelevamento di campioni e all'analisi delle merci.

6. I campioni prelevati devono formare oggetto delle formalità necessarie a dar loro una destinazione doganale. Quando l'ispezione dei campioni abbia come conseguenza la distruzione o la perdita irrimediabile dei medesimi, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale.

Ai residui e ai rottami eventualmente derivanti dall'esame delle merci deve essere data una delle destinazioni doganali previste per le merci non comunitarie.

#### **art. 188**

Vendita delle merci.

**Testo: soppresso dal 01/01/1994**

Quando l'autorità doganale proceda alla vendita delle merci conformemente all'articolo 53 del codice, questa viene effettuata secondo le procedure applicabili negli Stati membri.

#### **art. 189**

Merci spedite per via marittima o aerea.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando le merci provenienti da paesi terzi sono introdotte nel territorio doganale della Comunità per via marittima o aerea e inoltrate con un titolo di trasporto unico, per la stessa vita e senza trasbordo verso un altro porto o aeroporto della Comunità, sono presentate in dogana ai sensi dell'articolo 40 del codice solo nel porto o aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate.

#### **art. 190**

Definizioni di: aereoporto; volo intracomunitario; porto comunitario; traversata marittima intracomunitaria; imbarcazioni da diporto; aeromobili;. Bagagli.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo si intende per:

- a) aereoporto comunitario: qualsiasi aereoporto situato nel territorio doganale della Comunità;
- b) aereoporto comunitario di carattere internazionale: qualsiasi aereoporto comunitario che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, è abilitato al traffico aereo con i paesi terzi;
- c) volo intracomunitario: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti comunitari, il quale non inizia né termina in un aereoporto non comunitario;
- d) porto comunitario: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale della Comunità;
- e) traversata marittima intracomunitaria: una traversata effettuata senza scalo tra due porti comunitari da una nave che collega regolarmente due o più porti comunitari determinati;
- f) imbarcazioni da diporto: le imbarcazioni private destinate a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;
- g) aeromobili da turismo o d'affari: aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;
- h) bagagli: tutti gli oggetti trasportati, in qualunque modo, dalla persona nel corso del suo viaggio.

**art. 191**

Bagagli registrati; bagagli a mano.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, per quanto riguarda il trasporto aereo, i bagagli sono considerati:

- registrati: quando, dopo la registrazione nell'aeroporto di partenza, non sono accessibili per la persona nel corso del volo, ne', eventualmente, durante lo scalo di cui all'articolo 192, punti 1 e 2 e all'articolo 194, punti 1 e 2 del presente capitolo.
- a mano quando la persona li porta con se' nella cabina dell'aeromobile.

**art. 192**

Controlli sui bagagli.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Qualsiasi controllo e formalita' applicabili:

- 1) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che proviene da un aeroporto non comunitario e che deve proseguire, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, detto volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario, sono effettuati in quest'ultimo aeroporto, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, i bagagli sono soggetti alla normativa sui bagagli delle persone provenienti da paesi terzi quando l'interessato non sia in grado di fornire la prova, considerata sufficiente dalle autorità competenti, del carattere comunitario dei beni trasportati;
- 2) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di proseguire detto volo a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati nell'aeroporto di partenza, purché quest'ultimo sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, un controllo dei bagagli a mano può essere effettuato nell'aeroporto comunitario di scalo per accertare che i beni in essi contenuti siano conformi alle condizioni prescritte per la libera circolazione all'interno della Comunità;
- 3) ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo che è effettuato dalla stessa nave e che comporta percorsi successivi che sono iniziati o prevedono uno scalo o terminano in un porto non comunitario, sono effettuati nel porto in cui questi bagagli sono, a seconda dei casi, imbarcati o sbarcati.

**art. 193**

Controlli sui bagagli.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Qualsiasi controllo e formalita' applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano:

- 1) imbarcazioni da diporto, sono effettuati, indipendentemente dalla provenienza o dalla destinazione di tali imbarcazioni, in qualsiasi porto comunitario;
- 2) aeromobili da turismo o d'affari, sono effettuati:
  - nel primo aeroporto di arrivo, il quale deve essere un aeroporto comunitario di carattere internazionale, per i voli provenienti da un aeroporto non comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare, dopo uno scalo, un volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario;
  - nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale per i voli provenienti da un aeroporto comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare dopo uno scalo, un volo a destinazione di un aeroporto non comunitario.

**art. 194**

Controlli sui bagagli.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Ove i bagagli arrivino in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e siano trasbordati,

nello stesso aeroporto comunitario, su un altro aeromobile effettuante un volo intracomunitario:

- qualsiasi controllo e formalita' applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di arrivo del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

- qualsiasi controllo dei bagagli a mano e' effettuato nel primo aeroporto comunitario di carattere internazionale; un controllo supplementare di tali bagagli puo' aver luogo, in via eccezionale, nell'aeroporto d'arrivo del volo intracomunitario, quando esso risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati;

- un controllo dei bagagli registrati puo' essere effettuato, in via eccezionale, nel primo aeroporto comunitario quando tale controllo supplementare risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano.

2. Ove i bagagli siano imbarcati, in un aeroporto comunitario, su un aeromobile effettuante un volo intracomunitario e siano trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario:

- qualsiasi controllo e formalita' applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

- qualsiasi controllo dei bagagli a mano e' effettuato nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale; in via eccezionale, un controllo preventivo di tali bagagli puo' essere effettuato nell'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati;

- un controllo supplementare dei bagagli registrati puo' essere effettuato, in via eccezionale, nell'ultimo aeroporto comunitario quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano.

3. Qualsiasi controllo e formalita' applicabili ai bagagli che arrivano in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non comunitario o trasbordati, in detto aeroporto comunitario, su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario, sono effettuati all'aeroporto di arrivo dell'aeromobile di linea o del charter.

4. Qualsiasi controllo e formalita' applicabili ai bagagli imbarcati in un aeroporto comunitario su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati all'aeroporto di partenza dell'aeromobile di linea o del charter.

5. Gli Stati membri possono effettuare, nell'aeroporto comunitario a carattere internazionale in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli:

- provenienti da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in un aeroporto comunitario a carattere internazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale;

- imbarcati su un aeromobile in un aeroporto a carattere internazionale per poi essere trasbordati in un altro aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario.

#### art. 195

Trasferimento di beni anteriore o posteriore al controllo dei bagagli.

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

- all'arrivo delle persone non possa essere effettuato anteriormente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, alcun trasferimento di beni, - alla partenza delle persone non possa essere effettuato successivamente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, alcun trasferimento di beni, - all'arrivo delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni anteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, -

alla partenza delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni posteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del consiglio.

**art. 196**

Etichetta per i bagagli registrati.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

I bagagli registrati in un aeroporto comunitario sono contrassegnati mediante un'etichetta apposta nello stesso aeroporto. Il modello dell'etichetta e le sue caratteristiche tecniche figurano nell'allegato 30.

**art. 197**

Comunicazione alla commissione da parte degli stati dell'elenco degli aeroporti comunitari di carattere internazionale.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeroporti rispondenti alla definizione di "aeroporto comunitario di carattere internazionale", di cui all'articolo 190, lettera b). La Commissione pubblica tale elenco nella Gazzetta ufficiale delle comunita' europee, serie C.

**art. 198**

Dichiarazione in dogana comportante piu' articoli.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Qualora una dichiarazione in dogana comporti piu' articoli le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata.

2. Sono considerati costituire una sola merce gli elementi costitutivi di complessi industriali che formano oggetto di un'unico codice nella nomenclatura combinata.

**art. 199**

Indicazioni vincolanti della dichiarazione in dogana.

**Testo: in vigore dal 01/01/1994**

1. Fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante e' impegnativa, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda:

- l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
- l'autenticita' dei documenti acclusi, e
- l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in causa al regime considerato.

2. Quando il dichiarante utilizza sistemi informatici per la stampa delle dichiarazioni in dogana, l'autorita' doganale puo' prevedere che la firma manoscritta sia sostituita da un'altra tecnica di identificazione eventualmente basata sull'uso di codici. Tale agevolazione e' concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative stabilite dalle autorita' doganali.

L'autorita' doganale puo' altresì prevedere che le dichiarazioni redatte a mezzo dei sistemi informatici delle dogane siano direttamente autenticate da tali sistemi anziche' mediante apposizione manuale o meccanica del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario competente.

3. L'autorita' doganale puo' consentire, alle condizioni e secondo le modalita' da essa determinate, che determinati elementi della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 siano sostituiti dalla trasmissione elettronica, all'ufficio doganale all'uopo designato, di tali elementi, se del caso in forma codificata.

**art. 200**

Conservazione dei documenti allegati alla dichiarazione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

I documenti presentati a sostegno della dichiarazione devono essere conservati dall'autorità doganale, salvo disposizioni contrarie e fatta eccezione per i casi in cui possono essere utilizzati dall'interessato per altre operazioni.

In quest'ultimo caso, l'autorità doganale prenderà le disposizioni necessarie affinché tali documenti possano essere utilizzati solo per il quantitativo o il valore per il quale restano validi.

**art. 201**

Deposito della dichiarazione in dogana.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. La dichiarazione doganale è depositata presso uno dei seguenti uffici doganali:

a) l'ufficio doganale in cui le merci sono state, o devono essere, presentate in dogana, a norma della regolamentazione doganale;

b) l'ufficio doganale competente per la sorveglianza del luogo in cui l'esportatore è stabilito o di quello in cui le merci sono imballate o caricate per l'esportazione, salvo nei casi contemplati dagli articoli 789, 790, 791 e 794.

La dichiarazione doganale può essere presentata non appena le merci sono state presentate alle autorità doganali o messe a loro disposizione per il controllo.

2. L'autorità doganale può autorizzare la presentazione della dichiarazione doganale, prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci o di metterle a disposizione per il controllo, all'ufficio doganale nel quale la dichiarazione è stata presentata o ad un altro ufficio doganale o luogo designato da queste autorità.

L'autorità doganale può fissare un termine, stabilito in base alle circostanze, entro il quale le merci devono essere presentate o messe a disposizione. Trascorso tale termine, la dichiarazione doganale si considera non depositata.

La dichiarazione doganale può essere accettata soltanto dopo che le merci interessate sono state presentate alle autorità doganali o messe a loro disposizione per il controllo, alle condizioni che esse considerano appropriate.

**art. 202**

Deposito della dichiarazione in dogana.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Il deposito della dichiarazione nell'ufficio doganale competente va effettuato nei giorni e nelle ore di apertura del medesimo. Tuttavia, l'autorità doganale può autorizzare, su richiesta e a spese del dichiarante, il deposito della dichiarazione in giorni ed ore diversi da quelli di apertura.

2. È equiparata al deposito della dichiarazione in un ufficio doganale la presentazione di tale dichiarazione ai funzionari di detto ufficio in un altro luogo all'uopo designato nel quadro di accordi conclusi tra l'autorità doganale e l'interessato.

**art. 203**

Data di accettazione della dichiarazione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

La data di accettazione della dichiarazione deve essere apposta sulla dichiarazione medesima.

**art. 204**

Deposito di nuova dichiarazione in sostituzione di precedente errata.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

L'autorita' doganale puo' ammettere o esigere che le rettifiche di cui all'articolo 65 del codice siano effettuate con il deposito di una nuova dichiarazione destinata a sostituire quella iniziale. In tal caso, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale in causa e' la data di accettazione della dichiarazione iniziale.

**art. 205**

Formulari da utilizzare per la dichiarazione. Documento amministrativo unico.

**Testo: in vigore dal 01/01/1994**

1. Il modello ufficiale per la dichiarazione in dogana delle merci fatta per iscritto, nel quadro della procedura normale, ai fini del loro vincolo ad un regime doganale o della loro riesportazione, conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del codice, e' il documento amministrativo unico.

2. Possono anche essere utilizzati a tal fine altri formulari, qualora le disposizioni del regime doganale in causa lo prevedano.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:

- la dispensa dalla dichiarazione scritta prevista dagli articoli da 225 a 236 per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o l'ammissione temporanea;

- la possibilita' per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1 quando si applichino le disposizioni particolari previste dagli articoli 237 e 238 per le disposizioni postali di lettere e pacchi;

- l'impegno di formulari speciali per facilitare la dichiarazione in casi particolari, quando l'autorita' doganale l'autorizzi;

- la possibilita' per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1, in caso di accordi o intese conclusi(e) o da concludere tra le amministrazioni di due o piu' Stati membri al fine di ulteriormente semplificare le formalita' per tutti o parte degli scambi tra detti Stati membri;

- la possibilita' per gli interessati di utilizzare distinte di carico per l'espletamento delle formalita' di transito comunitario, per le spedizioni concernenti diverse categorie di merci;

- la stampa con messi informatici pubblici o privati, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, all'occorrenza su carta vergine, di dichiarazioni d'importazione, transito o di esportazione, e di documento comprovanti il carattere comunitario delle merci non vincolate al regime di transito comunitario interno;

- la possibilita' per gli Stati membri, quando ci si avvalga di un sistema di trattamento informatizzato delle dichiarazioni, di prevedere che la dichiarazione, ai sensi del paragrafo 1, sia costituita dal documento unico stampato dal sistema di cui sopra.

4. (soppresso).

5. Quando in una normativa comunitaria venga fatto riferimento ad una dichiarazione di esportazione, di riesportazione, d'importazione o di vincolo ad un altro regime doganale, gli Stati membri possono richiedere soltanto documenti amministrativi:

- espressamente istituiti o previsti da atti comunitari;

- richiesti in virtu' di convenzioni internazionali compatibili con il trattato;

- richiesti agli operatori per permettere loro di beneficiare, dietro loro richiesta, di un vantaggio o di un'agevolazione specifica;

- richiesti, nel rispetto delle disposizioni del trattato, per applicare normative specifiche qualora cio' non sia possibile mediante l'utilizzazione dell'unico documento di cui al paragrafo 1.

**art. 206**

Utilizzo del formulario di documento amministrativo unico negli scambi commerciali di Spagna e Portogallo.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Ove occorra, il formulario di documento amministrativo unico viene utilizzato

anche durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo negli scambi, tra Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna o il Portogallo e tra questi due ultimi Stati membri, di merci che non fruiscono ancora della completa soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione.

Ai fini dell'applicazione del primo comma l'esemplare n. 2, oppure, secondo il caso, l'esemplare n. 7 dei formulari utilizzati negli scambi con la Spagna e il Portogallo oppure tra questi due Stati membri viene distrutto. Esso e', inoltre, utilizzato nell'ambito degli scambi di merci comunitarie tra le parti del territorio doganale della Comunita' alle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio e le parti di detto territorio alle quali le suddette disposizioni non si applicano, ovvero nell'ambito degli scambi tra le parti di detto territorio in cui le suddette disposizioni non si applicano.

**art. 207**

Rinuncia alla presentazione di taluni esemplari del documento unico.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Fatto salvo l'articolo 205, paragrafo 3, le amministrazioni doganali degli Stati membri possono rinunciare in generale, ai fini dell'adempimento delle formalita' d'importazione o d'esportazione, alla presentazione di taluni esemplari del documento unico destinati all'autorita' di questo Stato membro, a condizione che i dati in causa siano disponibili su altri supporti.

**art. 208**

Fascicoli ed esemplari che compongono il documento amministrativo unico.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Il documento amministrativo unico deve essere presentato in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalita' relative al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.

2. Qualora il regime di transito comunitario o di transito comune sia preceduto o seguito da un altro regime doganale, puo' essere presentato un fascicolo comprendente il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalita' relative al regime di transito e al regime doganale precedente o successivo.

3. I fascicoli di cui al paragrafo 1 e 2 sono ricavati:

- da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 31, oppure - segnatamente, in caso di stampa con un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni, da due insiemi successivi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 32.

4. Fatti salvi gli articoli 205, paragrafo 3, da 222 a 224 e da 254 a 289, i formulari di dichiarazione possono essere completati, all'occorrenza da uno o piu' formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari di dichiarazione previsti per l'espletamento delle formalita' relative al regime doganale cui le merci devono essere vincolate, ai quali possono essere allegati, all'occorrenza, gli esemplari previsti per l'espletamento delle formalita' relative ai regimi doganali precedenti o successivi.

Questi fascicoli sono ricavati:

- da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 33, oppure - da due insiemi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 34.

I formulari complementari fanno parte integrante del documento amministrativo unico al quale si riferiscono.

5. In deroga al paragrafo 4, l'autorita' doganale puo' prevedere il non uso dei formulari complementari qualora venga utilizzato un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni che provveda alla loro edizione.

**art. 209**

Regime di transito comunitario o di transito comune preceduto o seguito da altro regime doganale.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Ove si applichi l'articolo 208, paragrafo 2, ciascun interveniente s'impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, obbligato principale o rappresentante dell'uno o dell'altro.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora il dichiarante utilizzi un documento unico rilasciato nel corso del precedente regime doganale, egli e' tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l'esattezza dei dati indicati e la loro applicabilita' alle merci in oggetto e al regime richiesto e, se del caso a completarli.

Nei casi di cui al primo comma, ove il dichiarante constati una disparita' tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento deve informare immediatamente l'ufficio doganale in cui la dichiarazione e' depositata. In tal caso, il dichiarante deve compilare la sua dichiarazione su nuovi esemplari del formulario di documento unico.

**art. 210**

Documento amministrativo unico utilizzato per piu' regimi doganali successivi.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per piu' regimi doganali successivi, l'autorita' doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo sulle dichiarazioni relative ai vari regimi in causa.

**art. 211**

Lingua in cui deve essere redatta la dichiarazione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunita' accettata dall'autorita' doganale dello Stato membro in cui sono espletate le formalita'.

Ove occorra, l'autorita' doganale dello Stato membro di destinazione puo' chiedere al dichiarante o a colui che lo rappresenta nello Stato membro di cui trattasi, la traduzione della dichiarazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato. La traduzione si sostituisce alle indicazioni della dichiarazione in oggetto.

In deroga al comma precedente, la dichiarazione deve essere fatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione ogniqualevolta la dichiarazione in quest'ultimo Stato membro venga fatta su esemplari di dichiarazioni diversi da quelli inizialmente presentati all'ufficio doganale dello Stato membro di partenza.

**art. 212**

Libretto di istruzioni per la compilazione del formulario.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, deve essere compilato conformemente alle indicazioni fornite nel libretto di istruzioni di cui all'allegato 37 e, all'occorrenza, tenuto conto delle indicazioni complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.

2. L'autorita' doganale agevolera' in ogni modo gli utilizzatori affinche' dispongano del libretto di istruzioni di cui al paragrafo 1.

3. L'amministrazione doganale di ciascuno Stato membro completa, ove occorra, le predette istruzioni.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei dati che essi richiedono per ciascuna delle procedure di cui all'allegato 37. La Commissione pubblica l'elenco di tali dati.

Quando una dichiarazione doganale e' utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell'articolo 36 quater, paragrafo 1, del codice,

questa dichiarazione comporta, oltre alle indicazioni previste dalla specifica procedura di cui all'allegato 37, i dati per una dichiarazione sommaria di entrata precisati nell'allegato 30 bis.

**art. 213**

Codici per la compilazione del formulario.

**Testo: in vigore dal 01/01/2006**

I codici da utilizzare per compilare il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, figurano nell'allegato 38.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per le caselle 37, seconda suddivisione, 44 e 47, prima suddivisione. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

**art. 214**

Copie supplementari del formulario.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Nei casi in cui la normativa renda necessaria la compilazione di copie supplementari del formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, il dichiarante puo' utilizzare a tal fine e per quanto necessario esemplari supplementari o fotocopie del predetto formulario.

Detti esemplari supplementari o dette fotocopie devono essere firmati(e) dal dichiarante, presentati(e) all'autorita' doganale competente e vidimati(e) da quest'ultima alla stessa stregua del documento unico. Essi sono accettati dall'autorita' doganale allo stesso titolo dei documenti originali, sempreche' la loro qualita' e la loro leggibilita' siano ritenute soddisfacenti dalla predetta autorita'.

**art. 215**

Caratteristiche e formato del formulario.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, e' stampato su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 gr al metro quadrato. L'opacita' di questa carta deve far si che le condizioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilita' delle indicazioni apposte sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualcitura.

La carta e' di color bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito comunitario (1, 4 e 5), le caselle n. 1 (per quanto riguarda la prima e la terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (per quanto riguarda la prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.

I formulari sono stampati in verde.

2. Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.

3. I vari esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore e precisamente:

a) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 31 e 33:

- gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;
- gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;

b) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 32 e 34, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

La larghezza di questi bordi e' di circa 3 mm. Il bordo discontinuo e' costituito da una successione di quadratini di 3 mm di lato, con uno spazio di 3 mm fra l'uno e l'altro.

4.L'allegato 35 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 31 e 33 devono figurare a ricalco.

L'allegato 36 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 32 e 34 devono figurare a ricalco.

5. Il formato dei formulari e' di 210 x 297 mm; e' ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' nel senso della lunghezza.

6. Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.

#### art. 216

Indicazioni richieste secondo il regime doganale previsto.

#### **Testo: in vigore dal 01/07/2009**

L'elenco delle caselle che possono essere compilate per una dichiarazione di vincolo ad un determinato regime doganale in caso di uso del documento amministrativo unico figura all'allegato 37.

Quando una dichiarazione doganale e' richiesta per l'uscita di merci dal territorio doganale della Comunita', ai sensi dell'articolo 182 ter del codice, la dichiarazione comporta, oltre ai dati previsti dalla specifica procedura di cui all'allegato 37, i dati per una dichiarazione sommaria di uscita precisati nell'allegato 30 bis.

#### art. 217

Indicazioni richieste in caso di utilizzo di uno dei formulari di cui all'art. 205, paragrafo 2.

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Le indicazioni necessarie in caso di utilizzo di uno dei formulari di cui all'articolo 205, paragrafo 2, figurano nel medesimo e sono complete, all'occorrenza, dalle disposizioni relative al regime doganale in causa.

#### art. 218

Documenti da allegare alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica.

#### **Testo: in vigore dal 27/03/1996**

1. I documenti da allegare alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica sono i seguenti:

- a) la fattura sulla cui base e' dichiarato il valore in dogana delle merci, quale deve essere presentata in applicazione dell'articolo 181;
- b) quando sia richiesta in virtu' dell'articolo 178, la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate, redatta conformemente a quanto stabilito dal predetto articolo;
- c) i documenti necessari per l'applicazione di un regime tariffario preferenziale o di qualsiasi altra misura derogativa al regime di diritto comune applicabile alle merci dichiarate;
- d) ogni altro documento necessario per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci dichiarate.

2. L'autorita' doganale puo' esigere, all'atto del deposito della

dichiarazione, la presentazione dei documenti di trasporto o, secondo il caso, dei documenti inerenti al precedente regime doganale. Essa puo' anche esigere, qualora la stessa merce sia presentata in piu' colli, la presentazione della distinta dei colli o di un documento equivalente che indichi il contenuto di ciascuno collo.

3. Tuttavia, quanto si tratti di merce che puo' fruire della tassazione forfettaria di cui alla sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata, oppure quando si tratti di merce che puo' fruire della franchigia dai dazi all'importazione, i documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) possono non essere richiesti, salvo che l'autorita' doganale lo reputi necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica della merce in oggetto.

#### art. 219

Obbligo di allegare alla dichiarazione di transito comunitario il documento di trasporto.

#### Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994

1. La dichiarazione di transito comunitario e' accompagnata dal documento di trasporto.

L'autorita' doganale dell'ufficio di partenza puo' dispensare dalla presentazione di tale documento all'atto dell'espletamento delle formalita'. Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto dev'essere presentato ad ogni richiesta dell'autorita' doganale o di ogni altra autorita' abilitata.

2. Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di esportazione/spedizione o di riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunita' o qualsiasi documento di effetto equivalente dev'essere presentato all'ufficio di partenza unitamente alla dichiarazione di transito comunitario cui si riferisce.

3. L'autorita' doganale puo', eventualmente, richiedere la presentazione del documento relativo al precedente regime doganale.

#### art. 220

Documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo ad un regime doganale economico ed al regime di perfezionamento passivo.

#### Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001

1. Fatte salve altre disposizioni specifiche, i documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo a un regime doganale economico sono i seguenti:

a) per il regime del deposito doganale:

- di tipo D, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),

- di tipo diverso dal tipo D, nessun documento;

b) per il regime del perfezionamento attivo:

- sistema del rimborso, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,

- sistema della sospensione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),

e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell'articolo 508, paragrafo 1;

c) per il regime di trasformazione sotto controllo doganale, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b) e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1;

d) per il regime d'ammissione temporanea:

- con sgravio parziale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,
- con sgravio totale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),

e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1;

e) per il regime del perfezionamento passivo, i documenti di cui all'articolo 221, paragrafo 1 e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell'articolo 508, paragrafo 1.

2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di vincolo a qualsiasi regime doganale economico.

3. Le autorità doganali possono consentire che l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione sia tenuta a loro disposizione senza essere allegata alla dichiarazione.

#### **art. 221**

Documenti da allegare alla dichiarazione di esportazione o di riesportazione.

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Alla dichiarazione di esportazione o di riesportazione dev'essere allegato qualsiasi documento necessario per la corretta applicazione dei dazi all'esportazione e delle disposizioni che disciplinano l'esportazione o la riesportazione delle merci in causa.

2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di esportazione o di riesportazione.

#### **art. 222**

Dichiarazione in dogana con l'impiego dell'informatica.

#### **Testo: in vigore dal 01/01/1994**

1. Quando la dichiarazione in dogana è effettuata mediante procedimenti informatici, le indicazioni della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 sono sostituite dalla trasmissione all'ufficio doganale all'uopo designato, ai fini del loro trattamento computerizzato, di dati codificati o espressi in una qualsiasi altra forma determinata dall'autorità doganale e corrispondenti alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte.

2. Una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è considerata presentata all'atto del ricevimento del messaggio EDI da parte dell'autorità doganale.

L'accettazione di una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è comunicata al dichiarante con messaggio di risposta recante almeno gli estremi del messaggio ricevuto e/o il numero di registrazione della dichiarazione doganale e la data di accettazione.

3. Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, l'autorità doganale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 247.

4. Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, lo svincolo delle merci è notificato al dichiarante indicando almeno gli estremi della dichiarazione e la data dello svincolo.

5. In caso di introduzione degli elementi della dichiarazione doganale nei sistemi informatici doganali, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 si applicano per quanto di ragione.

#### **art. 223**

Necessità della redazione di un esemplare della dichiarazione doganale su supporto cartaceo.

#### **Testo: in vigore dal 01/01/1994**

Qualora la redazione di un esemplare della dichiarazione doganale su supporto cartaceo sia richiesta per l'espletamento di altre formalità, detto esemplare sarà redatto e vistato, su domanda del dichiarante, dal competente ufficio doganale, ovvero conformemente all'articolo 199, paragrafo 2, secondo comma.

**art. 224**

Utilizzazione di procedimenti informatici per la redazione e la trasmissione dei documenti necessari per il vincolo delle merci ad un regime doganale.

**Testo: in vigore dal 01/01/1994**

L'autorità doganale può autorizzare, alle condizioni e secondo le modalità da essa stabilite, che i documenti necessari al vincolo delle merci ad un regime doganale siano redatti e trasmessi con procedimenti informatici.

**art. 225**

Dichiarazione verbale per l'immissione in libera pratica.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Per l'immissione in libera pratica possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:

- a) le merci prive di carattere commerciale:
  - contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure - inviate a privati, oppure - quando l'autorità doganale lo autorizzi, in altri casi d'importanza trascurabile;
- b) le merci di carattere commerciale, quando:
  - il loro valore globale non superi, per spedizione e per dichiarante, il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti, - la spedizione non faccia parte di una serie regolare di operazioni similari, e - le merci non siano trasportate da trasportatori indipendenti come parte di un'operazione di trasporto più ampia;
- c) le merci di cui all'articolo 229, quando si tratti di merci che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione;
- d) le merci di cui all'articolo 230, lettere b) e c).

**art. 226**

Dichiarazione verbale per l'esportazione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Per l'esportazione possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:

- a) le merci prive di carattere commerciale:
  - contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure - inviate da privati, oppure
- b) le merci di cui all'articolo 225, lettera b);
- c) le merci di cui all'articolo 231 lettere b) e c);
- d) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile.

**art. 227**

Inammissibilità della dichiarazione verbale in caso di sdoganamento da parte di professionista.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. L'autorità doganale può stabilire che gli articoli 225 e 226 non vengano applicati quando la persona che effettua lo sdoganamento agisca per conto di terzi in veste di professionista dello sdoganamento.
2. Quando l'autorità doganale abbia dei dubbi sull'esattezza degli elementi dichiarati o sulla loro integralità, può richiedere una dichiarazione scritta.

**art. 228**

Rilascio di ricevuta in caso di dichiarazione verbale.

**Testo: in vigore dal 20/01/1997**

Quando le merci dichiarate in dogana verbalmente, conformemente agli articoli 225 e 226, siano soggette ai dazi all'importazione o

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

all'esportazione, l'autorita' doganale rilascia all'interessato una ricevuta dietro pagamento dei dazi in causa.

Detta ricevuta contiene almeno le informazioni seguenti:

- a) la descrizione delle merci, formulata in maniera sufficientemente precisa per consentire l'identificazione delle stesse; tale descrizione puo' essere completata, se del caso, dall'indicazione della voce tariffaria;
- b) il valore fatturato e/o, secondo il caso, la quantita' delle merci;
- c) l'indicazione dettagliata delle imposte riscosse;
- d) la data di emissione;
- e) l'identificazione dell'autorita' che l'ha emessa.

Gli Stati membri informano la Commissione dei modelli di ricevuta utilizzati ai fini dell'applicazione del presente articolo. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

**art. 229**

Dichiarazione verbale per l'ammissione temporanea.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Conformemente alle condizioni stabilite dall'articolo 497, paragrafo 3, secondo comma, possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale per l'ammissione temporanea le merci seguenti:

a) - gli animali per la transumanza o il pascolo o per l'esecuzione di un lavoro o un trasporto e altre merci che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 567, secondo comma, lettera a),

- gli imballaggi di cui all'articolo 571, lettera a), quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunita';

- i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonche' i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunita', autorizzati dall'autorita' doganale che rilascia l'autorizzazione per il regime ad importare tali materiali e veicoli;

- gli imballaggi di cui all'articolo 569, qualora siano importati pieni e rechino marchi indelebili e non amovibili di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale della Comunita';

b) le merci di cui all'articolo 232;

c) altre merci, quando l'autorita' doganale lo autorizzi.

2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di dichiarazione verbali anche per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea.

**art. 230**

Merci che si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica quando non formino oggetto di dichiarazione specifica.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'immissione in libera pratica con l'atto di cui all'articolo 233:

a) le merci prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia in virtu' del Capitolo I,

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

Titolo XI del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio o in quanto merci in reintroduzione;

b) le merci che beneficiano delle franchigie di cui al Capitolo I, Titoli IX e X del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;

c) i mezzi di trasporto che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione;

d) le merci importate nel quadro di uno scambio d'importanza trascurabile e dispensate dall'obbligo di essere presentate ad un ufficio doganale conformemente all'articolo 38, paragrafo 4 del codice, a condizione che esse non siano soggette ai dazi all'importazione.

**art. 231**

Merci che si considerano dichiarate per l'esportazione quando non formino oggetto di dichiarazione specifica.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'esportazione con l'atto di cui all'articolo 233, lettera b):

a) le merci non soggette ai dazi all'esportazione e prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

b) i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale della Comunita' e destinati ad essere reimportati;

c) le merci di cui al capitolo II del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;

d) altre merci, quando l'autorita' doganale l'autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile.

**art. 232**

Beni che si considerano dichiarati per l'ammissione temporanea o per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, quanto segue e' considerato dichiarato per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233, salvo il disposto dell'articolo 579:

a) gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi conformemente all'articolo 563;

b) i mezzi di trasporto di cui agli articoli da 556 a 561;

c) materiale di conforto per marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, conformemente all'articolo 564, lettera a).

2. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, le merci di cui al paragrafo 1 sono considerate dichiarate per le riesportazioni in appuramento del regime di ammissione temporanea, con l'atto di cui all'articolo 233.

**art. 233**

Forme in cui puo' essere effettuato l'atto che e' considerato una dichiarazione in dogana.

**Testo: in vigore dal 28/07/1995**

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 230 a 232, l'atto che e' considerato una dichiarazione in dogana puo' essere effettuato nelle seguenti forme:

a) quando le merci vengano portate in un ufficio doganale o in altro luogo designato o autorizzato conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del codice:

- percorrendo la corsia verde - "niente da dichiarare" - negli uffici doganali in cui e' stata predisposta la doppia corsia di controlli, - passando da un ufficio privo della doppia corsia di controllo senza farvi

spontaneamente una dichiarazione in dogana, - applicando un disco di dichiarazione in dogana o un'etichetta autoadesiva "niente da dichiarare" sul parabrezza dell'autovettura, quando tale possibilita' sia prevista dalle disposizioni nazionali;

b) in caso di dispensa dall'obbligo di portare le merci in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, in caso di esportazione, conformemente all'articolo 231 e, in caso di riesportazione conformemente all'articolo 232, paragrafo 2: - varcando la frontiera del territorio doganale della Comunita'.  
2. Quando le merci di cui all'articolo 230, lettera a), all'articolo 231, lettera a), e all'articolo 232, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, purché contenute nel bagaglio di un viaggiatore, sono trasportate per ferrovia, non accompagnate dal viaggiatore e dichiarate in dogana senza che quest'ultimo sia presente, può essere usato il documento di cui all'allegato 38 bis, nei limiti e alle condizioni ivi enunciate.

**art. 234**

Momento in cui la dichiarazione si considera accettata.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 230 a 232, le merci in causa sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione è considerata accettata o lo svincolo concesso nel momento in cui è compiuto l'atto di cui all'articolo 233.

2. Se da un controllo dovesse emergere che l'atto di cui all'articolo 233 è compiuto senza che le merci introdotte o portate fuori soddisfino le condizioni degli articoli 230 e 232, tali merci sono da considerarsi introdotte o esportate illegalmente.

**art. 235**

Merchi alle quali non si applicano le disposizioni di cui agli artt. Da 225 a 232.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Gli articoli da 225 a 232 non si applicano alle merci per le quali venga chiesta(o) la concessione di restituzioni o di altri importi o il rimborso dei dazi o alle merci soggette a misure di divieto o restrizione o ad altra formalita' particolare.

**art. 236**

Nozione di viaggiatore.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Ai fini dell'applicazione delle sezioni 1 e 2, per "viaggiatore" si intende:

A. all'importazione:

1) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunita' in cui non ha la residenza normale, nonché 2) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunita' in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un paese terzo;

B) all'esportazione:

1) qualsiasi persona che lasci temporaneamente il territorio doganale della Comunita' in cui ha la residenza normale, nonché 2) qualsiasi persona che, dopo un temporaneo soggiorno, lasci il territorio doganale della Comunita' in cui non ha la residenza normale.

**art. 237**

Beni che si considerano dichiarati in dogana nel quadro del traffico postale.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. Nel quadro del traffico postale sono considerate dichiarate in dogana:

A. per l'immissione in libera pratica:

a) al momento della loro introduzione nel territorio doganale della

Comunita', le merci seguenti:

- le cartoline postali e le lettere contenenti unicamente messaggi personali,
- i cecogrammi,
- gli stampati non soggetti ai dazi all'importazione e
- ogni altra spedizione postale sotto forma di lettere e pacchi dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice;

b) al momento della loro presentazione in dogana:

- le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi diverse da quelle di cui alla lettera a), sempre che siano scortate dalla dichiarazione CN22 e/o CN23;

B. per l'esportazione:

- a) all'atto della loro presa in carico da parte dell'amministrazione delle poste, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi non soggette ai dazi all'esportazione.
- b) all'atto della loro presentazione in dogana, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi soggette ai dazi all'esportazione, sempre che siano scortate dalla dichiarazione CN22 e/o CN23.

2. E' considerato dichiarante e, all'occorrenza, debitore, nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, il destinatario, nei casi di cui al punto B, lo speditore. L'autorita' doganale puo' stabilire che l'amministrazione delle poste sia considerata come dichiarante ed eventualmente, come debitrice.

3. Per l'applicazione del paragrafo 1 le merci non soggette ai dazi sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione doganale e' considerata accettata e lo svincolo concesso:

- a) all'importazione, all'atto della consegna della merce al destinatario,
- b) all'esportazione, all'atto della presa in carico della merce da parte dell'amministrazione delle poste.

4. Quando una spedizione postale sotto forma di lettere o colli che non e' dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, venga presentata senza la dichiarazione CN22 e/o CN23 o quando tale dichiarazione sia incompleta, l'autorita' doganale determina la forma in cui essa va fatta o va completata.

#### art. 238

Beni cui non si applica l'art. 237.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

L'articolo 237 non si applica:

- alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate ai fini commerciali il cui valore globale superi il limite statistico stabilito nella disposizione comunitarie vigenti; l'autorita' doganale puo' stabilire limiti piu' elevati;
- alle spedizioni o a pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali facenti parte di una serie regolare di operazioni similari; quando la dichiarazione in dogana sia fatta per iscritto, verbalmente o con un procedimento informatizzato;
- alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci di cui all'articolo 235.

**art. 239**

Luogo e tempo della visita delle merci.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. La visita delle merci avviene nei luoghi all'uopo stabiliti e nelle ore previste.

2. Tuttavia, su domanda del dichiarante, l'autorità doganale può permettere che la visita delle merci avvenga in luoghi o in ore diverse da quelli(e) di cui paragrafo 1.

Le eventuali spese sono a carico del dichiarante.

**art. 240**

Informazione relativa alla visita delle merci.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Quando l'autorità doganale decide di procedere alla visita delle merci ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.

2. Quando l'autorità doganale decide di visitare solo parte delle merci dichiarate indica al dichiarante o al suo rappresentante quali merci vuole esaminare, senza che questi possa opporsi.

**art. 241**

Assistenza al momento della visita della merce da parte del dichiarante o di un suo delegato; visita d'ufficio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Il dichiarante o la persona da esso designata ad assistere alla visita delle merci fornisce all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitarne i compiti. Se l'autorità doganale non ritiene soddisfacente l'assistenza fornita può chiedere al dichiarante di designare un'altra persona in grado di fornire l'assistenza necessaria.

2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza ritenuta necessaria dall'autorità doganale, quest'ultima, a meno che non ritenga di poter rinunciare a detta visita, gli impone un termine entro il quale assolvere tale obbligo.

Se alla scadenza di detto termine il dichiarante non ha ottemperato alle ingiunzioni dell'autorità doganale, quest'ultima, ai fini dell'applicazione dell'articolo 75, lettera a), del codice, procede d'ufficio alla visita delle merci, a rischio e a spese del dichiarante, ricorrendo, qualora lo ritenga necessario, all'assistenza di un esperto o di qualsiasi altra persona designata secondo le disposizioni in vigore.

3. Gli accertamenti fatti dall'autorità doganale in occasione della visita effettuata alle condizioni di cui al precedente paragrafo fanno fede come se la visita fosse avvenuta in presenza del dichiarante.

4. In sostituzione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 l'autorità doganale ha la facoltà di reputare senza effetto la dichiarazione quando non vi sia alcun dubbio che il rifiuto del dichiarante di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza necessaria non abbia per oggetto o per effetto di impedirle di constatare un'infrazione alle disposizioni che disciplinano il vincolo delle merci al regime doganale considerato o di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 1, o dell'articolo 80, paragrafo 2, del codice.

**art. 242**

Prelievo di campioni.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Qualora l'autorità doganale decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.

2. I prelievi sono effettuati dall'autorità doganale.

Tuttavia, essa può chiedere che siano effettuati, sotto il suo controllo, dal dichiarante o da una persona da questi designata.

I prelievi sono effettuati secondo i metodi previsti a tal fine dalle disposizioni in vigore.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

3. Le quantita' da prelevare non devono essere superiori a quelle necessarie per permettere l'analisi o il controllo approfondito, compresa l'eventuale controanalisi.

**art. 243**

Assistenza al prelievo di campioni da parte del dichiarante o di un suo delegato.

**Testo: in vigore dal 27/03/1996**

1. Il dichiarante o la persona da questi designata per assistere al prelievo di campioni e' tenuto a fornire all'autorita' doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione.

2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere al prelievo di campioni o di designare a tale scopo una persona o non fornisca all'autorita' doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 241, paragrafo 1, seconda frase e paragrafi 2, 3 e 4.

**art. 244**

Svincolo delle merci in caso di prelievo di campioni.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Ove nulla osti e sempre che, qualora sia sorta o possa sorgere un'obbligazione doganale, l'importo dei dazi corrispondenti sia stato preventivamente contabilizzato e pagato o garantito, quando l'autorita' doganale abbia prelevato dei campioni per procedere alla loro analisi o ad un controllo approfondito, essa concede lo svincolo delle merci in causa senza attendere il risultato di tale analisi o controllo.

**art. 245**

Indeducibilita' dei campioni dalla quantita' dichiarata.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Le quantita' prelevate a titolo di campioni dall'autorita' doganale non sono deducibili dalla quantita' dichiarata.

2. In caso di dichiarazione d'esportazione o di perfezionamento passivo il dichiarante e' autorizzato, quando le circostanze lo permettono, a sostituire le quantita' di merci prelevate a titolo di campioni con delle merci identiche al fine di completare la spedizione.

**art. 246**

Restituzione, distruzione dei campioni.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. I campioni prelevati, qualora non siano stati distrutti nel corso dell'analisi o del controllo approfondito, sono restituiti al dichiarante, a sua richiesta e a sue spese, quando l'autorita' doganale non abbia piu' alcun motivo di conservarli, in particolare quando sia venuta meno ogni possibilita' di ricorso, da parte del dichiarante, contro la decisione adottata dall'autorita' doganale in base al risultato dell'analisi o del controllo approfondito.

2. I campioni di cui il dichiarante non abbia chiesto la restituzione possono essere distrutti oppure conservati dall'autorita' doganale. Tuttavia, in alcuni particolari, l'autorita' doganale puo' esigere che l'interessato ritiri i campioni giacenti.

**art. 247**

Indicazioni oggetto di verifica o controllo; risultati della verifica o del controllo.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. L'autorita' doganale, qualora proceda alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad essi allegati o alla visita delle merci, indica, almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinato o su un documento ad essa allegato, le indicazioni che sono state verificate o esaminate, nonche' i risultati a cui e' pervenuta tale verifica o controllo. In caso di esame

parziale delle merci devono essere parimenti indicati i riferimenti alla partita esaminata.

Se del caso, l'autorita' doganale indica nella dichiarazione se il dichiarante o il suo rappresentante non ha partecipato alle operazioni.

2. Qualora il risultato della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati o della visita delle merci non sia conforme alla dichiarazione, l'autorita' doganale precisa almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinata o sul documento ad essa allegato gli elementi da prendere in considerazione ai fini della tassazione delle merci in causa e, all'occorrenza, del calcolo delle restituzioni e degli altri importi all'esportazione, e dell'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale cui le merci sono vincolate.

3. Le constatazioni dell'autorita' doganale devono evidenziare, all'occorrenza, i mezzi d'identificazione adottati.

Esse devono, inoltre, essere datate a recare le informazioni necessarie ad identificare il funzionario che le ha redatte.

4. L'autorita' doganale puo' non apporre alcuna menzione sulla dichiarazione o sul documento ad essa allegato, di cui al paragrafo 1, quando non proceda alla verifica della dichiarazione o alla visita delle merci.

#### art. 248

Contabilizzazione dei dazi.

**Testo: in vigore dal 31/07/1997 con effetto dal 01/01/1998**

1. La concessione dello svincolo da' luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione determinati sulla base degli elementi della dichiarazione. Quando l'autorita' doganale ritenga che i controlli intrapresi possono condurre alla determinazione di un importo di dazi superiore a quello risultante dagli elementi della dichiarazione, essa esige anche la costituzione di una garanzia sufficiente a coprire la differenza tra l'importo risultante dagli elementi della dichiarazione e quello di cui le merci possono in definitiva essere passibili. Tuttavia, il dichiarante ha la facolta', invece di costituire una garanzia, di richiedere la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci.

2. Quando, in base ai controlli effettuati, l'autorita' doganale determini un importo di dazi differente da quello risultante dagli elementi della dichiarazione, lo svincolo delle merci da' luogo alla contabilizzazione immediata dell'importo cosi' determinato.

3. Quando l'autorita' doganale nutra dei dubbi sull'applicabilita' o meno dei divieti o restrizioni e quando a questi dubbi non possa essere data risposta se non al termine dei controlli che la predetta autorita' ha intrapreso, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.

4. Salvo il disposto del paragrafo 1, le autorita' doganali possono rinunciare a richiedere la costituzione di una garanzia per le merci oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario qualora accertino, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, che il contingente tariffario non e' in una situazione critica ai sensi dell'articolo 308 quater.

#### art. 249

Svincolo delle merci.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. La forma con la quale l'autorita' doganale concede lo svincolo e' da questa determinata, tenuto conto del luogo in cui si trovano le merci e delle modalita' particolari con cui esercita su di esse la propria sorveglianza.

2. In caso di dichiarazione scritta, una menzione dello svincolo e della data alla quale esso viene concesso e' apposta sulla dichiarazione o all'occorrenza, su un documento ad essa accluso ed una copia di questa e' restituita al dichiarante.

#### art. 250

Termine per regolarizzare la posizione delle merci; vendita in caso di inottemperanza.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Quando lo svincolo non possa essere concesso per uno dei motivi di cui all'articolo 75, lettera A), secondo o terzo trattino del codice, l'autorità doganale fissa al dichiarante un termine per regolarizzare la posizione delle merci.

2. Qualora, nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo trattino del codice, il dichiarante non abbia presentato i documenti richiesti prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, la dichiarazione in causa è considerata priva di effetti e l'autorità doganale procede al suo annullamento. Si applica l'articolo 66, paragrafo 3 del codice.

3. Nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), terzo trattino del codice e fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 182 del codice, quando il dichiarante non abbia pagato né garantito l'importo dei dazi esigibili prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, l'autorità doganale può iniziare le formalità preliminari alla vendita delle merci. In tal caso, si procederà alla vendita delle merci, se la loro posizione non è stata nel frattempo regolarizzata, eventualmente per via di ingiunzione, quando la legislazione dello Stato membro da cui dipende la predetta autorità lo consenta. L'autorità doganale informa di ciò il dichiarante.

L'autorità doganale può, a rischio e spese del dichiarante, trasferire le merci in causa in un luogo speciale posto sotto la sua sorveglianza.

**art. 251**

Annullamento della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

In deroga all'articolo 66, paragrafo 2, del codice la dichiarazione in dogana può essere invalidata dopo la concessione dello svincolo alle seguenti condizioni:

1) quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione invece di essere vincolate ad un altro regime doganale, l'autorità doganale annulla la dichiarazione, se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:

- le merci non siano state utilizzate in condizioni diverse da quelle previste per il regime doganale cui avrebbero dovuto essere vincolate,
- nel momento in cui sono state dichiarate le merci fossero destinate ad essere vincolate ad un altro regime doganale per il quale soddisfacevano tutte le condizioni previste, e
- le merci siano immediatamente dichiarate per il regime doganale al quale erano effettivamente destinate.  
La dichiarazione di vincolo delle merci a quest'ultimo regime doganale ha effetto dalla data di accettazione della dichiarazione annullata.  
L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine suindicato in casi eccezionali debitamente motivati;

1 bis) Quando è accertato che le merci sono state per errore dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare dazi all'importazione, al posto di un'altra merce, l'autorità doganale annulla la dichiarazione se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:

- le merci originariamente dichiarate:
  - i) non siano state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nella loro posizione precedente e
  - ii) siano state ricollocate nella loro posizione precedente, e che

- le merci che avrebbero dovuto essere dichiarate per il regime doganale inizialmente previsto:

i) avrebbero potuto, al momento della presentazione della dichiarazione iniziale, essere presentate allo stesso ufficio doganale e

ii) siano state dichiarate per lo stesso regime doganale di quello inizialmente previsto.

L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine succitato in casi eccezionali debitamente comprovati.

1 ter) quando le merci sono state rifiutate nell'ambito di un contratto di vendita per corrispondenza, le autorità doganali invalidano la dichiarazione di immissione in libera pratica se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché le merci siano state esportate all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da quest'ultimo;

1 quater) Quando viene concessa un'autorizzazione ad efficacia retroattiva, conformemente:

- all'articolo 294 per l'immissione in libera pratica di merci con un trattamento tariffario favorevole o con un'aliquota del dazio ridotta o pari a zero in funzione della loro destinazione,

- all'articolo 508 per un regime doganale economico.

2) quando le merci sono state dichiarate per l'esportazione o per il regime di perfezionamento passivo, la dichiarazione è annullata sempreché:

a) si tratti di merci soggette ai dazi all'esportazione, oppure oggetto di una domanda di rimborso dei dazi all'importazione, di restituzioni o di altri importi all'esportazione o di un'altra misura particolare all'esportazione,

- il dichiarante fornisce all'ufficio doganale di esportazione la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità,

- il dichiarante ripresenta alla suddetta autorità tutti gli esemplari della dichiarazione in dogana unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l'accettazione della dichiarazione,

- il dichiarante fornisce la prova, all'occorrenza, all'ufficio doganale di esportazione che le restituzioni e gli altri importi concessi a seguito della dichiarazione di esportazione delle merci in causa sono stati rimborsati o che i servizi interessati hanno preso le misure necessarie perché non siano più corrisposti,

- il dichiarante, all'occorrenza e conformemente alle disposizioni vigenti, soddisfi agli altri obblighi che possono essere previsti dall'ufficio doganale di esportazione per regolarizzare la posizione delle merci in causa.

L'annullamento della dichiarazione comporta all'occorrenza l'annullamento delle imputazioni annotate sul(sui) certificato(i) di esportazione o di prefissazione che è (sono) stato(i) presentato(i) a corredo di questa dichiarazione.

Qualora l'uscita dal territorio doganale della Comunità delle merci dichiarate per l'esportazione debba essere effettuata entro un dato termine, la mancata osservanza di questo termine comporta l'annullamento della relativa dichiarazione;

b) quando si tratti di altre merci:

i) l'ufficio doganale di esportazione sia informato conformemente all'articolo 792 bis che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità;

ii) al termine di un periodo di 90 giorni dalla data dello svincolo

delle merci per l'esportazione, queste non abbiano lasciato il territorio doganale della Comunita' o non possa essere fornita prova sufficiente dell'avvenuta esportazione conformemente all'articolo 792 ter, paragrafo 2.

3) Quando per la riesportazione delle merci occorra presentare una dichiarazione, il punto 2 si applica mutatis mutandis.

4) Quando le merci comunitarie siano state vincolate al regime di deposito doganale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera b) del codice, puo' essere chiesto ed operato l'annullamento della dichiarazione di vincolo a tale regime non appena siano state prese le misure stabilite dalla normativa specifica in caso di mancata osservanza della destinazione prevista. Se allo scadere del termine stabilito per la durata del vincolo al regime di deposito doganale delle merci suindicate, queste non hanno formato oggetto di alcuna domanda per dar loro una delle destinazioni previste dalla normativa specifica, l'autorita' doganale adotta le misure contemplate da tale normativa.

**art. 252**

Vendita delle merci da parte dell'autorita' doganale.

**Testo: in vigore dal 01/01/1994**

Quando le autorita' doganali procedono alla vendita di merci comunitarie in conformita' dell'articolo 75, lettera b) del codice, questa si effettua secondo le procedure in vigore negli Stati membri.

**art. 253**

Procedure di dichiarazione incompleta, dichiarazione semplificata e di domiciliazione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorita' doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione.  
2. La procedura della dichiarazione semplificata di vincolare le merci al regime doganale in questione su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che puo' avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo.  
3. La procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati autorizzati dall'autorita' doganale.

**art. 253 - bis**

Procedure semplificate applicate mediante l'utilizzo di supporti informatici.

**Testo: in vigore dal 01/01/1994**

Quando una procedura semplificata e' applicata utilizzando sistemi informatici per la redazione di dichiarazioni doganali o con procedure informatiche, che si applica, mutatis mutandis, il disposto degli articoli 199, paragrafo 2 e 3, e articoli 222, 223 e 224.

**art. 254**

Indicazioni sulla dichiarazione incompleta.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Su richiesta del dichiarante, le autorita' doganali possono accettare le dichiarazioni d'immissione in libera pratica che non contengono tutti i dati di cui all'allegato 37.

Tuttavia tali dichiarazioni contengono almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all'allegato 30 bis.

**art. 255**

Ammissibilita' di dichiarazioni di immissione in libera pratica non corredate di taluni documenti.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica che l'autorita' doganale puo' accettare, su richiesta del dichiarante, pur non essendovi allegati alcuni dei documenti che devono essere presentati a corredo della dichiarazione, devono essere accompagnate almeno dai documenti richiesti per l'immissione in libera pratica.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, puo' essere accettata una dichiarazione priva dell'uno o dell'altro documento alla cui presentazione e' subordinata l'immissione in libera pratica quando sia accertato, con soddisfazione dell'autorita' doganale, che:

- a) il documento in causa esiste ed e' valido;
- b) detto documento non ha potuto essere accluso alla dichiarazione a causa di circostanze indipendenti dalla volonta' del dichiarante;
- c) qualsiasi ritardo nell'accettazione della dichiarazione impedirebbe l'immissione in libera pratica delle merci o sottoporrebbe queste ultime ad un'aliquota di dazi piu' elevata.

I dati relativi ai documenti mancanti devono comunque essere indicati nella dichiarazione.

**art. 256**

Termine per la comunicazione di dati e la presentazione di documenti

**Testo: in vigore dal 01/06/2003**

1. Il termine accordato dall'autorita' doganale al dichiarante per comunicare le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione non puo' essere superiore ad un mese e decorrere dalla data d'accettazione della dichiarazione.

Quando si tratti di un documento alla cui presentazione e' subordinata l'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo, sempre che l'autorita' doganale abbia validi motivi per ritenere che alle merci cui si riferisce la dichiarazione incompleta possa essere effettivamente applicato tale dazio ridotto o nullo, su richiesta del dichiarante, puo' essere concesso per la sua presentazione un termine piu' lungo rispetto a quello indicato al primo comma, se le circostanze lo giustificano. Tale termine non puo' superare i quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione. Esso non puo' essere prorogato.

Quando si tratti di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana l'autorita' doganale puo', ove sia indispensabile, stabilire un termine piu' lungo o prorogare il termine gia' stabilito. La durata del periodo complessivamente accordato deve tener conto dei termini di prescrizione in vigore.

2. Qualora un dazio all'importazione ridotto o nullo sia applicabile alle merci immesse in libera pratica nel quadro di determinati contingenti tariffari oppure, sempreche' non sia reintrodotta la riscossione del dazio doganale normale, nel quadro dei massimali tariffari o di altre misure tariffarie preferenziali, il beneficio del contingente tariffario o della misura tariffaria preferenziale viene riconosciuto solo previa presentazione alle autorita' doganali del documento a cui e' subordinata la concessione del dazio ridotto o nullo. Tale presentazione deve in ogni caso aver luogo:

- prima dell'esaurimento del contingente tariffario, oppure
- negli altri casi, prima della data in cui una misura comunitaria reintroduce la riscossione di dazi all'importazione normali.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il documento alla cui presentazione e' subordinata la concessione del dazio all'importazione ridotto o nullo puo' essere presentato dopo la scadenza del periodo per il quale e' stato fissato tale dazio se la dichiarazione relativa alle merci in causa e' stata accettata prima della predetta data.

**art. 257**

Effetti della dichiarazione incompleta.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. L'accettazione da parte dell'autorità doganale di una dichiarazione incompleta non può avere per effetto d'impedire o di ritardare lo svincolo delle merci cui tale dichiarazione si riferisce. Fatto salvo l'articolo 248, lo svincolo è operato alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 qui di seguito.

2. Quando la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione non abbia alcuna influenza sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'autorità doganale procede immediatamente alla loro contabilizzazione secondo le condizioni usuali.

3. Quando, in applicazione dell'articolo 254 la dichiarazione contenga un'indicazione provvisoria del valore, l'autorità doganale:  
- procede alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tali indicazioni, - esige, se del caso, la costituzione di una garanzia sufficiente per coprire la differenza tra tale importo e quello cui in definitiva possono essere soggette le merci.

4. Qualora, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3, la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione possa incidere sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa:  
a) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'autorità doganale:

- procede all'immediata contabilizzazione dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tale aliquota ridotta, - esige la costituzione di una garanzia che copra la differenza tra tale importo e quello che risulterebbe dall'applicazione alle suddette merci dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale;

b) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci in causa, l'autorità doganale esige la costituzione di una garanzia che copra l'eventuale riscossione dell'importo dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale.

5. Senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero intervenire, in particolare a seguito della determinazione definitiva del valore in dogana, il dichiarante ha la facoltà di chiedere, invece di costituire la garanzia, la contabilizzazione immediata:

- ove si applichi il paragrafo 3, secondo trattino, o il paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci, - ove si applichi il paragrafo 4, lettera b), dell'importo dei dazi calcolati secondo l'aliquota normale.

**art. 258**

Contabilizzazione della garanzia a seguito della mancata comunicazione di dati per la determinazione del valore.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 256 il dichiarante non ha apportato gli elementi necessari per la determinazione definitiva del valore in dogana delle merci o non ha fornito l'indicazione o il documento mancante, l'autorità doganale contabilizza immediatamente, a titolo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'importo della garanzia costituita conformemente alle disposizioni dell'articolo 257, paragrafo 3, secondo trattino, o paragrafo 4, lettera a) secondo trattino, e lettera b).

**art. 259**

Completamento o sostituzione della dichiarazione incompleta.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

La dichiarazione incompleta accettata alle condizioni di cui agli articoli da 254 a 257 può o essere completata dal dichiarante o sostituita, con

l'accordo dell'autorita' doganale, da un'altra dichiarazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 62 del codice.  
In entrambi i casi, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica e' la data di accettazione della dichiarazione incompleta.

**art. 260**

Forma e contenuto della dichiarazione semplificata.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Su domanda scritta, recante tutti gli elementi necessari, il dichiarante e' autorizzato, alle condizioni e secondo le modalita' di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di immissione in libera pratica in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.

2. La dichiarazione semplificata contiene almeno le indicazioni previste per una dichiarazione semplificata all'allegato 30 bis.

3. Quando le circostanze lo consentono l'autorita' doganale puo' accettare che la domanda di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 2, secondo trattino, sia sostituita da una domanda globale per tutte le operazioni d'immissione in libera pratica che verranno effettuate in un determinato periodo. Il riferimento all'autorizzazione concessa a fronte di questa domanda globale dev'essere indicato nel documento commerciale o amministrativo da presentare conformemente al paragrafo 1.

4. Alla dichiarazione semplificata devono essere acclusi tutti i documenti alla cui presentazione sia eventualmente subordinata l'immissione in libera pratica. Si applica l'articolo 255, paragrafo 2.

5. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 278.

**art. 261**

Condizioni per l'autorizzazione alla dichiarazione semplificata.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260 e' accordata al dichiarante purché possa essere assicurato l'efficace controllo del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.

2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata se la persona che la richiede:  
- ha violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale, - procede soltanto saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

Essa puo' essere rifiutata quando la persona in oggetto agisca per conto di un terzo che fa procedere solo saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

3. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione puo' essere revocata quando si verificano i casi di cui al paragrafo 2.

4. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) o c), le autorita' doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l'operatore economico autorizzato dichiara merci da svincolare ai fini della libera circolazione soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati soddisfatti.

**art. 262**

Contenuto dell'autorizzazione alla dichiarazione semplificata.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260 riporta le seguenti informazioni:

a) l'ufficio o gli uffici doganali competenti ad accettare dichiarazioni semplificate;

b) le merci alle quali si applica; e c) il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato per garantire un'eventuale obbligazione doganale.

Essa precisa anche la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari e stabilisce i termini entro i quali esse devono essere presentate all'autorità doganale designata a tal fine.

2. L'autorità doganale può dispensare dalla presentazione della dichiarazione complementare quando la dichiarazione semplificata concerne una merce il cui valore è inferiore al limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti e sempreché la dichiarazione semplificata contenga tutti gli elementi necessari per l'immissione in libera pratica.

#### art. 263

Autorizzazione ad utilizzare la procedura di domiciliazione.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'autorizzazione ad utilizzare la procedura di domiciliazione viene accordata alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 264, 265 e 266 a qualsiasi persona che desideri far procedere all'immissione in libera pratica delle merci nei propri locali o negli altri luoghi di cui all'articolo 253 e a tale scopo presenti all'autorità doganale una domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione:

- per le merci che sono soggette al regime di transito comunitario e per le quali la persona di cui sopra fruisce di una semplificazione delle formalità da espletare nell'ufficio di destinazione, conformemente agli articoli 406, 407 e 408,
- per le merci precedentemente vincolate ad un regime doganale economico, senza pregiudizio dell'articolo 278,
- per le merci trasportate, dopo la loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 40 del codice, nei suddetti locali o luoghi secondo una procedura di transito diversa da quella di cui al primo trattino,
- per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità senza passare da un ufficio doganale, conformemente all'articolo 41, lettera b), del codice.

#### art. 264

Condizioni per l'autorizzazione alla procedura di domiciliazione.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 263 è accordata a condizione che:

- le scritture della persona che ne fa domanda consentano all'autorità di effettuare un controllo efficace, in particolare un controllo a posteriori,
- possa essere garantito un controllo efficace del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.

2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata se la persona che ne fa domanda:

- ha commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa doganale,

- procede soltanto saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

3. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) o c), le autorità doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l'operatore economico autorizzato dichiara merci da svincolare ai fini della libera circolazione soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti enumerati nei paragrafi 1 e 2 sono considerati soddisfatti.

**art. 265**

Revoca dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a revocare l'autorizzazione quando:

- il suo titolare si conformi ai propri obblighi in un termine eventualmente da essa stabilito, oppure - l'inosservanza non abbia prodotto conseguenze effettive sulla corretta applicazione del regime.

2. L'autorizzazione è in linea di massima revocata allorché si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, primo trattino.

3. L'autorizzazione può essere revocata allorché si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, secondo trattino.

**art. 266**

Obblighi del titolare dell'autorizzazione di procedura di domiciliazione all'arrivo delle merci.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 263 è tenuto:

a) nei casi previsti dall'articolo 263, primo e terzo trattino:

i) qualora le merci siano immesse direttamente in libera pratica, subito dopo l'arrivo delle stesse nei luoghi a tal fine designati:

- a comunicare tale arrivo all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e a iscrivere le merci nelle proprie scritture;

ii) qualora l'immissione in libera pratica sia preceduta da un deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 50 del codice nei medesimi luoghi, prima della scadenza dei termini fissati in applicazione dell'articolo 49 del codice:

- a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e - ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;

b) nei casi previsti dall'articolo 263, secondo trattino:

- a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e - ad iscrivere le merci nelle proprie scritture.

La comunicazione di cui al primo trattino non è necessaria per l'immissione in libera pratica di merci precedentemente assoggettate al regime del deposito doganale in un deposito di tipo D;

c) nei casi previsti dall'articolo 263, quarto trattino, subito dopo l'arrivo delle merci nei luoghi a tal fine designati:

- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;

d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale, a partire dal momento dell'iscrizione di cui alle lettere a), b) e c), qualsiasi documento alla

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

cui presentazione e' eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.

2. Sempreche' il controllo della regolarita' delle operazioni non risulti inficiato, l'autorita' doganale puo':

a) consentire che la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sia effettuata quando l'arrivo delle merci sia imminente;

b) in talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni, dispensare il titolare dell'autorizzazione dall'obbligo di comunicare al servizio doganale competente ogni arrivo di merci, a condizione che egli fornisca a tale servizio qualsiasi informazione che esso reputi necessaria per esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci.

In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture produce gli effetti dello svincolo.

3. L'iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), puo' essere sostituita da qualsiasi altra formalita' prevista dall'autorita' doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa reca la data nella quale ha avuto luogo nonche' le indicazioni previste per una dichiarazione ai sensi della procedura di domiciliazione di importazione di cui all'allegato 30 bis.

**art. 267**

Contenuto dell'autorizzazione di procedura di domiciliazione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

L'autorizzazione di cui all'articolo 263 fissa le modalita' pratiche di funzionamento della procedura e determina, in particolare:

- le merci cui e' applicabile;
- la forma degli obblighi di cui all'articolo 266, nonche' il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato, - il momento in cui avviene lo svincolo delle merci, - il termine entro cui la dichiarazione complementare deve essere depositata nell'ufficio doganale competente designato a tal fine, - le condizioni in cui le merci formano oggetto, all'occorrenza, di dichiarazioni di carattere globale, periodico o riepilogativo.

**art. 268**

Merchi dichiarate per il regime di deposito doganale.  
Dichiarazione incompleta.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Su richiesta del dichiarante, l'ufficio doganale di entrata puo' accettare le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che non contengono tutti i dati di cui all'allegato 37.

Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all'allegato 30 bis.

2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis.

3. Il presente articolo non si applica alle dichiarazioni di vincolo al regime di merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524.

**art. 269**

Forma e contenuto della dichiarazione semplificata.

**Testo: in vigore dal 01/01/2006**

1. A richiesta, l'interessato e' autorizzato, alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 270, a fare la dichiarazione di vincolo al regime esibendo una dichiarazione semplificata al momento della presentazione delle merci in dogana.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

La dichiarazione semplificata puo' assumere la forma:

- di dichiarazione incompleta, di cui all'articolo 268, oppure
- di documento amministrativo o commerciale, accompagnato da una domanda di vincolo al regime.

Essa deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 1.

2. Quando tale procedura venga applicata in un deposito di tipo D, nella dichiarazione semplificata va indicata anche la specie delle merci, in termini sufficientemente precisi per consentirne la classificazione immediata e sicura, nonche' il loro valore in dogana.

3. La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica nei depositi di tipo F ne' al vincolo al regime delle merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524 in qualsiasi tipo di deposito.

4. La procedura di cui al paragrafo 1, secondo trattino, si applica ai depositi di tipo B, ma e' esclusa la possibilita' di utilizzare un documento commerciale. Se il documento amministrativo non contiene tutti gli elementi di cui all'allegato 37, titolo I, parte B, tali elementi devono essere forniti nella domanda di vincolo al regime che accompagna il documento.

**art. 270**

Condizioni per l'autorizzazione alla dichiarazione semplificata.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. La domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, deve essere fatta per iscritto e recare tutti gli elementi necessari al rilascio dell'autorizzazione.

Quando le circostanze lo consentano, la domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, puo' essere sostituita da una domanda globale concernente le operazioni da effettuare in un determinato periodo di tempo.

In tal caso, la domanda deve essere redatta alle condizioni di cui agli articoli 497, 498 e 499 ed essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione a gestire il deposito doganale o come modifica dell'autorizzazione iniziale, all'autorita' doganale che ha rilasciato l'autorizzazione a fruire del regime.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, viene concessa all'interessato sempre che non venga pregiudicata la regolarita' delle operazioni.

3. L'autorizzazione e' respinta, in linea di massima, quando:

- non siano offerte tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni,
- l'interessato non effettui di frequente operazioni di vincolo al regime,
- l'interessato abbia violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale.

4. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione puo' essere revocata allorché si verificano i casi di cui al precedente paragrafo 3.

5. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) o c), le autorita' doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l'operatore economico autorizzato importa merci da svincolare per tale regime soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono considerati soddisfatti.

**art. 271**

Contenuto dell'autorizzazione alla dichiarazione semplificata.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalita' pratiche di attuazione della procedura, compreso l'ufficio o gli uffici doganali di vincolo.

Non e' necessario presentare alcuna dichiarazione complementare.

**art. 272**

Autorizzazione alla procedura di domiciliazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La procedura di domiciliazione viene autorizzata alle condizioni e secondo le modalita' di cui al paragrafo 2 ed agli articoli 273 e 274.

2. La procedura di domiciliazione non si applica ai depositi di tipo B ed F ne' al vincolo al regime doganale in qualsiasi tipo di deposito dei prodotti agricoli comunitari di cui all'articolo 524.

3. L'articolo 270 si applica mutatis mutandis.

**art. 273**

Obblighi del titolare dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione all'arrivo delle merci.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Per consentire all'autorita' doganale di accertarsi della regolarita' delle operazioni, il titolare di cui all'autorizzazione e' tenuto, fin dall'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo designati, a:

- a) comunicare detto arrivo all'ufficio di controllo entro i termini e secondo le modalita' da questo stabiliti;
- b) effettuare, in conformita' dell'articolo 520, le iscrizioni nella contabilita' di magazzino;
- c) tenere a disposizione dell'ufficio di controllo tutti i documenti relativi al vincolo delle merci al regime.

L'iscrizione di cui alla lettera b) deve contenere, per lo meno, talune diciture utilizzate nel commercio per identificare le merci, compresa la loro quantita'.

2. Si applica l'articolo 266, paragrafo 2.

**art. 274**

Contenuto dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

L'autorizzazione di cui all'articolo 272, paragrafo 1, stabilisce le modalita' pratiche di attuazione della procedura e determina in particolare:  
- le merci alle quali si applica, - la forma degli obblighi di cui all'articolo 273, - il momento in cui ha luogo lo svincolo delle merci.  
Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare.

**art. 275**

Merci dichiarate per il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale o l'ammissione temporanea. Dichiarazione incompleta.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Su richiesta del dichiarante, l'ufficio doganale di entrata puo' accettare le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale che non contengono tutti i dati di cui all'allegato 37 o che non sono corredate da taluni documenti di cui all'articolo 220.

Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all'allegato 30 bis.

2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis.

3. In caso di vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, si applicano anche, mutatis mutandis, gli articoli 257 e 258.

**art. 276**

Procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Gli articoli da 260 a 267, applicabili alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, e 270 si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per i regimi doganali economici di cui alla presente sottosezione.

**art. 277**

Merchi dichiarate per il perfezionamento passivo.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Gli articoli da 279 a 289, applicabili alle merci dichiarate per l'esportazione, si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per l'esportazione a fronte del regime di perfezionamento passivo.

**art. 277 - bis**

Casi in cui non e' richiesta la dichiarazione complementare.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Quando due o piu' autorizzazioni relative a regimi doganali economici sono rilasciate alla stessa persona ed un regime e' appurato mediante il vincolo ad un altro regime ricorrendo alla procedura di domiciliazione, la dichiarazione complementare puo' non essere richiesta.

**art. 278**

Appuramento di un regime doganale economico.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. In caso di appuramento di un regime doganale economico, ad eccezione dei regimi di perfezionamento passivo e di deposito doganale, le procedure semplificate previste possono applicarsi all'immissione in libera pratica, all'esportazione e alla riesportazione. Nel caso della riesportazione, si applica mutatis mutandis il disposto degli articoli da 279 a 289.

2. In caso di immissione in libera pratica, di merci, fruendo del regime di perfezionamento passivo, si possono applicare le procedure semplificate di cui agli articoli da 254 a 267.

3. In caso di appuramento del regime di deposito doganale, si possono applicare le procedure semplificate previste per l'immissione in libera pratica e l'esportazione.

Tuttavia:

- a) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo F non puo' essere autorizzata alcuna procedura semplificata;
- b) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo B sono applicabili solo le dichiarazioni incomplete o la procedura della dichiarazione semplificata;
- c) il rilascio dell'autorizzazione per un deposito di tipo D comporta l'applicazione automatica della procedura di domiciliazione per l'immissione in libera pratica.

Tuttavia, quando l'interessato voglia beneficiare dell'applicazione di elementi di tassazione che non possono essere controllati senza visitare le merci, tale procedura non puo' essere applicata. In tal caso, ci si puo' avvalere delle altre procedure che comportano la presentazione in

dogana delle merci;

d) alle merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524 vincolate al regime di deposito doganale non puo' essere applicata alcuna procedura semplificata.

**art. 279**

Semplificazione delle formalita' per le merci dichiarate per l'esportazione.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. Le formalita' da espletare nell'ufficio doganale d'esportazione conformemente all'articolo 792 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

2. Trovano applicazione al presente capitolo gli articoli 792, paragrafo 4, 792 bis, 792 ter, da 793 a 793 quater e, se del caso, gli articoli da 796 bis a 796 sexies.

**art. 280**

Dichiarazione di esportazione incompleta.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Su richiesta del dichiarante, l'ufficio doganale di esportazione puo' accettare le dichiarazioni di esportazione che non contengono tutti i dati di cui all'allegato 37.

Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all'allegato 30 bis.

Nel caso di merci soggette ai dazi all'esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nel quadro della politica agraria comune, le dichiarazioni di esportazione devono contenere tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure.

2. Gli articoli da 255 a 259 si applicano per analogia alla dichiarazione d'esportazione.

**art. 281**

Ufficio doganale in cui va depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Ove si applichi l'articolo 789, la dichiarazione complementare puo' essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore e' stabilito.

2. Se il subappaltatore e' stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stabilito l'esportatore, il paragrafo 1 si applica soltanto se i dati richiesti sono scambiati in forma elettronica, conformemente all'articolo 4 quinquies.

3. Nella dichiarazione incompleta di esportazione e' indicato l'ufficio doganale in cui sara' depositata la dichiarazione complementare. L'ufficio doganale che riceve la dichiarazione incompleta di esportazione comunica i dati di detta dichiarazione all'ufficio doganale in cui e' stata presentata la dichiarazione complementare, come previsto al paragrafo 1.

4. Nei casi contemplati nel paragrafo 2, l'ufficio doganale che ha ricevuto la dichiarazione complementare comunica immediatamente i dati di detta dichiarazione all'ufficio doganale in cui e' stata presentata la dichiarazione incompleta di esportazione.

**art. 282**

Dichiarazione d'esportazione semplificata.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Su domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione, il dichiarante e' autorizzato, alle condizioni e secondo le modalita' di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di esportazione in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.

2. La dichiarazione semplificata contiene almeno i dati richiesti per una dichiarazione semplificata di cui all'allegato 30 bis.

Gli articoli da 255 a 259 si applicano per analogia.

**art. 283**

Condizioni per la procedura di domiciliazione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

L'autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa su domanda scritta, alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 284 a qualsiasi persona, in appresso denominata "esportatore autorizzato", che desideri effettuare le formalita' d'esportazione nei suoi locali o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorita' doganale.

**art. 284**

Applicabilita' degli artt. 264 e 265.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

gli articoli 264 e 265 si applicano mutatis mutandis

**art. 285**

Obblighi dell'esportatore autorizzato alla procedura di domiciliazione.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. L'esportatore autorizzato e' tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all'articolo 283, a ottemperare alle seguenti obbligazioni:

a) informare l'ufficio doganale di esportazione della partenza delle merci mediante una dichiarazione semplificata di esportazione in conformita' dell'articolo 282;

b) mettere a disposizione delle autorita' doganali tutti i documenti richiesti per l'esportazione delle merci.

2. L'esportatore autorizzato puo' presentare una dichiarazione completa di esportazione invece della dichiarazione semplificata di esportazione. In questo caso, e' esonerato dall'obbligo di presentare una dichiarazione complementare ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del codice.

**art. 285 - bis**

Esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione semplificata

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. L'autorita' doganale puo' dispensare l'esportatore autorizzato dall'obbligo di presentare una dichiarazione semplificata di esportazione all'ufficio doganale di esportazione per ciascuna partenza di merci. Tale esenzione e' concessa soltanto a condizione che l'esportatore autorizzato soddisfi le seguenti condizioni:

a) l'esportatore autorizzato comunica all'ufficio doganale di esportazione ogni partenza, nel modo e nella forma precisate da quest'ultimo a tal fine;

b) l'esportatore autorizzato fornisce alle autorita' doganali o mette a loro disposizione qualsiasi informazione che esse ritengano necessaria per effettuare un'efficace analisi dei rischi, prima dell'uscita delle merci dai luoghi indicati nell'articolo 283;

c) l'esportatore autorizzato iscrive le merci nelle sue scritture.

L'iscrizione nelle scritture di cui al primo comma, lettera c) puo' essere sostituita da qualsiasi altra formalita' prevista dall'autorita' doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa reca la data nella quale ha avuto luogo nonche' le indicazioni necessarie a identificare le merci.

2. In talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni d'esportazione, l'autorita' doganale puo', fino al 30 giugno 2009, dispensare l'esportatore autorizzato dagli obblighi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sempreche' egli fornisca all'ufficio doganale di esportazione tutte le informazioni che questo ritenga necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci prima dell'uscita delle merci.

In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture dell'esportatore autorizzato ha valore di svincolo.

#### **art. 285 - ter**

Trasmissione delle informazioni e registrazione nei documenti contabili.

#### **Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Le informazioni di cui all'articolo 285 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono trasmesse all'ufficio doganale di esportazione entro i termini stabiliti ai sensi degli articoli 592 ter e 592 quater.

2. La registrazione nei documenti contabili di cui all'articolo 285 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), comprende i dati previsti per la procedura di domiciliazione di cui all'allegato 30 bis.

3. Le autorita' doganali provvedono a che siano soddisfatte le prescrizioni degli articoli da 796 bis a 796 sexies.

#### **art. 286**

Adempimenti finalizzati al controllo dell'uscita delle merci dal territorio della comunita'.

#### **Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. Per controllare l'uscita effettiva dal territorio doganale della Comunita', l'esemplare n. 3 del documento unico deve essere utilizzato come giustificativo d'uscita.

L'autorizzazione prevede che l'esemplare n. 3 del documento unico sia preautenticata.

2. La preautenticazione puo' essere effettuata:

a) mediante preventiva apposizione, nella casella A, dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di detto ufficio;

b) mediante l'apposizione, da parte dell'esportatore autorizzato, dell'impronta di un timbro speciale conforme al modello figurante nell'allegato 62.

L'impronta di tale timbro puo' essere prestampata sui formulari quando questi siano stampati da una tipografia autorizzata.

3. Prima della partenza delle merci l'esportatore autorizzato soddisfa le seguenti condizioni:

a) espleta le formalita' di cui all'articolo 285 o 285 bis;

b) menziona in ogni documento di accompagnamento o ogni altro mezzo che lo sostituisca i seguenti dati:

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

- i) il riferimento alla registrazione nei suoi documenti contabili;
  - ii) la data in cui e' stata effettuata la registrazione di cui al punto i);
  - iii) il numero dell'autorizzazione;
  - iv) il nominativo dell'ufficio doganale di rilascio.
4. (soppresso).

**art. 287**

Contenuto dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 283 stabilisce le modalita' dettagliate di attuazione della procedura e determina, in particolare:

- a) le merci alle quali si applica;
- b) la modalita' con la quale le condizioni di cui all'articolo 285 bis, paragrafo 1, devono essere soddisfatte;
- c) il modo e il momento in cui le merci sono svincolate;
- d) il contenuto di ogni documento di accompagnamento o altro mezzo che lo sostituisca nonche' le modalita' per la sua vidimazione;
- e) le modalita' di compilazione della dichiarazione complementare e il termine entro il quale essa deve essere depositata.

Quando si applicano gli articoli da 796 bis a 796 sexies, lo svincolo di cui al primo comma, lettera c), e' concesso conformemente all'articolo 796 ter.

2. L'autorizzazione comporta l'impegno dell'esportatore autorizzato di adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari corredati dell'impronta del timbro dell'ufficio di esportazione o dell'impronta del timbro speciale.

**art. 288**

Documenti utilizzabili in luogo del documento unico.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Gli Stati membri possono prevedere che al posto del documento unico venga utilizzato un documento commerciale o amministrativo o qualunque altro supporto quando tutta l'operazione d'esportazione si svolga sul territorio dello stesso Stato membro o quando tale possibilita' sia prevista da accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

2. I documenti o i supporti di cui al paragrafo 1 devono contenere almeno le informazioni previste nell'allegato 30 bis per la procedura da espletare. Il documento o supporto e' corredato di una domanda di esportazione.

Le autorità doganali possono accettare che tale domanda sia sostituita con una domanda globale, a condizione che l'operatore economico abbia fornito alle autorità doganali ogni informazione che queste ritengono necessaria per poter effettuare l'analisi dei rischi e l'esame delle merci. La domanda globale ha per oggetto le operazioni di esportazione da effettuare in un determinato periodo. Il dichiarante fa riferimento all'autorizzazione sul documento o supporto utilizzato per l'esportazione.

3. Il documento commerciale o amministrativo attesta l'uscita dal territorio doganale della Comunità allo stesso titolo dell'esemplare n. 3 del documento unico. Laddove siano utilizzati altri supporti, le modalita' per il visto d'uscita vengono determinate, se del caso, nel quadro degli accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

**art. 289**

Ulteriori semplificazioni per le esportazioni effettuate sul territorio di uno stato membro.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

Quando tutta l'operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo puo' prevedere altre semplificazioni oltre alle procedure di cui alle sezioni 2 e 3, nel rispetto delle politiche comunitarie.

Tuttavia, il dichiarante mette a disposizione delle autorità doganali le informazioni necessarie ai fini di una efficace analisi dei rischi e dell'esame delle merci, prima dell'uscita di tali merci.

**art. 290**

Immissione in libera pratica in base al carnet ATA.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Quando merci comunitarie sono esportate a fronte di un carnet ATA in applicazione dell'articolo 797 l'immissione in libera pratica di queste merci puo' essere effettuata in base al carnet ATA.

2. In tal caso l'ufficio in cui le merci sono immesse in libera pratica espleta le seguenti formalità:

- a) verifica i dati riportati nelle caselle da "A" a "G" del volet "reimportazione";
- b) compila la matrice e la casella "H" del volet "reimportazione";
- c) trattiene il volet "reimportazione".

3. Quando le formalità relative all'appuramento dell'esportazione temporanea delle merci comunitarie sono effettuate in un ufficio doganale diverso dall'ufficio in cui le merci entrano nel territorio doganale della Comunità, l'inoltro di queste merci da tale ufficio all'ufficio in cui esse sono espletate non comporta alcuna formalità.

**art. 290 - bis**

Disposizioni relative alle banane.

**Testo: in vigore dal 16/03/2006**

Ai fini del presente capitolo e degli allegati 38 ter e 38 quater, si applicano le seguenti definizioni:

a) "pesatore autorizzato": qualsiasi operatore economico autorizzato da un ufficio doganale ad effettuare la pesatura di banane fresche;

b) "documentazione del richiedente": qualsiasi documento inerente alla pesatura di banane fresche;

c) "peso netto delle banane fresche": peso delle banane senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

d) "partita di banane fresche": partita costituita dal quantitativo totale di banane fresche inoltrate tramite uno stesso mezzo di trasporto e spedite da uno stesso esportatore a uno o più destinatari;

e) "luogo di scarico": ogni luogo in cui una partita di banane fresche puo' essere scaricata o inoltrata in base a un regime doganale, oppure, in caso di traffico containerizzato, ogni luogo in cui il contenitore e' estratto dalla nave, dall'aereo o da altro mezzo di trasporto principale, o in cui le banane sono prelevate dal contenitore.

**art. 290 - ter**

Status di pesatore autorizzato.

**Testo: in vigore dal 16/03/2006**

1. Ogni ufficio doganale conferisce su richiesta lo status di pesatore autorizzato agli operatori economici coinvolti nell'importazione, nel trasporto, nello stoccaggio o nella movimentazione di banane fresche,

purché siano rispettati i requisiti seguenti:

- a) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per garantire il regolare svolgimento della pesatura;
- b) il richiedente disponga di un impianto di pesatura adeguato;
- c) la documentazione fornita dal richiedente consenta alle autorità doganali di svolgere controlli efficaci.

L'ufficio doganale nega lo status di pesatore autorizzato al richiedente che abbia violato la normativa doganale in modo grave o ripetuto.

L'autorizzazione è limitata alla pesatura di banane fresche effettuata nel luogo controllato dall'ufficio doganale che ha autorizzato l'operatore.

2. Lo status di pesatore autorizzato va revocato dall'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più i requisiti di cui al paragrafo 1.

#### **art. 290 - quater**

Nota di pesatura.

**Testo: in vigore dal 16/03/2006 con effetto dal 01/06/2006**

1. Per controllare il peso netto delle banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19 importate nella Comunità, le dichiarazioni di immissione in libera pratica sono accompagnate da una nota di pesatura delle banane attestante il peso netto della partita di banane fresche in causa per tipo di imballaggio e origine.

La nota di pesatura delle banane è emessa secondo la procedura di cui all'allegato 38 ter e redatta in conformità del modello figurante all'allegato 38 quater da un pesatore autorizzato.

La nota può essere trasmessa alle autorità doganali in forma elettronica alle condizioni previste da tali autorità.

2. Il pesatore autorizzato comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell'emissione di una nota di pesatura delle banane, precisando tipo di imballaggio e origine, nonché data e luogo della pesatura.

3. L'ufficio doganale verifica, in base a un'analisi del rischio e su almeno il 5 % del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, il peso netto delle banane fresche indicato in tali note assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dal pesatore autorizzato o procedendo esso stesso a tale pesatura secondo la procedura di cui all'allegato 38 ter, punti 1, 2 e 3.

#### **art. 290 - quinquies**

Elenco dei pesatori autorizzati.

**Testo: in vigore dal 16/03/2006**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pesatori autorizzati e ogni sua eventuale modifica.

La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

#### **art. 291**

Destinazione particolare. Definizioni.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000 con effetto dal 01/01/2001**

1. Il presente capitolo si applica se le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della natura delle merci sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare.

2. Ai fini del presente capitolo si intende per:

- a) autorizzazione unica: un'autorizzazione che interessa diverse amministrazioni doganali;
- b) contabilita': la contabilita' commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal titolare o per suo conto;
- c) scritture: i dati contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici su qualsiasi mezzo, che consentono alle autorità doganali di vigilare e effettuare controlli sulle operazioni.

**art. 292**

Validita' e revoca dell'autorizzazione al trattamento tariffario favorevole.

**Testo: in vigore dal 01/01/2004**

1. Qualora le merci siano soggette a controllo doganale della loro destinazione specifica, la concessione di un trattamento tariffario favorevole conformemente all'articolo 21 del codice e' subordinata al rilascio di un'autorizzazione scritta.

Se le merci sono immesse in libera pratica ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della loro utilizzazione a fini specifici e le disposizioni in vigore prevedono che le merci rimangano sotto controllo doganale conformemente all'articolo 82 del codice, e' necessaria un'autorizzazione scritta ai fini del controllo doganale della destinazione specifica.

2. Le domande devono essere presentate per iscritto usando il modello indicato all'allegato 67. Le autorità doganali possono consentire che il rinnovo o una modifica siano richiesti con una semplice domanda scritta.

3. In circostanze particolari le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di immissione in libera pratica presentata per iscritto o attraverso un metodo di elaborazione dei dati utilizzando la normale procedura costituisca una richiesta di autorizzazione, purché'

- la domanda interessi una sola amministrazione doganale,
- il richiedente assegni tutta la merce alla destinazione particolare prevista, e
- sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni.

4. Se le informazioni fornite nella domanda sono considerate insufficienti, le autorità doganali possono chiedere ulteriori precisazioni al richiedente.

In particolare, se la richiesta può essere effettuata mediante presentazione della dichiarazione doganale, le autorità doganali richiedono, fatto salvo l'articolo 218, che la domanda sia accompagnata da un documento compilato dal dichiarante in cui siano indicate almeno le seguenti informazioni, a meno che esse non siano ritenute superflue o non siano inserite nella dichiarazione doganale:

- a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;
- b) natura della destinazione particolare;
- c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti derivante dalla loro destinazione particolare e i mezzi per identificarli;
- d) tasso di rendimento previsto o modalita' per la sua determinazione;
- e) termine previsto per l'assegnazione delle merci alla loro destinazione particolare;

f) luogo in cui le merci sono assegnate alla destinazione particolare.

5. Qualora si richieda un'autorizzazione unica, essa e' concessa, previo accordo delle autorita' competenti, in base alla procedura che segue.

La domanda e' presentata alle autorita' doganali designate a tal fine, competenti per il luogo:

- in cui e' tenuta la contabilita' principale del richiedente che consente l'audit e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni per le quali e' richiesta l'autorizzazione; oppure
- negli altri casi, in cui e' tenuta la contabilita' principale del richiedente, che consenta i controlli mediante revisione contabile dei regimi.

Le autorita' doganali devono trasmettere la domanda e il progetto di autorizzazione alle altre autorita' doganali interessate, le quali devono notificarne la recezione entro quindici giorni.

Le altre autorita' doganali interessate notificano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto la domanda e il progetto di autorizzazione. Se le obiezioni sono notificate entro il termine di cui sopra e non si raggiunga un accordo, la richiesta deve essere respinta in ragione delle obiezioni sollevate.

Le autorita' doganali possono rilasciare l'autorizzazione se non hanno ricevuto obiezioni al progetto di autorizzazione entro trenta giorni.

Le autorita' doganali che rilasciano le autorizzazioni ne inviano copia a tutte le autorita' doganali interessate.

6. In caso di accordo sui criteri e sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica, le due o piu' amministrazioni doganali interessate possono anche sostituire la consultazione con una semplice notifica. La notifica e' sufficiente quando venga rinnovata o revocata un'autorizzazione unica.

7. Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del diniego, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda alle autorita' doganali, o dalla data in cui queste autorita' ricevono le informazioni mancanti o supplementari richieste.

Tale termine non si applica nel caso dell'autorizzazione unica, salvoche' questa sia concessa a norma del paragrafo 6.

#### **art. 293**

Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

#### **Testo: in vigore dal 19/03/2002**

1. Un'autorizzazione richiesta utilizzando il modello indicato all'allegato 67 puo' essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunita', purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le attivita' indicate siano coerenti con la destinazione particolare prevista e con le disposizioni per il trasferimento delle merci conformemente all'articolo 296 e sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni;
- b) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni da effettuare e rispetti l'obbligo:
  - di assegnare integralmente o in parte le merci alla destinazione particolare prevista o di trasferirle e di fornire prova della loro assegnazione o trasferimento conformemente alle disposizioni in vigore,

## Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454

- di non intraprendere azioni incompatibili con la finalita' della destinazione particolare prevista,
  - di notificare tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell'autorizzazione alle autorita' doganali competenti;
- c) sia assicurato un efficace controllo doganale e le misure amministrative adottate dalle autorita' doganali non siano sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;
- d) sia tenuta e conservata una contabilita' appropriata;
- e) sia fornita una garanzia qualora le autorita' doganali lo ritengano necessario.
2. Per una domanda presentata a norma dell'articolo 292, paragrafo 3, l'accettazione della dichiarazione doganale costituisce l'autorizzazione. L'autorizzazione puo' essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunita' alle condizioni indicate al paragrafo 1.
3. Nell'autorizzazione devono figurare i seguenti elementi, a meno che tali dati non siano ritenuti superflui:
- a) l'identificazione del titolare dell'autorizzazione,
  - b) all'occorrenza, il codice NC o il codice TARIC, il tipo e la descrizione delle merci e delle operazioni connesse alla destinazione particolare e le disposizioni relative ai tassi di rendimento,
  - c) modalita' e mezzi di identificazione e di controllo doganale, comprese le modalita' per:
    - l'immagazzinamento comune, cui si applica mutatis mutandis l'articolo 534, paragrafi 2 e 3,
    - l'immagazzinamento di miscugli di prodotti soggetti al controllo della destinazione particolare rientranti nei capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00.
  - d) la scadenza entro cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,
  - e) gli uffici doganali in cui le merci sono immesse in libera pratica e gli uffici di controllo,
  - f) i luoghi in cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,
  - g) eventualmente, la garanzia da prestare,
  - h) il periodo di validita' dell'autorizzazione,
  - i) l'eventuale possibilita' di trasferire le merci conformemente all'articolo 296, paragrafo 1,
  - j) eventualmente, le misure semplificate relative al trasferimento delle merci ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3,
  - k) eventualmente, le procedure semplificate autorizzate conformemente all'articolo 76 del codice,
  - l) le modalita' di comunicazione.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

Se le merci di cui al primo comma, lettera c), secondo trattino, non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre e non presentano la medesima qualita' commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento dei miscugli puo' essere autorizzato soltanto se questi sono interamente destinati a subire uno dei trattamenti di cui alle note complementari 4 e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

4. Fatto salvo l'articolo 294, l'autorizzazione e' valida a decorrere dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nell'autorizzazione.

La durata di validita' non puo' superare i tre anni dalla data in cui ha effetto l'autorizzazione, salvoche' sussistano comprovati motivi.

**art. 294**

Autorizzazione con effetto retroattivo.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000 con effetto dal 01/01/2001**

1. Le autorità doganali possono rilasciare un'autorizzazione con effetto retroattivo.

Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, un'autorizzazione con effetto retroattivo e' valida a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

2. Se una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per lo stesso tipo di operazioni o di merci, puo' essere concessa un'autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione iniziale.

3. In circostanze eccezionali l'effetto retroattivo di un'autorizzazione puo' essere prolungato, ma non puo' superare un anno prima della data della domanda, purché sia dimostrata una necessita' economica certa e:

- a) la domanda non sia collegata a un tentativo di frode o di negligenza manifesta,
- b) la contabilita' del richiedente confermi che tutti i requisiti previsti dal regime sono stati soddisfatti e, all'occorrenza, per evitare sostituzioni le merci possano essere identificate per il periodo in questione e tale contabilita' consenta il controllo del regime,
- c) possano essere espletate tutte le formalita' necessarie per regolarizzare la situazione delle merci, compresa eventualmente la possibilita' di invalidare la dichiarazione.

**art. 295**

Scadenza dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000 con effetto dal 01/01/2001**

La scadenza dell'autorizzazione non produce effetti sulle merci immesse in libera pratica in forza dell'autorizzazione stessa in data anteriore a quella di scadenza.

**art. 296**

Immagazzinamento di merci a trattamento tariffario agevolato.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Il trasferimento di merci tra luoghi diversi indicati nella stessa autorizzazione puo' essere effettuato senza espletamento di formalita' doganali.

2. Se un trasferimento di merci viene effettuato tra due titolari di autorizzazione stabiliti in diversi Stati membri e le autorità doganali interessate non hanno autorizzato il ricorso alle procedure semplificate conformemente al paragrafo 3, l'esemplare di controllo T5 indicato all'allegato 63, e' utilizzato conformemente alla seguente procedura:

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

- a) il cedente compila l'esemplare di controllo T5 in triplice copia (in originale e due copie).
- b) Nell'esemplare di controllo T5 figurano:
- nella casella A ('Ufficio di partenza'), l'indirizzo dell'ufficio doganale competente indicato nell'autorizzazione del cedente,
  - nella casella n. 2, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cedente,
  - nella casella n. 8, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cessionario,
  - nella casella 'Nota importante' e nella casella B occorre barrare il testo,
  - rispettivamente nelle caselle n. 31 e 33 la descrizione delle merci al momento del trasferimento, incluso il numero di articoli e il codice NC corrispondente,
  - nella casella n. 38, la massa netta delle merci,
  - nella casella n. 103, la quantita' netta delle merci in lettere,
  - trattini da 8 a 18  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
  - trattini da 19 a 27  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*
  - trattini 28 e 29  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*
  - nella casella n. 106:
    - gli elementi relativi all'imposizione delle merci, salvo dispensa concessa dalle autorità doganali.
    - il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'ufficio doganale a cui è stata presentata la dichiarazione.
- c) Il cedente invia tutti gli esemplari di controllo T5 al cessionario.
- d) Il cessionario allega l'originale del documento commerciale comprovante la data di ricevimento delle merci agli esemplari di controllo T5 e presenta tutti i documenti all'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione. Inoltre, egli notifica immediatamente all'ufficio doganale ogni eccedenza, disavanzo, sostituzione o altra irregolarità.
- e) L'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione del cessionario compila la casella J dell'originale, indicando anche la data di ricevimento, dopo aver verificato i documenti commerciali corrispondenti, appone data e timbro sull'originale alla casella J e sulle due copie alla casella E. L'ufficio doganale conserva la seconda copia e restituisce l'originale e la prima copia al cessionario.
- f) Il cessionario conserva la prima copia nelle scritture e invia l'originale al cedente.
- g) Il cedente conserva l'originale fra le scritture.

Le autorità doganali interessate possono autorizzare il ricorso alle procedure semplificate conformemente alle disposizioni relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo T5.

3. Se ritengono che il corretto svolgimento delle operazioni e' salvaguardato, le autorità doganali possono permettere che un trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti in due diversi Stati membri sia effettuato senza utilizzare l'esemplare di controllo T5.

4. Il trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti nello stesso Stato membro viene effettuato conformemente alle disposizioni nazionali.

5. Al ricevimento delle merci il cessionario diventa titolare degli obblighi previsti nel presente capitolo per quanto riguarda le merci trasferite.

6. Il cedente non ha piu' obblighi quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il cessionario ha ricevuto le merci ed e' stato informato che le merci per le quali sono trasferiti gli obblighi sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare;
- il controllo doganale e' stato trasferito all'autorità doganale del cessionario; salvo diversa indicazione delle autorità doganali, cio' si verifica quando il cessionario registra le merci nelle scritture.

**art. 297**

Trasferimento di materiali per la manutenzione o la riparazione di aeromobili.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. In caso di trasferimento, da parte di compagnie aeree che operano su rotte internazionali, di materiali per la manutenzione o la riparazione di aeromobili nel quadro di accordi di scambio o per esigenze proprie delle compagnie aeree, una lettera di vettura aerea o un documento equivalente possono essere utilizzati in sostituzione dell'esemplare di controllo T5.

2. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare almeno le indicazioni seguenti:

- a) denominazione della compagnia aerea speditrice;
- b) denominazione dell'aeroporto di partenza;
- c) denominazione della compagnia aerea destinataria;
- d) denominazione dell'aeroporto di destinazione;
- e) descrizione dei materiali;
- f) numero dei pezzi.

Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere espresse sotto forma di codici o richiamandosi ad un documento allegato.

3. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare sulla pagina anteriore, in stampatello, una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pagg. 3 e 4 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 \*\*\*

4. La compagnia aerea speditrice conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea speditrice, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.

La compagnia aerea destinataria conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea destinataria, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.

5. I materiali intatti e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente devono essere consegnati alla compagnia aerea destinataria nei luoghi autorizzati dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede tale compagnia. La compagnia aerea destinataria registra tali materiali nelle proprie scritture contabili.

6. Gli obblighi risultanti dai paragrafi da 1 a 5 passano dalla compagnia aerea speditrice alla compagnia aerea destinataria nel momento in cui i materiali originari e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente sono consegnati a quest'ultima.

**art. 298**

Esportazione o distruzione delle merci.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Le autorità doganali possono, alle condizioni da esse stabilite, approvare l'esportazione delle merci o la loro distruzione.

2. In caso di esportazione di prodotti agricoli, nella casella n. 44 del documento amministrativo unico o in ogni altro documento utilizzato deve figurare una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*

3. In caso di esportazione, le merci sono considerate non comunitarie a partire dal momento in cui la dichiarazione di esportazione viene accettata.

4. In caso di distruzione si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice.

**art. 299**

Utilizzazione delle merci diversa da quella indicata nell'autorizzazione

**Testo: in vigore dal 02/08/2000 con effetto dal 01/01/2001**

Se le autorità doganali ritengono che un'utilizzazione delle merci diversa da quella indicata nell'autorizzazione sia giustificata, tale utilizzazione, fatta eccezione per l'esportazione o la distruzione, comporta l'insorgenza di un'obbligazione doganale. L'articolo 208 del codice si applica mutatis mutandis.

**art. 300**

Periodo in cui le merci restano sotto controllo doganale.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000 con effetto dal 01/01/2001**

1. Le merci di cui all'articolo 291, paragrafo 1, rimangono sotto controllo doganale e sono soggette ai dazi all'importazione fino a quando:

- a) sono assegnate alla destinazione prevista,
- b) sono esportate, distrutte o assegnate ad una diversa destinazione conformemente agli articoli 298 e 299.

Tuttavia, se le merci possono essere usate ripetutamente e se, per evitare frodi, le autorità doganali lo ritengono opportuno, il controllo doganale continua per un periodo che non supera i due anni dalla data della prima assegnazione.

2. I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o trasformazione delle merci nonché le perdite per cause naturali sono considerati merci assegnate alla destinazione particolare prevista.

3. Per i cascami e i rottami risultanti dalla distruzione delle merci, il controllo doganale ha termine quando essi hanno ricevuto una destinazione doganale consentita.

**art. 301**

Movimento delle merci di cui all'allegato 40/2.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione rilasciata conformemente all'articolo 291, l'autorità doganale approva, alle condizioni da essa determinate, i luoghi - qui di seguito denominati "basi operative a terra" - nei quali le merci di cui all'allegato 40/2, sezione B, possono essere depositate o sottoposte ad operazioni di qualsiasi natura.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 298, il movimento delle merci di cui al paragrafo 1 tra:

- a) la base operativa a terra e le piattaforme situate sia all'interno che all'esterno delle acque territoriali e viceversa;
- b) eventualmente, la base operativa a terra e il luogo d'imbarco dei prodotti destinati alle piattaforme, nonché il luogo di sbarco dalle piattaforme e la base operativa a terra;
- c) il luogo d'imbarco e le piattaforme situate sia all'interno che all'esterno delle acque territoriali quando le merci sono imbarcate a destinazione delle piattaforme senza passare dalla base operativa a terra e viceversa;
- d) le piattaforme tra di loro, indipendentemente dal fatto che siano situate all'interno o all'esterno delle acque territoriali, e' assoggettato alla sola formalità di un'iscrizione appropriata nella contabilità di cui all'articolo 293, lettera b).

**art. 302**

Utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella prescritta per il trattamento tariffario favorevole.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. L'utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

prescritta per il trattamento tariffario favorevole di cui all'articolo 291 e' ammessa dall'autorita' doganale solo se il titolare dell'autorizzazione dimostra, con soddisfazione della stessa autorita', che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti a lui stesso ovvero alla merce in causa.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando trattasi di prodotti figuranti negli allegati 40/1 e 40/2, l'utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella prevista per il trattamento tariffario favorevole e' ammessa dall'autorita' doganale quando, a suo avviso, sia giustificata da motivi economici.

3. Il beneficio della disposizione di cui ai paragrafi precedenti e' subordinato al pagamento, da parte del titolare dell'autorizzazione, dell'importo dei dazi all'importazione stabilito conformemente all'articolo 208 del codice.

**art. 303**

Esportazione della merce fuori del territorio doganale e distruzione sotto controllo doganale.

**Testo: in vigore dal 01/01/1995**

1. L'esportazione della merce fuori del territorio doganale della Comunita' o la sua distruzione sotto controllo doganale e' ammessa dall'autorita' doganale solo se il titolare dell'autorizzazione dimostra, con soddisfazione della stessa autorita', che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti a lui stesso ovvero alla merce in causa.

Quando e' ammessa l'esportazione della merce fuori del territorio doganale della Comunita', detta merce e' considerata non comunitaria fin dall'accettazione della dichiarazione di esportazione.

Quando trattasi di prodotti agricoli, il riquadro 44 del documento unico deve recare una delle seguenti diciture, in stampatello:

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCIAS PREVITAS PARA LA EXPORTACION (REGLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICULO 303): APLICACION DE LOS MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS Y RESTITUCIONES AGRARIAS EXCLUIDA.
- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAL: VARER BESTEMT TIL UDFORSEL I (FORORFNING (EOF) NR. 2454/93, ARTIKEL 303): ANVENDELSE AF MONETAERE UDLIGNINGSBFLOB OG LANDBRUGSRESTITUTIONER ER UDELUKKET.
- BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN (ARTIKEL 303 DER VERORDNUNG (EWG) NR. 2454/93): ANWENDUNG DER WAHRUNHSAUSGLEICHSBETRAGE UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN.
- OMISSIS
- END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION (REGULATION (EEC) N. 2454/93, ARTICLE 303). MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS AND AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE.
- DESTINATION PARTICULIERE: MARCHANDISES PREVUES POUR L'EXPORTATION (REGLEMENT (CEE) N. 2454/93, ARTICLE 303): APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE.
- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 303): APPLICAZIONE DEI MONTANTI COMPENSATORI MONETARI E RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA.
- BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN (VERORDENING (EEG) NR 2454/93, ARTIKEL 303): TOEKENNING VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN EN LANDBOUWRESTITUTIES UITGESLOTEN.
- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS PREVITAS PARA A EXPORTACAO (REGULAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTIGO 303.): APLICACAO DOS MONTANTES COMPENSATORIOS

MONETARIOS E RESTITUICIONES AGRICOLAS EXCLUIDA.

- TIETTY KAEYTOETARKOITUS: VIETAEVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 303 ARTIKLA: EI SOVELLETA VALUUTTOJEN TASAUSMAKSUA EIKAE MAATALOUSTUKEA)/SAERSKILT AENDAMAAL: VAROR AVSEDDA FOER EXPORT (ARTIKEL 303/FOERORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETAERA UTJAEMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA),
- SAERSKILT AENDAMAAL: VAROR AVSEDDA FOER EXPORT (ARTIKEL 303/FOERORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETAERA UTJAEMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA).

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando trattasi di merci figuranti negli allegati 40/1 e 40/2, l'esportazione della merce fuori del territorio doganale della Comunita' e' ammessa dall'autorita' doganale quando sia giustificata da motivi economici.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle merci stoccate in miscugli di cui all'articolo 296, paragrafo 3, sempreche' l'insieme del miscuglio non sia esportato o distrutto.

#### art. 304

Classificazione delle merci destinate ad un'utilizzazione particolare.

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Qualsiasi merce destinata ad un'utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce della nomenclatura combinata che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni della presente sezione.
2. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle merci figuranti nell'allegato 41.

#### art. 305

Immissione in libera pratica di cavalli destinati alla macellazione.

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. L'immissione in libera pratica dei cavalli destinati alla macellazione di cui alla sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata e' subordinata alla condizione che:
  - a) sia fornita una garanzia che copra l'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe nascere conformemente all'articolo 208 del codice, e B) ogni cavallo sia identificato al momento dell'immissione in libera pratica, e con soddisfazione dell'ufficio doganale, da un marchio chiaramente leggibile risultante dall'asportazione del pelo sulla spalla sinistra effettuato con le forbici o altrimenti e contenente la lettera "X" indicante che il cavallo e' destinato alla macellazione, come pure un numero che permetta d'individuare il cavallo dal momento dell'ammissione in libera pratica fino al momento della sua macellazione.
2. I dati relativi al marchio sono indicati nella dichiarazione di immissione in libera pratica dei cavalli in causa. Copia di tale dichiarazione, che accompagna i cavalli, deve pervenire all'autorita' di cui all'articolo 308, paragrafo 1.
3. Gli obblighi del dichiarante sono quelli di cui all'articolo 293.

#### art. 306

Trasporto dei cavalli al mattatoio.

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Dopo lo svincolo per l'immissione in libera pratica i cavalli devono essere trasportati direttamente, su mezzi di trasporto debitamente sigillati dall'autorita' competente, fatte salve le disposizioni nazionali relative alla rottura e alla sostituzione, in caso di necessita', dei suggelli, in un mattatoio riconosciuto dall'autorita' doganale ed esservi macellati.
2. All'arrivo al mattatoio la rimozione dei suggelli dai mezzi di trasporto e

lo scarico dei cavalli devono essere effettuati in presenza dell'autorità competente.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il servizio doganale che ha concesso lo svincolo è presente nel mattatoio, purché i cavalli siano presi immediatamente in carico dall'autorità di cui all'articolo 308, paragrafo 1. Inoltre, quando il servizio doganale che ha concesso lo svincolo si trova nelle immediate vicinanze del mattatoio, l'autorità doganale può sostituire la piombatura con misure di sorveglianza atte ad assicurare il trasporto diretto dei cavalli fino al mattatoio e la loro presa in carico da parte dell'autorità di cui all'articolo 308, paragrafo 1.

#### art. 307

Impossibilità di identificazione dei cavalli.

#### Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994

All'arrivo al mattatoio, se il cavallo non può essere identificato o se le disposizioni dell'articolo 306 non sono state rispettate, l'autorità competente informa immediatamente il servizio doganale competente che prende le misure del caso.

#### art. 308

Prova della macellazione dei cavalli.

#### Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994

1. La prova della macellazione dei cavalli deve essere fornita o con un certificato rilasciato dall'autorità abilitata a tal fine o con un'attestazione apposta dalla predetta autorità sulla copia della dichiarazione di cui all'articolo 305, paragrafo 2, da cui risulti che i cavalli macellati sono quelli che hanno formato oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Entro trenta giorni dall'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica dei cavalli la prova della loro macellazione deve essere fatta al servizio doganale in cui è stata depositata la dichiarazione, o direttamente o a cura dell'autorità di cui al paragrafo 1 o per il tramite del dichiarante, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in causa.

#### art. 308 - bis

Gestione dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni.

#### Testo: in vigore dal 04/03/2007

1. Salvo altrimenti disposto, i contingenti tariffari aperti mediante una misura comunitaria vengono gestiti secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

2. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata da una richiesta valida del dichiarante al fine di beneficiare di un contingente tariffario, è accettata, lo Stato membro interessato preleva dal contingente tariffario, tramite la Commissione, la quantità necessaria.

3. Gli Stati membri presentano una richiesta di prelievo solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3.

4. Salvo il disposto del paragrafo 8, le attribuzioni vengono concesse dalla Commissione in base alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ed entro i limiti consentiti dalla disponibilità del contingente tariffario. L'ordine di precedenza è determinato in base all'ordine cronologico di tali date.

5. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le richieste di prelievo valide. Tali comunicazioni comprendono la data di cui al paragrafo 4, e le quantità esatte richieste nella dichiarazione doganale interessata.

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, qualora l'atto comunitario di apertura del

contingente tariffario non vi abbia provveduto, la Commissione definisce i numeri d'ordine.

7. Qualora le quantita' da prelevare da un contingente tariffario superino la quantita' disponibile, l'attribuzione si effettua proporzionalmente alle quantita' richieste.

8. Ai fini del presente articolo, l'accettazione di una dichiarazione da parte delle autorità doganali nei giorni 1, 2 o 3 gennaio si considera avvenuta il 3 gennaio. Se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l'accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio.

9. All'apertura di un nuovo contingente tariffario, la Commissione non concede prelievi prima dell'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'atto che ha istituito il contingente tariffario.

10. Gli Stati membri restituiscono immediatamente alla Commissione le parti di prelievo non utilizzate. Tuttavia, qualora dopo il primo mese successivo al termine del periodo di validità del contingente tariffario interessato venga scoperto un prelievo erroneo corrispondente a un'obbligazione doganale pari o inferiore a 10 EUR, gli Stati membri non eseguono la restituzione.

11. Se le autorità doganali invalidano una dichiarazione di immissione in libera pratica concernente merci oggetto di una domanda di utilizzazione di un contingente tariffario, l'intera domanda è annullata in relazione a tali merci. Gli Stati membri interessati restituiscono immediatamente alla Commissione tutte le quantita' prelevate, in relazione a tali merci, dal contingente tariffario.

12. I dati concernenti i prelievi richiesti da un singolo Stato membro sono trattati dalla Commissione e dagli altri Stati membri in modo riservato.

**art. 308 - ter**

Ripartizione delle quantita' da parte della Commissione.

**Testo: in vigore dal 31/07/1997 con effetto dal 01/01/1998**

1. La Commissione procede ad una ripartizione delle quantita' richieste una volta al giorno, tutti i giorni lavorativi ad eccezione:

- dei giorni festivi per le istituzioni comunitarie a Bruxelles, o
- in circostanze eccezionali, di qualsiasi altro giorno, a condizione che le autorità competenti degli Stati membri ne siano state preventivamente informate.

2. Salvo il disposto dell'articolo 308 bis, paragrafo 8, l'attribuzione delle quantita' tiene conto di tutte le domande insoddisfatte concernenti dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate fino all'antivigilia, tale giorno incluso, e comunicate alla Commissione.

**art. 308 - quater**

Criticita' del contingente tariffario.

**Testo: in vigore dal 04/03/2007**

1. Un contingente tariffario è considerato critico quando il 90% del volume iniziale sia esaurito, oppure a discrezione delle autorità competenti.

2. In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti:

- a) quando sia aperto per meno di tre mesi;
- b) quando nei due anni precedenti non siano stati aperti contingenti tariffari riguardanti lo stesso prodotto e aventi la medesima origine e un periodo contingentale equivalente a quello del contingente tariffario in oggetto (contingenti tariffari equivalenti);

c) quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l'ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingentale, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto.

3. Un contingente tariffario il cui unico obiettivo consista nell'applicazione, secondo le regole dell'OMC, di una misura di salvaguardia o di una misura di ritorsione, e' considerato critico quando il 90% del volume iniziale sia esaurito, a prescindere dal fatto che contingenti tariffari equivalenti siano stati aperti o meno nei due anni precedenti.

#### art. 308 - quinquies

Sorveglianza delle importazioni preferenziali.

#### Testo: in vigore dal 04/03/2007

1. Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta alla settimana, dati relativi alle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione.

Gli Stati membri collaborano con la Commissione per definire gli elementi necessari in merito alle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione.

2. I dati trasmessi a norma del paragrafo 1 dai singoli Stati membri sono trattati in modo riservato.

I dati aggregati relativi a ciascuno Stato membro, tuttavia, sono a disposizione degli utilizzatori autorizzati in tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri collaborano con la Commissione per determinare le modalita' pratiche relative all'accesso autorizzato ai dati aggregati.

3. Per alcune merci i controlli sono eseguiti in modo riservato.

4. Quando, secondo le procedure semplificate di cui agli articoli da 253 a 267 e agli articoli da 280 a 289, i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono validi, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati disponibili alla data dell'accettazione della dichiarazione completa o complementare.

#### art. 309

Definizione di mezzo di trasporto, ufficio di partenza, ufficio di passaggio, ufficio di destinazione, ufficio di garanzia.

#### Testo: soppresso dal 01/07/2001

Ai fini del presente titolo si intende per:

a) mezzo di trasporto: in particolare,

- qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio,
- qualsiasi carrozza o vagone ferroviario,
- qualsiasi battello o nave,
- qualsiasi aeromobile,
- qualsiasi contenitore a norma dell'articolo 670, lettera g);

b) ufficio di partenza:

l'ufficio doganale nel quale ha inizio l'operazione di transito comunitario;

c) ufficio di passaggio:

- l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunita' quando la spedizione lascia tale territorio durante l'operazione di transito comunitario effettuata attraversando la frontiera tra uno stato membro e un paese terzo;
- l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunita' quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo durante l'operazione di transito comunitario;

d) ufficio di destinazione:

l'ufficio doganale nel quale le merci vincolate al regime di transito comunitario devono essere ripresentate per porre termine all'operazione di transito comunitario;

e) ufficio di garanzia:

l'ufficio doganale nel quale e' costituita una garanzia globale o forfettaria

f) paesi dell'EFTA:

i paesi dell'EFTA o qualsiasi paese che ha aderito alla convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito.

#### art. 310

Transito comunitario esterno.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Circolano in regime di transito comunitario esterno, conformemente all'articolo 91, paragrafo 1, lettera b) del codice, le merci comunitarie: - oggetto delle formalita' doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzione all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune, oppure - in relazione alle quali il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione e' subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale della Comunita' o introdotte in un deposito doganale, vincolate ad un regime doganale diverso dalla libera pratica o collocate in una zona franca o in un deposito franco, oppure - immesse in libera pratica nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, in vista della loro successiva esportazione sotto forma di prodotti compensatori e destinate ad essere oggetto di domanda di rimborso, conformemente all'articolo 128, del codice, oppure - soggette al regime dei prelievi e delle tasse all'esportazione, e che sono state oggetto di formalita' doganali all'esportazione in paesi nell'ambito della politica agraria comune, oppure - provenienti dalle scorte di intervento e soggette a misure di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione, e che sono state oggetto di formalita' doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune.

2. Le merci di cui al paragrafo 1 che non abbiano lasciato il territorio doganale della Comunita' sono considerate merci comunitarie, sempre che venga comprovato l'annullamento della dichiarazione di esportazione e delle formalita' doganali inerenti alle misure comunitarie che avevano reso necessarie la loro uscita dal predetto territorio doganale e, all'occorrenza, degli effetti di tali formalita'.

#### art. 311

Transito comunitario interno. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Fatto salvo l'articolo 310, paragrafo 1, circolano in regime di transito comunitario interno le merci comunitarie che:

- a) sono spedite da un punto all'altro del territorio doganale della Comunita' attraverso il territorio di uno o piu' paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

b) (soppressa);

c) spedite:

- da una parte del territorio doganale della Comunita' in cui si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in un'altra parte del territorio doganale della Comunita' in cui le succitate disposizioni non sono applicabili,
- da una parte del territorio doganale della Comunita' in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in un'altra parte del territorio doganale della Comunita' in cui le succitate disposizioni sono applicabili,
- da una parte del territorio doganale della Comunita' in cui le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio non sono applicabili in un'altra parte del territorio doganale della Comunita' in cui le succitate disposizioni non sono applicabili.

Per le merci di cui al primo comma, lettera a), trasportate esclusivamente via mare o per via aerea, il regime di transito comunitario interno non e' obbligatorio.

#### **art. 312**

Trasporto attraverso un paese terzo di merci in regime di transito comunitario.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Il trasporto da un punto all'altro del territorio doganale della Comunita', attraverso il territorio di un paese terzo che non sia un paese dell'EFTA, di merci cui e' applicabile il transito comunitario puo' essere effettuato, in regime di transito comunitario, a condizione che l'attraversamento di tale paese terzo venga effettuato in base ad un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; in tal caso, l'effetto di tale regime e' sospeso nel territorio del paese terzo.

#### **art. 313**

Merci comunitarie e merci non comunitarie.

#### **Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Salvo il disposto dell'articolo 180 del codice e del paragrafo 2 del presente articolo, tutte le merci che si trovano sul territorio doganale della Comunita' sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria.

2. Non sono considerate merci comunitarie, salvo che la loro posizione comunitaria venga debitamente accertata conformemente agli articoli da 314 a 323:

a) le merci introdotte nel territorio doganale della Comunita' in conformita' dell'articolo 37 del codice.

Tuttavia, in conformita' dell'articolo 38, paragrafo 5 del codice, sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunita':

- per via aerea, imbarcate o trasbordate in un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunita' e destinate a un altro aeroporto situato sul territorio doganale della Comunita', purché il trasporto venga effettuato con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro, oppure
- via mare, qualora siano trasportate tra due porti situati all'interno del territorio doganale della Comunita' mediante un servizio regolare,

autorizzato ai sensi degli articoli 313 bis e 313 ter.

- b) le merci vincolate al regime della custodia temporanea o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, secondo le disposizioni dell'articolo 799 o introdotte in un deposito franco;
- c) le merci vincolate ad un regime sospensivo o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II, secondo le disposizioni dell'articolo 799.

**art. 313 - bis**

Servizi di linea autorizzati.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Per collegamento marittimo regolare si intende un servizio regolare di trasporto delle merci a bordo di navi che eseguono trasporti solamente tra porti situati nel territorio doganale della Comunita' e non possono provenire, essere dirette o fare scalo in nessun punto al di fuori di tale territorio o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, di un porto nel suddetto territorio.

2. Le autorità doganali competenti possono richiedere la presentazione di prove del rispetto delle disposizioni relative ai servizi di linea autorizzati.

Qualora le autorità doganali constatino che non sono state rispettate le disposizioni relative ai servizi di linea autorizzati, ne informano immediatamente tutte le autorità doganali interessate.

**art. 313 - ter**

Iter per l'istituzione di servizi di linea.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. Su richiesta della società di navigazione marittima che definisce il servizio, le autorità doganali di uno Stato membro sul cui territorio la compagnia e' stabilita possono autorizzare, di concerto con gli altri Stati membri interessati, l'istituzione di un servizio regolare.

2. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'indicazione dei porti interessati,
- b) i nomi delle navi destinate al servizio regolare, e
- c) qualsiasi altra informazione richiesta dalle autorità doganali, in particolare gli orari del servizio regolare.

3. L'autorizzazione e' concessa esclusivamente alle compagnie di navigazione marittima:

- a) stabilite nella Comunita' e che mettono la propria documentazione a disposizione delle autorità doganali competenti;
- b) che non abbiano commesso infrazioni gravi o ripetute in relazione al funzionamento di un servizio regolare;
- c) che possono provare alle autorità competenti di effettuare un servizio di linea ai sensi dell'articolo 313 bis, paragrafo 1;
- d) che si impegnino:

- sulle rotte per le quali e' richiesta un'autorizzazione, non verra' effettuato nessuno scalo nei porti di paesi terzi o nelle zone franche sottoposte a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, istituite in porti situati nel territorio doganale della Comunita', e che non verra' effettuato alcun trasbordo in alto mare e che;

- a tenere a bordo della nave il certificato di autorizzazione e a presentarlo, su richiesta, alle autorità doganali competenti.

3 bis. Quando la società di navigazione dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), le autorità doganali degli Stati membri interessati verificano soltanto se i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), del presente articolo sono stati soddisfatti. Tutti gli altri requisiti enumerati nel presente articolo sono considerati soddisfatti.

4. Le autorità doganali dello Stato membro che ricevono una domanda (in prosieguo: "le autorità richiedenti") ne informano senza indugio le autorità doganali degli altri Stati membri nel cui territorio sono situati i porti interessati dal servizio regolare (in prosieguo: "le autorità interpellate").

Le autorità interpellate accusano ricevuta della domanda.

Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, le autorità interpellate notificano l'assenso o il rifiuto. Il rifiuto dev'essere motivato. In assenza di risposta, le autorità richiedenti rilasciano l'autorizzazione, che sarà accettata dagli altri Stati membri interessati.

Le autorità richiedenti rilasciano il certificato di autorizzazione in uno o più esemplari, secondo il caso, conformemente al modello che figura all'allegato 42 bis e ne informano le autorità interpellate degli altri Stati membri interessati. Ciascun certificato di autorizzazione viene contraddistinto da un numero di serie. Tale numero è lo stesso per ogni esemplare.

5. Il rilascio dell'autorizzazione rende obbligatorio per la compagnia di navigazione l'esercizio del servizio di linea. La soppressione o la modificazione delle caratteristiche del servizio di linea autorizzato viene comunicata alle autorità richiedenti.

6. Le autorità richiedenti comunicano alle autorità interpellate degli altri Stati membri interessati la revoca o la soppressione del servizio regolare. Le autorità richiedenti comunicano alle autorità interpellate degli altri Stati membri interessati la modificazione del servizio di linea. In caso di modifica delle informazioni previste al paragrafo 2, lettera a), si applica la procedura di cui al paragrafo 4.

7. Quando una nave del tipo indicato all'articolo 313 bis, paragrafo 1, è costretta da caso fortuito o forza maggiore ad effettuare un trasbordo in mare o a fare temporaneamente scalo in un porto situato in un paese terzo o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, istituita in un porto situato nel territorio doganale della Comunità, la compagnia di navigazione marittima informa immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di scalo previsti nell'itinerario della nave.

#### art. 314

Documenti che provano il carattere comunitario delle merci

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Qualora le merci non siano considerate comunitarie, ai sensi dell'articolo 313, ha loro posizione comunitaria può essere accertata conformemente all'articolo 314 quater, paragrafo 1 soltanto quando:

- a) vengano trasportate da un altro Stato membro senza attraversamento del territorio di un paese terzo, oppure
- b) vengano trasportate da un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro, oppure

c) vengano trasbordate in un paese terzo su di un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state caricate inizialmente, e sia stato rilasciato un nuovo documento di trasporto, purché una copia dell'originale del documento di trasporto rilasciato per il trasporto delle merci dallo Stato membro di partenza allo Stato membro di destinazione venga allegata al nuovo documento di trasporto. Le autorità doganali dell'ufficio di destinazione effettuano controlli a posteriori, nell'ambito della cooperazione amministrativa tra Stati membri, per verificare l'esattezza delle informazioni riportate sulla copia del documento di trasporto originale.

2. (Soppresso).

3. I documenti o le modalità di cui all'articolo 314 quater, paragrafo 1 non possono essere utilizzati per le merci nei confronti delle quali sono state espletate le formalità di esportazione o vincolate al regime di perfezionamento attivo, sistema di rimborso.

4. (Soppresso).

#### **art. 314 - bis**

Mutua assistenza nel controllo dei documenti.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Le amministrazioni doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell'autenticità e dell'esattezza dei documenti, nonché della regolarità delle modalità seguite per comprovare la posizione comunitaria delle merci, secondo le disposizioni del presente titolo.

#### **art. 314 - ter**

Prova della posizione comunitaria. Definizione di ufficio competente.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Ai sensi della presente sezione, per 'ufficio competente' si intendono le autorità doganali competenti ad attestare la posizione comunitaria delle merci.

#### **art. 314 - quater**

Documenti e modalità che provano la posizione comunitaria delle merci.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Senza pregiudizio per le merci vincolate al regime di transito comunitario interno, la posizione comunitaria delle merci può essere comprovata soltanto con uno dei seguenti mezzi:

- a) da uno dei documenti previsti dagli articoli da 315 a 317 ter,
- b) con le modalità di cui agli articoli da 319 a 323,
- c) dal documento di accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione,
- d) dal documento di cui all'articolo 325,
- e) dall'etichetta prevista dall'articolo 462 bis, paragrafo 2,
- f) dal documento di cui all'articolo 812, che attesta la posizione comunitaria delle merci,
- g) dall'esemplare di controllo T5, ai sensi dell'articolo 843.

2. I documenti o le modalità di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati per le merci comunitarie provviste di imballaggi non comunitari, purché il documento che attesta la posizione comunitaria delle merci contenga una delle seguenti indicazioni:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 punto 11 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 punto 10 \*\*\*

3. Purche' siano rispettate le condizioni per il rilascio, i documenti di cui agli articoli da 315 a 323 possono essere rilasciati a posteriori. In tal caso recano, in rosso, una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini da 12 a 19  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 punto 12 \*\*\*
- trattino 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 punto 11 \*\*\*.

**art. 315**

Documenti T2L e T2LF e formulari complementari da indicare con la sigla "T2L bis".

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La prova della posizione comunitaria delle merci e' fornita mediante presentazione di un documento T2L. Il documento viene compilato conformemente ai paragrafi da 3 a 5.

2. La prova della posizione comunitaria delle merci destinate a una parte del territorio doganale comunitario in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio o da essa provenienti e' fornita presentando un documento T2LF.

I paragrafi da 3 a 5 del presente articolo e gli articoli da 316 a 324 septies si applicano per analogia al documento T2LF.

3. Il documento T2L e' redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di cui agli allegati 31 e 32.

Se del caso, tale formulario viene completato da uno o piu' formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di cui agli allegati 33 e 34.

Qualora gli Stati membri non autorizzino l'uso dei formulari complementari nel caso di ricorso ad un sistema informatizzato di elaborazione delle dichiarazioni per l'edizione delle medesime, il formulario e' completato da uno o piu' formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario di cui agli allegati 31 e 32.

4. L'interessato appone la sigla 'T2L' nella sottocasella destra della casella n. 1 del formulario e la sigla 'T2L bis' nella sottocasella destra della casella n. 1 del o dei formulari complementari utilizzati.

5. Possono essere utilizzate distinte di carico, redatte secondo il modello di cui all'allegato 45 e completate conformemente all'allegato 44 bis, in sostituzione dei formulari complementari, come parte descrittiva del documento T2L.

**art. 315 - bis**

Autorizzazione all'utilizzo delle distinte di carico.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona che non rispetta le condizioni di cui all'articolo 373 a utilizzare quali distinte di carico distinte che non rispettano tutte le condizioni degli allegati 44 bis e 45.

Il secondo capoverso del paragrafo 1 e i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 385 si applicano per analogia.

**art. 316**

Visto dei documenti T2L, dei formulari complementari e delle distinte di carico.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Fatto salvo l'articolo 324 septies, il documento T2L e' redatto in un unico esemplare.

2. Il documento T2L e, se del caso, il formulario o i formulari complementari utilizzati o la o le distinte di carico utilizzate sono vistati, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio competente. Il visto reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella 'C. Ufficio di partenza' di detti documenti:

a) per il documento T2L, il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto ed un numero

di registrazione ovvero il numero della dichiarazione di spedizione qualora questa sia necessaria;

b) per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero indicato nel documento T2L, apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere anche apposto il timbro ufficiale dell'ufficio competente.

Tali documenti sono consegnati all'interessato.

**art. 317**

Prova del carattere comunitario delle merci attraverso fattura o documento di trasporto.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La prova della posizione comunitaria delle merci e' fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a dette merci.

2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono almeno citare il nome e l'indirizzo completo dello speditore o dell'interessato se quest'ultimo non e' lo speditore, il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in kg e, se necessario, i numeri dei container.

L'interessato deve apporre in modo evidente, nel suddetto documento, la sigla 'T2L'accompagnata dalla sua firma manoscritta.

3. La fattura o il documento di trasporto debitamente completati e firmati dall'interessato sono visti, su richiesta di quest'ultimo, dall'ufficio competente. Tale visto deve comportare il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione e' necessaria.

4. Se il valore globale delle merci comunitarie comprese nella fattura o nel documento di trasporto compilato e firmato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo o conformemente all'articolo 224 non eccede i 10000 EUR, l'interessato e' esentato dal sottoporre il documento al visto dell'ufficio competente.

In tal caso, la fattura o il documento di trasporto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, l'indicazione dell'ufficio competente.

5. Il presente articolo si applica soltanto quando la fattura o il documento di trasporto riguardi merci comunitarie.

**art. 317 - bis**

Prova della posizione comunitaria delle merci mediante presentazione del manifesto della compagnia di navigazione.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La prova della posizione comunitaria delle merci e' fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione del manifesto della compagnia di navigazione marittima relativo a tali merci.

2. Il manifesto contiene almeno le indicazioni seguenti:

a) nome e indirizzo completi della compagnia di navigazione,

b) identita' della nave,

c) luogo e data di carico delle merci,

d) luogo di scarico delle merci.

Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene quanto segue:

- a) un riferimento alla polizza di carico o a qualsiasi altro documento commerciale,
- b) quantita', natura, marche e numeri dei colli,
- c) la designazione delle merci secondo la loro denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;
- d) massa lorda in chilogrammi,
- e) all'occorrenza, i numeri dei contenitori,
- f) i seguenti indicatori della posizione delle merci:
  - la lettera 'C' (che equivale a 'T2L') per le merci di cui si puo' giustificare la posizione comunitaria,
  - la lettera 'F' (che equivale a 'T2LF') per le merci di cui si puo' giustificare la posizione comunitaria, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale della Comunita' in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE,
  - la lettera 'N' per le altre merci;

3. Il manifesto, debitamente compilato e firmato dalla societa' di navigazione e' vistato, su richiesta di quest'ultima, dall'ufficio competente. Il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.

**art. 317 - ter**

Apposizione lettera "C" sul manifesto.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002 con effetto dal 01/04/2002**

Quando sono utilizzate le procedure semplificate di transito comunitario di cui agli articoli 445 e 448, la prova della posizione comunitaria delle merci e' fornita dall'apposizione della lettera 'C' (equivalente a 'T2L') sul manifesto, accanto agli articoli in questione.

**art. 318**

Diciture sul documento provante il carattere comunitario delle merci rilasciato a posteriori.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Quando il documento utilizzato per comprovare il carattere comunitario delle merci e' rilasciato a posteriori, esso reca, in rosso, una delle seguenti diciture:

- Expedido a posteriori,
- Udstedt efterfolgende,
- Nachtraglich ausgestellt,
- Omissis,
- Issued retroactively,
- Delivre' a posteriori,
- Rilasciato a posteriori,
- Achteraf afgegeven,
- Emitido a posteriori,
- annettu jaelkiaeteen/utfaerdad i efterhand,
- utfaerdad i efterhand.

**art. 319**

Merci trasportate con carnet Tir o Ata.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Quando le merci sono trasportate con un carnet TIR o un carnet ATA, il dichiarante puo' comprovare il carattere comunitario delle merci, apponendo in modo visibile nella casella riservata alla designazione delle merci la sigla T2L seguita dalla sua firma su tutti i fogli pertinenti del carnet utilizzato, prima che questo venga presentato per il visto all'ufficio di partenza. La sigla T2L apposta sui fogli deve essere autenticata con timbro dell'ufficio di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente.

2. Nei carnet Tir o Ata relativi nel contempo a merci comunitarie e non comunitarie le due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla T2L deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci comunitarie.

**art. 320**

Veicolo stradale a motore comunitario.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro, il veicolo e' considerato comunitario:

- a) a condizione che sia munito di targa e del documento d'immatricolazione e le caratteristiche della sua immatricolazione, risultanti dal relativo documento ed eventualmente dalla targa, comprovino in modo sicuro il carattere comunitario del veicolo;
- b) negli altri casi, secondo le modalita' di cui agli articoli da 315 a 319 nonche' 321, 322 e 323.

**art. 321**

Vagone ferroviario comunitario.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un vagone di merci appartenente ad un'azienda ferroviaria di uno Stato membro, il vagone e' considerato comunitario:

- a) a condizione che il numero di codice e il marchio di proprieta' (sigla) su di esso apposti ne dimostrino in modo certo il carattere comunitario;
- b) negli altri casi, su presentazione di uno dei documenti di cui agli articoli da 315 a 317 ter.

**art. 322**

Imballaggi comunitari.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Quando debba essere accertato il carattere comunitario degli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci nell'ambito degli scambi intracomunitari, i quali siano riconoscibili come appartenenti ad una persona residente in uno Stato membro e, previo impiego, siano rispediti vuoti da un altro Stato membro, tali imballaggi sono considerati comunitari:

- a) a condizione che siano dichiarati come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicita' di tale dichiarazione;
- b) negli altri casi, secondo le modalita' di cui agli articoli da 315 a 323.

2. La semplificazione di cui al paragrafo 1 e' ammessa per recipienti, imballaggi, palette e altri materiali similari, esclusi i contenitori.

**art. 323**

Merci contenute nei bagagli dei viaggiatori comunitarie.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando debba essere accertato il carattere comunitario delle merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, tali merci, purché non destinate a fini commerciali, sono considerate comunitarie:

- a) quando siano dichiarate come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione;
- b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 322.

**art. 323 - bis**

Trasporto delle merci, comunitarie e non, a mezzo posta.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera f) del codice, il trasporto di merci non comunitarie da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), l'autorità doganale dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42.

2. Quando il trasporto di merci comunitarie destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applica la direttiva 77/388/CEE o da essa provenienti, sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), l'autorità doganale dello Stato membro di spedizione appone o fa apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42 ter.

**art. 324**

Mutua assistenza delle amministrazioni doganali per i controlli documentali.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le amministrazioni doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell'autenticità e dell'esattezza dei documenti, nonché della regolarità delle modalità seguite per comprovare il carattere comunitario delle merci, secondo le disposizioni del presente capitolo.

**art. 324 - bis**

Prova della posizione comunitaria delle merci fornita da uno speditore autorizzato. Definizioni.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona, denominata in prosieguo 'speditore autorizzato', che possieda i requisiti di cui all'articolo 373 e intenda comprovare la posizione comunitaria delle merci con un documento T2L previsto dall'articolo 315 o con uno dei documenti previsti dagli articoli da 317 a 317 ter, in prosieguo denominati 'documenti commerciali', ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare, per il visto, all'ufficio competente.

2. Le disposizioni degli articoli da 374 a 378 si applicano per analogia all'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

**art. 324 - ter**

Elementi dell'autorizzazione rilasciata allo speditore autorizzato.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'autorizzazione determina in particolare:

- a) l'ufficio incaricato della preventiva autenticazione, ai sensi dell'articolo 324 quater, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati ai fini della redazione dei documenti interessati;
- b) le condizioni alle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'uso dei suddetti formulari;

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

- c) le categorie o i movimenti di merci esclusi;
- d) il termine e le condizioni nel cui rispetto lo speditore autorizzato informa l'ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci.

**art. 324 - quater**

Disposizioni per la compilazione del documento T2L e dei formulari complementari.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. L'autorizzazione stabilisce che il recto dei documenti commerciali interessati o la casella 'C. Ufficio di partenza' figurante sul recto dei formulari utilizzati per redigere il documento T2L e, se del caso, del o dei formulari complementari:

- a) e' preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 324 ter, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
- b) reca, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato 62. L'impronta di tale timbro puo' essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia a cio' autorizzata.

Le disposizioni dell'articolo 401 si applicano per analogia.

2. Lo speditore autorizzato e' tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al piu' tardi all'atto della spedizione delle merci. Egli deve inoltre indicare nella casella 'D. Controllo dell'ufficio di partenza' del documento T2L, o in un punto visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio competente, la data di redazione del documento, nonche' una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*.

**art. 324 - quinquies**

Autorizzazione a non sottoscrivere i documenti T2L o gli altri documenti commerciali utilizzati.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Allo spediteore autorizzato puo' essere consentito non sottoscrivere i documenti T2L o i documenti commerciali utilizzati, muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati.

L'autorizzazione puo' essere accordata a condizione che lo spediteore autorizzato abbia preventivamente consegnato alle autorita' doganali un impegno scritto col quale si assume la responsabilita' delle conseguenze giuridiche dell'emissione di qualsiasi documento T2L o documento commerciale munito dell'impronta del timbro speciale.

2. I documenti T2L o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, in luogo della firma dello spediteore autorizzato, una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini da 12 a 19  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*
- trattino 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 \*\*\*.

**art. 324 - sexies**

Societa' di navigazione con la posizione di spediteore autorizzato.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002 con effetto dal 01/04/2002**

1. Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le società di navigazione aventi la posizione di spediteore autorizzato a posporre la redazione del manifesto che serve a giustificare la posizione comunitaria delle merci fino, al più tardi, al giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle società di navigazione internazionali che:

- a) rispettano le condizioni di cui all'articolo 373; tuttavia, in deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le società possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale, e
- b) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori della Comunità, e
- c) effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.

3. Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la società di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza o di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali accordano la procedura semplificata descritta al paragrafo 4.

Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti considerati dalla suddetta autorizzazione.

4. La procedura semplificata si applica come segue:

- a) il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione,
- b) la società di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 317 bis, paragrafo 2,
- c) una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata, su richiesta, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, alle autorità doganali del porto di partenza, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione,
- d) una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentata alle autorità doganali del porto di destinazione.

5. Il paragrafo 5 dell'articolo 448 si applica per analogia.

**art. 324 - septies**

Obbligo a redigere copia del documento T2L o di altro documento commerciale utilizzato.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Lo spediteore autorizzato è tenuto a redigere una copia di ciascun documento T2L, ovvero di ciascun documento commerciale rilasciato a norma della presente sottosezione. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata

per almeno due anni.

**art. 325**

Definizioni di nave da pesca comunitaria e nave officina comunitaria  
Prova del carattere comunitario del pescato. Formulario T2M

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Ai fini della presente sottosezione si intende per:

- a) nave da pesca comunitaria: la nave immatricolata e registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunita' e battente bandiera di uno Stato membro, che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;
- b) nave officina comunitaria; la nave immatricolata o registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunita' e battente bandiera di uno Stato membro, che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima.

2. Un formulario T2M, redatto conformemente alle disposizioni degli articoli da 327 a 337, viene presentato come prova del carattere comunitario:

- a) dei prodotti della pesca marittima catturati al di fuori delle acque territoriali di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunita' da parte di una nave da pesca comunitaria, e
- b) delle merci ottenute da detti prodotti a bordo di tale nave o di una nave officina comunitaria, nella cui fabbricazione, eventualmente, sono entrati altri prodotti aventi tale carattere, che sono provvisti, eventualmente, di imballaggi aventi tale carattere, e che sono destinati a essere introdotti nel territorio doganale della Comunita' secondo il disposto dell'articolo 326.

3. La prova del carattere comunitario dei prodotti della pesca marittima e degli altri prodotti catturati o estratti dal mare, fuori delle acque territoriali di un paese o di un territorio non appartenente al territorio doganale della Comunita', da navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate o registrate nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunita', o di detti prodotti estratti o catturati nelle acque del territorio doganale della Comunita' da parte di navi di un paese terzo, viene esibita mediante il libro di bordo o mediante qualsiasi mezzo che attesti tale carattere.

**art. 326**

Casi in cui deve essere emesso il documento T2M. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 156 del 13.6.1997).

**Testo: in vigore dal 27/03/1996**

1. Il formulario T2M viene presentato per i prodotti e le merci di cui all'articolo 325, paragrafo 2 che sono trasportati direttamente a destinazione del territorio doganale della Comunita':

- a) dalla nave da pesca comunitaria che ha effettuato la cattura e, eventualmente, il trattamento di detti prodotti, o
- b) da un'altra nave da pesca comunitaria o dalla nave officina comunitaria che ha effettuato il trattamento di detti prodotti trasbordati dalla nave di cui alla lettera a), o
- c) da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a) e b) senza procedere ad alcun mutamento, o
- d) da un mezzo di trasporto provvisto di un titolo di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunita' in cui detti prodotti e merci sono stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b) e c).

Dopo tale presentazione il formulario T2M non puo' piu' essere utilizzato come prova del carattere comunitario dei prodotti e delle merci da esso accompagnati.

2. Le autorità doganali responsabili del porto dove i prodotti o le merci sono scaricati dalla nave di cui al paragrafo 1, lettera a), possono non applicare il paragrafo quando non sussista alcun dubbio sull'origine di detti prodotti e/o merci, o in presenza dei presupposti di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio.

**art. 327**

Formulario T2M.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Il formulario sul quale e' redatto il documento T2M deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 43.

2. Per l'originale del formulario T2M deve essere utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture e pesante almeno 55 g/mq. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato color verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici.

3. Il formato del formulario T2M e' di 210 x 297 mm, salvo una tolleranza massima nel senso della lunghezza di 5 mm in meno o di 8 mm in piu'.

4. Il formulario T2M deve essere stampato in una delle lingue ufficiali della Comunita' indicata dall'autorita' competente dello Stato membro cui appartiene la nave da pesca.

5. I formulari T2M sono riuniti in blocchetti da dieci e ciascun formulario comporta un originale staccabile dal blocchetto ed una copia non staccabile ottenuta per ricalco. I blocchetti contengono, a pagina 2 della copertina, le note di cui all'allegato 44.

6. Ogni formulario T2M reca un numero di serie che lo contraddistingue e che e' lo stesso per l'originale e per la copia.

7. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari T2M e la loro legatura in blocchetti oppure possono affidare tali compiti a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, gli estremi dell'autorizzazione devono essere riportati sulla prima pagina della copertina di ogni blocchetto, nonche' sull'originale di ciascun formulario. Detta pagina e l'originale di ciascun formulario devono, inoltre, recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.

8. Il formulario T2M deve essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunita', sia a macchina, sia in modo leggibile a mano; in quest'ultimo caso deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Non deve contenere ne' cancellature ne' alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le nuove indicazioni. Ogni modifica deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione che la contiene.

**art. 328**

Rilascio di blocchetti di formulari T2M all'armatore.

**Testo: in vigore dal 27/03/1996**

Un blocchetto di formulari T2M e' rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio doganale comunitario competente per la sorveglianza del porto d'esercizio della nave da pesca comunitaria destinatario del blocchetto stesso.

Si procede al rilascio unicamente quando l'interessato abbia compilato, nella lingua nella quale il formulario e' stampato, i riquadri 1 e 2, e compilato e firmato la dichiarazione contenuta nel riquadro 3 di tutti gli originali e di tutte le copie dei formulari contenuti nel blocchetto. Al momento del rilascio del blocchetto, il suddetto ufficio compila il riquadro A di tutti gli esemplari originali e di tutte le copie di formulari che esso contiene.

Il blocchetto ha una validita' di due anni dalla data del rilascio indicata alla pagina 2 della sua copertina. Inoltre, la validita' di detti formulari e' garantita dalla presenza nel riquadro A di tutti gli originali e di tutte le copie di un timbro dell'autorita' competente per la registrazione della nave da pesca comunitaria destinataria del blocchetto stesso.

**art. 329**

Compilazione del formulario T2M da parte del capitano della nave.

**Testo: in vigore dal 27/03/1996**

Il capitano della nave da pesca comunitaria compila il riquadro 4 e il riquadro 6 se vi e' stato un trattamento a bordo dei prodotti pescati, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 9 dell'originale e della copia di uno dei formulari che compongono il blocchetto, ogniqualevolta:

- a) detti prodotti siano trasbordati su una delle navi di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b) che effettua il loro trattamento,
- b) detti prodotti o merci siano trasbordati su qualsiasi altra nave che li trasporta direttamente, senza alcun trattamento, in un porto del territorio doganale della Comunita' o in un altro porto affinche' siano in seguito spediti nel territorio doganale della Comunita',
- c) detti prodotti o merci siano sbarcati in un porto del territorio doganale della Comunita', salvo il disposto dell'articolo 326, paragrafo 2,
- d) detti prodotti o merci siano sbarcati in un altro porto per essere in seguito spediti nel territorio doganale della Comunita'.

Il trattamento effettuato sui prodotti suindicati viene registrato nel libro di bordo.

**art. 330**

Annotazioni sul formulario T2M in caso di trattamento dei prodotti pescati.

**Testo: in vigore dal 27/03/1996**

Il capitano della nave di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b), compila il riquadro 6, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 11 dell'originale del formulario T2M ogniqualevolta le merci sono sbarcate in un porto del territorio doganale della Comunita' o in un altro porto - per essere in seguito spedite nel territorio doganale della Comunita' - o sono trasbordate su un'altra nave ai fini della medesima. Il trattamento effettuato sui prodotti trasbordati viene registrato nel libro di bordo.

**art. 331**

Adempimenti all'atto del trasbordo del pescato.

**Testo: in vigore dal 27/03/1996**

All'atto del primo trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 329, lettera a) o b), viene compilato il riquadro 10 dell'originale e della copia del formulario T2M; in caso di un secondo trasbordo come previsto dall'articolo 330, viene compilato il riquadro 12 dell'originale del formulario T2M. La dichiarazione di trasbordo corrispondente viene firmata dai due capitani interessati e l'originale del formulario T2M e' consegnato al capitano della nave sulla quale vengono trasbordati i prodotti o le merci. Ogni operazione di trasbordo e' registrata nel libro di bordo di entrambe le navi.

**art. 332**

Trasporto del pescato in paese o territorio non comunitario.

**Testo: in vigore dal 27/03/1996**

1. Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunita', detto formulario e' valido soltanto se l'indicazione del suo riquadro 13 e' compilata e vidimata dalle autorita' doganali di tale paese o territorio.

2. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non siano stati avviati verso il territorio doganale della Comunita', saranno indicati nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata ai lotti di tali prodotti o merci.

**art. 333**

Adempimenti in caso di secondo trasbordo del pescato.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunita' e siano destinati ad essere inoltrati verso il territorio doganale della Comunita' in spedizioni parziali, per ciascuna spedizione, l'interessato o il suo rappresentante:

- a) indica, nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M iniziale, il numero e la natura dei colli, la massa lorda (kg), la destinazione assegnata alla spedizione nonche' il numero dell'estratto di cui alla lettera b);
- b) redige un "Estratto" T2M utilizzando a tal fine un formulario originale staccato dal blocchetto di formulari T2M rilasciato conformemente all'articolo 328.

Ciascun "Estratto" e la relativa copia che resta nel blocchetto T2M contengono un riferimento al formulario T2M iniziale di cui alla lettera a), nonche' una delle seguenti diciture, in caratteri leggibili:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*

Il formulario "Estratto" T2M che accompagna la spedizione parziale verso il territorio doganale della Comunita' indica nei riquadri 4, 5, 6, 7 e 8 la natura, il codice NC e la quantita' dei prodotti o delle merci che formano oggetto di spedizione parziale. Inoltre, l'indicazione del riquadro 13 viene compilata e vidimata dalle autorita' doganali del paese o territorio nel quale hanno sostato i prodotti o le merci.

2. Quando la totalita' dei prodotti e delle merci oggetto del formulario T2M iniziale di cui al paragrafo 1, lettera a) sono stati spediti verso il territorio doganale della Comunita', l'indicazione del riquadro 13 di detto formulario viene compilata e vidimata dalle autorita' di cui al paragrafo 1. Il formulario viene quindi inviato all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

3. Qualora alcuni lotti di prodotti o di merci non siano avviati verso il territorio doganale della Comunita', il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a detti lotti vengono indicati nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M iniziale.

**art. 334**

Presentazione del documento T2M relativo al pescato.

**Testo: in vigore dal 27/03/1996**

Ogni formulario T2M, iniziale o "Estratto", viene presentato all'ufficio doganale d'introduzione nel territorio doganale della Comunita' dei prodotti e delle merci ai quali si riferisce. Ciononostante, nel caso in cui l'introduzione avvenga in regime di transito al di fuori di detto territorio, il formulario viene presentato all'ufficio doganale di destinazione di detto regime.

Le autorità di detto ufficio possono chiederne la traduzione. Possono inoltre, per controllare l'esattezza delle diciture apposte sul formulario T2M, esigere la presentazione di tutti i documenti appropriati e, all'occorrenza, dei documenti di bordo delle navi. Tale ufficio compila il riquadro C del formulario T2M e di una copia di quest'ultimo che sarà spedita all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

**art. 335**

Adempimenti relativi al documento T2M in caso di trasporto del pescato in un paese terzo e successivo inoltre in territorio comunitario con procedura T2.

**Testo: in vigore dal 27/03/1996**

In deroga agli articoli 332, 333 e 334, qualora i prodotti o le merci cui si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese terzo che aderisce alla convenzione relativa ad un regime comune di transito e siano destinati ad essere inoltrati nel territorio doganale della Comunita' con procedura "T2" in una sola spedizione o in spedizioni parziali, nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M vengono indicati i riferimenti di tale procedura.

Qualora la totalita' dei prodotti o delle merci oggetto del suddetto formulario T2M sia stata spedita nel territorio doganale della Comunita', il riquadro 13 del formulario viene compilato e vidimato dalle autorità doganali. Una copia del formulario già compilato viene trasmessa all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

Se del caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 332, paragrafo 2.

**art. 336**

Gestione del blocchetto dei formulari T2M.

**Testo: in vigore dal 27/03/1996**

Il blocchetto dei formulari T2M viene presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali.

Se, prima dell'utilizzazione della totalita' dei formulari T2M, la nave alla quale il blocchetto di cui all'articolo 327 si riferisce cessa di soddisfare tutte le condizioni previste, o se tutti gli esemplari contenuti nel blocchetto sono stati utilizzati, oppure se ne è scaduta la validità, il blocchetto viene immediatamente restituito all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.

**art. 337**

Applicabilità dell'articolo 324.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'articolo 324 si applica mutatis mutandis.

**art. 338**

Restituzione del blocchetto dei formulari T2M.

**Testo: soppresso dal 27/03/1996**

Se, prima dell'utilizzazione totale dei formulari T2M, la nave alla quale il blocchetto di cui all'articolo 327 si riferisce cessa di soddisfare le condizioni richieste affinché i prodotti pescati possano essere ammessi al beneficio del regime intracomunitario negli altri Stati membri, il blocchetto

deve essere immediatamente restituito all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.

**art. 339**

Assistenza tra gli stati per i controlli sui documenti T2M.

**Testo: soppresso dal 27/03/1996**

Al fine di garantire la corretta applicazione degli articoli da 325 a 340, le amministrazioni degli Stati membri si prestano reciproca assistenza per quanto concerne il controllo dell'autenticita' dei documenti T2M e dell'esattezza delle indicazioni ivi contenute.

**art. 340**

Navi da pesca iscritte nei registri di Ceuta e Melilla.

**Testo: soppresso dal 27/03/1996**

1. Per l'applicazione degli articoli 325 e 326 le navi iscritte, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale ("registros de base") di Ceuta e Melilla non sono considerate navi degli Stati membri.

2. Le autorità doganali del porto d'immatricolazione o di armamento di una nave da pesca iscritta, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale ("registros de base") di Ceuta e Melilla non possono rilasciare a tali navi blocchetti di formulari T2M.

3. Le disposizioni dell'articolo 334, paragrafo 2, sono applicabili qualora i prodotti pescati o i prodotti ottenuti di cui all'articolo 326 ai quali si riferisce il documento T2M, vengano sbarcati in un porto di Ceuta o di Melilla e ivi trasbordati per essere avviati verso il territorio doganale della Comunità. Lo sbarco, lo stoccaggio ed il trasbordo di tali prodotti devono inoltre avere luogo in aree distinte da quelle riservate a dei prodotti aventi un'altra destinazione.

**art. 340 - bis**

Transito comunitario. Disposizioni generali.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Se non specificato altrimenti, le disposizioni del presente capitolo si applicano al transito comunitario esterno e al transito comunitario interno.

Le merci che presentano ingenti rischi di frode sono elencate nell'allegato 44 quater. Quando una disposizione del presente regolamento fa riferimento a tale allegato, le misure relative alle merci in esso elencate si applicano soltanto quando la quantità di tali merci supera la quantità minima corrispondente. L'allegato 44 quater viene riesaminato almeno ogni anno.

**art. 340 - ter**

Transito comunitario. Definizioni.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Ai fini del presente capitolo, si intende per:

- 1) 'ufficio di partenza', l'ufficio doganale presso il quale viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime di transito comunitario;
- 2) 'ufficio di passaggio',
  - a) l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità quando la spedizione lascia tale territorio nel corso dell'operazione di transito attraverso una frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo diverso da un paese dell'EFTA, oppure
  - b) l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo nel corso dell'operazione di transito;
- 3) 'ufficio di destinazione', l'ufficio doganale al quale le merci vincolate

al regime di transito comunitario devono essere presentate per porre termine a tale regime;

- 4) 'ufficio di garanzia', l'ufficio, quale determinato dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro, presso il quale viene costituita una garanzia mediante fideiussione;
- 5) 'paese dell'EFTA', qualsiasi paese dell'EFTA o qualsiasi paese che ha aderito alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

**art. 340 - quater**

Tipologia di merci che circolano in regime di transito comunitario.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Circolano in regime di transito comunitario interno le merci comunitarie che sono spedite:

- a) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in una parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni non si applicano,
- b) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in una parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni si applicano,
- c) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui le disposizioni della direttiva 77/388/CEE non si applicano in una parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni non si applicano più.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, le merci comunitarie che sono spedite da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, conformemente alla convenzione relativa ad un regime di transito comune, circolano in regime di transito comunitario interno.

Per le merci di cui al primo comma, trasportate esclusivamente via mare o per via aerea, il vincolo al regime di transito comunitario interno non è obbligatorio.

3. Qualora merci comunitarie siano esportate verso un paese dell'EFTA o transitino attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, conformemente alla convenzione relativa ad un regime di transito comune, circolano in regime di transito comunitario esterno ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) le merci sono state oggetto delle formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,
- b) le merci provengono dalle scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,
- c) le merci beneficiano di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale della Comunità,
- d) le merci sono state oggetto, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, delle formalità doganali di esportazione in paesi terzi nell'ambito dell'appuramento del regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, in vista del rimborso o dello sgravio dei dazi.

**art. 340 - quinquies**

Attraversamento di un paese terzo che non sia paese EFTA.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Il trasporto da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo che non sia un paese dell'EFTA, di merci cui è applicabile il transito comunitario può essere effettuato in regime di transito comunitario, a condizione che l'attraversamento di tale paese terzo venga effettuato in base ad un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; in tal caso, l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo.

**art. 340 - sexies**

Casi di obbligatorietà del regime di transito comunitario.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate per via aerea soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità.

2. Fermo restando l'articolo 91, paragrafo 1 del codice, il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate via mare qualora si tratti di un servizio di linea regolare autorizzato a norma degli articoli 313 bis e 313 ter.

**art. 341**

Applicabilità delle disposizioni di cui ai capitoli 1 e 2 del titolo VII del codice.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Le disposizioni di cui ai capitoli 1 e 2 del titolo VII del codice e le disposizioni del presente titolo si applicano per analogia alle altre imposte ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice.

**art. 342**

Garanzia richiesta per le operazioni di transito comunitario.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La garanzia fornita dall'obbligato principale è valida in tutta la Comunità.

2. Quando la garanzia è costituita da un garante, il garante deve scegliere un domicilio o designare un mandatario in ciascuno Stato membro.

3. Occorre fornire una garanzia relativa alle operazioni di transito comunitario effettuate dalle aziende ferroviarie degli Stati membri in base a una procedura diversa dalla procedura semplificata di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g), i).

**art. 343**

Comunicazioni alla Commissione.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, secondo il formato previsto, l'elenco, il numero di identificazione, le attribuzioni e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario.

Qualsiasi modifica apportata a tali informazioni dovrà essere notificata alla Commissione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

**art. 344**

Formulari diversi dal documento amministrativo unico.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Le caratteristiche dei formulari diversi dal documento amministrativo unico utilizzati nell'ambito del regime di transito comunitario sono descritti nell'allegato 44 ter.

**art. 345**

Compilazione delle distinte di carico per spedizioni relative a piu' merci.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002 con effetto dal 01/04/2002**

1. La garanzia isolata deve coprire integralmente l'importo dell'obbligazione doganale che puo' diventare esigibile, calcolato sulla base dell'aliquota di imposizione piu' elevata applicabile al medesimo tipo di merci nello Stato membro di partenza. Ai fini del calcolo, le merci comunitarie che devono essere trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito sono trattate come merci non comunitarie.

Tuttavia, le aliquote da prendere in considerazione per il calcolo della garanzia isolata non possono essere inferiori a un'aliquota minima, quando detta aliquota figura nella quinta colonna dell'allegato 44 quater.

2. La garanzia isolata mediante deposito in contanti viene costituita presso l'ufficio di partenza. Essa e' rimborsata quando il regime e' appurato.

3. La garanzia isolata costituita mediante fideiussione puo' basarsi sull'utilizzazione di titoli di garanzia isolata dell'importo di 7000 euro, emessi dal garante e utilizzabili da coloro che intendono agire in qualita' di obbligato principale.

La responsabilita' del garante e' impegnata fino all'importo di 7000 euro per titolo.

**art. 346**

Compilazione dei formulari nel regime di transito comunitario esterno

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La garanzia isolata mediante fideiussione deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello figurante nell'allegato 49.

Qualora l'ufficio di partenza sia diverso dall'ufficio di garanzia, quest'ultimo conserva una copia dell'atto con il quale ha accettato l'impegno del garante. L'originale e' presentato dall'obbligato principale all'ufficio di partenza presso il quale viene conservato. Questo ufficio puo' chiederne, se del caso, la traduzione nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro.

Qualora, tuttavia, l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, l'ufficio di garanzia trattiene l'originale dell'atto di fideiussione e non viene presentata alcuna copia su carta all'ufficio di partenza.

2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigano, ogni Stato membro puo' far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia di cui al paragrafo 1, secondo una forma diversa, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.

**art. 347**

Utilizzo di uno stesso mezzo di trasporto per il carico e lo scarico di merci.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Nel caso di cui all'articolo 345, paragrafo 3, la garanzia isolata deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello figurante nell'allegato 50.

L'articolo 346, paragrafo 2 si applica per analogia.

2. Il formulario sul quale viene emesso il certificato di garanzia isolata e' conforme al modello figurante nell'allegato 54. Il garante indica sul certificato la data limite di utilizzazione, che non puo' essere fissata oltre il termine di un anno a decorrere dalla sua emissione.

3. Il garante puo' rilasciare certificati di garanzia isolata non validi per un'operazione di transito comunitario relativamente a merci contenute nell'elenco di cui all'allegato 44 quater.

A tal fine, il garante appone, in diagonale, sul certificato o sui certificati di garanzia isolata che rilascia una delle menzioni seguenti:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*

3 bis. Qualora l'ufficio di garanzia e gli uffici di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, il fideiussore fornisce all'ufficio di garanzia tutte le informazioni dettagliate necessarie in merito ai certificati di garanzia isolata che ha emesso, secondo le modalita' decise dalle autorità doganali.

4. L'obbligato principale deve consegnare all'ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia isolata corrispondente al multiplo di 7000 EUR necessario a coprire l'importo di cui all'articolo 345, paragrafo 1. Tali certificati sono conservati dall'ufficio di partenza.

**art. 348**

Revoca o risoluzione della decisione di accettazione della garanzia.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'ufficio di garanzia revoca la decisione con la quale ha accettato l'obbligazione del garante quando non sussistono piu' le condizioni stabilite al momento della sua emissione.

Il garante puo' parimenti risolvere in qualsiasi momento l'obbligazione assunta.

2. La revoca o la risoluzione hanno efficacia dal sedicesimo giorno successivo alla notificazione effettuata, a seconda dei casi, al garante o all'ufficio di garanzia.

Dalla data di effetto della revoca o della risoluzione, i certificati di garanzia isolata emessi precedentemente non possono piu' essere utilizzati per far circolare le merci in regime di transito comunitario.

3. Lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia notifica immediatamente alla Commissione la revoca o la risoluzione e la relativa data di efficacia. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

**art. 349**

Mezzi di trasporto e dichiarazioni.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate da uno stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione.

Per l'applicazione del presente articolo sono considerati un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono essere oggetto di un'unica spedizione:

- a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;
- b) un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;
- c) le navi componenti un unico convoglio;
- d) i container caricati su un solo mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo.

2. Un solo mezzo di trasporto puo' essere utilizzato sia per il carico di merci in piu' uffici di partenza, sia per il loro scarico in piu' uffici di destinazione.

**art. 350**

Distinta di carico.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Le distinte di carico redatte in conformita' dell'allegato 44 bis e secondo il modello di cui all'allegato 45 possono essere utilizzate, al posto dei formulari complementari, come parte descrittiva delle dichiarazioni di transito, di cui fanno parte integrante.

**art. 350 - bis**

Dichiarazione di transito. (N.d.R. Secondo quanto disposto dall'articolo 2 del Reg. (CE) n. 502/1999, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano all'ufficio di partenza al piu' tardi quando il sistema di transito informatizzato viene introdotto in detto ufficio).

**Testo: in vigore dal 19/03/1999 con effetto dal 31/03/1999**

1. Quando la dichiarazione di transito e' trattata all'ufficio di partenza mediante sistemi informatici, il documento T1 e' sostituito dal documento d'accompagnamento transito quale previsto all'articolo 350 quater, paragrafo 1.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'ufficio di partenza conserva la dichiarazione e notifica lo svincolo consegnando all'obbligato principale il documento d'accompagnamento transito. In tale caso, gli articoli 249 e 348, paragrafo 2, non sono applicabili.

**art. 350 - ter**

Applicabilita' delle disposizioni relative al documento T1 al documento di accompagnamento transito.

**Testo: in vigore dal 19/03/1999 con effetto dal 31/03/1999**

1. Quando le disposizioni di cui al presente titolo fanno riferimento a copie, dichiarazioni o documenti riferendosi ad un documento T1 che accompagna la spedizione, queste disposizioni si applicano mutatis mutandis al documento d'accompagnamento transito.

2. Quando e' fatto riferimento a piu' di una copia del documento, le autorità doganali forniscono, all'occorrenza, le copie supplementari del documento d'accompagnamento transito.

**art. 350 - quater**

Documento di accompagnamento transito.

**Testo: in vigore dal 19/03/1999 con effetto dal 31/03/1999**

1. Il documento d'accompagnamento transito e' conforme al modello e ai particolari di cui all'allegato 45 bis.

2. Il documento d'accompagnamento transito non puo' essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

**art. 350 - quinquies**

Documenti richiesti, se necessario, a completamento del documento di accompagnamento transito.

**Testo: in vigore dal 19/03/1999 con effetto dal 31/03/1999**

1. Se necessario, il documento d'accompagnamento transito e' completato dall'elenco degli articoli di cui il modello e i particolari figurano nell'allegato 45 ter o da una distinta di carico.

2. Una distinta di carico o un elenco degli articoli menzionati in un documento d'accompagnamento transito fanno parte integrante di quest'ultimo e non possono esserne separati.

**art. 351**

Formulario di dichiarazione di transito per merci che devono essere vincolate nel contempo al regime di transito comunitario esterno ed interno.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Per le spedizioni concernenti nel contempo merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno, il formulario di dichiarazione di transito su cui e' apposta la sigla T va completato:

a) con formulari complementari su cui sono apposte rispettivamente le sigle 'T1bis', 'T2bis' o 'T2Fbis', oppure

b) con distinte di carico su cui sono apposte rispettivamente le sigle 'T1', 'T2' o 'T2F'.

**art. 352**

Irregolarita' nell'apposizione delle sigle e nell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 351.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Nei casi in cui una delle sigle 'T1', 'T2' o 'T2F' non sia stata apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 della dichiarazione di transito o quando, nel caso di spedizioni concernenti nel contempo merci vincolate al regime di transito comunitario interno e merci vincolate al regime di transito comunitario esterno, le disposizioni dell'articolo 351 non siano state rispettate, le merci si considerano vincolate al regime di transito comunitario esterno.

Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione o delle misure previste per l'esportazione nell'ambito della politica commerciale comune, tali merci si considerano circolare vincolate al regime di transito comunitario interno.

**art. 353**

Dichiarazione di transito con procedimento informatico. (N.d.R. Per la validita' delle dichiarazioni di transito rese per iscritto si veda quanto disposto dall'articolo 2, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.837/2005).

**Testo: in vigore dal 01/07/2006**

1. Le dichiarazioni di transito devono essere conformi alla struttura e alle indicazioni dell'allegato 37 bis e devono essere presentate a un ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico.

2. Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito resa per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato 31 e secondo la procedura definita di comune accordo dalle autorità doganali, nei seguenti casi:

a) se il sistema di transito informatizzato delle autorità doganali non funziona;

b) se l'applicazione dell'obbligo principale non funziona.

3. L'utilizzazione di una dichiarazione di transito resa per iscritto a norma del paragrafo 2, lettera b) e' soggetta all'approvazione delle autorità doganali.

4. Se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatizzato delle autorità doganali e non possono quindi presentare la dichiarazione di transito presso l'ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico, le autorità doganali autorizzano tali viaggiatori a utilizzare una dichiarazione di transito fatta per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato 31.

In questo caso le autorità doganali provvedono affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche.

**art. 354**

Deposito della dichiarazione di transito o di suoi elementi in forma codificata.

**Testo: soppresso dal 01/07/2005**

Le autorità doganali possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità che esse stesse determinano e nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che la dichiarazione di transito o alcuni

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

dei suoi elementi siano depositati sotto forma di disco o di banda magnetica o mediante uno scambio di informazioni con mezzi simili, eventualmente in forma codificata.

**art. 355**

Fissazione dell'itinerario delle merci.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Le merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario devono essere trasportate fino all'ufficio di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato.

2. Fermo restando l'articolo 387, per le merci che figurano nell'elenco dell'allegato 44 quater o quando le autorità doganali o l'obbligato principale lo ritengano necessario, l'ufficio di partenza fissa un itinerario vincolante, indicando nella casella 44 della dichiarazione di transito almeno gli Stati membri da attraversare, tenendo conto degli elementi comunicati dall'obbligato principale.

**art. 356**

Adempimenti dell'ufficio di partenza.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'ufficio di partenza fissa la data limite entro la quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, tenendo conto dell'itinerario da seguire, delle disposizioni della normativa in materia di trasporti e delle altre normative applicabili e, se del caso, degli elementi comunicati dall'obbligato principale.

2. Il termine stabilito dall'ufficio di partenza vincola le autorità doganali degli Stati membri il cui territorio viene attraversato nel corso dell'operazione di transito comunitario e non può essere da queste modificato.

3. Quando le merci vengono presentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall'ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze eccezionali debitamente comprovate e accettate dall'ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine prescritto.

**art. 357**

Sigillatura delle merci.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Salve le disposizioni del paragrafo 4, lo svincolo delle merci da vincolare al regime di transito comunitario è subordinato alla loro sigillatura.

2. La sigillatura è effettuata:

a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato autorizzato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza;

b) per collo, negli altri casi.

I sigilli devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 46 bis.

3. Possono essere considerati idonei ad essere sigillati per volume i mezzi di trasporto:

a) che possono essere sigillati in maniera semplice ed efficace;

- b) che sono costruiti in modo da precludere la possibilita' di estrazione o introduzione di merci senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei sigilli;
- c) che non presentano spazi idonei all'occultamento di merci, e
- d) i cui spazi riservati al carico sono facilmente accessibili per la visita delle autorita' doganali.

Qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio o container autorizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui la Comunita' europea e' parte contraente e' riconosciuto idoneo alla sigillatura.

4. L'ufficio di partenza puo' rinunciare alla sigillatura quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari ne permetta l'identificazione.

Si considera che la descrizione delle merci permetta la loro identificazione quando essa e' sufficientemente particolareggiata da consentire un facile riconoscimento del loro volume e della loro natura.

Quando concede una dispensa dalla sigillatura, l'ufficio di partenza indica nella casella 'D. Controllo dell'ufficio di partenza' della dichiarazione di transito, sotto la voce 'Sigilli apposti', una delle seguenti menzioni:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini da 12 a 19  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*
- trattino 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 \*\*\*.

**art. 358**

Documento di accompagnamento transito. (N.d.R. La data dell'applicabilita' delle disposizioni del presente articolo, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 881/2003, puo' essere rinviata secondo la procedura del comitato, sulla base della valutazione prevista all'articolo 2 del Regolamento stesso).

**Testo: in vigore dal 01/06/2003 con effetto dal 01/01/2005**

1. Quando la dichiarazione di transito e' trattata all'ufficio di partenza mediante sistemi informatici, gli esemplari n. 4 e 5 di tale dichiarazione sono sostituiti dal documento d'accompagnamento transito il cui modello e le cui enunciazioni figurano nell'allegato 45 bis.

2. Se necessario, il documento d'accompagnamento transito e' completato dall'elenco degli articoli il cui modello e i cui enunciati figurano nell'allegato 45 ter. Tale elenco fa parte integrante del documento d'accompagnamento transito.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'ufficio di partenza conserva la dichiarazione di transito e concede lo svincolo consegnando all'obbligato principale il documento d'accompagnamento transito.

4. Previa autorizzazione, il documento d'accompagnamento transito puo' essere stampato dal sistema informatico dell'obbligato principale.

5. Quando le disposizioni del presente titolo fanno riferimento ad esemplari della dichiarazione di transito che accompagnano la spedizione, queste disposizioni si applicano per analogia al documento d'accompagnamento transito.

**art. 359**

Garanzia; atto costitutivo della garanzia.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002 con effetto dal 01/04/2002**

1. Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comunitario e' effettuato in base agli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito consegnati all'obbligato principale dall'ufficio di partenza.

La spedizione e gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito sono presentati ad ogni ufficio di passaggio.

2. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato 46. Qualora, tuttavia, l'ufficio di partenza e l'ufficio di passaggio procedano allo scambio di dati relativi al transito mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun avviso di passaggio.

3. Quando il trasporto e' effettuato attraverso un ufficio di passaggio diverso da quello indicato negli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette senza indugio l'avviso di passaggio all'ufficio di passaggio inizialmente previsto, oppure comunica il passaggio all'ufficio di partenza nei casi e modi stabiliti di comune accordo tra le autorità doganali.

**art. 360**

Obblighi del trasportatore.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Il trasportatore e' tenuto ad annotare gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito e a presentarli insieme alla spedizione alle autorità doganali dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:

a) in caso di cambiamento di itinerario vincolante, quando si applicano le

disposizioni dell'articolo 355, paragrafo 2;

- b) in caso di rottura dei sigilli durante il trasporto per causa indipendente dalla volontà del trasportatore;
- c) in caso di trasbordo delle merci su un altro mezzo di trasporto; tale trasbordo deve essere effettuato sotto vigilanza delle autorità doganali ma queste ultime possono autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza;
- d) in caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto;
- e) quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti, l'obbligato principale o il trasportatore non è in grado di far fronte ai propri impegni.

2. Se ritengono che l'operazione di transito comunitario possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato eventualmente le misure necessarie, vistano gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito.

#### art. 361

Procedure da seguire presso l'ufficio di destinazione.

#### Testo: in vigore dal 01/01/2007

1. Le merci e gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito devono essere presentati all'ufficio di destinazione.

2. L'ufficio di destinazione registra gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, vi menziona la data di arrivo e li annota in base ai risultati del controllo effettuato.

3. Su richiesta dell'obbligato principale, l'ufficio di destinazione vista un esemplare n. 5 supplementare o una copia dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito come prova della fine del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2, indicando una delle menzioni seguenti:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 punto 18 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 punto 17 \*\*\*

4. L'operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa allora l'ufficio di destinazione.

Se il nuovo ufficio di destinazione appartiene a uno Stato membro diverso da quello da cui dipende l'ufficio inizialmente previsto, il nuovo ufficio di destinazione deve indicare nella casella 'I. Controllo effettuato dall'ufficio di destinazione' dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito, in aggiunta alle menzioni usuali, una delle diciture seguenti:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 19  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 punto 19 \*\*\*
- trattino da 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*

- trattini 21 e 22

\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 punto 18 \*\*\*.

**art. 362**

Richiesta della ricevuta.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La persona che presenta all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 4 e 5 di una dichiarazione di transito, puo', su richiesta, ottenere una ricevuta.

2. Il formulario su cui e' redatta la ricevuta deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 47. In caso contrario, la ricevuta puo' essere redatta sul verso, in basso, dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito.

3. La ricevuta deve essere previamente compilata dall'interessato. Essa puo' contenere altre indicazioni relative alla spedizione al di fuori dello spazio riservato all'ufficio di destinazione. La ricevuta non puo' servire da prova della fine del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2.

**art. 362 - bis**

Disposizioni da applicare alle operazioni di transito comunitario esterno per le merci di cui all'articolo 362.

**Testo: in vigore dal 27/03/1996**

Per le operazioni di transito comunitario esterno concernenti le merci di cui all'articolo 362, si applicano le seguenti disposizioni:

a) nel documento T1 viene indicato il codice NC;

b) tutti gli esemplari dei documenti T1 considerati recano una delle diciture seguenti in rosso, apposta trasversalmente sul formulario, della dimensione minima di 100 per 10 millimetri:

- Artículo 362 del Reglamento (CEE) n. 2454/93
- Forordning (EoF) nr. 2454/93, artikel 362
- Artikel 362 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
- Omissis
- Article 362 of Regulation (EEC) N. 2454/93
- Article 362 du reglement (CEE) n. 2454/93
- Articolo 362 del regolamento (CEE) n. 2454/93
- Artikel 362 van Verordening (EEG) nr. 2454/93
- Artigo 362 do Regulamento (CEE) n. 2454/ /93
- Asetuksen (ETY) N. 2454/93 362 artikla
- Forordning (EEG) nr 2454/93 artikel 362;

c) gli esemplari per il rinvio dei documenti T1 che recano tale dicitura devono essere rinviati all'ufficio di partenza non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della spedizione e del documento T1 all'ufficio di destinazione.

**art. 363**

Invio dell'esemplare 5 della dichiarazione di transito alle autorità doganali dello Stato di partenza.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione rinviano

l'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito alle autorità doganali dello Stato membro di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di un mese dalla conclusione del regime.

**art. 364**

Creazione da parte di ciascun Stato membro di organismi centrali responsabili del ricevimento e della trasmissione dei documenti.

Comunicazione alla Commissione.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Ciascuno Stato membro informa la Commissione della creazione di organismi centrali responsabili della centralizzazione del ricevimento e della trasmissione dei documenti, del tipo di documenti interessati e delle competenze attribuite a tali organismi. La Commissione ne dà notizia agli altri Stati membri.

**art. 365**

Validità del certificato di garanzia.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Qualora l'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito non venga restituito alle autorità doganali dello Stato membro di partenza, allo scadere di un termine di due mesi a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, tali autorità informano l'obbligato principale, invitandolo a dimostrare che il regime è concluso.

1 bis. Ove si applichino le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7 e le autorità doganali degli Stati membri di partenza non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione, esse informano l'obbligato principale e gli chiedono di fornire la prova della conclusione del regime.

2. La prova di cui al paragrafo 1 può essere fornita, con soddisfazione delle autorità doganali, presentando un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione, che comporta l'identificazione delle merci in causa e che documenta che queste sono state presentate all'ufficio di destinazione o, in caso di applicazione dell'articolo 406, presso il destinatario autorizzato.

3. Il regime di transito comunitario è considerato concluso anche se l'obbligato principale esibisce, con soddisfazione delle autorità doganali, un documento doganale di vincolo ad una destinazione doganale in un paese terzo o la sua copia o fotocopia, che comprenda l'identificazione delle merci in causa. La copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha visto il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, oppure ancora dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri.

**art. 366**

Restituzione dei certificati di garanzia.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Quando, allo scadere di un termine di quattro mesi a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, le autorità doganali dello Stato membro di partenza non dispongono della prova che il regime è concluso, avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'appuramento del regime o, in mancanza, stabilire le condizioni d'insorgenza dell'obbligazione doganale, individuare il debitore e determinare le autorità doganali competenti in materia di contabilizzazione.

La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate innanzi tempo che il regime non si è concluso o se lo sospettano.

Ove si applichino le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7, le autorità doganali avviano altresì immediatamente la procedura di ricerca ogniquale volta non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione o il messaggio 'risultati del controllo' entro sei giorni dal ricevimento del messaggio di arrivo previsto.

2. La procedura di ricerca e' parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione del regime e' stata falsificata e che il ricorso a tale procedura e' necessario per giungere agli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Per avviare una procedura di ricerca, le autorità doganali dello Stato membro di partenza indirizzano una domanda corredata di tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione.

4. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione e, se del caso, gli uffici di passaggio chiamati ad intervenire nell'ambito di una procedura di ricerca rispondono alla richiesta senza indugio.

5. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che il regime si e' concluso correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di partenza ne informano senza indugio l'obbligato principale come pure, se del caso, le autorità doganali che avrebbero intrapreso un'azione di recupero conformemente agli articoli da 217 a 232 del codice.

**art. 367**

Inapplicabilità a determinate procedure semplificate.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano alle procedure semplificate specifiche ad alcune modalità di trasporto di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g).

**art. 368**

Disposizioni di sicurezza.

**Testo: soppresso dal 26/12/2006**

1. Oltre ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e mantengono disposizioni di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell'intero sistema di transito.

2. Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati e' registrata con l'indicazione della finalità dell'operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l'operazione stessa. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell'operazione sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell'anno al quale il dato si riferisce o per un periodo piu' lungo se previsto da altre disposizioni.

3. Le autorità competenti verificano periodicamente il livello di sicurezza.

4. Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza.

**art. 368 - bis**

Messaggi da utilizzare quando l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza sono situati in Stati membri diversi.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Qualora l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza siano situati in Stati membri diversi, i messaggi da utilizzare per lo scambio di dati relativi alla garanzia sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite

di comune accordo fra le autorità doganali.

**art. 369**

Scambio di messaggi tra ufficio di partenza e di destinazione al momento dello svincolo delle merci.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Al momento dello svincolo delle merci, l'ufficio di partenza notifica l'operazione di transito comunitario all'ufficio di destinazione dichiarato utilizzando il messaggio di arrivo previsto, e a ciascun ufficio di passaggio dichiarato utilizzando il messaggio di transito previsto. Tali messaggi si basano su dati desunti dalla dichiarazione di transito, se del caso modificati, e devono essere debitamente completati. Essi sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.

**art. 369 - bis**

Obblighi dell'ufficio di passaggio.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'ufficio di passaggio registra il passaggio sulla base del messaggio di transito previsto inviato dall'ufficio di partenza. Eventuali controlli delle merci vengono effettuati sulla base del messaggio di transito previsto. Il passaggio viene notificato all'ufficio di partenza attraverso il messaggio 'notifica di attraversamento della frontiera'. Tale messaggio è conforme alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.

**art. 370**

Messaggi inviati dall'ufficio di destinazione.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'ufficio di destinazione conserva il documento d'accompagnamento transito e informa l'ufficio di partenza dell'arrivo delle merci, lo stesso giorno della presentazione all'ufficio di destinazione, per mezzo del messaggio 'arrivo previsto'. Tale messaggio non può servire da prova della conclusione del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2.

2. Salvo circostanze debitamente giustificate, l'ufficio di destinazione comunica il messaggio 'risultati del controllo' all'ufficio di partenza entro il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio di destinazione.

3. I messaggi da utilizzare sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali.

**art. 371**

Controllo delle merci.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Il controllo delle merci è effettuato prendendo il messaggio 'arrivo previsto anticipato' ricevuto dall'ufficio di partenza come base di tale controllo.

**art. 372**

Disposizioni generali in materia di semplificazioni.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Su richiesta dell'obbligato principale o, secondo i casi, del destinatario, le autorità doganali possono autorizzare le seguenti semplificazioni:

- a) l'uso di una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia;
- b) l'uso di distinte di carico speciali;

- c) l'uso di sigilli di un modello particolare;
- d) la dispensa dall'itinerario vincolante;
- e) lo statuto di speditore autorizzato;
- f) lo statuto di destinatario autorizzato;
- g) l'applicazione di procedure semplificate specifiche per il trasporto di merci:
  - i) per ferrovia o in grandi container;
  - ii) per via aerea;
  - iii) via mare;
  - iv) mediante condutture;
- h) l'applicazione di altre procedure semplificate basate sull'articolo 97, paragrafo 2 del codice.

2. Salvo disposizioni contrarie contenute nella presente sezione o nell'autorizzazione, quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e g), queste sono applicabili in tutti gli Stati membri. Quando sono accordate le semplificazioni di cui alle lettere c), d) ed e), esse sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comunitario che iniziano nello Stato membro in cui l'autorizzazione e' stata concessa.

Quando e' accordata la semplificazione di cui alla lettera f), essa e' applicabile unicamente nello Stato membro in cui l'autorizzazione e' stata concessa.

#### **art. 373**

Autorizzazione alle semplificazioni.

#### **Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 372, paragrafo 1 e' concessa unicamente alle persone che:

a) sono stabilite nella Comunita'; tuttavia, l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale puo' essere concessa soltanto alle persone stabilite nello Stato membro in cui la garanzia e' costituita;

b) ricorrono regolarmente al regime di transito comunitario o le cui autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere alle obbligazioni relative a questo regime o, quando si tratta della semplificazione di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera f), ricevono regolarmente merci vincolate al regime di transito comunitario; e

c) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

2. Per garantire la corretta gestione delle semplificazioni, l'autorizzazione e' concessa solamente:

a) se le autorità doganali possono assicurare la vigilanza e il controllo del regime senza dovere creare un dispositivo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessita' delle persone in causa, e

b) se le persone tengono scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare un controllo efficace.

3. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo sono considerati soddisfatti.

**art. 374**

Domanda di autorizzazione per beneficiare delle semplificazioni.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La domanda di autorizzazione volta a beneficiare delle semplificazioni, in prosieguo 'la domanda', e' presentata per iscritto. Essa e' datata e firmata.

2. La domanda deve contenere elementi che consentano alle autorità doganali di assicurarsi del rispetto delle condizioni per la concessione delle semplificazioni chieste.

**art. 375**

Presentazione della domanda.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La domanda e' presentata alle autorità doganali dello Stato membro nel quale il richiedente risiede.

2. L'autorizzazione e' rilasciata o la domanda respinta entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda da parte delle autorità doganali.

**art. 376**

Contenuto dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'originale dell'autorizzazione, datato e firmato, ed una o piu' copie sono consegnate al titolare.

2. L'autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e ne definisce le modalità di funzionamento e di controllo. E' applicabile a decorrere dalla data del rilascio.

3. Nel caso delle semplificazioni di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettere c), d) e g), l'autorizzazione deve essere presentata all'ufficio di partenza ad ogni richiesta.

**art. 377**

Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto ad informare le autorità doganali di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell'autorizzazione e suscettibile di incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto.

2. La data di effetto deve essere indicata sulla decisione di revoca o di modifica dell'autorizzazione.

**art. 378**

Conservazione delle domande e delle relative decisioni da parte delle autorità doganali.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Le autorità doganali conservano le domande e i relativi allegati come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate.

2. Quando una domanda e' respinta o un'autorizzazione e' annullata o

revocata, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda o di annullamento o di revoca e i suoi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a partire dalla fine dell'anno civile durante il quale la domanda e' stata respinta o l'autorizzazione e' stata annullata o revocata.

**art. 379**

Notificazione dell'infrazione o dell'irregolarita' all'obbligato principale.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002 con effetto dal 01/04/2002**

1. L'obbligato principale utilizza la garanzia globale o la dispensa dalla garanzia nel limite dell'importo di riferimento.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, si calcola l'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere per ciascuna operazione di transito. Qualora i dati necessari non siano disponibili, si presume che l'importo sia pari a 7000 EUR salvo che, sulla base di altre informazioni note alle autorità doganali, venga fissato un importo diverso.

2. L'importo di riferimento corrisponde all'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere nei confronti delle merci vincolate dall'obbligato principale al regime di transito comunitario durante un periodo di almeno una settimana.

Esso e' stabilito dall'ufficio di garanzia in collaborazione con l'interessato sulla base dei dati relativi alle merci trasportate in passato e di una stima del volume delle operazioni di transito comunitario da effettuare, risultanti in particolare dalla documentazione commerciale e contabile dell'interessato.

Per stabilire l'importo di riferimento si tiene altresì conto dei tassi più elevati relativi alle merci nello Stato membro dell'ufficio di garanzia. Ai fini di tale calcolo, le merci comunitarie che devono essere o che sono state trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito sono trattate come merci non comunitarie.

3. L'ufficio di garanzia procede a un esame annuale dell'importo di riferimento, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso l'ufficio o gli uffici di partenza e, se necessario, aggiorna tale importo.

4. L'obbligato principale si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si e' concluso, non superino l'importo di riferimento.

Quando l'importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito comunitario, l'obbligato principale e' tenuto a segnalarlo all'ufficio di garanzia.

**art. 380**

Copertura della garanzia globale. Concessione della dispensa.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'importo da coprire con la garanzia globale e' pari all'importo di riferimento di cui all'articolo 379.

2. L'importo della garanzia globale può essere ridotto:

- a) al 50% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana e di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario;
- b) al 30% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali.

3. Può essere concessa una dispensa dalla garanzia se l'obbligato principale dimostra di osservare le norme di affidabilità di cui al paragrafo 2, lettera b), di avere il controllo del trasporto e di disporre di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni.

4. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter.

**art. 381**

Dichiarazione T2 per il regime di transito comunitario interno

**Testo: in vigore dal 19/03/2002 con effetto dal 01/04/2002**

1. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato 44 quater, l'obbligato principale, per essere autorizzato a fornire una garanzia globale, deve dimostrare, oltre che di rispettare le condizioni di cui all'articolo 373, di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e o di avere raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali o di avere il controllo del trasporto.

2. L'importo della garanzia globale di cui al paragrafo 1 può essere ridotto:

a) al 50% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali e di avere il controllo del trasporto;

b) al 30% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali, di avere il controllo del trasporto e di godere di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni.

3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter.

3 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la domanda concerne esplicitamente l'uso di uno stesso certificato di garanzia globale per le merci di cui all'allegato 44 quater e per quelle non elencate in tale allegato.

4. L'allegato 47 bis indica le modalità di applicazione dell'articolo 94, paragrafi 6 e 7 del codice, relative al divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale di importo ridotto o della garanzia globale.

**art. 382**

Atto costitutivo della garanzia globale.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

La garanzia globale è costituita da una fideiussione.

Deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura nell'allegato 48.

Le disposizioni dell'articolo 346, paragrafo 2 si applicano per analogia.

**art. 383**

Distinte di carico per spedizioni di merci vincolate al regime di transito comunitario esterno e di merci vincolate al regime di transito comunitario interno.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Sulla base dell'autorizzazione, le autorità doganali rilasciano all'obbligato principale uno o più certificati di garanzia globale o di

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

dispensa dalla garanzia, in appresso denominati 'certificati', redatti conformemente al modello che figura all'allegato 51 o all'allegato 51 bis, a seconda dei casi, e completati conformemente all'allegato 51 ter, che gli permettono di giustificare una garanzia globale o un esonero dalla garanzia.

2. Il certificato deve essere presentato all'ufficio di partenza. La dichiarazione di transito deve fare riferimento al certificato.

Qualora, tuttavia, l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun certificato all'ufficio di partenza.

3. La validità di un certificato è limitata a due anni. Essa può essere prorogata dall'ufficio di garanzia, una sola volta, per un periodo non superiore a due anni.

**art. 384**

Revoca o scioglimento della garanzia globale.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 348 si applicano per analogia alla revoca e allo scioglimento della garanzia globale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della revoca dell'autorizzazione della garanzia globale o della dispensa dalla garanzia da parte delle autorità doganali o della revoca della decisione con la quale l'ufficio di garanzia ha accettato l'impegno del garante o della risoluzione dell'obbligazione da parte del garante, i certificati emessi anteriormente non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comunitario e devono essere senza indugio restituiti dall'obbligato principale all'ufficio di garanzia.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

4. Il paragrafo 3 si applica anche ai certificati che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati.

**art. 385**

Distinte di carico speciali.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale ad utilizzare, come distinte di carico, elenchi che non rispondono a tutte le condizioni degli allegati 44 bis e 45.

L'uso di tali elenchi può essere autorizzato unicamente:

- a) se sono stilati da imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati;
- b) se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità doganali;
- c) se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste in virtù dell'allegato 44 bis.

2. Può inoltre essere autorizzato l'uso come distinte di carico di cui al paragrafo 1 di elenchi descrittivi stilati ai fini del compimento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se questi elenchi sono stilati da imprese le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati.

3. Le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati e che, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, sono già autorizzate ad usare elenchi di un modello speciale, possono essere autorizzate ad utilizzare tali elenchi anche per le operazioni di transito comunitario concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione è resa necessaria in considerazione dei programmi informatici delle imprese interessate.

**art. 386**

Utilizzazione di sigilli di modello speciale.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale ad utilizzare sigilli di modello speciale, per i mezzi di trasporto o i colli, purché questi siano considerati dalle autorità doganali conformi alle caratteristiche indicate nell'allegato 46 bis.

2. L'obbligato principale indica nella casella 'D. Controllo dell'ufficio di partenza' della dichiarazione di transito, sotto la voce 'Sigilli apposti', la natura, il numero e le marche dei sigilli apposti.

L'obbligato principale appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo della merce.

**art. 387**

Dispensa dall'itinerario vincolante.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Le autorità doganali possono concedere una dispensa dall'itinerario vincolante all'obbligato principale che adotta misure che permettono alle autorità doganali di accertare in qualsiasi momento dove si trova la spedizione.

2. Il titolare di tale dispensa appone, nella casella 44 della dichiarazione di transito, una delle menzioni seguenti:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 19  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattino 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*.

**art. 388**

Formulari dei certificati di garanzia e di esonero dalla garanzia. Modalita' di compilazione dei formulari.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. I formulari del certificato di garanzia forfettaria devono essere corredati di una dicitura recante il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione. Il certificato di garanzia forfettaria reca, inoltre, un numero d'ordine che lo contraddistingue.
2. Spetta agli Stati membri stampare o far stampare i formulari dei certificati di garanzia e dei certificati di esonero dalla garanzia. Ogni certificato deve recare un numero d'ordine che ne permetta l'identificazione.
3. I formulari del certificato di garanzia, del certificato di esonero dalla garanzia e dei certificati di garanzia forfettaria devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.
4. I formulari delle distinte di carico, dell'avviso di passaggio e della ricevuta possono essere compilati sia a macchina, sia con un procedimento meccanografico o affine, sia a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.
5. I formulari non devono contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica cosi' operata deve essere approvata dall'autore e appositamente vistata dall'autorita' doganale.

**art. 388 - bis**

Utilizzo di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche per lo scambio di dati tra autorita' doganali.

**Testo: in vigore dal 19/03/1999 con effetto dal 31/03/1999**

1. Fatti salvi i casi particolari e le disposizioni di cui al presente titolo concernenti il regime del transito comunitario che, se necessario, sono applicabili mutatis mutandis, lo scambio di dati tra le autorita' doganali descritto nel presente capitolo ha luogo con l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche.
2. Le disposizioni del presente capitolo si applicano esclusivamente al regime di transito comunitario interno ed esterno.

**art. 388 - ter**

Casi in cui non si applicano le disposizioni relative allo scambio di dati tra autorita' doganali tramite l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e di reti.

**Testo: in vigore dal 19/03/1999 con effetto dal 31/03/1999**

Le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili:

- a) alle merci trasportate per ferrovia conformemente agli articoli da 413 a 441;
- b) alle merci trasportate per via aerea conformemente all'articolo 444;
- c) alle merci trasportate via mare quando si applicano procedure semplificate ai sensi dell'articolo 448;
- d) alle merci trasportate mediante condutture.

**art. 388 - quater**

Disposizioni relative al livello di sicurezza dei dati.

**Testo: in vigore dal 19/03/1999 con effetto dal 31/03/1999**

1. Oltre ai requisiti di sicurezza elencati all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorita' doganali definiscono e mantengono disposizioni di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell'intero sistema di transito.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

2. Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati e' registrata con l'indicazione della finalita' dell'operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l'operazione stessa. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell'operazione sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell'anno al quale il dato si riferisce o per un periodo piu' lungo se previsto da altre disposizioni.

3. Le autorità doganali verificano periodicamente il livello di sicurezza.

4. Le autorità doganali interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza.

**art. 388 - quinquies**

Dichiarazione di transito effettuata mediante procedimenti informatici.

**Testo: in vigore dal 19/03/1999 con effetto dal 31/03/1999**

1. In deroga all'articolo 222, paragrafo 1, la dichiarazione di transito effettuata mediante procedimenti informatici quali definiti all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), e' conforme alla struttura e ai particolari di cui agli allegati 37 bis e 37 ter.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, quando la dichiarazione di transito e' presentata conformemente all'articolo 388 septies, si applicano gli articoli da 222 a 224.

**art. 388 - sexies**

Distinta di carico.

**Testo: in vigore dal 19/03/1999 con effetto dal 31/03/1999**

Le autorità doganali possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalita' da esse determinate e nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che una distinta di carico sia utilizzata come parte descrittiva della dichiarazione di transito effettuata con procedimenti informatici.

**art. 388 - septies**

Speditore autorizzato.

**Testo: in vigore dal 19/03/1999 con effetto dal 31/03/1999**

1. In deroga all'articolo 398, lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all'ufficio di partenza prima dello svincolo previsto delle merci.

2. L'autorizzazione puo' essere accordata soltanto ad una persona che, oltre a soddisfare le condizioni enunciate all'articolo 399, presenta la dichiarazione di transito e comunica con le autorità doganali utilizzando procedimenti informatici.

**art. 388 - octies**

Contenuti dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 19/03/1999 con effetto dal 31/03/1999**

In deroga all'articolo 400, lettera b), l'autorizzazione specifica in particolare il termine entro il quale lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione affinche' le autorità doganali possano procedere ai controlli necessari prima dello svincolo previsto delle merci.

**art. 388 - novies**

Notifica del movimento di transito dall'ufficio di partenza all'ufficio di destinazione.

**Testo: in vigore dal 19/03/1999 con effetto dal 31/03/1999**

L'ufficio di partenza notifica il movimento di transito all'ufficio di destinazione dichiarato al piu' tardi al momento dello svincolo delle merci, utilizzando il messaggio indicato negli allegati 37 bis e 37 ter.

**art. 388 - decies**

Obblighi dell'ufficio di destinazione.

**Testo: in vigore dal 19/03/1999 con effetto dal 31/03/1999**

1. In deroga all'articolo 356, paragrafo 2, l'ufficio di destinazione conserva il documento d'accompagnamento transito, informa immediatamente l'ufficio di partenza dell'arrivo utilizzando il messaggio specificato negli allegati 37 bis e 37 ter e comunica senza indugio i risultati del controllo all'ufficio di partenza appena disponibili utilizzando il messaggio indicato nei summenzionati allegati.

2. La comunicazione dell'arrivo all'ufficio di partenza non puo' essere usata come prova della regolarita' dell'operazione di transito.

**art. 388 - undecies**

Trasmissione dei dati con tecnologie e reti informatiche.

**Testo: in vigore dal 19/03/1999 con effetto dal 31/03/1999**

Qualora i dati riguardanti il transito vengano trasmessi facendo ricorso alle tecnologie dell'informazione e alle reti informatiche tra l'ufficio di partenza e l'ufficio di destinazione il controllo delle merci e' effettuato prendendo la comunicazione inviata dall'ufficio di partenza come base di tale controllo.

**art. 389**

Autorizzazione all'utilizzazione dei documenti commerciali senza presentazione in dogana.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Salvo il disposto dell'articolo 317, paragrafo 4, l'autorita' doganale di ciascuno Stato membro puo' autorizzare qualsiasi persona, denominata in prosieguo "speditore autorizzato", che possieda i requisiti di cui all'articolo 390 e intenda comprovare la posizione comunitaria delle merci con un documento T2L conformemente all'articolo 315, paragrafo 1 o con uno dei documenti di cui agli articoli 317 e 317 bis, in prosieguo denominati "documenti commerciali", ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare, per il visto, all'autorita' doganale dello Stato membro di partenza.

**art. 390**

Soggetti ai quali puo' essere concessa l'autorizzazione di cui all'art. 389; revoca dell'autorizzazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 389 e' concessa unicamente alle persone:

a) che effettuano frequenti spedizioni;  
b) le cui scritture consentono all'autorita' doganale di controllare le operazioni; e c) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa doganale e fiscale.

2. L'autorita' doganale puo' revocare l'autorizzazione quando lo speditore autorizzato non sia piu' in possesso delle condizioni di cui al paragrafo 1 o non rispetti le condizioni previste nella presente sezione o nell'autorizzazione.

**art. 391**

Contenuto dell'autorizzazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' doganale vengono stabiliti, in particolare:

a) l'ufficio incaricato della preautenticazione, a norma dell'articolo 392, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati per redigere i documenti in questione;

b) le condizioni nelle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'uso

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

dei predetti formulari.

2. Le autorità doganali fissano il termine e le condizioni cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio competente onde permettergli di procedere ad eventuali controlli prima della partenza delle merci.

**art. 392**

Adempimenti relativi ai formulari in caso di procedura semplificata.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'autorizzazione stabilisce che la casella C "Ufficio di partenza", figurante sul recto dei formulari utilizzati per redigere il documento T2L e, se del caso, il o i documenti T2L bis o il recto dei documenti commerciali in causa deve:

- a) essere preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
- b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dall'autorità doganale e conforme al modello figurante nell'allegato 62. Tale impronta può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia a ciò autorizzata.

2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al più tardi all'atto della spedizione delle merci. Egli deve, inoltre, indicare nella casella riservata al controllo dell'ufficio di partenza del documento T2L, o in un punto visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di redazione del documento, nonché una delle seguenti diciture:

- Procedimiento simplificado,
- Forenklet fremgangsmade,
- Vereinfachtes Verfahren,
- OMISSIS,
- Simplified procedure,
- Procedure simplifiée,
- Procedura simplificata,
- Vereenvoudigde regeling,
- Procedimento simplificado,
- yksinkertaistettu menettely/foerenklat foerfarande,
- foerenkiat foerfarande.

3. Il formulario compilato e completato con le indicazioni di cui al paragrafo 2 e firmato dallo speditore autorizzato vale quale documento attestante il carattere comunitario delle merci.

**art. 393**

Semplificazioni documentali concesse agli speditori autorizzati.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'autorità doganale può autorizzare lo speditore autorizzato a non sottoscrivere i documenti T2L o i documenti commerciali utilizzati, muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione viene accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato a detta autorità un impegno scritto col quale si assume la responsabilità delle conseguenze giuridiche dell'emissione di qualsiasi documento T2L o documento commerciale munito dell'impronta del timbro speciale.

2. I documenti T2L o i documenti commerciali, redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1, devono recare, in luogo della firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture:

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

- Dispensa de firma,
- Fritaget for underskrift,
- Freistellung von der Unterschriftsleistung,
- Omissis,
- Signature waived,
- Dispense de signature,
- Dispensa dalla firma,
- Van ondertekening vrijgesteld,
- Dispensada a assinatura,
- vapautettu allekirjoituksesta/befriad fraan underskrift,
- befriad fraan underskrift.

**art. 394**

Copia dei documenti T2L o dei documenti commerciali.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Lo speditore autorizzato e' tenuto a predisporre una copia di ciascun documento T2L o di ciascun documento commerciale rilasciato in forza della presente sezione. L'autorita' doganale determina le modalita' secondo le quali detta copia e' presentata a fini di controllo e conservata.

**art. 395**

Obblighi dello speditore autorizzato.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Lo speditore autorizzato e' tenuto:

a) a rispettare le condizioni previste nella presente sezione e nell'autorizzazione;

b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a), o del timbro speciale.

2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona dei formulari necessari per redigere i documenti T2L o i documenti commerciali preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a), o del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non siano stati pagati in un determinato Stato membro in seguito a tale utilizzazione abusiva, salvo che dimostri all'autorita' doganale che l'ha autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).

**art. 396**

Esclusione di talune merci dalla procedura semplificata.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'autorita' doganale dello Stato membro di spedizione puo' escludere dalle agevolazioni previste nella presente sezione talune categorie o taluni movimenti di merci.

**art. 397**

Semplificazione delle formalita' di transito da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Nei casi in cui il regime di transito comunitario sia applicabile, le formalita' relative a tale regime sono semplificate secondo le disposizioni della presente sezione.

Tuttavia, le merci riguardo alle quali e' prevista l'applicazione delle disposizioni del capitolo 11 non possono beneficiare delle disposizioni di cui articolo 843.

**art. 398**

Statuto di speditore autorizzato.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Puo' ottenere il riconoscimento dello statuto di spediteore autorizzato chiunque intenda effettuare operazioni di transito comunitario senza presentare all'ufficio di partenza ne' le merci, ne' la pertinente dichiarazione di transito.

Il riconoscimento e' accordato soltanto alle persone che beneficiano di una garanzia globale o della dispensa dalla garanzia.

**art. 399**

Effetti dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 02/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'autorizzazione determina in particolare:

- a) l'ufficio o gli uffici di partenza competenti per le operazioni di transito comunitario da effettuare;
- b) le modalita' e il termine per la comunicazione all'ufficio di partenza da parte dello spediteore autorizzato delle operazioni di transito comunitario da effettuare al fine di consentire eventuali controlli prima della partenza delle merci;
- c) le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorita' doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i pacchi siano provvisti di sigilli di un modello speciale, ammesso dalle autorita' doganali in quanto rispondente alle caratteristiche dell'allegato 46 bis e apposti dallo spediteore autorizzato;
- d) le categorie o i movimenti di merci esclusi.

**art. 400**

Timbratura della casella riservata all'ufficio di partenza.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'autorizzazione prevede che il riquadro 'C. Ufficio di partenza' dei formulari di dichiarazione di transito:

- a) sia preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario del suddetto ufficio oppure
- b) rechi, a cura dello spediteore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorita' doganali e conforme al modello che figura nell'allegato 62; l'impronta di tale timbro puo' essere prestampata sui formulari qualora cio' venga fatto da una tipografia autorizzata.

Lo spediteore autorizzato e' tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell'autorizzazione.

2. Le autorita' doganali possono imporre l'uso di formulari recanti un segno distintivo che ne faciliti l'individuazione.

**art. 401**

Misure di sicurezza adottate dallo spediteore per la custodia dei timbri speciali o dei formulari.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Lo spediteore autorizzato e' tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o di un timbro speciale.

Egli informa le autorita' doganali delle misure di sicurezza applicate ai

sensi del primo comma.

2. In caso di utilizzazione abusiva di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposte divenute esigibili in un determinato Stato membro e afferenti alle merci trasportate accompagnate da tali formulari, a meno che dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al paragrafo 1.

**art. 402**

Eventuale indicazione dell'itinerario vincolante. Invio dell'esemplare n. 1 all'ufficio di partenza.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente nella casella 44 l'itinerario vincolante fissato conformemente all'articolo 355, paragrafo 2 e, nella casella 'D. Controllo dell'ufficio di partenza', il termine fissato conformemente all'articolo 356 entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, le misure di identificazione adottate e una delle menzioni seguenti:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*

2. Quando le autorità doganali dello Stato membro di partenza procedono al controllo alla partenza di una spedizione, appongono il loro visto nella casella 'D. Controllo da parte dell'ufficio di partenza' della dichiarazione di transito.

3. Dopo la spedizione, l'esemplare n. 1 della dichiarazione di transito è inviato senza indugio all'ufficio di partenza. Le autorità doganali possono stabilire, nell'autorizzazione, che l'esemplare n. 1 sia inviato alle autorità doganali dello Stato membro di partenza non appena la dichiarazione di transito viene completata. Gli altri esemplari accompagnano le merci.

**art. 403**

Autorizzazione allo speditore a non apporre firme sulle dichiarazioni di transito.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Lo speditore autorizzato puo' essere autorizzato a non apporre firme sulle dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilate tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Questa autorizzazione puo' essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato alle autorità doganali un impegno scritto con il quale riconosce di essere l'obbligato principale di ogni operazione di transito comunitario effettuata sotto la scorta di dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale.

2. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, nella casella riservata alla firma dell'obbligato principale, una delle menzioni seguenti:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 19  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattino 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*.

**art. 404**

Utilizzo di procedimenti informatici.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Se la dichiarazione di transito e' presentata a un ufficio di partenza che applica le disposizioni della sottosezione 7 della sezione 2, l'autorizzazione puo' essere accordata soltanto a una persona che, oltre a soddisfare le condizioni enunciate agli articoli 373 e 398, presenta la dichiarazione di transito e comunica con le autorita' competenti utilizzando procedimenti informatici.

2. Lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all'ufficio di partenza prima dello svincolo delle merci.

3. L'autorizzazione specifica in particolare il termine entro il quale lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione affinche' le autorita' doganali possano procedere eventualmente ad un controllo prima dello svincolo delle merci.

**art. 405**

Obblighi e responsabilita' dello speditore autorizzato.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Lo speditore autorizzato e' tenuto:

a) a rispettare le condizioni previste nella presente sottosezione e nell'autorizzazione;  
b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.

2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o che recano l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato Stato membro e relativi alle merci trasportate accompagnate da questi formulari, salvo che dimostri all'autorita' doganale che l'ha autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).

**art. 406**

Statuto di destinatario autorizzato.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Chiunque voglia ricevere nei suoi locali o in altre sedi determinate merci vincolate al regime di transito comunitario senza che ne' le merci ne' gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito siano presentati all'ufficio di destinazione puo' ottenere lo statuto di 'destinatario autorizzato'.

2. L'obbligato principale ha adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtu' delle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1, lettera a) del codice e il regime si e' concluso quando, entro il termine fissato, gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato la spedizione e le merci sono consegnate tali quali al destinatario autorizzato nei suoi locali o nel luogo precisato nell'autorizzazione, avendo rispettato le misure di identificazione stabilite.

3. Per ogni spedizione ricevuta alle condizioni previste al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, la ricevuta di cui all'articolo 362, che si applica per analogia.

**art. 407**

Effetti dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'autorizzazione designa in particolare:

- a) l'ufficio o gli uffici di destinazione per le merci che il destinatario autorizzato riceve;
- b) le modalita' e il termine per la comunicazione da parte del destinatario autorizzato all'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci, al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli all'arrivo delle merci;
- c) le categorie o i movimenti di merci esclusi.

2. Le autorità doganali indicano nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce all'arrivo della stessa, senza intervento dell'ufficio di destinazione.

#### art. 408

Contenuto dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto a:

- a) segnalare immediatamente all'ufficio di destinazione, secondo le modalita' previste nell'autorizzazione, eventuali eccedenze, deficienze, sostituzioni o altre irregolarita' quali la non integrita' dei sigilli;
- b) ad inviare senza indugio all'ufficio di destinazione gli esemplari nn. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato le merci, segnalandone, tranne qualora tali informazioni vengano comunicate per via informatica, la data di arrivo e lo stato dei sigilli eventualmente apposti.

2. L'ufficio di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito le annotazioni previste dall'articolo 361.

#### art. 408 - bis

Destinatario autorizzato a comunicare con le autorità doganali mediante procedimenti informatici.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Qualora l'ufficio di destinazione applichi le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7, lo status di destinatario autorizzato può essere accordato ad un soggetto che, oltre a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 373, comunichi con le autorità doganali mediante procedimenti informatici.

2. Il destinatario autorizzato informa l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci prima dello scarico.

3. L'autorizzazione indica segnatamente le modalita' e il termine entro il quale il destinatario autorizzato riceve il messaggio di arrivo previsto dall'ufficio di destinazione ai fini dell'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 371.

#### art. 409

Obblighi del destinatario autorizzato.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Per le spedizioni che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto:
- a) ad avvisare immediatamente l'ufficio di destinazione, secondo le modalita' previste nell'autorizzazione, di eventuali eccedenze, ammanchi, sostituzioni od altre irregolarita' come la manomissione dei sigilli;
  - b) ad inviare immediatamente all'ufficio di destinazione gli esemplari del documento di transito comunitario che hanno scortato la spedizione,

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

segnalando la data di arrivo della stessa nonché lo stato dei sigilli eventualmente apposti.

2. L'ufficio di destinazione appone sugli esemplari del documento di transito comunitario le prescritte annotazioni.

**art. 410**

Limitazioni delle agevolazioni concernenti le formalità negli uffici di partenza e di destinazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di destinazione può escludere dalle agevolazioni di cui agli articoli 398 e 406 talune categorie di merci.

**art. 411**

Merchi spediti con lettera di vettura CIM o bollettino di consegna TR.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Qualora l'esonero dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con lettera di vettura CIM o con bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442, le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari nn. 1, 2, 2A e 3B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla "T1" o "T2".

2. Quando le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 422 siano destinate ad un destinatario autorizzato, l'autorità doganale può prevedere che, in deroga agli articoli 406, paragrafo 2, e 409, paragrafo 1, lettera b), gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR siano consegnati direttamente all'ufficio di destinazione dell'amministrazione ferroviaria o dall'impresa di trasporto.

**art. 412**

Trasporti di merci per ferrovia.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'articolo 359 non è applicabile ai trasporti di merci per ferrovia.

**art. 413**

Trasporti ferroviari con lettera di vettura CIM.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando si applichi il regime di transito comunitario le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo gli articoli da 414 a 425, 441 e 442 per i trasporti di merci eseguiti dalle aziende ferroviarie con la "lettera di vettura (CIM) e collo espresso", di seguito denominata "lettera di vettura CIM".

**art. 414**

Equiparazione della lettera di vettura CIM alla dichiarazione di transito comunitario.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

La lettera di vettura CIM equivale alla dichiarazione di transito comunitario.

**art. 415**

Disponibilità delle scritture dei centri contabili.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Al fine di eventuali controlli, l'azienda ferroviaria di ciascuno Stato membro tiene a disposizione dell'autorità doganale nazionale le scritture dei centri contabili presso i medesimi.

**art. 416**

Qualita' di obbligato principale dell'azienda ferroviaria.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'azienda ferroviaria che accetta il trasporto della merce accompagnata da una lettera di vettura CIM equivalente alla dichiarazione di transito comunitario diviene, per tale operazione, obbligato principale.

2. L'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunita' diviene obbligato principale per le operazioni relative alle merci che l'azienda ferroviaria di un paese terzo ha accettato di trasportare.

**art. 417**

Etichette da apporre sulla lettera di vettura CIM, sul vagone ferroviario o sui colli.

**Testo: in vigore dal 31/07/1997**

Le aziende ferroviarie provvedono affinche' i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58.

Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura CIM, nonche' sul vagone nel caso di un carico completo, o sui singoli colli negli altri casi.

L'etichetta di cui al primo comma puo' essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58.

**art. 418**

Modificazioni del contratto di trasporto ferroviario.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando il contratto di trasporto venga modificato per far terminare: - all'interno del territorio doganale della Comunita' un trasporto che doveva concludersi al suo esterno, - all'esterno del territorio doganale della Comunita' un trasporto che doveva concludersi al suo interno, le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.

In tutti gli altri casi, le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l'ufficio di partenza della modificazione intervenuta.

**art. 419**

Adempimenti connessi alla lettera D vettura CIM.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Quando un trasporto cui si applica il regime di transito comunitario inizia e deve terminare all'interno del territorio doganale della Comunita', la lettera di vettura CIM e' presentata all'ufficio di partenza.

2. L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:

- a) la sigla "T1", se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;
- b) la sigla "T2" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo il caso di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 1;
- c) la sigla "T2F" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1;

La sigla "T2" oppure "T2F" e' autenticata con timbro dell'ufficio di partenza.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

3. Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono consegnati all'interessato.

4. Le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2, sono vincolate al regime di transito comunitario interno, secondo le modalita' stabilite da ogni Stato membro, per l'intero tragitto da percorrere dalla stazione di partenza alla stazione di destinazione situata nel territorio doganale della Comunita', senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 417. Tuttavia, tale dispensa non si applica alle lettere di vettura CIM relative a merci nei cui confronti e' prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 843.

5. Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, l'ufficio da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.

Nessuna formalita' deve essere espletata nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2.

6. Ai fini del controllo di cui all'articolo 415, le aziende ferroviarie nei paesi di destinazione devono tenere a disposizione dell'autorita' doganale, all'occorrenza secondo modalita' da convenire con la medesima, tutte le lettere di vettura CIM che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 4.

7. Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dei paragrafi 4, 5, secondo comma, e 6.

**art. 420**

Esonero dal suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Di regola, e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle aziende ferroviarie, l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.

**art. 421**

Adempimenti relativi alla lettera di vettura CIM.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Nei casi di cui all'articolo 419, paragrafo 5, primo comma, l'azienda ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura CIM.

2. L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria, dopo averlo vistato, l'esemplare n. 2 e conserva l'esemplare n. 3.

**art. 422**

Trasporti ferroviari con inizio all'interno della comunita' e termine all'estero.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunita' e deve terminare al suo esterno, si applicano le disposizioni degli articoli 419 e 420.

2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunita' assolve la funzione di ufficio di destinazione.

3. Nessuna formalita' e' da espletare nell'ufficio di destinazione.

**art. 423**

Trasporto ferroviario con inizio all'esterno della comunita' e termine all'interno.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunita' e deve terminare al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nel territorio doganale della Comunita' assolve la funzione di ufficio di partenza.

Nessuna formalita' e' da espletare nell'ufficio di partenza.

2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di un ufficio di destinazione. Le formalita' di cui all'articolo 421 devono essere espletate nell'ufficio di destinazione.

3. Qualora le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tale ufficio doganale vista gli esemplari 2 e 3 e una copia supplementare dell'esemplare 3 presentato dall'azienda ferroviaria e appone su detti esemplari una delle seguenti menzioni:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*.

Tale ufficio restituisce senza indugio, all'azienda ferrovia gli esemplari 2 e 3 dopo averli vistati e conserva una copia supplementare dell'esemplare 3.

4. La procedura del paragrafo 3 non si applica ai prodotti soggetti ad accise di cui agli articoli 3, paragrafo 1 e 5, paragrafo 1 della direttive 92/12/CEE del Consiglio.

5. Nei casi di cui al paragrafo 3 le autorità doganali competenti per la stazione di destinazione possono chiedere un controllo a posteriori delle diciture apposte dalle autorità doganali competenti per la stazione intermedia sugli esemplari 2 e 3.

**art. 424**

Trasporto ferroviario con inizio e termine fuori dalla comunita'.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Quando un trasporto ha inizio e deve terminare all'esterno del territorio doganale della Comunita', gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono, rispettivamente, quelli di cui all'articolo 423, paragrafo 1, e all'articolo 422, paragrafo 2.  
2. Nessuna formalita' e' da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.

**art. 425**

Condizione giuridica delle merci trasportate per ferrovia.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 423, paragrafo 1, o all'articolo 424, paragrafo 1, si considerano circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che il loro carattere comunitario sia comprovato secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340.

**art. 426**

Trasporti ferroviari mediante grandi contenitori.

**Testo: in vigore dal 31/07/1997**

Quando si applica il regime di transito comunitario, le formalita' relative a tale regime sono semplificate conformemente agli articoli da 427 a 442 per il trasporto di merci che le aziende ferroviarie eseguono mediante grandi contenitori, tramite imprese di trasporto, e sulla scorta di bollettini di consegna denominati, ai fini del presente titolo, "bollettini di consegna TR". Detti trasporti comprendono, se del caso, l'inoltro di queste spedizioni, a cura di imprese di trasporto che si avvalgono di mezzi di trasporto non ferroviari, fino alla stazione adeguata piu' vicina al punto di carico ed alla stazione adeguata piu' vicina al punto di scarico, nonche' il trasporto marittimo che potrebbe essere eseguito durante il percorso tra queste due stazioni.

**art. 427**

Definizioni di: impresa di trasporto, grande contenitore, bollettino di consegna TR, distinta dei grandi contenitori.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 426 a 442 si intende per:

- 1) "impresa di trasporto", un'impresa che le aziende ferroviarie hanno costituito in forma di societa', e di cui sono le socie per eseguire trasporti di merci mediante grandi contenitori avvalendosi del bollettino di consegna TR;
- 2) "grande contenitore", un contenitore:
  - preparato per essere sigillato efficacemente, qualora cio' sia richiesto in forza dell'articolo 435, e
  - di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli esterni sia di almeno 7 mq;
- 3) "bollettino di consegna TR", il documento relativo al contratto di trasporto con il quale l'impresa di trasporto provvede ad inoltrare in traffico internazionale, dal mittente al destinatario, uno o piu' grandi contenitori. Il bollettino di consegna TR e' munito, nell'angolo superiore destro, di un numero d'ordine che ne permette l'identificazione. Detto numero e' composto di otto cifre precedute dalle lettere TR.

Il bollettino di consegna TR e' composto dai seguenti esemplari che si

presentano come segue, nell'ordine di:

- numero 1: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto;
- numero 2: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di destinazione;
- numero 3 A: esemplare per la dogana;
- numero 3 B: esemplare per il destinatario;
- numero 4: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto;
- numero 5: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di partenza;
- numero 6: esemplare per il mittente.

Ciascun esemplare del bollettino di consegna TR, eccettuato l'esemplare n. 3 A, ha un bordo, sulla destra, di colore verde della larghezza di circa 4 cm;

- 4) "Distinta dei grandi contenitori", in prosieguo denominata "distinta", il documento allegato ad un bollettino di consegna TR, di cui fa parte integrante, destinato a scortare la spedizione di una pluralita' di grandi contenitori da una stessa stazione di partenza ad una stessa stazione di destinazione, le formalita' doganali dovendo essere espletate in dette stazioni.

La distinta e' presentata nello stesso numero di esemplari del bollettino di consegna TR cui si riferisce.

Il numero di distinte e' indicato nell'apposita casella figurante nell'angolo superiore destro del bollettino di consegna TR.

Inoltre, il numero d'ordine del bollettino di consegna TR corrispondente deve essere indicato nell'angolo superiore destro di ciascuna distinta.

- 5) "la stazione adeguata piu' vicina", la stazione ferroviaria o il terminal piu' vicini al punto di carico o scarico, equipaggiati per la movimentazione dei grandi contenitori ai sensi del punto 21.

#### **art. 428**

Equiparazione del bollettino di consegna TR alla dichiarazione di transito comunitario.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Il bollettino di consegna TR utilizzato dall'impresa di trasporto equivale alla dichiarazione di transito comunitario.

#### **art. 429**

Conservazione dei documenti contabili; comunicazioni relative ai bollettini di consegna TR.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. In ciascuno Stato membro l'impresa di trasporto - tramite i suoi rappresentanti nazionali - tiene a disposizione dell'autorita' doganale, nei propri centri contabili o in quelli dei suoi rappresentanti, le scritture di detti centri, al fine di eventuali controlli.

2. Su richiesta dell'autorita' doganale l'impresa di trasporto o i suoi rappresentanti nazionali le comunicano, senza indugio, tutti i documenti, scritture contabili od informazioni relative alle spedizioni effettuate o in corso di cui detta autorita' ritenga di dover essere a conoscenza.

3. Nei casi in cui, conformemente all'articolo 428, i bollettini di consegna

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

TR equivalgono a dichiarazioni di transito comunitario, l'impresa di trasporto o suoi rappresentanti nazionali informano:

- a) gli uffici doganali di destinazione, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 sono giunti privi del visto della dogana;
- b) gli uffici doganali di partenza, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 non sono stati loro restituiti e riguardo ai quali non e' stato possibile determinare se la spedizione sia stata regolarmente presentata all'ufficio doganale di destinazione, oppure, in caso di applicazione dell'articolo 437, abbia lasciato il territorio doganale della Comunita' a destinazione di un paese terzo.

**art. 430**

Assunzione da parte dell'azienda ferroviaria della qualita' di obbligato principale.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in uno Stato membro, l'azienda ferroviaria di tale Stato diviene l'obbligato principale.
2. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in un paese terzo, l'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nel territorio doganale della Comunita' diviene l'obbligato principale.

**art. 431**

Ipotesi in cui il bollettino di consegna TR deve riguardare un solo grande contenitore.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Se alcune formalita' doganali debbono essere espletate durante il percorso, effettuato per via non ferroviaria, fino alla stazione di partenza o durante il percorso effettuato per via non ferroviaria dalla stazione di destinazione, il bollettino di consegna TR deve riguardare un solo grande contenitore.

**art. 432**

Applicazione di etichette sul bollettino di consegna TR e sui grandi contenitori.

**Testo: in vigore dal 31/07/1997**

L'impresa di trasporto provvede affinche' i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna TR e sui grandi contenitori.

L'etichetta di cui al primo comma puo' essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58.

**art. 433**

Modificazione del contratto di trasporto ferroviario.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

In caso di modificazione del contratto di trasporto, in virtu' della quale termina:

- all'interno del territorio doganale della Comunita' un trasporto che doveva concludersi al suo esterno, - all'esterno del territorio doganale della Comunita' un trasporto che doveva concludersi al suo interno, l'impresa di trasporto puo' procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.

In tutti gli altri casi, l'impresa di trasporto puo' procedere all'esecuzione del contratto modificato; essa comunica immediatamente all'ufficio di partenza l'avvenuta modificazione.

**art. 434**

Annotazioni sul bollettino di consegna TR e adempimenti ad esso connessi.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Quando un trasporto al quale si applica il regime di transito comunitario inizia e deve concludersi all'interno del territorio doganale della Comunità, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di partenza.

2. L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR:

- a) la sigla "T1", se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;
- b) la sigla "T2" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 1;
- c) la sigla "T2F" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1;

La sigla "T2" oppure "T2F" è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza.

3. L'ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, riferimenti ben distinti ai contenitori, secondo il tipo di merci ivi contenute, e appone rispettivamente la sigla "T1" e "T2" oppure "T2F" in corrispondenza del riferimento ai relativi contenitori, qualora un bollettino di consegna TR riguardi contemporaneamente:

- a) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario esterno,
- b) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all'articolo 311, lettera c);
- c) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 311, lettera c).

4. Qualora, nella fattispecie di cui al paragrafo 3, sia fatto uso delle distinte di grandi contenitori, vengono compilate distinte separate per ogni categoria di contenitori e il riferimento ad essi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, del numero d'ordine delle distinte. La sigla "T1" e "T2" oppure "T2F" viene apposta a lato del numero d'ordine delle distinte secondo la categoria di contenitori cui si riferiscono.

5. Tutti gli esemplari del bollettino di consegna TR vengono restituiti all'interessato.

6. Le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2, sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro e per l'intero percorso, al regime di transito comunitario interno, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza il bollettino di consegna TR relativo a queste merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 432. Tuttavia, questa dispensa non si applica ai bollettini di consegna TR compilati per merci alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 843.

7. Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di destinazione in cui le merci sono oggetto di dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

Nessuna formalita' e' da espletare nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2.

8. Ai fini del controllo di cui all'articolo 429, l'impresa di trasporto deve tenere a disposizione dell'autorita' doganale, nel paese di destinazione, all'occorrenza secondo modalita' da convenire con detta autorita', tutti i bollettini di consegna TR che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 6.

9. Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 6, 7, secondo comma, e 8 si applicano mutatis mutandis.

**art. 435**

Identificazione delle merci; esonero dal suggellamento dei grandi contenitori. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'identificazione delle merci avviene secondo le disposizioni dell'articolo 357. Tuttavia, l'ufficio di partenza non procede, in generale, al suggellamento dei grandi contenitori se le aziende ferroviarie applicano misure d'identificazione. In caso di apposizione di sigilli, questi sono menzionati nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR.

**art. 436**

Consegna all'ufficio di destinazione del bollettino di consegna TR.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Nei casi di cui all'articolo 434, paragrafo 7, primo comma, l'impresa di trasporto consegna all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR.  
2. L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'impresa di trasporto, dopo averli vistati, gli esemplari n. 1 e 2 e conserva l'esemplare n. 3 A.

**art. 437**

Trasporto mediante grandi contenitori con inizio all'interno della comunita' e termine all'esterno.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunita' e deve concludersi al suo esterno, si applicano gli articoli 434, paragrafi da 1 a 5, e 435.  
2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunita' assolve la funzione di ufficio di destinazione.  
3. Nessuna formalita' e' da espletare nell'ufficio di destinazione.

**art. 438**

Trasporto mediante grandi contenitori con inizio all'esterno della comunita' e termine all'interno.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunita' e deve concludersi al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunita' assolve la funzione di ufficio di partenza. Nessuna formalita' e' da espletare nell'ufficio di partenza.

2. L'ufficio doganale nel quale le merci sono ripresentate assolve la funzione di ufficio di destinazione.  
Le formalita' di cui all'articolo 436 vanno espletate nell'ufficio di

destinazione.

3. Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. L'ufficio doganale vista gli esemplari 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR presentati dall'impresa di trasporto e appone sugli stessi almeno una delle diciture seguenti:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*

Detto ufficio restituisce senza indugio all'impresa di trasporto, dopo averli vistati, gli esemplari 1 e 2 e conserva l'esemplare 3 A.

4. L'articolo 423, paragrafi 4 e 5 si applica mutatis mutandis.

**art. 439**

Trasporto mediante grandi contenitori con inizio e termine all'esterno della comunita'.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Quando un trasporto ha inizio e deve concludersi all'esterno del territorio doganale della Comunita', gli uffici doganali aventi funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono quelli indicati, rispettivamente, dall'articolo 438, paragrafo 1, e dall'articolo 437, paragrafo 2.
2. Nessuna formalita' e' da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.

**art. 440**

Condizione giuridica delle merci trasportate mediante grandi contenitori.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 438, paragrafo 1, o all'articolo 439, paragrafo 1, sono considerate circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che ne venga comprovato il carattere comunitario, secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340.

**art. 441**

Distinte di carico allegare alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Le disposizioni degli articoli 350 e 385 si applicano alle distinte di carico eventualmente allegare alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR. Il numero di dette distinte e' indicato nella casella riservata alla designazione degli allegati, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR.

Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del contenitore delle merci.

2. Per i trasporti aventi inizio all'interno del territorio doganale della Comunita' e concernenti sia merci vincolate al regime di transito comunitario esterno sia merci vincolate al regime di transito comunitario interno, devono essere compilate distinte di carico separate; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bollettini di consegna TR le distinte di carico devono essere compilate per ciascuno dei grandi contenitori ove si trovano nel contempo le due categorie di merci.

I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci devono essere indicati nella casella riservata alla designazione delle merci, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 ai fini delle procedure previste dagli articoli da 413 a 442, le distinte di carico allegare alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR fanno parte integrante di detti documenti e producono gli stessi effetti giuridici.

L'originale delle distinte di carico deve recare il visto della stazione di spedizione.

**art. 442**

Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure semplificate.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Quando si applichi il regime di transito comunitario, le disposizioni degli articoli da 412 a 441 non escludono la possibilita' di avvalersi delle

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

procedure di cui agli articoli da 344 a 362, da 367 a 371 e 385, ferma restando tuttavia l'applicazione degli articoli 415 e 417 oppure 429 e 432.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 occorre apporre un chiaro riferimento al(ai) documento(i) di transito comunitario utilizzato(i) al momento della redazione della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR nella casella riservata alla designazione degli allegati di tali documenti. Questo riferimento deve indicare il tipo di documento, l'ufficio emittente, la data e il numero di registrazione di ciascun documento utilizzato.

Inoltre, l'esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1 e 2 del bollettino di consegna TR devono recare il visto dell'azienda ferroviaria cui fa capo l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito comunitario. L'azienda vi appone il proprio visto dopo avere accertato che il trasporto delle merci e' scortato dal(dai) documenti(i) di transito comunitario cui e' fatto riferimento.

3. Qualora un'operazione di transito comunitario venga effettuata con un bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 426 a 440, la lettera di vettura CIM utilizzata nell'ambito di questa operazione e' esclusa dal campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli da 412 a 425. La lettera di vettura CIM deve essere corredata, nella casella riservata alla designazione degli allegati e in modo visibile, di un riferimento al bollettino di consegna TR. Il riferimento deve contenere l'indicazione "Bollettino di consegna TR" seguita dal numero d'ordine.

**art. 442 - bis**

Disposizioni applicabili nel caso di dispensa dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Qualora la dispensa dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con la lettera di vettura CIM o con il bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442, le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla 'T1', 'T2' o 'T2F'.

2. Qualora le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442 siano destinate a un destinatario autorizzato, le autorità doganali possono prevedere che, in deroga agli articoli 406, paragrafo 2, e 408, paragrafo 1, lettera b), gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR siano consegnati direttamente all'ufficio di destinazione dall'azienda ferroviaria o dall'impresa di trasporto.

**art. 443**

Merci trasportate per via aerea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Il regime di transito comunitario e' obbligatorio per le merci trasportate per via aerea soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità'.

**art. 444**

Procedura e adempimenti in caso di merci trasportate per via aerea

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare il manifesto aereo come dichiarazione di transito se il suo contenuto corrisponde al modello che figura nell'appendice 3 dell'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (procedura semplificata - livello 1).

La forma del manifesto, come pure gli aeroporti di partenza e di

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

destinazione delle operazioni di transito comunitario, sono indicati nell'autorizzazione.

Una copia certificata conforme dell'autorizzazione e' trasmessa dalla compagnia aerea alle autorità doganali di ciascun aeroporto interessato.

2. Quando il trasporto concerne sia merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno che merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno previsto dall'articolo 340 quater, paragrafo 1, tali merci devono figurare in manifesti distinti.

3. Il manifesto reca una menzione datata e firmata dalla compagnia aerea, che lo identifica:

- mediante la sigla 'T1' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
- mediante la sigla 'T2F' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno previsto dall'articolo 340 quater, paragrafo 1.

4. Il manifesto inoltre reca i dati seguenti:

- a) il nome della compagnia aerea che trasporta le merci,
- b) il numero del volo,
- c) la data del volo,
- d) il nome dell'aeroporto di carico (aeroporto di partenza) e di scarico (aeroporto di destinazione).

Esso indica anche per ogni spedizione in esso ripresa:

- a) il numero della lettera di vettura aerea,
- b) il numero di colli,
- c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,
- d) la massa lorda.

In caso di collettame, la designazione delle merci e' sostituita, se necessario, dalla menzione 'Consolidamento', eventualmente in forma abbreviata. In questo caso, le lettere di trasporto aereo concernenti le spedizioni riprese sul manifesto devono comportare la denominazione abituale delle merci con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione.

5. Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, che ne conservano uno.

6. Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità doganali dell'aeroporto di destinazione.

7. Le autorità doganali di ciascun aeroporto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente.

La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere fatta mediante le indicazioni seguenti:

- a) il numero di riferimento del manifesto,
- b) la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito,

conformemente al paragrafo 3,

- c) il nome (eventualmente abbreviato) della compagnia aerea che ha trasportato le merci,
- d) il numero del volo,
- e) la data del volo.

L'autorizzazione puo' inoltre stabilire che le compagnie aeree procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo capoverso.

In caso di constatazione di irregolarita' rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione informano le autorità doganali dell'aeroporto di partenza, oltre che l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di trasporto aereo relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

#### art. 445

Autorizzazione ad utilizzare un manifesto trasmesso mediante scambio elettronico di dati.

#### **Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Una compagnia aerea puo' essere autorizzata ad utilizzare un manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati come dichiarazione di transito se effettua un numero significativo di voli tra gli Stati membri (procedura semplificata - livello 2).

In deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le compagnie aeree possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale.

2. Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità doganali notificano tale domanda agli altri Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi di scambio elettronico di dati.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione.

Tale autorizzazione e' valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comunitario effettuate tra gli aeroporti considerati dalla suddetta autorizzazione.

3. Ai fini della semplificazione il manifesto predisposto all'aeroporto di partenza e' trasmesso mediante sistemi di scambio elettronico di dati all'aeroporto di destinazione.

La compagnia aerea indica sul manifesto, a fronte degli articoli pertinenti:

- a) la sigla 'T1' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
- b) la sigla 'TF' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1,
- c) la sigla 'TD' per le merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi, la compagnia aerea indica anche la sigla 'TD' sulla lettera di trasporto aereo corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l'ufficio di emissione della dichiarazione di transito o di trasferimento,
- d) la lettera 'C' (equivalente a 'T2L') per le merci di cui si puo'

giustificare la posizione comunitaria,

e) la lettera 'X' per le merci comunitarie destinate all'esportazione, che non sono vincolate a un regime di transito.

Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni di cui all'articolo 444, paragrafo 4.

4. Il regime di transito comunitario e' considerato concluso appena il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati e' a disposizione delle autorita' doganali dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate.

Le scritture tenute dalla compagnia aerea devono comprendere almeno le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.

Le autorita' doganali dell'aeroporto di destinazione trasmettono, se necessario, dettagli dei manifesti ricevuti tramite un sistema di scambio elettronico di dati alle autorita' doganali dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica.

5. Fatte salve le disposizioni degli articoli 365 e 366, da 450 bis a 450 quinquies nonche' del titolo VII del codice si procede alle seguenti notificazioni:

- a) la compagnia aerea notifica alle autorita' doganali qualsiasi infrazione o irregolarita',
- b) le autorita' doganali dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarita' alle autorita' doganali dell'aeroporto di partenza, come pure all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.

#### **art. 446**

Casi in cui non e' necessario costituire garanzia.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

In caso di applicazione degli articoli 447 e 448, non occorre costituire alcuna garanzia.

#### **art. 447**

Procedura e adempimenti in caso di merci trasportate via mare.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Una societa' di navigazione puo' essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto marittimo relativo alle merci (procedura semplificata - livello 1).

La forma del manifesto nonche' i porti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comunitario sono indicati nell'autorizzazione. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione e' trasmessa dalla societa' di navigazione alle autorita' doganali di ciascun porto interessato.

2. Quando il trasporto concerne sia merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno che merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1, tali merci devono figurare in manifesti distinti.

3. Il manifesto deve recare una menzione datata e firmata dalla societa' di navigazione, che lo identifica:

- mediante la sigla 'T1' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

- mediante la sigla 'T2F' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1.

4. Il manifesto comporta inoltre le menzioni seguenti:

- a) il nome e l'indirizzo completo della societa' di navigazione che trasporta le merci,
- b) l'identita' della nave,
- c) il luogo di carico,
- d) il luogo di scarico.

Esso indica anche, per ogni spedizione in esso ripresa:

- a) il riferimento alla polizza di carico marittima,
- b) il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli,
- c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,
- d) la massa lorda in chilogrammi,
- e) se necessario, i numeri dei container.

5. Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorita' doganali del porto di partenza, che ne conservano un esemplare.

6. Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorita' doganali del porto di destinazione.

7. Le autorita' doganali di ciascun porto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorita' doganali di ciascun porto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle societa' di navigazione, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente.

La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere effettuata tramite le indicazioni seguenti:

- a) il numero di riferimento del manifesto,
- b) la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3,
- c) il nome (eventualmente in forma abbreviata) della societa' di navigazione che ha trasportato le merci,
- d) la data del trasporto marittimo.

L'autorizzazione puo' anche stabilire che le societa' di navigazione procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo capoverso.

In caso di constatazione di irregolarita' rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorita' doganali del porto di destinazione ne informano le autorita' doganali del porto di partenza, come pure l'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle polizze di carico marittime relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

**art. 448**

Autorizzazione ad utilizzare un manifesto unico per piu' viaggi regolari tra Stati membri.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Una società di navigazione può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito un manifesto unico se effettua un numero significativo di viaggi regolari tra gli Stati membri (procedura semplificata - livello 2).

In deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le società di navigazione possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale.

2. Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità doganali notificano tale domanda agli altri Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione.

Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comunitario effettuate tra i porti considerati dalla suddetta autorizzazione.

3. Ai fini della semplificazione, la società di navigazione può utilizzare un solo manifesto per l'insieme delle merci trasportate; in questo caso, essa indica, a fronte degli articoli pertinenti:

- a) la sigla 'T1' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
- b) la sigla 'TF' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1,
- c) la sigla 'TD' per le merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi, la società di navigazione indica anche la sigla 'TD' sulla polizza di carico marittima o altro documento commerciale corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l'ufficio di emissione della dichiarazione di transito,
- d) la lettera 'C' (equivalente a 'T2L') per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,
- e) la lettera 'X' per le merci comunitarie destinate all'esportazione, che non sono vincolate a un regime di transito,

Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni previste all'articolo 447, paragrafo 4.

4. Il regime di transito comunitario è considerato concluso al momento della presentazione del manifesto e delle merci alle autorità doganali del porto di destinazione.

Le scritture tenute dalla società di navigazione conformemente all'articolo 373, paragrafo 2, lettera b), devono comprendere almeno le informazioni di cui al paragrafo 3.

Le autorità doganali del porto di destinazione trasmettono, se necessario, i dettagli dei manifesti alle autorità doganali del porto di partenza, a fini di verifica.

5. Fatte salve le disposizioni degli articoli 365 e 366, da 450 bis a 450 quinquies nonché del titolo VII del codice, si procede alle seguenti notificazioni:

- a) la società di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione o irregolarità,

b) le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

**art. 449**

Merci imbarcate o trasbordate in una zona franca.

**Testo: soppresso dal 01/07/1998**

In deroga all'articolo 446, le merci imbarcate o trasbordate in una zona franca istituita in un porto situato nel territorio doganale della Comunità, sono reputate essere imbarcate o trasbordate in un porto situato in un paese terzo, salvo che sulla base di un visto apposto dall'autorità doganale sui documenti di bordo sia accertata la provenienza della nave da un settore del porto esterno alla zona franca.

**art. 450**

Trasporti a mezzo conduttore.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Qualora si applichi il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime vengono adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per i trasporti di merci a mezzo di conduttore.

2. Le merci trasportate a mezzo di conduttore sono considerate vincolate al regime di transito comunitario:

- fin dall'entrata nel territorio doganale della Comunità, quando si tratti di merci che entrano in detto territorio a mezzo di conduttore;
- fin dall'introduzione nelle condutture, quando si tratti di merci che sono già nel territorio doganale della Comunità.

Ove occorra, il carattere comunitario di queste merci viene stabilito conformemente alle disposizioni degli articoli da 313 a 340.

3. Per le merci di cui al paragrafo 2, l'obbligato principale è il gestore della condotta stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale della Comunità o il gestore della condotta stabilito nello Stato membro dove ha inizio il trasporto.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 96, paragrafo 2 del codice, è considerato trasportatore di gestore della condotta stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di conduttore.

5. L'operazione di transito comunitario si considera conclusa nel momento in cui le merci trasportate a mezzo di conduttore giungono negli impianti del destinatario o nella rete di distribuzione del medesimo e sono registrate nelle scritture di quest'ultimo.

6. Le imprese che partecipano al trasporto delle merci devono tenere delle scritture da mettere a disposizione dell'autorità doganale per qualsiasi controllo che questa ritenga necessario nell'ambito delle operazioni di transito comunitario di cui ai paragrafi da 2 a 4.

**art. 450 - bis**

Termine entro il quale sorge l'obbligazione doganale.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Il termine di cui all'articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino del codice è di dieci mesi a partire dall'accettazione della dichiarazione di transito.

**art. 450 - ter**

Procedura di riscossione.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Qualora, dopo l'avvio di un'azione di riscossione delle altre imposte, la prova del luogo in cui si sono prodotti i fatti che hanno fatto insorgere l'obbligazione è portata a conoscenza, con qualsiasi mezzo, delle autorità doganali determinate conformemente all'articolo 215 del codice (in prosieguo autorità richiedenti), queste ultime inviano immediatamente alle autorità doganali competenti per tale luogo (in prosieguo autorità interpellate) tutti i documenti utili, compresa una prova certificata conforme degli

elementi di prova.

Le autorità interpellate ne confermano il ricevimento indicando se si riconoscono competenti. Se non c'è risposta entro tre mesi, le autorità richiedenti riprendono immediatamente l'azione di riscossione che avevano avviato.

2. Se le autorità interpellate sono competenti, intraprendono se del caso dopo il termine di tre mesi indicato al paragrafo precedente e previa informazione immediata delle autorità richiedenti una nuova azione di riscossione delle altre imposte.

Le procedure di riscossione delle altre imposte avviate dalle autorità richiedenti non ancora concluse sono sospese appena le autorità interpellate comunicano la propria decisione di procedere alla riscossione.

Non appena la prova della riscossione è fornita dalle autorità interpellate, le autorità richiedenti rimborsano le altre imposte già riscosse oppure annullano l'azione di riscossione di tali imposte conformemente alle disposizioni in vigore.

#### **art. 450 - quater**

Procedure da seguire quando il regime non è appurato.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002 con effetto dal 01/04/2002**

1. Quando il regime non è stato appurato, il mancato appaiamento deve essere comunicato al garante dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di transito.

1 bis. Quando il regime non è stato appurato, le autorità doganali determinate a norma dell'articolo 215 del codice, comunicano al garante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che egli è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde relativamente all'operazione di transito comunitario; tale comunicazione deve recare il numero e la data della dichiarazione, il nome dell'ufficio di partenza, il nome dell'obbligato principale e l'importo dell'obbligazione di cui trattasi.

2. Il garante è liberato dai suoi obblighi qualora una delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 1 bis non sia stata effettuata entro il termine prescritto.

3. Qualora una delle notifiche di cui al paragrafo 1 è stata inviata, il garante viene informato dell'avvenuta riscossione dell'obbligazione doganale o dell'appuramento del regime.

#### **art. 450 - quinquies**

Mutua assistenza per la determinazione delle autorità competenti per la riscossione.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Gli Stati membri si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per la riscossione.

Le autorità competenti per la riscossione informano l'ufficio di partenza e l'ufficio di garanzia di tutti i casi di insorgenza di un'obbligazione doganale in relazione a dichiarazioni di transito comunitario accettate dall'ufficio di partenza, oltre che delle azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscossione degli importi dovuti.

#### **art. 451**

Trasporti effettuati con carnet TIR o con carnet ATA.

**Testo: in vigore dal 01/10/2005**

1. Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione del carnet TIR e ATA,

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

il territorio doganale della Comunita' e' considerato un unico territorio, qualora le merci siano trasportate da un punto all'altro del territorio doganale della Comunita' in regime di trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), oppure con carnet ATA (convenzione ATA/convenzione di Istanbul).

2. Ai fini dell'utilizzo di carnet ATA come documenti di transito, per "transito" s'intende il trasporto di merci da un ufficio doganale situato nel territorio doganale della Comunita' ad un altro ufficio doganale situato nel medesimo territorio.

**art. 452**

Trasporto effettuato in parte su territorio di paese terzo.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Qualora il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunita' si svolga parzialmente attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalita' relativi ai regimi TIR e ATA vengono effettuati nei punti in cui il trasporto esce provvisoriamente dal territorio doganale della Comunita' o vi rientra.

**art. 453**

Regime delle merci scortate da Carnet TIR o ATA.

**Testo: in vigore dal 01/06/2003 con effetto dal 01/09/2003**

1. Qualora le merci siano trasportate, scortate da carnet TIR o ATA, sul territorio doganale della Comunita', sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario.

2. Il carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 1 e' comprovato conformemente agli articoli da 314 ter a 324 septies o, se del caso, gli articoli da 325 a 334, nei limiti previsti all'articolo 326.

**art. 454**

Disposizioni applicabili ai trasporti effettuati con carnet TIR.

**Testo: in vigore dal 01/06/2003 con effetto dal 01/09/2003**

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai trasporti effettuati utilizzando i carnet TIR quando si tratta di dazi all'importazione o di altre imposizioni all'interno della Comunita'.

**art. 454 - bis**

Destinatario autorizzato di merci trasportate sotto il regime TIR.

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

1. Le autorità doganali, su domanda del destinatario, possono autorizzarlo a ricevere, nei propri locali o in altri luoghi determinati, merci trasportate sotto il regime TIR, riconoscendogli la qualità di destinatario autorizzato.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e' concessa unicamente alle persone che

a) sono stabilite nella Comunita';

b) ricevono regolarmente merci vincolate al regime TIR o sono in grado, secondo le informazioni delle autorità doganali, di soddisfare agli obblighi imposti dall'autorizzazione; e

c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate nei confronti della legislazione doganale o fiscale.

L'articolo 373, paragrafo 2, si applica per analogia.

L'autorizzazione si applica unicamente nello Stato membro in cui essa e' stata concessa.

L'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell'autorizzazione.

3. Gli articoli 374 e 375, l'articolo 376, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 377 e 378 si applicano per analogia alla procedura relativa alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. L'articolo 407 si applica per analogia alle modalita' previste nell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

5. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e all'articolo 373, paragrafo 2, lettera b), sono considerati soddisfatti.

**art. 454 - ter**

Obblighi del destinatario autorizzato.

**Testo: in vigore dal 01/10/2005**

1. Quando le merci arrivano nei suoi locali o nel luogo precisato nell'autorizzazione di cui all'articolo 457 quater, il destinatario autorizzato e' tenuto, secondo le modalita' previste dall'autorizzazione, a rispettare i seguenti obblighi:

- a) informare le autorità doganali dell'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci;
- b) informare immediatamente le autorità doganali dell'ufficio di destinazione qualora i suggelli non fossero intatti o si accertassero altre irregolarità, quali eventuali eccedenze, mancanze o sostituzioni;
- c) iscrivere immediatamente le merci scaricate nei registri contabili; e
- d) presentare immediatamente alle autorità doganali dell'ufficio di destinazione un avviso in cui si segnalano i particolari e lo stato dei suggelli nonché la data di iscrizione nei registri contabili.

2. Il destinatario autorizzato si assicura che il carnet TIR sia presentato immediatamente alle autorità doganali dell'ufficio di destinazione.

3. Le autorità doganali dell'ufficio di destinazione appongono le necessarie annotazioni sul carnet TIR e, conformemente alla procedura stabilita nell'autorizzazione, provvedono a restituirlo al titolare o al di lui rappresentante.

4. La data di termine dell'operazione TIR e' la data di iscrizione nei registri contabili di cui al paragrafo 1, lettera c). Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), la data di termine dell'operazione TIR e' quella delle annotazioni apposte sul carnet TIR.

5. Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta corrispondente alla copia dell'avviso di cui al paragrafo 1, lettera d). La ricevuta non puo' fungere da prova della conclusione dell'operazione TIR ai sensi dell'articolo 454 quater, paragrafo 2.

**art. 454 - quater**

Termine dell'operazione TIR.

**Testo: in vigore dal 01/10/2005**

1. Il titolare del carnet TIR ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 1, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione dei veicoli o il container e le merci sono stati presentati intatti nei locali del destinatario autorizzato o in un luogo precisato nell'autorizzazione.

2. Il termine dell'operazione TIR, di cui all'articolo 1, lettera d), della Convenzione TIR, e' considerato effettivo quando sono stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 454 ter, paragrafi 1 e 2.

**art. 455**

Prova dell'operazione TIR terminata.

**Testo: in vigore dal 01/06/2003 con effetto dal 01/09/2003**

1. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rinviando la sezione interessata del volet n. 2 del carnet TIR alle autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza senza indugio e comunque entro il termine massimo di un mese dal termine dell'operazione TIR.

2. Qualora la sezione interessata del volet n. 2 del carnet TIR non venga restituita alle autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza allo scadere del termine di due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, tali autorità ne informano l'associazione garante interessata, ferma restando la notificazione da effettuare a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 della convenzione TIR. Dette autorità ne informano inoltre il titolare del carnet TIR e invitano sia quest'ultimo che l'associazione garante interessata a fornire la prova che l'operazione TIR e' terminata.

3. La prova di cui al paragrafo 2 puo' essere fornita, con soddisfazione delle autorità doganali, presentando un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita, che comporta l'identificazione delle merci in causa e che attesta che queste sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita.

4. L'operazione TIR e' considerata conclusa anche se il titolare del carnet TIR/l'associazione garante interessata esibisce, con soddisfazione delle autorità doganali, un documento doganale di vincolo ad una destinazione doganale in un paese terzo o la sua copia o fotocopia, che comprenda l'identificazione delle merci in causa. La copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, oppure ancora dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri.

**art. 455 - bis**

Procedura di ricerca delle informazioni per l'appuramento dell'operazione TIR.

**Testo: in vigore dal 01/06/2003 con effetto dal 01/09/2003**

1. Quando, allo scadere di un termine di quattro mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza non dispongono della prova che l'operazione TIR e' terminata, avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'appuramento dell'operazione TIR o, in mancanza di cio', per stabilire le condizioni d'insorgenza dell'obbligazione doganale, individuare il debitore e determinare le autorità doganali competenti in materia di contabilizzazione. La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate innanzi tempo che l'operazione TIR non si e' conclusa o se lo sospettano.

2. La procedura di ricerca e' parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione dell'operazione TIR e' stata falsificata e che il ricorso a tale procedura e' necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Per avviare una procedura di ricerca, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza indirizzano una domanda corredata di tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita.

4. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rispondono alla richiesta senza indugio.

5. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che l'operazione TIR e' terminata correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza ne informano senza indugio l'associazione garante interessata ed il titolare del carnet TIR come pure, se del caso, le autorità doganali che abbiano intrapreso un'azione di recupero conformemente agli articoli da 217 a 232 del codice.

**art. 456**

Disposizioni applicabili ad un'obbligazione doganale insorta da un'infrazione o irregolarità ai sensi della convenzione TIR.

**Testo: in vigore dal 01/06/2003 con effetto dal 01/09/2003**

1. Quando da un'infrazione o da un'irregolarità ai sensi della convenzione TIR insorge un'obbligazione doganale nella Comunità, le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, alle altre imposizioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice.

2. Gli articoli 450 bis, 450 ter e 450 quinquies si applicano, in quanto compatibili, nell'ambito della procedura di recupero relativa all'uso del carnet TIR.

**art. 457**

Responsabilità dell'associazione garante.

**Testo: in vigore dal 01/06/2003 con effetto dal 01/09/2003**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della convenzione TIR, qualora un'operazione TIR avvenga nel territorio doganale della Comunità, l'associazione garante stabilita nella Comunità può diventare responsabile del pagamento dell'obbligazione doganale relativa alle merci che sono oggetto dell'operazione fino alla concorrenza di 60 000 EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.

2. L'associazione garante, stabilita nello Stato membro competente in materia di recupero conformemente all'articolo 215 del codice, e' responsabile del pagamento dell'ammontare garantito dell'obbligazione doganale.

3. Ogni valida notificazione di non appuramento di una operazione TIR effettuata dalle autorità doganali di uno Stato membro, designate competenti in materia di recupero secondo l'articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino del codice, nei confronti dell'associazione garante riconosciuta da tali autorità, e' valida anche quando le autorità doganali di un altro Stato membro, designate competenti secondo l'articolo 215, paragrafo 1, primo o secondo trattino, procedano successivamente al recupero nei confronti dell'associazione garante riconosciuta da dette autorità'.

**art. 457 - bis**

Esclusione di una persona dal regime TIR.

**Testo: in vigore dal 27/03/1996**

La decisione dell'autorità doganale di uno Stato membro di escludere una persona dal regime TIR, in applicazione dell'articolo 38 della convenzione TIR, si applica sull'intero territorio doganale della Comunità'.

A tal fine, lo Stato membro comunica la propria decisione, nonché la relativa decorrenza di efficacia, agli altri Stati membri ed alla Commissione.

Detta decisione riguarda tutti i carnet TIR presentati per l'assunzione a carico in un ufficio doganale.

**art. 457 - ter**

Prescrizione di un percorso da parte dell'ufficio di partenza/entrata per merci rientranti in un'operazione TIR.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

1. Quando un'operazione TIR riguardi le merci contemplate dalle disposizioni dell'allegato 44 quater, o quando l'autorità doganale lo ritenga necessario, l'ufficio di partenza/ufficio di entrata può prescrivere un percorso per le merci di cui trattasi. Il percorso può essere modificato, unicamente su domanda del titolare del carnet TIR, dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale le merci si trovano lungo il percorso prescritto. Le autorità doganali annotano i dettagli salienti sul carnet TIR e ne informano senza indugio le autorità doganali dell'ufficio di partenza/ufficio di entrata.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente.

2. Per causa di forza maggiore, il vettore può deviare dal percorso prescritto. Le merci e il carnet TIR vengono presentati senza indugio alle autorità doganali più vicine dello Stato membro in cui si trovano le merci. Le autorità doganali informano senza indugio l'ufficio di partenza/ufficio di entrata della deviazione e annotano le indicazioni pertinenti sul carnet TIR.

**art. 457 - quater**

Infrazione o irregolarità durante un'operazione di transito con carnet ATA.

**Testo: in vigore dal 01/10/2005**

1. Il presente articolo si applica ferme restando le disposizioni specifiche della convenzione ATA e della convenzione di Istanbul in materia di responsabilità delle associazioni garanti al momento dell'utilizzazione di un carnet ATA.

2. Quando si accerti che, durante o in occasione di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.

3. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, questa si considera commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, salvo che, entro il termine di cui all'articolo 457 quinquies, paragrafo 2, non venga fornita la prova, ritenuta sufficiente dalle autorità doganali, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.

Se, in mancanza di tale prova, detta infrazione o irregolarità è da considerarsi commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in causa vengono riscossi da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali.

Se, successivamente, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, lo Stato membro che aveva inizialmente proceduto alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni a cui le merci sono soggette nel primo Stato membro li rimborsa a detto Stato membro, ad esclusione di quelli già riscossi a norma del secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità. In tal caso, l'eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che aveva inizialmente pagato le imposizioni.

Se l'importo dei dazi e delle altre imposizioni inizialmente riscossi e restituiti dallo Stato membro che aveva proceduto alla loro riscossione è inferiore all'importo dei dazi e delle altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, detto Stato membro procede alla riscossione della differenza, secondo le disposizioni comunitarie o nazionali.

Le amministrazioni doganali degli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per combattere e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarita'.

**art. 457 - quinquies**

Prova della regolarita' dell'operazione effettuata con carnet ATA.

**Testo: in vigore dal 01/10/2005**

1. Quando si accerti che durante o in occasione di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA e' stata commessa un'infrazione o un'irregolarita', le autorità doganali ne danno notifica al titolare del carnet ATA e all'associazione garante, entro il termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA o all'articolo 8, paragrafo 4, dell'allegato A della convenzione di Istanbul.

2. La prova della regolarita' dell'operazione effettuata con carnet ATA ai sensi dell'articolo 457 quater, paragrafo 3, primo comma deve essere fornita entro il termine previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della convenzione ATA o all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'allegato A della convenzione di Istanbul.

3. La prova di cui al paragrafo 2 viene fornita alle autorità doganali mediante uno degli strumenti seguenti:

- a) un documento doganale o commerciale autenticato dalle autorità doganali, attestante che le merci in questione sono state presentate all'ufficio di destinazione e idoneo ad identificare dette merci;
- b) un documento doganale di vincolo ad un regime doganale in un paese terzo o la relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme o dall'organismo che ha vidimato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato ovvero dai servizi ufficiali di uno Stato membro. Tale documento deve contenere l'identificazione delle merci in questione;
- c) fornendo gli elementi di prova previsti dall'articolo 8 della convenzione ATA o all'articolo 10 dell'allegato A della convenzione di Istanbul.

**art. 458**

Uffici competenti in materia di violazioni sui carnet ATA.

**Testo: in vigore dal 01/06/2003 con effetto dal 01/09/2003**

1. L'autorita' doganale designa, in ciascuno Stato membro, un ufficio accentratore incaricato di coordinare le azioni relative alle infrazioni o irregolarita' sui carnet ATA.

L'autorita' di cui sopra comunica alla Commissione la denominazione di tale ufficio ed il relativo indirizzo. L'elenco di questi uffici e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie C.

2. Ai fini della determinazione dello Stato membro tenuto a riscuotere i dazi e le altre imposizioni esigibili, lo Stato membro in cui e' accertata, conformemente all'articolo 457 quater, paragrafo 3, secondo comma, un'infrazione o un'irregolarita' commessa nel corso di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, e' lo Stato di cui le merci sono state ritrovate o, quando non siano state ritrovate, lo Stato membro il cui ufficio accentratore disponga del "volet" del carnet piu' recente.

**art. 459**

Reclamo per violazioni relative ai carnet ATA.

**Testo: in vigore dal 01/10/2005**

1. Quando l'autorita' doganale dello Stato membro constati la nascita di un'obbligazione doganale viene inviato, al piu' presto, un reclamo all'associazione garante cui e' vincolato tale Stato membro. Quando la nascita dell'obbligazione doganale e' dovuta al fatto che le merci che

formano oggetto del carnet ATA non sono state riesportate o non sono state svincolate nei termini stabiliti dalla convenzione ATA o dalla convenzione di Istanbul, il reclamo viene inviato, al piu' presto, tre mesi dopo la data di scadenza del carnet.

2. L'ufficio accentratore che effettua il reclamo invia nel contempo, per quanto possibile, all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza e' situato l'ufficio di ammissione temporanea una nota informativa redatta secondo il modello figurante nell'allegato 59.

La nota informativa e' corredata della copia del "volet" non appurato, tranne quando l'ufficio accentratore non ne sia in possesso. La nota informativa puo' anche essere utilizzata ogniqualevolta lo si ritenga necessario.

**art. 460**

Formulario di tassazione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Il calcolo dell'importo dei dazi e delle imposizioni oggetto del reclamo di cui all'articolo 459 e' effettuato a mezzo del modello di formulario di tassazione figurante nell'allegato 60 compilato secondo le istruzioni accluse. Il formulario di tassazione puo' essere inviato successivamente al reclamo, ma entro e non oltre tre mesi dal medesimo, e, comunque, entro sei mesi dalla data in cui l'autorita' doganale avvia l'azione di recupero.

2. Conformemente e alle condizioni di cui all'articolo 461 l'invio, da parte dell'amministrazione doganale, di tale formulario all'associazione garante cui e' vincolata non libera le altre associazioni garanti della Comunita' dal pagamento eventuale dei dazi e delle altre imposizioni, qualora sia stato constatato che l'infrazione o l'irregolarita' e' stata commessa in uno Stato membro diverso da quello di cui e' stata inizialmente avviata la procedura.

3. Il formulario di tassazione e' compilato in due o tre esemplari, a seconda del caso. Il primo esemplare e' destinato all'associazione garante alla quale e' vincolata l'autorita' doganale dello Stato membro in cui viene presentato il reclamo. Il secondo esemplare e' conservato dall'ufficio accentratore emittente. All'occorrenza, tale ufficio invia il terzo esemplare all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza e' situato l'ufficio di ammissione temporanea.

**art. 461**

Trasferimento della procedura per il recupero dei dazi a seguito di violazioni sui carnet ATA.

**Testo: in vigore dal 01/10/2005**

1. Quando venga stabilito che un'infrazione o un'irregolarita' e' stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata avviata la procedura, l'ufficio accentratore del primo Stato membro chiede la pratica per quanto lo concerne.

2. Ai fini di chiusura invia all'ufficio accentratore del secondo Stato membro gli elementi della pratica in suo possesso e rimborsa, all'occorrenza, all'associazione garante cui e' vincolato, le somme gia' depositate o provvisoriamente pagate da quest'ultima.

Tuttavia, la chiusura della pratica e' effettuata solo quando l'ufficio accentratore del primo Stato membro abbia ricevuto dall'ufficio accentratore del secondo Stato membro un discarico che precisi in particolare che un reclamo e' stato presentato, conformemente ai principi sanciti dalla convenzione ATA, in questo secondo Stato membro o dalla convenzione di Istanbul. Il discarico e' elaborato secondo il modello di cui all'allegato 61.

3. L'ufficio accentratore dello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarita' e' stata commessa, s'incarica della procedura di recupero e riscuote, all'occorrenza, dall'associazione garante cui e' vincolato, gli importi dei dazi e delle altre imposizioni da pagare al tasso in vigore

nello Stato membro in cui e' situato tale ufficio.

4. Il trasferimento di procedura deve avvenire entro il termine di un anno a decorrere dalla perenzione del carnet, a condizione che il pagamento non sia diventato effettivo in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della convenzione ATA o all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'allegato A della convenzione di Istanbul. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 457 quater, paragrafo 3, terzo e quarto comma.

**art. 462**

Trasporti effettuati con il formulario 302.

**Testo: in vigore dal 01/06/2003 con effetto dal 01/09/2003**

1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 163, paragrafo 2, lettera e), del codice, il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunita' sia effettuato con il formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il territorio doganale della Comunita' e' considerato, per quando riguarda le modalita' di utilizzazione di detto formulario, ai fini di tale trasporto, un unico territorio.

2. Qualora un trasporto di cui al paragrafo 1 si effettui in parte attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalita' inerenti al formulario 302 si applicano ai punti attraverso i quali il trasporto lascia provvisoriamente il territorio doganale della Comunita' e vi rientra.

3. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un formulario 302 e' stata commessa un'infrazione o un'irregolarita' in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili e' operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.

4. L'articolo 457 quater, paragrafo 3, si applica mutatis mutandis.

**art. 462 - bis**

Procedura applicabile alle spedizioni postali.

**Testo: in vigore dal 03/01/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera f) del codice, il trasporto di merci non comunitarie da un punto all'altro del territorio doganale della Comunita' sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42.

2. Quando il trasporto di merci comunitarie destinate ad una parte del territorio doganale della Comunita' nella quale non si applica la direttiva 77/388/CEE o da essa provenienti sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42 ter.

**art. 463**

Merci la cui esportazione fuori dalla comunita' e' soggetta a divieti, restrizioni o tasse.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. Il presente capitolo stabilisce le condizioni applicabili alle merci che circolano all'interno del territorio doganale della Comunita' in regime di transito comunitario o vincolate ad un altro regime di transito doganale e la

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

cui esportazione fuori della Comunita' e' vietata o assoggettata a restrizioni, ad una tassa o ad altra imposizione.

2. Tuttavia, tali condizioni si applicano solo se cio' sia previsto dalla misura che istituisce il divieto, la restrizione, la tassa o qualsiasi altra imposizione, fatte salve le disposizioni particolari che tale misura puo' contemplare.

**art. 464**

Diciture da apporre nella dichiarazione di transito comunitario.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

Quando le merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1 sono vincolate ad un regime di transito comunitario, l'obbligato principale appone nella casella "Designazione delle merci" della dichiarazione di transito comunitario una delle seguenti diciture, secondo il caso:

- Salida de la Comunidad sometida a restricciones,
- Udpassage fra Faellesskabet undergivet restriktioner,
- Ausgang aus der Gemeinschaft
- Beschränkungen unterworfen,
- omissis
- Export from the Community subject to restrictions,
- Sortie de la Communauté soumise a des restrictions,
- Uscita dalla Comunita' assoggetta a restrizioni,
- Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,
- Vienti yhteisoestae rajoitusten alaista/Export fraan Gemenskapen underkastad restriktioner,
- Export fraan Gemenskapen underkastad restriktioner,
- Saída da Comunidade sujeita a resricoes,
- Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos,
- Udpassage fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling,
- Ausgang aus der Gemeinschaft,
- Abgabenerhebungen unterworfen,
- omissis,
- Export from the Community subject to duty,
- Sortie de la Communauté soumise a imposition,
- Uscita dalla Comunita' assoggettata a tassazione,
- Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen,
- Vienti yhteisoestae maksujen alaista/Export fraan Gemenskapen underkastad avgifter,
- Export fraan Gemenskapen underkastad avgifter,
- Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposicoes.

**art. 465**

Compilazione dell'esemplare di controllo T5.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. Quando le merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1 sono vincolate ad un regime di transito diverso dal transito comunitario, l'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalita' richieste per la spedizione fa compilare l'esemplare di controllo T5 previsto dall'articolo 472.

L'interessato appone, nella casella 104 di tale esemplare, secondo il caso, una delle diciture di cui all'articolo 464.

2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone sul documento doganale che accompagna le merci, secondo il caso, una delle diciture di cui all'articolo 464.

**art. 466**

Liberazione delle merci dalle restrizioni.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

Le disposizioni degli articoli 464 e 465, non si applicano quando le merci sono dichiarate per l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunita' e viene fornita la prova all'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalita' di esportazione che l'atto amministrativo che le libera dalla restrizione prevista nei loro riguardi e' stato emesso, che i

dazi all'esportazione, la tassa o l'imposizione esigibile e' stata pagata ovvero che, tenuto conto della loro posizione, tali merci possono lasciare senz'altra formalita' il territorio doganale della Comunita'.

**art. 467**

Costituzione di garanzia.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. Se la misura di cui all'articolo 463, paragrafo 2 prevede la costituzione di una garanzia, questa deve essere fornita quando, secondo le indicazioni contenute nel documento doganale, le merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1, circolanti tra due punti situati nel territorio doganale della Comunita', lasciano durante il trasporto il predetto territorio in modo diverso dalla via aerea.

2. La garanzia e' costituita nell'ufficio in cui sono espletate le formalita' richieste per la spedizione delle merci o presso un altro organismo designato a tale scopo dallo Stato membro da cui dipende detto ufficio, secondo le modalita' che verranno stabilite dall'autorita' doganale di detto stato membro. Nel caso di una misura che istituisce una tassa o un'altra imposizione, la garanzia non deve essere fornita quando il trasporto delle merci avvenga in regime di transito comunitario e venga fornita una garanzia diversa da quella in contanti oppure sia previsto l'esonero dalla garanzia in considerazione della persona dell'obbligato principale.

**art. 468**

Merci che attraversano il territorio di paesi EFTA.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. Le disposizioni dell'articolo 465 si applicano anche alle merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1, che circolano tra due punti situati nel territorio doganale della Comunita' con attraversamento del territorio di paesi EFTA e che, in uno di questi paesi, sono oggetto di rispedizione. In deroga all'articolo 482, l'originale dell'esemplare di controllo T5 accompagna le merci fino all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione.

L'ufficio di partenza fissa il termine entro il quale le merci devono essere reintrodotte nel territorio doganale della Comunita'.

2. Se la misura di cui all'articolo 463, paragrafo 2, preveda la costituzione di una garanzia, questa deve essere fornita, in deroga all'articolo 467, in tutti i casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

**art. 469**

Mancata immissione in libera pratica delle merci subito dopo l'arrivo nell'ufficio di destinazione.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

Quando le merci non siano immesse in libera pratica subito dopo il loro arrivo nell'ufficio di destinazione, spetta a quest'ultimo prendere le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione delle misure previste nei loro confronti, di cui all'articolo 463, paragrafo 2.

**art. 470**

Merci non reintrodotte nel territorio doganale comunitario nel termine stabilito.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

Quando le merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1, circolanti secondo le condizioni di cui all'articolo 467, anche per via aerea, non siano reintrodotte nel territorio doganale della Comunita' nel termine stabilito, si considerano irregolarmente esportate in un paese terzo dallo Stato membro dal quale sono state spedite, salvo che se ne provi il perimento imputabile a forza maggiore o caso fortuito.

**art. 471**

Definizione di autorita' competente e ufficio.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) autorità competente:

l'autorità doganale o qualsiasi altra autorità incaricata dell'applicazione del presente capitolo;

b) ufficio:

l'ufficio doganale o l'organismo incaricato, a livello locale, dell'applicazione del presente capitolo.

**art. 472**

Esemplare di controllo T5.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. Quando l'applicazione di una misura comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione nel territorio doganale della Comunità e' subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o stabilita nella predetta misura, la prova e' costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T5. Per esemplare di controllo T5 s'intende un esemplare compilato su un formulario T5, eventualmente completato da uno o piu' formulari T5 bis, secondo le condizioni di cui all'articolo 478 o da una o piu' distinte di carico T5 secondo le condizioni di cui agli articoli 479 e 480.

Non si esclude che vengano utilizzati, contemporaneamente, ma per fini diversi, parecchi esemplari di controllo T5, sempre che ciascuno di essi sia previsto da una misura comunitaria.

2. Chiunque sottoscriva un esemplare di controllo T5, a norma del paragrafo 1, e' tenuto a destinare le merci designate in tale documento all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata.

**art. 473**

Formulari per la redazione degli esemplari di controllo T5.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

I formulari su cui e' redatto l'esemplare di controllo T5 devono essere conformi ai modelli figuranti negli allegati 63, 64 e 65.

Detti formulari sono compilati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 66 e, all'occorrenza, tenuto conto delle indicazioni complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie. Ove occorra, ciascuno Stato membro provvede a completare le istruzioni di cui sopra.

L'esemplare di controllo T5 e' rilasciato ed utilizzato conformemente agli articoli da 476 a 485.

**art. 474**

Caratteristiche del formulario per la redazione degli esemplari di controllo T5.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. La carta da utilizzare e' di colore blu pallido, collata per scritte, pesante almeno 40 g/mq. La sua opacità deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudicano la leggibilità delle indicazioni annotate sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

2. Il formato dei formulari e:

a) di 210 mm x 297 mm per i formulari T5 (allegato 63) e i formulari T5 bis (allegato 64); e' ammessa una tolleranza, nel senso della lunghezza, al massimo di 5 mm in meno o di 8 mm in piu';

b) di 297 mm x 420 mm per le distinte di carico T5 (allegato 65); e' ammessa una tolleranza, nel senso della lunghezza, al massimo di 5 mm in meno o di 8 mm in piu'.

3. Gli esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore come qui di seguito indicato:

- l'esemplare originale reca sulla destra un bordo continuo di colore nero;  
- la larghezza di detto bordo e' di circa 3 mm.

4. L'indirizzo per il rinvio e la nota importante figurante sul recto del

formulario possono essere stampati in rosso.

**art. 475**

Indicazione dei dati della tipografia sul formulario dell'esemplare di controllo T5.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che i formulari dell'esemplare di controllo T5 rechino una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.

**art. 476**

Lingua in cui deve essere stampato l'esemplare di controllo T5.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

L'esemplare di controllo T5 deve essere stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dall'autorità competente dello Stato membro di partenza.

Ove occorra, l'autorità competente di un altro Stato membro in cui tale documento deve essere presentato può chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

**art. 477**

Modalità di compilazione dell'esemplare di controllo T5.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Esso può anche essere compilato in modo leggibile a mano, con l'inchiostro e in stampatello.

I formulari non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere operate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dall'autorità competente

2. L'esemplare di controllo T5 può anche essere confezionato o compilato con un procedimento tecnico di riproduzione sempreché siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di cancellature e alterazioni.

**art. 478**

Formulari T5 Bis.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può consentire alle imprese stabilite nel suo territorio di completare l'esemplare di controllo T5 con uno o più formulari T5 bis, sempreché tutti questi formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad un unico destinatario per ricevere un'unica utilizzazione e/o destinazione.

2. Il numero di formulari T5 bis utilizzati è indicato nella casella n. 3 dell'esemplare di controllo T5 che accompagnano. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ogni formulario T5 bis. Il numero totale dei colli accompagnati dal formulario di controllo T5 e dal o dai formulari T5 bis è indicato nella casella n. 6 dell'esemplare di controllo T5.

**art. 479**

Distinte di carico T5.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può consentire alle imprese stabilite nel suo territorio di completare l'esemplare di controllo T5 con una o più distinte di carico T5 in cui sono annotate le indicazioni figuranti in genere nelle caselle n. 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 del formulario T5, sempreché tutti questi formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad un

unico destinatario per ricevere un'unica utilizzazione e/o destinazione. 2. Può essere utilizzato solo il recto del formulario della distinta di carico T5. Ogni articolo che figura nella distinta di carico T5 deve essere preceduto da un numero d'ordine; devono essere fornite tutte le indicazioni previste dai titoli delle colonne della distinta stessa.

Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta. In basso alle colonne corrispondenti devono essere indicati il numero totale dei colli contenenti le merci designate nella lista, la massa lorda e la massa netta totale delle merci in causa.

3. In caso di utilizzazione di distinte di carico T5, le caselle n. 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 dell'esemplare di controllo T5 cui si riferiscono devono essere cancellate e tale documento non può essere completata da formulari T5 bis.

4. Il numero delle distinte di carico T5 utilizzate è indicato nella casella n. 4 dell'esemplare di controllo T5. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ciascuna distinta di carico T5. Il numero totale dei colli accompagnati dalle varie distinte di carico è indicato nella casella n. 6 dell'esemplare di controllo T5.

#### art. 480

Distinte di carico T5 compilate con sistemi di trattamento elettronico o automatico delle informazioni.

#### Testo: soppresso dal 02/08/2000

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 479, paragrafo 1, può prevedere che le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni utilizzino distinte di carico T5 compilate con tale sistema e che, pur recando l'insieme delle indicazioni contenute nella distinta il cui modello figura nell'allegato 65 non soddisfano a tutti i requisiti di cui agli articoli da 473 a 475 e 477 e al requisito di cui all'articolo 479, paragrafo 2 concernente l'obbligo di far precedere ogni articolo della distinta da un numero d'ordine. Queste distinte devono essere nondimeno concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dall'autorità competente. 2. L'autorizzazione è concessa soltanto alle ditte che offrono tutte le garanzie ritenute utili dall'autorità competente.

3. Si può ugualmente permettere l'uso come distinte di carico di cui all'articolo 479, paragrafo 1, di elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono emessi da imprese le cui scritture contabili non si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. 4. Il titolare dell'autorizzazione risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, effettuata da chiunque, delle distinte di carico che egli compila.

#### art. 481

Sottoscrizione ed indicazioni sull'esemplare di controllo T5, formulari T5 bis e distinte di carico T5.

#### Testo: soppresso dal 02/08/2000

1. L'esemplare di controllo T5 e, eventualmente, i formulari T5 bis o le distinte di carico T5 sono redatti dall'interessato in un originale ed almeno una copia. Ciascuno di detti documenti deve recare la firma originale dell'interessato.

2. L'esemplare di controllo T5 e, eventualmente, i formulari T5 bis o le distinte di carico T5 devono recare, per quanto riguarda la designazione delle merci e le menzioni speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla misura comunitaria che prevede il controllo.

3. Quando le merci non sono vincolate al regime di transito comunitario l'esemplare di controllo T5 deve recare un riferimento al documento relativo alla procedura di transito eventualmente utilizzata. Quando non ci si avvalga di una procedura di transito, l'esemplare di controllo T5 deve recare una

delle seguenti diciture:

- mercancías fuera del procedimiento de tránsito,
- ingen forsendelsesprocedure,
- nicht im Versandverfahren befindliche Waren,
- omissis,
- goods not covered by a transit procedure,
- marchandises hors procedure de transit,
- merci non vincolate ad una procedura di transito,
- goederen niet geplaatst onder een regeling voor douanevervoer,
- mercadorias nao abrangidas por um procedimento de transito,
- tavaraita ei kuljeteta passitusmenettelyssae/Varor ej under transitering,
- varor ej under transitering.

4. Il documento di transito comunitario o il documento relativo alla procedura di transito utilizzata deve recare un riferimento all'esemplare o agli esemplari di controllo T5 rilasciati.

#### art. 482

Rilascio e contenuto dell'esemplare di controllo T5.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. Quando le merci circolano vincolate ad una procedura di transito comunitario ovvero ad un'altra procedura di transito doganale, l'ufficio di partenza rilascia l'esemplare di controllo T5.

L'ufficio di partenza trattiene una copia dell'esemplare di controllo T5. L'originale dell'esemplare di controllo T5 accompagna le merci almeno fino all'ufficio in cui si procede al controllo delle destinazioni e/o dell'utilizzazione delle merci nelle medesime condizioni del documento relativo alla procedura di transito utilizzata.

2. Quando le merci assoggettate ad un controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione non sono vincolate ad un regime di transito, l'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di spedizione. Questa trattiene una copia dell'esemplare di controllo T5. L'esemplare di controllo T5 deve recare una delle diciture di cui all'articolo 481, paragrafo 3.

3. L'esemplare di controllo T5 e, se del caso, il o i formulari di controllo T5 bis, ovvero le distinte di carico T5, sono visti dall'autorità competente dello Stato membro di partenza. Il visto deve prevedere le seguenti diciture da far figurare nella casella A (ufficio di partenza di detti documenti):

- a) per l'esemplare di controllo T5, il nome e il timbro dell'ufficio di partenza, la firma del funzionario competente, la data del visto e un numero di registrazione, che può essere prestampato;
- b) per il formulario T5 bis o la distinta di carico T5, il numero che figura sull'esemplare di controllo T5.

Questo numero deve essere apposto o a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio di partenza o a mano. In quest'ultimo caso deve essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio.

Gli originali di tali documenti sono consegnati all'interessato non appena siano state espletate tutte le formalità amministrative.

4. Le merci e gli originali degli esemplari di controllo T5 devono essere presentati all'ufficio di destinazione.

L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può tuttavia decidere che le merci siano consegnate direttamente al destinatario alle condizioni stabilite dal competente ufficio di destinazione, in modo che l'ufficio possa effettuare i controlli, necessari all'arrivo delle merci o successivamente.

#### art. 483

Adempimenti dell'ufficio di destinazione relativi agli esemplari di controllo T5.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. L'ufficio di destinazione effettua o fa effettuare sotto la sua responsabilità il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta.

2. L'ufficio di destinazione deve registrare, eventualmente trattenendone una copia, i dati degli esemplari di controllo T5 e i risultati dei controlli effettuati.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 485, l'originale dell'esemplare di controllo T5 e' rispedito immediatamente all'indirizzo indicato nella rubrica "Da rispedire a", una volta espletate tutte le formalita' previste e dopo essere stato debitamente annotato dall'ufficio di destinazione.

#### art. 484

Ricevuta di presentazione dell'esemplare di controllo T5.

#### Testo: soppresso dal 02/08/2000

La persona che presenta all'ufficio di destinazione un esemplare di controllo T5 e la merce cui si riferisce puo' ottenere, su richiesta, un ricevuta compilata su un formulario il cui modello figura nell'allegato 47. Tale ricevuta non puo' sostituire l'esemplare di controllo T5.

#### art. 485

Frazionamento della spedizione e dell'esemplare di controllo T5.

#### Testo: soppresso dal 02/08/2000

1. L'autorita' competente degli Stati membri permette che una spedizione accompagnata dall'esemplare di controllo T5, nonche' lo stesso esemplare di controllo T5 siano frazionati, prima della conclusione della procedura per la quale il formulario e' stato rilasciato. Le spedizioni che abbiano formato oggetto di tale frazionamento possono subire un ulteriore frazionamento.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano senza pregiudizio delle misure comunitarie relative ai prodotti provenienti dall'intervento, che sono soggetti ad un controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e che formano oggetto di trasformazione in un altro Stato membro prima di ricevere l'utilizzazione e/o la destinazione finale(i).

3. Il frazionamento di cui al paragrafo 1 ha luogo alle condizioni di cui ai paragrafi da 4 a 7. Gli Stati membri hanno la facolta' di derogare a queste condizioni nei casi in cui la totalita' delle spedizioni risultanti dal frazionamento debba ricevere l'utilizzazione e/o la destinazione dichiarata nello Stato membro in cui ha luogo il frazionamento.

4. L'ufficio in cui e' effettuato il frazionamento rilascia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 481, un estratto dell'esemplare di controllo T5 per ciascuna parte della spedizione frazionata utilizzando a tal fine un formulario dell'esemplare di controllo T5.

Ciascun estratto deve contenere le menzioni speciali che figurano nelle caselle n. 100, 104, 105, 106 e 107 dell'esemplare di controllo T5 originale e indicare la massa netta delle merci che ne fanno oggetto. Nella casella n. 106 di ciascun estratto devono essere riportati il numero di registrazione, la data, l'ufficio e il paese di emissione dell'esemplare di controllo originale, con una delle seguenti diciture:

- Extracto del ejemplar de control:.....  
(numero, fecha, oficina y pais de expedicion)
- Udskrift af kontrol eksemp lar:.....  
(nummer, dato, udstedelsessted og land)
- Auszug aus dem Kontrollexemplar:.....  
(Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland)
- omissis:.....
- Extract of control copy:.....  
(Number, date, office and country of issue)
- Extrait de l'exemplaire de controle:.....  
(numero, date, bureau et pays de delivrance)
- Estratto dell'esemplare di controllo:.....  
(numero, data, ufficio e paese di emissione)
- Uittreksel uit controle-exemplaar:.....  
(nummer, datum, kantoor en land van afgifte)
- Extracto do exemplar de controlo:.....

- (numero, data, estancia, pais de emissao)
- Ote valvontakappaleesta:..... (numero, paeivaes, toimipaikka ja antomaa)/Utdrag ur kontrollexemplar:..... (nummer och datum samt utfaerdande kontor och land)
  - Utdrag ur kontrollexemplar:..... (nummer och datum samt utfaerdande kontor och land).

5. L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento indica sull'esemplare di controllo T5 originale il frazionamento in parola. A tal fine, esso annota nel riquadro "Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione" una delle seguenti diciture:

- ... (numero) extractos expedidos - copias adjuntas,
- ... (antal) udstedte udskrifter - kopier vedfojet,
- ... (Anzahl) Auszuge ausgestellt - Durchschriften liegen bei,
- ... omissis
- ... (number) extracts issued - copies attached,
- ... (nombre) extraits delivres - copies ci-jointes,
- ... (numero) estratti rilasciati - copie allegate,
- ... (aantal) uittreksels afgegeven - kopien bijgevoegd,
- ... (quantidade) extractos emitidos - copias juntas,
- annettuja otteita..... (lukumaeaerae) - kopiot oheisina/..... (antal) utfaerdade utdrag - kopior bifogas,
- ..... (antal) utfaerdade utdrag - kopior bifogas.

L'esemplare di controllo T5 originale e' rinviato senza indugio all'indirizzo indicato nella rubrica "Da rispedire a", accompagnato dalle copie degli estratti rilasciati.

L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento trattiene una copia dell'esemplare di controllo originale e degli estratti rilasciati.

6. Gli originali degli estratti dell'esemplare di controllo T5 accompagnano le spedizioni parziali, all'occorrenza contemporaneamente al documento relativo alla procedura utilizzata.

7. I competenti uffici degli stati membri di destinazione delle parti della spedizione frazionata provvedono direttamente o fanno provvedere, sotto la loro responsabilita' al controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione previste o prescritte. Essi rinviando gli estratti, annotati conformemente all'articolo 483, paragrafo 3, all'indirizzo indicato nella rubrica "Da rispedire a".

8. In caso di ulteriore frazionamento, previsto al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 si applicano mutatis mutandis.

#### art. 486

Rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5; duplicato.

#### Testo: soppresso dal 02/08/2000

1. L'esemplare di controllo T5 puo' essere rilasciato a posteriori, a condizione che:

- l'omissione della domanda o il mancato rilascio di questo documento al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato o questi possa fornire la prova, con soddisfazione dell'autorita' doganale, che detta omissione non e' dovuta a imprevidenza o negligenza abituale da parte sua,
- l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T5 si riferisce alle merci per le quali sono state espletate tutte le formalita' amministrative.
- l'interessato presenti i documenti richiesti per il rilascio del predetto documento.
- sia stato stabilito, con soddisfazione dell'autorita' doganale, che il

rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5 non puo' dar luogo all'ottenimento di indebiti vantaggi finanziari, tenuto conto del regime di transito eventualmente utilizzato, della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.

2. Qualora l'esemplare di controllo T5 venga rilasciato a posteriori, esso deve recare, in rosso, una delle seguenti diciture:

- Expedido a posteriori,
- Udstedt efterfølgende,
- Nachtraglich ausgestellt,
- omissis,
- Issued retroactively,
- Delivre' a posteriori,
- Rilasciato a posteriori,
- Achteraf afgegeven,
- Emitido a posteriori,
- Annettu jaelkikaeteen/Utfaerdatt i efterhand,
- Utfaerdatt i efterhand.

Inoltre, l'interessato deve indicare su questo esemplare di controllo T5 l'identita' del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite, nonche' la data di partenza e, eventualmente, la data di ripresentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

3. L'esemplare di controllo T5 rilasciato a posteriori puo' essere annotato dall'ufficio di destinazione solo quando quest'ultimo constata che alle merci che formano oggetto di detto documento e' stata data l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla misura comunitaria adottata in materia d'importazione o di esportazione di dette merci o della loro circolazione all'interno del territorio doganale della Comunita'.

4. In caso di smarrimento dell'originale possono essere rilasciati duplicati degli esemplari di controllo T5, degli estratti degli esemplari di controllo T5, dei formulari T5 bis e delle distinte di carico T5. Il duplicato deve essere corredato della dicitura "DUPLICATO", scritta in rosso e in maiuscolo, del timbro dell'ufficio che lo ha rilasciato e della firma del funzionario competente.

#### art. 487

Prova di utilizzazione o destinazione delle merci previste o prescritte.

#### **Testo: soppresso dal 02/08/2000**

In deroga all'articolo 472 e salvo diversamente stabilito dalle disposizioni relative alla misura comunitaria, ogni Stato membro ha la facolta' di prevedere che la prova che alle merci e' stata data l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte venga fornita secondo una procedura nazionale, a condizioni che le merci non lascino il suo territorio prima di aver ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta.

#### art. 488

Autorizzazione a non presentare all'ufficio di partenza le merci e l'esemplare di controllo T5.

#### **Testo: soppresso dal 02/08/2000**

L'autorita' doganale di ciascuno Stato membro puo' consentire, nell'ambito delle sue competenze, a qualsiasi persona che risponda alle condizioni previste all'articolo 489, in appresso denominata "speditore autorizzato", che intenda spedire merci per le quali deve essere redatto un esemplare di controllo T5, di non presentare all'ufficio di partenza ne' le merci, ne' il relativo esemplare di controllo T5.

#### art. 489

Soggetti che possono assumere la qualita' di speditore autorizzato.

#### **Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 488 e' accordata unicamente alle

persone:

- a) che effettuano frequenti spedizioni;
  - b) le cui scritture consentono all'autorita' doganale di controllare le operazioni;
  - c) che forniscono una garanzia quando il rilascio dell'esemplare di controllo T5 deve essere connesso ad una garanzia e d) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della (delle) normativa(e) in causa.
2. L'autorita' doganale prende le misure adeguate per la costituzione della garanzia di cui al paragrafo 1, lettera c).

**art. 490**

Contenuto dell'autorizzazione.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

Nell'autorizzazione da rilasciarsi dall'autorita' doganale vengono stabiliti, in particolare:

- a) l'ufficio o gli uffici competenti quali uffici di partenza per le spedizioni da effettuare;
- b) il termine e le modalita' cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettergli di procedere, se del caso, ad un controllo prima della partenza;
- c) il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione; tale termine e' stabilito in funzione delle condizioni di trasporto;
- d) le misure d'identificazione da adottare. A tal fine, l'autorita' doganale puo' stabilire che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di suggelli di modello speciale, ammessi dall'autorita' doganale e apposti dallo speditore autorizzato.

**art. 491**

Timbratura dell'esemplare di controllo T5.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. L'autorizzazione stabilisce che lo spazio riservato all'ufficio di partenza figurante sul recto dell'esemplare di controllo T5:

- a) sia preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio;
- oppure b) rechi, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale di metallo ammesso dall'autorita' doganale e conforme al modello figurante nell'allegato 62. Tale impronta puo' essere prestampata sui formulari qualora la stampa sia affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata.

Lo speditore autorizzato e' tenuto a completare tale riquadro indicandovi la data di spedizione delle merci e a numerare la dichiarazione conformemente alle norme previste a tale scopo nell'autorizzazione.

2. L'autorita' doganale puo' prescrivere l'impiego di formulari recanti un segno distintivo che ne permetta l'identificazione.

**art. 492**

Indicazioni sull'esemplare di controllo T5; trasmissione e controllo.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. Al piu' tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa l'esemplare di controllo T5, debitamente compilato, indicando all'occorrenza sul recto, nel riquadro "Controllo dell'ufficio di partenza", il termine entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, i riferimenti al documento di esportazione richiesti dallo Stato membro di spedizione, le misure di identificazione applicate, nonche' una delle seguenti diciture:

- Procedimento simplicado,
- Forenklet fremgangsmade,
- Vereinfachtes Verfahren,
- omissis,
- Simplified procedure,
- Procedure simplifiee,
- Procedura semplificata,

- Vereenvoudigde regeling,
- Procedimento simplificado,
- Yksinkertaistettu menettely/Foerenklat foerfarande,
- Foerenklat foerfarande.

2. Dopo la spedizione, lo speditore autorizzato trasmette senza indugio all'ufficio di partenza la copia dell'esemplare di controllo T5 accompagnata da ogni documento in base al quale l'esemplare di controllo T5 e' stato redatto.

3. Quando l'ufficio di partenza procede al controllo di una spedizione, appone il proprio visto nel riquadro "Controllo dell'ufficio di partenza" figurante sul recto dell'esemplare di controllo T5.

4. L'esemplare di controllo T5, debitamente compilato e completato dalle indicazioni di cui al paragrafo 1 e firmato dallo speditore autorizzato, e' considerato rilasciato dall'ufficio di partenza che ha preautenticato il formulario, a norma dell'articolo 491, paragrafo 1, lettera a), o il cui nome figura nell'impronta del timbro speciale di cui all'articolo 491, paragrafo 1, lettera b), e cio' allo scopo di essere utilizzato come prova che le merci che ne sono oggetto hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste.

#### **art. 493**

Obblighi e responsabilita' dello speditore autorizzato.

#### **Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. Lo speditore autorizzato e' tenuto:

a) a rispettare le condizioni previste dal presente capitolo e dall'autorizzazione e b) a prendere tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o quella del timbro speciale.

2. Lo speditore autorizzato sopporta tutte le conseguenze, in particolare finanziarie, degli errori, delle mancanze o altre imperfezioni presenti negli esemplari di controllo T5 da lui compilati, o commessi nello svolgimento delle procedure che sono di sua competenza in virtu' dell'autorizzazione di cui all'articolo 488.

3. In caso di utilizzazione abusiva, da parte di chiunque, di esemplari di controllo T5 preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatto salvo l'esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non sono stati pagati e del rimborso dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a tale utilizzazione, a meno che non dimostri all'autorita' doganale che l'ha autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).

#### **art. 494**

Dispensa dalla firma dello speditore autorizzato sull'esemplare di controllo T5.

#### **Testo: soppresso dal 02/08/2000**

1. L'autorita' doganale puo' autorizzare lo speditore autorizzato a non apporre la propria firma sugli esemplari di controllo T5 muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati con un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale autorizzazione e' concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente fornito alla predetta autorita' un impegno scritto con cui si riconosce responsabile, fatto salvo l'esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non sono stati corrisposti e del rimborso dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a qualsiasi utilizzazione di esemplari di controllo T5 muniti dell'impronta del timbro speciale.

2. Gli esemplari di controllo T5, compilati conformemente a quanto disposto al paragrafo 1, devono recare, nella casella riservata alla firma del dichiarante, una delle seguenti diciture:

- Dispensa de firma,

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

- Fritaget for underskrift,
- Freistellung von der Unterschriftsleistung,
- omissis,
- Signature waived,
- Dispense de signature,
- Dispensa dalla firma,
- Van ondertekening vrijgesteld,
- Dispensada a assinatura,
- Vapautettu allekirjoituksesta/Befriad fraan underskrift,
- Befriad fraan underskrift.

**art. 495**

Utilizzazione dei formulari di cui agli allegati I, II e III del regolamento CEE n. 2823/87.

**Testo: soppresso dal 02/08/2000**

I formulari di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione in uso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al piu' tardi fino al 31 dicembre 1995.

**art. 496**

Disposizioni di base comuni a diversi regimi. Definizioni.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) 'regime': il regime doganale economico;
- b) 'autorizzazione': l'autorizzazione a beneficiare del regime rilasciata dalla autorita' doganale;
- c) 'autorizzazione unica': un'autorizzazione per la quale sono competenti diverse amministrazioni doganali, rilasciata per il vincolo e/o l'appuramento del regime doganale, o per consentire operazioni di immagazzinamento, perfezionamento o utilizzazioni successive;
- d) 'titolare': il titolare di un'autorizzazione;
- e) 'ufficio di controllo': l'ufficio doganale abilitato dall'autorizzazione a controllare il regime;
- f) 'ufficio di vincolo': l'ufficio o gli uffici doganali, abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni di vincolo al regime indicato;
- g) 'ufficio di appuramento': l'ufficio o gli uffici doganali abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni che attribuiscono alle merci, dopo il loro vincolo a un regime doganale, una nuova destinazione doganale ammessa o, in caso di perfezionamento passivo, la dichiarazione di immissione in libera pratica;
- h) 'traffico triangolare': il traffico nel quale l'ufficio di appuramento e' diverso dall'ufficio di vincolo;
- i) 'contabilita': la documentazione commerciale, fiscale o contabile tenuta dal titolare di un'autorizzazione o per suo conto;
- j) 'scritture': i dati, su qualsiasi supporto, contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici necessari alle autorita' doganali per vigilare sul regime e per controllarlo, con particolare riguardo ai flussi e ai cambiamenti relativi alla posizione delle merci; nel caso del regime di deposito doganale le scritture sono denominate contabilita' di magazzino;

- k) 'prodotti compensatori principali': i prodotti compensatori per l'ottenimento dei quali il regime e' stato autorizzato;
- l) 'prodotti compensatori secondari': i prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori principali indicati nell'autorizzazione risultanti necessariamente dall'operazione di perfezionamento;
- m) 'termine per l'appuramento': il termine entro il quale alle merci o ai prodotti dev'essere stata assegnata una nuova destinazione doganale ammessa, eventualmente anche al fine di richiedere il rimborso dei dazi all'importazione dopo il perfezionamento attivo (sistema di rimborso) o per beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo.

**art. 497**

Domanda di autorizzazione a beneficiare di un regime doganale economico.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La domanda di autorizzazione e' fatta per iscritto mediante il modello di cui all'allegato 67.

2. Le autorità doganali possono permettere che il rinnovo o la modificazione di un'autorizzazione siano richiesti mediante semplice domanda scritta.

3. Nei casi seguenti, la domanda di autorizzazione puo' essere inoltrata mediante una dichiarazione doganale per iscritto o mediante procedimento informatico secondo la procedura normale:

- a) per il regime di perfezionamento attivo, quando, conformemente all'articolo 539, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte, ad eccezione delle domande che riguardano merci equivalenti;
- b) per la trasformazione sotto controllo doganale, quando, conformemente all'articolo 552, paragrafo 1, primo comma, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte;
- c) per il regime di ammissione temporanea, compreso l'uso di un carnet ATA o CPD;
- d) - per il perfezionamento passivo: quando l'operazione di perfezionamento riguarda riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard senza importazione anticipata,
  - per l'immissione in libera pratica nel quadro del perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard con importazione anticipata,
  - per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, quando l'autorizzazione esistente non prevede il ricorso a tale sistema e le autorità doganali ne consentono la modificazione,
  - per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo, se l'operazione di perfezionamento riguarda merci che non hanno carattere commerciale.

La domanda di autorizzazione puo' essere inoltrata mediante dichiarazione doganale orale di ammissione temporanea secondo l'articolo 229, previa presentazione del documento in conformita' dell'articolo 499, terzo comma.

Detta domanda puo' essere inoltrata mediante dichiarazione doganale di ammissione temporanea fatta con altro atto, in conformita' dell'articolo 232, paragrafo 1.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

4. Nel caso dell'autorizzazione unica la domanda va presentata in conformita' del paragrafo 1, tranne che per l'ammissione temporanea.

5. Le autorità doganali possono richiedere che le domande di ammissione temporanea in esonero totale in conformita' dell'articolo 578 siano presentate secondo le disposizioni del paragrafo 1.

**art. 498**

Autorità doganali a cui va presentata la domanda di autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 497 e' presentata alle seguenti autorità doganali:

- a) per il regime di deposito doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi destinati ad essere riconosciuti come depositi doganali o per i luoghi in cui e' tenuta la contabilita' principale del richiedente;
- b) per il regime di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui vengono effettuate le operazioni di perfezionamento;
- c) per il regime di ammissione temporanea, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui le merci saranno utilizzate, fatto salvo l'articolo 580, paragrafo 2, secondo comma;
- d) per il regime di perfezionamento passivo, alle autorità doganali responsabili per il luogo in cui si trovano le merci da esportare temporaneamente.

**art. 499**

Richiesta di ulteriori informazioni.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Se le informazioni fornite nella domanda sono ritenute inadeguate, le autorità doganali possono chiedere informazioni ulteriori al richiedente.

In particolare, se la domanda e' effettuata mediante una dichiarazione doganale, le autorità doganali dispongono, salvo il disposto dell'articolo 220, che alla domanda stessa venga allegato un documento redatto dal dichiarante, recante le seguenti indicazioni, ove queste siano ritenute necessarie e non possano essere annotate sul formulario utilizzato per la dichiarazione scritta:

- a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;
- b) natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o dell'utilizzazione delle merci;
- c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti compensatori o trasformati e mezzi d'identificazione;
- d) codici relativi alle condizioni economiche, in conformita' dell'allegato 70;
- e) tasso di rendimento o modalita' per la sua determinazione;
- f) termine previsto dell'appuramento del regime;
- g) ufficio di appuramento proposto;
- h) luogo di perfezionamento o di utilizzazione;
- i) formalita' di trasferimento proposte;

j) nel caso di dichiarazione doganale orale, il valore e la quantita' delle merci;

Quando il documento di cui al secondo comma e' presentato tramite dichiarazione doganale orale per l'ammissione temporanea, esso viene emesso in due copie, una delle quali viene vistata dalle autorita' doganali e consegnata al dichiarante.

**art. 500**

Autorizzazione unica.

**Testo: in vigore dal 01/01/2004**

1. Qualora sia richiesta un'autorizzazione unica, essa viene fornita previo accordo delle autorita' interessate, secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Nel caso di ammissione temporanea, la domanda viene presentata alle autorita' doganali designate a tale scopo per il luogo di prima utilizzazione, salvo il disposto dell'articolo 580, paragrafo 2, secondo comma.

Negli altri casi essa e' presentata alle autorita' doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilita' del richiedente che consente di facilitare i controlli mediante verifiche dei regimi e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni di immagazzinamento, perfezionamento, di trasformazione o esportazione temporanea interessate dall'autorizzazione.

Qualora le autorita' doganali competenti non possano essere individuate in virtu' del primo o secondo comma, la domanda e' presentata alle autorita' doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilita' principale del richiedente che consenta i controlli mediante revisione contabile.

3. Le autorita' doganali designate secondo il paragrafo 2 trasmettono la richiesta e il progetto di autorizzazione alle altre autorita' doganali interessate che ne accusano ricezione entro quindici giorni.

Le altre autorita' doganali interessate comunicano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di autorizzazione. Se non viene raggiunto un accordo sulle obiezioni comunicate entro detto termine, la domanda e' respinta in relazione a tali obiezioni.

4. L'autorita' doganale puo' rilasciare l'autorizzazione se entro trenta giorni non le sono state comunicate obiezioni sul progetto di autorizzazione.

L'autorita' doganale invia copia dell'autorizzazione oggetto della consultazione a tutte le altre autorita' doganali interessate.

**art. 501**

Notificazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Quando i criteri e le condizioni per la concessione di un'autorizzazione unica formano oggetto di un accordo generale tra due o piu' amministrazioni doganali, tali amministrazioni possono altresì concordare di sostituire l'accordo preventivo di cui all'articolo 500, paragrafo 1 e la comunicazione di cui all'articolo 500, paragrafo 4, secondo comma, mediante una semplice notificazione.

2. La notificazione e' sempre sufficiente nei seguenti casi:

a) quando un'autorizzazione unica e' oggetto di rinnovo, modificazione minore, annullamento o revoca;

b) quando la richiesta di autorizzazione unica riguarda l'ammissione

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

temporanea e non dev'essere inoltrata mediante il formulario di cui all'allegato 67.

3. La notificazione non e' necessaria nei seguenti casi:

- a) l'unico elemento che riguarda le diverse amministrazioni doganali e' il traffico triangolare nell'ambito del perfezionamento attivo o passivo, senza l'uso dei bollettini d'informazione ricapitolativi;
- b) vengono utilizzati carnet ATA o CPD;
- c) l'autorizzazione di ammissione temporanea viene concessa mediante l'accettazione di una dichiarazione orale o di una dichiarazione fatta con altro atto.

**art. 502**

Esame delle condizioni economiche.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'autorizzazione puo' essere concessa solo previo esame delle condizioni economiche salvo quando queste sono considerate soddisfatte a norma del capitolo 3, 4 o 6.

2. Per il regime di perfezionamento attivo (capitolo 3), l'esame delle condizioni economiche accerta l'impossibilita' economica di ricorrere a fonti di approvvigionamento comunitarie tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri, descritti in dettaglio nella parte B dell'allegato 70:

- a) indisponibilita' di merci prodotte nella Comunita' aventi le stesse caratteristiche qualitative e tecniche delle merci da importare per le operazioni di trasformazione previste;
- b) differenze di prezzo tra le merci prodotte nella Comunita' e le merci da importare;
- c) obblighi contrattuali.

3. Per la trasformazione sotto il regime di controllo doganale (capitolo 4), l'esame delle condizioni economiche accerta se il ricorso a fonti di approvvigionamento non comunitarie contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di attivita' di trasformazione nella Comunita'.

4. Per il regime di perfezionamento passivo, l'esame delle condizioni economiche accerta quanto segue:

- a) che la realizzazione del perfezionamento al di fuori della Comunita' non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi dei trasformatori comunitari;
- b) o che il perfezionamento nella Comunita' sia economicamente impossibile oppure non realizzabile per motivi tecnici o a causa di obblighi contrattuali.

**art. 503**

Casi in cui l'esame delle condizioni economiche puo' essere eseguito di concerto con la Commissione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'esame delle condizioni economiche puo' essere eseguito di concerto con la Commissione nei casi seguenti:

- a) se le autorità doganali interessate intendono procedere a una consultazione prima o dopo aver concesso un'autorizzazione;
- b) se un'altra amministrazione doganale solleva un'obiezione su

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

un'autorizzazione già concessa;

c) su iniziativa della Commissione.

**art. 504**

Trasmissione dei risultati dell'esame alla Commissione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Qualora venga avviato un esame a norma dell'articolo 503, la pratica viene trasmessa alla Commissione, unitamente ai risultati dell'esame già eseguito.

2. La Commissione accusa immediata ricezione o informa del caso le autorità doganali interessate, qualora agisca di sua iniziativa. La Commissione stabilisce, di concerto con queste ultime, se il comitato debba eseguire un esame delle condizioni economiche.

3. Qualora il caso sia sottoposto al comitato, le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare, dell'avvio di tale procedura e, se la trattazione della domanda è ancora in corso, della sospensione dei termini di cui all'articolo 506.

4. Le conclusioni del comitato vengono prese in considerazione dalle autorità doganali interessate e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di autorizzazioni o richieste simili.

Tali conclusioni possono comprendere la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

**art. 505**

Decisione di autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'autorizzazione viene rilasciata dalle autorità doganali competenti come segue:

- a) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 1, utilizzando il modello di cui all'allegato 67;
- b) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 3, accettando la dichiarazione doganale;
- c) per una domanda di rinnovo o di modificazione, mediante qualsiasi atto appropriato.

**art. 506**

Comunicazione al richiedente.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del mancato rilascio, entro trenta giorni (o sessanta giorni, nel caso del regime di deposito doganale) dalla data di presentazione della domanda alle autorità doganali, o dalla data in cui dette autorità ricevono le informazioni necessarie o le informazioni supplementari richieste.

I suddetti termini non si applicano nel caso di un'autorizzazione unica, salvo quando questa sia concessa in conformità dell'articolo 501.

**art. 507**

Durata di validità dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Salvo il disposto dell'articolo 508, un'autorizzazione è valida a

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

decorrere dalla data del rilascio o da una data successiva indicata sull'autorizzazione. Nel caso di un deposito privato, le autorità doganali possono, in via eccezionale, comunicare il loro assenso all'uso del regime prima dell'effettiva concessione dell'autorizzazione.

2. Le autorizzazioni concesse nell'ambito del regime di deposito doganale non sono soggette a limiti di validità'.

3. In caso di perfezionamento attivo, passivo o trasformazione sotto controllo doganale, la durata di validità' non supera i tre anni a decorrere dalla data dalla quale l'autorizzazione è valida, salvo in casi debitamente giustificati.

4. In deroga al paragrafo 3, per le merci nell'ambito del perfezionamento attivo, di cui all'allegato 73, parte A, la durata di validità' non può essere superiore a sei mesi.

Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, la durata di validità' non può essere superiore a tre mesi.

**art. 508**

Autorizzazione con efficacia retroattiva.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione ad efficacia retroattiva per tutti i regimi doganali, tranne per il regime del deposito doganale.

Salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, l'efficacia retroattiva dell'autorizzazione non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda.

2. In caso di rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, un'autorizzazione ad efficacia retroattiva può essere concessa dalla data di scadenza dell'autorizzazione originaria.

3. L'efficacia retroattiva può, in casi eccezionali, essere estesa non oltre ad un anno prima della data di presentazione della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica e purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) la domanda non deve implicare alcuna manovra fraudolenta né manifesta negligenza;
- b) non deve essere superato il periodo di validità' che sarebbe stato concesso a norma dell'articolo 507;
- c) le scritture del richiedente devono confermare che sono state soddisfatte tutte le condizioni del regime e, se del caso, che le merci possano essere identificate per i periodi interessati e che tali scritture consentano il controllo del regime;
- d) possono essere espletate tutte le formalità' necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compresa, se del caso, l'invalidazione della dichiarazione.

**art. 509**

Disposizioni generali sul funzionamento del regime.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Le misure di politica commerciale previste da norme comunitarie sono applicate all'atto del vincolo al regime delle merci non comunitarie, soltanto se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità'.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

2. Quando sono immessi in libera pratica i prodotti compensatori, diversi da quelli indicati nell'allegato 75, ottenuti nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci di importazione.

3. Quando i prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale sono immessi in libera pratica, le misure di politica commerciale relative a tali prodotti sono applicate soltanto laddove le merci di importazione siano soggette a tali misure.

4. Se le norme comunitarie prevedono misure specifiche di politica commerciale per l'immissione in libera pratica, tali misure non si applicano ai prodotti compensatori immessi in libera pratica a seguito del perfezionamento passivo:

- che hanno conservato l'origine comunitaria ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice,
- che hanno formato oggetto di riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard,
- ottenuti nel quadro di operazioni di perfezionamento complementari effettuate conformemente all'articolo 123 del codice.

**art. 510**

Ufficio doganale di presentazione della dichiarazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Salvo il disposto dell'articolo 161, paragrafo 5, del codice, l'ufficio di controllo puo' consentire che la dichiarazione doganale sia presentata ad un ufficio doganale diverso da quelli indicati nell'autorizzazione. L'ufficio di controllo stabilisce le modalita' in base alle quali deve essere informato.

**art. 511**

Trasferimenti.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'autorizzazione precisa se, e a quali condizioni, le merci o i prodotti posti sotto regime sospensivo possono circolare tra diversi luoghi o verso la sede di un altro titolare, senza appuramento del regime (trasferimento), purché, in casi diversi dall'ammissione temporanea, vengano tenute scritte.

Il trasferimento non e' possibile quando il luogo di partenza o di arrivo delle merci e' un deposito di tipo B.

**art. 512**

Tipologie di trasferimenti.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Il trasferimento di merci tra diversi luoghi previsti nella stessa autorizzazione puo' essere effettuato senza formalita' doganali.

2. Il trasferimento di merci dall'ufficio di vincolo alla sede o al luogo di utilizzazione del titolare o dell'operatore, puo' essere effettuato sotto scorta della dichiarazione di vincolo al regime.

3. Il trasferimento di merci all'ufficio di uscita in vista della loro riesportazione puo' essere effettuato nell'ambito del regime. In questo caso, il regime non viene appurato fino a quando le merci o i prodotti dichiarati per la riesportazione non siano effettivamente usciti dal territorio doganale della Comunita'.

**art. 513**

Trasferimento tra titolari.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Il trasferimento tra titolari puo' avvenire soltanto quando il secondo titolare si avvale di un'autorizzazione alla domiciliazione per vincolare al regime le merci o i prodotti trasferiti. La notificazione alle autorità doganali e l'iscrizione delle merci o dei prodotti nella contabilità di cui all'articolo 266 sono effettuate al momento del loro arrivo alla sede del secondo titolare. Non e' richiesta alcuna dichiarazione supplementare.

Il trasferimento tra titolari puo' anche aver luogo quando, nel regime di ammissione temporanea, il secondo titolare vincola le merci al regime per mezzo di una dichiarazione doganale scritta, secondo la procedura normale.

Le formalità da espletare sono descritte all'allegato 68. A seguito del ricevimento delle merci o prodotti, il secondo titolare e' obbligato a vincolarli al regime.

**art. 514**

Prestazione di garanzia per trasferimento di merci a rischio.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Il trasferimento delle merci a rischio piu' elevato ai sensi dell'allegato 44 quater e' soggetto alla prestazione di una garanzia a condizioni equivalenti a quelle stabilite per il regime di transito.

**art. 515**

Scritture.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Le autorità doganali chiedono al titolare, all'operatore o al depositario designato di tenere scritture, tranne che per l'ammissione temporanea oppure quando non lo ritengano necessario.

Le autorità doganali possono autorizzare la sostituzione delle scritture con una contabilità esistente nella quale siano indicati gli elementi necessari.

L'ufficio di controllo puo' esigere che venga effettuato l'inventario della totalità o di parte delle merci vincolate al regime.

**art. 516**

Contenuto delle scritture.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Le scritture di cui all'articolo 515 e, laddove richiesto, quelle di cui all'articolo 581, paragrafo 2, relative all'ammissione temporanea contengono le seguenti informazioni:

- a) le informazioni indicate nelle caselle dell'elenco minimo contenuto nell'allegato 37 per la dichiarazione di vincolo al regime;
- b) gli elementi delle dichiarazioni attraverso i quali le merci sono assegnate a una destinazione doganale ammessa che appura il regime;
- c) la data e i riferimenti di altri documenti doganali e di qualsiasi altro documento relativo al vincolo e all'appuramento;
- d) la natura delle operazioni di perfezionamento o di trasformazione, i tipi di manipolazione o utilizzazione temporanea;
- e) il tasso di rendimento o, all'occorrenza, le modalità per la sua determinazione;

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

- f) le indicazioni che consentono il controllo delle merci, inclusi la loro ubicazione e gli eventuali trasferimenti;
- g) le descrizioni commerciali e tecniche necessarie a identificare le merci;
- h) le informazioni che consentono il controllo dei movimenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento attivo con utilizzo di merci equivalenti.

L'autorita' doganale puo' tuttavia rinunciare a richiedere alcune delle informazioni di cui al primo comma laddove cio' non influisca negativamente sul controllo o la sorveglianza del regime per le merci da immagazzinare, sottoporre a lavorazione, trasformare o utilizzare.

**art. 517**

Tasso di rendimento e modalita' di calcolo.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Quando necessario ai fini del regime di cui ai capitoli 3, 4 o 6, un tasso di rendimento o il metodo per la determinazione di tale tasso, ivi compreso un tasso medio, e' precisato nell'autorizzazione o all'atto del vincolo al regime. Tale tasso e' calcolato, nella misura del possibile, sulla base delle informazioni relative alla produzione o dei dati tecnici o, in loro mancanza, dei dati relativi a operazioni della stessa natura.

2. In casi particolari, le autorita' doganali possono fissare il tasso di rendimento dopo il vincolo delle merci al regime ma prima che queste vengano assegnate a una nuova destinazione doganale ammessa.

3. I tassi di rendimento forfettari stabiliti per il regime di perfezionamento attivo all'allegato 69 si applicano alle operazioni citate nello stesso allegato.

**art. 518**

Metodo della chiave quantitativa e della chiave valore.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La ripartizione delle merci d'importazione o di temporanea esportazione nei prodotti compensatori viene calcolata per uno dei seguenti fini:

- determinare i dazi all'importazione da riscuotere,
- determinare l'importo da detrarre quando sorga un'obbligazione doganale,
- applicare le misure di politica commerciale.

I calcoli sono eseguiti conformemente al metodo della chiave quantitativa, o, secondo il caso, al metodo della chiave valore o a qualsiasi altro metodo che produca risultati simili.

Ai fini dei calcoli, i prodotti trasformati o intermedi sono assimilati ai prodotti compensatori.

2. Il metodo della chiave quantitativa si applica nei seguenti casi:

- a) se un solo tipo di prodotto compensatore si ottiene da operazioni di perfezionamento; in tal caso, la quantita' stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantita' di prodotti compensatori rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale sara' proporzionale a una percentuale determinata della quantita' totale dei prodotti compensatori;
- b) se diversi tipi di prodotti compensatori si ottengono da operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti compensatori si trovano tutti gli elementi delle merci d'importazione o di temporanea esportazione; in tal caso, la quantita' stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantita' di un determinato prodotto

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale deve essere proporzionale ai rapporti seguenti:

- i) al rapporto tra questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione doganale, e la quantità complessiva dei prodotti compensatori;
- ii) al rapporto tra la quantità di prodotti compensatori per i quali insorge un'obbligazione doganale e la quantità complessiva dei prodotti compensatori della stessa specie.

Nel decidere se sussistono le condizioni per l'applicazione del metodo di cui alle lettere a) o b), non vengono prese in considerazione le perdite. Salvo il disposto dell'articolo 862, per 'perdite' s'intende la parte di merci d'importazione o di temporanea esportazione che viene distrutta o che scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura.

Nell'ambito del perfezionamento passivo sono considerate perdite i prodotti compensatori secondari che costituiscono cascami, rottami, residui, ritagli e scarti.

3. Il metodo della chiave valore si applica quando non sussistono le condizioni di applicazione del metodo della chiave quantitativa.

La quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di un determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale è proporzionale ai seguenti valori:

- a) al valore di questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione doganale, espresso in percentuale del valore complessivo di tutti i prodotti compensatori;
- b) al valore dei prodotti compensatori per il quale insorge un'obbligazione doganale espresso in percentuale del valore complessivo dei prodotti compensatori della stessa specie.

Il valore di ciascuno dei diversi prodotti compensatori da utilizzare per l'applicazione della chiave valore è il prezzo di vendita nella Comunità 'franco fabbrica' recente o il prezzo di vendita recente nella Comunità di prodotti identici o simili, purché detti prezzi non siano stati influenzati da legami tra acquirente e venditore.

4. Qualora non possa essere accertato conformemente al paragrafo 3, il valore è determinato ricorrendo a qualsiasi metodo ragionevole.

**art. 519**

Interessi compensatori.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Quando sorga un'obbligazione doganale relativa a prodotti compensatori o merci d'importazione nell'ambito del perfezionamento attivo o dell'ammissione temporanea, è dovuto un interesse compensativo sull'importo dei dazi all'importazione per il periodo considerato.

2. Si applicano i tassi d'interesse a tre mesi del mercato monetario pubblicati nell'allegato statistico del bollettino mensile della Banca centrale europea.

Il tasso da applicare è quello vigente due mesi prima del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale e per lo Stato membro in cui ha avuto luogo, o avrebbe dovuto aver luogo, la prima operazione o utilizzazione secondo quanto previsto nell'autorizzazione.

3. Gli interessi sono applicati per mese civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il primo vincolo al regime delle merci d'importazione per le quali e' sorta l'obbligazione doganale. Il termine scade l'ultimo giorno del mese in cui e' sorta l'obbligazione doganale.

Nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema di rimborso), quando e' richiesta l'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il rimborso o lo sgravio dei dazi.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi seguenti:

- a) quando il periodo da prendere in considerazione e' inferiore a un mese;
- b) quando l'importo dell'interesse compensativo applicabile non supera i 20 EUR per obbligazione doganale insorta;
- c) quando sorga un'obbligazione doganale per consentire la concessione di un trattamento tariffario preferenziale previsto da un accordo, stipulato tra la Comunita' e un paese terzo, sulle importazioni in tale paese;
- d) quando i residui e i rottami derivanti da una distruzione vengano immessi in libera pratica;
- e) quando si proceda all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori secondari elencati all'allegato 75, nella misura in cui questi corrispondano, proporzionalmente, alle quantita' di prodotti compensatori principali esportate;
- f) quando sorga un'obbligazione doganale a seguito di un'immissione in libera pratica chiesta a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, nella misura in cui i dazi all'importazione pagabili sui prodotti in questione non siano ancora stati effettivamente rimborsati o sgravati;
- g) quando il titolare dell'autorizzazione richieda l'immissione in libera pratica e provi che circostanze particolari, che non implicano alcuna negligenza ne' manovra fraudolenta da parte sua, rendono impossibile o economicamente impossibile eseguire la prevista esportazione nei modi da lui previsti e debitamente documentati all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione;
- h) quando sorga un'obbligazione doganale e sia fornita una garanzia costituita da un deposito in contanti fino a concorrenza di tale obbligazione;
- i) quando sorga un'obbligazione doganale conformemente all'articolo 201, paragrafo 1, lettera b), del codice o a seguito dell'immissione in libera pratica di merci che sono state vincolate al regime di ammissione temporanea a norma degli articoli da 556 a 561, 563, 565, 568, 573 lettera b) e 576 del presente regolamento.

5. Nel caso di operazioni di perfezionamento attivo in cui il numero delle merci d'importazione e/o dei prodotti compensatori rende economicamente impraticabile l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, le autorità doganali, su richiesta della persona interessata, possono consentire l'uso di metodi semplificati di calcolo degli interessi compensativi che danno risultati simili.

#### art. 520

Appuramento.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Se le merci d'importazione o di temporanea esportazione sono state vincolate fruendo della stessa autorizzazione, ma sulla base di due o piu'

dichiarazioni:

- a un regime sospensivo, l'assegnazione di una nuova destinazione doganale ammessa alle merci o ai prodotti e' considerata appurare il regime per le merci d'importazione in questione vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni piu' vecchie,
- a un regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) o di perfezionamento passivo, i prodotti compensatori sono considerati ottenuti rispettivamente dalle merci d'importazione o di temporanea esportazione in questione, vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni piu' vecchie.

L'applicazione del primo comma non puo' comportare vantaggi ingiustificati in materia di dazi all'importazione.

Il titolare puo' chiedere che l'appuramento venga effettuato in relazione a specifiche merci d'importazione o di temporanea esportazione.

2. Qualora merci vincolate al regime si trovino nello stesso luogo insieme ad altre merci e in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile, l'autorita' doganale puo' accettare che il titolare fornisca la prova dell'effettiva quantita' di merci vincolate al regime andata distrutta o persa. Se il titolare non puo' fornire tale prova, la quantita' di merci andata distrutta o persa e' determinata in rapporto alla quantita' di merci vincolata al regime, della stessa specie, al momento in cui tale distruzione o perdita ha avuto luogo.

#### art. 521

Conto di appuramento e domanda di rimborso.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Entro la scadenza del termine di appuramento, indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione in conformita' dell'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, del codice,

- in caso di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o di perfezionamento sotto controllo doganale, il conto di appuramento dev'essere presentato all'ufficio di controllo entro trenta giorni,
- in caso di perfezionamento attivo (sistema del rimborso), la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione dev'essere presentata all'ufficio di controllo entro sei mesi.

Quando circostanze particolari lo giustifichino, l'autorita' doganale puo' prorogare tale termine anche oltre la scadenza prevista.

2. Il conto di appuramento o la domanda di rimborso contengono le seguenti indicazioni, salvo che l'ufficio di controllo disponga altrimenti:

- a) gli estremi dell'autorizzazione;
- b) la quantita' per specie delle merci d'importazione per le quali si richiede l'appuramento, il rimborso o lo sgravio delle merci d'importazione vincolate al regime nell'ambito del traffico triangolare;
- c) il codice NC delle merci d'importazione;
- d) le aliquote dei dazi all'importazione cui le merci d'importazione sono soggette e, se del caso, il loro valore in dogana;
- e) il riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime delle merci d'importazione;
- f) il tipo e la quantita' dei prodotti compensatori o trasformati o delle merci tal quali e la destinazione doganale ammessa alla quale essi sono stati assegnati con riferimento alle dichiarazioni, agli altri documenti

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

doganali o a qualsiasi altro documento relativo e ai termini di appuramento corrispondenti;

- g) il valore dei prodotti compensatori o trasformati, se l'appuramento avviene in base al metodo della chiave valore;
- h) il tasso di rendimento;
- i) l'ammontare dei dazi all'importazione da pagare, da rimborsare o da abbonare e, se del caso, l'ammontare degli interessi compensativi da pagare; se tale ammontare si riferisce all'applicazione dell'articolo 546, ne è fatta menzione;
- j) in caso di trasformazione sotto controllo doganale, il codice NC dei prodotti trasformati e gli elementi necessari per l'accertamento del valore in dogana.

3. L'ufficio di controllo può procedere alla compilazione del conto di appuramento.

**art. 522**

Cooperazione amministrativa.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Le autorità doganali comunicano le seguenti informazioni alla Commissione, nei casi, entro i termini e secondo le modalità indicati nell'allegato 70:

- a) per il perfezionamento attivo e la trasformazione sotto controllo doganale:
  - i) le autorizzazioni concesse;
  - ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche;
- b) per il perfezionamento passivo:
  - i) le autorizzazioni concesse conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, del codice;
  - ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche.

La Commissione mette le suddette informazioni a disposizione delle amministrazioni doganali.

**art. 523**

Emissione di bollettini di informazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Affinché le informazioni utili siano a disposizione degli altri uffici doganali implicati nell'applicazione del regime, possono essere emessi i seguenti bollettini d'informazione, figuranti all'allegato 71, su richiesta della persona interessata o su iniziativa dell'autorità doganale, a meno che quest'ultima non convenga altri mezzi per lo scambio di informazioni:

- a) per il regime del deposito doganale, il bollettino d'informazione INF 8, al fine di comunicare gli elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale relativi alle merci prima delle manipolazioni usuali;
- b) per il regime del perfezionamento attivo:
  - i) il bollettino INF 1, per la comunicazione delle informazioni sull'ammontare dei dazi, gli interessi compensativi e la garanzia, nonché sulle misure di politica commerciale;

- ii) il bollettino INF 9, per la comunicazione delle informazioni sui prodotti compensatori da assegnare a una destinazione doganale ammessa in traffico triangolare;
  - iii) il bollettino INF 5, per la comunicazione delle informazioni sull'esportazione anticipata in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione dai dazi all'importazione;
  - iv) il bollettino INF 7, per la comunicazione delle informazioni che consentano il rimborso o lo sgravio dei dazi nel quadro del sistema di rimborso;
- c) per il regime dell'ammissione temporanea, il bollettino INF 6, per comunicare gli elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale o dell'ammontare dei dazi già riscossi in relazione alle merci trasportate;
- d) per il regime del perfezionamento passivo, il bollettino INF 2, per comunicare le informazioni sulle merci d'esportazione temporanea in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione totale o parziale dai dazi sui prodotti compensatori.

**art. 524**

Deposito doganale. Disposizioni generali.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Ai fini del presente capitolo, in relazione ai prodotti agricoli, si intende per 'merci con prefinanziamento' qualsiasi merce comunitaria destinata ad essere esportata tal quale fruendo del pagamento anticipato di un ammontare pari alla restituzione all'esportazione, quando tale pagamento sia previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio.

**art. 525**

Classificazione dei depositi doganali pubblici.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. I depositi doganali pubblici sono classificati come segue:

- a) tipo A, se sono sotto la responsabilità del depositario;
- b) tipo B, se sono sotto la responsabilità di ciascun depositante;
- c) tipo F, se sono gestiti dall'autorità doganale.

2. Quando i depositi doganali sono privati e la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci, si applica la seguente classificazione:

- a) tipo D, se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliamento e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime;
- b) tipo E, se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale;
- c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b).

3. Un'autorizzazione per un deposito di tipo E può prevedere il ricorso alle procedure relative al tipo D.

**art. 526**

Concessione dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. All'atto della concessione dell'autorizzazione, l'autorita' doganale designa i locali o altri spazi ben delimitati, riconosciuti come depositi doganali di tipo A, B, C o D. L'autorita' doganale puo' anche riconoscere i magazzini di deposito temporaneo come depositi di uno di tali tipi oppure gestirli come un deposito di tipo F.

2. La medesima ubicazione non puo' essere autorizzata contemporaneamente per piu' di un deposito doganale.

3. Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono installazioni particolari, l'autorizzazione puo' prevedere che esse siano depositate in locali appositamente attrezzati per riceverle.

4. I depositi doganali di tipo A, C, D ed E possono essere riconosciuti come depositi di approvvigionamento conformemente all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 800/1999 della Commissione.

5. La concessione delle autorizzazioni uniche e' possibile solo per i depositi doganali privati.

**art. 527**

Casi in cui puo' essere concessa l'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Possono essere concesse autorizzazioni soltanto se le manipolazioni usuali previste o le operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale delle merci non sono predominanti rispetto all'attivita' di immagazzinamento di merci.

2. Non possono essere concesse autorizzazioni se i locali di deposito doganale o gli impianti di stoccaggio in cui si trovano le merci vincolate al regime sono utilizzate per la vendita al dettaglio.

L'autorizzazione puo' essere tuttavia concessa nei casi seguenti, se le merci sono vendute al dettaglio in esenzione dai dazi all'importazione:

- a) a viaggiatori nell'ambito del traffico verso paesi terzi;
- b) nell'ambito di accordi diplomatici o consolari;
- c) a membri delle organizzazioni internazionali o alle forze NATO.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, secondo trattino, del codice, l'autorita' doganale, nel valutare se gli oneri amministrativi derivanti dal regime del deposito doganale siano o meno sproporzionati rispetto alle necessita' economiche in questione, tengono conto, in particolare, del tipo di deposito e delle relative procedure pertinenti.

**art. 528**

Contabilita' di magazzino.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Nei depositi doganali di tipo A, C, D ed E, il depositario e' la persona incaricata di tenere la contabilita' di magazzino.

2. Nei depositi doganali di tipo F le scritture doganali tenute dall'ufficio doganale che gestisce il deposito sostituiscono la contabilita' di magazzino.

3. Nel caso dei depositi doganali di tipo B, l'ufficio di controllo conserva le dichiarazioni di vincolo al regime in sostituzione della contabilita' di

magazzino.

**art. 529**

Contenuti della contabilita' di magazzino.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La contabilita' di magazzino deve mostrare in qualsiasi momento le quantita' di merci ancora vincolate al regime di deposito doganale. Il depositario, entro i termini stabiliti dall'autorita' doganale, presenta un inventario di tali merci all'ufficio di controllo.

2. In caso di applicazione dell'articolo 112, paragrafo 2, del codice, il valore in dogana delle merci prima delle manipolazioni usuali figura nella contabilita' di magazzino.

3. Nella contabilita' di magazzino figurano le informazioni sulla rimozione temporanea delle merci e sull'immagazzinamento comune di merci conformemente all'articolo 534, paragrafo 2.

**art. 530**

Merchi vincolate al regime di deposito doganale di tipo E.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Se le merci sono vincolate al regime del deposito doganale di tipo E, l'iscrizione nella contabilita' di magazzino viene effettuata quando le merci raggiungono le installazioni di stoccaggio del titolare.

2. Se il deposito doganale serve allo stesso tempo da magazzino di deposito temporaneo, l'iscrizione nella contabilita' di magazzino viene effettuata quando viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime.

3. L'iscrizione nella contabilita' di magazzino relativa all'appuramento del regime viene effettuata al piu' tardi al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalle installazioni di stoccaggio.

**art. 531**

Manipolazioni che possono subire le merci non comunitarie.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Le merci non comunitarie possono essere sottoposte alle manipolazioni usuali elencate all'allegato 72.

**art. 532**

Rimozione temporanea di merci.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

La rimozione temporanea di merci e' autorizzata per un periodo non superiore a tre mesi. Qualora le circostanze lo giustificano, puo' essere concessa una proroga.

**art. 533**

Richiesta di autorizzazione ad effettuare manipolazioni usuali o a rimuovere temporaneamente le merci.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'autorizzazione ad effettuare manipolazioni usuali o a rimuovere temporaneamente le merci da un deposito doganale e' richiesta caso per caso e per iscritto all'ufficio di controllo. La domanda contiene tutti gli elementi necessari per l'applicazione del regime.

Tale specifica autorizzazione puo' essere altresì concessa nell'ambito

dell'autorizzazione al regime di deposito doganale. In tal caso, l'ufficio di controllo dovrà essere informato, nella forma da questi stabilita, che verranno eseguite le manipolazioni autorizzate o che verrà operata una rimozione temporanea.

**art. 534**

Modalità di identificazione delle merci. Immagazzinamento comune.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Se merci comunitarie vengono immagazzinate nei locali di un deposito doganale o in installazioni di stoccaggio utilizzate per merci vincolate al regime di deposito doganale, possono essere previste specifiche modalità d'identificazione di tali merci, in particolare per distinguerle dalle merci vincolate al regime di deposito doganale immagazzinate negli stessi locali o installazioni.

2. Le autorità doganali possono autorizzare l'immagazzinamento comune quando risulti impossibile accertare in qualsiasi momento la posizione doganale di ciascuna merce. Tale facoltà non si estende alle merci con prefinanziamento.

Le merci oggetto di immagazzinamento comune rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche.

3. Per la dichiarazione a un'utilizzazione o destinazione doganale autorizzata, le merci oggetto di un immagazzinamento comune, nonché, in circostanze particolari, le merci identificabili conformi al paragrafo 2, secondo comma, possono essere considerate sia comunitarie che non comunitarie.

L'applicazione del primo comma non può però condurre ad assegnare una data posizione doganale ad una quantità di merci superiore a quella effettivamente immagazzinata nel deposito doganale o nelle strutture di immagazzinamento, con quella posizione, al momento della rimozione delle merci dichiarate per una destinazione doganale.

**art. 535**

Operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale in locali di deposito doganale o in impianti di stoccaggio.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Quando vengono eseguite operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale nei locali di deposito doganale o in impianti di stoccaggio, le disposizioni dell'articolo 534 si applicano, in quanto compatibili, alle merci vincolate a tali regimi.

Quando, tuttavia, si tratta di operazioni di perfezionamento attivo senza ricorso all'equivalenza o di operazioni di trasformazione sotto controllo doganale, le disposizioni dell'articolo 534 relative all'immagazzinamento comune non si applicano nei confronti delle merci comunitarie.

2. Le annotazioni nelle scritture devono consentire alle autorità doganali di verificare in qualsiasi momento la situazione esatta di tutte le merci o prodotti vincolati ai regimi di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

**art. 536**

Perfezionamento attivo. Definizioni.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Ai fini del presente capitolo si intende per:

- a) 'esportazione anticipata': il sistema che consente che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati prima che siano vincolate al regime, con il sistema della sospensione, le merci d'importazione;
- b) 'lavorazione per conto': qualsiasi lavorazione di merci d'importazione messe direttamente o indirettamente a disposizione del titolare, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di un committente stabilito in un paese terzo e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di perfezionamento.

**art. 537**

Condizioni per la concessione dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'autorizzazione viene concessa soltanto se il richiedente intende riesportare od esportare prodotti compensatori principali.

**art. 538**

Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'autorizzazione puo' essere altresì concessa per le merci di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera c), quarto trattino, del codice, ad esclusione delle merci seguenti:

- a) carburanti, fonti energetiche, diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti compensatori o per la rilevazione di difetti nelle merci d'importazione che necessitano di riparazioni;
- b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti compensatori;
- c) materiali e attrezzature.

**art. 539**

Casi in cui le condizioni economiche si considerano osservate.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Le condizioni economiche si considerano osservate tranne quando la domanda riguarda merci d'importazione elencate nell'allegato 73.

2. Tuttavia, nei casi seguenti le condizioni economiche si considerano osservate anche quando la domanda riguarda merci d'importazione di cui all'allegato 73:

- a) se la domanda riguarda:
  - i) operazioni relative a merci prive di ogni carattere commerciale;
  - ii) un contratto di lavorazione per conto;
  - iii) la trasformazione di prodotti compensatori ottenuti a seguito di un perfezionamento effettuato nell'ambito di un'autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche;
  - iv) le manipolazioni usuali di cui all'articolo 531;
  - v) una riparazione;
  - vi) la trasformazione del frumento (grano) duro del codice NC 1001 10 00 in paste alimentari dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19;

b) se il valore globale di tali merci di importazione non eccede, per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre, l'importo di 150000 EUR;

c) se, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, la domanda riguarda merci d'importazione elencate nella parte A dell'allegato 73 e il richiedente presenta un documento rilasciato da un'autorita' competente che consenta il vincolo di tali merci al regime fino a concorrenza di una quantita' determinata sulla base del bilancio previsionale.

**art. 540**

Contenuti dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'autorizzazione indica i mezzi e i metodi di identificazione delle merci d'importazione nei prodotti compensatori e stabilisce le condizioni per l'adeguato svolgimento delle operazioni utilizzando merci equivalenti.

Tali metodi di identificazione e condizioni possono comprendere l'esame delle scritture.

**art. 541**

Merci equivalenti.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'autorizzazione precisa se e a quali condizioni le merci equivalenti ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, lettera e), del codice, che rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualita' commerciali e le stesse caratteristiche tecniche delle merci d'importazione, possono essere utilizzate per le operazioni di perfezionamento.

2. Puo' essere ammesso che le merci equivalenti si trovino ad uno stadio di fabbricazione piu' avanzata delle merci d'importazione, purché, salvo casi eccezionali, la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti sia effettuata nell'impresa del titolare o nel luogo in cui l'operazione viene effettuata per suo conto.

3. Alle merci di cui all'allegato 74 si applicano le disposizioni speciali previste nel medesimo.

**art. 542**

Termine per l'appuramento.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Nell'autorizzazione viene stabilito il termine per l'appuramento. Se le circostanze lo consentono, puo' essere concessa una proroga anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto.

2. Quando il termine per l'appuramento scade a una data precisa per l'insieme delle merci vincolate nel corso di un determinato periodo, l'autorizzazione puo' prevedere che il termine per l'appuramento venga automaticamente prorogato per l'insieme delle merci che si trovano ancora vincolate al regime a tale data. Tuttavia, le autorita' doganali possono richiedere che tali merci vengano assegnate ad una nuova destinazione doganale ammessa entro la scadenza da loro indicata.

3. Indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione o dall'applicazione del paragrafo 2, il termine di appuramento per i seguenti prodotti compensatori o merci tal quali non puo' essere superiore ai seguenti:

a) quattro mesi, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999;

- b) due mesi, nel caso della macellazione senza ingrasso degli animali di cui al capitolo 1 della NC;
- c) tre mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali che rientrano nei codici NC 0104 e 0105;
- d) sei mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali di cui al capitolo 1 della NC;
- e) sei mesi, nel caso della trasformazione di carni;
- f) sei mesi, in caso di trasformazione di altri prodotti agricoli del tipo di quelli ammessi a beneficiare di un pagamento anticipato di restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 e trasformati in prodotti o merci indicate nell'articolo 2, lettera b) o c), del medesimo.

Quando hanno luogo operazioni successive di trasformazione, o in circostanze eccezionali, tali termini possono essere prorogati, ove ne sia fatta domanda, purché il periodo complessivo non superi dodici mesi.

#### art. 543

Esportazione anticipata.

#### **Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. In caso di esportazione anticipata, l'autorizzazione indica il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità'.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 non può eccedere i seguenti:

- a) tre mesi, per le merci soggette a un'organizzazione comune dei mercati;
- b) sei mesi, per tutte le altre merci.

Tale termine di sei mesi può essere tuttavia prorogato su richiesta debitamente motivata del titolare, purché la durata totale non sia superiore a dodici mesi. Quando le circostanze lo giustificano, la proroga può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito.

#### art. 544

Situazioni equiparabili a riesportazione o a esportazione ai fini dell'appuramento del regime o della domanda di rimborso dei dazi all'importazione.

#### **Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Ai fini dell'appuramento del regime o della domanda di rimborso dei dazi all'importazione, quanto segue è equiparato ad una riesportazione o ad una esportazione:

- a) la consegna di prodotti compensatori a persone che possono beneficiare delle franchigie derivanti dall'applicazione della convenzione di Vienna, del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari o di altre convenzioni consolari, oppure della convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali;
- b) la consegna di prodotti compensatori alle forze armate di altri paesi di stanza nel territorio di uno Stato membro, quando tale Stato membro accorda una franchigia speciale conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83;
- c) la consegna di aeromobili civili; tuttavia, l'ufficio doganale di

controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci di importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di aeromobili civili o di parti di aeromobili civili, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime;

- d) la consegna di veicoli spaziali e di attrezzature connesse; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci d'importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di satelliti, dei relativi veicoli di lancio e apparecchi per gli impianti terrestri e di parti di essi che formano parte integrante di tali sistemi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare con sicurezza la corretta applicazione e gestione del regime;
- e) l'attribuzione di una destinazione doganale ammessa ai prodotti compensatori secondari la cui distruzione sotto sorveglianza doganale e' vietata per motivi ambientali; in tal caso, il titolare deve dimostrare che l'appuramento del regime secondo le regole ordinarie e' impossibile o antieconomico.

#### art. 545

Merci equivalenti e prodotti compensatori nell'ambito di operazioni di perfezionamento.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'utilizzazione di merci equivalenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento in conformita' dell'articolo 115 del codice non e' soggetta alle formalita' di vincolo al regime.

2. Le merci equivalenti e i prodotti compensatori che ne derivano divengono merci non comunitarie e le merci d'importazione divengono comunitarie al momento dell'accettazione della dichiarazione di appuramento del regime.

Se, tuttavia, le merci d'importazione vengono commercializzate prima dell'appuramento del regime, la modificazione della loro posizione avviene al momento di tale commercializzazione. In casi eccezionali, quando e' previsto che le merci equivalenti non saranno presenti in tale momento, le autorità doganali possono consentire, su richiesta del titolare, che le merci equivalenti siano presenti in un momento successivo da loro stabilito, entro un termine ragionevole.

3. In caso di esportazione anticipata si applica quanto segue:

- a) i prodotti compensatori divengono merci non comunitarie al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione e a condizione che le merci da importare siano vincolate al regime;
- b) le merci d'importazione divengono comunitarie al momento in cui vengono vincolate al regime.

#### art. 546

Contenuti dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'autorizzazione indica se i prodotti compensatori o le merci tal quali possono essere immesse in libera pratica senza dichiarazione doganale, fatti salvi i divieti o le misure restrittive. In tal caso, esse si considerano immesse in libera pratica, se sono prive di destinazione doganale alla scadenza del periodo di appuramento.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 218 paragrafo 1, primo comma, del codice, la dichiarazione di immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e lo svincolo della merce concesso al momento della presentazione del conto di appuramento.

Le merci o i prodotti divengono merci comunitarie al momento della loro commercializzazione.

**art. 547**

Immissione in libera pratica di prodotti compensatori.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

In caso di immissione in libera pratica di prodotti compensatori, le caselle 15, 16, 34, 41 e 42 della dichiarazione si riferiscono alle merci d'importazione. Le informazioni corrispondenti possono altresì essere fornite nel bollettino INF 1 o in qualsiasi altro documento accluso alla dichiarazione.

**art. 547 - bis**

Determinazione dei dazi per merci che fruiscono di trattamento tariffario favorevole per la loro destinazione particolare.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002 con effetto dal 01/07/2001**

Per le merci importate che, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime, potevano fruire di un trattamento tariffario favorevole a causa della loro destinazione particolare, i dazi all'importazione applicabili ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, del codice sono determinati con l'aliquota corrispondente a tale destinazione. Siffatta determinazione è consentita soltanto se risulta che la destinazione particolare poteva essere autorizzata e che le condizioni previste per la concessione del trattamento tariffario favorevole sarebbero state rispettate.

**art. 548**

Prodotti compensatori assoggettati ai relativi dazi d'importazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'elenco dei prodotti compensatori assoggettati ai relativi dazi d'importazione, conformemente all'articolo 122, lettera a), primo trattino del codice, figura nell'allegato 75.

2. Quando prodotti compensatori diversi da quelli enumerati nell'elenco di cui all'allegato 75 vengono distrutti, essi sono considerati come riesportati.

**art. 549**

Diciture da apporre sui documenti di destinazione doganale o altri documenti sostitutivi.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Quando i prodotti compensatori o le merci tal quali sono vincolati a uno dei regimi sospensivi o introdotti in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o collocati in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, consentendo in tal modo l'appuramento del regime, i documenti relativi alla suddetta destinazione doganale, o le scritture utilizzate o qualsiasi altro documento sostitutivo, contengono una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 punto 25 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 punto 24 \*\*\*

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

2. Quando le merci d'importazione, vincolate ad un regime sono soggette a misure di politica commerciale specifiche che continuano ad applicarsi all'atto del vincolo delle merci, tal quali o sotto forma di prodotti compensatori, a uno dei regimi sospensivi, o della loro introduzione in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o della loro collocazione in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, alla dicitura di cui al paragrafo 1 si aggiunge una delle seguenti:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 punto 26 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 punto 25 \*\*\*

**art. 550**

Sistema del rimborso.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

Quando le merci vincolate al sistema di rimborso sono assegnate a una delle destinazioni doganali ammesse di cui all'articolo 549, paragrafo 1, le diciture richieste in virtu' di tale disposizione sono le seguenti:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*

**art. 551**

Trasformazione sotto controllo doganale.

**Testo: in vigore dal 01/06/2003**

1. Il regime di trasformazione sotto controllo doganale si applica alle merci la cui trasformazione consente di ottenere prodotti soggetti a dazi all'importazione il cui importo e' inferiore a quello da applicare alle merci.

Tale regime si applica anche alle merci che devono subire operazioni destinate a garantire la loro conformita' con le norme tecniche previste per la loro immissione in libera pratica.

2. Il disposto dell'articolo 542, paragrafi 1 e 2, si applica in quanto compatibile.

3. Per determinare il valore in dogana dei prodotti trasformati destinati all'immissione in libera pratica, il dichiarante puo' scegliere uno dei metodi previsti dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), b) o c), del codice o il valore in dogana delle merci d'importazione, aggiungendovi i costi di trasformazione. I costi di trasformazione sono costituiti da tutti i costi sostenuti per fabbricare i prodotti trasformati, comprese le spese generali e il valore di tutte le merci comunitarie usate nella trasformazione.

**art. 552**

Esame delle condizioni economiche.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Per i tipi di merci e le operazioni elencate all'allegato 76, parte A, le condizioni economiche si considerano osservate.

Per gli altri tipi di merci e le altre operazioni, deve essere eseguito l'esame delle condizioni economiche.

2. Per i tipi di merci ed operazioni di cui all'allegato 76, parte B, non ricompresi nella parte A, il comitato procede all'esame delle condizioni economiche. Si applica l'articolo 504, paragrafi 3 e 4.

**art. 553**

Ammissione temporanea. Disposizioni generali.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Gli animali vivi, salvo quelli di trascurabile valore commerciale, nati da animali vincolati al regime sono considerati come merci non comunitarie e vincolati allo stesso regime.

2. Le autorità doganali assicurano che la durata complessiva durante la quale le merci restano vincolate al regime per la stessa utilizzazione e sotto la responsabilità dello stesso titolare non sia superiore a 24 mesi, anche quando il regime e' appurato dal vincolo delle merci a un altro regime sospensivo, seguito da un nuovo vincolo al regime di ammissione temporanea.

Su richiesta del titolare, le autorità doganali possono tuttavia prorogare tale periodo per la durata durante la quale le merci non vengono utilizzate, secondo le condizioni da loro stabilite.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 140, paragrafo 3, del codice, per circostanze eccezionali si intende un evento in conseguenza del quale l'uso delle merci deve essere prolungato per un periodo ulteriore al fine di conseguire lo scopo dell'operazione di ammissione temporanea.

4. Le merci vincolate al regime non devono subire modifiche.

Possono essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

le merci o a garantire la loro compatibilita' con i requisiti tecnici indispensabili per consentire la loro utilizzazione nell'ambito del regime.

**art. 554**

Ammissione temporanea in esonero dai dazi.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione (in prosieguo: 'esonero totale dai dazi all'importazione') e' concessa solo in conformita' con gli articoli da 555 a 578.

L'ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione non e' concessa ai prodotti di consumo.

**art. 555**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi. Definizioni

**Testo: in vigore dal 01/01/2004**

1. Ai fini della presente sottosezione valgono le seguenti definizioni:

- a) 'uso commerciale' significa uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito;
- b) 'uso privato': l'utilizzazione di un mezzo di trasporto escluso qualsiasi uso commerciale;
- c) 'traffico interno': il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunita' per essere sbarcate o scaricate in tale territorio.

2. I mezzi di trasporto comprendono i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali dai quali sono accompagnati.

**art. 556**

Applicazione del beneficio dell'esonero totale dai dazi. Palette.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Il beneficio dell'esonero totale dai dazi all'importazione si applica alle palette.

Il regime viene appurato anche mediante l'esportazione o la riesportazione di palette dello stesso tipo e di valore sostanzialmente equivalente.

**art. 557**

Indicazioni da apporre ai contenitori per l'esonero totale dai dazi.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'esonero totale dai dazi all'importazione si applica ai contenitori recanti, in un punto adeguato e ben visibile, le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:

- a) identita' del proprietario o dell'operatore mediante il nome e cognome, oppure una sigla o altro mezzo d'identificazione consacrato dall'uso, ad esclusione di simboli come emblemi o bandiere;
- b) tranne per le casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'operatore; tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse;
- c) tranne per i contenitori utilizzati nel trasporto aereo, il paese di appartenenza del contenitore, indicato per intero o per mezzo del codice di paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166 o 6346 o con la sigla in uso per indicare il paese d'immatricolazione degli

autoveicoli per la circolazione stradale internazionale, oppure, quando si tratti di casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, con cifre.

Quando la richiesta di autorizzazione viene fatta secondo l'articolo 497, paragrafo 3, primo comma, lettera c), i contenitori sono sottoposti alla supervisione di una persona rappresentata nel territorio doganale della Comunità e in grado di comunicare in qualsiasi momento la loro posizione nonché le informazioni relative al vincolo al regime e al relativo appuramento.

2. I contenitori possono essere utilizzati per il traffico interno prima di essere riesportati. Tuttavia, i contenitori possono essere utilizzati una volta sola durante ogni permanenza in uno Stato membro, per trasportare merci caricate nel territorio di questo Stato membro e destinate ad essere scaricate nello stesso territorio, quando i contenitori dovrebbero altrimenti compiere un viaggio a vuoto all'interno di detto territorio.

3. Secondo le modalità di cui alla convenzione di Ginevra, del 21 gennaio 1994, sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale, approvata dalla decisione 95/137/CE del Consiglio, le autorità doganali consentono che il regime venga appurato mediante l'esportazione o la riesportazione di contenitori dello stesso tipo o di valore equivalente.

#### art. 558

Condizioni per l'esonero totale dai dazi da applicare ai mezzi di trasporto.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario, nonché per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) che siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; se i veicoli non sono immatricolati, questa condizione può considerarsi osservata qualora appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
- b) che siano utilizzati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto degli articoli 559, 560 e 561;
- c) che, in caso di uso commerciale di mezzi di trasporto non ferroviari, siano utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità; tali mezzi di trasporto possono tuttavia essere utilizzati per il traffico interno, quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi, lo prevedano.

2. Qualora i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 siano nuovamente locati da un'impresa di locazione avente sede nel territorio doganale della Comunità a una persona fisica stabilita fuori di detto territorio, devono essere riesportati entro otto giorni dall'entrata in vigore del contratto.

#### art. 559

Condizioni per l'applicazione dell'esonero totale dai dazi alle persone fisiche.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione in uno dei casi seguenti:

- a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, in virtù di un accordo secondo cui ogni azienda può utilizzare i mezzi delle altre come fossero i propri;
- b) se un rimorchio viene agganciato a un autoveicolo immatricolato nel territorio doganale della Comunità;
- c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in casi di emergenza, per un massimo di cinque giorni;
- d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un'impresa di locazione in vista della loro riesportazione da effettuarsi entro un termine non superiore a cinque giorni.

**art. 560**

Condizioni per l'applicazione dell'esonero totale dai dazi alle persone fisiche con mezzo di trasporto locato.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione se adibiscono un mezzo di trasporto ad uso privato, a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare dell'immatricolazione che si trova nel territorio doganale al momento dell'utilizzazione.

Dette persone fisiche beneficiano di detto esonero totale anche se adibiscono ad uso privato un mezzo di trasporto locato in virtù di un contratto scritto, a titolo occasionale:

- a) per tornare nei propri luoghi di residenza all'interno della Comunità;
- b) per uscire dal territorio della Comunità;
- c) o quando ciò sia in base generale consentito dalle autorità doganali interessate su base generale.

2. I mezzi di trasporto devono essere riesportati o restituiti all'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale della Comunità entro i termini seguenti:

- a) cinque giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);
- b) otto giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c).

I mezzi di trasporto devono essere riesportati entro due giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b).

**art. 561**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per mezzi di trasporto da immatricolare per la riesportazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è altresì concesso per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità all'interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone:

- a) a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; o
- b) a nome di una persona fisica stabilita nel territorio doganale della

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

Comunita' sul punto di trasferire la propria residenza normale fuori di detto territorio.

Nel caso in cui alla lettera b) i mezzi di trasporto devono essere riesportati entro tre mesi dalla data d'immatricolazione.

2. L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunita' e alle dipendenze del proprietario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio, o comunque autorizzato da quest'ultimo.

L'utilizzazione privata dev'essere prevista dal contratto di lavoro.

L'autorita' doganale puo' porre restrizioni all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto concessa in base al primo e al secondo comma in caso di utilizzazione sistematica.

3. L'esonero totale dai dazi all'importazione puo' essere accordato, in casi eccezionali, per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale, per un periodo di tempo limitato, da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunita'.

**art. 562**

Termini di appuramento.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Fatte salve altre disposizioni speciali, sono previsti i seguenti termini di appuramento:

- a) dodici mesi per i mezzi di trasporto ferroviario;
- b) il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto, per i mezzi di trasporto non ferroviari ad uso commerciale;
- c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:
  - i) da studenti, la durata del soggiorno nel territorio doganale della Comunita' per soli motivi di studio;
  - ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata, la durata del soggiorno della persona necessaria per lo svolgimento della missione;
  - iii) sei mezzi, negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio;
- d) sei mesi, per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato;
- e) diciotto mesi per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato.

**art. 563**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per gli effetti personali dei viaggiatori.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per gli effetti personali di cui una persona puo' ragionevolmente avere bisogno durante il viaggio e per gli articoli da utilizzare nell'ambito di un'attivita' sportiva, importati dai viaggiatori in conformita' dell'articolo 236, lettera a), punto 1.

**art. 564**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per il materiale

destinato al conforto dei marittimi.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per il materiale destinato al conforto dei marittimi, nei casi seguenti:

- a) quando e' utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;
- b) quando e' sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio;
- c) quando e' utilizzato dall'equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro, o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente le funzioni religiose per i marittimi.

**art. 565**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi, quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale della Comunita' e siano destinati a enti statali oppure a organismi autorizzati dalle autorita' competenti.

**art. 566**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio quando questo sia spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria e sia destinato a fini diagnostici o terapeutici.

**art. 567**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per animali.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunita'.

Esso viene concesso per le seguenti merci destinate ad attivita' tradizionali della zona di frontiera, cosi' come definita dalle disposizioni in vigore:

- a) attrezzature appartenenti a una persona stabilita nella zona di frontiera attigua alla zona di frontiera di ammissione temporanea e utilizzate da una persona stabilita in tale zona attigua;
- b) merci utilizzate per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera, sotto la responsabilita' delle pubbliche autorita'.

**art. 568**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per supporti di suono, di

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

immagini o d'informazioni e materiale di propaganda.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per le merci seguenti:

- a) supporti di suono, di immagini o d'informazioni destinati a essere presentati prima della loro commercializzazione o inviati gratuitamente o destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;
- b) merci utilizzate soltanto a fini promozionali o di pubblicita'.

**art. 569**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per materiale professionale.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per i materiali professionali alle seguenti condizioni:

- a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunita';
- b) che siano importati o da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunita' o da un suo dipendente, il quale puo' essere stabilito nel territorio doganale della Comunita';
- c) che siano utilizzati dall'importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive.

2. L'esonero totale dai dazi all'importazione non e' concesso per il materiale da utilizzare nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o, sempreche' non si tratti di un'attrezzatura manuale, per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili, nell'esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi.

**art. 570**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per materiale pedagogico e scientifico.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per il materiale pedagogico e scientifico, alle seguenti condizioni:

- a) che appartenga a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunita';
- b) che sia importato da istituti scientifici, di istruzione o di formazione professionale pubblici o privati, fundamentalmente senza scopo di lucro e sia utilizzato sotto la loro responsabilita' esclusivamente ai fini dell'insegnamento, della formazione professionale o della ricerca scientifica;
- c) che sia importato in quantita' ragionevole, tenuto conto della sua destinazione; e
- d) che sia utilizzato a fini non commerciali.

**art. 571**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per gli imballaggi.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'esonero totale dai dazi all'importazione per gli imballaggi e' concesso nei casi seguenti:

- a) se importati pieni, quando siano riesportati vuoti o pieni;

b) se importati vuoti, quando siano riesportati pieni.

Gli imballaggi non possono essere utilizzati nel traffico interno, tranne in vista dell'esportazione di merci. Nel caso degli imballaggi importati pieni, tale divieto si applica solo a partire dal momento in cui sono stati svuotati del loro contenuto.

**art. 572**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari alle seguenti condizioni:

a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità';

b) che siano utilizzati da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità' e che il 75% almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata.

2. L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per gli utensili e gli strumenti speciali alle seguenti condizioni:

a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità';

b) che siano messe gratuitamente a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità' per essere usate nella fabbricazione di merci da esportare nella loro totalità'.

**art. 573**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per merci impiegate per effettuare prove.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per le merci seguenti:

a) merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni;

b) merci importate in forza di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti ed effettivamente sottoposte a tali prove;

c) merci da impiegare prove, per esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.

Per le merci di cui alla lettera b), il periodo di appuramento e' di sei mesi.

**art. 574**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per campioni.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'esonero totale dai dazi all'importazione e' accordato per i campioni importati in quantità ragionevoli, al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale della Comunità'.

**art. 575**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per mezzi di produzione sostitutivi.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'esonero totale dai dazi all'importazione e' accordato per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore, in attesa della consegna o della riparazione di merci similari.

Il periodo di appuramento e' di sei mesi.

**art. 576**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per merci destinate a manifestazioni o merci per vendita.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime.

In casi eccezionali, le autorità doganali possono autorizzare il ricorso al regime per altre manifestazioni.

2. L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per le merci che non possono essere importate come campioni, che lo speditore vorrebbe vendere e che il destinatario potrebbe acquistare previo loro esame.

Il periodo di appuramento e' di due mesi.

3. L'esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per quanto segue:

- a) oggetti d'arte, da collezione e di antichità, così come definiti dall'allegato I della direttiva 77/388/CEE, importati per essere esposti per l'eventuale vendita;
- b) merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta.

**art. 577**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per pezzi di ricambio, accessori e attrezzature normali.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'esonero totale dai dazi all'importazione e' accordato per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che siano utilizzati per riparazioni e manutenzione, comprese le revisioni, le messe a punto e le misure intese a conservare le merci vincolate al regime.

**art. 578**

Condizioni per l'esonero totale dai dazi per merci non elencate negli articoli da 556 a 577.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'esonero totale dai dazi all'importazione puo' essere concesso per le merci non elencate negli articoli da 556 a 577, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, quando dette merci siano importate:

- a) occasionalmente e per tre mesi al massimo;
- b) oppure in situazioni particolari, senza alcuna incidenza sul piano economico.

**art. 579**

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

Casi in cui puo' essere richiesta una dichiarazione scritta per il vincolo al regime.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Quando gli effetti personali, le merci importate per fini sportivi o i mezzi di trasporto formano oggetto di una dichiarazione verbale o di un qualsiasi altro atto per il vincolo al regime, le autorità doganali possono richiedere una dichiarazione scritta quando l'importo dei dazi all'importazione e' elevato o quando esiste un serio rischio di non rispetto degli obblighi derivanti dal vincolo al regime.

**art. 580**

Dichiarazione di vincolo al regime a fronte di un carnet ATA/CPD.

**Testo: in vigore dal 01/10/2005**

1. Le dichiarazioni di vincolo al regime a fronte di un carnet ATA/CPD sono accettate quando tali carnet sono rilasciati in uno dei paesi partecipanti e presi in carico e garantiti da un'associazione facente parte di una catena di garanti internazionale.

Salvo altrimenti disposto da accordi bilaterali o multilaterali, per 'paese partecipante' si intende una delle parti contraenti della convenzione ATA o d'Istanbul, che abbia accettato le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale, del 25 giugno 1992, relative all'accettazione del carnet ATA e del carnet CPD per il regime di ammissione temporanea.

2. Il paragrafo 1 si applica solo se i carnet ATA/CPD sono conformi alle seguenti condizioni:

- a) riguardano merci e utilizzazioni previste da convenzioni o accordi, di cui al paragrafo 1;
- b) recano l'attestato dell'autorità doganale nello spazio a questa riservato sulla copertina del carnet;
- c) sono validi nel territorio doganale della Comunità'.

I carnet ATA/CPD sono presentati ai fini del vincolo al regime all'ufficio di entrata nel territorio doganale della Comunità', salvo quando tale ufficio non sia in grado di controllare il rispetto delle condizioni previste per il regime in questione.

3. Alle merci vincolate al regime scortate da un carnet ATA si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 457 quater, 457 quinquies e da 458 a 461.

**art. 581**

Prestazione di garanzia.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Fatto salvo il sistema di garanzia specifico per i carnet ATA/CPD, il vincolo al regime mediante dichiarazione scritta e' subordinato alla prestazione di una garanzia, eccettuati i casi di cui all'allegato 77.

2. Le autorità doganali possono richiedere la tenuta di scritture al fine di facilitare il controllo del regime.

**art. 582**

Determinazione dell'importo dell'obbligazione doganale.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Quando merci vincolate al regime a norma dell'articolo 576 siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'importo della obbligazione doganale e' determinato in base agli elementi di calcolo applicabili a tali merci al momento dell'accettazione della dichiarazione per l'immissione in

libera pratica.

Quando merci vincolate al regime a norma dell'articolo 576 siano immesse in commercio, tali merci vanno considerate come presentate in dogana al momento in cui sono oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica prima della scadenza del termine per l'appuramento.

2. Ai fini dell'appuramento del regime per le merci di cui all'articolo 576, paragrafo 1, il consumo, la distruzione o la distribuzione gratuita al pubblico di tali merci in occasione di una manifestazione e' considerato una riesportazione, se la loro quantita' corrisponde al carattere della manifestazione, al numero dei visitatori e all'importanza della partecipazione dell'espositore a tale manifestazione.

Il primo comma non si applica alle bevande alcoliche, al tabacco e ai combustibili.

#### **art. 583**

Contenuto dei documenti utilizzati per la destinazione doganale.

#### **Testo: in vigore dal 01/01/2007**

Quando le merci vincolate al regime sono dichiarate per il vincolo a uno dei regimi sospensivi o introdotte in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o collocate in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, consentendo l'appuramento dell'ammissione temporanea, i documenti, diversi dai carnet ATA/CPD, o le scritture utilizzati per la destinazione doganale in questione o qualsiasi altro documento sostitutivo, contengono una delle seguenti indicazioni:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*

**art. 584**

Appuramento del regime per i mezzi di trasporto ferroviario.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Per i mezzi di trasporto ferroviario utilizzati in comune in virtu' di un accordo, il regime e' altresì appurato quando mezzi di trasporto ferroviario dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunita' sono esportati o riesportati.

**art. 585**

Perfezionamento passivo. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Salvo sussistano indicazioni contrarie, gli interessi essenziali dei trasformatori comunitari si considerano non seriamente danneggiati.

2. Se la domanda di autorizzazione e' presentata da un soggetto che esporta le merci d'esportazione temporanea senza far eseguire le operazioni di perfezionamento, le autorità doganali procedono a un esame preventivo delle condizioni previste dall'articolo 147, paragrafo 2, del codice sulla base dei documenti prodotti. Gli articoli 503 e 504 si applicano in quanto compatibili.

**art. 585 - bis**

Merci di importazione che beneficiano di un regime tariffario favorevole.

**Testo: in vigore dal 01/01/1994**

1. Per le merci d'importazione che all'atto dell'accettazione della dichiarazione di svincolo al regime potevano beneficiare di un regime tariffario favorevole a causa della loro destinazione particolare, i dazi all'importazione da riscuotere, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 1 del codice, sono calcolati applicando il tasso corrispondente a questa destinazione, sempre che risultino soddisfatte le condizioni previste per la concessione di tale regime, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione per il beneficio del trattamento stesso.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano solo quando le merci hanno ricevuto la destinazione particolare per la concessione del regime tariffario favorevole prima della scadenza del termine fissato a tale scopo nelle disposizioni comunitarie che determinano le condizioni alle quali e' subordinata l'ammissione di tali merci al beneficio del regime. Questo termine inizia a decorrere dall'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime. Esso puo' essere prorogato dall'autorità doganale qualora la merce non abbia ricevuto la destinazione per caso fortuito o forza maggiore o per esigenze inerenti al procedimento tecnico di utilizzazione della merce.

**art. 586**

Contenuti dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'autorizzazione stabilisce i mezzi e i metodi per verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci d'esportazione temporanea o che le condizioni per il ricorso al sistema degli scambi standard siano osservate.

I suddetti mezzi e metodi possono comprendere il ricorso alla scheda d'informazione di cui all'allegato 104, nonché l'esame delle scritture.

2. Se la natura delle operazioni di perfezionamento non consente di verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci d'esportazione temporanea, l'autorizzazione puo' essere comunque concessa, in casi debitamente giustificati, purché il richiedente sia in grado di assicurare che le merci utilizzate nelle operazioni di perfezionamento rientrino nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentino le stesse qualità commerciali e le

stesse caratteristiche tecniche delle merci d'esportazione temporanea. Nell'autorizzazione vengono indicate le condizioni di utilizzazione del regime.

**art. 587**

Applicazione del regime richiesta per una riparazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Quando l'applicazione del regime e' richiesta per una riparazione, le merci d'esportazione temporanea devono potere essere riparate e il regime non puo' essere utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.

**art. 588**

Termine per l'appuramento.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'autorizzazione stabilisce il termine per l'appuramento. Quando le circostanze lo giustificano, la proroga del termine puo' essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente previsto.

2. L'articolo 157, paragrafo 2, del codice si applica anche dopo la scadenza del termine inizialmente previsto.

**art. 589**

Dichiarazione di vincolo al regime. Documenti da presentare.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'esportazione temporanea deve essere conforme alle disposizioni relative all'esportazione.

2. In caso d'importazione anticipata, i documenti da presentare a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica comprendono una copia dell'autorizzazione, salvo che questa sia richiesta in conformita' dell'articolo 497, paragrafo 3, lettera d). Il disposto dell'articolo 220, paragrafo 3, si applica in quanto compatibile.

**art. 590**

Determinazione dell'importo da detrarre dal valore delle merci di temporanea esportazione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. Per calcolare l'importo da detrarre non vanno presi in considerazione i dazi antidumping e di compensazione.

I prodotti compensatori secondari che costituiscono rifiuti, scarti, cascami, rottami e residui si considerano inclusi.

2. Nel calcolo del valore delle merci di temporanea esportazione, conformemente all'articolo 151, paragrafo 2, secondo comma, del codice, le spese di carico, di trasporto e di assicurazione delle merci di temporanea esportazione sino al luogo in cui e' stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento non vanno comprese in quanto segue:

a) nel valore delle merci di temporanea esportazione preso in considerazione per determinare il valore in dogana dei prodotti compensatori, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del codice;

b) o nelle spese di perfezionamento, quando il valore delle merci di temporanea esportazione non si possa determinare secondo l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del codice.

Nelle spese di perfezionamento vanno comprese le spese di carico, di trasporto e di assicurazione dei prodotti compensatori dal luogo in cui e'

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunita'.

Le spese di carico, di trasporto e di assicurazione comprendono i seguenti elementi:

- a) le commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
- b) il costo dei contenitori che non formano un tutt'uno con le merci di temporanea esportazione;
- c) il costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
- d) le spese di movimentazione connesse col trasporto delle merci.

**art. 591**

Esenzione parziale dai dazi all'importazione.

**Testo: in vigore dal 14/06/2005**

L'esenzione parziale dai dazi all'importazione e' concessa, se richiesta, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi sui prodotti compensatori.

La autorita' doganali rifiutano l'applicazione dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione prevista da questa sezione qualora sia dimostrato, prima dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, che il solo scopo dell'immissione in libera pratica ad un'aliquota del dazio pari a zero delle merci d'esportazione temporanea di origine non comunitaria, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice, era quello di fruire dell'esenzione parziale prevista da questa sezione.

Gli articoli da 29 a 35 del codice si applicano, in quanto compatibili, alle spese di perfezionamento che non tengono conto delle merci d'esportazione temporanea.

**art. 592**

Globalizzazione dell'appuramento. Calcolo dell'aliquota d'imposizione media.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Nel caso di imprese che effettuano frequenti operazioni di perfezionamento, in forza di un'autorizzazione che non preveda la riparazione, l'autorita' doganale puo' fissare, su richiesta del titolare, un'aliquota d'imposizione media valida per tutte le suddette operazioni (globalizzazione dell'appuramento).

Tale aliquota e' calcolata ogni volta per un periodo non superiore ai dodici mesi e si applica a titolo provvisorio ai prodotti compensatori immessi in libera pratica durante tale periodo. Al termine di ciascun periodo, le autorita' doganali eseguono un calcolo finale e applicano, se del caso, le disposizioni dell'articolo 220, paragrafo 1 o dell'articolo 236 del codice.

**art. 592 - bis**

Merci esentate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione doganale.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Gli articoli da 592 ter a 592 septies non si applicano alle seguenti merci:

- a) l'energia elettrica;
- b) le merci esportate mediante conduttura;

- c) le lettere, cartoline e stampe, anche su supporto elettronico;
- d) le merci trasportate in conformita' delle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale;
- e) le merci oggetto di dichiarazioni doganali effettuate con qualsiasi altro atto ai sensi degli articoli 231 e 233;
- f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
- g) le merci per le quali e' ammessa una dichiarazione doganale orale, ai sensi degli articoli 226, 227 e dell'articolo 229, paragrafo 2;
- h) le merci corredate di carnet ATA e CPD;
- i) le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
- j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano servizio di linea regolare debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 313 ter.

**art. 592 - ter**

Termini di presentazione della dichiarazione doganale.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Quando le merci che lasciano il territorio doganale della Comunita' sono oggetto di una dichiarazione doganale, questa e' depositata all'ufficio doganale competente entro i termini seguenti:

a) nel caso del traffico marittimo:

i) per i carichi in container sempre che non trovino applicazione i punti iii) o iv): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare il territorio doganale della Comunita';

ii) per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima della partenza dal porto situato sul territorio doganale della Comunita';

iii) per i trasporti effettuati tra il territorio doganale della Comunita' ad eccezione dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie e la Groenlandia, le isole Faeroer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero, del Mediterraneo o tutti i porti del Marocco: almeno due ore prima della partenza dal primo porto del territorio doganale comunitario;

iv) per i trasporti effettuati, nei casi diversi da quelli contemplati al punto iii), tra i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie e i territori situati al di fuori del territorio doganale comunitario, quando la durata del viaggio e' inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza dal porto del territorio doganale comunitario;

b) nel caso del traffico aereo, almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunita';

c) nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, almeno due ore prima della partenza dall'ufficio doganale di uscita;

d) nel caso del traffico stradale, almeno un'ora prima della partenza dall'ufficio doganale di uscita;

e) nel caso di fornitori di pezzi di ricambio e di sostituzione, destinati alle navi o agli aeromobili ai fini di riparazione e manutenzione, di combustibili per motori, lubrificanti e gas necessari per il funzionamento di macchine e apparati utilizzati a bordo, e di prodotti alimentari

destinati a essere consumati a bordo delle navi o degli aeromobili, almeno 15 minuti prima della partenza dei mezzi di trasporto dal porto o dall'aeroporto situato sul territorio doganale della Comunita';

f) quando si applica il regolamento (CE) n. 800/1999, conformemente alle norme di detto regolamento.

2. Se la dichiarazione doganale non e' presentata mediante tecniche elettroniche, il termine fissato al paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv), e al paragrafo 1, lettere b), c), d) e e), e' almeno di quattro ore.

3. Se il sistema informatizzato delle autorita' doganali e' temporaneamente fuori servizio, si applicano comunque i termini di cui al paragrafo 1.

**art. 592 - quater**

Termine di presentazione della dichiarazione in caso di trasporto multimodale.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. In caso di trasporto multimodale, in cui le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto ad un altro per essere trasportate fuori dal territorio doganale della Comunita', il termine per la presentazione della dichiarazione e' quello applicabile ai mezzi di trasporto che lasciano il territorio doganale della Comunita', come precisato all'articolo 592 ter.

2. In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione e' quello applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all'articolo 592 ter.

**art. 592 - quinquies**

Accordi internazionali bilaterali.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. I termini di cui agli articoli 592 ter e 592 quater non si applicano quando accordi internazionali bilaterali conclusi tra la Comunita' e paesi terzi richiedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni doganali entro termini diversi da quelli citati in detti articoli.

2. In nessun caso il termine puo' essere ridotto ad una durata inferiore a quella necessaria a effettuare un'analisi dei rischi prima dell'esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunita'.

**art. 592 - sexies**

Svincolo delle merci.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. L'ufficio doganale competente procede, al momento della ricezione della dichiarazione doganale, all'analisi dei rischi e ai controlli doganali appropriati prima dello svincolo delle merci per l'esportazione.

2. Le merci possono essere svincolate non appena sia stata completata l'analisi dei rischi e i risultati consentano lo svincolo.

**art. 592 - septies**

Presentazione tardiva della dichiarazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Quando si constata che merci presentate alla dogana non formano oggetto di una dichiarazione doganale contenente i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita, la persona che esporta le merci o che assume la responsabilita' del loro trasporto al di fuori del territorio doganale della Comunita' e' tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria di uscita.

2. La presentazione della dichiarazione doganale da parte del dichiarante dopo la scadenza stabilita agli articoli 592 ter e 592 quater non osta all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

**art. 592 - octies**

Analisi dei rischi per merci esentate.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Quando merci esentate, ai sensi dell'articolo 592 bis, lettere da d) a j), dall'obbligo di presentare una dichiarazione doganale entro i termini stabiliti agli articoli 592 ter e 592 quater lasciano il territorio doganale della Comunità, l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della rispettiva dichiarazione doganale.

**art. 593**

Metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione).

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) si applica quando le merci d'importazione si ritrovino, con tutte le loro componenti, in ciascuno dei prodotti compensatori.

Per stabilire se tale metodo sia applicabile non si tiene conto delle perdite. La quantità di merci d'importazione usate nella fabbricazione di ogni prodotto compensatore è determinata applicando successivamente alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra le quantità di dette merci che si ritrovano in ogni tipo di prodotto compensatore e le quantità totali di dette merci che si ritrovano nell'insieme dei prodotti compensatori.

La quantità di merci d'importazione, corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale è sorta l'obbligazione doganale, è determinata applicando alla quantità di merci d'importazione usata nella fabbricazione di detto prodotto, calcolata in conformità del terzo comma, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 592.

2. In deroga al paragrafo 1, il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) si applica anche alle operazioni di perfezionamento di frumento (grano) duro, in semolini per cuscus, semole e altri semolini.

**art. 594**

Metodo della chiave valore.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il metodo della chiave valore si applica quando sia esclusa l'applicazione degli articoli 592 e 593. Tuttavia, d'accordo con il titolare dell'autorizzazione e per ragioni di semplificazione, l'autorità doganale può applicare il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) invece del metodo della chiave valore quando l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo dia risultati simili.

2. Per determinare le quantità di merci d'importazione usate nella fabbricazione di ciascun tipo di prodotto compensatore si applica, successivamente, alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra il valore di ciascun prodotto compensatore e il valore totale di detti prodotti, stabilito in conformità del paragrafo 3.

3. In applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del codice il valore di ciascun prodotto compensatore da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della chiave valore è:

- il prezzo di vendita recente nella Comunità di prodotti identici o simili a condizione che esso non sia influenzato da legami tra l'acquirente e il venditore o, ove non si conosca tale prezzo, - il prezzo di vendita nella Comunità "franco fabbrica", recente, a condizione che esso non sia influenzato da legami tra l'acquirente e il venditore.

Se il valore non può essere determinato applicando le disposizioni del primo comma, esso è determinato dall'ufficio di controllo ricorrendo a mezzi ragionevoli.

4. La quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di

prodotti compensatori per la quale e' sorta l'obbligazione doganale e' stabilita applicando alla quantita' di merci d'importazione usata nella fabbricazione di detto prodotto, calcolata in conformita' del paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 592.

**art. 595**

Conto d'appuramento.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Fatto salvo l'articolo 591, paragrafo 3, il titolare dell'autorizzazione deve fornire all'ufficio di controllo un conto di appuramento.  
2. Il conto di appuramento deve recare, in particolare, le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi dell'autorizzazione;
- b) la quantita' per specie, delle merci d'importazione con riferimento alle dichiarazioni di vincoli al regime;
- c) il codice della nomenclatura combinata delle merci d'importazione;
- d) il valore in dogana delle merci d'importazione nonche' l'ammontare dei dazi all'importazione relativi a tali merci;
- e) il tasso di rendimento stabilito;
- f) la natura, quantita' e destinazione doganale dei prodotti compensatori con i riferimenti alle dichiarazioni a fronte delle quali i prodotti compensatori sono stati vincolati ad una delle destinazioni doganali previste dall'articolo 89 del codice;
- g) il valore dei prodotti compensatori, se l'appuramento avviene in base alla chiave valore;
- h) l'ammontare dei dazi all'importazione da pagare per la quantita' di merci d'importazione considerata immessa in libera pratica conformemente all'articolo 580, paragrafo 3;
- i) le merci d'importazione vincolate al regime nel quadro del traffico triangolare.

3. Quando ci si sia avvalsi delle procedure semplificate per le formalita' di vincolo al regime e di appuramento del medesimo, queste dichiarazioni e questi documenti sono rispettivamente quelle e quelli previsti all'articolo 76, paragrafo 3, del codice. Il conto di appuramento evidenzia anche la quantita' di merci considerata, immessa in libera pratica conformemente all'articolo 580.

**art. 596**

Termine di presentazione del conto di appuramento.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il conto di appuramento dev'essere fornito al piu' tardi trenta giorni dopo la scadenza del termine di riesportazione, calcolato, eventualmente, conformemente all'articolo 565. Qualora si ricorra alla globalizzazione mensile o trimestrale viene presentato un conto di appuramento per ciascun mese o trimestre considerati.

2. Fatto salvo il paragrafo 3 e l'articolo 597, paragrafo 4, quando ci si avvalga dell'esportazione anticipata il conto di appuramento dev'essere fornito al piu' tardi trenta giorni dopo la scadenza del termine stabilito conformemente all'articolo 561.

3. L'ufficio di controllo puo' procedere alla compilazione del conto di appuramento entro gli stessi termini di cui ai paragrafi 1 e 2. In tal caso, dev'esserne fatta menzione nell'autorizzazione.

**art. 597**

Pagamento dei dazi all'importazione; conservazione della documentazione;.

Redazione del conto di appuramento con sistema informatizzato.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'ammontare dei dazi all'importazione relativo alle merci d'importazione, in forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, considerate immesse in libera pratica conformemente all'articolo 580, paragrafo 3, e' pagato al piu' tardi alla presentazione del conto di appuramento, eventualmente sulla base di una dichiarazione riepilogativa.

2. Quando la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione implichi l'individuazione degli altri elementi di tassazione relativi alle merci d'importazione, il conto evidenzia anche tali elementi e, all'occorrenza, la ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori stabilita conformemente agli articoli da 592 a 594.

3. Il titolare dell'autorizzazione tiene a disposizione dell'ufficio di controllo qualsiasi documento relativo alle merci considerate immesse in libera pratica conformemente all'articolo 580, paragrafo 3, la cui presentazione sia necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci.

4. L'ufficio di controllo puo' autorizzare:

- a) la compilazione del conto di appuramento di cui all'articolo 595, paragrafo 1, con un sistema informatizzato o in altra forma stabilita da detto ufficio;
- b) la compilazione del conto di appuramento sulla dichiarazione di vincolo al regime.

#### art. 598

Adempimenti dell'ufficio di controllo relativi al conto di appuramento.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'ufficio di controllo annota il conto di appuramento sulla base della verifica effettuata, informa, se necessario, il titolare dell'autorizzazione del risultato della verifica e conserva il conto e i documenti ad esso relativi per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale e' stata effettuata la contabilizzazione. Tuttavia, l'ufficio doganale succitato puo' decidere che i documenti relativi al conto vengano conservati dal titolare dell'autorizzazione. In tal caso, i predetti documenti sono conservati per lo stesso lasso di tempo.

#### art. 599

Pluralita' di dichiarazioni di destinazione doganale.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Se le merci d'importazione sono state vincolate al regime fruendo della stessa autorizzazione, ma sulla base di piu' dichiarazioni, i prodotti compensatori o le merci tal quali che ricevono una destinazione doganale sono considerati(e) dalle merci d'importazione vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni piu' vecchie.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando il titolare dell'autorizzazione fornisca la prova che i prodotti compensatori o le merci tal quali di cui al paragrafo 1 sono stati ottenuti da determinate merci d'importazione.

#### art. 600

Traffico triangolare.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'autorita' doganale di cui all'articolo 556 puo' permettere il ricorso al traffico triangolare unicamente nel quadro del ricorso all'esportazione anticipata.

#### art. 601

Bollettino INF 5.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Quando si ricorra al traffico triangolare si utilizza il bollettino d'informazione denominato "bollettino INF 5".

2. Il bollettino INF 5, il cui formulario al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 81, si compone di un originale e di tre copie, da depositare congiuntamente nell'ufficio doganale in cui sono espletate le formalita' di esportazione.

Il bollettino INF 5 e' compilato per le quantita' di merci d'importazione corrispondenti alle quantita' di prodotti compensatori esportate. Quando si preveda di effettuare importazioni scaglionate, possono essere compilati

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

piu' bollettini INF 5.

2bis. In casi eccezionali debitamente comprovati, il bollettino INF 5 puo' egualmente essere presentato per la vidimazione successivamente all'esportazione anticipata dei prodotti compensatori. Tale vidimazione e' ammessa alla condizione che siano state adottate tutte le disposizioni necessarie per assicurare il corretto funzionamento del regime al momento dell'esportazione anticipata dei prodotti compensatori.

3. In caso di furto, perdita o distruzione del bollettino INF 5 l'importatore piu' chiedere un duplicato all'ufficio doganale che l'ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che le merci d'importazione per le quali e' chiesto un duplicato non sono state vincolate al regime.

L'originale a tutte le copie del bollettino INF 5 cosi' rilasciato devono essere corredati di una delle seguenti diciture:

- DUPLICADO
- DUPLIKAT
- DUPLIKAT
- OMISSIS
- DUPLICATE
- DUPLICATA
- DUPLICATO
- DUPLICAAT
- SEGUNDA VIA.

4. Si possono stabilire procedure semplificate per taluni flussi di traffico triangolare, su richiesta di imprese che effettuano un numero sufficiente di esportazioni anticipate.

Questa procedura e' richiesta con domanda del titolare dell'autorizzazione all'autorita' doganale dello Stato membro nel quale e' stata rilasciata l'autorizzazione.

Tale deroga consente di globalizzare le esportazioni anticipate di prodotti compensatori effettuate in un determinato periodo al fine del rilascio di un bollettino INF 5 che somma le quantita' esportate nel corso del periodo suddetto.

5. Si devono allegare alla domanda ogni documento o pezza giustificativa la cui presentazione sia necessaria per l'esame della domanda medesima. Da tali documenti o pezze giustificative deve risultare, in particolare, la frequenza delle esportazioni, lo schema relativo alle procedure previste, nonche' gli elementi comprovanti la verificabilita' dei requisiti prescritti per le merci equivalenti.

6. Quando la globalizzazione delle esportazioni anticipate interessa una pluralita' di Stati membri, si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 556, paragrafo 2.

**art. 602**

Adempimenti relativi al bollettino inf 5.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. All'atto della presentazione della dichiarazione di esportazione dei

prodotti compensatori nell'ufficio doganale in cui sono espletate le formalita' di esportazione dev'essere presentato il bollettino INF 5 compilato conformemente all'articolo 601, paragrafo 2.

2. Quando l'uscita dal territorio doganale della Comunita' avvenga attraverso l'ufficio doganale in cui accettata la dichiarazione di esportazione tale ufficio vista le caselle n. 9 e 10 del bollettino INF 5, conserva la copia n. 1 e consegna al dichiarante l'originale e le altre copie.

Quando l'ufficio doganale sia un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, tale ufficio rispedisce a quest'ultimo ufficio la copia n. 1, dopo averla vistata.

3. Quando l'uscita dal territorio doganale della Comunita' avvenga attraverso un ufficio doganale diverso dall'ufficio doganale in cui e' accettata la dichiarazione di esportazione, l'uscita dei prodotti compensatori dal territorio doganale avviene in regime di transito comunitario esterno. La casella riservata alla designazione delle merci nel documento del transito reca, oltre alla dicitura "EX-IM", una delle diciture di cui all'articolo 610, paragrafo 1.

Nel caso di cui al presente paragrafo l'ufficio doganale in cui e' accettata la dichiarazione di esportazione compila la casella n. 9 annotandovi i dati relativi al documento T1 e apponendovi la sigla T1. L'ufficio doganale di uscita compila la casella n. 10, rinvia la copia n. 1 all'ufficio di controllo e consegna al dichiarante l'originale e le altre copie.

4. I prodotti compensatori di cui al paragrafo 3 non possono ricevere una destinazione diversa dall'esportazione diretta verso paesi terzi.

#### art. 603

Modificazione dell'indicazione relativa all'ufficio di vincolo.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'indicazione relativa all'ufficio di vincolo in cui saranno espletate le formalita' di vincolo al regime delle merci d'importazione puo' essere modificata dall'ufficio di controllo o dall'ufficio doganale in cui sono effettivamente espletate le predette formalita'; in tal caso, il cambiamento intervenuto viene comunicato all'ufficio di controllo.

2. Nel caso delle operazioni previste all'articolo 552, paragrafo 1, lettera a), punto vi), l'indicazione dell'importatore autorizzato a vincolare le merci d'importazione, prevista nella casella 2 del bollettino INF 5, puo' essere apposta dopo la presentazione del bollettino INF 5 all'ufficio doganale presso il quale e' stata depositata la dichiarazione d'esportazione.

In questo caso tale indicazione viene apposta sull'originale e sulle copie n. 2 e 3 del bollettino INF 5 prima di presentare la dichiarazione di vincolo delle merci d'importazione.

#### art. 604

Dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. La dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione deve essere corredata dell'originale e delle copie n. 2 e 3 del bollettino INF 5.

2. L'ufficio doganale in cui e' presentata la dichiarazione di vincolo al regime annota sull'originale e sulle copie n. 2 e 3 del bollettino INF 5 le quantita' di merci d'importazione vincolate al regime, nonche' la data di accettazione delle dichiarazioni relative al predetto vincolo. Esso rinvia senza indugio la copia n. 3 all'ufficio di controllo, consegna l'originale al dichiarante e conserva la copia n. 2.

3. Dopo aver ricevuto la copia n. 3 l'ufficio di controllo comunica senza indugio al titolare dell'autorizzazione la quantita' di merci d'importazione vincolata al regime e la data del suo vincolo.

#### art. 605

Altre procedure nel caso in cui l'ufficio di vincolo delle merci d'importazione e l'ufficio nel quale sono espletate le formalita' di esportazione sono siti nel medesimo stato.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Quando l'ufficio nel quale viene effettuato il vincolo delle merci

d'importazione e l'ufficio nel quale sono espletate le formalità d'esportazione sono situati nel medesimo Stato membro l'autorità doganale può prevedere altre procedure.

**art. 606**

Domanda di autorizzazione relativa a merci soggette a misure di politica commerciale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Quando la domanda d'autorizzazione riguardi merci soggette a misure di politica commerciale di cui all'articolo 607, paragrafo 1, lettera a), al momento della presentazione della domanda non dev'essere presentata alcuna licenza, autorizzazione o documento similare.

**art. 607**

Merci soggette a misure specifiche di politica commerciale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Quando in atti comunitari siano previste misure specifiche di politica commerciale per:

a) l'immissione in libera pratica di merci: esse non si applicano né all'atto del vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, né per tutta la durata del loro vincolo;

b) l'introduzione nel territorio doganale della Comunità di merci: esse si applicano all'atto del vincolo al regime di perfezionamento attivo di merci d'importazione.

2. Possono, altresì, essere vincolate al regime con il sistema della sospensione le merci non comunitarie, anche se non soggette ai dazi all'importazione:

a) ai fini della disapplicazione delle misure di politica commerciale all'ammissione in libera pratica previste per tali merci;

b) ai fini della disapplicazione di misura di politica commerciale all'esportazione previste per le merci tal quali o i prodotti compensatori, fatte salve le misure di politica commerciale applicabili all'esportazione di prodotti originari della Comunità.

3. Ove si applichi il paragrafo 1, lettera a), o il paragrafo 2, all'atto del vincolo al regime non dev'essere presentata alcuna licenza, autorizzazione o altro documento ad esso connesso.

**art. 608**

Riesportazione di merci non comunitarie senza applicazione delle misure di politica commerciale all'esportazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Fatte salve le disposizioni applicabili in materia, la riesportazione di merci non comunitarie vincolate al regime avviene senza che vengano applicate le misure di politica commerciale all'esportazione previste per le merci tal quali o i prodotti compensatori, senza pregiudizio delle misure di politica commerciale applicabili all'esportazione di prodotti originari della Comunità.

**art. 609**

Immissione in libera pratica delle merci d'importazione con applicazione delle misure di politica commerciale per le merci d'importazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'immissione in libera pratica delle merci d'importazione, in forma di merci tal quali o di prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori secondari di cui all'allegato 79, è subordinata all'applicazione, da parte dell'autorità doganale, delle misure di politica commerciale in vigore per le merci d'importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Se l'immissione in libera pratica è chiesta in uno Stato membro diverso da quello in cui le merci d'importazione sono state vincolate al regime, questa immissione in libera pratica è subordinata all'applicazione delle

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

misure di politica commerciale in vigore nello Stato membro di vincolo delle merci al regime al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

**art. 610**

Indicazioni in caso di merci con destinazioni particolari o oggetto di misure di politica commerciale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Quando i prodotti compensatori o le merci tal quali siano collocati(e) in zona franca o in deposito franco o vincolati(e) ad uno dei regimi sospensivi, permettendo in tal modo l'appuramento del regime di perfezionamento attivo, la casella riservata alla designazione delle merci nel documento relativo alla predetta destinazione doganale, o quando ci si avvalga di procedure semplificate, nel documento commerciale o nelle scritture, reca, oltre alle indicazioni previste per il regime utilizzato, una delle seguenti diciture:

- Mercancias PA/S,
- A.F./S varer,
- A.V./S-Waren,
- Omissis
- I.P./S. goods,
- Marchandises PA/S,
- Merci PA/S,
- AV/S - goederen,
- Mercadorias AA/S,
- SJ/Y-tavaroita/AF/S-varor,
- AF/S-varor.

2. Quando le merci d'importazione vincolate al regime nel quadro del sistema della sospensione formino oggetto di misure specifiche di politica commerciale e tali misure continuino ad essere applicabili all'atto del vincolo di dette merci, sia tal quali sia in forma di prodotti compensatori, ad uno dei regimi doganali o in zona franca o in deposito franco, la dicitura di cui al paragrafo 1 dev'essere completata da una delle seguenti diciture:

- Politica comercial,
- Handelspolitik,
- Handelspolitik,
- Omissis
- Commercial policy,
- Politique commerciale,
- Politica commerciale,
- Handelspolitiek,
- Politica comercial,
- Kauppapolitiikka/Handelspolitik,
- Handelspolitik.

3. L'ufficio di appuramento si accerta che le diciture di cui al paragrafo 1 e , all'occorrenza, al paragrafo 2, siano riportate sui documenti rilasciati in sostituzione o in appuramento dei documenti previsti da detti paragrafi.

**art. 611**

Bollettino inf 1.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il bollettino d'informazione, denominato "bollettino INF 1", e' redatto in un originale e due copie su un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 82.

2. Il bollettino INF 1 di cui al paragrafo 1 e' utilizzato per:  
a) stabilire l'importo della garanzia di cui all'articolo 88 del codice;  
b) l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o delle merci tal quali in un ufficio doganale che non sia uno degli uffici di appuramento;

**art. 612**

Indicazioni particolari sul bollettino inf 1.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Quando il bollettino INF 1 venga utilizzato in applicazione dell'articolo 611, paragrafo 2, lettera a), la casella n. 2 del bollettino INF 1 reca una dicitura appropriata.

**art. 613**

Adempimenti relativi al bollettino inf 1.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. In applicazione dell'articolo 611, paragrafo 2, lettera b), quando venga richiesta l'immissione in libera pratica totale o parziale dei prodotti compensatori o delle merci tal quali, l'autorita' doganale che deve accettare la dichiarazione domanda all'ufficio di controllo, mediante un bollettino INF 1, da essa vistato, di indicarle:

- nella casella n. 9, lettera a), l'importo dei dazi all'importazione da riscuotere in applicazione dell'articolo 121 o dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, - nella casella n. 9, lettera b), l'importo degli interessi compensativi da riscuotere in applicazione dell'articolo 589, - la quantita', il codice NC e l'origine delle merci d'importazione impiegate nella fabbricazione dei prodotti compensatori immessi in libera pratica. L'importo dei dazi all'importazione deve comprendere anche l'eventuale differenza tra:

- l'importo dei dazi all'importazione determinato ai sensi dell'articolo 121 del codice oppure l'importo dei dazi all'importazione rimborsato o abbonato e - l'importo dei dazi gia' accertato o da rimborsare o abbonare.

2. Quando la dichiarazione d'immissione in libera pratica riguardi prodotti o merci di cui all'articolo 610, paragrafo 2, e le misure di politica commerciale debbano essere applicate nello Stato membro in cui e' stato autorizzato il regime, l'autorita' doganale che deve accettare la dichiarazione di immissione in libera pratica chiede, mediante un bollettino INF 1 da essa (esso) vistato, di comunicarle se siano state applicate le misure di politica commerciale in vigore per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo.

3. L'originale e una copia del bollettino INF 1 sono trasmessi all'ufficio di controllo e una copia e' conservata dall'autorita' che ha vistato il bollettino INF 1.

4. Quando sia utilizzato il bollettino INF 1 per l'applicazione di misure di politica commerciale, l'ufficio di controllo che riceve il bollettino INF 1 notifica la domanda al titolare dell'autorizzazione.

5. L'ufficio di controllo al quale e' inviato il bollettino INF 1 fornisce le informazioni chieste nelle caselle n. 8, 9 e 10 di detto bollettino che vista, conservando la copia e rispedendo l'originale. Tuttavia, esso non e' piu' tenuto a fornire queste informazioni dopo la scadenza di termini previsti per la conservazione dei suoi archivi.

6. I prodotti cui il bollettino INF 1 si riferisce sono considerati immessi in libera pratica il giorno in cui e' stata vistata la casella n. 2 unicamente per il calcolo dell'importo di cui al paragrafo 1.

**art. 614**

Indicazioni sul bollettino inf 1 in caso di richiesta di immissione in libera pratica dopo la compilazione. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 268 del 19.10.1994)

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Quando dopo la compilazione del bollettino INF 1, conformemente all'articolo 612, venga richiesta l'immissione in libera pratica si puo' utilizzare lo stesso bollettino, sempre che siano indicati:

- nella casella n. 9, lettera a), l'importo dei dazi all'importazione relativi alle merci d'importazione, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 1, o 128, paragrafo 4, del codice,  
e

- nella casella n. 11, la data del primo vincolo al regime delle merci d'importazione in causa.

Quando non vengano fornite tali indicazioni viene vistato un nuovo bollettino INF 1 conformemente all'articolo 613.

**art. 615**

Visto del bollettino inf 1 al momento del trasferimento delle merci ad un secondo titolare o negli impianti di un secondo operatore autorizzato.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il titolare dell'autorizzazione puo' chiedere il visto del bollettino INF 1 al momento del trasferimento dei prodotti compensatori o delle merci ad un secondo titolare o negli impianti di un secondo operatore autorizzato.  
2. In tal caso, l'ufficio di controllo fornisce le informazioni previste all'articolo 614.

**art. 616**

Trasferimento di merci.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il trasporto dei prodotti o delle merci che, trovandosi in regime di perfezionamento attivo - sistema della sospensione - debbano circolare nel territorio doganale della Comunita', e' effettuato secondo le disposizioni relative al transito esterno, o secondo le procedure di trasferimento previste dal paragrafo 3 e degli articoli da 617 a 623.  
2. Il documento di transito esterno o il documento valido quale documento di transito esterno deve recare le diciture di cui all'articolo 610.  
3. Qualora venga accordata l'applicazione delle procedure di trasferimento, queste devono essere indicate nell'autorizzazione. Esse sostituiscono le procedure di circolazione previste dal regime di transito comunitario. Nel caso di un trasferimento di prodotti o merci dal titolare di un'autorizzazione al titolare di un'altra autorizzazione, entrambe le autorizzazioni devono indicare tali procedure di trasferimento.  
Esse possono essere autorizzate solo se il titolare dell'autorizzazione tiene o fa tenere le "scritture perfezionamento attivo" di cui all'articolo 556, paragrafo 3.

**art. 617**

Trasferimento di merci o prodotti nel quadro di un'unica autorizzazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'autorita' doganale permette che il trasferimento di prodotti compensatori o di merci tal quali degli impianti di un operatore agli impianti di un altro operatore sia effettuato, in vista di una loro ulteriore trasformazione, senza alcuna formalita' doganale e senza porre fine al regime di perfezionamento attivo, con l'iscrizione nelle "scritture perfezionamento attivo".

**art. 618**

Responsabilita' relative alle merci trasferite.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le responsabilita' relative alle merci o ai prodotti trasferiti continuano a ricadere sul titolare dell'autorizzazione.

**art. 619**

Trasferimento di merci o prodotti nel quadro di un passaggio dal titolare di un'autorizzazione al titolare di una seconda autorizzazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'autorita' doganale permette che il trasferimento di prodotti compensatori o delle merci tal quali, nel quadro di un passaggio dal titolare di un'autorizzazione al titolare di una seconda autorizzazione, sia effettuato, senza porre fine al regime di PA, con l'iscrizione nelle "scritture perfezionamento attivo", secondo la procedura di cui all'allegato 83.

**art. 620**

Responsabilita' relative alle merci del titolare della seconda autorizzazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Le responsabilita' relative alle merci o ai prodotti trasferiti passano al titolare della seconda autorizzazione all'atto del ricevimento, da parte di questi, delle merci o dei prodotti in causa e della loro iscrizione nelle sue "scritture perfezionamento attivo".
2. Questa iscrizione ha valore di nuovo vincolo al regime nei confronti del titolare della seconda autorizzazione.

**art. 621**

Autorizzazione relative alla documentazione del trasferimento di merci.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Sempre che non venga pregiudicata la regolarita' delle operazioni l'autorita' doganale puo', alle altre condizioni da essa stabilite:
  - a) permettere la spedizione, senza formalita' doganali, da un lato, delle merci d'importazione dall'ufficio di vincolo agli impianti dell'operatore, e dall'altro, dei prodotti compensatori o delle merci tal quali dagli impianti dell'operatore all'ufficio di appuramento;
  - b) autorizzare la preautenticazione dei formulari di cui all'allegato 83 o permettere che i formulari di cui a detto allegato siano compilati e corredati, dall'operatore, dell'impronta del timbro speciale di metallo da essa ammesso;
  - c) permettere l'espletamento delle formalita' ricorrendo a procedimenti informatici, quando il sistema in causa garantisca la corretta applicazione delle disposizioni del presente capitolo;
  - d) permettere la semplificazione delle formalita' previste all'articolo 619, sempreche' il sistema attuato garantisca una trasmissione delle informazioni identica a quella prevista dall'allegato 83, nonche' l'espletamento di queste formalita' mediante un documento commerciale o amministrativo.
2. L'ufficio di vincolo e l'ufficio di appuramento devono, ove si applichino le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), informare l'ufficio di controllo rispettivamente del vincolo delle merci d'importazione e dell'esportazione dei prodotti compensatori o delle merci tal quali, con l'invio di un esemplare supplementare della dichiarazione redatta a tal fine e dei suoi allegati.

**art. 622**

Preavviso di effettuazione di operazioni di trasferimento.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a preventivamente informare l'autorita' doganale delle operazioni di trasferimento che verranno effettuate nella forma e secondo le modalita' da essa stabilite.

**art. 623**

Applicazione alle operazioni di trasferimento delle disposizioni relative alle merci considerate immesse in libera pratica.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Ove si applichino le procedure di cui alla presente sottosezione, le disposizioni dell'articolo 580 relative alle merci considerate immesse in libera pratica possono essere applicate all'atto della presentazione del conto di appuramento, sempre che le altre disposizioni comunitarie relative all'ammissione in libera pratica non vi ostino.
2. L'ufficio di controllo comunica all'(agli) ufficio(uffici) di vincolo gli appuramenti effettuati facendo riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime da esso accettate.

**art. 624**

Immissione in libera pratica nel quadro del sistema di rimborso

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le procedure previste per l'immissione in libera pratica nell'ambito del sistema del rimborso si applicano alle merci d'importazione, con o senza ricorso alla compensazione per equivalenza.

**art. 625**

Deposito della dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Eccettuati i casi in cui si applica l'articolo 568, la dichiarazione di immissione in libera pratica, nel quadro del sistema del rimborso, dev'essere depositata in uno degli uffici di vincolo indicati nell'autorizzazione.
2. Ove si applichi l'articolo 568, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 dev'essere depositata in uno degli uffici doganali abilitati.

**art. 626**

Compilazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, nel quadro del sistema del rimborso.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. La dichiarazione di cui all'articolo 625 dev'essere compilata in applicazione delle disposizioni degli articoli da 198 a 252.
2. Si applica l'articolo 575, paragrafi 2 e 3.

**art. 627**

Procedure semplificate per l'immissione in libera pratica, nel quadro del sistema del rimborso.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Le procedure semplificate previste all'articolo 76 del codice per l'immissione in libera pratica, nel quadro del sistema del rimborso si applicano alle condizioni di cui agli articoli 275 e 276.
2. Si applica l'articolo 576, paragrafo 2.
3. La dichiarazione complementare di cui all'articolo 76, paragrafo 2, del codice dev'essere presentata nei termini stabiliti, al piu' tardi al momento della presentazione della domanda di rimborso.

**art. 628**

Equiparazione all'esportazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Sono equiparati ad un'esportazione di prodotti compensatori fuori della Comunita' i casi di cui all'articolo 577, paragrafo 2.

**art. 629**

Condizioni per la domanda di rimborso.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

La dichiarazione con la quale viene attribuita ai prodotti compensatori o, se del caso, alle merci tal quali, una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 128 del codice contiene tutti gli elementi necessari per giustificare una domanda di rimborso.

**art. 630**

Adempimenti relativi ai prodotti compensatori cui viene attribuita una delle destinazioni doganali ammesse.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Salva l'applicazione delle procedure semplificate, qualsiasi prodotto compensatore e, se del caso, qualsiasi merce tal quale, cui verra' attribuita una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 128 del codice vengono presentati all'ufficio di appuramento e sono oggetto delle formalita' doganali previste per la destinazione di cui trattasi, conformemente alle relative disposizioni generali.

**art. 631**

Presentazione della dichiarazione per attribuire ai prodotti

compensatori una delle destinazioni doganali ammesse.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Salvo in caso di applicazione dell'articolo 568, la dichiarazione intesa ad attribuire ai prodotti compensatori e, se del caso, alle merci tal quali, una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 128 del codice viene presentata in uno degli uffici di appuramento indicati nell'autorizzazione.

2. Ove si applichi l'articolo 568, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 dev'essere presentata nell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. Tuttavia, l'ufficio di controllo puo' permettere che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia presentata in un ufficio doganale diverso da quello di cui ai paragrafi 1 e 2.

**art. 632**

Modalita' di redazione della dichiarazione di cui all'art. 631.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. La dichiarazione di cui all'articolo 631 dev'essere redatta in applicazione delle disposizioni previste per la destinazione doganale in causa.

2. Si applica l'articolo 583, paragrafi 2 e 3.

**art. 633**

Condizioni di applicabilita' delle procedure semplificate per effettuare l'appuramento del regime.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le procedure semplificate previste all'articolo 71 del codice per effettuare l'appuramento del regime si applicano alle condizioni di cui all'articolo 278

**art. 634**

Ripartizione delle merci d'importazione tra i prodotti compensatori a fini di rimborso.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. La ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori e' effettuata quando sia necessaria per determinare l'importo dei dazi all'importazione da rimborsare o abbonare. Essa non viene effettuata quando a tutti i prodotti compensatori venga attribuita una delle destinazioni di cui all'articolo 128 del codice.

2. I calcoli sono effettuati secondo i metodi di ripartizione di cui agli articoli 635, 636 e 634 o con qualsiasi altro metodo che dia i medesimi risultati seguendo gli esempi di calcoli indicati nell'allegato 80.

**art. 635**

Applicazione del metodo della chiave quantitativa (prodotti compensatori).

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Il metodo della chiave quantitativa (prodotti compensatori) si applica quando dalle operazioni di perfezionamento attivo si ottenga un unico tipo di prodotto compensatore. In tal caso, la quantita' di merci d'importazione corrispondente alla quantita' di prodotti compensatori per la quale puo' essere chiesto il rimborso o lo sgravio dei dazi, e' calcolata applicando alle quantita' totali di dette merci un coefficiente corrispondente al rapporto tra la quantita' di prodotti compensatori per la quale puo' essere chiesto il rimborso o lo sgravio dei dazi e la quantita' totale di prodotti compensatori.

**art. 636**

Applicazione del metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione).

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) si applica quando le merci immesse in libera pratica si ritrovino, con tutte le loro componenti, in ciascuno dei prodotti compensatori.

Per stabilire se tale metodo sia applicabile non si tiene conto delle perdite. La quantità di merci d'importazione con il sistema del rimborso usata nella fabbricazione di ciascun prodotto compensatore è determinata applicando successivamente alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra le quantità di dette merci che si ritrovano in ogni tipo di prodotto compensatore e le quantità totali di tali merci che si ritrovano nell'insieme dei prodotti compensatori.

La quantità di merci d'importazione con il sistema del rimborso, corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale può essere chiesto il rimborso o lo sgravio dei dazi, è determinata applicando alla quantità di merci d'importazione usata nella fabbricazione di tale prodotto, calcolata conformemente al terzo capoverso, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 635.

#### art. 637

Applicazione del metodo della chiave valore.

#### Testo: soppresso dal 01/07/2001

1. Il metodo della chiave valore si applica in tutti i casi in cui non possano applicarsi gli articoli 635 e 636. Tuttavia, d'inteso, con il titolare dell'autorizzazione e a fini di semplificazione, l'autorità doganale può applicare il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) invece del metodo della chiave valore quando l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo dia risultati simili.

2. Per determinare le quantità di merci d'importazione usate nella fabbricazione di ciascun tipo di prodotto compensatore si applica, successivamente, alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra il valore comparabile di questi prodotti stabilito in conformità del paragrafo 3.

3. Si applica l'articolo 594, paragrafo 3.

4. La quantità di merci d'importazione, corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale può essere chiesto il rimborso o lo sgravio dei dazi, è stabilita applicando alla quantità di merci d'importazione usata nella fabbricazione di detto prodotto, calcolata conformemente al paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 635.

#### art. 638

Domanda di rimborso/PA.

#### Testo: soppresso dal 01/07/2001

1. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato alla presentazione nell'ufficio di controllo, da parte del titolare dell'autorizzazione, di una domanda, in appresso denominata "domanda di rimborso/PA". Tale domanda va presentata in duplice copia.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, quando si tratti di un'autorizzazione rilasciata conformemente all'articolo 556, paragrafo 2, la domanda di rimborso/PA può essere presentata unicamente all'ufficio di controllo dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. Quando si applichi l'articolo 557 la domanda di rimborso/PA può essere presentata da un solo titolare.

4. Quando, in casi concreti e su richiesta scritta degli interessati, vari Stati membri implicati in operazioni di perfezionamento prevedano la possibilità che la domanda di rimborso/PA sia presentata all'autorità doganale di uno Stato membro diverso da quello di cui al paragrafo 2, tali Stati membri comunicano preventivamente alla Commissione le domande loro pervenute e il progetto delle procedure previste per garantire la corretta compilazione della domanda di rimborso/PA di cui all'articolo 640. La Commissione informa di ciò gli altri Stati membri. Le procedure comunicate alla Commissione possono essere applicate sempreché quest'ultima non abbia notificato agli Stati membri in causa, entro due mesi dalla data di ricevimento del progetto di cui sopra, che sono state sollevate delle obiezioni alla loro messa in applicazione.

**art. 639**

Termine di presentazione della domanda di rimborso/PA.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il termine entro il quale dev'essere presentata la domanda di rimborso/PA di cui all'articolo 128, paragrafo 3, del codice e' di sei mesi al massimo a decorrere dalla data di assegnazione dei prodotti compensatori ad una delle destinazioni di cui all'articolo 128, paragrafo 1, del codice.  
2. Quando circostanze particolari lo giustificano, l'autorita' doganale puo' prorogare il termine di cui al paragrafo 1 anche dopo la sua scadenza.

**art. 640**

Indicazioni sulla domanda di rimborso/PA.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Nella domanda di rimborso/PA devono figurare, segnatamente, le indicazioni seguenti:

- a) estremi dell'autorizzazione;
- b) quantita', per specie, delle merci d'importazione per le quali si chiede il rimborso o lo sgravio dei dazi;
- c) codice NC in cui sono classificate, nella nomenclatura combinata, le merci d'importazione;
- d) valore in dogana delle merci d'importazione nonche' aliquote dei dazi all'importazione di tali merci, riconosciute dall'autorita' doganale all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso;
- e) data di immissioni in libera pratica delle merci d'importazione nel quadro del sistema del rimborso;
- f) estremi delle dichiarazioni a fronte delle quali le merci d'importazione sono state immesse in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso;
- g) natura, quantita' e destinazione doganale dei prodotti compensatori;
- h) valore dei prodotti compensatori se l'appuramento e' effettuato in base alla chiave valore;
- i) tasso di rendimento stabilito;
- j) estremi delle dichiarazioni a fronte delle quali i prodotti compensatori o, se del caso le merci tal quali, sono stati vincolati per ricevere una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 128 del codice;
- k) importo dei dazi all'importazione da rimborsare o da abbonare, nonche' interessi compensativi eventualmente riscossi, tenuto conto, segnatamente, dei dazi all'importazione applicabili agli altri prodotti compensatori.

2. Quando siano state applicate le procedure semplificate per le formalita' di immissione in libera pratica, nel quadro del sistema del rimborso, e per l'esportazione, le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, punto f) e j) o i documenti sono quelli previsti all'articolo 76, paragrafo 2, del codice.

**art. 641**

Obbligo di conservazione delle domande di rimborso/PA.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il titolare dell'autorizzazione tiene a disposizione dell'ufficio di controllo le dichiarazioni di cui all'articolo 640, paragrafo 1, lettere f) e j), e ogni altro documento supplementare indicato da detto ufficio quando

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

quest'ultimo decida che essi debbano essere conservati dal titolare dell'autorizzazione.

2. Tuttavia, quando si applichi l'articolo 646 alla domanda sono allegati gli originali dei bollettini INF 7, debitamente vistati.

**art. 642**

Compilazione semplificata della domanda di rimborso/PA o con sistema informatizzato.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'ufficio di controllo puo' permettere che la domanda non contenga talune indicazioni di cui all'articolo 640, paragrafo 1, purché tali indicazioni non riguardino il calcolo dell'importo da rimborsare o da abbonare.  
2. L'ufficio di controllo puo' autorizzare la compilazione della domanda di rimborso/PA di cui all'articolo 640, paragrafo 1, con un sistema informatizzato o in altra forma da esso stabilita.

**art. 643**

Adempimenti dell'ufficio di controllo relativi alla domanda di rimborso/PA.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'ufficio di controllo annota la domanda di rimborso/PA sulla base della verifica effettuata, informa il titolare dell'autorizzazione dei risultati della verifica e conserva la domanda e i documenti ad essa relativi per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale delibera sulla domanda.

Tuttavia, l'ufficio di controllo puo' decidere che i documenti relativi alla domanda vengano conservati dal titolare dell'autorizzazione. In tal caso, questi documenti sono conservati per lo stesso lasso di tempo.

**art. 644**

Apposizione della dicitura "MERCİ PA/R". (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Quando i prodotti compensatori siano vincolati, nel quadro del sistema del rimborso, ad una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 128, paragrafo 1, secondo trattino, del codice, permettendo quindi il rimborso dei dazi, la casella, riservata alla designazione delle merci nel documento relativo a detto regime o in quello utilizzato in zona franca o in deposito franco reca una delle seguenti diciture:

- Mercancias PA/R
- A.F./T.-varer
- A.V./R.-Waren
- Omissis
- I.P./D. goods
- Marchandises PA/R
- Mercı PA/R
- AV/T-goederen
- Mercadorias AA/D 2,
- SJ/T-tavaroita/AF/R-varor,
- AF/R-varor.

L'ufficio di appuramento si assicura che le diciture di cui al paragrafo 1 siano riportate su tutti i documenti eventualmente rilasciati in sostituzione o in appuramento dei documenti di cui a tale paragrafo.

**art. 645**

Prodotti compensatori oggetto di una domanda di nuova autorizzazione di perfezionamento attivo.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Quando i prodotti compensatori risultanti da operazioni di perfezionamento attivo nel quadro del sistema del rimborso siano spediti ad un altro ufficio doganale, vincolati al regime di transito comunitario esterno (il che puo' giustificare la domanda di rimborso), e questi prodotti formino oggetto di una

domanda di nuova autorizzazione di perfezionamento attivo, l'autorità doganale abilitata a rilasciare questa nuova autorizzazione utilizza il bollettino INF 1 di cui all'articolo 611 per determinare l'importo dei dazi all'importazione eventualmente da riscuotere o l'importo dell'obbligazione doganale che può sorgere.

**art. 646**

Bollettino INF 7.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il bollettino d'informazione, denominato qui di seguito "bollettino INF 7", è compilato in un originale e due copie su un formulario conforme al modello ed alle disposizioni di cui all'allegato 84.

2. Il bollettino INF 7 di cui al paragrafo 1 è utilizzato quando i prodotti compensatori risultanti da operazioni di perfezionamento attivo nel quadro del sistema del rimborso siano trasferiti, senza che sia stata presentata una domanda di rimborso, ad un ufficio di appuramento non previsto nell'autorizzazione e ivi ricevano, sia tal quali, sia al termine di operazioni di perfezionamento debitamente autorizzate, una delle destinazioni doganali che permettono il rimborso o lo sgravio dei dazi conformemente all'articolo 128, paragrafo 1, del codice. L'ufficio doganale in cui vengono attribuite queste destinazioni rilascia, all'occorrenza, a richiesta dell'interessato, il bollettino INF 7.

**art. 647**

Adempimenti relativi al bollettino INF 7.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il bollettino INF 7 è presentato dall'interessato unitamente alla dichiarazione doganale utilizzata per l'attribuzione della destinazione richiesta.

2. L'ufficio in cui è presentata la dichiarazione di cui al paragrafo 1 vista il bollettino INF 7, consegna al titolare l'originale e una copia e conserva l'altra copia.

**art. 648**

Comunicazioni degli stati membri alla commissione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) le informazioni indicate nell'allegato 85 per ogni autorizzazione, quando il valore delle merci d'importazione superi, per operatore e per anno civile, i limiti di cui all'articolo 552, paragrafo 1 lettera a), punto v); tale comunicazione non è necessaria quando l'autorizzazione di perfezionamento attivo sia rilasciata sulla base di una delle condizioni economiche contrassegnate dai seguenti codici: 6106, 6107, 6201, 6202, 6203, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005 e 7006.

Queste comunicazioni devono essere ugualmente effettuate quando le condizioni economiche formino oggetto di riesame per una autorizzazione a durata illimitata e in caso di modifica apportata in un secondo tempo alle informazioni relative alle autorizzazioni già comunicate.

Tuttavia, per i prodotti contemplati dall'articolo 560, paragrafi 2 e 3, le informazioni da comunicare riguardano ogni autorizzazione rilasciata, qualunque sia il valore dei prodotti e qualunque sia il codice utilizzato per contrassegnare le condizioni economiche;

b) le informazioni figuranti nell'allegato 86 per ogni domanda di autorizzazione respinta, non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche;

c) le informazioni riguardanti i casi in cui i tassi forfettari di cui all'articolo 567 non abbiano potuto essere applicati in quanto le operazioni di perfezionamento attivo, pur riguardando merci

d'importazione elencate nella colonna 1 dell'allegato 77, si concludono con l'ottenimento di prodotti compensatori diversi da quelli di cui alle colonne 3 e 4 nella stessa fase di fabbricazione.

d) le informazioni riguardanti i casi d'applicazione dell'articolo 577, lettera f), con indicazione delle circostanze particolari che impediscono un appuramento normale e delle condizioni cui sono soggetti i prodotti di cui trattasi.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono effettuate nel corso del mese che segue quello del rilascio dell'autorizzazione o del rigetto della sua domanda. Esse sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e sono esaminate dal Comitato nei casi ritenuti necessari.

**art. 649**

Comunicazioni degli stati membri alla commissione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) l'elenco delle autorità doganali alle quali devono essere presentate le domande di autorizzazione, tranne quando si applichi l'articolo 568;  
b) l'elenco degli uffici doganali abilitati ad accettare le dichiarazioni di vincolo al regime nel quadro del sistema della sospensione o le dichiarazioni di immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso, in applicazione dell'articolo 568.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate due mesi prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento e, successivamente, nel corso del mese che segue quello in cui uno Stato membro modifica le competenze dei suoi uffici doganali.

3. Per informare gli operatori la Commissione pubblicherà tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

**art. 650**

Merci che possono beneficiare del regime della trasformazione sotto controllo doganale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 131 del codice, possono beneficiare del regime della trasformazione sotto controllo doganale le merci figuranti nella colonna I dell'elenco di cui all'allegato 87, destinate a subire le trasformazioni indicate alla colonna II del medesimo elenco.

**art. 651**

Domanda di autorizzazione alla trasformazione sotto controllo doganale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. La domanda è redatta, conformemente all'articolo 497, secondo il modello di cui all'allegato 67/C ed è presentata dalla persona alla quale può essere concessa l'autorizzazione, conformemente agli articoli 86, 132 e 133 del codice.

2. a) Essa è presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui sarà effettuata la trasformazione.

b) Quando le operazioni di perfezionamento debbano essere effettuate, dal richiedente o per suo conto, in vari Stati membri, può essere richiesta una sola autorizzazione.

In tal caso, detta domanda, che deve indicare tutti gli elementi relativi al corretto svolgimento delle operazioni nonché i luoghi esatti in cui queste saranno effettuate, è presentata all'autorità la prima di tali operazioni.

**art. 652**

Autorizzazione alla trasformazione sotto controllo doganale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Fatto salvo l'articolo 656, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità alla quale è stata fatta domanda, conformemente all'articolo 651, paragrafo 2; essa è redatta, conformemente all'articolo 500, secondo il modello di cui

all'allegato 68/C.

2. Ove si applichi l'articolo 651, paragrafo 2, lettera b), l'autorizzazione non puo' essere rilasciata senza l'accordo delle autorità doganali designate dagli Stati membri in cui sono situati i luoghi indicati nella domanda. Si applica la seguente procedura:

2) l'autorità doganale alla quale e' stata presentata la domanda, dopo essersi accertata che le condizioni economiche possono essere considerate soddisfatte riguardo alla prevista operazione, comunica alle autorità doganali degli altri Stati membri interessati la domanda e il progetto di autorizzazione nel quale devono figurare almeno il tasso di rendimento, i mezzi d'identificazione adottati, gli uffici doganali di cui al punto 12 del modello di autorizzazione figurante nell'allegato 68/C, all'occorrenza, l'utilizzazione di procedure semplificate di vincolo e di appuramento e le disposizioni da osservare, in particolare per garantire l'informazione dell'ufficio di controllo;

b) le autorità doganali che hanno ricevuto la notifica di cui sopra comunicano, se del caso, che vi sono obiezioni, al piu' presto e comunque entro due mesi dalla data di trasmissione della domanda e del progetto di autorizzazione;

c) l'autorità doganale di cui alla lettera a), dopo aver preso tutte le misure atte a garantire il pagamento dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere nei confronti delle merci d'importazione, puo' rilasciare l'autorizzazione se nel termine di cui alla lettera b) non le e' stato comunicato che esistono obiezioni sul progetto di autorizzazione;

d) lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione invia copia della stessa a tutti gli Stati membri interessati.

Le autorizzazioni cosi' rilasciate sono valide unicamente negli Stati membri in causa.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità doganali che hanno designato per ricevere la domanda ed il progetto di autorizzazione di cui alla lettera a).

3. Per la corretta applicazione delle disposizioni relative al regime l'autorità doganale puo' stabilire che, per facilitare i controlli, il titolare dell'autorizzazione tenga o faccia tenere una contabilita'-materie nella quale figurino le quantita' di merci d'importazione vincolate al regime e i prodotti trasformati ottenuti, nonche' tutti gli elementi necessari per controllare le operazioni e per correttamente determinare i dazi all'importazione eventualmente da pagare.

Le "scritture trasformazione sotto controllo doganale" devono essere tenute a disposizione dell'ufficio di controllo per consentirgli di effettuare qualsiasi verifica che ritenga necessaria per il corretto funzionamento del regime.

Se le scritture tenute dal richiedente per fini commerciali permettono di controllare il regime, esse sono riconosciute valide dall'autorità doganale come "scritture trasformazione sotto controllo doganale".

#### **art. 653**

Durata di validita' dell'autorizzazione alla trasformazione sotto controllo doganale.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

La durata di validita' dell'autorizzazione e' stabilita dall'autorità doganale caso per caso, tenuto conto delle particolari necessita' di chi richiede l'autorizzazione.

Quando la durata di validita' e' superiore a due anni, le condizioni in base alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione sono riesaminate alle date indicate nella stessa.

#### **art. 654**

Termine entro il quale i prodotti trasformati devono aver ricevuto una destinazione doganale.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. All'atto della concessione dell'autorizzazione l'autorità doganale stabilisce, conformemente all'articolo 134 del codice, il termine entro il

quale i prodotti trasformati devono aver ricevuto una destinazione doganale, tenendo conto, da una parte, del termine necessario per realizzare le operazioni di trasformazione e, dall'altra, del termine necessario per dare ai prodotti trasformati una destinazione doganale.

2. Quando le circostanze lo giustifichino, il termine stabilito nell'autorizzazione puo' essere prorogato anche dopo la scadenza del termine inizialmente concesso.

**art. 655**

Tasso di rendimento.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il tasso di rendimento o le modalita' per la sua determinazione di cui all'articolo 134 del codice e' stabilito, per quanto possibile, in base ai dati di produzione e deve essere individuabile nelle scritture del titolare dell'autorizzazione.

2. Il tasso o le modalita' per la sua determinazione e' (sono) stabilito(e) conformemente al precedente paragrafo 1, fatta salva l'eventuale verifica a posteriori operata dall'autorita' doganale.

**art. 656**

Concessione del regime di trasformazione sotto controllo doganale.  
Procedura semplificata.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il presente articolo si applica nei casi in cui le operazioni di trasformazione vengano effettuate in un unico Stato membro.  
2. Quando le procedure semplificate di vincolo al regime, di cui all'articolo 76 del codice, non siano applicate, qualsiasi ufficio doganale abilitato dall'autorita' doganale a concedere autorizzazioni con la procedura semplificata permette che il deposito della dichiarazione di vincolo al regime costituisca, nel contempo, la domanda di autorizzazione. In tal caso, l'autorizzazione e' costituita dall'accettazione della dichiarazione e tale accettazione rimane subordinata alle condizioni stabilite per la concessione dell'autorizzazione.

3. Alla dichiarazione presentata in conformita' del paragrafo 2 deve essere allegato un documento compilato dal dichiarante, recante le seguenti indicazioni, sempreche' queste siano necessarie e non possano essere apposte nella casella n. 44 del formulario relativo alle dichiarazioni di cui al paragrafo 2:

- a) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi richiede il regime, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante;
  - b) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi effettua la trasformazione, quando trattasi di persona diversa dal richiedente o dal dichiarante;
  - c) natura della trasformazione;
  - d) designazione commerciale e/o tecnica dei prodotti trasformati da ottenere;
  - e) tasso di rendimento o, se del caso, modalita' per la sua fissazione;
  - f) termine previsto per dare alle merci d'importazione una delle destinazioni doganali ammesse;
  - g) luogo in cui si prevede di effettuare l'operazione di trasformazione.
- L'articolo 498 si applica mutatis mutandis.

**art. 657**

Deposito della dichiarazione di vincolo di merci al regime della trasformazione sotto controllo doganale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Salvo quando si applichi l'articolo 656, la dichiarazione di vincolo di merci al regime della trasformazione sotto controllo doganale deve essere depositata in uno degli uffici di vincolo figuranti nell'autorizzazione.

2. Quando si applichi l'articolo 656, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere depositata in uno degli uffici doganali abilitati.

**art. 658**

Redazione della dichiarazione di vincolo di merci al regime della trasformazione sotto controllo doganale ed allegati.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. La dichiarazione di cui all'articolo 657 deve essere redatta conformemente alle disposizioni degli articoli da 198 a 252.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 656, la designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni indicate nell'autorizzazione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 2, del codice, i documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo sono quelli previsti dall'articolo 220.

**art. 659**

Condizioni di applicabilita' delle procedure semplificate.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice si applicano alle condizioni di cui agli articoli 275 e 276.
2. L'autorita' doganale non accorda l'autorizzazione a beneficiare della procedura di domiciliamento di cui all'articolo 276 alle persone la cui contabilita'-materie, prevista dall'articolo 652, paragrafo 3, non possa essere messa in opera.
3. La dichiarazione complementare di cui all'articolo 76, paragrafo 2, del codice deve essere presentata nei termini stabiliti, al piu' tardi all'atto del deposito del conto di appuramento.

**art. 660**

Appuramento del regime di trasformazione sotto controllo doganale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'appuramento del regime e' effettuato in funzione delle quantita' di merci d'importazione corrispondenti ai prodotti trasformati - applicando loro il tasso di rendimento - o di merci tal quali che hanno ricevuto una destinazione doganale.
2. Quando sia necessario, conformemente all'articolo 135 del codice, le norme relative alla ripartizione delle merci d'importazione di cui agli articoli da 591 a 594 si applicano mutatis mutandis.

**art. 661**

Deposito della dichiarazione di appuramento del regime di trasformazione sotto controllo doganale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Tranne quando si applichi l'articolo 656, la dichiarazione di appuramento del regime della trasformazione sotto controllo doganale deve essere depositata in uno degli uffici doganali di appuramento previsti nell'autorizzazione.
2. Quando si applichi l'articolo 656, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere depositata nell'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione.
3. Tuttavia, l'ufficio di controllo puo' permettere che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia presentata in un ufficio doganale diverso da quello di cui ai paragrafi 1 e 2.

**art. 662**

Redazione della dichiarazione di appuramento del regime di trasformazione sotto controllo doganale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. La dichiarazione di cui all'articolo 661 deve essere redatta conformemente alle disposizioni previste per la destinazione doganale in causa.
2. La designazione dei prodotti trasformati o delle merci d'importazione figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni indicate nell'autorizzazione.
3. Si applica l'articolo 583, paragrafo 3.

**art. 663**

Condizioni di applicabilita' delle procedure semplificate per

l'appuramento del regime di trasformazione sotto controllo doganale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice per l'appuramento del regime si applicano alle condizioni previste dall'articolo 278, paragrafo 1.

**art. 664**

Conto di appuramento.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il titolare dell'autorizzazione deve fornire all'ufficio di controllo un conto di appuramento al piu' tardi trenta giorni dopo la scadenza del termine stabilito.

2. Il conto di appuramento reca, in particolare, le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi dell'autorizzazione;
  - b) la quantita', per specie, delle merci d'importazione, con riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime;
  - c) il codice della nomenclatura combinata delle merci d'importazione;
  - d) il valore in dogana delle merci d'importazione;
  - e) il tasso di rendimento stabilito;
  - f) la natura, la quantita' e le destinazioni doganali dei prodotti trasformati con gli estremi delle dichiarazioni a fronte delle quali i prodotti trasformati sono stati vincolati ad una destinazione doganale;
  - g) l'importo delle spese di trasformazione, se ci si propone di avvalersi dell'articolo 666, quarto trattino;
  - h) il codice della nomenclatura combinata dei prodotti trasformati.
3. Quando ci si sia avvalsi delle procedure semplificate per espletare le formalita' di vincolo al regime e di appuramento del medesimo, le dichiarazioni e i documenti in causa sono rispettivamente quelle e quelli all'articolo 76, paragrafo 3, del codice.

**art. 665**

Particolari modalita' di compilazione del conto di appuramento.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'ufficio di controllo puo' autorizzare:

- a) la compilazione del conto di appuramento di cui all'articolo 664, paragrafo 2, mediante elaboratore o in altra forma da esso stabilita;
- b) la compilazione del conto di appuramento sulla dichiarazione di vincolo al regime.

2. Si applica l'articolo 598.

3. L'ufficio di controllo puo' compilare direttamente il conto di appuramento, rispettando il termine di cui all'articolo 664, paragrafo 1. In questo caso, nell'autorizzazione viene apposta un'annotazione in tal senso.

**art. 666**

Valore in dogana dei prodotti trasformati immessi in libera pratica.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

In applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del codice, quando i prodotti trasformati sono immessi in libera pratica, il loro valore in dogana deve essere indicato, a scelta dell'interessato, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, come segue:

- valore in dogana, determinato nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento, di merci identiche o similari prodotte in un qualsiasi paese terzo,
- loro prezzo di vendita, a condizione che non sia influenzato da legami tra il compratore e il venditore,
- prezzo di vendita nella Comunita' di merci identiche o similari, a condizione che non sia influenzato da legami tra il compratore e il venditore,
- valore in dogana delle merci d'importazione maggiorato delle spese di trasformazione.

**art. 667**

Applicazione delle misure specifiche di politica commerciale ai prodotti trasformati.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Quando, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, vengano previste misure specifiche di politica commerciale per le merci d'importazione, queste misure sono applicabili ai prodotti trasformati solo se sono previste anche per prodotti identici ai prodotti trasformati.

In tal caso, occorre applicare queste misure alla quantita' di merci d'importazione effettivamente utilizzata per fabbricare i prodotti trasformati immessi in libera pratica.

**art. 668**

Comunicazioni alla commissione da parte degli stati membri.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) le informazioni figuranti nell'allegato 88 per ciascuna autorizzazione, quando il valore delle merci vincolate al regime sia, per operatore e anno civile, superiore a 100.000 ecu;

b) le informazioni figuranti nell'allegato 89 in merito a ciascuna domanda di autorizzazione respinta, non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche di cui all'articolo 133, lettera e), del codice.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate nel corso del mese successivo a quello in cui e' stata concessa l'autorizzazione o e' stata respinta la relativa domanda. Esse sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e sono esaminate dal comitato nei casi ritenuti necessari.

**art. 669**

Comunicazioni alla commissione da parte degli stati membri.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) l'elenco delle autorità doganali alle quali devono essere presentate le domande di autorizzazione, tranne quando si applichi l'articolo 656;

b) l'elenco degli uffici doganali abilitati ad accettare le dichiarazioni di vincolo al regime in applicazione dell'articolo 656.

2. Si applica l'articolo 649, paragrafi 2 e 3.

**art. 670**

Ammissione temporanea. Definizioni. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato su GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Ai sensi del presente capitolo si intende per:

a) ufficio di entrata: l'ufficio doganale attraverso il quale le merci scortate dal carnet ATA entrano nel territorio doganale della Comunita';

b) ufficio di uscita: l'ufficio doganale attraverso il quale le merci scortate dal carnet ATA lasciano il territorio doganale della Comunita';

c) mezzo di trasporto: qualsiasi mezzo destinato al trasporto di persone o di merci. Il termine "mezzo di trasporto" comprende anche i pezzi di ricambio, gli accessori e l'attrezzatura normale, ivi compreso tutto l'occorrente per stivare, fissare o proteggere le merci, qualora tale materiale sia importato insieme ai mezzi di trasporto;

d) persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunita': sia una persona fisica residente abitualmente fuori del territorio doganale della Comunita', sia una persona giuridica avente sede fuori di detto territorio;

e) uso commerciale: l'utilizzazione di un mezzo per il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito;

f) uso privato: l'utilizzazione, da parte di una persona, di un mezzo di trasporto unicamente per uso personale, escluso qualsiasi uso commerciale;

g) contenitore: un dispositivo per il trasporto (telaio, cisterna amovibile, carrozzeria amovibile o altro dispositivo analogo):

- che costituisce uno scompartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere delle merci, - che ha carattere permanente ed e' pertanto abbastanza resistente da poter essere usato ripetutamente, - che e' specialmente progettato per facilitare il trasporto delle merci, senza

rottura di carico, mediante uno o piu' modi di trasporto, - che e' progettato in modo da poter essere facilmente manipolato, in particolare durante il suo trasbordo da un modo di trasporto ad un altro, - che e' progettato in modo da essere facilmente riempito e vuotato e che ha un volume interno di almeno un metro cubo.

Le piattaforme caricabili (flats) sono equiparate ai contenitori. Il termine "contenitore" comprende anche gli accessori e l'attrezzatura del contenitore in base alla sua categoria, a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine "contenitore" non comprende i veicoli, gli accessori o i pezzi staccati dei veicoli, gli imballaggi e le palette. In deroga al primo trattino, il termine "contenitore" si applica anche ai contenitori utilizzati nel trasporto aereo aventi un volume interno di almeno un metro cubo;

h) trasporto sotto suggello doganale: l'uso di un contenitore per il trasporto di merci quando l'identificazione di queste sia assicurata dal suggellamento del contenitore;

i) carrozzeria amovibile: uno scomparto da carico, non dotato di mezzi di locomozione, progettato in particolare per essere trasportato su veicoli stradali il cui telaio e il cui pianale sono specificamente adattati a questo scopo. Questa definizione comprende anche le casse mobili, che sono scomparti da carico specialmente progettati per il trasporto combinato;

j) contenitori costituenti uno scomparto parzialmente chiuso: strutture costituite in genere da un pianale e da quattro montanti che delimitano un vano di carico equivalente a quello di un contenitore chiuso. I montanti consistono in genere in elementi metallici che formano l'intelaiatura del contenitore. Questi tipi di contenitore possono comprendere anche una o piu' pareti laterali o frontali. Taluni di questi contenitori comportano semplicemente un tetto collegato al pianale da montanti verticali. I contenitori di questo tipo servono in particolare per il trasporto di merci voluminose (per esempio automobili);

k) casse mobili caricabili a pianale piatto (flats): casse mobili da carico a pianale piatto senza sovrastruttura o con sovrastruttura incompleta, aventi la medesima larghezza e la medesima lunghezza di base dei contenitori e dotate di elementi d'angolo superiori ed inferiori disposti nel lato del pianale per poter utilizzare i dispositivi di stivamento e di sollevamento di cui sono dotati i contenitori;

l) accessori e attrezzature del contenitore: in particolare, il complesso dei seguenti dispositivi, amovibili o no:

i) dispositivi che controllano, modificano o mantengono la temperatura all'interno del contenitore;

ii) piccoli apparecchi (registratori di temperatura o di urti, ecc.) che indicano o registrano le variazioni delle condizioni ambientali e gli urti;

iii) divisori interni, palette, ripiani, supporti, ganci e altri dispositivi analoghi per la sistemazione delle merci nel contenitore;

m) palette: un dispositivo sul cui ripiano puo' essere raggruppata una certa quantita' di merci in modo da costituire un'unita' di carico ai fini del suo trasporto, della sua movimentazione o del suo accatastamento con l'impiego di apparecchi meccanici. Questo dispositivo e' costituito o da due ripiani collegati tra loro da traverse o da un ripiano che poggia su piedi o da un ripiano speciale utilizzato nel trasporto aereo; la sua altezza totale e' per quanto possibile ridotta, pur permettendone la movimentazione mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; esso puo' essere munito o no di sovrastruttura;

n) utilizzatore di un contenitore o di una paletta: la persona che, proprietaria o no del contenitore o della paletta, ne ha il controllo effettivo dei movimenti;

o) beneficiario del regime per un contenitore o una paletta: l'utilizzatore di un contenitore o di una paletta o il suo rappresentante;

p) traffico interno: il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunita' per essere sbarcate o scaricate in tale territorio;

#### art. 671

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per i materiali professionali. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato sulla GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Per i materiali professionali e' concesso il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione.

2. Per "materiale professionale" si intende:

a) il materiale per la stampa, la radiodiffusione e la televisione, necessari ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione stabiliti fuori del territorio doganale della Comunita' che si rechino in detto territorio per effettuare reportages, registrazioni o trasmissioni nel quadro di determinati programmi;

b) il materiale cinematografico necessario ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunita' che si trovi in detto territorio per realizzare uno o piu' film;

c) ogni altro materiale necessario per l'esercizio del mestiere o della professione ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunita' che si trovi in detto territorio per compiere un lavoro determinato. E' escluso il materiale da utilizzare nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o, sempreche' non si tratti di un'attrezzatura manuale, per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili, nell'esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi;

d) gli apparecchi ausiliari dei materiali di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e i relativi accessori.

L'elenco delle merci da considerare come materiali professionali figura all'allegato 90.

3. Il regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 e' concesso a condizione che i materiali professionali:

a) appartengano ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunita';

b) siano importati da una persona stabilita fuori di detto territorio;

c) siano utilizzati esclusivamente dalla persona che si rechi in questo territorio o sotto la sua direzione.

La condizione di cui alla lettera c) non e' tuttavia applicabile al materiale cinematografico importato per la realizzazione di film, di programmi televisivi o di opere audiovisive, in esecuzione di un contratto di coproduzione concluso con una persona stabilita nel territorio doganale della Comunita'.

In caso di realizzazione di programmi comuni di radiodiffusione o televisione i materiali professionali possono formare oggetto di un contratto di locazione o di un contratto similare con una persona stabilita nel territorio doganale della Comunita'.

**art. 672**

Pezzi di ricambio destinati alla riparazione di materiale professionale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

I pezzi di ricambio importati successivamente e destinati alla riparazione di materiale professionale importato temporaneamente beneficiano dei vantaggi concessi dal suddetto regime, alle stesse condizioni del materiale in causa.

**art. 673**

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, di una fiera, di un congresso o di una manifestazione analoga.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione e' concesso per:

a) le merci destinate ad essere esposte o formare oggetto di una dimostrazione nel corso di una manifestazione;

b) le merci destinate ad essere utilizzate per esigenze di presentazione dei prodotti importati, quali:

- le merci necessarie alla dimostrazione di macchine o di apparecchi importati esposti, - il materiale da costruzione e di decorazione, compreso l'equipaggiamento elettrico, per i padiglioni provvisori di una persona

stabilita fuori della Comunita'.

- il materiale pubblicitario, di dimostrazione e di equipaggiamento destinato ad essere utilizzato per la pubblicita' delle merci importate esposte, quali le registrazioni sonore e televisive, i film e le diapositive, nonche' l'apparecchiatura necessaria per la loro utilizzazione;

c) il materiale - comprese le apparecchiature per l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono e di videoregistrazione nonche' i film a carattere educativo, scientifico o culturale - destinato ad essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali;

d) gli animali vivi destinati ad essere esposti o a partecipare a manifestazioni;

e) i prodotti ottenuti, nel corso della manifestazione, da merci, macchine, apparecchi o animali importati temporaneamente.

2. Per "manifestazioni" si intendono:

a) le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato;

b) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico;

c) le esposizioni o le manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o di culto, sindacale, turistico, o allo scopo di aiutare la comprensione tra i popoli;

d) le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o di associazioni internazionali;

e) le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo, escluse le esposizioni organizzate a titolo privato in magazzini o locali commerciali per la vendita delle merci importate.

#### art. 674

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per materiale pedagogico.

#### Testo: soppresso dal 01/07/2001

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione e' accordato per:

a) il materiale pedagogico e scientifico;

b) i pezzi di ricambio e gli accessori relativi ai materiali di cui sopra;

c) gli utensili specialmente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti materiali.

2. Per "materiale pedagogico" si intende qualsiasi materiale destinato esclusivamente all'insegnamento o alla formazione professionale e segnatamente i modelli, gli strumenti, gli apparecchi e le macchine.

L'elenco delle merci da considerare come materiale pedagogico e' contenuto nell'allegato 91. La lista illustrativa di ogni altra merce importata nel quadro di un'attivita' educativa, scientifica e culturale e' contenuta nell'allegato 91-bis.

3. Per "materiale scientifico" si intende qualsiasi materiale destinato esclusivamente alla ricerca scientifica o all'insegnamento e segnatamente i modelli, gli strumenti, gli apparecchi e le macchine.

4. La concessione del beneficio del regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 e' subordinata alla condizione che il materiale pedagogico e scientifico, i pezzi di ricambio, gli accessori e gli utensili:

a) siano importati da istituti riconosciuti e siano utilizzati sotto il controllo e la responsabilita' di tali istituti;

b) siano utilizzati a fini non commerciali;

c) siano importati in quantita' ragionevole, tenuto conto della loro destinazione;

d) restino, durante la permanenza nel territorio doganale della Comunita', di proprieta' di una persona stabilita fuori di essa.

5. La durata della permanenza del materiale pedagogico e scientifico vincolato al regime dell'ammissione temporanea e' di dodici mesi.

#### art. 675

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per materiale scientifico.

**Testo: soppresso dal 01/01/1994**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione viene accordato per:

a) il materiale scientifico;  
b) i pezzi di ricambio e gli accessori relativi ai materiali di cui sopra;  
c) gli utensili specialmente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del materiale scientifico utilizzato nel territorio doganale della Comunita' esclusivamente per la ricerca scientifica o l'insegnamento.

2. Per "materiale scientifico" si intendono gli strumenti, gli apparecchi e le macchine utilizzati per la ricerca scientifica o l'insegnamento.

3. La concessione del beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 e' subordinata alla condizione che i materiali scientifici, i pezzi di ricambio, gli accessori e gli utensili:

a) siano importati da enti riconosciuti e siano utilizzati sotto il controllo e la responsabilita' di tali enti;

b) siano utilizzati a fini non commerciali;

c) siano importati in quantita' ragionevole, tenuto conto della loro destinazione;

d) restino, durante la permanenza nel territorio doganale della Comunita', di proprieta' di una persona stabilita al di fuori di esso.

4. La durata del vincolo dei materiali scientifici al regime dell'ammissione temporanea e' di dodici mesi.

**art. 676**

Definizione di enti o istituti riconosciuti.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 674, paragrafo 4, lettera a), per quanto concerne il materiale pedagogico, per "enti riconosciuti" si intendono gli istituti d'istruzione o di formazione professionale, pubblici o privati, aventi fini essenzialmente non lucrativi, che siano stati riconosciuti dalle autorita' designate dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione per la ricezione di materiale pedagogico in regime di ammissione temporanea.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 674, paragrafo 4, lettera a), per quanto concerne il materiale scientifico, per "enti riconosciuti" si intendono gli istituti scientifici o d'istruzione, pubblici o privati, aventi fini essenzialmente non lucrativi, che siano stati riconosciuti dalle autorita' designate dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione per la ricezione di materiale scientifico in regime di ammissione temporanea.

**art. 677**

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per materiale medico-chirurgico e di laboratorio.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione e' accordato per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato agli ospedali e ad altri centri sanitari.

2. La concessione del regime dell'ammissione temporanea, di cui al paragrafo 1, e' subordinata alla condizione che tale materiale:

a) sia stato oggetto di una spedizione occasionale a titolo di prestito gratuito;

b) sia destinato a fini diagnostici o terapeutici.

3. Per "spedizione occasionale" si intende qualsiasi spedizione di materiale medico-chirurgico e di laboratorio effettuata su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno, in circostanze eccezionali, per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria.

**art. 678**

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione viene accordato per i materiali destinati ad essere usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi che colpiscono il territorio doganale della Comunita'.  
2. La concessione del regime dell'ammissione temporanea, di cui al paragrafo 1, e' subordinata alla condizione che tali materiali:  
- siano importati a titolo di prestito gratuito, - siano destinati ad enti statali oppure ad organismi autorizzati dalle autorità competenti.

**art. 679**

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per gli imballaggi.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione viene accordato per gli imballaggi.  
2. Per "imballaggi" si intendono:  
a) i recipienti utilizzati o destinati ad essere utilizzati, nello stato in cui sono importati per il rivestimento esterno o interno delle merci;  
b) i supporti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per arrotolare, avvolgere o fissare le merci, ad esclusione dei materiali d'imballaggio quali paglia, carta, fibre di vetro, trucioli, importati alla rinfusa.  
3. La concessione del beneficio del regime dell'ammissione temporanea, di cui al paragrafo 1, e' subordinata alle condizioni che gli imballaggi:  
a) importati pieni, siano riesportati vuoti o pieni, b) importati vuoti, siano riesportati pieni.  
4. Gli imballaggi vincolati al regime dell'ammissione temporanea non possono essere utilizzati, neppure occasionalmente, nel traffico interno, tranne in vista dell'esportazione di merci fuori del territorio doganale della Comunita'. Nel caso degli imballaggi importati pieni, tale divieto si applica solo a partire dal momento in cui sono stati svuotati del loro contenuto.  
5. La durata del vincolo degli imballaggi al regime dell'ammissione temporanea e' di sei mesi.

**art. 680**

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per determinate merci.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione e' accordato per le seguenti merci:  
a) stampi, matrici, cliches, disegni, progetti e altri oggetti simili, destinati ad una persona stabilita nel territorio doganale della Comunita', qualora il 75% almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata fuori di detto territorio;  
b) strumenti di misura, di controllo, di verifica e altri oggetti simili destinati ad una persona stabilita nel territorio doganale della Comunita' per essere utilizzati in un processo di lavorazione, qualora il 75% almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata fuori di detto territorio;  
c) utensili e strumenti speciali messi gratuitamente a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunita' per essere usati nella fabbricazione di merci da esportare nella loro totalita', a condizione che restino di proprieta' della persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunita';  
d) merci di ogni genere che debbano essere sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni, comprese le prove e gli esperimenti necessari per le procedure di omologazione, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attivita' lucrative;  
e) merci di ogni genere che debbano essere impiegate per l'effettuazione di prove, esperimenti o dimostrazioni, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attivita' lucrative;  
f) i campioni, ossia gli articoli che sono rappresentativi di una determinata categoria di merci gia' prodotte o che sono modelli di merci di cui e' prevista la fabbricazione, esclusi gli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantita' tali che,

considerati nel loro insieme, non costituiscono piu' campioni secondo gli usi del commercio.

2. Per poter beneficiare del regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 1, a) le merci di cui alle lettere a), b), c) ed f) del presente paragrafo devono appartenere ad una persona stabilita al di fuori del territorio doganale della Comunita';

b) i campioni di cui alla lettera f) del presente paragrafo devono essere importati ai soli fini della presentazione o della dimostrazione nel territorio doganale della Comunita', per promuovere ordinazioni di merci simili che saranno importate successivamente in questo stesso territorio.

Essi non devono essere venduti, ne' adibiti al loro uso normale, salvo per le necessita' della dimostrazione, ne' utilizzati in alcun modo durante la permanenza nel territorio doganale della Comunita'.

#### art. 681

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per i mezzi di produzione sostitutivi.

#### Testo: soppresso dal 01/07/2001

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione e' accordato per i mezzi di produzione sostitutivi.

2. La durata del vincolo dei mezzi di produzione sostitutivi al regime dell'ammissione temporanea e' di sei mesi.

3. Per "mezzi di produzione sostitutivi" si intendono: gli strumenti, gli apparecchi e le macchine che, in attesa della consegna o della riparazione di merci affini, sono messe provvisoriamente e gratuitamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore.

#### art. 682

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per determinate merci. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato sulla GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

#### Testo: soppresso dal 01/07/2001

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione e' accordato per:

a) le merci d'occasione importate per essere vendute all'asta;  
b) le merci importate nel quadro di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti;

c) gli oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato importati per essere esposti per l'eventuale vendita;

d) l'invio "per esame" di articoli di pelletteria confezionata, gioielli, tappeti ed articoli di gioielleria, inviati per esame, a condizione che le loro caratteristiche particolari impediscano che siano importati come campioni.

2. La durata della permanenza delle merci di cui al paragrafo 1 in regime di ammissione temporanea e' pari a 24 mesi per quanto riguarda le lettere a) e c), di 6 mesi per quanto riguarda la lettera b) e pari a 6 settimane per quanto riguarda la lettera d).

3. Si intende per:

- "merci d'occasione", le merci che non sono state prodotte di recente,  
- "oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato", le merci dell'allegato 91 ter,

- "invio per esame", la spedizione di merci che lo speditore vorrebbe vendere e che il destinatario potrebbe acquistare previo loro esame.

#### art. 683

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per pellicole cinematografiche, nastri magnetici e simili.

#### Testo: soppresso dal 01/07/2001

Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione e' accordato per:

a) le pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, positive, e altri supporti d'immagine registrati destinati ad essere visionati prima della utilizzazione commerciale;

- b) le pellicole, i nastri magnetici e i film magnetizzati e altri supporti di suono o d'immagine destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;
- c) le pellicole che mostrano la natura o il funzionamento di prodotti o materiali esteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro;
- d) i supporti d'informazione, registrati, inviati gratuitamente e destinati ad essere utilizzati nel trattamento automatico dei dati;
- e) oggetti (compresi i veicoli) che, per loro natura, possono servire unicamente a fare pubblicita' ad un determinato articolo o propaganda per un fine determinato.

**art. 684**

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione e' accordato per gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi.
2. Si intende per:
  - a) "viaggiatore" qualsiasi persona di cui all'articolo 236, punto A, paragrafo 1;
  - b) "effetti personali" tutti gli articoli nuovi o usati di cui un viaggiatore puo' ragionevolmente aver bisogno durante il viaggio per uso personale, tenuto conto di tutte le circostanze del viaggio, esclusa qualsiasi merce importata per fini commerciali;
  - c) "merci importate per fini sportivi" articoli sportivi e altri materiali destinati ad essere utilizzati dai viaggiatori in competizioni o dimostrazioni sportive o a fini di allenamento svolgentisi nel territorio doganale della Comunita'.
3. La riesportazione degli effetti personali ha luogo, al piu' tardi, quando la persona che li ha importati lascia il territorio doganale della Comunita'. La durata della permanenza delle merci importate a fini sportivi nell'ambito del regime di ammissione temporanea e' di dodici mesi.
4. La lista illustrativa di queste merci e' contenuta nell'allegato 92.

**art. 684 - bis**

Regime di ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per materiale di propaganda turistica.

**Testo: in vigore dal 01/01/1994**

1. Il beneficio del regime di ammissione temporanea in esonero totale dei dazi all'importazione e' accordato per il materiale di propaganda turistica.
2. Per "materiale di propaganda turistica" si intendono le merci aventi come scopo di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale.
3. Una lista illustrativa di questo materiale e' contenuta nell'allegato 93.

**art. 685**

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per animali e materiale di propaganda turistica.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione e' accordato per i materiali e per gli animali vivi di qualsiasi specie importati ai fini elencati nell'allegato 93-bis.
2. La concessione del regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 e' subordinata alla condizione che:
  - a) gli animali appartengano a una persona stabilita al di fuori del territorio doganale della Comunita';
  - b) i materiali appartengano a una persona stabilita nella zona di frontiera attigua a quella del territorio doganale della Comunita';
  - c) gli animali da tiro e i materiali siano importati da una persona stabilita nella zona di frontiera attigua a quella del territorio doganale della

Comunita' per la coltivazione di terreni situati nel territorio doganale della Comunita', compresa l'esecuzione di lavori agricoli o forestali quali lo scarico e il trasporto di legname oppure la piscicoltura.

3. Per "zona di frontiera" si intende, fatte salve le convenzioni in materia, una zona che non supera 15 chilometri di profondita' in linea d'aria dalla frontiera. Devono essere considerati appartenenti a tale zona i comuni il cui territorio sia parzialmente compreso nella stessa zona, nonostante le deroghe che potrebbero essere stabilite in merito.

**art. 686**

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per materiale di conforto destinato ai marittimi.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione e' accordato per il materiale destinato al conforto dei marittimi.

2. S'intende per:

- "materiale di conforto", il materiale destinato alle attivita' di carattere culturale, educativo, ricreativo, religioso o sportivo dei marittimi;  
- "marittimi", tutte le persone trasportate a bordo di una nave che svolgono compiti inerenti al funzionamento o al servizio in mare della nave stessa.

3. L'elenco delle merci da considerare come materiale di conforto destinato ai marittimi figura nell'allegato 94.

4. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 e' accordato a condizione che il materiale:

a) sia sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio per un periodo di tempo non superiore alla durata dello scalo nel porto;

b) sia importato per wessere temporaneamente utilizzato in centri culturali o sociali per un periodo di tempo di dodici mesi. Per "centri culturali o sociali" si intendono i luoghi di ritrovo, i club e i locali di ricreazione per marittimi, gestiti da organismi ufficiali o da organizzazioni religiose o di altro genere, senza scopo di lucro, e i luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente le funzioni religiose per i marittimi.

**art. 687**

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per materiale destinato alle infrastrutture nelle zone di frontiera.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione e' accordato per i materiali vari utilizzati sotto la sorveglianza e la responsabilita' di un'amministrazione pubblica per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture d'interesse generale nelle zone di frontiera.

**art. 688**

Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione per merci importate temporaneamente in situazioni particolari.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione e' accordato per le merci importate temporaneamente nel territorio doganale della Comunita' in situazioni particolari, senza alcuna incidenza sul piano economico.

2. L'ammissione temporanea delle merci importate occasionalmente per restare nel territorio doganale della Comunita' per tre mesi al massimo e di valore non superiore a 4.000 ecu e' considerata una situazione particolare senza incidenza sul piano economico.

**art. 689**

Esonero totale per merci importate occasionalmente per restare sul territorio di uno Stato per tre mesi al massimo.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Ciascuno Stato membro puo' decidere di concedere l'esonero totale anziche' l'esonero parziale di cui all'articolo 142 del codice per merci importate occasionalmente per restare sul suo territorio per tre mesi al massimo.

2. Previo esame delle comunicazioni di cui all'articolo 746, paragrafo 1, lettera c), nell'ambito del comitato vengono adottate disposizioni intese ad escludere talune operazioni dall'applicazione del paragrafo 1, qualora venga stabilito che queste operazioni incidono sulle condizioni di concorrenza nella Comunita' o pregiudicano gli interessi degli operatori economici ivi stabiliti.

3. Alla scadenza del periodo di permanenza delle merci vincolate al regime ai sensi del presente articolo, le merci devono ricevere una nuova destinazione doganale oppure essere vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione.

La data alla quale le merci sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea in forza del paragrafo 1 deve essere presa in considerazione per l'eventuale determinazione dell'importo dei dazi da riscuotere in base all'esonero parziale.

**art. 690**

Merci escluse dal beneficio dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'elenco delle merci che devono essere escluse dalla possibilita' di beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione, a norma dell'articolo 142, paragrafo 2 del codice, figura nell'allegato 95.

**art. 691**

Domanda di ammissione temporanea. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato sulla GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. La domanda e' fatta, conformemente all'articolo 497, secondo il modello figurante nell'allegato 67/D, ed e' presentata dalla persona alla quale puo' essere concessa l'autorizzazione, conformemente agli articoli 86 e 138 del codice.

2. a) Essa e' presentata all'autorita' doganale designata dallo Stato membro in cui le merci devono essere utilizzate.

b) Quando le merci debbano essere utilizzate in piu' Stati membri, puo' essere richiesta una sola autorizzazione. La domanda e' presentata all'autorita' doganale designata dallo Stato membro in cui le merci devono essere utilizzate per la prima volta.

In tal caso, la domanda deve recare tutti gli elementi relativi allo svolgimento delle operazioni nonche' i luoghi in cui le merci d'importazione temporanea saranno utilizzate.

**art. 692**

Rilascio dell'autorizzazione all'ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Fatto salvo l'articolo 695, l'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' doganale alla quale e' stata presentata la domanda conformemente all'articolo 691, paragrafo 2, ed e' redatta, conformemente all'articolo 500 secondo il modello di cui all'allegato 68/D.

2. Ove si applichi l'articolo 691, paragrafo 2, lettera b), l'autorizzazione non puo' essere rilasciata senza l'accordo delle autorita' doganali designate dagli Stati membri in cui sono situati i luoghi indicati nella domanda. Si applica la seguente procedura:

a) l'autorita' doganale alla quale e' stata presentata la domanda comunica alle altre autorita' doganali interessate la domanda ed il progetto di autorizzazione che deve indicare almeno i luoghi di utilizzo la designazione commerciale e/o tecnica, la quantita' ed il valore previsti, l'articolo in virtu' del quale il regime e' richiesto, i mezzi d'identificazione da adottare, gli uffici doganali di cui al punto 8 del modello di autorizzazione figurante nell'allegato 68/D, e, se necessario, le regole da osservare, in

particolare per provvedere all'informazione dell'ufficio di controllo;  
b) le altre autorità doganali interessate comunicano, se del caso, che vi sono obiezioni, al più presto comunque entro due mesi dalla data di comunicazione della domanda e del progetto di autorizzazione;  
c) l'autorità doganale di cui alla lettera a) può rilasciare l'autorizzazione se, nel termine di cui alla lettera b), non le è stato comunicato che esistono obiezioni sul progetto di autorizzazione;  
d) lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione invia copia della stessa a tutti gli Stati membri interessati.

Le autorizzazioni così rilasciate sono valide unicamente negli Stati membri in causa.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità doganali che hanno designato per ricevere la domanda ed il progetto di autorizzazione di cui alla lettera a).

#### art. 693

Durata di validità dell'autorizzazione all'ammissione temporanea.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

La durata di validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità doganale caso per caso, tenuto conto delle particolari esigenze del richiedente l'autorizzazione.

#### art. 694

Termine entro cui le merci d'importazione devono ricevere una delle destinazioni doganali ammesse.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. All'atto della concessione dell'autorizzazione, l'autorità doganale designata stabilisce il termine entro il quale le merci d'importazione devono avere ricevuto una delle destinazioni doganali ammesse, tenendo conto, da una parte, dei termini previsti dall'articolo 140, paragrafo 2 del codice e degli articoli 674, 679, 681, 682 e 684 e, dall'altra, del termine necessario perché sia raggiunto l'obiettivo dell'ammissione temporanea.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 140, paragrafo 3 del codice, per "circostanze eccezionali" si intende qualsiasi evento che richieda l'utilizzazione della merce per un periodo supplementare onde conseguire l'obiettivo che ha motivato l'operazione di ammissione temporanea.

3. Qualsiasi proroga del termine concesso eccedente il termine previsto d'essere calcolato in modo da tener conto delle circostanze che hanno impedito al titolare dell'autorizzazione di procedere, nel termine predetto, alla riesportazione delle merci.

#### art. 695

Procedura semplificata per la concessione del regime di ammissione temporanea.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il presente articolo si applica quando l'utilizzazione sia prevista in un solo Stato membro e, quando l'utilizzazione debba essere effettuata in più Stati membri, si applica nel caso in cui non sia richiesta l'applicazione degli articoli 142, paragrafo 1 del codice o 688 e 689 del presente regolamento.

2. Quando le procedure semplificate di vincolo al regime, di cui all'articolo 76 del codice, non vengano applicate, qualsiasi ufficio doganale abilitato all'autorità doganale a concedere autorizzazioni con procedura semplificata ammette che il deposito della dichiarazione di vincolo al regime costituisca, nel contempo, la domanda di autorizzazione.

In questo caso, l'autorizzazione è costituita dalla accettazione della dichiarazione; tale accettazione è comunque subordinata alle condizioni di rilascio dell'autorizzazione, che comprendono la determinazione dell'ufficio di controllo, indicato nel riquadro 44 del formulario.

3. Alla dichiarazione presentata alle condizioni di cui al paragrafo 2 occorre allegare un documento redatto dal dichiarante, nel quale figurino le seguenti indicazioni, sempreché queste siano necessarie e non possano essere

inserite nel riquadro 44 del formulario relativo alle dichiarazioni di cui al paragrafo 2:

- a) nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente il regime, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante, e, eventualmente, del proprietario delle merci;
  - b) nome o ragione sociale ed indirizzo dell'utilizzatore delle merci, quando trattasi di persona diversa dal richiedente e dal dichiarante;
  - c) articolo a norma del quale e' richiesto il regime;
  - d) prevista durata del vincolo delle merci al regime;
  - e) luogo in cui le merci devono essere utilizzate;
  - f) utilizzazione delle procedure di cui agli articoli 713 e 714 L'articolo 498 si applica mutatis mutandis.
4. L'articolo 502 si applica mutatis mutandis.

**art. 696**

Condizioni per la procedura semplificata di concessione del regime di ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. I casi previsti all'articolo 229, paragrafo 1, lettere a) e c) beneficiano della procedura semplificata per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 692 sempreche' il dichiarante presenti, a sostegno della dichiarazione verbale, un inventario che indichi:

- a) il suo nome e indirizzo;
- b) la designazione commerciale delle merci;
- c) il valore delle merci;
- d) la durata della permanenza delle merci nello Stato membro interessato;
- e) precise indicazioni sul numero di pezzi di ciascuna specie di merci;
- f) il luogo di utilizzazione nei casi di cui all'articolo 229, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino.

2. L'inventario, datato e firmato dal richiedente, viene depositato in duplice esemplare nell'ufficio doganale; un esemplare, vistato dall'ufficio doganale, e' consegnato all'interessato e l'altro e' conservato da detto ufficio.

La dichiarazione verbale di vincolo costituisce domanda di autorizzazione e il visto dell'inventario apposto dall'ufficio doganale ha valore di autorizzazione.

3. L'inventario relativo agli animali e ai materiali di cui all'articolo 229, paragrafo 1, primo trattino puo' essere utilizzato nel corso dello stesso anno per tutte le entrate effettuate nel territorio doganale della Comunita'.

Esso e' depositato ogni anno presso l'ufficio doganale competente prima della realizzazione della prima operazione di ammissione temporanea.

**art. 697**

Presentazione del carnet ATA per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. La presentazione del carnet ATA nell'ufficio doganale, abilitato dall'autorita' doganale, per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea equivale alla presentazione della domanda di autorizzazione e l'accettazione del carnet (volet ammissione temporanea) ha valore di autorizzazione ad avvalersi del regime.

2. Le merci per le quali l'ammissione temporanea puo' essere effettuata secondo la procedura prevista al paragrafo 1 figura nell'allegato 96.

3. Gli uffici doganali possono accettare solo i carnet ATA:
- a) rilasciati in uno dei paesi firmatari
    - della convenzione ATA o
    - della convenzione di Istanbul che abbia accettato le raccomandazioni del 25 giugno 1992 del consiglio di cooperazione doganale relative all'accettazione dei carnet ATA e CPD nel quadro dell'ammissione temporanea nei termini e modi stabiliti dalle raccomandazioni stesse e vistati e garantiti da un'associazione facente parte di una catena di garanti internazionale. L'elenco di tali paesi e associazioni e' comunicato dalla Commissione agli Stati membri;
  - b) recanti l'attestato dell'autorita' doganale nello spazio a questa riservato sulla copertina del carnet, e
  - c) validi nel territorio doganale della Comunita'.

**art. 698**

Effetti personali e merci importate per fini sportivi:  
ammissione temporanea senza domanda o autorizzazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi, ai sensi dell'articolo 684, sono autorizzati a beneficiare del regime senza domanda ne' autorizzazione scritte o verbali.

In tal caso, l'atto di cui all'articolo 233 e' considerato come domanda di ammissione temporanea e il non intervento dell'autorita' doganale come autorizzazione.

2. Quando l'ammontare dei diritti all'importazione e delle altre importazioni e' elevato, il paragrafo 1 non e' applicabile agli effetti personali ed alle merci importate per fini sportivi. In questi casi si applicano mutatis mutandis la procedura semplificata di cui all'articolo 696.

**art. 699**

Vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Salvo ove si applichino gli articoli da 695 a 697, la dichiarazione di vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea dev'essere depositata in uno degli uffici di vincolo previsti nell'autorizzazione.

2. Ove si applichino gli articoli 695 e 696, la dichiarazione di cui all'articolo 701 o l'inventario dev'essere depositato in uno degli uffici doganali abilitati.

3. Ove si applichi l'articolo 697, la presentazione del carnet ATA per il vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea deve avvenire in un qualsiasi ufficio d'entrata abilitato. L'ufficio d'entrata funge in tal caso da ufficio di vincolo.

Tuttavia, quando

a) l'ufficio d'entrata abilitato non sia in grado di verificare se siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite per l'applicazione del regime dell'ammissione temporanea, o

b) l'ufficio d'entrata non sia abilitato a fungere da ufficio di vincolo, questo ufficio consente che venga effettuato, utilizzando il carnet ATA come documento di transito, l'inoltro delle merci tra l'ufficio di entrata e un ufficio di destinazione in grado di verificare se risultano soddisfatte dette condizioni.

4. Le autorita' doganali degli Stati membri abilitano i propri uffici doganali a fungere da uffici di vincolo o l'ufficio di entrata a fungere da ufficio di vincolo.

**art. 700**

Casi in cui non e' richiesta una garanzia per il vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. In applicazione dell'articolo 88 del codice, il vincolo al regime

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

dell'ammissione temporanea e' subordinato alla costituzione di una garanzia.  
 2. In deroga al paragrafo 1, i casi in cui non viene richiesta la costituzione di una garanzia per il vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea sono elencati nell'allegato 97.

**art. 700 - bis**

Costituzione della garanzia nel caso di autorizzazione di vincolo al regime di ammissione temporanea.

**Testo: in vigore dal 01/01/1994**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 691, paragrafo 2, e dell'articolo 692, paragrafo 2, la garanzia viene costituita nella localita' di rilascio dell'autorizzazione di vincolo al regime, al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligazione doganale e degli altri tributi cui puo' essere assoggettata la merce.  
 2. Quando l'autorizzazione venga rilasciata in applicazione dell'articolo 692, con applicazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 713, e le merci siano destinate ad essere utilizzate in piu' Stati membri, l'elenco di questi Stati e' comunicato al servizio doganale dal titolare del regime.  
 3. Lo svincolo della garanzia e' effettuato dall'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione, non appena l'ufficio doganale che ha vistato inizialmente il bollettino di cui all'articolo 715, paragrafo 3 riceve, a norma dell'articolo 716, paragrafo 2, la copia del bollettino stesso vistata dall'ufficio di appuramento, ed accompagnata, a seconda dei casi:  
 - dall'esemplare 3 della dichiarazione di riesportazione,  
 - da una copia del documento con il quale le merci hanno ricevuto un'altra destinazione doganale, o, in assenza di detto documento, dalla prova che le merci hanno ricevuto un'altra destinazione doganale.

**art. 701**

Adempimenti relativi alla procedura normale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. la dichiarazione di cui all'articolo 699, paragrafi 1 e 2 deve essere fatta in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 198 a 252.  
 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 695, la designazione delle merci indicata nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni figuranti nell'autorizzazione.  
 3. Ove si applichi l'articolo 699, paragrafo 3, l'ufficio di vincolo espleta le seguenti formalita':  
 a) verifica i dati figuranti nelle caselle da "A" a "G" del volet "importazione";  
 b) compila la matrice e la casella "H" del volet "importazione" indicando, fra l'altro, alla lettera b) di tale casella, il termine per la riesportazione delle merci termine che non puo' eccedere il termine di validita' del carnet in causa, fatti salvi i termini speciali di cui all'articolo 140, paragrafo del codice;  
 c) indica il nome e l'indirizzo dell'ufficio di vincolo nella casella "H", lettera e) del volet "riesportazione", e d) trattiene il volet "importazione"

**art. 702**

Procedure semplificate di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice si applicano alle condizioni previste agli articoli 275 e 276.

**art. 703**

Pagamento dei dazi all'importazione per le merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato sulla GUCE n L 180 del 19.7.1996).

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

Il vincolo ad una destinazione doganale di merci già vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale e subordinato al pagamento dell'importo eventualmente da pagare in applicazione dell'articolo 143 del codice.

**art. 704**

Appuramento del regime di ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il regime dell'ammissione temporanea e' considerato appurato quando le merci importate conformemente all'articolo 673 sono state consumate, distrutte o distribuite gratuitamente al pubblico in occasione di una manifestazione.

la natura di tali merci e dei prodotti di cui all'articolo 673, paragrafo 1, lettera e) deve tuttavia corrispondere alla natura della manifestazione, al numero dei visitatori e all'importanza della partecipazione dell'espositore a tale manifestazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle bevande alcoliche, ai tabacchi e ai combustibili.

**art. 705**

Presentazione della dichiarazione di appuramento del regime dell'ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Salvo ove si applichino gli articoli da 695 a 697, la dichiarazione di appuramento del regime dell'ammissione temporanea dev'essere depositata in uno degli uffici doganali di appuramento previsti nell'autorizzazione.

2. Ove si applichino gli articoli 695 e 696, la dichiarazione di cui al paragrafo 1, o l'inventario, secondo il caso, sono depositati nell'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. Ove si applichi l'articolo 697, il carnet ATA dev'essere presentato in un ufficio doganale di appuramento abilitato.

4. Tuttavia, l'ufficio di controllo puo' permettere che la dichiarazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sia presentata in un ufficio doganale diverso da quello di cui ai paragrafi indicati.

**art. 706**

Adempimenti relativi alla dichiarazione di appuramento del regime di ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. La dichiarazione di cui all'articolo 705, paragrafi 1 e 2 dev'essere redatta conformemente alle disposizioni previste per la destinazione doganale in causa.

2. La designazione delle merci d'importazione figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni figuranti nell'autorizzazione.

3. Ove si applichi l'articolo 705, paragrafo 3, l'ufficio di appuramento:  
a) compila la matrice e la casella "H" lettera e) del volet "riesportazione";  
b) trattiene il volet "riesportazione", che rispedisce senza indugio all'ufficio di ammissione temporanea.

**art. 707**

Procedure semplificate di appuramento del regime di ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice si applicano alle condizioni previste all'articolo 278.

**art. 708**

Momento per la determinazione dell'obbligazione doganale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

In applicazione dell'articolo 144, paragrafo 1 del codice quando si tratti di merci di cui all'articolo 673 e all'articolo 682, paragrafo 1, lettere a), c) e d), il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'obbligazione doganale e' quello dell'accettazione della dichiarazione per l'immissione in libera pratica.

**art. 709**

Interessi compensativi.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'insorgenza di una obbligazione doganale relativa alle merci precedentemente vincolate al regime di ammissione temporanea da' luogo al pagamento di interessi compensativi sull'importo globale dei dazi all'importazione da pagare.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

- a) quando l'obbligazione doganale sorga in conformita' dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera b) del codice;
  - b) quando l'obbligazione doganale sorga qualora sia stata costituita una garanzia mediante un deposito in contanti pari ad uno degli importi delle obbligazioni doganali di cui all'articolo 192, paragrafo 1 del codice;
  - c) quando l'obbligazione doganale sorga dall'immissione in libera pratica delle merci precedentemente vincolate al regime di ammissione temporanea in applicazione degli articoli 673, 678, 682, 684 oppure 684 bis;
  - d) quando l'importo degli interessi compensativi, calcolati in conformita' del paragrafo 3, non supera 20 ECU per ogni fattispecie d'insorgenza di un'obbligazione doganale;
  - e) quando il titolare dell'autorizzazione chieda l'immissione in libera pratica e provi che circostanze particolari, esultanti da colpa o raggiri da parte sua, rendono impossibile o economicamente impossibile eseguire la prevista riesportazione secondo le modalita' da lui previste e debitamente documentate all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione. L'articolo 589, paragrafo 3 si applica mutatis mutandis.
3. a) I tassi d'interesse annui da prendere in considerazione sono quelli vigenti al momento del sorgere dell'obbligazione doganale e fissati in applicazione dell'articolo 589, paragrafo 4, lettera a).
- b) Gli interessi sono applicati per mese civile e per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il primo vincolo al regime delle merci di importazione e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale e' sorto il debito doganale. Il periodo da prendere in considerazione per l'applicazione degli interessi compensativi non puo' essere inferiore ad un mese.
- c) L'importo degli interessi e' calcolato in funzione dei dazi all'importazione dovuti, del tasso d'interesse di cui alla lettera a) e del periodo di cui alla lettera b).

**art. 710**

Irregolarita' commesse nel corso o in occasione di un'operazione di ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

In caso d'infrazione o irregolarita', commessa nel corso o in occasione di un'operazione di ammissione temporanea effettuata a fronte di un carnet ATA, le disposizioni degli articoli 454 e 455 e da 458 a 461, laddove il carnet ATA venga utilizzato come documento di transito, si applicano, mutatis mutandis, alla riscossione dei dazi all'importazione da pagare.

**art. 710 - bis**

Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro diverso da quello che ha autorizzato il regime di ammissione temporanea.

**Testo: in vigore dal 07/01/1995**

In caso di immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro diverso da quello in cui le merci sono state vincolate al regime, lo Stato membro nel quale esse sono immesse in libera pratica riscuote i dazi all'importazione prendendo in considerazione i dazi indicati nel bollettino INF 6 previsto all'articolo 715, paragrafo 3, secondo le modalita' ivi indicate.

**art. 711**

Indicazioni nei documenti in caso di merci collocate in zona franca o in deposito franco o vincolate ad un regime sospensivo.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Quando le merci d'importazione siano collocate in zona franca o in deposito franco o siano vincolate ad uno dei regimi sospensivi, che permette di conseguenza l'appuramento del regime dell'ammissione temporanea, la casella riservata alla designazione delle merci nel documento relativo a tale destinazione doganale, oppure quando ci si avvalga di procedure semplificate, nel documento commerciale o nelle scritture utilizzate, reca oltre alle indicazioni previste dal regime in causa, la seguente dicitura:

- Mercancias IT,
- MI-varer,
- V.V.-Waren,
- Omissis,
- T.A. Goods,
- Marchandises AT,
- Merci A.T.,
- TI-goederen,
- Mercadorias I.T.,
- VM-tavaroita/TI varor,
- TI varor.

**art. 711 - bis**

Trasferimento dell'autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 07/01/1995**

Nei casi in cui si applica l'articolo 90 del codice, le autorità competenti che concedono il trasferimento dell'autorizzazione annotano quest'ultima in conformita'.

Tale trasferimento mette fine al regime nei confronti del beneficiario precedente.

**art. 712**

Trasferimento di merci.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Fatta salva l'applicazione degli articoli 713 e 714, qualora una merce debba circolare nel territorio doganale della Comunita', sia nel quadro di un trasferimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, sia nel quadro di un'unica autorizzazione, il trasporto della merce in causa e' effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2726/90 applicabili alle merci di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2. Il documento di transito comunitario esterno o il documento valido quale documento di transito comunitario esterno deve recare il termine ultimo di riesportazione e nel riquadro riservato alla designazione delle merci una delle menzioni di cui all'articolo 711.

3. In deroga al paragrafo 1, la circolazione nel territorio doganale della Comunita' delle merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in virtu' del carnet ATA si effettua senza alcuna formalita' doganale sino all'espletamento delle formalita' relative all'appuramento del regime.

L'articolo 452 si applica per quanto di ragione.

**art. 713**

Trasporto di merci nel quadro di un'unica autorizzazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Su richiesta dell'interessato, il trasporto delle merci previste dall'articolo 712, paragrafo 1, nel quadro di un'unica autorizzazione, puo' essere anche secondo le procedure di trasferimento previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
2. Quando queste procedure di trasferimento siano accordate, devono essere indicate nell'autorizzazione. In tal caso esse sostituiscono le procedure di circolazione previste dal regime di transito esterno.
3. L'autorita' doganale permette che il trasferimento di merci dall'ufficio di vincolo all'ufficio di appuramento sia effettuato senza alcuna formalita' doganale oltre a quelle previste all'articolo 715, paragrafo 3 e senza porre fine al regime dell'ammissione temporanea.
4. Le responsabilita' relative alle merci continuano a ricadere sul titolare dell'autorizzazione.
5. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto ad informare preventivamente l'autorita' doganale delle operazioni di trasferimento che verranno effettuate nella forma e secondo le modalita' da essa stabilite.

**art. 714**

Trasporto di merci senza formalita' doganali.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Sempre che non venga pregiudicata la regolarita' delle operazioni, l'autorita' doganale puo' permettere l'inoltro delle merci, alle altre condizioni da essa stabilite, senza formalita' doganali dall'ufficio di vincolo al luogo di utilizzazione e dal luogo di utilizzazione all'ufficio di appuramento.
2. L'interessato deve informare l'ufficio di controllo della riesportazione delle merci vincolate al regime di ammissione temporanea, inviandogli l'esemplare della dichiarazione di esportazione che gli e' stata restituito.

**art. 715**

Bollettino inf 6.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Ove si applichi l'articolo 712, all'atto del vincolo della merce alla procedura di transito esterno, l'autorita' doganale, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, vista il bollettino d'informazione di cui al paragrafo 3.
2. Ove si applichi l'articolo 713, il bollettino d'informazione di cui al paragrafo 3 e' vistato o al momento del vincolo delle merci al regime o al momento in cui inizia l'operazione di trasferimento.
3. Il bollettino d'informazione, qui di seguito denominato bollettino INF 6, e' composto da un originale e due copie ed e' redatto su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato 98.

**art. 716**

Indicazioni ed adempimenti relativi al bollettino inf 6.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il bollettino INF 6 reca tutte le informazioni necessarie affinche' l'autorita' doganale conosca, in particolare - la data del vincolo delle merci d'importazione al regime dell'ammissione temporanea, - gli elementi di tassazione determinati a tale data, - nonche', all'occorrenza, l'importo dei dazi all'importazione gia' riscossi a titolo di esonero parziale e il periodo preso in considerazione per tale riscossione.
2. L'originale e una copia del bollettino INF 6 sono consegnati all'interessato; una copia e' conservata dall'autorita' doganale che lo ha vistato; l'altra copia e' consegnata dall'interessato all'ufficio di appuramento; questa copia, vistata da questo ufficio, e' rinviata dall'interessato all'ufficio doganale che l'ha inizialmente vistata.

**art. 716 - bis**

Operazione di ammissione temporanea oltre il termine di validità del carnet ATA.

**Testo: in vigore dal 01/01/1994**

1. Qualora si preveda che l'operazione di ammissione temporanea superi il termine di validità del carnet ATA, in quanto il titolare non è in grado di riesportare le merci, l'associazione che rilascia il carnet stesso può rilasciare un carnet sostitutivo. Il carnet originario viene rinviato dal titolare all'associazione di emissione.

2. Il carnet sostitutivo viene presentato all'ufficio doganale competente del luogo in cui si trovano le merci. Tale ufficio effettua quindi le seguenti formalità:

a) scarica il carnet originario, prelevando il tagliando "riesportazione" che rispedisce senza indugio all'ufficio doganale originario di ammissione temporanea;

b) accetta il carnet sostitutivo e trattiene il tagliando "importazione" dopo avervi apposto la data limite di riesportazione indicata sul carnet originario, corredata dall'eventuale proroga, e dal numero del carnet originario.

3. In occasione dell'appuramento del regime dell'ammissione temporanea, l'ufficio di riesportazione compie le formalità prescritte dall'articolo 706, paragrafo 3, utilizzando il tagliando "riesportazione" del carnet sostitutivo, che rispedisce senza indugio all'ufficio doganale che ha accettato il carnet sostitutivo.

4. Competente per il rilascio del carnet sostitutivo è l'associazione di emissione. Se il carnet ATA scade, mentre il titolare non è in grado di riesportare le merci e l'associazione di emissione nega il rilascio del carnet sostitutivo, le autorità doganali esigono l'espletamento delle formalità doganali di cui agli articoli da 691 a 702.

**art. 717**

Divieto di cessione dei mezzi di trasporto.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Fatti salvi gli articoli 718, paragrafo 7, 719, paragrafi 10, lettera b) e 11, 721, paragrafo 5, 722, paragrafo 3, e 723, paragrafi 3 e 7, i mezzi di trasporto di cui alle lettere da a) a d) qui di seguito non possono essere prestati, affittati, impegnati, ceduti o messi a disposizione di una persona stabilita nella Comunità'.

**art. 718**

Ammissione temporanea di veicoli stradali per uso commerciale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica ai veicoli stradali per uso commerciale.

2. Ai fini del presente articolo, per "veicoli" si intendono tutti i veicoli stradali, compresi i rimorchi che possono essere agganciati ai veicoli stessi

3. Fatto salvo il paragrafo 4, il beneficio del regime dell'ammissione temporanea previsto al paragrafo 1 è subordinato alla condizione che i veicoli siano:

a) importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità' o per conto di questa;

b) utilizzati per uso commerciale da detta persona o per suo conto;

c) immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità' a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio. Tuttavia, se i veicoli non sono immatricolati, si considera che questa condizione sia soddisfatta qualora essi appartengano ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità'; e d) utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità'.

4. Quando un rimorchio venga agganciato ad un autoveicolo immatricolato nel territorio doganale della Comunità' il beneficio del regime dell'ammissione temporanea può essere accordato anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

5. I veicoli di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale

della Comunita', alle condizioni di cui al paragrafo 3, per il tempo necessario ad effettuare le operazioni per le quali e' chiesta l'ammissione temporanea, quali l'inoltro, lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, lo scarico e il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione.

6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, lettera a) e b), le persone che agiscono per conto di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunita' devono essere debitamente autorizzate da questa persona.

7. In deroga al paragrafo 3:

a) i veicoli per uso commerciale possono essere guidati, alle condizioni di cui al paragrafo 6, da persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunita';

b) l'autorita' doganale puo' ammettere che:

- in casi eccezionali, una persona stabilita nel territorio doganale della Comunita' importi ed utilizzi veicoli per uso commerciale vincolati al regime dell'ammissione temporanea per un periodo di tempo limitato, stabilito caso per caso dalla predetta autorita';

- una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunita' ed alle dipendenze di una persona stabilita fuori dello stesso importi ed utilizzi in questo territorio, per uso commerciale un veicolo appartenente a quest'ultima persona. Il veicolo ammesso in regime di ammissione temporanea puo' anche essere utilizzato per uso privato a patto che questo uso sia accessorio ed occasionale rispetto all'uso commerciale e sia previsto dal contratto di lavoro;

c) i veicoli per uso commerciale siano utilizzati per il traffico interno, quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti, relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi, lo prevedano.

#### art. 719

Ammissione temporanea di veicoli stradali per uso privato. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato sulla GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica ai veicoli stradali per uso privato.

2. Ai fini del presente articolo, per "veicoli" si intendono tutti i veicoli stradali, comprese le roulettes e i rimorchi, che possono essere agganciati ad un autoveicolo.

3. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 e' subordinato alla condizione che i veicoli siano:

a) importati da persone stabilite fuori del territorio doganale della Comunita';

b) utilizzati per uso privato da dette persone, e

c) immatricolati fuori del territorio doganale della Comunita' a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio. Tuttavia, se i veicoli non sono immatricolati, si considera che questa condizione sia soddisfatta qualora essi appartengano ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunita'.

4. In deroga al paragrafo 3,

a) il beneficio del regime e' accordato anche quando dei veicoli non comunitari siano immatricolati nel territorio doganale della Comunita' all'interno di una serie provvisoria ai fini della loro riesportazione, con attribuzione di una targa automobilistica rilasciata ad una persona stabilita fuori di detto territorio.

b) l'autorita' doganale puo' consentire che una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunita' ed alle dipendenze da una persona stabilita al di fuori di tale territorio, importi ed utilizzi, sia a fini

privati che per l'esercizio di un'attività retribuita diversa da quelle previste per un uso commerciale, un veicolo appartenente a quest'ultima persona, quando tale utilizzazione sia prevista dal contratto di lavoro.

5. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica anche nei casi seguenti:

- a) utilizzazione di un veicolo per uso privato, immatricolato nel paese di residenza normale dell'utilizzatore, per il tragitto da questi regolarmente effettuato nel territorio doganale della Comunità per recarsi sul luogo di lavoro e rientrare nel luogo di residenza. La concessione di questo regime non è sottoposta ad alcun limite di tempo;
- b) utilizzazione, da parte di uno studente, di un veicolo per uso privato, immatricolato nel paese della sua residenza normale, nel territorio doganale della Comunità in cui lo studente soggiorna unicamente per motivi di studio.

6. Fatto salvo il paragrafo 5, lettera a), i veicoli di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità:

- a) per un massimo di sei mesi, consecutivi o no, in un periodo di dodici mesi;
- b) per la durata del soggiorno dello studente nel territorio doganale della Comunità, nei casi di cui al paragrafo 5, lettera b).

7. Il paragrafo 5, lettera b), e il paragrafo 6, lettera b) si applicano, mutatis mutandis, nel caso di persone incaricate di effettuare una missione di durata determinata.

8. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, lettere a) e b), i veicoli per uso privato non possono essere dati in locazione, prestati o messi a disposizione dopo la loro importazione o, se erano in locazione, prestati o messi a disposizione al momento della loro importazione, non possono essere nuovamente locati o sublocati o formare oggetto di un secondo comodato o di una seconda messa a disposizione nel territorio doganale della Comunità a fini diversi dalla loro immediata riesportazione.

9. In applicazione del paragrafo 8, i veicoli per uso privato appartenenti ad un'impresa di locazione avente sede fuori del territorio doganale della Comunità possono essere nuovamente locati ad una persona fisica stabilita fuori di questo territorio, in vista della loro riesportazione da effettuarsi entro il termine stabilito dall'autorità doganale, se si trovano in questo territorio alla scadenza del contratto di locazione.

10. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 8:

- a) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti diretti di una persona fisica stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, che risiedano abitualmente fuori di questo territorio, possono utilizzare un veicolo per uso privato già ammesso in regime di ammissione temporanea;
- b) un autoveicolo per uso privato vincolato al regime dell'ammissione temporanea può essere occasionalmente utilizzato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità, sempre che questa agisca per conto e secondo istruzioni del titolare del regime che si trova in questo territorio.

11. In deroga all'articolo 717:

- a) il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 9 è esteso alle persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità; i veicoli possono essere portati anche fuori del territorio doganale della Comunità da un dipendente dell'impresa di locazione residente in detto territorio;

- b) una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità può, per raggiungere lo Stato membro di residenza, prender in locazione o comodato al di fuori di tale territorio un veicolo per uso privato che soddisfi alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera c). Il termine per la riesportazione del veicolo è stabilito dall'autorità doganale, tenuto conto delle particolari circostanze di ciascun caso;
- c) l'autorità doganale può ammettere che il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 4 sia esteso alle persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità sul punto di trasferire la propria residenza normale fuori di questo territorio, alle seguenti condizioni:
- l'interessato deve fornire la prova del trasferimento di residenza con qualsiasi mezzo ammesso da detta autorità,
  - l'esportazione del veicolo deve avvenire entro tre mesi dalla data d'immatricolazione.
- d) in situazioni generali o individuali non alle lettere a, b) e c), le autorità doganali possono autorizzare una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità ad utilizzare all'interno di detto territorio un veicolo conforme al disposto del paragrafo 3, lettera c), e che sia preso in locazione al di fuori di tale territorio in forza di un contratto scritto. Tale autorizzazione è soggetta alla condizione che i paesi in cui sono presi in locazione e immatricolati i veicoli autorizzino l'ammissione temporanea di veicoli presi in locazione e immatricolati nel territorio doganale della Comunità in circostanze analoghe.

Il veicolo deve essere riesportato o consegnato ad un'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale della Comunità ai fini della sua successiva riesportazione, entro otto giorni dalla data di decorrenza di efficacia del contratto. Il contratto viene presentato dalle autorità doganali, qualora queste lo richiedano.

12. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 6, lettera a), il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea deve, per interrompere il termine di permanenza nel territorio doganale della Comunità di un veicolo ammesso in detto regime, informare l'autorità doganale e osservare le disposizioni che questa ritenga utili per impedire l'utilizzazione temporanea del veicolo.

#### art. 720

Ammissione temporanea di animali da sella o da traino e loro rimorchi.

#### Testo: soppresso dal 01/07/2001

1. L'articolo 719, escluso il paragrafo 12, si applica, mutatis mutandis, agli animali da sella o da traino ed al loro rimorchio, introdotti nel territorio doganale della Comunità.
2. Gli animali e i relativi rimorchi, di cui al paragrafo 1, possono restare nel territorio doganale della Comunità per tre mesi.

#### art. 721

Ammissione temporanea di mezzi di trasporto ferroviario.

#### Testo: soppresso dal 01/07/2001

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica ai mezzi di trasporto ferroviario.
2. Ai fini del presente articolo, per "mezzo di trasporto ferroviario" si intende il materiale di trazione, gli autotreni ferroviari e le vetture automotrici nonché i vagoni di qualsiasi natura adibiti al trasporto delle persone o delle merci.
3. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea, di cui al paragrafo 1, è subordinato alla condizione che i mezzi di trasporto ferroviario:
  - a) appartengano a persone stabilite fuori del territorio doganale della

Comunita';

b) siano immatricolati nell'ambito di una rete ferroviaria situata fuori del territorio doganale della Comunita'.

4. I mezzi di trasporto ferroviario possono restare nel territorio doganale della Comunita' per dodici mesi.

5. In deroga all'articolo 717:

a) i mezzi di trasporto ferroviario possono essere messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunita', sempreche' siano utilizzati in comune in virtu' di un accordo secondo cui ogni azienda puo' utilizzare i mezzi delle altre come fossero i propri, b) l'autorita' doganale puo' ammettere che, in casi eccezionali, una persona stabilita nel territorio doganale della Comunita' importi ed utilizzi vagoni adibiti al trasporto di merci vincolati al regime dell'ammissione temporanea per un periodo di tempo limitato, stabilito caso per caso dalla predetta autorita'.

#### art. 722

Ammissione temporanea di mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea.

#### Testo: soppresso dal 01/07/2001

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea.

2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale delle Comunita' per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per cui e' richiesta l'ammissione temporanea, quali l'inoltro, lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, lo scarico e il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione.

3. L'articolo 718, paragrafi 6 e 7 si applica, mutatis mutandis, ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea per uso commerciale. L'autorita' doganale puo' ammettere, in particolare, che, in casi eccezionali, una persona stabilita nel territorio doganale della Comunita' importi ed utilizzi aereomobili vincolati al regime dell'ammissione temporanea per un periodo di tempo stabilito, caso per caso, dalla predetta autorita'.

4. Quando i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 sono adibiti alla navigazione aerea per uso privato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 719, paragrafo 3.

5. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 4 possono restare nel territorio doganale della Comunita' per sei mesi, consecutivi o no, in un periodo di dodici mesi.

6. L'articolo 719, paragrafi da 8 a 12, si applica, mutatis mutandis, ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea per uso privato.

#### art. 723

Ammissione temporanea di mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima nelle acque interne.

#### Testo: soppresso dal 01/07/2001

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima nelle acque interne.

2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunita' per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per cui e' richiesta l'ammissione temporanea, quali l'inoltro, lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, lo scarico e il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione.

3. L'articolo 718, paragrafi 6 e 7 si applica, mutatis mutandis, ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima o nelle acque interne per uso commerciale.

L'autorita' doganale puo' ammettere, in particolare, che, in casi eccezionali, una persona stabilita nel territorio doganale della Comunita' importi ed utilizzi navi vincolate al regime dell'ammissione temporanea per un periodo di tempo limitato, stabilito caso per caso dalla predetta autorita'.

4. Quando i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 sono adibiti alla navigazione marittima o nelle acque interne per uso privato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 719, paragrafo 3.

5. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 4 possono restare nel territorio

doganale della Comunità' per sei mesi, consecutivi o no, in un periodo di dodici mesi.

6. L'articolo 719, paragrafi da 8 a 12, si applica, mutatis mutandis, ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima o nelle acque interne per uso privato.

7. In deroga all'articolo 717, l'autorità doganale può ammettere che, in casi eccezionali, quando l'insufficienza delle infrastrutture dei porti lacustri situati fuori del territorio doganale della Comunità' non consenta l'attracco dei mezzi di trasporto adibiti alla navigazione interna per uso privato, una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità' importi una nave vincolata al regime dell'ammissione temporanea e l'utilizzi nella parte comunitaria di un lago situato tra questo territorio ed il territorio del paese d'immatricolazione della stessa nave. L'interessato deve fornire la prova dell'insufficienza delle infrastrutture portuali lacustri con qualsiasi mezzo ammesso dall'autorità doganale.

#### art. 724

Ammissione temporanea di palette.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica alle palette  
2. Le palette che possono essere identificate possono restare nel territorio doganale della Comunità' per un periodo di dodici mesi, riducibile su domanda dell'interessato.

3. Le palette, diverse dalle palette di cui al paragrafo 2, possono restare nel territorio doganale della Comunità' per un periodo di sei mesi, riducibile su domanda dell'interessato.

#### art. 725

Ammissione temporanea di contenitori.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica ai contenitori approvati per il trasporto sotto suggello doganale o semplicemente muniti di marchi quando vengano introdotti nel territorio doganale della Comunità' per conto dei proprietari o degli utilizzatori, o dei rispettivi rappresentanti.

2. I contenitori diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono ammessi al beneficio del regime dell'ammissione temporanea previa autorizzazione dell'autorità doganale dello Stato membro in cui è richiesto il loro vincolo.

3. I contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea possono restare nel territorio doganale della Comunità' per un periodo di dodici mesi

4. I contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea possono essere utilizzati nel traffico interno prima di essere riesportati fuori del territorio doganale della Comunità'. Tuttavia, i contenitori possono essere utilizzati una volta sola durante ogni permanenza in uno Stato membro per essere utilizzati una volta sola durante ogni permanenza in uno Stato membro per il trasporto delle merci caricate all'interno del territorio di questo Stato membro per essere scaricate all'interno di questo Stato membro per essere scaricate all'interno del territorio dello Stato membro, quando i contenitori dovrebbero altrimenti compiere un viaggio a vuoto all'interno di detto territorio.

5. Fatto salvo l'articolo 729, paragrafo 1, gli accessori e le attrezzature consuete dei contenitori possono essere importati con un contenitore ed essere poi riesportati separatamente o con un altro contenitore, oppure separatamente, ed essere poi riesportati con un contenitore.

#### art. 726

Contenitori approvati o no per il trasporto sotto suggello doganale e muniti di marchi.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'articolo 725, paragrafo 1, si applica ai contenitori approvati o no per il trasporto sotto suggello doganale e recanti, in un punto adeguato e ben visibile, le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:

- a) identificazione del proprietario o dell'utilizzatore;
- b) marchi e muri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'utilizzatore;
- c) tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse, e d) paese di appartenenza del contenitore.

Tuttavia, le condizioni di cui alla lettera c) non sono richieste in caso di marcature delle casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada e le condizioni di cui alla lettera d) non sono richieste in caso di marcature dei contenitori utilizzati nel trasporto aereo.

2. Il paese di appartenenza del contenitore potrà essere indicato per intero o per mezzo del codice di paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166 o con la sigla in suo per indicare il paese d'immatricolazione degli autoveicoli per la circolazione stradale internazionale, oppure, quando si tratti di casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, con cifre. Per l'identificazione del proprietario o dell'utilizzatore se ne potrà indicare il nome e cognome, oppure si potrà ricorrere ad una sigla o a cifre consacrate dall'uso, escludendo simboli quali emblemi o bandiere.

3. Quando un contenitore, munito di marchi conformemente ai paragrafi 1 e 2, rechi l'indicazione di uno Stato membro come paese di appartenenza, tale contenitore è considerato soddisfare alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato.

Tuttavia, il beneficiario del regime deve fornire, su richiesta dell'autorità doganale dello Stato membro di permanenza del contenitore, le informazioni relative alla posizione doganale dello stesso.

#### art. 727

Contenitori approvati per il trasporto sotto suggello doganale.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Sono riconosciuti come approvati per il trasporto sotto suggello doganale i contenitori:

a) recanti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 726, paragrafo 1, le seguenti indicazioni, che figureranno anche sulla targa di approvazione, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 2:

- il numero d'ordine attribuito dal costruttore (numero di fabbricazione), - se sono approvati secondo il tipo di costruzione, i numeri o le lettere d'identificazione del tipo;

b) rispondenti alle prescrizioni tecniche di cui al paragrafo 2;

c) approvati da uno Stato membro o da uno dei paesi elencati nell'allegato 86, secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le prescrizioni tecniche applicabili ai contenitori che possono essere ammessi al trasporto sotto suggello doganale e le procedure relative alla loro approvazione sono quelle figuranti rispettivamente nella prima e nella seconda parte dell'allegato 7 della convenzione TIR, allegata al regolamento (CEE) n.

2112/78 del Consiglio. Ai fini del presente regolamento si applica anche ogni modifica, già entrata in vigore, riguardante l'allegato 7 delle convenzioni TIR.

Queste prescrizioni devono essere applicate secondo le note esplicative figuranti nella terza parte dell'allegato 7.

3. Quando si constati che contenitori approvati non soddisfano alle prescrizioni tecniche di cui al paragrafo 2, o quando un contenitore presenti un grave difetto e, di conseguenza, non sia più conforme alle disposizioni secondo le quali è stato approvato per il trasporto sotto suggello doganale, l'ufficio doganale applica le disposizioni figuranti nell'allegato 100.

#### art. 728

Utilizzo dei contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea nel traffico interno prima della riesportazione.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le disposizioni dell'articolo 725, paragrafo 4 si applicano secondo la nota esplicativa figurante nell'allegato 101.

#### art. 729

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

Ammissione temporanea di pezzi di ricambio, accessori ed attrezzature normali dei mezzi di trasporto.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea e' accordata ai pezzi di ricambio, agli accessori e alle attrezzature normali, ivi compreso tutto l'occorrente per stivare, fissare e proteggere le merci, importati unitamente o separatamente dai mezzi di trasporto ai quali sono destinati.
2. I pezzi di ricambio importati con i mezzi di trasporto cui sono destinati o separatamente da questi devono servire unicamente per piccole riparazioni o per la manutenzione normale.
3. Le normali operazioni di manutenzione e le riparazioni dei mezzi di trasporto diventate necessarie durante il viaggio a destinazione o all'interno del territorio doganale della Comunita' non costituiscono una modifica ai sensi dell'articolo 137 del codice e possono essere effettuate durante il vincolo al regime di ammissione temporanea.

**art. 730**

Concessione del regime di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

tranne ove si applichino gli articoli 724 e 725 fatto salvo l'articolo 278, i mezzi di trasporto sono autorizzati per il regime senza domanda o autorizzazione scritta.  
In tale caso, l'atto di cui all'articolo 233 e' considerato come domanda di ammissione temporanea e il non intervento dell'autorita' doganale come autorizzazione.

**art. 731**

Modalita' di ammissione al regime di ammissione temporanea di palette e contenitori.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le palette di cui all'articolo 724, paragrafo 2, e i contenitori di cui all'articolo 725, paragrafo 1 sono ammessi al beneficio del regime secondo la procedura dell'articolo 730, sempreche' il beneficio del regime:  
a) sia rappresentato nel territorio doganale della Comunita' e comunicati all'autorita' doganale designata da ciascuno Stato membro di permanenza delle palette o dei contenitori i dati necessari per la loro identificazione e la portata di tale rappresentanza;  
b) fornisca, su richiesta dell'autorita' doganale designata dallo Stato membro di permanenza delle palette o dei contenitori le informazioni relative al luogo e alla data di entrata delle palette o dei contenitori nel territorio doganale della Comunita' e di uscita delle (dei) medesime (medesimi) da detto territorio, nonche' le informazioni relative ai movimenti di tali palette o di contenitori all'interno del medesimo territorio.

**art. 732**

Domanda di autorizzazione al regime di ammissione temporanea per palette e contenitori in casi particolari.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Ove si applichino gli articoli 724, paragrafo 3, e 725, paragrafo 2, per beneficiare dell'ammissione temporanea l'utilizzatore o il suo rappresentante deve fare apposita domanda all'ufficio doganale competente dello Stato membro in cui i contenitori o palette, destinati ad essere vincolati al regime, sono introdotti nel territorio doganale della Comunita'.
2. La domanda dev'essere fatta per iscritto con qualsiasi mezzo accettato dall'autorita' doganale. Essa deve recare le seguenti diciture:  
a) nome, ragione sociale e indirizzo dell'utilizzatore o del suo rappresentante;  
b) impegno di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 731, lettera b);  
c) nel caso di cui all'articolo 724, paragrafo 3, il numero e la descrizione delle palette.
3. La domanda puo' essere globale e riguardare varie operazioni di ammissioni

temporanea.

4. Nel caso di un'unica operazione di ammissione temporanea vale come domanda la presentazione dell'elenco di cui all'articolo 736, paragrafo 1, lettera b)

**art. 733**

Autorizzazione di ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'ufficio doganale in cui e' stata presentata la domanda decide al riguardo e rilascia, all'occorrenza, l'autorizzazione di ammissione temporanea, qui di seguito denominata "autorizzazione".

2. L'autorizzazione e' accordata soltanto per i contenitori che possono essere identificati al momento della loro riesportazione.

3. L'autorizzazione e' firmata dall'ufficio doganale competente, che ne conserva una copia. Su di esse devono figurare, fra l'altro, le modalita' secondo le quali l'utilizzazione deve fornire le informazioni di cui all'articolo 731, lettera b).

4. L'autorizzazione puo' essere globale e riguardare varie operazioni di ammissione temporanea.

5. Nel caso di un'unica operazione di ammissione temporanea, vale come autorizzazione l'accettazione, da parte dell'autorita' doganale, dell'elenco di cui all'articolo 736, paragrafo 1, lettera b).

**art. 734**

Proroga dell'autorizzazione di ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 140, paragrafo 3 del codice, l'articolo 694, paragrafo 2 si applica ai mezzi di trasporto. Quando il beneficio del regime dimostri che le palette di cui all'articolo 724, paragrafi 3 e 4, o i contenitori di cui all'articolo 725, paragrafi 1 e 2 non sono stati utilizzati per un certo periodo di tempo, tale mancata utilizzazione e' considerata una circostanza eccezionale che giustifica la proroga del termine.

**art. 735**

Condizioni per il vincolo dei mezzi di trasporto al regime dell'ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il vincolo dei mezzi di trasporto al regime dell'ammissione temporanea si effettua alle condizioni di cui all'articolo 232, paragrafo 1.

2. In applicazione dell'articolo 88 del codice, il vincolo dei mezzi di trasporto al regime dell'ammissione temporanea senza dichiarazione non e' subordinata alla costituzione di una garanzia.

**art. 736**

Ammissione temporanea di mezzi di trasporto in presenza di rischi di violazione dell'obbligo di riesportazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. In deroga all'articolo 735, paragrafo 1, quando l'ufficio doganale ritenga, al momento del vincolo al regime o in occasione di un controllo, che esistano veri rischi di violazione dell'obbligo di riesportare il mezzo di trasporto, il regime dell'ammissione temporanea si applica dietro:

a) presentazione di una dichiarazione redatta conformemente all'articolo 205, paragrafo 1 o del documento previsto da una convenzione internazionale, di cui all'articolo 205, paragrafo 3;

b) nel caso specifico dei contenitori, dietro dichiarazione verbale di cui all'articolo 229, paragrafo 1 accompagnata da un elenco.

Tale elenco deve recare:

i) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'utilizzatore o del suo rappresentante;

ii) le modalita' d'identificazione dei contenitori;

iii) il numero dei contenitori, la quantita' e la natura dei pezzi di ricambio, degli accessori e delle attrezzature normali.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

2. In deroga all'articolo 735, paragrafo 1, i materiali di cui all'articolo 729, paragrafo 1, che sono importati separatamente dai mezzi di trasporto ai quali sono destinati, sono sottoposti alle formalita' previste al paragrafo 1, lettera a), senza pregiudizio delle misure agevolative piu' grandi previste dagli accordi in vigore.

3. In deroga all'articolo 735, paragrafo 2, quando l'ufficio di controllo ritenga che il pagamento dell'obbligazione doganale che puo' nascere non sia garantito, viene richiesta la costituzione di una garanzia.

**art. 737**

Mezzi di trasporto vincolati al regime dell'ammissione temporanea all'appuramento del regime di perfezionamento attivo.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Quando vengano vincolati al regime dell'ammissione temporanea all'appuramento del regime di perfezionamento attivo nella Comunita', i mezzi di trasporto prima soggetti a questo regime sono equiparati ai mezzi di trasporto introdotti nel territorio doganale della Comunita'.

2. La data di vincolo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 e' quella della loro prima utilizzazione in detto regime.

3. Per stabilire il conto di appuramento previsto per il regime di perfezionamento attivo, il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea rilascia al titolare dell'autorizzazione accordata per il regime di perfezionamento attivo un attestato che sostituisce i documenti previsti all'articolo 595, paragrafo 3.

**art. 738**

Appuramento del regime per i pezzi sostituiti ed i pezzi di ricambio.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

I pezzi sostituiti dopo la riparazione o la manutenzione ed i pezzi di ricambio nuovi difettosi o avariati devono ricevere una delle destinazioni ammesse per le merci d'importazione.

**art. 739**

Appuramento del regime per i mezzi di trasporto ferroviario e le palette.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Per i mezzi di trasporto ferroviario, di cui all'articolo 721 e le palette, di cui all'articolo 724, utilizzati in comune in virtu' di un accordo, il regime termina anche quando i mezzi di trasporto ferroviario del medesimo tipo, o le palette del medesimo tipo o di valore equivalente a quelli messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunita' ricevano una delle destinazioni doganali ammesse.

**art. 740**

Appuramento del regime per i mezzi di trasporto in casi particolari.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'appuramento del regime dell'ammissione temporanea, per i mezzi di trasporto che sono stati vincolati al regime alle condizioni previste dall'articolo 735, si effettua:

a) in caso di riesportazione, alle condizioni di cui all'articolo 232, paragrafo 2;

b) in caso di dichiarazione per ogni altra destinazione doganale, alle condizioni previste per la dichiarazione per la destinazione in causa.

2. L'appuramento del regime dell'ammissione temporanea, per i mezzi di trasporto cui e' stato applicato l'articolo 736, e' effettuato con la presentazione per una destinazione doganale ammessa della dichiarazione o del documento di cui all'articolo 736, con il mezzo di trasporto, nei termini stabiliti, all'ufficio doganale in cui e' stato(o) depositato(a) il documento o la dichiarazione.

**art. 741**

Salvaguardia delle norme sulle condizioni di accesso e di esecuzione dei trasporti.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti riguardanti, in particolare, le condizioni di accesso e di esecuzione dei trasporti medesimi.

**art. 742**

Revoca dell'autorizzazione di ammissione temporanea.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto quando constatati, in particolare, fatte salve le deroghe previste dal presente capitolo e le maggiori agevolazioni contenute negli accordi in vigore:

- che i mezzi di trasporto stradale per uso commerciale sono utilizzati nel traffico interno, - che i mezzi di trasporto per uso privato sono utilizzati per uso commerciale nel traffico interno, - che i mezzi di trasporto sono stati dati in locazione, in comodato o messi a disposizione dopo la loro importazione o, se erano in locazione, in comodato o messi a disposizione all'atto della loro importazione, sono stati nuovamente locati o sublocati o hanno formato oggetto di un secondo comodato o di una seconda messa a disposizione nel territorio doganale della Comunità ai fini diversi dalla loro immediata riesportazione.

**art. 743**

Appuramento per abbandono al pubblico erario.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Per l'applicazione del presente capitolo, è sempre possibile procedere all'abbandono al pubblico erario, previo accordo dell'autorità doganale, ed in casi eccezionali debitamente comprovati.

**art. 744**

Misure di politica commerciale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Quando, in atti comunitari, siano previste misure di politica commerciale per:

- a) l'immissione in libera pratica delle merci, queste non si applicano né all'atto del vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea né durante la durata del loro vincolo al regime;
- b) l'introduzione nel territorio doganale della Comunità di merci, esse si applicano all'atto del vincolo al regime dell'ammissione temporanea;
- c) l'esportazione di merci, esse non si applicano all'atto della riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità dopo essere state vincolate al regime dell'ammissione temporanea di merci non comunitarie

**art. 745**

Applicazione delle misure di politica commerciale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'immissione in libera pratica delle merci d'importazione è subordinata all'applicazione, da parte dell'autorità doganale, delle misure di politica commerciale in vigore per tali merci al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

**art. 746**

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) i casi di applicazione dell'articolo 696, conformemente all'articolo 229, paragrafo 1, lettera c), b) le informazioni figuranti nell'allegato 102 per ciascuna autorizzazione, quando il valore delle merci d'importazione sia

superiore a 4 000 ecu e la loro ammissione temporanea sia stata autorizzata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 688;

c) le informazioni figuranti nell'allegato 103 per ciascuna autorizzazione, quando l'ammissione temporanea delle merci sia stata autorizzata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 689.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) vengono effettuate al piu' tardi il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno per quanto concerne le autorizzazioni rilasciate durante il semestre precedente. Esse vengono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e vengono esaminate dal comitato nei casi ritenuti necessari.

**art. 747**

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) l'elenco delle autorità doganali alle quali devono essere presentate le domande di autorizzazione, tranne quando si applichino gli articoli 695, 696, e 697;

b) l'elenco degli uffici doganali abilitati ad accettare dichiarazioni di vincolo al regime in applicazione degli articoli 695, 696, 697 e 699.

2. Si applica l'articolo 649, paragrafi 2 e 3.

**art. 748**

Perfezionamento passivo. Definizioni.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Ai sensi del presente capitolo, si intende per:

a) prodotti compensatori principali: i prodotti compensatori per il cui ottenimento e' stato autorizzato il regime di perfezionamento passivo;

b) prodotti compensatori secondari: i prodotti compensatori diversi da quelli per il cui ottenimento e' stato autorizzato il regime, risultanti, necessariamente, dall'operazione di perfezionamento passivo;

c) perdite: la parte delle merci di temporanea esportazione che viene distrutta o scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura;

d) metodo della chiave quantitativa: la ripartizione delle merci di temporanea esportazione fra i vari prodotti compensatori in funzione delle quantita' di tali merci;

e) metodo della chiave valore: la ripartizione delle merci di temporanea esportazione fra i vari prodotti compensatori in funzione del valore di questi ultimi;

f) importazione anticipata: la modalita' di cui all'articolo 154, paragrafo 4 del codice;

g) traffico triangolare: la modalita' secondo la quale viene effettuata l'immissione in libera pratica, in esenzione parziale o totale dei dazi all'importazione, dei prodotti compensatori presso un'amministrazione doganale diversa da quella presso la quale viene effettuata l'esportazione temporanea delle merci;

h) importo da detrarre: l'importo dei dazi all'importazione che andrebbero applicati alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunita' in provenienza dai paesi in cui hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento;

i) spese di carico, di trasporto e di assicurazione: tutte le spese relative al carico, al trasporto e all'assicurazione delle merci, compresi i seguenti elementi:

- le commissioni e spese di mediazione, eccettuate le commissioni di acquisto, - i costi dei contenitori che non formano un tutt'uno con le merci di temporanea esportazione, - i costi di condizionamento, compresi i materiali e la manodopera, - le spese di movimentazione inerenti al trasporto delle merci.

**art. 749**

Condizioni e procedura di concessione del regime di perfezionamento passivo.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 148, lettera b), del codice, l'autorita' doganale si assicura che sia possibile stabilire che i prodotti compensatori sono stati ottenuti dalle merci di esportazione temporanea, ricorrendo, secondo il caso:

- a) alla menzione o alla descrizione dei contrassegni specifici o dei numeri di fabbricazione;
- b) all'apposizione di piombi, sigilli, punzonature o altri singoli contrassegni;
- c) al prelievo di campioni, ad illustrazioni o descrizioni tecniche;
- d) ad analisi;
- e) all'esame di documenti giustificativi relativi all'operazione prevista (ad esempio: contratti, corrispondenza, fatture) da cui risulti in modo univoco che i prodotti compensatori devono essere ottenuti da merci di esportazione temporanea.

L'autorita' doganale puo' anche utilizzare la scheda di informazione per facilitare l'esportazione temporanea delle merci inviate da uno Stato in un altro per esservi trasformate, lavorate o riparate, come previsto dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963, figurante nell'allegato 104.

2. Quando venga richiesta l'applicazione del regime per effettuare la riparazione di merci, ricorrendo o meno al sistema degli scambi standard, l'autorita' doganale accerta che le merci di esportazione temporanea possono essere riparate. Se l'autorita' doganale ritiene che tale condizione non sia soddisfatta, nega l'autorizzazione.

3. Quando venga richiesta l'applicazione del sistema degli scambi standard, l'autorita' doganale si avvale, in particolare, degli strumenti di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a), c), d) o e). In questo ultimo caso, dai documenti giustificativi dovra' risultare in modo univoco che la riparazione prevista sara' eseguita con un prodotto di sostituzione aventi i requisiti di cui all'articolo 155, paragrafo 1 del codice.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, l'autorita' doganale si accerta, in particolare, che il beneficio del regime da realizzare per mezzo della sostituzione di cui all'articolo 154, paragrafo 1 del codice non sia accordato per migliorare le capacita' tecniche delle merci. A tale scopo essa procede alla verifica:

- dei contratti e degli altri documenti giustificativi relativi alla riparazione, e
- dei contratti di vendita o di leasing e/o delle fatture relative alla merce di esportazione temporanea o alla merce in cui e' incorporata la merce di esportazione temporanea, e, in particolare, delle condizioni ivi stabilite.

5. Quando non sia possibile stabilire che i prodotti compensatori saranno ottenuti dalle merci di esportazione temporanea e venga chiesta all'autorita' doganale una deroga all'articolo 148, lettera b) del codice, detta autorita' trasmette la domanda alla Commissione che decide, secondo la procedura del comitato, se e a quali condizioni possa essere rilasciata l'autorizzazione.

**art. 750**

Domanda di ammissione al regime di perfezionamento passivo.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. La domanda e' fatta conformemente all'articolo 497 secondo il modello di cui all'allegato 67/E ed e' presentata dalla persona alla quale puo' essere concessa l'autorizzazione, in applicazione degli articoli 86, 147 e 148 del codice.

2. a) Essa e' presentata all'autorita' doganale designata dallo Stato membro in cui si trovano le merci da esportare temporaneamente.

b) Quando sia previsto che le merci debbono essere esportate da piu' Stati membri puo' essere richiesta una sola autorizzazione. La relativa domanda e' presentata all'autorita' doganale designata dallo Stato membro in cui si trova una parte di tali merci.

In tal caso la domanda deve recare tutti gli elementi relativi allo svolgimento delle operazioni, nonche' i luoghi da cui e' previsto che le merci di esportazione temporanea saranno esportate.

**art. 751**

Autorizzazione al regime di perfezionamento passivo.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Fatti salvi gli articoli 760 e 761, l'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' alla quale e' stata presentata la domanda conformemente all'articolo 750, paragrafo 2; essa e' redatta, conformemente all'articolo 500, secondo il modello di cui all'allegato 68/E.

In deroga all'articolo 500, paragrafo 3, e in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorita' doganale puo' rilasciare un'autorizzazione con efficacia retroattiva. Tale efficacia non puo' comunque essere anteriore al momento della presentazione della domanda di autorizzazione. Questo deroga non si applica in caso di scambi standard con importazione anticipata.

2. Ove si applichi l'articolo 750, paragrafo 2, lettera b), l'autorizzazione non puo' essere rilasciata senza l'accordo delle autorita' doganali designate dagli Stati membri in cui sono situati i luoghi nella domanda. Si applica la seguente procedura:

a) l'autorita' doganale alla quale e' stata presentata la domanda, dopo essersi accertata che le condizioni economiche possono essere considerate soddisfatte per la prevista operazione, comunica alle altre autorita' doganali interessate la domanda e il progetto di autorizzazione in cui devono figurare almeno il tasso di rendimento, i mezzi d'identificazione adottati, gli uffici doganali di cui al punto 11 del modello di autorizzazione figurante nell'allegato 68/E, all'occorrenza l'ufficio di controllo e l'utilizzazione di procedure semplificate di vincolo al regime e di immissione in libera pratica fruendo del regime nonche' le norme da osservare, in particolare per provvedere all'informazione dell'ufficio di controllo;

b) le altre autorita' doganali interessate comunicano, all'occorrenza, che vi sono obiezioni, non appena possibile e al piu' tardi entro due mesi dalla data di comunicazione della domanda e del progetto di autorizzazione;

c) l'autorita' doganale di cui alla lettera a) puo' rilasciare l'autorizzazione se, nel termine di cui alla lettera b), non abbia ricevuto una comunicazione relativa ad obiezioni sul progetto di autorizzazione in oggetto;

d) lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione invia copia della stessa a tutti gli Stati membri interessati.

Le autorizzazioni cosi' rilasciate sono valide unicamente negli Stati membri in causa.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorita' doganali che hanno designato per ricevere la domanda ed il progetto di autorizzazione di cui alla lettera a).

**art. 752**

Autorizzazione al sistema degli scambi standard.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Per la reimportazione di prodotti compensatori al posto di prodotti di sostituzione puo' essere utilizzata anche un'autorizzazione che permetta il ricorso al sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, sempreche' siano soddisfatte tutte le condizioni previste.

2. Quando le circostanze lo giustificano e risultino soddisfatte tutte le condizioni stabilite per la cessione del sistema degli scambi standard, senza importazione anticipata, l'autorita' doganale puo' permettere al titolare di un'autorizzazione di perfezionamento passivo che non preveda tale sistema d'importare prodotti di sostituzione.

Gli interessati devono farne domanda al piu' tardi al momento dell'importazione di tali prodotti.

**art. 753**

Durata di validita' dell'autorizzazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

La durata di validita' dell'autorizzazione e' stabilita dall'autorita'

doganale in funzione delle condizioni economiche e tenuto conto delle particolari necessita' del richiedente.

Se la durata e' superiore a due anni, le condizioni economiche in base alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione vengono riesaminate periodicamente alle date indicate nell'autorizzazione medesima.

**art. 754**

Termine per la reimportazione dei prodotti compensatori e dei prodotti di sostituzione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il termine entro il quale i prodotti compensatori devono essere reimportati nel territorio doganale della Comunita' e' stabilito tenendo conto del periodo di tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per trasportare le merci di temporanea esportazione di prodotti compensatori.

Questo termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.

2. Nel quadro del sistema degli scambi standards senza importazione anticipata, il termine entro il quale i prodotti di sostituzione devono essere importati nel territorio doganale della Comunita' e' stabilito tenendo conto del periodo di tempo necessario per effettuare la sostituzione delle merci di temporanea esportazione e per trasportare le merci di temporanea esportazione e i prodotti di sostituzione. Questo termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.

3. La reimportazione dei prodotti compensatori di cui al paragrafo 1 e l'importazione dei prodotti di sostituzione di cui al paragrafo 2 sono repute essere avvenute quando detti prodotti vengono:

- immessi in libera pratica, oppure - introdotti in zona franca, oppure vincolati ai regimi doganali di deposito doganale o di perfezionamento attivo, oppure - vincolati al regime di transito comunitario esterno.

4. La data da prendere in considerazione per l'applicazione del presente articolo e' la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, della dichiarazione di vincolo ed una delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 3 oppure la data d'introduzione in zona franca o in deposito franco.

**art. 755**

Proroga del termine per la reimportazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Quando le circostanze lo giustificano, la proroga del termine di cui all'articolo 754 puo' essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito.

**art. 756**

Proroga del termine di esportazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Quando le circostanze lo giustificano, la proroga del termine di cui all'articolo 157 del codice puo' essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 157, paragrafo 1 del codice, e' equiparata all'esportazione l'introduzione di merci in zona franca o in deposito franco o il loro vincolo al regime di deposito doganale in attesa di essere esportate.

**art. 757**

Tasso di rendimento.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Fatto salvo l'articolo 758, il tasso di rendimento di cui all'articolo 149, paragrafo 2 del codice e' fissato, al piu' tardi, al momento del vincolo delle merci al regime, tenendo conto dei dati tecnici dell'operazione o delle operazioni da effettuare, se sono stati definiti, o, in caso contrario, dei dati disponibili nella Comunita' per operazioni dello stesso tipo.

**art. 758**

Tasso di rendimento.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Quando le circostanze lo giustificano, l'autorita' doganale puo' stabilire il tasso di rendimento dopo il vincolo delle merci al regime, al piu' tardi all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

**art. 759**

Soggetti cui puo' essere rilasciata l'autorizzazione di perfezionamento passivo. Domanda di autorizzazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 147, paragrafo 2 del codice, l'autorizzazione di cui all'articolo 751 e' rilasciata a richiesta della persona che esporta le merci di temporanea esportazione senza che vengano effettuate le operazioni di perfezionamento. La deroga viene chiesta nella domanda presentata all'autorita' doganale dello Stato membro in cui il richiedente e' stabilito, Essa e' applicabile anche in caso di traffico triangolare.

L'autorizzazione e' rilasciata al richiedente.

La deroga consente ad una persona diversa dal titolare dell'autorizzazione di dichiarare prodotti compensatori per l'immissione in libera pratica e di beneficiare, di conseguenza, del regime.

2. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti o tutte le pezze giustificative ritenuti necessarie per l'esame della medesima. Essi devono evidenziare, in particolare:

- i vantaggi che si otterrebbero applicando l'articolo 147, paragrafo 2 del codice e che si tradurrebbero, nella fattispecie, in un aumento delle vendite delle merci di esportazione rispetto alle vendite effettuate in condizioni normali,
- le indicazioni che permettono di accertare che la deroga chiesta non pregiudica gli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti identici o simili ai prodotti compensatori di cui e' prevista la reimportazione.

3. Qualora piu' di uno Stato membro sia interessato alle operazioni di esportazione e venga richiesto il rilascio di una autorizzazione unica, si applica la procedura prevista all'articolo 751, paragrafo 2.

Qualora siano sollevate obiezioni nei confronti di un progetto di autorizzazione, la Commissione puo' decidere, secondo la procedura del comitato, in merito al rilascio dell'autorizzazione e alle relative condizioni.

**art. 760**

Procedura semplificata di concessione del regime di perfezionamento passivo.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Quando non si applichino le procedure semplificate di vincolo al regime, di cui all'articolo 76 del codice, e le operazioni di perfezionamento consistono in operazioni di riparazioni di merci, qualsiasi ufficio doganale abilitato dall'autorita' doganale a concedere autorizzazioni con procedura semplificata permette che la presentazione della dichiarazione di vincolo al regime costituisca, nel contempo, la domanda di autorizzazione. In tal caso, l'autorizzazione e' costituita dall'accettazione di tale dichiarazione e la sua accettazione e' subordinata alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Alla dichiarazione presentata alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere allegato un documento redatto dal dichiarante recante le seguenti indicazioni, nella misura in cui queste siano necessarie e non possano essere apposte nella casella n. 44 del formulario relativo alle dichiarazioni di cui al paragrafo 1:

a) nome e ragione sociale ed indirizzo del richiedente, quando si tratti di persona diversa dal dichiarante, b) designazione commerciale e/o tecnica dei prodotti compensatori, c) natura delle operazioni di perfezionamento, d) termine ritenuto necessario per la reimportazione dei prodotti compensatori, e) tasso di rendimento o, eventualmente, modo di determinarlo, f) mezzi d'identificazione.

Le disposizioni dell'articolo 498 si applicano mutatis mutandis.

3. L'articolo 502 si applica mutatis mutandis.

#### **art. 761**

Procedura semplificata di concessione del regime di perfezionamento passivo.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Quando le operazioni di perfezionamento riguardino riparazioni, onerose o gratuite, prive di carattere commerciale, l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale permette, a richiesta del dichiarante, che la dichiarazione di immissione in libera pratica costituisca, nello stesso tempo, domanda di autorizzazione. In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione di questa dichiarazione e tale accettazione è subordinata alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per riparazioni prive di carattere commerciale si intendono le riparazioni di merci, compresi il loro trattamento e la loro messa a punto, che:

- presentano carattere occasionale e - riguardano unicamente merci destinate all'uso personale o familiare dell'importatore, che per la loro natura o quantità non hanno implicazioni di carattere commerciale.

3. La prova del carattere non commerciale è a carico del richiedente. L'ufficio doganale accorda le facilitazioni di cui al paragrafo 1 solo quando risultino soddisfatte tutte le condizioni previste.

#### **art. 762**

Vincolo delle merci al regime di perfezionamento passivo.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le procedure previste per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento passivo sono applicabili alle merci di esportazione temporanea, ivi comprese le merci di esportazione temporanea nel quadro degli scambi standard, con o senza importazione anticipata.

#### **art. 763**

Dichiarazione di vincolo delle merci al regime di perfezionamento passivo. Procedura normale.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Salvo quando si applichino gli articoli 760 e 761 la dichiarazione di vincolo di merci di temporanea esportazione al regime di perfezionamento passivo (dichiarazione di esportazione) deve essere depositata in uno degli uffici doganali di vincolo previsti nell'autorizzazione.

2. Ove si applichi l'articolo 760, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata ad uno degli uffici doganali abilitati.

#### **art. 764**

Modalità di redazione della dichiarazione di vincolo al regime di perfezionamento passivo.

#### **Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. La dichiarazione di cui all'articolo 763 deve essere fatta in applicazione delle disposizioni previste per l'esportazione.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 761, la designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle

specifiche figuranti nell'autorizzazione.  
3. Si applica l'articolo 658, paragrafo 3.

**art. 765**

Vincolo delle merci al regime di perfezionamento passivo. Procedure semplificate.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice si applicano alle disposizioni previste dall'articolo 277.

**art. 766**

Condizione per la concessione del regime di perfezionamento passivo.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 754 concernenti la scadenza dei termini di cui all'articolo 149, paragrafo 1 del codice, la concessione del beneficio del regime di perfezionamento passivo e' subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

**art. 767**

Presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Salvo quando si applichino gli articoli 760 e 761, la dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere presentata in uno degli uffici di appuramento previsti nell'autorizzazione.  
2. Ove si applichi l'articolo 760, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata nell'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione.  
3. Ove si applichi l'articolo 761, la dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere presentata in uno degli uffici doganali abilitati dall'autorita' doganale.  
4. Tuttavia, l'ufficio di controllo puo' permettere che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia presentata in un ufficio doganale diverso da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2.

**art. 768**

Modalita' di redazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Allegati alla dichiarazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. La dichiarazione di cui all'articolo 767 deve essere fatta in applicazione delle disposizioni degli articoli da 198 a 252.  
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 761, la designazione dei prodotti compensatori o di sostituzione nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specifiche figuranti nell'autorizzazione.  
3. Per l'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 2 del codice i documenti da allegare alla dichiarazione sono quelli da presentare obbligatoriamente per l'immissione in libera pratica delle merci e previsti dagli articoli da 218 a 221, ovvero:  
- l'esemplare della dichiarazione di vincolo al regime o ove ci si avvalga del traffico triangolare il bollettino INF 2 alle condizioni di cui all'articolo 781 e - quando la dichiarazione di immissione in libera pratica sia presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti in applicazione dell'articolo 149, paragrafo 1 del codice e si applichi l'articolo 754, paragrafo 3, qualsiasi pezza giustificativa che permetta di verificare che i prodotti compensatori o di sostituzione hanno ricevuto entro detti termini le destinazioni doganali stabilite.

**art. 769**

Procedure semplificate di concessione del regime di perfezionamento passivo.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice si applicano

all'immissione in libera pratica avvalendosi del regime alle condizioni di cui agli articoli da 254 a 267 e 278.

**art. 770**

Imposizioni e dazi detraibili dai dazi all'importazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Per calcolare gli importi da detrarre di cui all'articolo 151, paragrafo 2, primo comma del codice non vanno presi in considerazione:

a) le imposizioni previste:

- all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio relativo al settore dei cereali, - all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio relativo al settore delle carni suine, - all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio relativo al settore delle uova, - all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio relativo al settore del pollame, - agli articoli 25 e 25 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio relativo al settore degli ortofrutticoli, - all'articolo 53, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822087 del Consiglio relativo al mercato vitivinicolo;

b) i dazi antidumping e di compensazione, che sarebbero stati applicati alle merci di esportazione temporanea se queste fossero state importate nello Stato membro in causa dello Stato in cui hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento.

**art. 771**

Spese di carico, trasporto e assicurazione delle merci; spese di riparazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Ove si applichi l'articolo 151, paragrafo 2, secondo comma del codice, le spese di carico, di trasporto e di assicurazione delle merci di temporanea esportazione sino al luogo in cui e' stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento non vanno comprese:

- nel valore delle merci di temporanea esportazione preso in considerazione per determinare il valore in dogana dei prodotti compensatori, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) punto i) del codice, - nelle spese di perfezionamento, quando il valore delle merci di temporanea esportazione non si possa determinare applicando l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i) del codice.

2. Nelle spese di perfezionamento di cui al paragrafo 1 vanno comprese le spese di carico, di trasporto e di assicurazione dei prodotti compensatori dal luogo in cui e' stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunita'.

3. Le spese di riparazione di cui all'articolo 153 del codice sono costituite dal pagamento totale gia' effettuato o da effettuare dal titolare dell'autorizzazione alla persona che ha provveduto alla riparazione, o a beneficio di detta persona per la riparazione effettuata, e comprende tutti i pagamenti gia' effettuati o da effettuare, come condizione della riparazione delle merci di temporanea esportazione, dal titolare dell'autorizzazione alla persona che ha provveduto alla riparazione o dal titolare dell'autorizzazione a una persona terza per soddisfare ad un obbligo della persona che effettua la riparazione.

Il pagamento non deve avvenire necessariamente in moneta: lo si puo' effettuare a mezzo di lettere di credito o di strumenti negoziabili e puo' essere fatto direttamente o indirettamente.

Per valutare i legami tra titolare dell'autorizzazione ed operatore si applica l'articolo 143.

**art. 772**

Ripartizione delle merci di temporanea esportazione tra i prodotti compensatori.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. La ripartizione delle merci di temporanea esportazione tra i prodotti compensatori, secondo l'uno o l'altro metodo di cui agli articoli da 773 a

775, viene effettuata quando non sia immesso contemporaneamente in libera pratica l'insieme dei prodotti compensatori, diversi dai prodotti compensatori secondari di cui all'articolo 774, paragrafo 3, risultante da un determinato processo di perfezionamento.

2. I calcoli di cui agli articoli da 773 a 775 sono effettuati basandosi sugli esempi di calcolo figuranti nell'allegato 105 o con ogni metodo di calcolo che dia i medesimi risultati.

**art. 773**

Metodo della chiave quantitativa (prodotti compensatori).

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Quando nel quadro delle operazioni di perfezionamento passivo da uno o piu' specie di merci di temporanea esportazione si ottenga un'unica specie di prodotto compensatore, si applica il metodo della chiave quantitativa (prodotti compensatori) per stabilire l'importo da detrarre all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

2. In sede di applicazione del paragrafo 1, la quantita' di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione corrispondente alla quantita' di prodotti compensatori immessi in libera pratica, da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre, viene calcolata applicando alle quantita' totali di ciascuna specie delle predette merci un coefficiente pari al quoziente tra la quantita' di prodotti compensatori immessi in libera pratica e la quantita' totale dei prodotti compensatori.

**art. 774**

Metodo della chiave quantitativa (merci di temporanea esportazione).

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Quando nel quadro delle operazioni di perfezionamento passivo da una o piu' specie di merci di temporanea esportazione si ottengono varie specie di prodotti compensatori e tali merci si ritrovino con tutte le loro componenti in ciascuna delle varie specie di prodotti compensatori, si applica il metodo della chiave quantitativa (merci di temporanea esportazione) per stabilire l'importo da detrarre all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

2. Per stabilire se si applica il metodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto delle perdite.

3. Sono equiparati a perdite, al momento della ripartizione delle merci di temporanea esportazione, i prodotti compensatori secondari costituiti da cascami, rottami, residui, ritagli e scarti.

4. In sede di applicazione del paragrafo 1, la quantita' di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione utilizzata nella fabbricazione di ciascuna specie di prodotto compensatore viene determinata applicando successivamente alle quantita' totali di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione un coefficiente corrispondente al quoziente tra le quantita' dei dette merci che si ritrovano in ciascuna specie di prodotto compensatore e le quantita' totali di dette merci che si trovano nell'insieme dei prodotti compensatori.

5. La quantita' di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione corrispondente alla quantita' di ciascuna specie di prodotti compensatori immessi in libera pratica, da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre, e' determinata applicando alla quantita' di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione utilizzata nella fabbricazione di ciascuna specie dei predetti prodotti, calcolata in conformita' del paragrafo 4, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 773, paragrafo 2.

**art. 775**

Metodo della chiave valore.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il metodo della chiave valore si applica in tutti i casi in cui non si possono applicare gli articoli 773 e 774.

Tuttavia, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione e per fini di semplificazione, l'autorita' doganale puo' applicare il metodo della chiave

quantitativa (merci di temporanea esportazione) invece del metodo della chiave valore quando l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo dia i medesimi risultati.

2. Per determinare la quantità di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione utilizzata nella fabbricazione di ciascuna specie di prodotti compensatori si applica, successivamente alla quantità totale di merci di temporanea esportazione, un coefficiente corrispondente al quoziente tra il valore in dogana di ciascun prodotto compensatore e il valore in dogana totale di tali prodotti.

3. Quando una specie di prodotti compensatori non venga reimportata, il valore dei medesimi, da prendere in considerazione per applicare la chiave valore, è il prezzo di vendita recante nella Comunità di prodotti identici o affini, purché su di esso non influiscano legami tra l'acquirente e il venditore.

Per valutare i legami tra l'acquirente e il venditore si applica l'articolo 143.

Se il valore non può essere determinato in conformità delle disposizioni del comma precedente, lo stabilisce l'autorità doganale con ogni mezzo ragionevole.

4. La quantità di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione corrispondente alla quantità di ciascuna specie di prodotti compensatori immessi in libera pratica, da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre, è determinata applicando alla quantità di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione utilizzata nella fabbricazione di detti prodotti, calcolata in conformità del paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 773, paragrafo 2.

#### art. 776

Aliquota d'imposizione media.

#### Testo: soppresso dal 01/07/2001

1. Quando, nel quadro di un'autorizzazione di perfezionamento passivo che non preveda la riparazione, l'autorità doganale, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, sia in grado di stabilire l'importo approssimativo dei dazi da pagare ai sensi delle disposizioni relative all'esonero parziale dai dazi all'importazione, potrà fissare un'aliquota d'imposizione media valida per tutte le operazioni di perfezionamento da effettuare in forza di tale autorizzazione (globalizzazione dell'appuramento), quando trattasi di imprese che effettuano frequenti operazioni di perfezionamento passivo.

2. L'aliquota di cui al paragrafo 1 è determinata, per ciascun periodo di sei mesi al massimo, sulla base:

- di una valutazione approssimativa anticipata dell'importo da pagare per tale periodo, oppure - dell'esperienza acquisita con la riscossione dell'importo pagato per un precedente periodo di pari durata. Tale aliquota è congruamente maggiorata per evitare che l'importo considerato dei dazi all'importazione sia inferiore all'importo da pagare.

3. L'aliquota di cui al paragrafo 1 è applicata in via provvisoria alle specie di perfezionamento relative ai prodotti compensatori immessi in libera pratica nel corso di un periodo di riferimento di durata identica a quello preso in considerazione ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2, senza che sia necessario calcolare l'importo esatto dei dazi all'importazione da pagare, all'atto di ciascuna immissione in libera pratica.

4. L'importo dei dazi all'importazione risultante dall'applicazione del presente articolo va contabilizzato alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 217 a 232 del codice.

5. Al termine di ciascun periodo di riferimento l'autorità doganale procede all'appuramento globale del regime ed effettua il calcolo definitivo secondo le disposizioni relative all'esonero parziale dai dazi all'importazione.

6. Quando dal calcolo definitivo risulti che si è preso in considerazione un importo di dazi all'importazione troppo elevato oppure che detto importo è inferiore a quello legalmente dovuto nonostante la maggiorazione effettuata in conformità del paragrafo 2, si procede a regolarizzazione.

#### art. 777

Traffico triangolare.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'autorita' doganale di cui all'articolo 751 permette il ricorso al traffico triangolare:

- a) sia nel quadro dell'autorizzazione ad avvalersi del regime di cui all'articolo 147 o 152 del codice;
  - b) sia su esplicita domanda del titolare dell'autorizzazione presentata posteriormente alla concessione di quest'ultima ma prima dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione.
2. Il ricorso al traffico triangolare non e' autorizzato in caso di utilizzazione del sistema degli scambi standard con importazione anticipata.

**art. 778**

Bollettino inf 2.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Fatto salvo l'articolo 783, quando si ricorra al traffico triangolare si utilizza il bollettino d'informazioni denominato "bollettino INF 2".

2. Il bollettino INF 2, il cui formulario e' conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 106, e' costituito da un originale e da una copia che devono essere presentati congiuntamente all'ufficio doganale di vincolo.

Il bollettino INF 2 e' compilato fino a concorrenza delle quantita' di merci vincolate al regime. Qualora occorra prevedere che le importazioni di prodotti compensatori o di prodotti di sostituzione saranno effettuate in piu' riprese presso uffici doganali differenti, l'ufficio di vincolo rilascia, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, vari bollettini INF 2 fino a concorrenza delle quantita' di merci vincolate al regime.

3. In caso di furto, perdita o distruzione del bollettino INF 2, il titolare dell'autorizzazione ad avvalersi del regime di perfezionamento passivo puo' chiedere un duplicato all'ufficio doganale che lo ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che non sono state ancora reimportate le merci di temporanea esportazione per le quali e' stato chiesto il duplicato.

Il duplicato cosi' rilasciato deve essere corredato di una delle seguenti diciture:

- DUPLICATO,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- OMISSIS
- DUPLICATE,
- DUPLICATA,
- DUPLICATO,
- DUPLICAAT,
- SEGUNDA VIA,
- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,
- DUPLIKAT.

4. La domanda di rilascio del bollettino INF 2 costituisce l'accordo del titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 150, paragrafo 1, lettera b) del codice.

**art. 779**

Adempimenti dell'ufficio di vincolo e dell'ufficio di uscita relativi al bollettino inf 2.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'ufficio di vincolo vista l'originale e la copia del bollettino INF 2. Detto ufficio conserva la copia e consegna l'originale al dichiarante.

2. Se l'ufficio di vincolo ritiene necessario che l'ufficio doganale in cui sara' presentata la dichiarazione di immissione in libera pratica sia a conoscenza di taluni elementi dell'autorizzazione che non figurano tra le informazioni previste nel bollettino di informazioni, menziona detti elementi

nel bollettino medesimo.

3. L'originale del bollettino INF 2 e' presentato all'ufficio di uscita dal territorio doganale della Comunita'. Questo ufficio attesta l'uscita da detto territorio sull'originale e restituisce tale documento alla persona che l'ha presentato.

**art. 780**

Applicazione del sigillo doganale su campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'ufficio di vincolo, che deve visitare il bollettino INF 2, indica nella casella n. 16 i mezzi utilizzati per garantire l'identificazione delle merci di temporanea esportazione.

2. In caso di prelievo di campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche, l'ufficio, di cui al paragrafo 1, autentica detti campioni, dette illustrazioni o descrizioni tecniche, applicando il sigillo doganale dell'ufficio o sugli oggetti, se la loro natura lo permette, o sull'imballaggio, in modo da renderlo inviolabile.

Un'etichetta munita del timbro dell'ufficio e recante i riferimenti della dichiarazione d'esportazione e' acclusa ai campioni, alle illustrazioni o descrizioni tecniche, in modo che questi non possano essere sostituiti.

3. I campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche, autenticati e sigillati conformemente al paragrafo 2, sono consegnati all'esportatore, in modo che questi possa ripresentarli con i sigilli intatti al momento della reimportazione dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione.

4. In caso di ricorso ad analisi, i cui risultati saranno conosciuti solo dopo il visto del bollettino INF 2 da parte dell'ufficio doganale, il documento recante il risultato di detta analisi e' consegnato all'esportatore in un plico che offra le garanzie necessarie.

**art. 781**

Adempimenti relativi al bollettino inf 2 relativi all'immissione in libera pratica di prodotti compensatori o di prodotti di sostituzione.

(N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato sulla GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'importatore dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione presenta l'originale del bollettino INF 2 e, eventualmente, i mezzi di identificazione di cui all'articolo 780, paragrafi 3 e 4, all'ufficio di appuramento al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Quando l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione si effettui con un'unica spedizione o quando si preveda di effettuarla in piu' riprese presso lo stesso ufficio doganale, questo ufficio imputa sull'originale del bollettino INF 2 le quantita' di merci di temporanea esportazione corrispondenti alle quantita' di prodotti compensatori o di prodotti di sostituzione immessi in libera pratica. Il bollettino INF 2, completamente appurato, e' allegato alla dichiarazione corrispondente. In mancanza, esso viene restituito al dichiarante e adeguatamente annotato alla casella n. 44 del formulario di cui all'articolo 205.

3. Quando l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione si effettui in piu' riprese presso uffici doganali diversi, senza che venga applicato l'articolo 778, paragrafo 2, l'ufficio doganale in cui e' presentata la prima dichiarazione di immissione in libera pratica rilascia, su richiesta del dichiarante e in sostituzione del bollettino INF 2 iniziale, dei bollettini INF 2 redatti fino a concorrenza delle quantita' di merci di temporanea esportazione non ancora immesse in libera pratica. Quest'ultimo ufficio indica nel o nei bollettini sostitutivi il numero e l'ufficio doganale che ha rilasciato il bollettino iniziale. Le quantita' indicate nel o nei bollettini sostitutivi sono imputate alle quantita' figuranti nel bollettino INF 2 iniziale che, completamente appurato con queste indicazioni, e' allegato alla prima dichiarazione di immissione in

libera pratica. Ogni bollettino sostitutivo completamente appurato e' allegato alla dichiarazione di immissione in libera pratica cui si riferisce.

**art. 782**

Controllo a posteriori del bollettino inf 2.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'ufficio di appuramento e' abilitato a chiedere all'ufficio doganale che ha vistato il bollettino INF 2 il controllo a posteriori dell'autenticita' del medesimo e dell'esattezza delle indicazioni in esso contenute, nonche' delle eventuali informazioni supplementari che vi figurano. Tale ufficio da' seguito alla richiesta presentatagli nel piu' breve tempo possibile.

**art. 783**

Procedure semplificate d'informazione e di controllo per determinate correnti di traffico triangolare; comunicazione alla commissione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Per determinate correnti di traffico triangolare possono essere utilizzate procedure semplificate d'informazione e di controllo. Gli Stati membri interessati comunicano preventivamente alla Commissione il progetto delle procedure previste per il traffico in causa. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Le procedure semplificate comunicate alla Commissione possono essere applicate a meno che questa non abbia notificato agli Stati membri interessati, in un termine di due mesi a decorrere dalla data della ricezione del progetto, l'esistenza di obiezioni alla loro applicazione.

**art. 784**

Misure specifiche di politica commerciale all'esportazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Le misure specifiche di politica commerciale all'esportazione sono applicabili al momento dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.  
2. Il paragrafo 1 non osta alle decisioni che permettono la non imputazione ai contingenti all'esportazione di ceneri e residui di rame e delle sue leghe della voce 2620 della nomenclatura combinata e di cascami e rottami di rame e delle sue leghe della sottovoce 7404 00 della nomenclatura combinata.

**art. 785**

Misure specifiche di politica commerciale all'importazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Quando vengano immessi in libera pratica prodotti compensatori di cui all'articolo 145, paragrafo 1 del codice, le misure specifiche di politica commerciale in vigore per tali prodotti al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica si applicano unicamente quando detti prodotti non siano originari della Comunita' ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice.  
2. Le misure specifiche di politica commerciale all'importazione non si applicano in caso di riparazioni, di ricorso al sistema degli scambi standard o all'atto della realizzazione di operazioni di perfezionamento complementari da effettuare secondo la procedura di cui all'articolo 123 del codice.

**art. 786**

Comunicazioni alla Commissione relative alle domande di autorizzazione respinte.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'allegato 107 per ciascuna domanda di autorizzazione respinta in quanto non sono state ritenute soddisfatte le condizioni economiche.  
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 si effettuano nel corso del mese

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

successivo a quello in cui e' stata respinta la domanda autorizzazione. Esse sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e sono esaminate dal comitato nei casi ritenuti necessari.

**art. 787**

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) l'elenco delle autorità doganali alle quali devono essere presentate le domande di autorizzazione, tranne quando si applichino gli articoli 760 e 761;
  - b) l'elenco degli uffici doganali abilitati a rilasciare autorizzazioni in applicazione degli articoli 760 e 761.
2. Si applica l'articolo 649, paragrafi 2 e 3.

**art. 788**

Definizione di esportatore.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. E' considerato esportatore ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5 del codice colui per conto del quale e' fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione e' proprietario o ha un diritto simile di disporre delle merci.
2. Quando la proprietà o un diritto simile di disposizione delle merci appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità in applicazione del contratto a base dell'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità'.

**art. 789**

Deposito della dichiarazione d'esportazione in caso di subappalto.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

In caso di subappalto, la dichiarazione di esportazione può essere depositata anche nell'ufficio doganale competente nel luogo in cui il subappaltatore e' stabilito.

**art. 790**

Deposito della dichiarazione d'esportazione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Qualora, per motivi di organizzazione amministrativa, l'articolo 161, paragrafo 5, prima frase del codice non possa venir applicato, la dichiarazione può essere depositata in qualsiasi ufficio doganale competente per l'operazione nello Stato membro interessato.

**art. 791**

Accettazione della dichiarazione di esportazione.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. Per motivi debitamente giustificati la dichiarazione di esportazione può essere accettata:

- in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 161, paragrafo 5, prima frase del codice; oppure
- in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 790.

In tali casi, le operazioni di controllo relative all'applicazione delle misure di divieto o restrizione devono tener conto della particolarità della situazione.

2. (soppresso).

**art. 792**

Adempimenti in caso di dichiarazione di esportazione fatta sulla base

del documento amministrativo unico.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. Fatto salvo l'articolo 207, quando la dichiarazione di esportazione e' fatta sulla base del documento amministrativo unico devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 2 e 3. L'ufficio doganale presso il quale e' stata presentata la dichiarazione di esportazione appone il timbro nella casella A e completa, all'occorrenza, la casella D.

Quando concede lo svincolo della merce, tale ufficio doganale conserva l'esemplare n. 1, invia l'esemplare n. 2 all'istituto di statistica dello Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale di esportazione e, quando non trovano applicazione gli articoli da 796 bis a 796 sexies, restituisce all'interessato l'esemplare n. 3.

2. Quando la dichiarazione di esportazione e' trattata per mezzo di un procedimento informatico dall'ufficio doganale di esportazione, l'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico puo' essere sostituito da un documento di accompagnamento stampato dal sistema informatizzato dell'autorita' doganale. Questo documento contiene almeno i dati richiesti per il documento di accompagnamento di esportazione di cui all'articolo 796 bis.

Le autorita' doganali possono autorizzare il dichiarante a stampare il documento di accompagnamento dal suo sistema informatizzato.

3. Quando l'intera operazione di esportazione e' effettuata sul territorio di un unico Stato membro, quest'ultimo puo' rinunciare all'uso dell'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico o del documento di accompagnamento di esportazione, a condizione che siano soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 182 ter, paragrafo 2, del codice.

4. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 796 bis a 796 sexies, quando la regolamentazione doganale prevede un documento in sostituzione dell'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico, al documento di sostituzione si applicano per analogia le disposizioni del presente titolo.

**art. 792 - bis**

Merci svincolate ma non uscite dal territorio doganale.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. Quando una merce che ha ottenuto lo svincolo per l'esportazione non e' uscita dal territorio doganale della Comunita', l'esportatore o il dichiarante ne informano immediatamente l'ufficio doganale di esportazione. Se del caso, l'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico va restituito a detto ufficio. L'ufficio doganale di esportazione annulla la dichiarazione di esportazione.

2. Quando, nei casi di cui all'articolo 793 bis, paragrafo 6, o all'articolo 793 ter, una modifica del contratto di trasporto ha per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale della Comunita' un trasporto che doveva concludersi al di fuori di tale territorio, le societa' o autorita' interessate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio doganale di cui all'articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), o, in caso di un'operazione di transito, dell'ufficio doganale di uscita. L'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione va restituito all'ufficio doganale di esportazione che annulla la dichiarazione.

**art. 792 - ter**

Richiesta della prova di uscita delle merci dal territorio doganale.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. L'ufficio doganale di esportazione puo' chiedere all'esportatore o al dichiarante di comprovare l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunita'.

2. Quando al termine di un periodo di 90 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l'esportazione, queste non hanno lasciato il territorio doganale della Comunita' o non puo' essere fornita prova sufficiente dell'avvenuta esportazione, la dichiarazione di esportazione e' annullata. L'ufficio doganale di esportazione ne informa l'esportatore o il dichiarante.

**art. 793**

Presentazione del documento amministrativo unico;  
adempimenti dell'ufficio doganale di uscita.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. L'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico o il documento di accompagnamento di cui all'articolo 792, paragrafo 2, e le merci che hanno fruito dello svincolo per l'esportazione devono essere presentate congiuntamente in dogana presso l'ufficio doganale di uscita.

2. L'ufficio doganale di uscita e' l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunita'.

In deroga alla disposizione del comma precedente, l'ufficio doganale di uscita e' uno dei seguenti:

a) per le merci esportate mediante condotta e per l'energia elettrica, l'ufficio designato dallo Stato membro in cui l'esportatore e' stabilito;

b) l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico per la loro uscita dal territorio doganale della Comunita', da una societa' ferroviaria, dall'autorita' postale, da una societa' di navigazione marittima o aerea, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) le merci lasciano il territorio doganale della Comunita' per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via marittima;

ii) il dichiarante o il suo rappresentante chiedono che le formalita' di cui all'articolo 793 bis, paragrafo 2, o all'articolo 796 sexies, paragrafo 1, siano espletate presso detto ufficio.

**art. 793 - bis**

Adempimenti dell'ufficio doganale di uscita.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. L'ufficio doganale di uscita procede a idonei controlli fondati sull'analisi dei rischi prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunita', principalmente per assicurarsi che le merci presentate corrispondano alle merci dichiarate. L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita fisica delle merci.

Se la dichiarazione doganale di esportazione e' stata presentata in un ufficio diverso dall'ufficio doganale di uscita, e le relative informazioni sono state trasmesse ai sensi dell'articolo 182 ter, paragrafo 2, del codice, l'ufficio doganale di uscita puo' tenere conto dei risultati di eventuali controlli effettuati dall'altro ufficio.

2. Quando il dichiarante abbia apposto la dicitura "RETEXP" nella casella n. 44, o il codice 30400 o abbia sollecitato in altro modo la restituzione dell'esemplare n. 3, l'ufficio doganale d'uscita attesta l'uscita materiale della merce apponendo un visto sul verso di detto esemplare.

L'ufficio doganale restituisce l'esemplare alla persona che glielo ha presentato o all'intermediario indicatovi che ha sede nella circoscrizione dell'ufficio doganale di uscita, il quale provvedera' a restituirlo al dichiarante.

Il visto e' costituito da un timbro recante il nome dell'ufficio doganale di

uscita e la data di uscita delle merci.

3. In caso di uscita frazionata, tramite il medesimo ufficio doganale di uscita, il visto e' apposto solo per la parte delle merci effettivamente esportata.

In caso di uscita frazionata attraverso diversi uffici doganali, l'ufficio doganale di esportazione o l'ufficio doganale di uscita presso il quale e' stato presentato l'originale dell'esemplare n. 3 provvede ad autenticare, su richiesta debitamente giustificata, una copia dell'esemplare n. 3 per ogni singola quantita' di merci in causa, in vista di una sua presentazione ad un altro ufficio doganale di uscita.

Nei casi contemplati nel primo e secondo comma, all'originale dell'esemplare n. 3 e' apposta la corrispondente annotazione.

4. Quando l'intera operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo puo' prevedere di non vistare l'esemplare n. 3. In tal caso, detto esemplare non viene restituito al dichiarante.

5. Quando l'ufficio doganale di uscita constati una deficienza, la annota sull'esemplare della dichiarazione di esportazione presentata e ne informa l'ufficio doganale di esportazione.

Quando l'ufficio doganale di uscita constati un'eccedenza, ne rifiuta l'uscita finche' non siano state espletate le formalita' di esportazione.

Quando l'ufficio doganale di uscita constati una differenza nella natura delle merci, rifiuta l'uscita di dette merci finche' non siano state espletate le formalita' di esportazione e ne informa l'ufficio doganale di esportazione.

6. Nei casi di cui all'articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), l'ufficio doganale di uscita vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione, conformemente all'articolo 793 bis, paragrafo 2, dopo aver apposto sul documento di trasporto la dicitura "Export" e il proprio timbro. Nell'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento di trasporto e viceversa.

Nel caso in cui vi siano linee regolari o trasporti o voli diretti a destinazione di un paese terzo per i quali gli operatori possano garantire la regolarita' delle operazioni, non sono richiesti la dicitura "Export" e l'apposizione del timbro sul documento di trasporto.

#### **art. 793 - ter**

Applicazione del visto.

#### **Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. Quando si tratta di merci portate al di fuori del territorio doganale della Comunita' o inviate ad un ufficio doganale di uscita con una procedura di transito, l'ufficio doganale di partenza vista l'esemplare n. 3 conformemente all'articolo 793 bis, paragrafo 2, e lo restituisce alla persona indicata nel suddetto articolo.

Quando e' obbligatorio un documento di accompagnamento, esso e' altresì vistato con dicitura "Export". Nell'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento di accompagnamento e viceversa.

Il primo e secondo comma del presente articolo non si applicano quando le merci sono esentate dalla presentazione presso l'ufficio doganale di partenza, come previsto all'articolo 419, paragrafi 4 e 7, e all'articolo 434, paragrafi 6 e 9.

2. L'applicazione del visto e la restituzione dell'esemplare n. 3, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono effettuate anche nel caso di merci

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

svincolate per l'esportazione, che non circolano in regime di transito ma sono inviate ad un ufficio doganale di uscita accompagnate da una dichiarazione di transito con manifesto unico, di cui all'articolo 445 o all'articolo 448, e individuate ai sensi dell'articolo 445, paragrafo 3, lettera e), o dell'articolo 448, paragrafo 3, lettera e).

3. L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita fisica delle merci.

**art. 793 - quater**

Merci in regime di sospensione di accisa.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. Quando merci in regime di sospensione dei diritti d'accisa sono inviate fuori dal territorio doganale della Comunità con il documento amministrativo di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2719/92, l'ufficio doganale d'esportazione vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 793 bis, paragrafo 2, e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura "Export" e il timbro di cui al citato articolo su tutti gli esemplari di detto documento amministrativo di accompagnamento.

Nell'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento amministrativo di accompagnamento e viceversa.

2. L'ufficio doganale di uscita constata l'uscita materiale delle merci e rispedisce l'esemplare del documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.

Nei casi contemplati dall'articolo 793 bis, paragrafo 5, l'ufficio doganale di uscita appone la corrispondente annotazione al documento amministrativo di accompagnamento.

**art. 794**

Merci che possono essere dichiarate nell'ufficio doganale di uscita.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Le merci non soggette a misure di divieto o restrizione e il cui valore per spedizione e per dichiarante non sia superiore a 3 000 ecu possono essere dichiarate nell'ufficio doganale di uscita. Gli Stati membri possono stabilire che questa disposizione non è applicabile quando le persone che fanno la dichiarazione di esportazione agiscono per conto di terzi in veste di professionisti dello sdoganamento.

2. Le dichiarazioni verbali possono essere fatte unicamente nell'ufficio doganale di uscita.

**art. 795**

Deposito e accettazione a posteriori della dichiarazione di esportazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Quando una merce è uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa è depositata a posteriori dall'esportatore nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui egli è stabilito.

Si applica l'articolo 790.

Le autorità doganali accettano la dichiarazione previa produzione, da parte dell'esportatore, di uno dei seguenti elementi:

a) riferimento alla dichiarazione sommaria di uscita;

b) prove sufficienti circa la natura e la quantità delle merci, e le circostanze in cui le stesse hanno lasciato il territorio doganale della Comunità'.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

L'ufficio fornisce altresì, su richiesta del dichiarante, la certificazione di uscita di cui all'articolo 793 bis, paragrafo 2, o all'articolo 796 sexies, paragrafo 1.

2. L'accettazione a posteriori della dichiarazione di esportazione da parte delle autorità doganali non osta all'applicazione delle seguenti misure:

a) sanzioni previste dalla legislazione nazionale;

b) le conseguenze di misure in materia di politica agricola o commerciale comune.

**art. 796**

Merci con svincolo per l'esportazione non uscite dal territorio comunitario; modifiche del contratto di trasporto.

**Testo: soppresso dal 26/12/2006**

1. Qualora la merce per la quale è stato concesso lo svincolo per l'esportazione non sia uscita dal territorio doganale della Comunità, il dichiarante ne dà senza indugio comunicazione all'ufficio doganale di esportazione. L'esemplare n. 3 della dichiarazione in causa deve essere restituito a tale ufficio.

2. Qualora, nei casi di cui all'articolo 793, paragrafo 5 o 6, una modifica del contratto di trasporto abbia per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva terminare fuori di esso, le società, autorità o compagnie in causa possono procedere all'esecuzione del contratto modificato unicamente previo accordo dell'ufficio doganale di cui all'articolo 793, paragrafo 2, lettera a) oppure, in caso di transito, dell'ufficio doganale di partenza. In tal caso, l'esemplare n. 3 deve essere restituito.

**art. 796 - bis**

Documento di accompagnamento di esportazione.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. L'ufficio doganale di esportazione autorizza lo svincolo delle merci consegnando il documento di accompagnamento di esportazione al dichiarante. Il documento di accompagnamento di esportazione corrisponde al modello e alle note di cui all'allegato 45 quater.

2. Quando una spedizione destinata all'esportazione consta di più di un articolo, il documento di accompagnamento di esportazione è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello e alle note riportate nell'allegato 45 quinquies. Tale distinta forma parte integrante del documento di accompagnamento di esportazione.

3. Se ciò è autorizzato, il documento di accompagnamento di esportazione può essere stampato dal sistema informatizzato del dichiarante.

**art. 796 - ter**

Trasmissione del messaggio di esportazione.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. In occasione dello svincolo delle merci, l'ufficio doganale di esportazione trasmette gli elementi che si riferiscono all'operazione di esportazione all'ufficio doganale di uscita dichiarato utilizzando il messaggio di esportazione previsto. Il messaggio si basa su dati desunti dalla dichiarazione di esportazione e debitamente integrati dalle autorità doganali.

2. Se le merci, frazionate in più spedizioni, devono essere inviate a più di un ufficio di uscita, ciascuna spedizione forma oggetto di un messaggio di esportazione e di un documento di accompagnamento di esportazione.

**art. 796 - quater**

Notifica dell'arrivo delle merci.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

Le autorità doganali possono esigere che la notifica dell'arrivo delle merci all'ufficio doganale di uscita sia loro comunicata con mezzi elettronici. In tal caso non è necessario che il documento di accompagnamento di esportazione sia presentato fisicamente alle autorità doganali, ma può essere conservato dal dichiarante.

Tale notificazione contiene il numero di riferimento del movimento di cui all'allegato 45 quater.

**art. 796 - quinquies**

Invio del messaggio "risultati di uscita".

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. L'ufficio doganale di uscita si assicura che le merci presentate corrispondano a quanto dichiarato.

L'esame eventuale delle merci è effettuato dall'ufficio doganale di uscita mediante il messaggio di esportazione previsto, ricevuto dall'ufficio doganale di esportazione come base di detto esame.

L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita materiale delle merci dal territorio doganale della Comunità'.

2. L'ufficio doganale di uscita invia il messaggio "risultati di uscita" all'ufficio doganale di esportazione, al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità'. In casi giustificati da circostanze particolari, l'ufficio doganale di uscita può trasmettere il messaggio in una data successiva.

3. In caso di esportazione frazionata, quando merci oggetto del messaggio di esportazione previsto sono trasportate verso un ufficio doganale di uscita in una sola spedizione ma lasciano successivamente il territorio doganale della Comunità' da questo ufficio in molte spedizioni, l'ufficio doganale di uscita controlla l'uscita materiale delle merci e invia il messaggio "risultati di uscita" soltanto quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità'.

In circostanze eccezionali, quando merci oggetto del messaggio di esportazione previsto sono trasportate verso un ufficio doganale di uscita in una sola spedizione ma lasciano successivamente il territorio doganale della Comunità' in molte spedizioni e attraverso più di un ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di uscita in cui la merce è stata inizialmente presentata autentica, su richiesta debitamente giustificata, una copia del documento di accompagnamento di esportazione per ciascuna spedizione parziale delle merci.

Tale certificazione è accordata dalle autorità doganali soltanto se i dati riportati nel documento di accompagnamento di esportazione corrispondono a quelli del messaggio di esportazione previsto.

La copia pertinente del documento di accompagnamento di esportazione è presentata assieme alle merci all'ufficio doganale di uscita competente. Ciascun ufficio doganale di uscita vista la copia del documento di accompagnamento di esportazione con i dettagli di cui all'articolo 793 bis, paragrafo 2, e la restituisce all'ufficio doganale di uscita in cui la spedizione è stata inizialmente presentata. L'ufficio trasmette il messaggio "risultati di uscita" soltanto quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità'.

**art. 796 - sexies**

Certificazione dell'uscita delle merci.

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. Dopo aver ricevuto il messaggio "risultati di uscita" di cui all'articolo

796 quinquies, paragrafo 2, l'ufficio doganale di esportazione certifica l'uscita materiale delle merci da presentare al dichiarante, mediante il messaggio "notifica di esportazione" o nella forma specificata a tal fine da detto ufficio.

2. Quando l'ufficio doganale di esportazione e' informato dall'esportatore o dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 792 bis, che le merci svincolate per l'esportazione non hanno lasciato e non lasceranno il territorio doganale della Comunita', o che la dichiarazione e' annullata ai sensi dell'articolo 792 ter, paragrafo 2, detto ufficio annulla immediatamente la dichiarazione di esportazione e informa l'ufficio doganale di uscita dell'annullamento, mediante il messaggio di "notifica di annullamento di esportazione".

**art. 797**

Esportazione a fronte di un carnet ATA.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. L'esportazione puo' essere effettuata a fronte di un carnet ATA quando siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il carnet ATA e' rilasciato in uno Stato membro della Comunita' e vidimato e garantito da un'associazione stabilita nella Comunita' facente parte di una catena di garanti internazionale. L'elenco di tali associazioni e' pubblicato dalla Commissione;

b) il carnet ATA riguarda merci comunitarie diverse dalle merci:  
- per le quali, al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunita', sono state espletate le formalita' doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune.  
- per le quali, nel quadro della politica agraria comune, e' stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni o dagli altri importi di cui sopra, con l'obbligo di esportare le merci in causa, - per le quali e' stata presentata una domanda di rimborso;

c) sono presentati i documenti di cui all'articolo 221.

L'autorita' doganale puo' chiedere che le venga presentato il documento di trasporto;

d) le merci sono destinate alla reimportazione.

2. All'atto del vincolo al regime dell'esportazione temporanea di merci scortate da un carnet ATA, l'ufficio doganale di esportazione espleta le seguenti formalita':

a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del "volet" esportazione con riguardo alle merci contemplate dal carnet;

b) compila, se del caso, la casella "Arresto dell'autorita' doganale" figurante sulla copertina del carnet;

c) compila la matrice e la casella "H" del "volet" esportazione;

d) indica il proprio nome nella casella "H", lettera b) del "volet" reimportazione;

e) conserva il "volet" esportazione.

3. Se l'ufficio doganale d'esportazione e' diverso da quello d'uscita espleta le formalita' di cui al paragrafo 2, ma si astiene dal compilare la casella n 7 della matrice esportazione, casella che deve essere compilata dall'ufficio d'uscita.

4. Il termine per la reimportazione delle merci stabilito dall'autorita' doganale nella casella "H", lettera b) del "volet" esportazione non puo' eccedere il termine di validita' del carnet.

**art. 798**

Merce esportata con carnet ATA e non piu' reimportata.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando una merce che ha lasciato il territorio doganale della comunita' scortata da un carnet ATA non sia piu' destinata ed essere reimportata, all'ufficio doganale di esportazione deve essere presentata una dichiarazione di esportazione in cui figurino gli elementi di cui all'allegato 37. Su presentazione del carnet in questione, quest'ultimo vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione d'esportazione e invalida il "volet" e la matrice reimportazione.

**art. 799**

Zone franche e depositi franchi. Definizioni.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni:

- a) 'controllo di tipo I': le modalita' di controllo basate principalmente sull'esistenza di una recinzione;
- b) 'controllo di tipo II': le modalita' di controllo basate principalmente sulle formalita' espletate conformemente al regime di deposito doganale;
- c) 'operatore': chiunque effettui un'operazione di magazzinaggio, lavorazione, trasformazione, vendita o acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco.

**art. 800**

Richiesta di costituzione di zona franca o deposito franco.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

La costituzione di una parte del territorio doganale della Comunita' in zona franca o la creazione di un deposito franco puo' essere richiesta da qualunque persona alle autorita' doganali designate a tale scopo dagli Stati membri.

**art. 801**

Autorizzazione alla costruzione di edificio in zona franca.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La domanda d'autorizzazione per la costruzione di un edificio in una zona franca deve essere fatta per iscritto.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 precisa l'attivita' nel cui ambito l'edificio sara' utilizzato e fornisce tutte le informazioni che consentono all'autorita' doganale designata dallo Stato membro di valutare se concedere o meno l'autorizzazione.
3. L'autorita' doganale competente concede l'autorizzazione quando l'applicazione della normativa doganale non ne risulti ostacolata.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di trasformazione di un edificio in una zona franca o di un edificio che costituisce un deposito franco.

**art. 802**

Informazioni da comunicare alla Commissione.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Le autorita' doganali degli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) le zone franche esistenti ed operanti nella Comunita', secondo la classificazione di cui all'articolo 799;
- b) le autorita' doganali designate alle quali deve essere presentata la domanda di cui all'articolo 804.

La Commissione pubblica le informazioni di cui alle lettere a) e b), nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie C.

**art. 803**

Riconoscimento della contabilita' di magazzino.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. L'esercizio delle attivita' di un operatore e' subordinato al riconoscimento da parte delle autorita' doganali della contabilita' di magazzino prevista dai seguenti articoli del codice:

- dall'articolo 176, nel caso di una zona franca sottoposta a modalita' di controllo di tipo I o di un deposito franco,
- dall'articolo 105, nel caso di una zona franca sottoposta a modalita' di controllo di tipo II.

2. Il riconoscimento e' rilasciato per iscritto e viene concesso unicamente a coloro che offrono tutte le garanzie necessarie per l'applicazione delle disposizioni relative alle zone franche o ai depositi franchi.

**art. 804**

Domanda di riconoscimento della contabilita' di magazzino.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

1. La domanda di riconoscimento della contabilita' di magazzino viene presentata per iscritto all'autorita' doganale designata dallo Stato membro in cui si trova la zona franca o il deposito franco.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 precisa le attivita' previste. Tale informazione e' considerata una notificazione ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 1, del codice. La domanda contiene quanto segue:

- a) una descrizione particolareggiata della contabilita' di magazzino tenuta o da tenere;
- b) la natura e la posizione doganale delle merci cui si riferiscono le attivita';
- c) all'occorrenza, il regime doganale in base al quale sono eseguite;
- d) ogni altra informazione necessaria a consentire all'autorita' doganale di assicurarsi della corretta applicazione della normativa.

**art. 805**

Recinzione di zona franca e deposito franco.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

La recinzione che delimita le zona franca deve essere idonea a facilitare la sorveglianza dell'autorita' doganale dall'esterno della zona ed escludere ogni possibilita' di uscita irregolare di merci dalla stessa.

Il primo comma si applica, in quanto compatibile, anche ai depositi franchi.

La zona esterna contigua alla recinzione deve consentire un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorita' doganale. L'accesso a questa zona e' subordinato al consenso di detta autorita'.

**art. 806**

Informazioni che figurano nella contabilita' di magazzino

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Nella contabilita' di magazzino da tenere per la zona franca o il deposito franco figurano, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) le indicazioni relative ai marchi, ai numeri, al numero e alla natura dei colli, alla quantita' e alla designazione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale usuale, nonche', se del caso, i marchi d'identificazione del contenitore;

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

b) le indicazioni necessarie a seguire le merci in qualsiasi momento, in particolare il luogo in cui si trovano, la destinazione doganale alla quale sono state assegnate dopo l'immagazzinamento nella zona franca o nel deposito franco o la loro reintroduzione in un'altra parte del territorio doganale della Comunità';

c) il riferimento al documento di trasporto utilizzato all'entrata e all'uscita delle merci;

d) il riferimento alla posizione doganale e, all'occorrenza, al certificato attestante tale posizione di cui all'articolo 812;

e) le indicazioni relative alle manipolazioni usuali;

f) a seconda dei casi, una delle indicazioni di cui agli articoli 549, 550 o 583;

g) le indicazioni relative alle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica commerciale, e la cui utilizzazione o destinazione debba essere controllata.

h) ogni indicazione supplementare eventualmente richiesta ai fini della compilazione di una dichiarazione sommaria di uscita, come da allegato 30 bis, se richiesta ai sensi dell'articolo 182 quater del codice.

L'autorità doganale può rinunciare a richiedere talune delle suddette informazioni, purché non venga pregiudicata la sorveglianza o il controllo della zona franca o del deposito franco.

Quando devono essere tenute le scritture ai fini di un regime doganale, le informazioni contenute in tali scritture possono non figurare nella contabilità di magazzino.

**art. 807**

Appuramento del regime di perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale per prodotti giacenti in zona franca o deposito franco.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Il regime di perfezionamento attivo o il regime della trasformazione sotto controllo doganale sono appurati per i prodotti compensatori, i prodotti trasformati o le merci tal quali giacenti in una zona franca o in un deposito franco, con l'iscrizione nella contabilità di magazzino della zona franca o del deposito franco. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle scritture tenute, secondo il caso, per il regime di perfezionamento attivo o per il regime di trasformazione sotto controllo doganale.

**art. 808**

Applicabilità delle misure di politica commerciale previste negli atti comunitari.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Le misure di politica commerciale previste negli atti comunitari si applicano alle merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco solo se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità'.

**art. 809**

Bollettino INF 8.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Quando gli elementi impositivi da prendere in considerazione sono quelli

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

applicabili prima che le merci siano state oggetto di manipolazioni usuali di cui all'allegato 72, puo' essere rilasciato un bollettino INF 8, in conformita' dell'articolo 523.

**art. 810**

Istituzione di un deposito di approvvigionamento.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

In una zona franca o in un deposito franco puo' essere istituito un deposito di approvvigionamento conformemente all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999.

**art. 811**

Riesportazione di merci non comunitarie.

**Testo: soppresso dal 01/07/2009**

In caso di riesportazione di merci non comunitarie che non siano scaricate o che siano oggetto di trasbordo, non e' richiesta la notificazione di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del codice.

**art. 812**

Formulario che attesta la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

L'autorita' doganale attesta la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci, conformemente all'articolo 170, paragrafo 4, del codice, mediante un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 109.

L'operatore attesta il carattere comunitario delle merci mediante tale formulario quando le merci non comunitarie vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 173, lettera a), del codice, compreso quando viene appurato il regime di perfezionamento attivo o il regime di trasformazione sotto controllo doganale.

**art. 813**

Zone franche soggette al controllo di tipo II.

**Testo: in vigore dal 04/06/2001 con effetto dal 01/07/2001**

Salvo il disposto della sezione 1 e dell'articolo 814, le disposizioni sul regime di deposito doganale si applicano alla zona franca soggetta a controllo di tipo II.

**art. 814**

Procedura di domiciliazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2009**

Quando le merci non comunitarie che non siano scaricate o che siano soltanto oggetto di trasbordo vengono collocate nella zona franca mediante il ricorso alla procedura di domiciliazione e vengono successivamente riesportate mediante la stessa procedura, le autorita' doganali possono esentare l'operatore dall'obbligo di informare l'ufficio doganale competente di ciascun arrivo o partenza di tali merci. Le misure di controllo tengono conto di tale situazione specifica.

L'immagazzinamento a breve termine delle merci in relazione a tale trasbordo deve essere considerato facente parte dell'operazione di trasbordo.

**art. 815**

Introduzione in zona franca o deposito franco di merci soggette a dazi all'esportazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Fatto salvo l'articolo 823, l'introduzione in zona franca o in deposito di merci soggette ai dazi all'esportazione o ad altre disposizioni che disciplinano l'esportazione per le quali l'autorita' doganale esige, conformemente all'articolo 170, paragrafo 3 del codice, che vengano segnalate all'ufficio doganale, non puo' dar luogo alla presentazione di un documento all'entrata, ne' ad un controllo sistematico di tutte le merci che vengono introdotte.

**art. 816**

Formulario per l'attestazione della posizione delle merci.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Quando l'autorita' doganale attesti la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci conformemente all'articolo 170 paragrafo 4 del codice utilizza un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 109.

**art. 817**

Annotazioni nella contabilita' di magazzino.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. L'operatore che tiene la contabilita' di magazzino riconosciuta a norma dell'articolo 807 deve annotarvi tutti gli elementi necessari al controllo della corretta applicazione della normativa doganale.  
2. L'operatore deve segnalare all'autorita' doganale qualsiasi scomparsa di merci, non derivante da cause naturali, da lui constatata.  
3. Fatto salvo l'articolo 824, nella contabilita' di magazzino devono figurare, in particolare:  
a) le indicazioni relative ai marchi, ai numeri, al numero e alla natura dei colli, alla quantita' e alla designazione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale usuale, nonche', se del caso, i marchi d'identificazione del contenitore;  
b) le indicazioni necessarie a seguire le merci, in particolare il luogo in cui si trovano;  
c) il riferimento al documento di trasporto utilizzato all'entrata e all'uscita delle merci;  
d) il riferimento alla posizione doganale e, all'occorrenza, al certificato attestante tale posizione di cui all'articolo 816;  
e) le indicazioni relative alle manipolazioni usuali;  
f) ove l'introduzione di merci in zona franca o in deposito franco serva ad appurare il regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di transito comunitario esterno, che a sua volta e' servito ad appurare uno di questi regimi, le diciture previste, rispettivamente:  
- all'articolo 610, paragrafo 1 e all'articolo 644, paragrafo 1,  
- all'articolo 711;  
g) (soppressa);  
h) le indicazioni relative alle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica commerciale e per le quali l'utilizzo o la destinazione debba essere controllata.  
4. Quando nel quadro di un regime doganale debba essere tenuta una contabilita', le informazioni quivi figuranti non devono essere riportate nella contabilita' di magazzino di cui al paragrafo 1.

**art. 818**

Manipolazioni delle merci introdotte in zona franca o depositi franchi; adempimenti relativi ai movimenti delle merci.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Le manipolazioni usuali di cui all'articolo 173, primo comma, lettera b) del codice sono quelle definite nell'allegato 69.  
2. A richiesta del dichiarante e nel quadro dell'applicazione dell'articolo 178, paragrafo 2 del codice, puo' essere rilasciato un bollettino INF 8 qualora le merci, che hanno subito manipolazioni usuali in zona franca o

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

deposito franco, siano dichiarate per un determinato regime doganale. Il bollettino INF 8 e' compilato in un originale ed una copia su un formulario conforme al modello ed alle disposizioni contenute nell'allegato 70.

Il bollettino INF 8 serve per determinare gli elementi impositivi da prendere in considerazione.

A questo effetto, l'ufficio di controllo fornisce le informazioni relative alle caselle n. 11, 12 e 13, vista la casella n. 15 e consegna l'originale del bollettino INF 8 al dichiarante.

**art. 819**

Immissione in libera pratica all'interno di una zona franca o di un deposito franco di merci non comunitarie.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Fatto salvo l'articolo 175, paragrafo 2 del codice, quando merci non comunitarie siano immesse in libera pratica all'interno di una zona franca o di un deposito franco, la procedura di cui all'articolo 253, paragrafo 3 si applica senza preventiva autorizzazione dell'autorita' doganale. In tal caso, il riconoscimento della contabilita' di magazzino, di cui all'articolo 809, deve riferirsi anche all'utilizzo di questa contabilita' per controllare la procedura semplificata di immissione in libera pratica.

2. La posizione comunitaria delle merci immesse in libera pratica conformemente al paragrafo 1 viene attestata dal documento rilasciato dall'operazione di cui all'allegato 109.

**art. 820**

Annotazione nella contabilita' di magazzino dell'uscita delle merci.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Tutti i dati relativi all'uscita delle merci dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attivita' devono essere annotati senza indugio nel registro di carico e scarico delle merci di cui all'articolo 807.

**art. 821**

Uscita diretta di merci dal territorio doganale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

In caso di riesportazione di merci non comunitarie che non siano scaricate o che siano oggetto di trasbordo ai sensi dell'articolo 176, paragrafo 2 del codice, non e' richiesta la notifica prevista dall'articolo 182, paragrafo 3 del codice.

**art. 822**

Controlli per sondaggio della contabilita' di magazzino relativi a merci in uscita.

**Testo: soppresso dal 16/09/1994**

Fatto salvo l'articolo 827, per accertarsi che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione, di riesportazione o di spedizione applicabili alle merci che escono dalla zona franca o dal deposito franco, l'autorita' doganale effettua controlli per sondaggio della contabilita' di magazzino dell'operatore.

**art. 823**

Merci con prefinanziamento collocate in zona franca o deposito franco.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Le merci con prefinanziamento collocate in zona franca o in deposito franco ai sensi dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio devono formare oggetto di presentazione e di dichiarazione in dogana.  
2. la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e' effettuata conformemente all'articolo 530.

**art. 824**

Annotazioni nella contabilita' di magazzino per le merci con prefinanziamento.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

La contabilita' di magazzino di cui all'articolo 807 deve recare, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 817, la data del collocamento delle merci con prefinanziamento nella zona franca o del deposito franco, nonche' il riferimento alla dichiarazione di entrata.

**art. 825**

Applicabilita' dell'art. 532 alle manipolazioni di merci con prefinanziamento.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'articolo 532 si applica alle manipolazioni di merci con prefinanziamento.

**art. 826**

Trasformazione nella zona franca o nel deposito franco dei prodotti di base con prefinanziamento.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

La trasformazione dei prodotti di base con prefinanziamento si effettua nella zona franca o nel deposito franco conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio.

**art. 827**

Termine per la dichiarazione e per l'esportazione delle merci con prefinanziamento.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Le merci con prefinanziamento devono essere dichiarate per l'esportazione e lasciare il territorio doganale della Comunita' nei termini previsti dalla normativa comunitaria agricola.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata conformemente all'articolo 534.
3. Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, l'autorita' doganale effettua controlli per sondaggio, sulla base della contabilita' di magazzino, per accertarsi che siano rispettati i termini di cui al paragrafo 1.

**art. 828**

Istituzione di depositi di approvvigionamento nella zona franca o nel deposito franco.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

In una zona franca o in un deposito franco puo' essere istituito un deposito di approvvigionamento conformemente all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione.

**art. 829**

Autorizzazione per l'effettuazione di operazioni con il sistema della sospensione in zona franca o deposito franco. (N.d.R. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato sulla GUCE n. L 180 del 19.7.1996).

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le operazioni di perfezionamento o di trasformazione effettuate in regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o di trasformazione sotto controllo doganale, secondo il caso, in una zona franca o in un deposito franco possono essere effettuate solo previa concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 556 o all'articolo 652, secondo il caso. L'autorizzazione precisa la zona franca o il deposito franco in cui saranno effettuate le operazioni.

**art. 830**

Rifiuto di rilascio dell'autorizzazione.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'autorita' doganale rifiuta l'autorizzazione ad avvalersi delle procedure semplificate di cui alla presente sezione quando non vengano fornite tutte le garanzie necessarie al corretto svolgimento delle operazioni. L'autorita' doganale puo' rifiutare l'autorizzazione a chi non effettua frequenti operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

**art. 831**

Scritture perfezionamento attivo; scritture trasformazione sotto controllo doganale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere, secondo il caso, le "scritture perfezionamento attivo" o le "scritture trasformazione sotto controllo doganale" di cui rispettivamente all'articolo 556, paragrafo 3, e all'articolo 652, paragrafo 3, nelle quali deve figurare anche il riferimento all'autorizzazione.

2. Per la compilazione del conto d'appuramento di cui all'articolo 595 o all'articolo 664, il riferimento alle scritture di cui al paragrafo 1 sostituisce il riferimento alle dichiarazioni e ai documenti di cui all'articolo 595, paragrafo 3 o all'articolo 664, paragrafo 3.

**art. 832**

Applicabilita' della procedura di domiciliazione alle merci introdotte in zona franca o deposito franco.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo o al regime di trasformazione sotto controllo doganale al momento della loro introduzione nella zona franca o nel deposito franco avviene secondo la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 276.

2. Tuttavia, l'operatore puo' chiedere che venga applicata la normale procedura di vincolo al regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

3. Ove si applichi la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 276, l'iscrizione nelle "scritture perfezionamento attivo" o nelle "scritture trasformazione sotto controllo doganale", secondo il caso, sostituisce l'iscrizione nella contabilita' di magazzino della zona franca o del deposito franco.

4. L'iscrizione nelle "scritture perfezionamento attivo" o nelle "scritture trasformazione sotto controllo doganale" fa riferimento al documento con cui le merci sono state spedite.

**art. 833**

Applicabilita' della procedura di domiciliazione alle merci giacenti in zona franca o deposito franco.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il vincolo al regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale di merci giacenti in una zona franca o in un deposito franco avviene secondo la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 276

2. I riferimenti dell'iscrizione nelle "scritture perfezionamento attivo" o nelle "scritture trasformazione sotto controllo doganale" sono annotati nella contabilita' di magazzino della zona franca o del deposito franco.

**art. 834**

Appuramento dei regimi di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Il regime di perfezionamento attivo e' appurato per i prodotti compensatori o le merci tal quali, oppure il regime della trasformazione sotto controllo doganale e' appurato per i prodotti trasformati o le merci tal quali giacenti in una zona franca o in un deposito franco, con l'iscrizione nella contabilita' di magazzino della zona franca o del deposito franco. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle "scritture

perfezionamento attivo" o nelle "scritture trasformazione sotto controllo doganale", secondo il caso.

2. Le diciture di cui all'articolo 610 sono annotate nella contabilità di magazzino della zona franca o del deposito franco.

**art. 835**

Appuramento dei regimi di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Quando l'appuramento del regime di perfezionamento attivo per i prodotti compensatori o le merci tal quali o del regime della trasformazione sotto controllo doganale per i prodotti trasformati o le merci tal quali avviene al momento dell'uscita dalla zona franca o dal deposito franco con la riesportazione di tali prodotti o merci, quest'ultima operazione avviene secondo la procedura di cui agli articoli da 279 a 289.

2. Quando l'appuramento del regime di perfezionamento attivo per i prodotti compensatori o le merci tal quali, oppure del regime della trasformazione sotto controllo doganale per i prodotti trasformati o le merci tal quali, avviene al momento dell'uscita dalla zona franca o dal deposito franco con l'immissione in libera pratica di tali prodotti o merci, detta operazione viene effettuata secondo la procedura di cui agli articoli da 263 a 267.

3. Quando l'appuramento del regime di perfezionamento attivo per i prodotti compensatori o le merci tal quali, oppure del regime della trasformazione sotto controllo doganale per i prodotti trasformati o le merci tal quali, avviene al momento dell'uscita dalla zona franca o dal deposito franco con il vincolo ad un regime diverso dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione, tale vincolo avviene secondo la procedura normale o semplificata all'uopo prevista.

4. L'articolo 832, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.

5. Quando si applichino i paragrafi 1 e 2 non è necessario annotare l'uscita dei prodotti compensatori, dei prodotti trasformati o delle merci tal quali dalla zona franca o dal deposito franco nella contabilità di magazzino della zona franca o del deposito franco.

**art. 836**

Applicabilità degli articoli 122, 135 e 136 del codice.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'articolo 835, paragrafi 2 e 5, non osta all'applicazione degli articoli 122, 135 e 136 del codice, relativi alla tassazione delle merci e dei prodotti vincolati ai regimi di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

**art. 837**

Comunicazione alla commissione, da parte della Repubblica Federale di Germania, delle autorizzazioni di perfezionamento attivo concesse nel porto franco di Amburgo.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

L'autorità doganale della Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione, prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre, le informazioni di cui all'allegato 85 relative alle autorizzazioni di perfezionamento attivo concesse o modificate nel corso del trimestre precedente nel vecchio porto franco di Amburgo e non soggette alle condizioni economiche previste dal regime di perfezionamento attivo.

**art. 838**

Certificazione relativa alle merci immesse in libera pratica all'interno o all'uscita da una zona franca o deposito franco.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

La posizione di merci comunitarie dei prodotti compensatori o dei prodotti trasformati o delle merci tal quali immessi in libera pratica all'interno di o all'uscita da una zona franca o da un deposito franco è attestata dal documento di cui all'allegato 109 rilasciato dall'operatore.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

il primo comma si applica anche ai prodotti compensatori o alle merci tal quali immessi(e) sul mercato comunitario conformemente all'articolo 580, paragrafo 3.

**art. 839**

Finalita' delle iscrizioni nelle "scritture perfezionamento attivo" e nelle "scritture trasformazione sotto controllo doganale".

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

Le iscrizioni nelle "scritture perfezionamento attivo" o nelle "scritture trasformazione sotto controllo doganale" devono consentire all'autorita' doganale di verificare, in qualsiasi momento, la posizione delle merci o dei prodotti vincolate(i) ad uno dei regimi in causa o giacenti in una zona franca o in un deposito franco.

**art. 840**

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione relative alle zone franche e ai depositi franchi.

**Testo: soppresso dal 01/07/2001**

1. Le autorità doganali degli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) le zone franche esistenti nella Comunita' e funzionanti;
- b) le autorità doganali designate alle quali deve essere presentata la domanda di cui all'articolo 808, c) gli adeguamenti delle modalita' di controllo dei regimi di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale da essi previsti in conformita' dell'articolo 173 del codice.

2. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie C.

**art. 841**

Riesportazione delle merci subordinata ad una dichiarazione in dogana

**Testo: in vigore dal 26/12/2006**

1. Quando la riesportazione e' subordinata a una dichiarazione in dogana, si applicano per analogia gli articoli da 787 a 796 sexies, salve le disposizioni speciali eventualmente pertinenti all'atto dell'appuramento del regime doganale con impatto economico precedente alla riesportazione della merce.

2. Quando viene utilizzato un carnet ATA per la riesportazione di merci nell'ambito del regime di ammissione temporanea, la dichiarazione doganale puo' essere presentata presso un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 161, paragrafo 5, del codice.

**art. 841 - bis**

Esenzione dalla presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Quando la riesportazione non e' subordinata a una dichiarazione in dogana, e' presentata una dichiarazione sommaria di uscita ai sensi degli articoli da 842 bis a 842 sexies.

A condizione che sia presentata una dichiarazione sommaria di entrata all'atto del loro ingresso nel territorio doganale della Comunita', non e' richiesta una dichiarazione sommaria di uscita per la riesportazione di merci non comunitarie nei seguenti casi:

- a) le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha trasportate nel territorio doganale della Comunita';
- b) le merci sono trasbordate nel luogo in cui sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha trasportate nel territorio doganale della Comunita'.

Un breve deposito effettuato in connessione con questo trasbordo e' considerato parte integrante del trasbordo. Le misure di controllo tengono conto del carattere particolare della situazione.

**art. 842**

Distruzione e abbandono di merci.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 182, paragrafo 3 del codice, la notifica deve essere effettuata in tempo utile per consentire all'autorita' doganale di controllare la distruzione delle merci.

2. Quando le merci formano oggetto di una dichiarazione gia' accettata dall'autorita' doganale, quest'ultima annota sulla dichiarazione tale distruzione, invalidandola conformemente all'articolo 66 del codice. L'autorita' doganale che assiste alla distruzione delle merci indica nella dichiarazione la specie e la quantita' dei residui e dei rottami risultanti dall'operazione, per determinare gli elementi di tassazione da prendere in considerazione all'atto dell'assegnazione ad altra destinazione doganale di detti residui e rottami.

3. Il paragrafo 2, primo comma si applica mutatis mutandis alle merci abbandonate al pubblico erario.

**art. 842 - bis**

Dichiarazione sommaria di uscita.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Quando merci destinate a uscire dal territorio doganale della Comunita' non formano oggetto di una dichiarazione doganale, una dichiarazione sommaria, di seguito denominata "dichiarazione sommaria di uscita", e' presentata all'ufficio doganale di uscita ai sensi dell'articolo 793, paragrafo 2, del presente regolamento, conformemente all'articolo 182 quater del codice.

Non e' richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei seguenti casi:

a) i casi enumerati all'articolo 592 bis, lettere da a) a j);

b) quando le merci sono caricate sul territorio doganale della Comunita' per essere scaricate in un altro porto o aeroporto situato nel territorio doganale della Comunita' e trasportate su una nave o un aeromobile che circola tra detti porti o aeroporti senza effettuare uno scalo intermedio in un porto o aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunita';

c) le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali.

**art. 842 - ter**

Modalita' di presentazione della dichiarazione sommaria di uscita.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. La dichiarazione sommaria di uscita e' resa tramite mezzo informatico. Essa riporta le informazioni stabilite per questo tipo di dichiarazione nell'allegato 30 bis ed e' compilata conformemente alle note esplicative che figurano nel citato allegato.

La dichiarazione sommaria di uscita e' autenticata dalla persona che la redige.

2. Le dichiarazioni sommarie di uscita che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 sono registrate dalle autorita' doganali non appena le ricevono.

L'articolo 199, paragrafo 1, si applica per analogia.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

3. Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita in forma cartacea in uno dei seguenti casi:

- a) quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;
- b) quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita non funziona.

Dette dichiarazioni sommarie in forma cartacea sono corredate, all'occorrenza, di distinte di carico o altri documenti commerciali e contengono le informazioni richieste per questo tipo di dichiarazione nell'allegato 30 bis.

4. Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da seguire nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).

5. Il ricorso a una dichiarazione sommaria di uscita su carta, di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), è soggetto all'approvazione delle autorità doganali.

La dichiarazione sommaria di uscita su carta è firmata dalla persona che la redige.

**art. 842 - quater**

Termine di presentazione della dichiarazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. In caso di trasporto multimodale, in cui le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto ad un altro per essere trasportate fuori dal territorio doganale della Comunità, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita è quello applicabile ai mezzi di trasporto che lasciano il territorio doganale della Comunità, come precisato all'articolo 842 quinquies, paragrafo 1.

2. In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di uscita spetta al gestore dell'altro mezzo di trasporto.

Il termine per la presentazione della dichiarazione corrisponde al termine applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all'articolo 842 quinquies, paragrafo 1.

**art. 842 - quinquies**

Adempimenti dell'ufficio doganale.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata all'ufficio di uscita entro i termini precisati all'articolo 592 ter, paragrafo 1.

Le disposizioni dell'articolo 592 ter, paragrafi 2 e 3, si applicano per analogia.

2. L'ufficio doganale competente procede, su presentazione della dichiarazione sommaria di uscita, ad adeguati controlli sulla base dei rischi, soprattutto ai fini di sicurezza, prima dello svincolo delle merci per l'uscita dalla Comunità, entro un periodo di tempo compreso fra il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 592 ter, per il tipo di traffico interessato, e il momento del carico o della partenza delle merci.

Quando merci esentate, ai sensi dell'articolo 592 bis, lettere da a) a i), dall'obbligo di una dichiarazione sommaria di uscita lasciano il territorio doganale della Comunità, l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della documentazione o di altre informazioni relative alle merci.

Le merci possono essere svincolate per l'esportazione non appena e' stata effettuata l'analisi dei rischi.

3. Quando si constata che merci destinate all'esportazione dal territorio doganale della Comunita', per le quali una dichiarazione sommaria di uscita e' necessaria, non formano oggetto di una tale dichiarazione, la persona che esporta le merci o che assume la responsabilita' del loro trasporto fuori dal territorio doganale della Comunita' e' tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di uscita.

La presentazione della dichiarazione sommaria di uscita da parte della persona dopo il termine di cui agli articoli 592 ter e 592 quater non osta all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

4. Quando, sulla base dei controlli che hanno effettuato, le autorita' doganali non possono concedere lo svincolo delle merci ai fini di esportazione, l'ufficio doganale competente ne informa la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di uscita e, se diversa, la persona responsabile del trasporto delle merci fuori dal territorio doganale della Comunita'.

Questa notifica e' effettuata entro un tempo ragionevole dopo che e' stata condotta a termine l'analisi dei rischi per le merci interessate.

**art. 842 - sexies**

Deroghe ai termini di presentazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. I termini di cui all'articolo 842 quinquies, paragrafo 1, non si applicano quando accordi internazionali bilaterali conclusi tra la Comunita' e paesi terzi prevedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni entro termini diversi da quelli citati in detto articolo.

2. In nessun caso il termine puo' essere ridotto a una durata inferiore a quella necessaria per effettuare un'analisi dei rischi prima dell'esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunita'.

**art. 843**

Merchi che escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunita'

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

1. Il presente capitolo fissa le condizioni applicabili alle merci che circolano da un punto all'altro del territorio doganale della Comunita', uscendo temporaneamente da detto territorio, con o senza attraversamento di un paese terzo, e la cui uscita o esportazione fuori dal territorio doganale della Comunita' e' vietata o soggetta a restrizioni, a un dazio o a qualsiasi altra imposizione all'esportazione da una misura comunitaria, sempre che la stessa misura ne abbia previsto l'applicazione, fatte salve le disposizioni particolari che tale misura puo' contemplare.

Tuttavia, tali condizioni non si applicano:

- quando le merci sono dichiarate per l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunita' e viene fornita la prova all'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalita' di esportazione che l'atto amministrativo che le libera dalla restrizione prevista nei loro riguardi e' stato emesso, che i dazi o altre imposizioni esigibili sono stati pagati ovvero che, tenuto conto della loro posizione, tali merci possono lasciare senz'altra formalita' il territorio doganale della Comunita', o
- quando il trasporto e' effettuato da un aereo in linea diretta senza scali al di fuori del territorio doganale della Comunita' o da una nave di linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

2. Quando le merci sono vincolate al regime di transito comunitario, l'obbligato principale appone sul documento utilizzato per la dichiarazione di transito comunitario, segnatamente nella casella n. 44 'Menzioni speciali' del documento amministrativo unico, una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 15  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*
- trattini 16 e 17  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*
- trattini da 18 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 \*\*\*

3. Quando le merci:

- a) sono vincolate ad un regime doganale diverso dal transito comunitario o
- b) circolano senza essere vincolate ad un regime doganale, l'esemplare di controllo T5 e' redatto conformemente agli articoli da 912 bis a 912 octies. Alla casella n. 104 del formulario T5 di detto esemplare, dopo aver barrato la casella 'Altri (da specificare)', deve essere apposta la dicitura di cui al paragrafo 2.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'esemplare di controllo T5 e' compilato presso l'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalita' richieste per la spedizione delle merci. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'esemplare di controllo T5 deve essere presentato insieme alle merci presso l'ufficio doganale competente per il luogo in cui dette merci lasciano il territorio doganale della Comunita'.

Questi uffici stabiliscono il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione e, se del caso, appongono sul documento doganale che accompagnera' le merci la dicitura di cui al paragrafo 2.

Ai fini dell'esemplare di controllo T5, e' considerato ufficio doganale di destinazione l'ufficio di destinazione del regime doganale di cui al primo comma, punto a), oppure l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunita', nella situazione di cui al primo comma, punto b).

4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche alle merci che circolano tra due punti situati nel territorio doganale della Comunita' con attraversamento del territorio di uno o piu' paesi dell'EFTA, di cui all'articolo 309, lettera f), e che, in uno di questi paesi, formano oggetto di una rispedizione.

5. Se la misura comunitaria di cui al paragrafo 1 stabilisce la costituzione di una garanzia, detta garanzia e' costituita conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2.

6. Quando, all'arrivo all'ufficio di destinazione, le merci non vengono immediatamente o riconosciute in possesso di posizione comunitaria o sottoposte alle formalita' doganali connesse all'introduzione nel territorio doganale della Comunita', l'ufficio di destinazione adotta tutte le misure previste nei loro confronti.

7. Nel caso di cui al paragrafo 3, l'ufficio di destinazione rispedisce senza indugio l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo

indicato nella casella B 'Da rispedire a' del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalita' e aver apposto le annotazioni richieste.

8. Qualora le merci non siano reintrodotte nel territorio doganale della Comunita', esse si considerano irregolarmente portate fuori dal territorio doganale comunitario dallo Stato membro in cui esse sono state vincolate al regime di cui al paragrafo 2 ovvero in cui e' stato compilato l'esemplare di controllo T5.

**art. 844**

Merci esenti da dazi all'importazione. Merci in reintroduzione.

**Testo: in vigore dal 06/08/1998**

1. In applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice, sono esonerate dai dazi all'importazione le merci:

- per le quali, all'atto dell'esportazione dal territorio doganale della Comunita', sono state espletate le formalita' doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, oppure
- per le quali e' stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni o dagli altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, a condizione di esportare tali merci,

sempreche' venga accertato, secondo il caso, che le restituzioni o gli altri importi pagati sono stati rimborsati o i servizi competenti hanno preso tutte le misure affinche' non venissero pagati, oppure gli altri vantaggi finanziari concessi sono stati annullati e tali merci

- i) non hanno potuto essere immesse in consumo nel paese di destinazione per motivi inerenti alla normativa in vigore;
- ii) sono respinte dal destinatario perche' difettose o non conformi alle clausole del contratto;
- iii) sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunita', in quanto altre circostanze, sulle quali l'esportatore non ha esercitato alcuna influenza, si sono opposte alla prevista utilizzazione.

2. Si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, punto iii):

- a) le merci che rientrano nel territorio doganale della Comunita' a causa di avarie sopraggiunte prima della loro consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale erano state caricate;
- b) le merci inizialmente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o altra manifestazione analoga, ma che non sono state consumate ne' vendute;
- c) le merci che non hanno potuto essere consegnate al destinatario a causa dell'incapacita' fisica o giuridica di quest'ultimo di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale e' stata effettuata l'esportazione;
- d) le merci che, a causa di eventi naturali, politici o sociali, non hanno potuto essere consegnate al destinatario o sono a questi pervenute oltre il termine tassativo di consegna previsto dal contratto in base al quale e' stata effettuata l'esportazione delle merci;
- e) i prodotti contemplati dall'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli esportati nel quadro di una vendita in conto consegna e non venduti sul mercato del paese terzo di destinazione.

3. Le merci che, nell'ambito della politica agraria comune, sono esportate con un titolo di esportazione o di fissazione anticipata sono ammesse in

esenzione dai dazi all'importazione soltanto se e' accertato che sono state osservate le relative disposizioni comunitarie.

4. Le merci di cui al paragrafo 1 possono beneficiare dell'esenzione soltanto se sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunita' entro dodici mesi dalla data di espletamento delle formalita' doganali relative alla loro esportazione.

Tuttavia, qualora le merci vengano dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, le autorità doganali dello Stato membro di reimportazione possono consentire che tale termine venga superato, qualora circostanze eccezionali lo giustificano. Quando le autorità doganali consentono di superare detto termine, notificano gli elementi del caso alla Commissione.

**art. 845**

Merci in reintroduzione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Le merci in reintroduzione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione anche quando costituiscono una frazione delle merci precedentemente esportate dal territorio doganale della Comunita'. Lo stesso dicasi quando consistono in parti o accessori che costituiscono elementi di macchine, strumenti, apparecchi o altri prodotti precedentemente esportati dal territorio doganale della Comunita'.

**art. 846**

Merci in reintroduzione sottoposte a trattamenti o manipolazioni.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. In deroga all'articolo 186 del codice sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione le merci in reintroduzione che si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunita', hanno subito unicamente trattamenti per essere mantenute in buono stato di conservazione o manipolazioni che ne hanno modificato unicamente la presentazione;

b) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunita', pur avendo subito trattamenti diversi da quelli necessari al loro mantenimento in buono stato di conservazione o manipolazioni diverse da quelle che ne modificano la presentazione, si sono rivelate difettose o inadatte all'uso cui erano destinate, sempre che sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

- abbiano subito trattamenti o manipolazioni esclusivamente per essere riparate o riattate, oppure - si sia constatato che erano inadatte all'uso soltanto dopo l'inizio dei suddetti trattamenti o delle suddette manipolazioni.

2. Qualora i trattamenti o le manipolazioni cui possono essere state sottoposte le merci in reintroduzione, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), avessero avuto come conseguenza la riscossione dei dazi all'importazione, nel caso di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo si applicano le norme di tassazione in vigore nel quadro di detto regime.

Tuttavia, se l'operazione subita da una merce consiste in una riparazione o in un riattamento reso necessario da un evento imprevedibile verificatosi al di fuori del territorio doganale della Comunita', e comprovato con soddisfazione dell'autorità doganale, e' accordata l'esenzione dai dazi all'importazione sempreche' il valore della merce in reintroduzione non risulti maggiore, dopo tale trattamento, di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale della Comunita'.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma:

a) si intende per "riparazione o riattamento divenuta(o) necessario(o)" qualsiasi intervento che consenta di ovviare ai difetti di funzionamento o ai danni materiali subiti da una merce nel periodo in cui si trova fuori del territorio doganale della Comunita' e senza tale intervento essa non possa essere normalmente utilizzata per i fini cui e' destinata;

b) si ritiene che, a seguito dell'operazione subita, il valore di una merce

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

in reintroduzione non sia diventato maggiore di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale della Comunita', qualora tale operazione resti nei limiti strettamente necessari affinche' la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Qualora la riparazione o il riattamento della merce richieda l'incorporazione di pezzi di ricambio, tale incorporazione va limitata ai pezzi strettamente necessari affinche' la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

**art. 847**

Documenti per l'identificazione delle merci in caso di reintroduzione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalita' doganali di esportazione, l'autorita' doganale rilascia un documento contenente gli elementi d'informazione necessari per identificare le merci qualora venissero reintrodotte nel territorio doganale della Comunita'.

**art. 848**

Merci ammesse in reintroduzione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Sono ammesse come merci in reintroduzione:

- da un lato, le merci per le quali viene presentato, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica:

a) l'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnato all'esportatore dell'autorita' doganale o copia di tale documento certificata conforme dalla predetta autorita'; oppure b) il bollettino d'informazione di cui all'articolo 850.

Quando l'autorita' doganale dell'ufficio di reintroduzione sia in grado di stabilire, con i mezzi di prova di cui dispone o che puo' esigere dall'interessato, che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci inizialmente esportate dal territorio doganale della Comunita' che, al momento dell'esportazione, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere ammesse come merci in reintroduzione, i documenti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti;

- dall'altro, le merci scortate da un carnet ATA emesso nella Comunita'. Queste merci possono essere ammesse come merci in reintroduzione, nei limiti stabiliti dall'articolo 185 del codice, anche quando il termine di validita' del carnet ATA sia scaduto.

In tutti i casi devono essere espletate le formalita' previste all'articolo 290, paragrafo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, primo trattino non si applicano alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse ad un regime doganale particolare quando disposizioni autonome o convenzionali prevedano, in tali circostanze, la dispensa dai documenti doganali.

Queste disposizioni non si applicano neppure quando le merci possano essere dichiarate verbalmente o con altro atto per l'immissione in libera pratica.

3. Quando lo reputi necessario l'autorita' doganale dell'ufficio di reintroduzione puo' chiedere all'interessato di fornirle, in particolare per identificare le merci in reintroduzione, elementi di prova complementari.

**art. 849**

Attestato per le merci in reintroduzione soggette a formalita' doganali per la concessione di restituzioni o altri importi nel quadro della politica agraria comune.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 848, a sostegno di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in reintroduzione, la cui esportazione puo' aver dato luogo all'espletamento delle formalita' doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, deve essere presentato un attestato dell'autorita' competente per la concessione

di tali restituzioni o di tali importi nello Stato membro di esportazione. Questo attestato deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica per verificare che riguardi effettivamente le merci in causa.

2. Se l'esportazione delle merci non ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, l'attestato deve recare una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 punto 30 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 punto 29 \*\*\*

3. Se l'esportazione delle merci ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, l'attestato deve recare una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 punto 31 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 punto 30 \*\*\*

oppure

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 punto 32 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 punto 31 \*\*\*

a seconda che le restituzioni o gli altri importi all'esportazione siano già stati versati o meno dall'autorità competente.

4. Nel caso di cui all'articolo 848, paragrafo 1, primo trattino, lettera b), l'attestato di cui al paragrafo 1 deve essere redatto sul bollettino INF 3 previsto all'articolo 850.

5. Quando l'autorità doganale dell'ufficio in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sia in grado di accertare, con i mezzi di cui dispone, che nessuna restituzione o nessun altro importo istituito all'esportazione nel quadro della politica agraria comune è stato concesso ne potrà esserlo in seguito, l'attestato di cui al paragrafo 1 non è richiesto.

**art. 850**

Bollettino d'informazione inf 3.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Il bollettino d'informazione INF 3 e' redatto in un originale e due copie su formulari conformi ai modelli figuranti nell'allegato 110.

**art. 851**

Autorita' doganale competente al rilascio del bollettino inf3.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il bollettino INF 3 e' rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorita' doganale dell'ufficio di esportazione al momento dell'espletamento delle formalita' di esportazione delle merci cui si riferisce quando lo stesso esportatore dichiara che esiste la probabilita' che esse vengano reintrodotte attraverso un ufficio doganale diverso da quello di esportazione.

2. Il bollettino INF 3 puo' anche essere rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorita' doganale dell'ufficio di esportazione dopo l'espletamento delle formalita' di esportazione delle merci cui si riferisce quando essa possa accertare, sulla base delle informazioni di cui dispone, che i dati figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono alle merci esportate.

3. Per quanto riguarda le merci di cui all'articolo 849, paragrafo 1, il bollettino INF 3 puo' essere rilasciato soltanto dopo l'espletamento delle formalita' doganali di esportazione, con le riserve di cui al paragrafo 2. Tale rilascio e' subordinato alla condizione:

- a) che la casella B del citato bollettino sia stata preventivamente compilata e vistata dall'autorita' doganale;
- b) che la casella A del citato bollettino sia stata preventivamente compilata e vistata dall'autorita' doganale quando le informazioni ivi previste debbano essere fornite.

**art. 852**

Contenuto e sostituzione del bollettino inf3.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorita' doganale per identificare le merci esportate.

2. Quando si prevede che le merci esportate facciano ritorno nel territorio doganale della Comunita' attraverso vari uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore puo' chiedere il rilascio di piu' bollettini INF 3 a concorrenza della quantita' totale delle merci esportate. Inoltre, l'esportatore puo' chiedere all'autorita' doganale che l'ha rilasciato la sostituzione di un bollettino INF 3 con piu' bollettini INF 3 a concorrenza della quantita' totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato.

L'esportatore puo' parimenti chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate.

**art. 853**

Consegna del bollettino inf3.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

L'originale e una copia del bollettino INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reintroduzione. La seconda copia e' archiviata dall'autorita' doganale che l'ha rilasciato.

**art. 854**

Adempimenti relativi al bollettino inf3.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

L'amministrazione dell'ufficio doganale di reintroduzione indica sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantita' di merci in reintroduzione che beneficia dell'esenzione dai dazi all'importazione, conserva l'originale e trasmette all'autorita' doganale che l'ha rilasciato

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

la copia del bollettino corredata del numero e della data della dichiarazione d'immissione in libera pratica.  
Tale autorità verifica la corrispondenza della predetta copia con quella in suo possesso e la ripone nei suoi archivi.

**art. 855**

Duplicato del bollettino INF3.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

In caso di furto, perdita o distruzione dell'originale del bollettino INF 3, l'interessato può chiedere un duplicato all'autorità doganale che l'ha rilasciato. Questa soddisfa tale richiesta se le circostanze lo giustificano. Il duplicato, così rilasciato, deve recare una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*

L'autorità doganale indica sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

**art. 856**

Scambio di informazioni tra autorità doganali relative alle merci in reintroduzione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione, su domanda di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le merci soddisfano alle condizioni stabilite per essere ammesse al beneficio della presente parte.  
2. Il bollettino INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

**art. 856 - bis**

Procedura per l'esenzione dai dazi all'importazione sui prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare immessi in libera pratica.

**Testo: in vigore dal 20/01/1998**

1. L'esenzione dai dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 188 del codice è subordinata alla presentazione di un attestato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica relativa a tali prodotti.

2. Per i prodotti destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità, nelle circostanze previste alle lettere da a) a d) dell'articolo 329, il capitano della nave da pesca comunitaria che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima compila le caselle 3, 4 e 5 e la casella 9 dell'attestato. Se i prodotti pescati hanno subito un trattamento a bordo, il capitano compila anche le caselle 6, 7 e 8.

Si applicano gli articoli 330, 331 e 332 per quanto riguarda la compilazione delle corrispondenti caselle dell'attestato.

Al momento della dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti, il dichiarante compila le caselle 1 e 2 dell'attestato.

3. L'attestato di cui al paragrafo 1 si conforma al modello riportato nell'allegato 110 bis e viene redatto a norma del paragrafo 2.

4. Quando i prodotti sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nel porto in cui vengono scaricati dalla nave da pesca comunitaria che li ha catturati, la deroga di cui all'articolo 326, paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si applicano le definizioni di nave da pesca comunitaria e nave officina comunitaria di cui all'articolo 325, paragrafo 1. Inoltre, la nozione di prodotti comprende le denominazioni dei prodotti e delle merci di cui agli articoli da 326 a 332, quando si fa riferimento a tali disposizioni.

6. Al fine di garantire una corretta applicazione dei paragrafi da 1 a 5, le amministrazioni degli Stati membri si prestano mutua assistenza per il controllo dell'autenticità degli attestati e delle menzioni ivi riportate.

**art. 857**

Tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti e dalla fideiussione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. I tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti e dalla fideiussione, ai sensi degli articoli 193, 194 e 195 del codice, nonché il deposito in contanti oppure la consegna di titoli che possono essere accettati dagli Stati membri senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 194, paragrafo 1 del codice sono i seguenti:

- a) costituzione di un'ipoteca, di un debito fondiario, di un'anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;
- b) cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti, in particolare su un libretto di

risparmio o su un'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;  
c) costituzione di una solidarieta' passiva convenzionale da parte di una persona terza all'uopo riconosciuta dall'autorita' doganale, in particolare la consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;  
d) deposito in contanti o a questo equiparato, effettuato in una moneta diversa da quella dello Stato membro ove e' costituito il deposito;  
e) partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall'autorita' doganale.

2. I casi e i modi in cui ci si puo' avvalere delle forme di garanzia di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dell'autorita' doganale.

**art. 858**

Inesistenza del diritto agli interessi in caso di garanzia in forma di deposito in contanti.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

La costituzione di una garanzia in forma di deposito in contanti non da' diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorita' doganale.

**art. 859**

Inosservanze irrilevanti sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002 con effetto dal 01/07/2001**

Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1 del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerate le seguenti inosservanze, sempreche':

- non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,
  - non rivelino una manifesta negligenza dell'interessato, e
  - a posteriori siano espletate tutte le formalita' necessarie per regolarizzare la posizione della merce:
- 1) il superamento del termine entro il quale la merce deve aver ricevuto una delle destinazioni doganali previste nel quadro della custodia temporanea o del regime doganale considerato, quando sarebbe stata concessa una proroga se fosse stata tempestivamente richiesta;
  - 2) nel caso di una merce vincolata ad un regime di transito, l'inosservanza di uno degli obblighi derivanti dall'uso del regime, quando ricorrano i seguenti presupposti:
    - a) la merce vincolata al regime e' stata effettivamente presentata intatta all'ufficio di destinazione;
    - b) l'ufficio di destinazione e' stato in grado di garantire che la merce ha ricevuto una destinazione doganale o e' stata collocata in deposito temporaneo in esito all'operazione di transito e
    - c) qualora il termine fissato all'articolo 356 non sia stato rispettato e non sia applicabile il paragrafo 3 del menzionato articolo, la merce e' stata comunque presentata all'ufficio di destinazione entro un termine ragionevole.
  - 3) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata al regime di deposito doganale, le manipolazioni effettuate senza preventiva autorizzazione dell'autorita' doganale, quando tali manipolazioni sarebbero state autorizzate se fossero state richieste;
  - 4) nel caso di una merce vincolata al regime dell'ammissione temporanea, l'utilizzazione della merce in condizioni diverse da quelle previste nell'autorizzazione, quando tale utilizzazione sarebbe stata autorizzata, a fronte del medesimo regime, se fosse stata richiesta;

- 5) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua rimozione non autorizzata quando puo' essere presentata tal quale all'autorita' doganale, su richiesta della medesima;
- 6) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua uscita dal territorio doganale della Comunita' o la sua introduzione in zona franca o in deposito franco senza che vengano espletate le formalita' necessarie;
- 7) nel caso di una merce o di un prodotto oggetto di un trasferimento materiale ai sensi degli articoli 296, 297 o 511, l'inosservanza di una delle condizioni fissate per tale trasferimento, quando ricorrono i seguenti presupposti:
- a) l'interessato puo' dimostrare alle autorita' doganali che la merce o il prodotto sono arrivati all'impianto o al luogo di destinazione previsto e, se trattasi di trasferimento a norma degli articoli 296, 297, 512, paragrafo 2, o 513, che la merce o il prodotto sono stati debitamente iscritti nelle scritture dell'impianto o del luogo di destinazione previsto ove questi articoli prevedano siffatta iscrizione e
  - b) qualora il termine, eventualmente fissato dall'autorizzazione, non sia stato rispettato, la merce o il prodotto sono comunque arrivati all'impianto o al luogo di destinazione entro un termine ragionevole.
- 8) nel caso di una merce che puo' beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 145 del codice qualora sia immessa in libera pratica, la sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 204, paragrafo 1, lettere a) o b) del codice, durante la permanenza di detta merce in custodia temporanea o vincolata ad un altro regime doganale, prima della dichiarazione d'immissione in libera pratica;
- 9) nel caso di operazioni di perfezionamento attivo effettuate in maniera costante, l'omessa domanda di rinnovo dell'autorizzazione necessaria, pur in presenza delle condizioni necessarie per la sua concessione.

**art. 860**

Presunzione di nascita dell'obbligazione doganale.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Conformemente all'articolo 204, paragrafo 1 del codice, l'autorita' doganale ritiene sorta l'obbligazione doganale a meno che la persona reputata debitrice non fornisca la prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 859.

**art. 861**

Applicabilita' delle norme sanzionatorie.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Il fatto che le inosservanze di cui all'articolo 859 non facciano sorgere l'obbligazione doganale non osta all'applicazione delle disposizioni repressive in vigore, ne' all'applicazione delle disposizioni relative alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nel quadro del regime doganale considerato.

**art. 862**

Perdita di merci non imputabile a negligenza o manovra fraudolenta.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 206 del codice, l'autorita' doganale tiene conto, a richiesta dell'interessato, delle quantita' mancanti quando dalle prove da questi fornite risulti che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e

che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta. 2. Per negligenza o manovra fraudolenta s'intende, in particolare, l'inosservanza delle norme relative al trasporto, all'immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall'autorità doganale o derivanti dall'uso normale delle merci in causa.

**art. 863**

Esonero dalla prova concernente la perdita della merce.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

L'autorità doganale può dispensare l'interessato dal fornirle la prova che la perdita irrimediabile della merce è dovuta alla sua stessa natura quando sia certa che tale perdita non è imputabile ad altra causa.

**art. 864**

Tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Le disposizioni nazionali, in vigore negli Stati membri, riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova perdita effettiva e' stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.

**art. 865**

Atti considerati sottrazione di merci al controllo doganale.

**Testo: in vigore dal 06/08/1998**

Sono considerate sottrazioni di merci al controllo doganale, ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 1 del codice, la dichiarazione in dogana di tali merci, qualsiasi altro atto avente eguale effetto giuridico, nonché la presentazione di un qualunque documento per il visto dell'autorità competente, quando tali comportamenti abbiano come conseguenza di erroneamente attribuire alle merci in causa la posizione doganale di merci comunitarie.

Tuttavia, per quanto riguarda le compagnie aeree autorizzate a utilizzare una procedura di transito semplificata per mezzo di un manifesto elettronico, le merci non sono considerate sottratte al controllo doganale qualora, su iniziativa dell'interessato o per suo conto, vengono trattate conformemente alla loro posizione non comunitaria prima che le autorità doganali abbiano constatato l'esistenza di una situazione irregolare e se il comportamento dell'interessato non implica alcuna manovra fraudolenta.

**art. 865 - bis**

Obbligazione doganale in caso di modifiche alla dichiarazione sommaria di entrata.

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Quando la dichiarazione sommaria di entrata è stata modificata e il comportamento dell'interessato non dà adito a sospetti di azioni fraudolente, non sorge alcuna "obbligazione doganale" a norma dell'articolo 202 del codice, come risultato dell'introduzione irregolare di merci che non sono state dichiarate correttamente prima della modifica della dichiarazione.

**art. 866**

Merce che si considera comunitaria senza dichiarazione d'immissione in libera pratica.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Fatte salve le disposizioni previste in materia di divieti o restrizioni eventualmente applicabili alla merce in causa, quando un'obbligazione doganale all'importazione sorge a norma degli articoli 202, 203, 204 o 205 del codice e i dazi all'importazione sono stati pagati, tale merce è considerata comunitaria senza che sia necessaria una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

**art. 867**

Confisca della merce. Immodificabilita' della posizione doganale.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

La confisca di una merce, a norma dell'articolo 233, lettere c) e d) del codice, non modifica la posizione doganale di tale merce.

**art. 867 - bis**

Merci non comunitarie abbandonate, sequestrate o confiscate.

**Testo: in vigore dal 01/01/1994**

1. Le merci non comunitarie abbandonate a favore dell'erario, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere vendute dalle autorità doganali solo a condizione che l'acquirente compia senza indugio le formalità necessarie per attribuire ad esse una destinazione doganale.

Quando viene realizzata ad un prezzo che include l'importo dei dazi all'importazione, la vendita ha valore di immissione in libera pratica e l'amministrazione deve procedere direttamente alla liquidazione ed alla contabilizzazione dei dazi.

In tali casi, la vendita si effettua secondo le procedure vigenti negli Stati membri.

3. Qualora decidesse di utilizzare essa stessa, in modo diverso dalla vendita, le merci di cui al paragrafo, l'amministrazione compie immediatamente le formalità necessarie per assegnare loro una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettere a), b), c) e d) del codice.

**art. 868**

Semplificazioni per i dazi inferiori a 10 Ecu.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Gli Stati membri possano dispensare dal contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 ecu.

Non si procede al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione quando l'importo da recuperare sia inferiore, per pratica a 10 ecu.

**art. 869**

Facoltà di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi. (N.d.R. Per gli effetti si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1335/2003).

**Testo: in vigore dal 27/07/2003**

Spetta all'autorità doganale decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi:

a) quando sia stato applicato un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di altro regime, mentre il beneficio di tale trattamento era stato soppresso all'atto dell'accettazione della dichiarazione in dogana e fino al momento dello svincolo delle merci in causa, questa situazione non era stata resa nota, non essendo stata pubblicata alcuna informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, o, quando siffatta pubblicazione non sia stata effettuata, la situazione in atto non abbia formato oggetto di un'informazione appropriata nello Stato membro interessato, e il debitore abbia, da parte sua, agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla propria dichiarazione in dogana;

b) quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, salvi i casi in cui la pratica debba essere sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 871. Quando tuttavia sia applicabile l'articolo 871, paragrafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza una non contabilizzazione a posteriori dei dazi in oggetto può

essere adottata soltanto al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 871 a 876;

c) (soppressa).

Quando sia presentata una domanda di rimborso o di sgravio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, la lettera b) del primo comma e gli articoli da 871 a 876 si applicano mutatis mutandis.

Ai fini dell'applicazione dei summenzionati capoversi, gli Stati membri si prestano mutua assistenza, in particolare quando si tratti di un errore dell'autorità doganale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a prendere la decisione.

#### **art. 870**

Elenco da tenere a disposizione della Commissione. (N.d.R. Per gli effetti si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1335/2003).

#### **Testo: in vigore dal 27/07/2003**

1. Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione:

- delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera a),
- del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo,
- delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera b), quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione l'elenco delle fattispecie, esposte in modo sommario, di applicazione del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice o delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera b), quando l'importo non percepito presso un operatore in seguito a uno stesso errore e riguardante, all'occorrenza, diverse operazioni d'importazione e d'esportazione, sia superiore a 50 000 EUR. Tale comunicazione è effettuata nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di non contabilizzazione a posteriori nel corso del semestre precedente.

#### **art. 871**

Rimessione alla Commissione delle questioni concernenti la non contabilizzazione a posteriori. (N.d.R. Per gli effetti si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1335/2003).

#### **Testo: in vigore dal 27/07/2003**

1. L'autorità doganale trasmette il caso alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 quando tale autorità ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice e:

- la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, o
- le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (\*) o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere, o
- l'importo non riscosso presso un operatore in seguito a uno stesso errore

e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500 000 EUR.

2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando:

- la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili,
- alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta dalla persona interessata al caso da sottoporre alla Commissione, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.

4. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.

5. Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottoposto, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.

6. La Commissione trasmette la pratica all'autorità doganale e la procedura di cui agli articoli da 872 a 876 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni:

- nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorità doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione,
- la pratica sia manifestamente incompleta poiché non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione,
- non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2,
- l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita,
- nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorità doganale nel corso dell'esame della pratica.

(\*) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

#### **art. 872**

Adempimenti formali della Commissione a seguito della ricezione degli atti concernenti la contabilizzazione a posteriori. (N.d.R. Per gli effetti si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1335/2003).

#### **Testo: in vigore dal 27/07/2003**

La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 871, paragrafo 3, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della pratica.

L'esame della pratica viene iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del gruppo di esperti di cui all'articolo 873.

#### **art. 872 - bis**

Adempimenti della Commissione in caso di decisione negativa nei confronti della persona interessata al caso sottoposto.

#### **Testo: in vigore dal 06/08/1998**

In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 872 e 873, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti della persona interessata al caso sottoposto, comunica a quest'ultima le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano

dette obiezioni. La persona interessata al caso sottoposto alla Commissione comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.

**art. 873**

Decisione della Commissione sulla contabilizzazione a posteriori.  
(N.d.R.)

Per gli effetti si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1335/2003).

**Testo: in vigore dal 27/07/2003**

Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione decide se si debba procedere o meno alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.

La decisione di cui sopra dev'essere presa entro un termine di nove mesi dalla data di ricevimento da parte della Commissione della pratica di cui all'articolo 871, paragrafo 3. Tuttavia, qualora la dichiarazione o la valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, di cui all'articolo 871, paragrafo 3, non siano incluse nella pratica, il termine di nove mesi decorre soltanto dalla data di ricevimento di tali documenti da parte della Commissione. L'autorità doganale e l'operatore interessato al caso presentato alla Commissione ne vengono informati.

Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi e' prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione da parte della Commissione della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento. L'operatore interessato al caso presentato alla Commissione e' informato della proroga.

Quando la Commissione abbia proceduto essa stessa ad accertamenti per poter deliberare, il termine di nove mesi e' prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non puo' superare nove mesi. L'autorità doganale e l'operatore interessato al caso presentato alla Commissione sono informati della data di avvio e di conclusione delle inchieste.

Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni alla persona interessata al caso presentato, conformemente all'articolo 872 bis, il termine di nove mesi e' prorogato di un mese.

**art. 874**

Notifica della decisione della Commissione sulla contabilizzazione a posteriori. (N.d.R. Per gli effetti si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1335/2003).

**Testo: in vigore dal 27/07/2003**

La decisione di cui all'articolo 873 dev'essere notificata allo Stato membro interessato il piu' presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo articolo.

La Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate per permettere alle autorità doganali di deliberare nelle situazioni in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

**art. 875**

Decisione della Commissione che abilita a non contabilizzare a posteriori.

(N.d.R. Per gli effetti si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n.1335/2003).

**Testo: in vigore dal 27/07/2003**

Ove la decisione di cui all'articolo 873 stabilisca che il caso esaminato

consente di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, la Commissione puo', alle condizioni da essa stabilite, abilitare uno o piu' Stati membri a non contabilizzare a posteriori i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

**art. 876**

Omessa decisione della Commissione sulla non contabilizzazione a posteriori.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Se la Commissione non ha preso alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 873 o non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato nel termine di cui all'articolo 874, l'autorita' doganale di tale Stato membro non procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.

**art. 876 - bis**

Sospensione dell'obbligazione al pagamento dei dazi.

**Testo: in vigore dal 01/06/2003**

1. Le autorita' doganali, fino al momento della loro decisione sulla domanda, sospendono l'obbligazione del debitore relativa al pagamento dei dazi a condizione che, quando le merci non siano piu' sotto sorveglianza doganale, sia costituita una cauzione per l'ammontare degli stessi e che:

- a) qualora sia presentata una domanda d'invalidamento di una dichiarazione, tale domanda abbia probabilita' di essere accolta;
- b) qualora sia presentata una domanda di sgravio in forza del combinato disposto degli articoli 236 e 220, paragrafo 2, lettera b) del codice, oppure in forza degli articoli 238 o 239 del medesimo, le autorita' doganali ritengano che i presupposti di applicazione della disposizione pertinente potranno considerarsi sussistenti;
- c) in fattispecie diverse da quella di cui alla lettera b), sia presentata una domanda di sgravio in forza dell'articolo 236 del codice e sussistano i presupposti di applicazione dell'articolo 244, secondo comma del medesimo. Si puo' non esigere la cauzione quando, a motivo della situazione del debitore, il fatto di esigerla potrebbe provocare gravi difficolta' di carattere economico o sociale.

2. Qualora delle merci che si trovano in una delle circostanze descritte all'articolo 233 del codice, lettera c), secondo trattino, oppure lettera d) siano sequestrate, le autorita' doganali, durante il periodo del sequestro, sospendono l'obbligazione del debitore di pagare dazi, quando ritengano che potranno considerarsi sussistenti i presupposti di una confisca.

3. Quando un'obbligazione doganale e' sorta in applicazione dell'articolo 203 del codice, le autorita' doganali sospendono l'obbligo della persona di cui al paragrafo 3, quarto trattino, di detto articolo di pagare i dazi, qualora almeno un altro debitore sia stato identificato e abbia ricevuto comunicazione dell'importo dei dazi a norma dell'articolo 221 del codice.

La sospensione puo' essere concessa soltanto se la persona di cui all'articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice non e' contemplata anche in uno degli altri trattini dello stesso paragrafo e non ha commesso una manifesta negligenza nell'adempimento dei suoi obblighi.

La durata della sospensione e' limitata a un anno. Tuttavia, le autorita' doganali possono prorogare questo periodo per ragioni debitamente giustificate.

La sospensione e' subordinata alla costituzione, da parte della persona che ne beneficia, di una garanzia valida corrispondente all'importo dei dazi in questione, salvo nel caso in cui gia' esista una garanzia, che copra la totalita' del suddetto importo, e il fideiussore non sia stato liberato dai

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

suoi impegni. Si puo' non esigere la garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, la sua prestazione possa provocare gravi difficolta' di carattere economico o sociale.

**art. 877**

Uffici competenti ai rimborsi e agli sgravi: definizioni.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Ai sensi del presente titolo si intende per:

- a) ufficio doganale di contabilizzazione: l'ufficio doganale nel quale sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui e' richiesto il rimborso o lo sgravio;
  - b) autorita' doganale di decisione: l'autorita' doganale dello Stato membro nel quale sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui e' richiesto il rimborso o lo sgravio abilitata a deliberare in merito a tale domanda;
  - c) ufficio doganale di controllo: l'ufficio doganale, nella cui sfera di competenza si trova la merce che ha dato luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione o all'esportazione di cui e' richiesto il rimborso o lo sgravio, che procede a taluni controlli necessari all'istruzione della domanda;
  - d) ufficio doganale di esecuzione: l'ufficio doganale che adotta le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.
2. Uno stesso ufficio doganale puo' assumere tutte o parte delle funzioni di ufficio di contabilizzazione, di autorita' doganale di decisione, di ufficio doganale di controllo e di ufficio doganale di esecuzione.

**art. 878**

Domanda di rimborso o sgravio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. La domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, qui di seguito denominata "domanda di rimborso o di sgravio", e' fatta dalla persona che ha pagato tali dazi o e' tenuta a pagarli oppure dalle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi.

La domanda di rimborso o di sgravio puo' ugualmente essere introdotta dal rappresentante della persona o delle persone di cui al primo comma.

2. Fatto salvo l'articolo 882, la domanda di rimborso o di sgravio va compilata in un originale ed una copia sul formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 111.

Tuttavia, la domanda di rimborso o di sgravio puo' anche essere compilata, per iniziativa della persona o delle persone di cui al paragrafo 1, su altro supporto carta, sempre che essa contenga gli elementi d'informazione figuranti nel predetto allegato.

**art. 879**

Presentazione della domanda di rimborso o sgravio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. La domanda di rimborso o di sgravio, accompagnata dai documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del codice, deve essere presentata all'ufficio doganale di contabilizzazione, a meno che l'autorita' doganale non designi a tal fine un altro ufficio, a carico di questo di trasmetterla immediatamente, previa accettazione, all'autorita' di decisione quando non sia stato designato come tale.

2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 accusa ricezione della domanda sull'originale e sulla copia. La copia e' restituita al richiedente. Ove si applichi l'articolo 878, paragrafo 2, secondo comma, detto ufficio doganale accusa ricevuta al richiedente per iscritto.

**art. 880**

Allegati alla domanda di rimborso o sgravio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Fatte salve le disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agraria comune, quando la domanda riguardi una merce che ha dato luogo alla presentazione di titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata al momento del deposito della relativa dichiarazione in dogana, alla domanda deve essere allegato anche un attestato dell'autorità incaricata di rilasciare detti titoli da cui risulti che sono stati fatti i passi necessari per annullare, all'occorrenza, gli effetti. Tuttavia, il suddetto attestato non è richiesto:

- da una parte, quando l'autorità doganale presso cui è depositata la domanda è incaricata di rilasciare i titoli in parola, - dall'altra, quando il motivo addotto a sostegno della domanda consiste in un errore materiale senza alcuna incidenza sull'imputazione di detti titoli.

**art. 881**

Domanda di rimborso o sgravio incompleta.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. L'ufficio doganale di cui all'articolo 879 può accettare una domanda che non contenga tutti gli elementi d'informazione previsti nel formulario di cui all'articolo 878, paragrafo 2. Tuttavia, esse deve contenere almeno gli elementi d'informazione di cui ai punti da 1 a 3 a 7.

2. Quando si applichi il paragrafo 1, detto ufficio doganale stabilisce il termine entro cui devono pervenire gli elementi d'informazione e/o i documenti mancanti.

3. Quando non venga rispettato il termine stabilito dall'ufficio doganale, in applicazione del paragrafo 2, la domanda è considerata ritirata. Il richiedente ne è informato immediatamente.

**art. 882**

Domanda di rimborso o sgravio di dazi all'esportazione riscossi in relazione a merci in reintroduzione.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Per merci in reintroduzione che all'atto della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di dazi all'esportazione, il rimborso o lo sgravio di detti dazi è subordinato alla presentazione all'autorità doganale di una semplice domanda corredata:

- a) del documento rilasciato come prova del pagamento delle somme dovute, ove queste siano già state rimosse;
- b) dell'originale o della copia, certificata conforme dall'ufficio doganale di reimportazione, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione considerate.

Questo documento deve recare una delle seguenti diciture apposta dall'ufficio doganale di reimportazione:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*

c) dell'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnata all'esportatore al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci o della copia di tale dichiarazione certificata conforme dall'ufficio doganale di esportazione.

Quando l'autorità doganale di decisione disponga già degli elementi indicati in una delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) o c), non è richiesta la presentazione di tali dichiarazioni.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'ufficio doganale di cui all'articolo 879 nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione delle dichiarazioni di esportazione.

**art. 883**

Autorizzazione all'espletamento delle formalita' doganali prima della delibera sulla domanda di rimborso o sgravio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

L'autorita' doganale di decisione puo' autorizzare l'espletamento delle formalita' doganali, alle quali potra' essere subordinato il rimborso o lo sgravio, prima di aver deliberato sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi.

L'autorizzazione di cui sopra non anticipa la decisione che verra' presa sulla domanda stessa.

**art. 884**

Intrasferibilita' della merce in relazione alla quale e' chiesto il rimborso o lo sgravio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Fatto salvo l'articolo 883, e fino a quando non sara' stata presa una decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio, la merce alla quale si riferisce l'importo dei dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio non puo' essere trasferita in un luogo diverso da quello indicato nella domanda, sempre che il richiedente non ne abbia preventivamente informato l'ufficio doganale di cui all'articolo 879, al quale spetta darne comunicazione all'autorita' doganale di decisione.

**art. 885**

Istruttoria relativa alla domanda di rimborso o sgravio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Se la domanda di rimborso o di sgravio riguarda un caso per il quale e' necessario ottenere informazioni complementari o procedere al controllo della merce, in particolare per assicurarsi che le condizioni previste dal codice e dal presente titolo per beneficiare del rimborso o dello sgravio siano debitamente soddisfatte, l'autorita' doganale di decisione prende a tal fine ogni misura utile, eventualmente inviando all'ufficio doganale di controllo una domanda che indichi la natura esatta delle informazioni da ottenere o dei controlli da effettuare.

L'ufficio doganale di controllo evade al piu' presto la predetta richiesta e comunica all'autorita' doganale di decisione le informazioni ottenute o il risultato dei controlli effettuati.

2. Quando le merci formanti oggetto della domanda si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati contabilizzati i relativi dazi all'importazione o all'esportazione si applicano le disposizioni di cui al capitolo 4 del presente titolo.

**art. 886**

Delibera scritta relativa al rimborso o allo sgravio. Contenuto.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. L'autorita' doganale di decisione, una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, delibera per iscritto sulla domanda di rimborso o di sgravio, conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del codice.

2. Se favorevole, la decisione deve contenere tutti gli elementi d'informazione necessari alla sua esecuzione.

secondo il caso, nella decisione devono figurare i seguenti elementi d'informazione o parte di essi:

a) le informazioni che consentono d'identificare la merce cui si applica la decisione;

b) il motivo del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, con il riferimento al corrispondente articolo del codice e, all'occorrenza, al corrispondente articolo del presente titolo;

c) l'utilizzazione o la destinazione cui deve essere assegnata la merce, secondo quanto previsto nel caso in oggetto dal codice e, all'occorrenza, sulla base di un'autorizzazione specifica dell'autorita' doganale di decisione;

d) il termine entro il quale devono essere espletate le formalita' cui e'

subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;

e) l'indicazione che il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione sarà concesso soltanto dopo che l'ufficio doganale di esecuzione avrà provato all'autorità doganale di decisione che sono state debitamente espletate le formalità cui è subordinato tale rimborso o tale sgravio;

f) l'indicazione delle condizioni alle quali resta soggetta la merce fino all'esecuzione della decisione;

g) una menzione che richiami l'attenzione del beneficiario, sul fatto che deve consegnare l'originale della decisione all'ufficio doganale di esecuzione prescelto contestualmente alla presentazione della merce.

**art. 887**

Adempimenti degli uffici doganali di esecuzione e di controllo relativi alla merce oggetto di rimborso o sgravio.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. L'ufficio doganale di esecuzione interviene per accertarsi:

- se del caso, che le condizioni di cui all'articolo 886, paragrafo 2 lettera f) sono rispettate,
- in tutti i casi che alla merce è stata data l'utilizzazione o la destinazione prevista nella decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.

2. Se la possibilità di porre la merce in deposito doganale, in zona franca è prevista nella decisione e tale possibilità è utilizzata dal beneficiario, le formalità necessarie devono essere espletate nell'ufficio doganale di esecuzione.

3. Se l'utilizzazione o la destinazione effettiva della merce prevista nella decisione di concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi può essere constatata soltanto in uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'ufficio doganale di esecuzione, la prova deve essere fornita presentando l'esemplare di controllo T5, rilasciato ed impiegato conformemente agli articoli da 912 bis a 912 octies e alle disposizioni del presente articolo.

L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato come segue:

- a) nella casella n. 33 deve essere indicato il codice della nomenclatura combinata relativo alle merci;
- b) nella casella n. 103 deve essere indicata, in lettere, la quantità delle merci;
- c) la casella n. 104 deve recare, secondo il caso, la menzione "Uscita dal territorio doganale della Comunità" oppure una delle seguenti diciture:
  - Consegna gratuita all'ente assistenziale sottoindicato:....,
  - Distruzione sotto controllo doganale,
  - Vincolo al regime doganale seguente:....,
  - Introduzione in zona franca o in deposito franco;
- d) la casella n. 106 deve essere compilata indicando il riferimento alla decisione di concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi;
- e) la casella n. 107 deve recare la menzione "Articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n..../93."

4. L'ufficio doganale di controllo che constata o fa constatare, sotto la sua responsabilità, che alla merce è stata effettivamente data

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

l'utilizzazione o la destinazione prevista compila la casella "Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione" dell'esemplare di controllo contrassegnando con una crocetta la menzione "hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione indicata sul recto il ..." con la relativa data.

5. Se l'ufficio doganale di esecuzione si e' assicurato che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, ne da' attestato all'autorita' di decisione.

**art. 888**

Esecuzione del rimborso o dello sgravio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Se l'autorita' doganale di decisione ha deliberato favorevolmente sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi procede a tale rimborso o sgravio soltanto quando dispone dell'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5.

**art. 889**

Rimborso e sgravio di dazi ridotti o nulli.

**Testo: in vigore dal 20/01/1998**

1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fonda sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di un altro regime tariffario preferenziale, il rimborso o lo sgravio e' concesso se, alla data della presentazione della domanda, corredata dei documenti necessari:

- nel caso di un contingente tariffario, il suo volume non risulti esaurito,
- negli altri casi, non sia stato ripristinato il dazio normalmente da pagare.

Tuttavia, il rimborso o lo sgravio e' concesso anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente, quando, per errore commesso dalla stessa autorita' doganale, il dazio ridotto o nullo non sia stato applicato a merci la cui dichiarazione per la libera pratica comportava tutti gli elementi stabiliti ed era accompagnata da tutti i documenti necessari per l'applicazione di tale dazio ridotto o nullo.

2. Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione del paragrafo 1, secondo comma.

**art. 890**

Rimborso e sgravio in relazione a merci suscettibili di trattamenti tariffari preferenziali.

**Testo: in vigore dal 01/06/2003**

L'autorita' doganale di decisione da' seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio in presenza di quanto segue:

- a) a sostegno della domanda viene presentato un certificato di origine, un certificato di circolazione, un certificato di autenticita', un documento di transito comunitario interno o un altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario, di un trattamento tariffario preferenziale o di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci;
- b) il documento cosi' presentato si riferisce specificamente alle merci considerate;
- c) sono soddisfatte tutte le condizioni relative all'accettazione di tale

documento;

d) sono soddisfatte tutte le altre condizioni per la concessione del trattamento comunitario, di un tariffario preferenziale o di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci.

Il rimborso o lo sgravio e' effettuato dietro presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate all'ufficio doganale di esecuzione, l'autorita' doganale di decisione accorda il rimborso o lo sgravio soltanto se dagli elementi di controllo di cui dispone risulta che il certificato o il documento presentato a posteriori si riferisce senza alcun dubbio alle merci in causa.

**art. 891**

Ineseguibilita' del rimborso o dello sgravio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi quando a sostegno della domanda sono presentati titoli comportanti la fissazione anticipata dei prelievi.

**art. 892**

Improcedibilita' del rimborso o dello sgravio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Conformemente all'articolo 238 del codice, non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

- il carattere difettoso delle merci era gia' stato preso in considerazione al momento della fissazione dei termini del contratto, in particolare del prezzo, in seguito al quale dette merci sono state vincolate al regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;
- le merci sono vendute dall'importatore dopo che ne e' stata constatata la difettosita' o la non conformita' alle clausole del contratto.

**art. 893**

Termine per l'espletamento delle formalita' doganali alle quali e' subordinato il rimborso o lo sgravio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Fatto salvo l'articolo 900, paragrafo 1, lettera c), l'autorita' doganale di decisione stabilisce un termine, non eccedente due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, per espletare le formalita' doganali alle quali e' subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi.
2. La mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 1 comporta la decadenza dal diritto al rimborso o allo sgravio, tranne quando il beneficiario della decisione fornisca la prova che e' stato ostacolato nel rispetto del predetto termine per un caso fortuito o forza maggiore.

**art. 894**

Rottami e residui derivanti dalla distruzione della merce.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Se dalla distruzione della merce, autorizzata dall'autorita' doganale di decisione, si ricavano rottami e residui, questi ultimi sono da considerarsi merci non comunitarie non appena sara' stata presa una decisione favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.

**art. 895**

Disposizioni relative a merci introdotte in deposito doganale, zona franca o deposito franco.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando e' concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b), secondo comma del codice, l'autorita' doganale prende tutte le disposizioni utili affinche' le merci introdotte in deposito doganale, in

zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie.

**art. 896**

Rimborso e sgravio relativi a merci vincolate, nel quadro della politica agraria comune, ad un regime comportante l'obbligo di pagare i dazi a fronte di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Le merci che, nel quadro della politica agraria comune, sono vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione a fronte di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata, sono ammesse al beneficio degli articoli 237, 238 e 239 del codice, purché si compri, con soddisfazione dell'ufficio doganale di cui all'articolo 879, che l'autorità competente ha preso le misure necessarie per annullare gli effetti del titolo a fronte del quale è avvenuta l'operazione d'importazione.

2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di riesportazione, di introduzione in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, o di distruzione delle merci.

**art. 897**

Rimborso e sgravi parziali.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Quando l'esportazione, la riesportazione, la distribuzione o qualsiasi altra destinazione autorizzata riguardi, invece del materiale completo, uno o più pezzi staccati o uno o più elementi di tale materiale, il rimborso o lo sgravio consiste nella differenza tra l'importo dei dazi all'importazione relativo al materiale completo e l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero stati applicati al materiale restante se quest'ultimo fosse stato vincolato ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi alla data in cui ha avuto luogo il vincolo del materiale completo.

**art. 898**

Limite minimo per il rimborso o lo sgravio.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

L'importo di cui all'articolo 240 del codice è fissato in 10 ecu.

**art. 899**

Rimborso e sgravio dei dazi all'importazione. (N.d.R. Per gli effetti si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1335/2003).

**Testo: in vigore dal 27/07/2003**

1. Quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata sottoposta la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice, constati:

- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in oggetto,
- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui all'articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in oggetto.

2. Negli altri casi, fatti salvi quelli in cui la pratica va sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 905, l'autorità doganale di decisione decide essa stessa di concedere il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione quando le circostanze del caso costituiscano una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

Quando sia applicabile l'articolo 905, paragrafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza il rimborso o lo sgravio dei dazi in oggetto può essere adottata soltanto: al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 906 a 909.

3. Ai sensi dell'articolo 239, paragrafo 1, del codice e del presente articolo, per "interessato" si intende la(le) persona(e) di cui all'articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all'occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all'espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l'espletamento di tali formalità.

4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri si prestano mutua assistenza, in particolare quando si tratti di un'inadempienza dell'autorità doganale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a prendere la decisione.

#### art. 900

Ipotesi e condizioni per il rimborso e lo sgravio dei dazi all'importazione.

#### Testo: in vigore dal 01/06/2003

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

a) le merci non comunitarie, vincolate ad un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, o le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione per scopi specifici siano state rubate e tali merci siano ritrovate in breve tempo e restituite, nello stato in cui si trovavano al momento del furto, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;

b) le merci non comunitarie siano state inavvertitamente svincolate da un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dei dazi cui erano state assegnate e, non appena constatato l'errore, le merci siano restituite, nello stato in cui si trovavano al momento in cui sono state svincolate, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;

c) sia impossibile far funzionare il sistema di apertura del mezzo di trasporto su cui si trovano le merci, precedentemente immesse in libera pratica, e procedere, di conseguenza, al loro scarico, non appena arrivate a destinazione, e tali merci siano immediatamente riesportate;

d) il fornitore, stabilito in un paese terzo, di merci inizialmente immesse in libera pratica che gli vengono rispediti in regime di perfezionamento passivo, affinché proceda gratuitamente all'eliminazione dei difetti esistenti prima dello svincolo (anche se sono stati constatati in un secondo tempo) o al loro adeguamento alle clausole del contratto in seguito al quale è stata effettuata l'immissione in libera pratica delle merci, decida di tenersi definitivamente le merci in oggetto a motivo dell'impossibilità in cui si trova di porre rimedio alla situazione in atto o di rimediare in condizioni economicamente accettabili;

e) sia stato constatato, al momento in cui l'autorità doganale decide di contabilizzare a posteriori i dazi all'importazione cui era effettivamente soggetta la merce inizialmente immessa in libera pratica in esenzione totale da tali dazi, che la merce in causa è stata riesportata fuori del territorio doganale della Comunità senza essere stata sottoposta al controllo dell'autorità doganale, essendo stato accertato che le condizioni materiali previste dal codice per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto sarebbero state soddisfatte nel momento in cui è stata effettuata la riesportazione della merce se tale importo fosse stato riscosso all'atto della sua immissione in libera pratica;

f) un'istanza giudiziaria abbia fatto divieto di commercializzare una merce precedentemente vincolata, in condizioni regolari, ad un regime doganale

comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e si sia in seguito proceduto alla sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunita' o alla sua distruzione sotto il controllo dell'autorita' doganale, quando e' appurato che la merce in oggetto non e' stata utilizzata nella Comunita';

g) le merci siano state vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi da un dichiarante abilitato a procedervi d'ufficio e, per un motivo non imputabile al medesimo, non abbiano potuto essere consegnate al destinatario;

h) le merci siano state spedite al destinatario per un errore dello speditore;

i) le merci si siano rivelate inadatte all'uso previsto dal destinatario per un errore evidente di compilazione dell'ordinazione;

j) le merci che, dopo essere state svincolate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, risultino non conformi alla normativa in vigore riguardo alla loro utilizzazione o alla loro commercializzazione o per tale motivo non possano essere utilizzate per i fini previsti dal destinatario;

k) l'utilizzazione delle merci per i fini previsti dal destinatario sia impossibile o notevolmente ridotta in seguito a misure di portata generale prese posteriormente alla data in cui e' stato autorizzato il loro svincolo per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi da un'autorita' o un organismo avente in materia potere decisionale;

l) il beneficio dell'esonero totale o parziale dei dazi all'importazione, chiesto dall'interessato sulla base delle disposizioni vigenti, non possa per ragioni non imputabili a quest'ultimo, essere concesso dall'autorita' competente che contabilizza quindi i dazi all'importazione divenuti esigibili;

m) le merci siano pervenute al destinatario oltre i termini di consegna previsti dal contratto in seguito al quale e' stato operato il vincolo delle merci ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;

n) le merci che non hanno potuto essere vendute nel territorio doganale della Comunita' siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali:

- operanti in paesi terzi, sempre che dispongano di una rappresentanza nella Comunita', oppure

- operanti nel territorio doganale della Comunita', sempre che possano beneficiare di una franchigia in caso d'importazione per la libera pratica di merci affini provenienti da paesi terzi.

o) l'obbligazione doganale non sia sorta sulla base dell'articolo 201 del codice e l'interessato possa presentare un certificato d'origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o qualsiasi altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbe potuto, qualora fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica, beneficiarie del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, sempre che siano state soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 890.

2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e lettere da f) a n) e' subordinato, salvo quando le merci siano distrutte per ordine dell'autorita' pubblica o siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali operanti nella Comunita', alla loro riesportazione, sotto il controllo dell'autorita' doganale, fuori del territorio doganale della Comunita'.

Su espressa richiesta, l'autorita' di decisione autorizza a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione, oppure con il loro

vincolo in regime di transito comunitario esterno, al regime del deposito doganale, in zona franca o in deposito franco.

Per ricevere una di queste destinazioni doganali le merci in oggetto non sono considerate merci comunitarie.

In tal caso, l'autorita' doganale prende tutte le disposizioni utili affinche' le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie.

3. (soppresso)

4. Deve essere inoltre stabilito, con soddisfazione dell'ufficio doganale di controllo, che le merci non sono state ne' utilizzate ne' vendute dall'interessato.

#### art. 901

Ipotesi e condizioni per il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione.

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Inoltre, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

a) le merci erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione siano state riesportate fuori del territorio doganale della Comunita' senza essere state preventivamente dichiarate per il regime doganale al quale avrebbero dovuto essere vincolate, sempre che risultino soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 237 del codice;

b) la riesportazione o la distruzione delle merci di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b) del codice non sia avvenuta sotto il controllo dell'autorita' doganale e siano state soddisfatte le altre condizioni previste dal predetto articolo;

c) la riesportazione o la distruzione delle merci non sia stata effettuata sotto il controllo dell'autorita' doganale, conformemente all'articolo 900, paragrafo 1, lettera c) e dalla lettera f) fino alla lettera n), e risultino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all'articolo 900, paragrafi 2 e 4.

2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1 e' subordinato:

a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire all'autorita' doganale di decisione di accertarsi che le merci per le quali e' stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state:

- effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunita', oppure - distrutte sotto il controllo di autorita' o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto;

b) alla restituzione all'autorita' doganale di decisione di qualsiasi documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunita', oppure alla presentazione di qualsiasi elemento di prova ritenuto necessario da tale autorita' per accertarsi che il documento in causa non venga utilizzato per importare merci nella Comunita' in un secondo tempo.

#### art. 902

Documentazione per il rimborso o lo sgravio di dazi all'importazione.

#### **Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 901, paragrafo 2:

a) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorita' doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali e' richiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunita' consistono nella presentazione, da parte del richiedente:

- dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione di esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunita', e -

di un attestato dell'ufficio doganale attraverso il quale e' avvenuta l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunita'. Quando tale attestato non possa essere fornito, la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunita' puo' risultare dalla presentazione:

- di un attestato dell'ufficio doganale che ha constatato l'arrivo delle merci nel paese terzo di destinazione, oppure - dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione.

A tali documenti va allegata la documentazione amministrativa e commerciale che permette all'autorita' doganale di decisione di controllare che le merci esportate fuori del territorio doganale della Comunita' sono proprio quelle che erano state dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, cioe':

- l'originale o una copia autenticata della dichiarazione per detto regime, e  
- nella misura ritenuta necessaria dall'autorita' doganale di decisione, i documenti commerciali o amministrativi (quali fatture, distinti, documenti di transito, certificati sanitari) comportanti una descrizione esauriente delle merci (designazione commerciale, quantita', marchi e altre indicazioni di cui possono essere corredate) che sono stati acclusi, da una parte, alla dichiarazione per il predetto regime, dall'altra, alla dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunita' oppure, all'occorrenza, alla dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione;

b) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorita' doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali e' chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorita' o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente devono consistere nella presentazione, da parte del richiedente:

- del verbale o della dichiarazione di distruzione redatto dall'autorita' ufficiale sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo o di una copia autenticata, oppure - di un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi d'informazione che ne giustificano l'abilitazione.

Tali documenti devono recare una descrizione sufficientemente precisa delle merci distrutte (designazione commerciale, quantita', marchi ed altre indicazioni di cui possono essere corredate) per consentire all'autorita' doganale, raffrontando le indicazioni figuranti nella dichiarazione per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e nei documenti commerciali (quali fatture, distinte) che la corredano, di assicurarsi che le merci distrutte sono proprio quelle che erano state dichiarate per il regime.

2. Se gli elementi di prova di cui al paragrafo 1 si rivelano insufficienti a permettere all'autorita' doganale di decisione di deliberare con cognizione di causa sul caso loro sottoposto, oppure quando taluni di essi non possono essere presentati, essi debbono essere completati o sostituiti da ogni altro documento ritenuto necessario dalla predetta autorita'.

#### art. 903

Rimborso dei dazi all'esportazione relativi a merci immesse in libera pratica.

#### Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994

1. Per le merci in reintroduzione che al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunita' avevano dato luogo alla riscossione di un dazio all'esportazione, la loro immissione in libera pratica da' diritto al rimborso delle somme cosi' riscosse.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 844.

La prova che le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice, deve essere fornita all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

3. Il paragrafo 1 si applica anche quando le merci in causa costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale della Comunita'.

**art. 904**

Ineseguibilita' del rimborso o sgravio di dazi all'importazione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando, secondo il caso, l'unico motivo a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio e' costituito:

- a) dalla riesportazione fuori del territorio doganale della Comunita' per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 237 o 238 del codice o all'articolo 900 o 901, in particolare per la mancata vendita di merci precedentemente vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;
- b) salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria, dalla distruzione, per qualsiasi motivo, di merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione dopo il loro svincolo da parte dell'autorita' doganale;
- c) dalla presentazione, anche in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale per merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento.

**art. 904 - bis**

Casi in cui va effettuata una comunicazione alla Commissione. (N.d.R. Per gli effetti si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1335/2003).

**Testo: in vigore dal 27/07/2003**

1. Quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2, ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 899, paragrafo 2.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco delle fattispecie, esposte in modo sommario, di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 899, paragrafo 2, quando l'importo rimborsato o abbuonato ad un operatore a motivo di una stessa situazione particolare e riguardante, all'occorrenza, diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore a 50 000 EUR. Tale comunicazione si effettua nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno, per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio nel corso del semestre precedente.

**art. 905**

Devoluzione alla Commissione della decisione concernente il rimborso o lo sgravio. (N.d.R. Per gli effetti si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1335/2003).

**Testo: in vigore dal 27/07/2003**

1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende l'autorita' doganale di decisione trasmette il caso alla Commissione affinche' sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909:

- quando tale autorita' ritenga che la situazione particolare risulti da un'inadempienza della Commissione agli obblighi ad essa incombenti o,
- le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunita' con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilita' di procedere ad inchieste comunitarie del genere o,
- l'importo che riguarda l'interessato in seguito a una stessa situazione

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

particolare e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500 000 EUR.

Il termine "interessato" dev'essere inteso nel senso di cui all'articolo 899.

2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando:

- la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili,
- alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta da colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.

4. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.

5. Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottoposto, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.

6. La Commissione trasmette la pratica all'autorità doganale e la procedura di cui agli articoli da 906 a 909 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni:

- nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorità doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione,
- la pratica sia manifestamente incompleta poiché non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione,
- non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2,
- l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita,
- nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorità doganale nel corso dell'esame della pratica.

**art. 906**

Adempimenti della Commissione a seguito della trasmissione della pratica di rimborso o sgravio. (N.d.R. Per gli effetti si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1335/2003).

**Testo: in vigore dal 27/07/2003**

La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 3, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della pratica.

L'esame della pratica è iscritto, non appena possibile, all'ordine del

giorno di una riunione del gruppo di esperti di cui all'articolo 907.

**art. 906 - bis**

Procedura che deve seguire il richiedente il rimborso o lo sgravio per comunicare le proprie osservazioni alla Commissione nel caso di domanda respinta.

**Testo: in vigore dal 06/08/1998**

In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 906 e 907, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti del richiedente il rimborso o lo sgravio, gli comunica le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. Il richiedente il rimborso o lo sgravio comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.

**art. 907**

Termine per la decisione della Commissione. (N.d.R. Per gli effetti si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1335/2003).

**Testo: in vigore dal 27/07/2003**

Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure non la giustifica.

La decisione dev'essere presa entro nove mesi dalla data di ricezione, da parte della Commissione, della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 3. Tuttavia, qualora la dichiarazione o la valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, di cui all'articolo 905, paragrafo 3, non siano incluse nella pratica, il termine di nove mesi decorre soltanto dalla data di ricevimento di tali documenti da parte della Commissione. L'autorità doganale e il richiedente il rimborso o lo sgravio ne vengono informati.

Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi e' prorogato del tempo intercorrente tra la data di invio da parte della Commissione della richiesta di elementi d'informazione complementari e la data in cui questi ultimi pervengono alla Commissione. Il richiedente il rimborso o lo sgravio e' informato della proroga.

Quando la Commissione abbia proceduto essa stessa ad accertamenti per poter deliberare, il termine di nove mesi e' prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non puo' superare nove mesi. L'autorità doganale e il richiedente il rimborso o lo sgravio sono informati della data di avvio e di conclusione delle inchieste.

Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni al richiedente il rimborso o lo sgravio, conformemente all'articolo 906 bis, il termine di nove mesi viene prorogato di un mese.

**art. 908**

Comunicazione della decisione della Commissione. (N.d.R. Per gli effetti si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1335/2003).

**Testo: in vigore dal 27/07/2003**

1. La notifica della decisione di cui all'articolo 907 dev'essere fatta allo Stato membro interessato al piu' presto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo articolo.

La Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate per permettere alle autorità doganali di deliberare sui casi in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

2. In base alla decisione della Commissione, comunicata nelle condizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di decisione delibera sulla domanda presentatale.

3. Quando la decisione di cui all'articolo 907 stabilisca che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio, la Commissione può, alle condizioni da essa determinate, abilitare gli Stati membri a rimborsare o abbuonare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

**art. 909**

Mancata adozione della decisione da parte della Commissione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 907 o non ha comunicato alcuna decisione allo Stato membro in causa nel termine di cui all'articolo 908, l'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.

**art. 910**

Modello della domanda dell'autorità doganale di decisione all'ufficio doganale di controllo.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

Nei casi di cui all'articolo 885, paragrafo 2, la domanda dell'autorità doganale di decisione all'ufficio doganale di controllo deve essere fatta per iscritto, in duplice copia, sul documento il cui modello figura nell'allegato 112.

Debbono esservi allegati, sotto forma di originali o di copie, la domanda di rimborso o di sgravio nonché tutti i documenti necessari per permettere all'ufficio doganale di controllo di procurarsi le informazioni o di effettuare le verifiche richieste.

**art. 911**

Termine per l'istruttoria da parte dell'ufficio doganale di controllo.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

1. Entro due settimane dalla data di ricevimento della domanda l'ufficio doganale di controllo si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall'autorità doganale di decisione. Esso annota i risultati del suo intervento nello spazio riservato a tal fine sull'originale del documento di cui all'articolo 910 che rinvia all'autorità doganale di decisione con tutti i documenti trasmessigli.

2. Quando non sia in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti nel termine di due settimane di cui al paragrafo 1, l'ufficio doganale di controllo accusa ricevuta entro questo termine della domanda trasmessagli rispedendo all'autorità doganale di decisione la copia del documento di cui all'articolo 910 opportunamente annotato.

**art. 912**

Modello per l'attestato da parte dell'ufficio doganale di esecuzione.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

L'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5 è fornito all'autorità doganale di decisione dall'ufficio doganale di esecuzione su un documento il cui modello figura nell'allegato 113.

**art. 912 - bis**

Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci  
Definizioni.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002 con effetto dal 01/04/2002**

1. Ai fini della presente parte si intende per:

a) 'autorità competenti': le autorità doganali o qualsiasi altra autorità

degli Stati membri, incaricate dell'applicazione della presente parte;

- b) 'ufficio': l'ufficio doganale o l'organismo incaricato, a livello locale, dell'applicazione della presente parte;
- c) 'esemplare di controllo T5': l'esemplare compilato sul formulario T5, originale e copia, conforme al modello figurante all'allegato 63, eventualmente completato o con uno o piu' formulari T5 bis, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 64, o con una o piu' distinte di carico T5, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 65. Tali formulari sono stampati e compilati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato 66 e, se del caso, tenendo conto delle indicazioni d'uso complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.

2. Quando l'applicazione di una normativa comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione nel territorio doganale della Comunita' e' subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta nella predetta misura, la prova e' costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T5, compilato e utilizzato conformemente alle disposizioni della presente parte.

3. Su uno stesso esemplare di controllo T5 possono figurare esclusivamente merci caricate su un solo mezzo di trasporto, ai sensi dell'articolo 349, paragrafo 1, secondo comma, e destinate ad un unico destinatario per ricevere la medesima utilizzazione e/o destinazione.

L'utilizzazione di distinte di carico T5, compilate mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni, e degli elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalita' di spedizione/esportazione, che recano l'insieme delle indicazioni contenute nel formulario il cui modello figura all'allegato 65, puo' essere autorizzata dalle autorita' competenti, al posto di detto formulario, nei casi in cui questi documenti sono strutturati e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficolta' e da offrire tutte le garanzie ritenute utili dalle stesse autorita'.

4. Oltre alle responsabilita' stabilite da una normativa particolare, chiunque sottoscriva un esemplare di controllo T5 e' tenuto a destinare le merci designate in tale documento all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata.

Costui risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, effettuata da chiunque, degli esemplari di controllo T5 che egli compila.

5. In deroga al paragrafo 2 e salvo diversamente stabilito nella normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, ogni Stato membro ha la facolta' di prevedere che la prova che alle merci e' stata data l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte venga fornita secondo una procedura nazionale, a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di aver ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta.

#### **art. 912 - ter**

Esemplare di controllo T5.

#### **Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. L'esemplare di controllo T5 e' redatto dall'interessato in un originale ed almeno una copia. Ciascuno dei documenti di questo esemplare deve recare la firma originale dell'interessato e, negli spazi riservati alla designazione delle merci e alle diciture speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla normativa comunitaria che prevede il controllo.

2. Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce la

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

costituzione di una garanzia, tale garanzia e' costituita:

- presso l'organismo designato da detta normativa oppure, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, o presso l'ufficio che rilascia l'esemplare di controllo T5 o presso un altro ufficio a tal fine designato dallo Stato membro da cui tale ufficio dipende, e
- secondo le modalita' che verranno stabilite dalla normativa comunitaria stessa o, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, dalle autorita' dello Stato membro.

In tal caso, nella casella n. 106 del formulario T5 e' riportata una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 punto 35 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 punto 34 \*\*\*

3. Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce un termine entro il quale rendere esecutive l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci, viene completata la dicitura 'Termine di esecuzione di... giorni' che compare alla casella n. 104 del formulario T5.

4. Quando le merci circolano vincolate ad un regime doganale, l'ufficio doganale dal quale le merci sono spedite rilascia l'esemplare di controllo T5.

Il documento relativo al regime utilizzato deve recare un riferimento all'esemplare di controllo T5 rilasciato. Allo stesso modo, l'esemplare di controllo T5 deve recare, alla casella n. 109 del formulario T5, un riferimento a detto documento.

5. Quando le merci non sono vincolate ad un regime doganale, l'esemplare di controllo T5 e' rilasciato dall'ufficio da cui le merci sono spedite.

Il formulario T5 deve riportare, alla casella n. 109, una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pagg. 3 e 4 punto 36 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 punto 35 \*\*\*

6. L'esemplare di controllo T5 e' visto dall'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5. Il visto deve prevedere le seguenti diciture da far figurare nella casella A 'Ufficio di partenza' di detti documenti:

- a) per il formulario T5, il nome e il timbro dell'ufficio, la firma della persona competente, la data del visto e un numero di registrazione, che puo' essere prestampato;
- b) per il formulario T5 bis o la distinta di carico T5, il numero di registrazione che figura il formulario T5. Questo numero deve essere apposto o a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio o a mani; in quest'ultimo caso e' necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

7. Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'articolo 357 si applica 'mutatis mutandis'. L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 procede al controllo della spedizione e compila e visa la casella D 'Controllo dell'ufficio di partenza', che figura al recto del formulario T5.

8. L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 trattiene una copia di tutti gli esemplari di controllo T5. Gli originali di tali documenti sono consegnati all'interessato non appena siano state espletate tutte le formalità amministrative e siano state debitamente compilate le caselle A 'Ufficio di partenza' e, nel formulario T5, la casella B 'Da rispedire a'.

9. L'articolo 360 si applica 'mutatis mutandis'.

**art. 912 - quater**

Presentazione delle merci e degli esemplari di controllo T5 all'ufficio di destinazione.

**Testo: in vigore dal 19/03/2002 con effetto dal 01/04/2002**

1. Le merci e gli originali degli esemplari di controllo T5 devono essere presentati all'ufficio di destinazione.

Salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'ufficio di destinazione puo' autorizzare che le merci siano consegnate direttamente al destinatario alle condizioni fissate da questo ufficio, in modo da poter effettuare i controlli di sua spettanza all'arrivo delle merci o successivamente.

La persona che presenta all'ufficio di destinazione un esemplare di controllo T5 e la merce cui esso si riferisce puo' ottenere, su richiesta, una ricevuta compilata su un formulario il cui modello figura nell'allegato 47. Questa ricevuta non puo' sostituire l'esemplare di controllo T5.

2. Quando la normativa comunitaria prevede il controllo dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunita' e queste merci lasciano detto territorio:

- per via marittima, l'ufficio di destinazione e' l'ufficio responsabile del porto in cui le merci sono caricate su una nave di una linea diversa da una linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis;
- per via aerea: l'ufficio di destinazione e' l'ufficio responsabile dell'aeroporto comunitario di carattere internazionale, conformemente all'articolo 190, punto b), in cui le merci sono caricate su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario;
- per altra via di trasporto: l'ufficio di destinazione e' l'ufficio di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2.

3. L'ufficio di destinazione garantisce il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta. Questo ufficio deve registrare, se del caso trattenendone una copia, i dati degli esemplari di controllo T5 e i risultati dei controlli effettuati.

4. L'ufficio di destinazione rispedisce l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo indicato nella casella B 'Da rispedire a' del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalita' e aver apposto le annotazioni richieste.

**art. 912 - quinquies**

Costituzione di garanzia.

**Testo: in vigore dal 02/08/2000**

1. Quando il rilascio dell'esemplare di controllo T5 e' accompagnato dalla costituzione di una garanzia, conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per le quantita' di merci che non hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prescritte, o se del caso alla scadenza di un termine stabilito ai sensi dell'articolo 912 ter, paragrafo 3, le autorita' competenti adottano le misure atte a consentire all'ufficio di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, di riscuotere, se del caso dalla garanzia depositata, una quota proporzionale a tali quantita' di merci.

Tuttavia, su domanda dell'interessato, tali autorita' possono stabilire che venga riscosso, se del caso dalla garanzia depositata, un determinato importo ottenuto moltiplicando la quota di garanzia corrispondente alle quantita' di merci che alla scadenza del termine stabilito non hanno ancora avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste, per il risultato della

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

divisione del numero di giorni che, dopo la scadenza del termine stabilito, sono stati necessari per rendere esecutiva la prevista utilizzazione e/o destinazione di tali quantita' di merci, per il numero di giorni previsto dal termine stesso.

Il presente paragrafo non si applica se l'interessato dimostra il perimento di tali merci imputabile a forza maggiore.

3. Se entro sei mesi dalla data di emissione dell'esemplare di controllo T5 o, se del caso, dalla scadenza del termine indicato alla rubrica 'Termine di esecuzione di... giorni' della casella n. 104 del formulario T5, questo esemplare, debitamente annotato dall'ufficio di destinazione, non e' giunto all'ufficio di rinvio indicato nella casella B del documento, le autorità competenti adottano le misure necessarie per la riscossione della garanzia di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, da parte dell'ufficio di cui allo stesso articolo.

Il presente paragrafo non si applica se il superamento del termine fissato per la restituzione dell'esemplare di controllo T5 non e' imputabile all'interessato.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci e, comunque, fatte salve le disposizioni relative all'obbligazione doganale.

**art. 912 - sexies**

Spedizioni frazionate.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'esemplare di controllo T5 nonche' la spedizione che esso accompagna possono essere frazionati prima della conclusione della procedura per la quale il formulario e' stato rilasciato. Le spedizioni che abbiano formato oggetto di tale frazionamento possono subire un ulteriore frazionamento.

2. L'ufficio in cui e' effettuato il frazionamento rilascia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 912 ter, un estratto dell'esemplare di controllo T5 per ciascuna parte della spedizione frazionata.

Ciascun estratto deve contenere le menzioni speciali che figurano nelle caselle n. 100, n. 104, n. 105, n. 106 e n. 107 dell'esemplare di controllo T5 originale e indicare la massa e la quantita' netta delle merci che ne fanno oggetto. Inoltre, alla casella n. 106 del formulario T5 di ciascun estratto e' riportata una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 19  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 punto 37 \*\*\*
- trattino 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 punto 36 \*\*\*

La casella B 'Da rispedire a' del formulario T5 deve riportare le medesime diciture che compaiono nella corrispondente casella del formulario T5 originale.

Nella casella J 'Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione' del formulario T5 originale, e' riportata una delle seguenti diciture:

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 punto 38 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 punto 37 \*\*\*

L'esemplare di controllo T5 originale e' rinviato senza indugio all'indirizzo indicato nella casella B 'Da rispedire a' del formulario T5, accompagnato dalle copie degli estratti rilasciati.

L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento trattiene una copia dell'esemplare di controllo T5 originale e degli estratti. Gli originali degli estratti dell'esemplare di controllo T5 accompagnano le spedizioni parziali fino agli uffici di destinazione relativi a ciascuna spedizione parziale dove vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 912 quater.

3. In caso di ulteriore frazionamento, conformemente al paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

**art. 912 - septies**

Rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. L'esemplare di controllo T5 puo' essere rilasciato a posteriori, a condizione che:

- l'omissione della domanda o il mancato rilascio al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato o questi possa fornire la prova che detta omissione non e' dovuta a una manovra fraudolenta o a negligenza manifesta da parte sua,
- l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate tutte le formalita',
- l'interessato presenti la documentazione richiesta per il rilascio del predetto esemplare,
- sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorita' competenti, che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5 non puo' dar luogo all'ottenimento di indebiti vantaggi finanziari, tenuto conto del regime e/o della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.

Quando l'esemplare di controllo T5 e' rilasciato a posteriori, il formulario T5 deve recare una delle seguenti diciture in rosso:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini da 12 a 15  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 punto 39 \*\*\*
- trattino 16  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*
- trattini da 17 a 19  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 punto 39 \*\*\*
- trattino 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 punto 38 \*\*\*

e l'interessato vi deve indicare l'identita' del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite, nonche' la data di partenza e, se del caso, la data di presentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

2. In caso di smarrimento dell'originale degli esemplari di controllo T5 e degli estratti degli esemplari di controllo T5, duplicati di questi documenti possono essere rilasciati, dietro richiesta dell'interessato, dall'ufficio che ha emesso detti originali. Il duplicato deve essere corredato del timbro dell'ufficio e della firma del funzionario competente, nonche' di una delle seguenti diciture in rosso:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*
- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 3 punto 40 \*\*\*
- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 punto 39 \*\*\*

3. Gli esemplari di controllo T5 rilasciati a posteriori e i duplicati di questi esemplari possono essere annotati dall'ufficio di destinazione solo dopo constatazione da parte dello stesso ufficio che le merci oggetto di detti documenti hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla normativa comunitaria.

**art. 912 - octies**

Speditore autorizzato.

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono consentire, nell'ambito delle proprie competenze, a qualsiasi persona che risponda alle condizioni previste al paragrafo 4, in appresso denominata 'speditore autorizzato', che intenda spedire merci per le quali deve essere redatto un esemplare di controllo T5, di non presentare all'ufficio di partenza né le merci, né il relativo esemplare di controllo T5.

2. Riguardo all'esemplare di controllo T5 che deve essere utilizzato dagli speditori autorizzati, le autorità possono:

a) prescrivere che i formulari rechino un segno distintivo che permetta l'individuazione di questi speditori autorizzati;

b) autorizzare che la casella A 'Ufficio di partenza' dei formulari:

- sia preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio o

- rechi, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale di metallo approvato e conforme al modello figurante nell'allegato 62 o

- rechi l'impronta prestampata del timbro speciale conforme al modello riportato all'allegato 62, se la stampa è affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata. Tale impronta può anche essere apposta mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico di trattamento dei dati;

c) autorizzare lo speditore autorizzato a non apporre la propria firma sui formulari muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. In tal caso, alla casella n. 110 dei formulari, lo spazio riservato alla firma del dichiarante riporterà una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*

- trattini da 12 a 19  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 punto 41 \*\*\*

- trattino 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 6 \*\*\*

- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 7 punto 40 \*\*\*

3. L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato e completato dallo speditore autorizzato seguendo le apposite indicazioni e, in particolare:

- nella casella A 'Ufficio di partenza' con l'indicazione della data di spedizione delle merci e del numero attribuito alla dichiarazione e

- trattini da 1 a 11  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 2 \*\*\*

- trattini da 12 a 20  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 5 punto 42 \*\*\*

- trattini 21 e 22  
\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 7 punto 41 \*\*\*

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

e, se del caso, il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, le misure di identificazione applicate e i riferimenti del documento relativo alla spedizione.

Tale esemplare, debitamente compilato e, all'occorrenza, firmato dallo speditore autorizzato, e' considerato rilasciato dall'ufficio che figura sul timbro di cui al paragrafo 2, lettera b).

Dopo la spedizione, lo speditore autorizzato trasmette senza indugio all'ufficio di partenza la copia dell'esemplare di controllo T5 accompagnata da ogni documento in base al quale l'esemplare di controllo e' stato redatto.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e' accordata unicamente alle persone che effettuano frequenti spedizioni, le cui scritture consentono all'autorita' doganale di controllare le operazioni e che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa in vigore.

Nell'autorizzazione vengono stabiliti in particolare:

- l'ufficio o gli uffici competenti quali uffici di partenza per le spedizioni da effettuare;
- il termine e le modalita' cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettergli di procedere, se del caso o quando una normativa comunitaria lo impone, ad un controllo prima della partenza della merce;
- il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione; tale termine e' stabilito o in funzione delle condizioni di trasporto o da una normativa comunitaria;
- le misure da adottare per l'identificazione delle merci, all'occorrenza mediante sigilli di modello speciale approvati dalle autorita' competenti e apposti dallo speditore autorizzato;
- il metodo di costituzione della garanzia nei casi in cui l'esemplare di controllo T5 deve esserne corredato.

5. Lo speditore autorizzato e' tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.

Lo speditore autorizzato sopporta tutte le conseguenze, in particolare finanziarie, degli errori, delle mancanze o altre imperfezioni presenti negli esemplari di controllo T5 da lui compilati o commesi nello svolgimento delle procedure che sono di sua competenza in virtu' dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

In caso di utilizzazione abusiva, da parte di chiunque, di esemplari di controllo T5 preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatto salvo l'esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non sono stati pagati e del rimborso dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a tale utilizzazione, a meno che non dimostri alle autorita' competenti che lo hanno autorizzato di aver preso tutte le misure necessarie ad assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.

## art. 913

Abrogazione di norme comunitarie.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

I regolamenti e le direttive indicati qui di seguito sono abrogati:

- regolamento (CEE) n. 37/70 della Commissione, del 9 gennaio 1970, relativo alla determinazione dell'origine dei pezzi di ricambio essenziali destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo precedentemente spediti;
- regolamento (CEE) n. 2632/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione;
- regolamento (CEE) n. 315/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei vini di base destinati alla fabbricazione dei vermut e dell'origine dei vermut;
- regolamento (CEE) n. 861/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei magnetofoni;
- regolamento (CEE) n. 3103/73 della Commissione, del 14 novembre 1973, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda negli scambi all'interno della Comunità';
- regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione, del 26 novembre 1976, che stabilisce delle disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità', modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
- regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione, del 19 dicembre 1979, relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale, per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/91;
- regolamento (CEE) n. 1494/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente delle note interpretative e i principi di contabilità generalmente ammessi in materia di valore in dogana;
- regolamento (CEE) n. 1495/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, recante attuazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/91;
- regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 979/93;
- regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, che fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;
- regolamento (CEE) n. 3177/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo al luogo d'introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/90;
- regolamento (CEE) n. 3179/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo alle tasse postali da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci spedite per via postale, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1264/90;
- regolamento (CEE) n. 553/81 della Commissione, del 12 febbraio 1981, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda;
- regolamento (CEE) n. 1577/80 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90;
- direttiva 82/57/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, modificata da ultimo dalla direttiva 83/371/CEE;
- direttiva 82/347/CEE della Commissione, del 23 aprile 1982, che fissa

talune disposizioni di applicazione della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie;

- regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;

- regolamento (CEE) n. 3158/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, relativo all'incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana;

- regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3693/92;

- regolamento (CEE) n. 3548/84 della Commissione, del 17 dicembre 1984, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2763/83 relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2361/87;

- regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/91;

- regolamento (CEE) n. 3787/86 della Commissione, dell'11 dicembre 1986, relativo all'annullamento ed alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito di alcuni regimi doganali economici;

- regolamento (CEE) n. 3799/86 della Commissione, del 12 dicembre 1986, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;

- regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3692/92;

- regolamento (CEE) n. 4128/87 della Commissione del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi "flue cured" del tipo Virginia, "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, "light air cured" del tipo Maryland e dei tabacchi "fire cured" nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata;

- regolamento (CEE) n. 4129/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissioni nelle sottovoci della nomenclatura combinata, previste nell'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Jugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina;

- regolamento (CEE) n. 4130/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dell'uva da tavola della varietà "Empereur" (*Vitis vinifera* c.v.) nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata;

- regolamento (CEE) n. 4131/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissioni dei vini di porto, di Madera, di Xerex, del moscatello di Setubal e del vino di Tokay (Azsu e Szamorodni) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2490/91;

- regolamento (CEE) n. 4132/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di ammissione del whiskey detto "Bourbon" nelle sottovoci 2208 30 11 e 2208 30 19 della nomenclatura combinata;

- regolamento (CEE) n. 4133/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione della vodka delle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata, importata nella Comunità al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche;

- regolamento (CEE) n. 4134/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione delle preparazioni dette "fondute" nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata;

- regolamento (CEE) n. 4135/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato sodico potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 3102 50 10 e 3105 90 10 della nomenclatura combinata;
- regolamento (CEE) n. 4136/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata;
- regolamento (CEE) n. 4137/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle merci nelle sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10, 2501 00 51, 3502 10 10 e 3502 90 10 della nomenclatura combinata;
- regolamento (CEE) n. 4138/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle patate, del granturco dolce, di taluni cereali e di taluni semi e frutti oleosi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione alla semina;
- regolamento (CEE) n. 4139/87 della Commissione del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare;
- regolamento (CEE) n. 4140/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata;
- regolamento (CEE) n. 4141/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1418/91;
- regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3803/92;
- regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione, del 4 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/92;
- regolamento (CEE) n. 809/88 della Commissione, del 14 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa da applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti dei territori occupati, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2774/88;
- regolamento (CEE) n. 4027/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3348/89;
- regolamento (CEE) n. 288/89 della Commissione, del 3 febbraio 1989, relativo alla definizione dell'origine dei circuiti integrati;
- regolamento (CEE) n. 597/89 della Commissione, dell'8 marzo 1989, che stabilisce talune disposizioni di applicazioni del regolamento (CEE) n. 2144/89 del Consiglio, riguardante l'obbligazione doganale;
- regolamento (CEE) n. 2071/89 della Commissione, dell'11 luglio 1989, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto;
- regolamento (CEE) n. 3850/89 della Commissione, del 15 dicembre 1989, che stabilisce per taluni prodotti agricoli che fruiscono di speciali regimi d'importazione, le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 806/68 del Consiglio relativo alla definizione comune dell'origine delle merci;
- regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3001/92;
- regolamento (CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n.

2504/88 del Consiglio, relativo alle zone franche e ai depositi franchi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/91;

- regolamento (CEE) n. 2883/90 della Commissione, del 5 ottobre, relativo alla determinazione dell'origine dei succhi d'uva;
- regolamento (CEE) n. 2884/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova;
- regolamento (CEE) n. 3561/90 della Commissione, dell'11 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di taluni prodotti di materie ceramiche;
- regolamento (CEE) n. 3620/90 della Commissione, del 14 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine delle carni e delle frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, di taluni animali domestici;
- regolamento (CEE) n. 3672/90 della Commissione, del 18 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a rulli o ad aghi (a rullini);
- regolamento (CEE) n. 3716/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale;
- regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, modificata da ultimo del regolamento (CEE) n. 2674/92;
- regolamento (CEE) n. 1364/91 della Commissione del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine delle materie e dei manufatti tessili di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata;
- regolamento (CEE) n. 1365/91 della Commissione, del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine di linters di cotone, feltri e stoffe non tessute, indumenti di cuoio, calzature e cinturini per orologi di materie tessili;
- regolamento (CEE) n. 1593/91 della Commissione, del 12 giugno 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito;
- regolamento (CEE) n. 1656/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce disposizioni di applicazione particolari relative a talune operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale;
- regolamento (CEE) n. 2164/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento.
- regolamento (CEE) n. 2281/91 della Commissione del 26 giugno 1991, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1995/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/92;
- regolamento (CEE) n. 2249/91 della Commissione, del 25 luglio 1991, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto;
- regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale delle Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio;
- regolamento (CEE) n. 3717/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce l'elenco delle merci che possono beneficiare del regime che ne consente la trasformazione sotto controllo doganale prima dell'immissione in libera pratica, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 209/93;
- regolamento (CEE) n. 343/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle

**Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454**

Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina a Macedonia, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/92;

- regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3712/92;
- regolamento (CEE) n. 1823/92 della Commissione, del 3 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalita' applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonche' ai bagagli delle persone che effettuano una traversa marittima intracomunitaria;
- regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio relativo al documento amministrativo unico, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/93;
- regolamento (CEE) n. 2674/92 della Commissione, del 15 settembre 1992, che completa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio, relativo alle informazioni tariffarie fornite dalle autorita' doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale;
- regolamento (CEE) n. 2713/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, relativo alla circolazione delle merci tra talune parti del territorio doganale della Comunita';
- regolamento (CEE) n. 3269/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione degli articoli 161, 182 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, recante il codice doganale comunitario, per quanto riguarda il regime dell'esportazione, la riesportazione e le merci che escono dal territorio doganale della Comunita';
- regolamento (CEE) n. 3566/92 della Commissione, del 18 dicembre 1992, relativo ai documenti da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci;
- regolamento (CEE) n. 3689/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che stabilisce le modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunita' dei carnet TIR e ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea;
- regolamento (CEE) n. 3691/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 719/94 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunita' dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea;
- regolamento (CEE) n. 3710/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che fissa le procedure applicabili in caso di trasferimento di merci o prodotti vincolati al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione;
- regolamento (CEE) n. 3903/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo alle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana.

**art. 914**

Riferimenti a disposizioni abrogate.

**Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994**

I riferimenti fatti alle disposizioni abrogate devono intendersi fatti al presente regolamento.

**art. 915**

Entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 26/12/2007**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.

Esso e' applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1994.

(soppresso)

**Allegato A**

Allegati da 1 a 1-quinquies (N.d.R.: il regolamento (CE) n.1875/2006 ha inserito gli allegati 1-quater e 1-quinquies (da pag.17 a 22)).

**Testo: in vigore dal 01/01/2008**

Vedi documento in formato PDF.

**Allegato B**

Allegati da 9 a 30-bis (N.d.R.: il regolamento (CE) n.1875/2006 ha inserito l'allegato 30-bis (pag.247)).

**Testo: in vigore dal 01/07/2009**

Vedi documento in formato PDF.

**Allegato C**

Allegato 31 (N.d.R.: trattasi della versione modificata dal regolamento (CE) n. 2286/2003 con vigenza 1.1.2004 applicabile dal 1.1.2006 come disposto dall'articolo 3 del regolamento stesso).

**Testo: in vigore dal 01/01/2004**

Vedi documento in formato PDF.

**Allegato D**

Allegato 32 (N.d.R.: le modifiche al testo sono a pag.9 punto 46).

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

Vedi documento in formato PDF.

**Allegato E**

Allegato 33 (N.d.R.: trattasi della versione modificata dal regolamento (CE) n. 2286/2003 con vigenza 1.1.2004 applicabile dal 1.1.2006 come disposto dall'articolo 3 del regolamento stesso).

**Testo: in vigore dal 01/01/2004**

Vedi documento in formato PDF.

**Allegato F**

Allegato 34 (N.d.R.: trattasi della versione modificata dal regolamento (CE) n. 2286/2003 con vigenza 1.1.2004 applicabile dal 1.1.2006 come disposto dall'articolo 3 del regolamento stesso).

**Testo: in vigore dal 01/01/2004**

Vedi documento in formato PDF.

**Allegato G**

Allegati da 35 a 46-ter (N.d.R.: il regolamento (CE) n.1792/2006 ha modificato l'allegato 38 (modifiche a pag.90 punto 47)).

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

Vedi documento in formato PDF.

**Allegato H**

Allegati da 47 a 66 (N.d.R.: il regolamento (CE) n.1792/2006 ha modificato:

1) allegato 47-bis (modifiche a pag.7 punto 48); 2) allegato 48 (modifiche a pag.11 punto 49); 3) allegato 49 (modifiche a pag.15 punto 50); 4) allegato 50 (modifiche a pag.19 punto 51); 5) allegato 51-ter (modifiche a pag.28 punto 52); 6) allegato 60 (modifiche a pag.40 punto 53); 7) allegato 63 (modifiche a pag.48 punto 54)).

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

Vedi documento in formato PDF.

**Allegato I**

Allegati da 67 a 77 (N.d.R.: il regolamento (CE) n.1792/2006 ha modificato l'allegato 71 (modifiche a pag.75 punto 55)).

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

Vedi documento in formato PDF.

**Allegato J**

Allegati da 104 a 113 (N.d.R.: il regolamento (CE) n.1792/2006 ha modificato l'allegato 111 (modifiche a pag.23 punto 56)).

**Testo: in vigore dal 01/01/2007**

Vedi documento in formato PDF.

**Allegato K**

Legenda (N.d.R.: Trattasi delle sigle utilizzate nei testi della versione consolidata per indicare i provvedimenti che hanno apportato modifiche).

**Testo: in vigore dal 01/09/2003**

Vedi documento in formato PDF.